# COLLEZIONE

DI

# REALI RESCRITTI

## REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

RIGUARDANTI

MASSIME DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IN MATERIA

CIVILE, PENALE, ECCLESIASTICA, AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE

RACCOLTI DAL 1806 FINO AL 1856

E PUBBLICATI

Per cura di Francesco Dias

UFFIZIALE DI CARICO NEL MINISTERO DI STATO DELLE REALI FINANZE

VOLUME PRIMO

NAPOLI

PRESSO GIOVANNI PELLIZZONE

Strada nuova dei Fossi a Foria num. 6.

1856

# PREFAZIONE

Nello svolgere gli atti tutti della pubblica amministrazione ho io veduto che un lavoro che sarebbe riuscito di somma utilità e che mancava totalmente, era una esatta raccolta di reali rescritti, istruzioni, ministeriali, circolari e sovrane risoluzioni emesse in epoche diverse, e che riguardando oggetti generali, formano, come ognun sa, parte integrale del nostro patrio dritto; e che per quanto essi si riferissero alla pubblica amministrazione, si debbono nello studio della giurisprudenza comprendere.

L'idea di questo lavoro era spaventevole e colossale, e qualunque forza in me fosse stata, non era io da tanto a poter tutto comprendere e tutto raccogliere, per la ragione che questi atti della volontà sovrana o della volontà di coloro, cui trovansi i varî rami della pubblica

amministrazione affidati, non subiscono una regolare formale pubblicazione, come avviene delle leggi e dei reali decreti, ma essi vanno uffizialmente pubblicati nello interno delle officine, come atti di pubblica amministrazione.

Ma questa idea se spaventevole e colossale era, avea non pertanto la sua parte facile e lusinghiera, la quale uniformavasi al principio che se non può aversi *il tutto* non deve rifiutarsi *la parte* che nel *tutto* si comprende, e questo principio è quello appunto che mi ha determinato a pubblicare la presente raccolta, con la quale io non intendo offrire una collezione del tutto completa di tali atti del governo, ma però tutti quelli che le immense mie cure durate per dieci anni e tutti i miei particolari mezzi han potuto e saputo raccogliere; e posso francamente dire che la parte che in essa manca è quella parte precisamente per nulla necessaria, non essendo in vigore le disposizioni che essa comprende, avendo io avuto in mira di non farmi menomamente sfuggire quelli che sono tuttavia in vigore o che sebbene derogati da atti posteriori, non possono essere per circostanze eventuali e transitorie invocati.

Dopo questa profession di fede, a me non resta che caldamente raccomandare questa *colle-*

*zione di reali rescritti* a' miei associati, poichè seguendo le dottrine del CORMENIN dico ancor io, che *lo studio degli atti ministeriali è il solo che formar possa il valente pubblico funzionario, il vero magistrato, il dotto impiegato.*

Napoli 8 settembre 1845.

*Francesco Dias*

---

# NOTA

Quanto sia utile alle persone del foro possedere la scelta dei rescritti, lo rilevlamo dalla seguente decisione nella quale la Corte suprema di giustizia di Napoli si è categoricamente pronunziata intorno alla quistione di sapere se i Reali Rescitti siano siffattamente obbligatorî per i sudditi delle due Sicilie e con arresto dei 3 giugno 1845, nella causa dell'Antoglietto e Mennarini ha sciolto il dubbio per l' affermativa.

Ecco con quali parole ragionò la sua decisione.

» Che i rescritti per romano dritto erano quelle disposi-
» zioni che davansi dagli imperatori nel concistoro del princi-
» pe, dietro cognizioni di causa o in forza di supplica, o rap-
» porti de' magistrati (*Legge prima codice dei registri*), che
» per nostro dritto vigente diconsi Reali Rescritti quelle so-
» vrane decisioni che non appartengono alla classe delle leggi
» e decreti e sono annunziati nel real nome a risoluzione di
» dubbi proposti ovvero a spiega ed interpretazione di alcun
» articolo di legge, decreto, o regolamento su i quali siasi ri-
» chiesta ed ottenuta la sovrana deliberazione. Così la legge
» organica della Consulta di Stato del 14 giugno 1824, e la
» legge dei 6 gennaio 1817 sul nuovo Consiglio di Stato.

» Che da ciò chiaro emerge la idea che i rescritti non so-

» no nè leggi, nè decreti, ma interpretazione di leggi e de-
» creti, e quindi non debbono avere pubblicazione a norma
» dell'articolo primo delle leggi civili, siccome è prescritto per
» le leggi e decreti, poichè si ha come fatta la pubblicazione
» con quella già data alle leggi e decreti interpretati da' Reali
» Rescritti. Il perchè la pubblicazione di questi, si fa negli
» offici, e nelle cancellerie mercè la comunicazione che a que-
» ste fanno gli agenti del governo, e questi, ai capi delle am-
» ministrazioni ».

# COLLEZIONE

DI

# REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

— 1 —

*Ministeriale del* 23 *maggio* 1806 *diretta dal ministro delle finanze al presidente della giunta del tavoliere portante le istruzioni pei deputati eletti per l'esecuzione della legge sul tavoliere.*

Affinchè la deputazione per la esecuzione della legge sul Tavoliere di Puglia testè pubblicata avesse una norma sicura nelle sue operazioni, io vengo con la presente a precisare le seguenti istruzioni che voi farete eseguire:

1. Di nessun altra cosa la deputazione avrà maggior cura, che di far presto, sempre inteso che la fretta non nuoccia al far bene.

2. L'esecuzione degli articoli che potranno fare più prontamente incassar del danaro, dovrà precedere quella di ogni altra, dove possa però farsi senza danno all'unità della legge.

3. Molti articoli di essa sono appoggiati alla supposta esistenza dei fatti, che sono stati dati per veri. È facile indovinarli: ove si trovassero contrari, la deputazione ne preverrà il ministro di finanze e proporrà le modificazioni opportune.

4. Dove l'esecuzione offrirà occasione facile e naturale di suddividere i possessori, senza però alterare il disposto dell'articolo primo della legge, la deputazione ne avvertirà il ministro delle finanze.

5. Riguardo all'articolo 8 della legge e ad ogni altro che abbia simile disposizione, sarà forse necessario di dare a certe famiglie delle sopportazioni o respiri al pagamento. La giunta che potrà informarsi del vero sulla faccia del luogo non proporrà queste dilazioni di pagamento, che per poco tempo, in casi di assoluta giustizia, per poche famiglie e sempre con fideiussione per la puntuale estinzione del debito protratto.

6. La deputazione riceverà per tutti gli enfiteuti il modello di un contratto uniforme e stampato, innanzi la sua partenza per Foggia.

7. Non riceverà nessuna retribuzione dai privati per accessi, visite, ec. e sarà spesata a conto della regia corte.

8. Saranno fatte d'ogni nuovo contratto due copie, una da restare in mano del padrone diretto e l'altra al livellario.

9. Quando ci sarà qualche locato che creda non possedere il territorio, che se gli si assegna in censuazione, la deputazione ne commetterà la verifica.

10. L'articolo 44 sopprime il tribunale di Foggia. È da vedersi se questa soppressione eseguita innanzi la fatta censuazione coi locati è possibile senza danno. In caso contrario avvertirne il ministro di finanze.

11. Si commette alla deputazione di ricercare con un'esame il più rigoroso, se sarà necessario sempre ai locati, anche dopo l'eseguita censuazione, se non un tribunale come è quello attuale di Foggia, un giudice almeno destinato a conoscere sommariamente per via civile, e criminale di tutte le querele che potessero aver luogo per tutto il viaggio, e per la stazione degli abruzzesi pastori nella Puglia.

12. La censuazione nell'assenza dei locati dovrà incominciarsi dalle terre di corte, per passar quindi a quella dei luoghi pii.

13. Per le terre limitrofe, delle quali nell'art. 17 si parla, non s'intenderanno solamente quelle che sono a contratto fisso col tavoliere, ma delle quali si può commerciare l'erbe con enorme rincaro a danno dei locati.

14. L'articolo 22 presenta la possibilità di tre casi. O il demanio è tutto a pascolo e allora la divisione non ha difficoltà. O è parte a pascolo e parte a coltura, e bisogna allora osservare di lasciar questa a' comunisti dando l'altra ai locati. Oppure sarà tutto il demanio migliorato e a coltura, la divisione non dovrà effettuarsi, i locati dovranno essere sgravati di quello che perdono ed i comunisti pagarle.

15. La deputazione darà riscontro settimanile di tutti i contratti celebrati.

16. L'articolo 38 che nella contestazione fra il moderno e l'antico conduttore preferisce l'antico con obbligo a questi

di pagare il canone offerto dall'altro, la deputazione cerchi per quanto l'è possibile di sapere se l'offerta moderna è simulata, e proceda in conseguenza.

17. Per quanto l'articolo 27 determini il modo di dare l'enfiteusi alle collettive, pure la deputazione non trascuri d'informarsi se vi fosse metodo migliore, più analogo allo spirito della legge che vorrebbe dare a ciascun possessore attuale il censo dei suoi antichi possessi.

18. Il presidente interverrà negl' istrumenti per parte della regia corte.

19. Il denaro che si esige sarà versato in una cassa a parte a distinzione di quella della percettoria di Foggia, e sarà ispezionata dalla giunta a disposizione del ministro delle finanze. Gradite gli omaggi della mia distinta stima.

— 2 —

*Reale Rescritto del* 26 *agosto* 1806 *partecipato dal ministro delle finanze al presidente della giunta del tavoliere, col quale si apporta una modifica alle disposizioni contenute nella legge del* 21 *maggio* 1806.

Informata S. M. che nessuno de' locati Abruzzesi siasi fin quì presentato per accettare la preferenza, che dall'articolo 29 della legge del 21 maggio fu loro graziosamente accordata sull'enfiteusi de' loro pascoli antichi nel tavoliere, nel tempo medesimo, che essa da ogni parte riceve premurosissime istanze per parte di quelli, che ne furono esclusi dall'articolo 17 della legge suddetta, non volendo tener più lungamente sospesi i salutarissimi effetti delle sue sovrane beneficenze, è venuta nella determinazione di rivocare il disposto dell'articolo 17 enunciato, e di accogliere ad uguali condizioni di tutti gli altri su i rispettivi loro antichi possessi del tavoliere le offerte di quelli ancora, che come possessori di più che carra 50 di pasture limitrofe al tavoliere, n'erano stati esclusi sino a questo momento.

Di sovrano comando lo partecipo a lei per intelligenza della giunta e per l'esatto adempimento, ed in replica delle sue rimostranze de' 9 del cadente agosto.

— 3 —

*Circolare degli* 11 *settembre* 1806 *partecipata dal direttore generale dei demani a tutti i direttori suoi dipendenti con la quale si prescrive il regolamento per la redazione di uno stato distinto de' monisteri che debbono sopprimersi.*

Si attendono gli ordini sovrani per la soppressione di al-

cuni monisteri nella vostra direzione. I beni de' medesimi dovendo far parte della vostra amministrazione è necessario che questa ne conosca la natura, le rendite, i pesi. Come dunque sarà eseguita una soppressione, voi procederete o farete procedere dai vostri subordinati all'esame dell'azienda della casa soppressa, per formare un notamento esatto e circostanziato di tutt'i beni di qualunque natura, che le appartengono, descrivendone la situazione, l'estensione per quanto sarà possibile, le rendite, i pesi. Indi ne ricavate uno stato secondo il modello, che avrete l'attenzione di farmi pervenire nel più breve tempo possibile.

Ho l'onore di salutarvi distintamente.

— 4 —

*Circolare del 22 settembre 1806 partecipata dal direttore generale dei demani portante le istruzioni per la vendita dei beni del demanio.*

Sua Maestà ha ordinato con decreto del 2 luglio che si vendessero dieci milioni di ducati di beni dipendenti dai suoi demanii. Questa operazione particolarmente confidata alla cura dell'amministrazione esige che ella prescriva delle regole generali a' direttori, per assicurarne l'uniformità e l'esattezza.

Per giungere ad effettuire una vendita nelle forme prescritte dalle leggi del 2 luglio e 4 settembre è indispensabile conoscere i beni da vendersi sotto i rapporti della loro situazione, estensione, prodotto, e pesi, dal tenore dei contratti di affitto per quei, che sono affittati; ed in mancanza di simili contratti, sul termine medio di dieci anni di rendite coacervate.

L'amministrazione attende dallo zelo e dalle indagini dei direttori tutti i necessari lumi. Uopo è procurarseli e di mano in mano farli pervenire all'amministrazione. Essi ne han già ricevuto l'ordine.

Una circolare dell'11 corrente parimente prescrive loro la formazione di uno stato dei beni e rendite de'monisteri soppressi, a misura che si effettuisce la soppressione. Sorveglieranno esattamente a questa operazione, sia per prontamente conoscere a che possa ascendere il valore dei beni devoluti al Re, sia per non fare accumulare questo travaglio e farlo devenire più lungo e più difficile.

Dovranno in somma i direttori prender tutt'i mezzi conducenti ad istruirsi sulla situazione, natura, rendite, ed estensione de' beni dello stato compresi nella loro direzione, ed immediatamente ragguagliarne l'amministrazione.

Essi divideranno gli oggetti, per quanto lo permetterà la

loro natura, per facilitare gli oggetti a'concorrenti della classe indigente, ad aumentare così il numero di proprietarii, giusta l' articolo 6 della legge del 4 settembre. Quindi nella descrizione, che i direttori invieranno all' amministrazione, non debbonsi limitare solamente a dire *un tal corpo di demanio di tanta estensione*, ma indicheranno, per quanto è possibile, le parti, che lo compongono, secondo la loro natura; la loro particolare denominazione, se ne abbiano; la loro estensione, il prezzo dell' estaglio, se ve n' è; altrimenti il mezzo termine sul concorso del fruttato di dieci anni.

I contratti d' affitto da consultarsi debbono essere autentici, e certificati veridici, col giuramento di conduttori innanzi al giudice locale.

2. Se un particolare si presenti ed offre di acquistare un fondo, il direttore dee formarne atto, ed inviarlo all'amministrazione colle indicazioni prescritte di sopra. Se quest'oblatore trovasse il prezzo dell' affitto, e la valutazione troppo alterata, può dimandare un' estima, ed allora si farà a sue spese da due esperti nominati uno da lui, e l' altro dal direttore. In caso di disparere, ne sarà scelto un terzo dall' intendente.

Egualmente se un fondo sembrasse valutato troppo al di sotto del vero valore, i direttori faran procedere alla revisione, ed estima da un solo esperto da loro a tal'uopo commissionato.

L' apprezzo pe' beni rurali, rendite, prestazioni in natura di qualunque specie, in danaio, e i dritti eventuali, debbono valutarsi alla ragione del 5 per cento, le case al 7 per 100. I bestiami annessi a'poderi debbono seguire il prezzo valutato del fondo, di cui fan parte. Debbono dedursi tutt' i pesi, e dritti di qualunque natura, particolarmente i dritti personali, e giurisdizionali, eccetto le imposizioni. Articolo 2 e 3 della legge del 2 luglio.

Stabiliti questi preliminari, ed acquistate le necessarie dilucidazioni, l'amministrazione esporrà successivamente in vendita i beni, ch' è incaricata di alienare. Rimetterà a'direttori sufficiente numero di esemplari di affissi, che conformemente agli articoli 4 e 5 della legge del 4 settembre debbono annunziare al pubblico i beni vendibili per la prima, o la seconda sessione d' incanti.

Tali affissi saranno inviati senza ritardo, e per espressi dai direttori a'ricevitori in caso che non ne fossero stati incaricati gl' intendenti, con ordine di farli subito affiggere nelle principali comuni del loro circondario, e particolarmente ne'luoghi, ove sono siti i beni enunciati negli affissi.

La pubblicazione degli affissi dee essere attestata dalle au-

torità locali. I ricevitori perciò dovranno subito farsi spedire i necessari certificati, e rimetterli al direttore. Questi gl'invierà all'amministrazione fra lo spazio tutto al più di otto giorni.

I direttori, e ricevitori saranno obbligati di comunicare a quei, che aspireranno a compra, a loro richiesta, tutte le notizie, di cui avran bisogno.

— 5 —

*Circolare del primo ottobre 1806 diretta dal direttore generale dei demani a tutti i direttori suoi dipendenti con la quale si prescrive di non prender ingerenza ne' beni dell'ordine costantiniano.*

Vi sono stati alcuni economi i quali trasmutando le disposizioni dell'articolo 2 del decreto organico, si hanno arrogato il dritto d'ingerirsi nell'amministrazione de'beni dell'ordine costantiniano, e di altri compresi nella stessa eccezione, i quali non formano parte della nostra amministrazione. Questa svista ha cagionato de'reclami, che bisogna riparare e prevenire.

Ordinerete perciò agli economi della vostra direzione di limitare le loro funzioni ai soli beni compresi nella nostra amministrazione, guardandosi bene d'ingerirsi in altri, che trovansi eccettuati nel citato articolo.

Ho l'onore di salutarvi con distinzione.

— 6 —

*Circolare del 15 ottobre 1806 diretta dal direttore generale della registratura e de'demani ai direttori suoi dipendenti con la quale si prescrive che non si debbono effettuire pagamenti di spesa senza autorizzazione.*

La regolarità del servizio esige, signore, che voi non permettiate, che si effettuiscono de'pagamenti per le vostre spese senza il mio ordine particolare. Avrete perciò cura di farmene passare ogni mese lo stato dettagliato, perchè io l'esamini, e ne disponga il pagamento, trovandolo giustificato.

Ho l'onore di salutarvi con distinzione.

— 7 —

*Circolare del* 22 *ottobre* 1806 *diretta dal direttore generale della registratura e de' demani a tutti i direttori suoi dipendenti con la quale si determina prendersi conto delle vacanze delle parrocchie , prebende , canonicati ecc.*

Per l' esatta amministrazione delle rendite, che appartengono alle vacanze di parrocchie , arcipreture , canonicati , prebende , e di altri benefici ecclesiastici , egli è pur troppo necessario , che sia noto al direttore de'demanii la morte avvenuta del beneficiato. Siffatte notizie debbono essere comunicate colla dovuta esattezza , e precisione dalle curie ecclesiastiche, e da'governatori locali, siccome nel passato sistema in forza di leggi si è costantemente praticato. Or siccome conviene , che un tal sistema abbia il suo pieno vigore, così vi compiacerete, signore, d'invitare con lettera circolare tutte le curie , e governatori , che sono nella provincia del vostro carico a volervi manifestare, subitochè sarà accaduta la morte di un beneficiato , la vacanza del beneficiato , coll' espressa designazione del giorno , in cui sia avvenuta la morte, che dovrà essere l' epoca dell' amministrazione delle rendite, che gli appartengono.

Voglio credere , che si presteranno ben volentieri all'adempimento di un tale incarico, ch'è diretto alla sola sicurezza de' reali interessi. Quando poi mancassero le curie, ed i governatori all' esatto disimpegno , non esiterete punto di dirigervi all' intendente , perchè li richiami all'osservanza della legge.

Ho l' onore di salutarvi con distinzione.

— 8 —

*Circolare del* 15 *novembre* 1806 *diretta dal direttore generale della registratura e de' demani a'direttori suoi dipendenti con la quale si traccia il modo di travaglio per la corrispondenza coll' amministrazione centrale.*

La maniera nella quale travaglia il maggior numero fra voi , merita , signore , una rettificazione essenziale , e proporzionata alla celerità, che esigono gli affari amministrativi. L' amministrazione credeva di avere de'direttori in provincia, che la sollevassero dalla pena inseparabile del dettaglio , e dall' esame di tutti gli affari, che debbonsi prima conoscere, e trattare ne' luoghi ; ma con rincrescimento non ha trovato fin ora in gran parte de'medesimi, che de'semplici ricevitori di carte e domande, i quali senza esaminarle , e non di raro

senza leggerle nemmeno, con una secca lettera d'invio me le trasmettono. Non è questa la maniera di amministrare. Le vostre funzioni se fossero sì limitate, sarebbero inutili, perchè potrebbero essere disimpegnate da qualunque commesso.

Ciocchè il decreto organico prescrive pei conti dee essere esteso a tutti gli altri affari. Una domanda vi si presenta: bisogna esaminare da principio, se riguarda l'amministrazione; per esaminarne indi il merito, i documenti, che la sostengono, e finalmente farne un rapporto circostanziato all'amministrazione, dandogli il vostro parere. Lo stesso farete pei rapporti, che vi saran fatti da' verificatori, e ricevitori.

Le domande originali, i documenti, i rapporti non debbono essere mai trasmessi all'amministrazione. Tutto al più, quando lo crediate indispensabile, potete limitarvi a mandargli delle copie estratte secondo le circostanze. Vi ha però de'casi, ne' quali l'invio all'amministrazione delle carte, e documenti è di tutta necessità, come quando si tratta di conti, o altri affari di simile importanza. Ma allora questi debbono essere sempre accompagnati da un rapporto esatto col parere. Non mancano poi degli altri oggetti, che per la loro picciolezza non meritano di occupare l'amministrazione, e non eccedono la vostra facoltà. In simili casi voi colla guida del buon senso, e della giustizia, potrete dare quelle provvidenze, che le circostanze esigono, prendendo in seguito gli ordini dell'amministrazione.

In questo modo potrà dirsi, che voi amministrate, ed io avrò il piacere di applaudirmi dell' istituzione del vostro impiego.

Ho l' onore di salutarvi con distinzione.

— 9 —

*Circolare del 17 decembre 1806 diretta dal ministero dell' interno agl' intendenti con la quale si determina che pei demani promiscui colle terre del tavoliere di Puglia i consigli d'intendenza non possono ingerirsene che sciolte le promiscuità da una giunta appositamente creata.*

Dal ministero delle finanze mi si partecipa quanto segue.—

» Dall' esposto della generalità de'locati, e dal rappresentante dalla giunta per la censuazione del tavoliere, avendo rilevato il Re la irregolarità della pretensione delle intendenze provinciali di prendere ingerenza nelle divisioni de' demani, ove vi è interesse de' locati, priachè la giunta disimpegnava l' incarico addossatole, locchè incontra benanche l' ostacolo del disposto nella legge de'21 maggio, ha comandato e vuole, che per que' demanii del tavoliere promiscui co' locati, e comunisti, esegua la giunta la divisione prescritta nella leg-

ge, e che terminato tal atto, per quella sola quantità di demanio che sarà rimasto ai comuni, passi ad assumere il consiglio d'Intendenza provinciale la ripartizione a tenore della legge del 1 settembre. Ho l' onore di parteciparlo a V. E. perchè si serva in tal modo disporne gli ordini alle intendenze provinciali. »

Altronde mi son pervenute doglianze, le quali provano egualmente che in qualche provincia siasi incominciata la importantissima operazione prescritta dalla legge del 1 settembre. Tutto ciò ha dovuto recarmi la massima sorpresa, perciocchè non veggo eseguite le mie disposizioni contenute nella circolare de' 30 di ottobre. Con esse io avvertii V. S. illustrissima, di non permettere che il consiglio d' Intendenza mettesse mano alla ripartizione dei demani confidatagli dall'anzidetta legge, prima di ricevere le istruzioni approvate da S. M. che io sto redigendo di concerto collo stesso mio collega delle finanze. Nell' atto dunque, che io le raccomando di eseguir strettamente il trascritto foglio di questo ministero, non posso non incaricarla di attenersi d'oggimanzi allo esatto ed intiero adempimento di ogni mia determinazione.

— 10 —

*Circolare del* 20 *dicembre* 1806 *diretta dal direttore generale della registratura e dei domani ai direttori suoi dipendenti portante le istruzioni per l' amministraziona de' luoghi pii, e fondazioni laicali del regno.*

Ad evitare il danno, che un prematuro cangiamento di amministrazione potrebbe recare negl' interessi, e nell'esatto adempimento de'giusti pesi, e delle opere pie di pubblica utilità, alle quali sono addetti i luoghi pii, cappelle, e fondazioni laicali di pubblico dritto, in esecuzione dell' articolo 3 del decreto organico, vi compiacerete, signore, di subito eseguire e far eseguire quanto segue.

1. Gli attuali amministratori, e cassieri di tutt' i luoghi pii, cappelle, fondazioni laicali suddette, continueranno ad amministrare, per desistere, e render conto, subito che entreranno nel possesso i successivi amministratori, da eleggersi nel modo come qui appresso.

2. Per la scelta de' successivi amministratori de'mentovati luoghi pii, cappelle, e fondazioni laicali, le università rispettive dove sono siti, procederanno per tutto l'entrante mese di gennaio alla elezione nel modo, e colle ritualità istesse, che si eleggono gli amministratori di esse università: due soli individui in qualità di amministratori ed un terzo in qualità di cassiere per l'amministrazione di quanti luoghi pii,

e fondazioni laicali esistono in ciascun distretto delle medesime.

3. Appena seguita tale elezione, gli amministratori delle università rimetteranno copia dell'atto al direttore della provincia, accompagnata da una nota giunta di tutt'i soggetti probi, idonei, benestanti, secondo l' onciario catastale, e che non sieno impediti per tale officio da formarsi da'reggimentarii della propria università, colla loro responsabilità, e colla intelligenza, e concorso dell' ordinario. Il direttore trasmetterà tali carte con suo rapporto, dopo che avrà verificato l' occorrente specialmente nel caso, che l' atto dell' esecuzione suddetta venisse impugnata da'particolari cittadini, o da qualunque altro interessato, per approvarsi da questa generale amministrazione, e darsi l'ordine d' immissione de' nuovi eletti nel possesso.

4. I vecchi amministratori, e cassieri, che andranno a cessare colla immissione de' nuovi, tra il termine de'giorni quindici firmeranno il conto dell'amministrazione da loro tenuta sullo stesso ordine delle rubriche dello stato, dove questo si trova discusso, co' documenti giustificativi, e lo consegneranno al direttore, per farlo verificare, e discutere nel modo medesimo, che trovasi prescritto col decreto organico per gli economi regii.

5. Gli attuali amministratori firmeranno, e consegneranno per la fine dell'entrante gennaio 1807 al direttore della provincia lo stato degl' introiti, e pesi annuali di ciascun luogo pio, o altra fondazione laicale di pubblico dritto, a norma delle istruzioni particolari in istampa, che gli verranno rimesse, per distribuirle agli amministratori medesimi.

6. Ricevuti tali riscontri, il direttore farà la verifica tanto degl' introiti, che degli esiti, se sieno formati colla distinzione, ed accuratezza prescritta in dette particolari istruzioni, e verificherà ancora, se le tasse fiscali sieno state giustamente ripartite, in modo che detti pii luoghi non sieno stati gravati ne' loro beni, in proporzione degli altri cittadini del comune, quale verifica seguita, li rimetterà con suo dettagliato rapporto a questa generale amministrazione.

7. I detti attuali amministratori, ed i loro successori eligendi, saran tenuti osservare, ed eseguire gli stabilimenti, istruzioni, ed ordini per lo addietro pubblicati, e particolarmente dati per la buona amministrazione degl'interessi loro affidati, come pure per l' esatto adempimento di pesi ammessi ne' rispettivi stati, dove questi trovansi già discussi, e dove lo stato manchi, quelli prescritti da'pii disponenti su i beni a tale oggetto rimasti, purchè la rendita annuale proveniente da' detti beni s' introiti, e sia sufficiente, depurata da' pesi intrinseci, e dalle tasse fiscali; altrimenti debbono

adempirli per la concorrente quantità della rendita, che attualmente se ne ritrae.

8. Di tutte le case tenute finora in affitto se ne proporrà la censuazione, o la vendita, secondo le offerte, che perverranno in seguito de' bandi, che i direttori faranno a tale oggetto emanare. Costoro invieranno le offerte col parere all'amministrazione, la quale risolverà a misura delle particolari circostanze.

9. Dove si tratta di disporre reimpieghi di capitali redimibili, o di nuovi affitti di beni, ugualmente che tutti gli altri tenuti in amministrazione, il tempo dei quali sia terminato, o prossimo a terminare, come anche degli altri forse annualmente fatti, senza la indispensabilità della subasta ed approvazione dell'autorità, cui per l'addietro sono stati sottoposti a norma de' generali stabilimenti, detti amministratori debbono subito colla loro responsabilità, passarne dettagliata notizia al direttore della provincia, per farsene il nuovo affitto a tenore del decreto organico, e delle ultime istruzioni particolari loro date, affinchè la rendita annuale sia certa, ed invariabile.

10. Tanto l'importo dell'annuale rendita avanzata, giusta lo stato discusso, e degli altri, che si discuteranno, quanto la tassa degli annui carlini quindici a luogo pio, verranno pagati terziatamente al ricevitore del distretto, come prima si è pagato al regio percettore.

11. Le cappelle nelle quali esistono confraternite, saranno comprese negli articoli precedenti, specialmente per l'amministrazione; ma gli ufficiali, che dovranno funzionare, ed amministrare le sole mensuali o annuali prestazioni degli ascritti, verranno eletti dalle stesse confraternite, a norma delle loro regole, munite di regio assenso, senzachè si possono affatto mischiare nell'amministrazione delle rendite dei beni, e delle oblazioni, che essi offriranno al santuario della cappella, le quali verranno amministrate nel modo prescritto negli articoli 1 e 2.

Piacciavi accusarmi ricevuta dalla presente, ed ho l'onore di salutarvi con distinzione.

— 11 —

*Circolare del* 20 *decembre* 1806 *diretta dal direttore generale della registratura e de' demani ai direttori suoi dipendenti portante le istruzioni per gli affitti.*

L'amministrazione riunita in consiglio ha deliberato di abbreviare le solennità prescritte dall'articolo 34 del decreto organico per gli affitti, che non eccedono la somma di quaranta ducati. Essa ha ordinato, che questo articolo sia scru-

polosamente osservato, ma per tutti gli altri inferiori ha autorizzato i signori direttori ad esaminare, e deliberare le offerte, co' patti, clausole, e condizioni, ed indi inviarli al ricevitore, perchè proceda alla subasta a norma della legge.

Quando l'aggiudicazione sarà seguita, i direttori dovranno farsi trasmettere gli atti per esaminare la regolarità ed indi spedirli all' amministrazione col loro parere ragionato, per ottenere l'approvazione ordinata dal citato articolo 34. Dopo questa approvazione, e dopo che si saranno stipulate le dovute cautele l' affittatore sarà messo in possesso dell' affitto.

Giova qui signore, soggiungere alcune istruzioni, affinchè gli affitti seguano dappertutto colla stessa regolarità.

Egli è di tutta necessità far pubblicare co' bandi, e per mezzo di affissi nel termine prescritto dal citato articolo per li nuovi affitti, che dovranno farsi.

La pubblicazione dovrà seguire tanto ne'luoghi dove i beni sono siti, che ne' convicini, e dovrà enunciare la qualità, estensione, siti de' beni, e quanto altro dovrà comprendersi nel contratto.

Trattandosi di masserie armentizie, si enuncierà la specie, il numero degli animali, e tutto ciò, che la comprenda. Trè offerte dovranno riceversi dal ricevitore del distretto in iscritto con sottoscrizione autentica dell' offerente, e dovran contenere i patti da convenirsi. Se l'affitto sarà maggiore di quaranta ducati, i direttori, a'quali sarà trasmessa l' offerta dal ricevitore, prenderanno tutte le necessarie dilucidazioni sulla medesima, e la invieranno all' amministrazione generale col loro parere; quando questa l'avrà accettata, vi faranno procedere alla subasta a termini dell' articolo 34 nel luogo ed ora indicato nel bando, affisso che dovrà sempre precedere.

Estinta la terza candela si riceveranno gli additamenti di decima e di sesta, se ne perverranno nel termine prescritto dalla legge. In caso che le circostanze particolari esigessero l' abbreviazione di tali termini, i direttori lo proporranno al direttore generale, ed attenderanno le sue disposizioni.

L' offerta di decima e sesta, che dovrà farsi su gli stessi patti, e condizioni delle offerte già stabilite sarà pubblicata, e vi si accenderà la candela, inteso l'oblatore maggiore offerente nella precedente subastazione.

L' amministrazione confida, signore, l'esecuzione di queste istruzioni alla vostra vigilanza, e ne spera i migliori risultati.

Ho l' onore di salutarvi con distinzione.

— 12 —

*Circolare del 25 marzo 1807 diretta dal direttore generale de' demani a' direttori suoi dipendenti con la quale si ordina la pronta spedizione degli argenti ed oro trovati ne' monisteri soppressi, la formazione degli stati de' mobili, immobili, derrate e bestiami.*

S. E. il ministro delle finanze con sua lettera del 23 corrente ha ordinato la pronta spedizione in Napoli delle materie di argenti, ed oro trovati ne' monisteri soppressi.

Per eseguire le vendite, a' termini del real decreto, ha prescritto inoltre, che si sollecitasse la formazione degli stati di tutti gl' immobili, e nel tempo stesso degl' inventarii dei mobili, derrate, e bestiami, che dovranno esporsi in vendita.

Vuole in fine, che cessasse al più presto la riunione dei frati ne' monisteri soppressi, a qual effetto si pagasse loro l'anticipazione de' tre mesi accordatigli dalla legge del 13 febbraio.

Mi previene, che queste disposizioni a me raccomandate ne' termini i più precisi saranno da lui direttamente comunicate a' signori amministratori commessarii, perchè ne accelerassero, ed invigilassero l'adempimento sul luogo, togliendo però la sospensione delle operazioni, per le quali essi erano attesi, eccettuate solamente quelle, che riguardano i tre monisteri in Aversa, e quello di Montecasino, che il signor principe di Capossele dovrà egli stesso far eseguire dal direttore.

Per adempiere alla dovuta prontezza di questi ordini del ministero, in ricevere la presente disporrete, signore, che le materie di argento, ed oro de' monisteri soppressi della vostra provincia sieno fedelmente, e con tutte le solennità necessarie consegnate in un inventario, coll'indicazione del peso, e colla descrizione de' differenti oggetti, e sieno riunite tutte, e spedite contemporaneamente sotto sufficiente scorta al banco di corte col loro inventario, affinchè al piede del medesimo si abbia la ricevuta della consegna.

Questo inventario colla corrispondente ricevuta sarà rimesso subito all' amministrazione generale per servire di vostro, e suo discarico.

Affinchè i religiosi possono sortire presto dalle case soppresse, disporrete, che sieno subito sodisfatti di ciocchè la legge loro accorda co' fondi esistenti nelle casse de' ricevitori. Quando queste si trovassero sprovvedute, potrete far cercare un prestito, che i ricevitori pagheranno co' primi introiti. Come i religiosi avranno ricevuto la loro tangente, non permetterete, che restino di vantaggio nelle soppresse case.

Le premure datevi colle istruzioni del 18 febbraio per la formazione degli stati de' beni de' monisteri soppressi mi di-

spensano dal trattenermi ulteriormente in questo articolo. Voi ne comprendete troppo l'importanza, soprattutto in vista dell'annesso real decreto. Io son persuaso, che voi ve ne occupiate, e mi limito perciò a richiamare la vostra vigilanza sugli agenti, e le altre persone, che voi impiegato a queste lavoro, acciò si vegga presto a fine. Piacciavi spedirmelo a misura che se ne termina una parte, e prendere le vostre misure, perchè tutto sia ultimato prima della fine di aprile.

Mi fa un piacere di manifestare al maggior numero fra voi la mia soddisfazione per l'esecuzione esatta delle citate mie istruzioni, come non posso fare a meno di riprovare la condotta di coloro, che se ne sono appartati. Ve ne ha taluni, che non ancora mi hanno spedita la copia degl'inventarii, di cui l'amministrazione ha il più preciso bisogno. Io l'invito a non ritardare ulteriormente, per non incorrere in quelle particolari riprensioni, che si avrebbero già troppo meritato.

Ho l'onore di salutarvi con distinzione.

— 13 —

*Circolare degli* 11 *aprile* 1807 *diretta dal direttore generale de'demani ai direttori suoi dipendenti con la quale si prescrive rimettersi uno stato de'beni all'ispettore della fondiaria, e dare al medesimo i lumi, e chiarimenti necessari.*

S. E. il ministro delle finanze con dispaccio del 9 corrente mi previene, che per lo stabilimento della contribuzione fondiaria, dovendosi fare la valutazione della rendita netta imponibile delle proprietà, è assolutamente necessario, che quella de' beni appartenenti a' reali dominî, egualmente che la loro estensione, e continenza sieno perfettamente conosciute dagli agenti della detta contribuzione.

Mi ha incaricato quindi di dare gli ordini necessarii a tale oggetto. Affinchè le vedute del ministro sieno esattamente adempite, bisogna, che rimettiate nel più breve tempo possibile all' ispettore delle contribuzioni dirette in cotesta provincia uno stato quanto più si potrà esatto de' beni appartenenti al real demanio esistenti in amministrazione, o venduti, il quale stato dovrà individuare con particolarità l'estensione, continenza, e la rendita netta de' beni. Giova qui osservare, che per rendita netta s'intende o il prodotto degli affitti quando ve ne sono, o ciocchè rimane delle produzioni di un fondo, dopo averne dedotte le spese di coltura, e di manutenzione. Mai però dovranno dedursi i pesi, de'quali i fondi potrebbero essere gravati, come canoni, prestazioni in genere, o in danaio, ed altri simili, giacchè queste deduzioni non han luogo per la contribuzione fondiaria.

Affinchè voi possiate più utilmente occuparvi di questo lavoro, fa d' uopo, che ve la sentiate con cotesto ispettore di detta contribuzione, il quale vi farà conoscere i rischiarimenti, de' quali ha bisogno, ed impedirà, che si faccia un travaglio invano.

I ricevitori, che sono su i luoghi, possono, e debbono aiutare questo lavoro, e forse sono in caso di dare direttamente all' ispettore tutt' i lumi soddisfacenti, quando egli si contentasse.

Voi comprendete da ciò, che la buona armonia con questo agente può facilitare moltissimo il disimpegno, per cui credo superfluo il raccomandarlo.

Spero, che il ministro abbia in questa circostanza un nuovo argomento del vostro zelo per gl' interessi del Re.

Ho l'onore di salutarvi con distinzione.

— 14 —

*Circolare del 11 aprile 1807 diretta dal direttore generale de' demanî ai direttori suoi dipendenti con la quale si prescrive la buona intelligenza cogl' intendenti.*

Le prime istruzioni datevi nell' epoca della vostra istallazione tendevano a stabilire fra voi, e gl' intendenti quella buona maniera, che dee regnare fra gli agenti della provincia. Io non ho cessato di raccomandarla in varie circostanze a diversi fra voi, i quali hanno avuto l' inavvertenza di non conservare una perfetta unione cogl' intendenti. Ma ciò non ostante veggo con pena, che durano tuttavia gli stessi inconvenienti, che han luogo sempre nelle medesime provincie; che dove questo disordine accade, il servizio è interrotto, perchè ad ogni passo s'incontrano delle difficoltà; e che tutti questi, sien leggieri puntigli, sien fatti reali, vanno a finire col compromettere gl' interessi del re, e l' amministrazione in conseguenza. De' reclami si fanno da voi a me, altri più veementi ne sono diretti a'ministri dagl'intendenti. Ciascuno cerca di allontanare il torto da se, ed intanto l'amministrazione è tenuta a fare continuamente delle giustificazioni, che sono sempre dispiacevoli, e non soddisfano mai abbastanza l'animo del ministro. Qual'è mai il soggetto di questa mancanza cogl' intendenti? Agenti principali del re, quali voi siete, obblierebbero i riguardi dovuti al primo magistrato, al rappresentante del governo, a colui, ch' è destinato ad invigilare, e proteggere tutte le amministrazioni? Ciò mi sembra ben strano, e sarei vivamente dispiaciuto, quando i fatti mi obbligassero a crederlo. Io convengo, che alcuni intendenti potrebbero alle volte errare nell'esercizio della loro autorità. Questo però non vi costituirebbe nel dritto di ob-

bliare i vostri doveri, per mettervi nel vostro torto. Vi raccomando dunque semprepiù, v'incarico anzi espressamente di mettervi in perfetto accordo con cotesto intendente, e di evitare dal vostro canto ogni occasione di discordia, che potrebbe dar luogo a'reciproci reclami. Io veggo con soddisfazione, che nelle provincie, dove questa buona intelligenza regna, il servizio va a dovere, ed il decoro dell'amministrazione è fissato non meno che il credito de' suoi agenti. Questi esempii saranno di norma a tutti. Sappiate ben distinguere i vostri dritti da'vostri doveri. Esercitando i primi per ben servire l' amministrazione, non trascurate i secondi, il principale de' quali consiste nel non turbar l' ordine della gerarchia delle autorità. Quando ciascuno nel suo rango sarà penetrato di questi principii, l'amministrazione avrà il suo corso regolare, e potrà applaudirsi della intelligenza e dello zelo de' suoi agenti, e della confidenza, che essa ripone in loro.

Ho l' onore di salutarvi con distinzione.

— 15 —

*Circolare del 27 maggio 1807 diretta dal direttore generale de'demani a'direttori suoi dipendenti con la quale si determina la riunione de'beni dell'ordine costantiniano a' demani.*

S. E. il ministro delle finanze, signori, con lettera del 24 marzo ultimo mi annunzia, che per l'abolizione dell'ordine costantiniano, i beni, che appartenevano al medesimo, sono riuniti a'demanii, e debbono amministrarsi dalla nostra amministrazione.

Io ordinai in conseguenza la pronta formazione dello stato di tali beni, affinchè ciascun di voi ricevesse coll'avviso dell'aggregazione la nota di quelli, ch'esistono nella vostra provincia. Ma vedendo, che questo stato è ritardato, io credo utile agl'interessi del re di anticiparvi tale avviso, per indi spedirvi la detta nota, come lo stato mi sarà pervenuto. Piacciavi intanto far prendere subito conto de'beni già appartenenti all'abolito ordine, e ch'erano amministrati dal cavalier Matera, riuniti al ricevitore, nel cui distretto sono situati, ed ordinare al medesimo di formare un quadro simile a quello degli altri beni dello stato, acciò voi possiate rettificarlo, e spedirlo all' amministrazione generale.

Ho l' onore di salutarvi distintamente.

— 16 —

*Circolare del* 25 *luglio* 1807 *diretta dal ministro delle finanze agl' intendenti portante le istruzioni per la ripartizione di una parte degli arredi sacri de' monasteri soppressi.*

Perchè non si ritardi ulteriormente l'esecuzione delle reali volontà espresse nell'articolo 2 del decreto del 26 scorso febbraio, ho formato, signor intendente, le presenti istruzioni, che debbono servirvi di norma nella ripartizione degli arredi sacri provvenienti da' monisteri soppressi, da farsi alle parrocchie della vostra provincia.

Prima d'ogni cosa bisognerà portare la più grande attenzione sulle domande, che vi saranno fatte da'parrochi, e se esse avranno ottenuta la vidimazione dell' ordinario, donde dipendono.

Nella moltiplicità delle dimande per ottenere una parte di siffatti arredi, converrà sempre accordare la preferenza alle parrocchie le più vicine a' monisteri soppressi.

Gli oggetti, che dovranno distribuirsi, sono i seguenti, cioè tapezzerie, apparati, biancherie di qualunque valore, messali, pallii, paliotti ad uso di processione, reliquiari, immagini, candelabri, frasche, e tutt' altro, che fosse addetto all' uso del culto.

Il modo, ed il tempo per eseguire questa distribuzione, è particolarmente affidato alle vostre cure. Voi conoscendo i bisogni di ogni parrocchia, in seguito alle domande, che vi saranno state fatte, potrete colla vostra prudenza, ed esattezza regolare le cose in maniera, che non vi sia luogo a doglianze, e che tutti abbiano ad applaudire alle benefiche intenzioni di S. M.

Eseguita che avrete la distribuzione, esigerete da ogni paroco la ricevuta degli arredi, che avrete stimato di far mettere alla sua disposizione, e ne formerete un quadro, che mi spedirete per vostro discarico.

Il direttore de' demanii della vostra provincia è incaricato ad ogni semplice vostra richiesta, di consegnare alla persona, che destinerete, tutte le suppellettili sacre, che trovansi ne' monisteri soppressi sotto la sua custodia, o in ogni altro luogo, giusta la nota che ne conserva e che dee essere quella stessa, che si formò all' epoca degl' inventarii della soppressione de' conventi.

Sono sicuro, che in questa circostanza come in ogni altra, metterete tutto il vostro zelo per la pronta, ed esatta esecuzione delle disposizioni contenute nella presente.

Ho l'onore, signor intendente, di salutarvi con distinzione.

— 17 —

*Circolare del 29 agosto 1807 diretta dal ministero dell' interno agl' intendenti con la quale si prescrive che i demani da essere ripartiti si distinguono da' beni patrimoniali delle chiese e delle università, da' burgensatici degli ex-baroni, e dagli allodiali de' privati.*

Alcuni reclami son pervenuti al real trono su di pretesi inconvenienti che potevan cagionare le espressioni troppo generiche degli articoli 1 e 3 del decreto degli 8 giugno, relativo alla ripartizione de' demani. E quindi S. M. cui ho fatto tutto presente, si è degnata autorizzarmi a scrivere questa mia circolare, a fin di rendere chiara la intelligenza del citato regolamento, e far cessare i timori concepiti male a proposito. L'art. 1 dice così « sotto il nome di demani, o terreni demaniali s' intendono compresi tutti i territori aperti, culti, o inculti, qualunque ne sia il proprietario, sui i quali abbiano luogo gli usi civici, o la promiscuità ».

Or le espressioni, *qualunque ne sia il proprietario*, hanno allarmato i particolari, che possedendo de' terreni aperti agli usi comuni in tempo che non vi è nè semina nè frutto pendente, han sospettato che anche siffatti lor territorii potessero credersi demaniali. Ma se si fosse posatamente avvertita la differenza che passa fra una legge, ed un decreto che traccia la norma della esecuzione di quella, non vi sarebbe stato motivo di dubbio alcuno. Infatti la legge del 1 settembre 1806 col suo primo articolo espressamente, e senza equivoci definisce i proprietarii de' demani, allorchè dichiara, che i *demani di qualsivoglia natura feudali o di chiese, comunali, o promiscui, sarebbero ripartiti*. Il decreto degli 8 di giugno dovendo unicamente servir di regolamento nell' eseguirsi la legge, nulla ha potuto rinnovare, soprattutto nella parte principale, qual era appunto la designazione de' demani da dividersi. Quindi non si credette necessario di ripetere, ed individuar di nuovo quali fossero i proprietari delle terre demaniali soggette a ripartizione, ma rapportandosi, com' era convenevole, in tutto e per tutto al 1 articolo della legge, si disse in generale nel decreto, *qualunque ne sia il proprietario*, vale a dire, che i demani appartenenti agli ex-baroni, o a chiese, i promiscui ed i comunali dovrebbero ripartirsi.

In conseguenza curerà, che in cotesta provincia affidata alla sua amministrazione sia noto a tutti coloro che vi hanno interesse; che il 1 articolo del regolamento degli 8 di giugno, non ha in nulla alterato, come non poteva alterare, il 1

articolo della legge del primo di setttembre, e che essendo unicamente l'uno all'altro relativo, le parole, *qualunque ne sia il proprietario*, si riferiscono interamente alla definizione datane nella legge medesima.

Per la qual cosa i soli terreni da dividersi sono i demani feudali, o di chiese, i promiscui, ed i comunali.

Spiegato così questo articolo sarà facile dilucidare il 3 che ha fatto per contrario temere di non trovarsi più demani da dividere.

Ecco quali ne sono l'espressioni. « Non saranno sottoposte a siffatta ripartizione le proprietà, che le università, gli ex baroni, e i particolari tengon difese per certo tempo ad uso di pascolo, e di semina, benchè in altri tempi soggette al pascolo comune.

Giova qui prima di tutt'altro ripetere la notoria distinzione fra una legge, ed un decreto da servire d'istruzione e di regola nella esecuzione della legge. In questa sarebbe stato inutile, ed inconseguente l'articolo sopracitato. Ma in un regolamento, che si pubblica appunto ad evitar ogni equivoco, o sconcio, non si è stimato superfluo per maggior cautela. E che sia così basterà ricordasi della diversa natura delle terre in questo regno. Le difese propiamente dette sono i territori chinsi in tutto l'anno, in cui niuno in niun tempo può esercitare dritti di usi civici. Ma nei fondi aperti, o che sian demaniali o no, i cittadini vi hanno l'esercizio di dritti comuni quando non vi sia nè semina, nè frutto pendente. Doveano dunque distinguersi le terre da ripartirsi, da quelle non soggette a siffatta divisione. E coll'art. 3 vi si è voluto specialmente provvedere, indicando l'opportuna distinzione, affin di togliere ogni dubbio, che potesse aver luogo per l'anzidetto esercizio di usi civici. In fatti i baroni, le chiese, le università, i privati hanno delle proprietà di loro assoluta pertinenza, che senza esser di natura demaniale per la sola ragione di esser aperte sono soggette agli usi civili in tempo che non vi è semina, nè vi pende frutto. Or siffatte proprietà son quelle appunto, che nelle mani degli ex feudatari si chiamavano burgensatiche, nelle mani de' luoghi ecclesiastici, e de' comuni si chiamavano patrimoniali, nelle mani de' cittadini appellansi allodiali. Quindi si è voluto dichiarare formalmente, che i fondi burgensatici degli ex baroni, i patrimoniali delle chiese, e delle università, e gli allodiali de' particolari, che per non essere chiusi trovansi soggetti in certo tempo dell'anno agli usi comuni, debbono assolutamente andar esenti dalla ripartizione, non essendo demani per la sola ragione di esser esposti ai dritti civili, ma essendo pro-

prietà libere di coloro cui appartengono, e di natura diversa affatto delle demaniali.

Raccomando perciò egualmente a voi di render palesi a tutti gl' interessati questa dilucidazione in modo che cessi affatto ogni malfondato dubbio, o sospetto; e la legge e il regolamento abbiano da per tutto la loro vera e naturale intelligenza, e l'uniforme adempimento, che debbono ricevere per la prosperità delle popolazioni, unico scopo del Governo nel prendere la salutare misura della ripartizione de' demani.

Piacciavi intanto di gradire i sentimenti della mia stima.

— 18 —

*Circolare del* 5 *settembre* 1807 *diretta dal ministro delle finanze al presidente del tribunale del commercio, con la quale si danno disposizioni perchè i negozianti presentino alla formalità del bollo i loro libri.*

Sono informato, signori, che i negozianti, commercianti, e mercatanti trascurano di far bollare i registri del loro commercio, che dalla legge vengono assoggettati alla formalità del bollo.

Credono essi senza dubbio poter ciò fare impunemente, ma s' ingannano; ed io penso, che il tribunale non dee punto lasciarli più lungamente in un errore, il quale oltre di arrecare pregiudizio agl' interessi del Re, ne produce uno più sensibile a loro stessi.

Io mi accingo di rintracciare qui le disposizioni della legge concernente i detti negozianti, e le conseguenze, che ne risulteranno, se essi non le prevengono; perciocchè v' invito ad avvertirli delle seguenti cose, cioè:

1. Il n. 15 dell'articolo 1 della legge del 9 maggio 1807 assoggetta al bollo tutt' i libri, e registri, che debbono, o possono far titolo, o esser prodotti in giudizio per obbligazioni, discarichi, giustificazioni, dimande, o difese.

In ogni casa di commercio, in cui si fa uso della scrittura regolare, sono assoggettiti al bollo il giornale, ed il libro mastro: per quelli negozianti, che non hanno scrittura regolare, dee esser soggetto al bollo il giornale, o manuale, o sia quel libro, ove giornalmente, e periodicamente descrivono le loro osservazioni.

2. Non basta di far bollare un libro al momento stesso, in cui si è nel caso di produrlo in giustizia. È massima generale della legge del 9 maggio, che ogni atto sottoposto al bollo debba esser scritto in carta anteriormente bollata; e vi è contravvenzione alla legge, allorchè si scrive un fatto solo sopra carta bianca, tale essendo il senso dell' articolo

1 che comincia con queste parole : « Saranno marcate con un bollo le carte da impiegarsi per gli atti ec. Gli ennnciati giornali, libro mastro, e manuale sono compresi nella enumerazione degli atti, a quali si applicano queste parole. L'articolo 25 è formato ». Ogni atto sottoposto al bollo deve essere scritto su carta bollata anteriormente. Vi sarà contravvenzione, quando il bollo non avrà preceduto la scrittura dell' atto.

L' articolo 45 porta, che i registri, i quali non erano sottomessi al bollo avanti il primo luglio del presente anno, saranno marcati col nuovo bollo in tutt' i fogli non ancora scritti a quest' epoca.

L' obbligazione di far bollare i detti giornali, libro mastro, e manuale, a cominciare dal primo lnglio, o a controbollare i fogli in bianco che vi esistano, non è più da mettersi in dubbio; o vi esiste contravvenzione per tuttociò, che si è scritto dopo quest' epoca sopra uno degli indicati libri non bollati.

3. Alcuni negozianti credono a quel che mi si fa supporre, che per essere in regola basta loro di far bollare alcuni fogli degl' indicati libri prima di passarvi le loro scritture, e con questo mezzo possano farli bollare in quindici, o venti volte più, o meno, come loro aggrada di comodo. Questo è un sistema manifestamente contrario alla legge. I detti libri debbono esser bollati sino all' ultimo foglio inclusivamente. L'articolo 45 già citato porta : « Saranno bollati i fogli rimasti in bianco. L' articolo 1 n. 15 stabilisce i bolli a' registri, sotto al cui nome s' intendono quelli spiegati di sopra. L'articolo 27 in fine stabilisce ». Nessun giudice, o uffiziale pubblico neppur potrà controsegnare, o cifrare un registro sottoposto al bollo, se i fogli non ne sono bollati. La legge, lo ripeto, non ammette, che i libri indicati di sopra possano essere in parte bollati, e in parte in bianco. Essa riconosce solo quelli, che sono bollati in tutt' i fogli. Questi sono in regola; e quelli che non lo sono del tutto, o che lo sieno in alcuni fogli, sono in contravvenzione.

4. Io credo di aver dimostrato i doveri de'negozianti. Passo adesso a far conoscere le pene, alle quali sono soggetti i contravventori. L'articolo 27 dice in che modo possano eglino essere ripresi, e costituiti in contravvenzione in un punto, a cui meno si aspettano; e ciò accade allorchè essi sono nel caso di produrre i loro registri in giudizio, sia per difendersi da una domanda ingiusta, sia per istabilirne una nel caso che la credono fondata. Il precitato articolo proibisce a' giudici di pronunciare alcun giudizio su' registri non bol-

lati, e col n. 3 dell' articolo 32 van soggetti ad una multa di carlini cento.

L' articolo 36 ordina dippiù al tribunale di ritenere il registro in contravvenzione; ed allora si è, che cominciano le procedure nel consiglio d' intendenza, il quale pronuncia l' ammenda determinata coll' articolo 82 del titolo 6. Questa ammenda è di carlini cinquanta per ciascheduno contravventore, cioè a dire per ciaschedun foglio, che avrebbe dovuto essere bollato, e che non lo sia.

Così un negoziante, che desidera esser tranquillo, ed allontanare da lui il pericolo di vedere i suoi libri arrestati nel momento, in cui avrà bisogno di servirsene, come titolo di discarico, o di crediti, e ch' egli voglia risparmiarsi un sequestro pregiudizievole a' suoi interessi, ed una procedura cattiva, o un' ammenda considerevole, dee mettersi in regola, e far bollare i libri indicati di sopra.

La regia del bollo potrà chiudere gli occhi sulle contravvenzioni già incorse per quelle parti di libri in bianco impiegati dopo il primo luglio a questa parte; ma ella non potrà farlo, che sino a 10 agosto, epoca in cui nessuno sarà ricevuto al bollo, se prima non siasi pagata la multa, che si è incorsa. Eccovi, signori, ciocchè vi prego di far conoscere al commercio.

5. Io non ho bisogno di tracciare al tribunale i suoi propri doveri. Gl' ispettori del bollo in seguito dell' articolo 35 hanno il dritto di visitare le cancellerie, e mastrodattie dei tribunali, all' effetto di riconoscere se una indulgenza pregiudizievole a'dritti del Re, abbia fatto ammettere delle scritture non bollate.

I registri de' negozianti non restando in deposito nelle dette cancellerie, gl'ispettori non possono applicarvi le loro censure; e frattanto la legge non dovendo rimanere senza effetto relativamente alle contravvenzioni de' detti libri, due cose sono necessarie per mettere la regia in istato di esercitare, la sua vigilanza.

La prima si è quella, che ne' giudizi del tribunale, in cui si faccia menzione di registri prodotti per far fede, debbasi esprimere se essi erano, o nò rivestiti del bollo richiesto.

La seconda, che l'ispettore il quale volesse assicurarsi del pagamento del bollo, giusta la dimensione della carta, potrà chiedere al tribunale di far arrecare di nuovo alla cancelleria il registro prodotto in giudizio per sole 24 ore, all'effetto di fare le necessarie perquisizioni, ciocchè il tribunale non può rifiutare.

Tutto ciò, signori, è una conseguenza necessaria della legge, ed è la volontà del Re. S. M. conta sul vostro zelo

per l' esecuzione d' una contribuzione mite di sua natura, la quale dispensa la finanze di servirsi di contribuzioni rigorose in sollievo dello stato.

Ho l' onore, signore, di salutarvi con distinzione.

— 19 —

*Circolare del 16 settembre 1807 diretta dal direttore generale de' demani a' suoi dipendenti portante le dilucidazioni su de' dubbi proposti per gli affitti, apprezzi, e vendite in Napoli.*

Le risposte di taluni fra voi, signore, alle domande dell' amministrazione presentano de'dubbi, ch'esigono le seguenti dilucidazioni. L' apprezzo ordinato de'beni non dee estendersi a' fondi affittati, nè a quelli, che appartengono al monte frumentario, a' luoghi pii laicali, e beni sequestrati, in virtù di decreti del 13 marzo, e 27 settembre dello scorso anno. Quanto a' beni affittati, bisogna fare attenzione alle prestazioni in generi promessi nell'affitto, indipendentemente dall'estaglio convenuto. Quando ve ne sieno, fa d' uopo far loro dar prezzo per mezzo de' periti. Lo stesso dee intendersi per que'fondi, che sono affittati, ma l' estaglio non è determinato che dal prodotto della raccolta contrattato, ch'è conosciuto nelle differenti provincie sotto il nome di terraggiera, o colonia parziale.

Dovrà badarsi particolarmente alle fabbriche, ed agli utensili, che queste contengono, e che per legge sono inseparabili dagl' immobili. Si comprende da ciò che sotto il nome di tali utensili vanno gl' istrumenti aratori tutti; le macchine da premer le uve, ed olivi; i vasi da conservar gl' istessi generi ed altri di simile natura. Si comprende nel tempo stesso, che sotto il nome di tali utensili non vanno i mobili destinati all' ornamento, o all'uso de'proprietari, che debbono formare l' oggetto di una vendita parziale. Nell'apprezzo degli edifizi dovrà versarsi tutta l' attenzione in istabilire a qual corpo convenga più riunire l' edifizio, se giovi venderlo separato dal fondo in caso che fosse una casa di campagna segregata dal servizio della masseria, specificando in tal caso i giardini, o altro, che vi sia, o che debba lasciarvisi annesso.

Siccome le vendite, a termini degli ordini sovrani, debbono esser parziali, così è necessario, che parziali sieno gli apprezzi per ciascun fondo appartenenti a diversi rami.

Questa operazione tanto raccomandata, oggi è divenuta della massima urgenza, e della più alta importanza, poichè S. M. ha ordinato con una legge, che la vendita de' suoi beni si esegua fra un breve termine determinato. Io vi offro nella

stessa un' occasione di provarle il vostro zelo , ed il vostro attaccamento a' suoi interessi.

Tale operazione esige de' mezzi , ed io li metto in parte alla vostra disposizione immediata. Io vi autorizzo a far pagare da' ricevitori l'indennità dovuta a'periti, quando questa non ecceda i ducati 10. Però voi non dovete disporre pagamento , se non che sulla tassa di tale indennità fatta da altro perito da voi scelto ; nella prevenzione , che in apprezzi fiscali è dovuta per regola cameraria la sola metà dell'indennità ordinaria , che pagherebbero i particolari. Nel mandato di pagamento voi dovrete far menzione del corpo apprezzato, e dell' indennità stimata , affinchè possa rilevarsene , che se ne paga solamente la metà. Quando gli apprezzi esigono somma maggiore, io vi autorizzo a far pagare solamente qualche acconto , sottomettendo all'approvazione dell'amministrazione il pagamento da farsi a compimento su di uno stato dettagliato colle stesse formalità prescritte per gli apprezzi minori.

Io mi lusingo, signore, che tutti vi penetriate dell'urgenza di questo disimpegno, per prevenire le misure rincrescevoli, che qualunque ritardo farebbe prendere all' amministrazione.

Ho l' onore di salutarvi con distinzione.

— 20 —

*Circolare del 23 settembre 1807 diretta dal direttore generale de' demani a' direttori suoi dipendenti con la quale si ordina di sequestrarsi indistintamente tutt' i beni dell' ordine costantiniano.*

Con lettera del 19 settembre S. E. il ministro delle finanze mi ha prescritto , in esecuzione di decisione sovrana, di far mettere sotto sequestro senza ritardo, ed amministrare come gli altri beni dello stato, indistintamente tutt'i beni dell'abolito ordine costantiniano. Il ministro ha ordinato inoltre di far fare al più presto gli stati di detti beni, e di obbligare nel tempo stesso gli attuali possessori a render conto della loro gestione dal giorno dall'abolizione dell'ordine seguita in data dei 27 febbraio scorso.

Voi comprendete , signore , che dietro tali ordini non vi è più quistione di benefici primi, vacanti , e che tutti indistintamente sono devoluti al Re. Io ve ne spedisco nota di quelli esistenti nella vostra direzione. Tale nota vi servirà di semplice notizia, per assicurarvi de'benefici, che vi troverete designati. Voi perciò dovete estèndere le ricerche per mezzo de' vostri subordinati , per iscovrirne altri , e quando ve ne sieno , sequestrarli del pari.

Facciavi far amministrare i benefici suddetti, come gli altri

beni dello stato, formarne, e rimettermi sollecitamente gli stati, che il ministro vuole con premura, e far render conto agli attuali possessori della loro gestione dal giorno in cui l'ordine fu abolito.

Ho l'onore di salutarvi con distinta stima.

— 21 —

*Circolare del 21 ottobre 1807 diretta dal ministro dell'interno agl'intendenti con la quale si prescrive che i coloni perpetui, o a lungo tempo dovranno pagare canone, e non prestazione eventuale sulle quote demaniali da loro possedute.*

Varie riflessioni si rassegnarono al Re dal consiglio della intendenza di Napoli sul decreto degli 8 giugno di questo anno, che riguarda la divisione de'demani. Alcune avevano rapporto agli articoli 1 e 3 del detto decreto pei quali io già aveva proposto a S. M. alcuni schiarimenti, che avendo meritato la sua sovrana approvazione comunicai agl'intendenti con mia circolare dei 29 del prossimo passato agosto.

Sul dippiù che si conteneva nella relazione dal consigio, ed aveva rapporto agli articoli 10 e 13 del decreto, avendo la M. S. voluto sentire la giunta per la divisione de'demani, è stata dalla medesima informata, che nelle provincie si fa differenza tra canone, e prestazione, significando il primo un pagamento certo ed invariabile, e l'altro una corrisponsione incerta ed eventuale, relativa al tempo in cui il colono semina la sua terra. Quindi nella divisioue da farsi de'demani, dovendosi, a tenore dell'articolo 10 del decreto, mantenere i coloni nel possesso delle terre, nelle quali rappresentano diritti reali, superficiali, colonici a lungo tempo, o perpetui, ha la M. S., in conformità di quanto ha la giunta proposto, risoluto, e vuole che dove il colono che in esecuzione del suddetto articolo 10, dovrà esser mantenuto nel possesso della sua terra, sia solito di corrispondere al padrone del fondo un canone fisso, e determinato, non debba soggettarsi ad altra prestazione, ma che quante volte sia incerto, ed eventuale, nascente dal tempo in cui semina la terra, e che divenendo questa di totale suo libero uso, l'antica prestazione non sia corrispondente, pagherà in tali casi esso colono al padrone diretto il canone che sarà determinato per le altre terre di eguale natura, giusta l'articolo 13 del decreto; quindi ciascuno non sarà obbligato che ad una sola prestazione, o canone. Incarico voi a far nota in tutta la provincia di vostra amministrazione, ed al consiglio di cotesta

intendenza questa sovrana determinazione per lo corrispondente adempimento.

Gradite intanto i sentimenti della mia stima.

— 22 —

*Circolare del 14 novembre 1807 diretta dal ministero dell' interno agl' intendenti con la quale si prescrive che i comuni che non avessero mezzi pronti per sopportare le spese per la divisione de' demani potranno ricorrere ad una tassa rinfrancabile dai primi provventi su questo cespite.*

Considerando il Re, che alcune delle università del regno non sono nello stato da poter supplire alla spesa che sarà necessaria per la divisione de' demani, così per gli arbitri, agrimensori, e periti, che per le dilucidazioni, e per le piante, ha, dopo di aver inteso la giunta de' demani, determinato, che dove l'università non possa farla al momento, potrà supplirvi con una tassa rinfrancabile colle prime rendite provvenienti dai demani.

Vi compiacerete di far nota ai decurionati dei paesi che compongono cotesta provincia di vostr' amministrazione, questa sovrana risoluzione per loro norma.

Gradite gli attestati della mia stima e considerazione.

— 23 —

*Istruzioni de' 30 dicembre 1807 emesse dal ministero delle finanze con le quali si dettano le norme come stabilirsi i ruoli, i giornali di cassa ed i conti aperti coi ricevitori distrettuali per lo incasso del tributo diretto.*

Gli esattori debbono avere, oltre al ruolo della contribuzione, due registri, de' quali uno è il giornale di cassa, e l' altro il conto aperto col ricevitore di distretto.

**1.** Il ruolo, che con altre parole potrebbe chiamarsi *lista di carico*, o libro di esazione contiene le quote, che ciascun proprietario deve per la contribuzione di un anno. Ogni quota abbraccia tanto il principale della contribuzione, quanto i grani addizionali dovuti dal contribuente. La prima pagina del ruolo indica il nome della provincia, del distretto, e della comune, alla quale si rapporta, non meno che l'anno, pel quale è formato. La seconda pagina indica la proporzione, nella quale i grani addizionali sono stati aggiunti al principale. Tutte le altre pagine del ruolo (all'infuori dell'ultima, che contiene la ricapitolazione) sono divise ognuna in cinque caselle, che ne occupano orizzontalmente tutta la larghezza. Ogni contribuente ha la sua propria casella, nella quale tro-

vasi descritto il suo debito, e devono descriversi tutte le somme, che paga a conto, o a saldo di questo debito. Perciò le caselle sono da una doppia linea divise in due parti principali, delle quali, quella a diritta, che porta i titoli di *cognomi*, *e nomi*, *residenza*, *e debito del contribuente*, offre la somma della rendita netta, per la quale il contribuente, a cui la casella è destinata, è stato soggettato alla contribuzione, e la somma di questa contribuzione, scritta prima in esteso, è poi in abbaco, ripetuta sulla colonna del debito. La parte sinistra della casella intitolata *annotazione de' pagamenti*, *e somme pagate* è lasciata in bianco, per notarvisi le somme, che l' esattore riscuote dai contribuenti.

2. La contribuzione descritta in un ruolo dev' esigersi in virtù di un decreto dell' intendente della provincia, che deve apporsi alla fine del ruolo. Il ruolo rivestito di questo decreto perverrà al sindaco del comune, il quale lo trasmetterà all' esattore.

3. L' esattore è obbligato ricevere le somme, che i contribuenti, oltre a quel che devono gli volessero anticipare a conto dei mesi venturi, e non deve ricusare qualunque somma gli venisse presentata, restando salvi i suoi dritti per la riscossione del compimento della quota.

4. Nel ricevere le somme, ed in presenza del contribuente, o altra persona, che per questo va a pagare, deve l'esattore scriverla sulla parte sinistra delle casella sotto il titolo di *annotazione de' pagamenti*. Questa iscrizione si farà nel modo seguente. Si scriverà la somma per esteso ed in lettere. Questa stessa somma espressa in abaco sarà tirata fuori, e scritta nella colonna delle *somme pagate*. Quanto il contribuente domanderà una ricevuta, l' esattore dovrà rilasciargliela in carta non bollata.

5. Si deve por mente, che una somma non occupi più di un rigo; che la somma scritta per esteso, e la somma in abbaco siano sullo stesso rigo, ed in esatta corrispondenza tra loro, finalmente che i righi siano stretti in modo da poter dar luogo a dodici, ed anche a più iscrizioni.

È espressamente proibito agli esattori di fare la menoma cassatura, o raditura nelle iscrizioni de' pagamenti, come ancora di riportare nella colonna delle *somme pagate* qualche somma, che abbia la corrispondente iscrizione nella casella della *annotazione de' pagamenti*. Dopo l'iscrizione della partita sul giornale di cassa, come appresso sarà detto, l' esattore dovrà riportare sul ruolo, a lato di ogni pagamento a conto, il nome sotto il quale questo pagamento si troverà iscritto nel libro di cassa; ed a questo effetto egli avrà cura prima di cominciare la sua esazione di tirare una linea a si-

nistra della colonna intitolata *annotazione dei pagamenti*, come si vede nel modello.

6. Al momento in cui l'esattore introita una somma da un contribuente, dopo averla notata sul ruolo nel modo indicato nell'articolo 4, deve ancora registrarla sul suo giornale di cassa. È questo un libro diviso in colonne verticali destinato agl'introiti, ed agli esiti, che fa l'esattore delle somme descritte nel ruolo.

7. Tanto gli uni, quanto gli altri devono scriversi per esteso sulla seconda colonna, che porta nella sommità l'indicazione dell'anno, pel quale si esige la contribuzione. Devono le partite d'introito, e di esito scriversi in continuazione l'una dopo l'altra, senza altro ordine, che quello della data del giorno, in cui sono seguiti. Perciò sopra ogni partita bisogna notare questa data, in mezzo a due lineette laterali, che la faranno a prima vista discernere. Le partite d'introito esprimeranno il numero dell'articolo del ruolo: il nome, e cognome del contribuente, da cui si è ricevuta la somma: e l'importo di questa somma, scritta in esteso. Le partite di esito (il quale dovrà farsi nella cassa del ricevitore del distretto) indicheranno il nome, e la residenza del ricevitore di distretto, a cui si fa l'esito, la somma, e le specie di questo esito.

8. Le somme degl'introiti, e degli esiti ridotte in abbaco, saranno ancora riportate nelle colonne, che seguono la seconda. Le colonne saranno coi corrispondenti riporti sommate a piedi di ogni pagina.

9. Tutte le partite d'introito, e di esito saranno sulla prima colonna del giornale notate con un numero d'ordine non interrotto dalla prima sino all'ultima. I numeri, che si appongono alle parite d'introito, dovranno ancora riportarsi sul ruolo a sinistra delle iscrizioni fatte sulle caselle intitolate *annotazioni de' pagamenti*, sul rigo che contiene la stessa somma nella colonna intitolata *numero del giornale*, quale si vede sul modello, e che gli esattori dovranno fare essi stessi sui ruoli, tirando una linea come si è detto all'articolo 5. Questo numero è necessario per mostrare la corrispondenza che vi è tra le iscrizioni fatte sul giornale, e quelle fatte sul ruolo.

10. Tutti i fogli del giornale prima, che vi si scriva alcuna somma saranno numerati uno per uno, e cifrati dal sindaco della comune. Il sindaco in ogni fine di mese si farà presentare il giornale di cassa, verificherà le somme esatte, ed esitate nel corso del mese; ne farà menzione per esteso nel luogo del giornale, ove avrà chiuse le somme, e vi porrà la data, e la sua firma.

11. Gli esattori verseranno nella cassa del ricevitore del distretto le somme, che avranno introitate.

Il ricevitore del distretto nell'incassare le somme ne rilascerà all'esattore una ricevuta.

12. L'esattore dovrà tenere col ricevitore del distretto un conto aperto di *dare*, *ed avere* il quale farà conoscere la sua situazione per quest'ultimo. Sulla pagina a dritta trovasi descritta la somma della contribuzione col dettaglio de'grani addizionali, come trovasi indicato sulla seconda pagina del ruolo. Sulla pagina a sinistra si descrivono volta per volta le somme, che l'esattore versa nella cassa del ricevitore del distretto.

L'esattore avrà saldato il suo debito col ricevitore del distretto, allorchè la somma totale dell'ultima colonna del suo *dare* sarà eguale a quella dell'*avere*.

— 24 —

*Circolare del 5 marzo 1808 diretta dal ministro delle finanze agl' intendenti con la quale si determina che i sindaci, gli eletti, e i decurioni sono soggetti alle coazioni reali quando trascurano la nomina degli esattori.*

Il sindaco, e gli eletti di ogni comune erano nell'antico sistema, secondo l'art. 11 del regolamento del 1 marzo 1804, personalmente responsabili dell'incasso delle contribuzioni, quante volte avevano trascurata la nomina degli esattori, o cedolieri, o non avevano badato a farla cadere sopra persone idonee. Niuna nuova disposizione li ha discaricati da questa responsabilità, i di cui effetti sono stati solamente ristretti dal decreto de'4 gennaio 1808, col quale il Re ha proibito contro di essi le coazioni personali. Io mi ho fatto un dovere di fondare su questo tratto della beneficenza di S. M. le mie istruzioni de'6 febbraio ultimo. Supponendo, che gli amministratori in compagnia de'decurionati si fossero prestati colla necessaria premura all'adempimento di un dovere tanto facile, qual'è la nomina dell'esattore, contro questi soli ho dirette le coazioni, che le antiche leggi nella parte, che non è stata abrogata dalle nuove leggi, permettevano ancora contro i primi. Non vorrei però, che questa condiscendenza li persuadesse, che son dispensati dal porre tutta la cura nel provvedere le comuni di esattori idonei, e solvibili. Richiedendo la nomina degli esattori in tutte le comuni, mi sono chiaramente espresso su quest'oggetto.

Le doglianze, che mi pervengono da'ricevitori delle provincie, mi fanno vedere, che alcuni amministratori, benchè in piccolo numero, ci hanno corrisposto con una colpevole

la qualità della coltura, a cui sono addetti, e se la rendita è in generi, o in danaro, riducendo la prima anche in danaro almeno approssimativamente.

Inoltre, per ben farsi intendere l'estensione di ciascun demanio, deve descriversi la quantità delle tomolate, o di altra misura che si usa nel luogo, per quanto però è a notizia degli amministratori, senza doversene fare una misura espressamente per formar questo stato; e quindi mi spiegherete di quanti palmi quadrati napolitani è composta la misura locale adoprata. E per ciò che riguarda la confinazione, fa uopo non meno designar la contrada, in cui il demanio è situato, ma anche i nomi de' proprietari che vi confinano ad oriente, ad occidente, a mezzo giorno, ed a settentrione. Finalmente dovete indicare i dritti, che gli ex-baroni, o gli ecclesiastici vantano, od esercitano sugli anzidetti demani comunali. Per giungere a questo scopo è mestieri che distinguiate: 1. i dritti di cui gli ex-baroni, o gli ecclesiastici sono in possesso, da quelli che essi vantano, o credono di avere, e di cui non è stato ancora accordato o negato loro l'esercizio del magistrato competente: 2. se il possesso è pacifico, o contraddetto, pel quale siavi giudizio pendente, comunque dal giudice sia stata ordinata la continuazione e manutenzione di esso fino alla sentenza.

E siccome indipendentemente da demani puramente comunali, la legge prescrive la divisione ancora di quelli di altra natura, su i quali le università vantano, od esercitano dritto, mi è perciò indispensabile di avere un altro stato, il quale porti il seguente titolo: descrizione de' dritti che i cittadini di ciascuna università vantano, ed esercitano su i demani promiscui, e su quelli degli ex-baroni, di chiese, di monisteri, di vescovi o di altri ecclesiastici.

E per ben eseguire siffatta descrizione converrà che indichiate nello stato ad una siffatta specie quei demani diversi, che in ogni università possono trovarsi. Quindi a fronte di ciascuna specie, verrete ad individuare la qualità, e quantità de' dritti del comune, distinguendo egualmente quelli che esercita, da quelli che esso vanta, o crede di avere, quantunque non ancora gliene sia stato negato, o accordato l'esercizio dal tribunale competente, e distinguendo altresì, se l'esercizio de' suoi dritti è pacifico, o contraddetto, pel quale siavi giudizio pendente, comunque dal giudice sia stata ordinata la continuazione e manutenzione del possesso fino alla decisione. Anche per ciascheduna di siffatta specie di demani mi è necessario di sapere, se sono inculti, boscosi, a solo pascolo, o culti, non meno che la loro estensione e confinazione.

particolare sul quale egli porterà con numero d'ordine:

1. Un estratto di ogni ruolo di spese reso esecutorio;

2. Le istanze successive, che avranno luogo sino al pagamento;

3. La data del detto pagamento, o del verbale di carenza.

Tal registro dovrà dunque avere quattro colonne compresa quella indicante i numeri.

Il prodotto delle spese di giustizia riscosse non deve essere confuso colle altre percezioni, poichè egli non è che il rimborso al tesoro pubblico di un'anticipazione fatta. Quindi i ricevitori dovranno portarlo sopra un registro particolare indicante:

1. Il numero corrispondente a quello del registro sommario qui sopra descritto:

2. Il nome de' condannati, colla data della sentenza:

3. La somma delle spese, e la data dell'esecutorio:

4. Il giorno del pagamento, e del versamento nella cassa del ricevitore di distretto.

Egli è essenziale, che questo prodotto sia portato in una maniera distinta negli stati mensuali, e nei borderò di versamento nella colonna della provenienza. Io raccomando in un modo espresso questa destinazione d'introito, e versamento ai ricevitori, ed agl' impiegati superiori.

Eglino sentiranno pure quant' importi, che mettano, nel sollecitare le riscossioni, non meno zelo, che regolarità. I signori direttori ne osserveranno con attenzione il progresso, ed invigileranno, perchè niun ricevitore vi rechi neglìgenza.

L'esecuzione sopra i mobili, ed il sequestro de' beni in caso di rifiuto di pagare sulla prima intimazione saranno i mezzi, che s'impiegheranno per astringere i debitori.

Vi servirete, signor direttore, rimetter subito un numero sufficiente di copie della presente ai vostri subordinati, e me ne accuserete il ricevo.

Ho l' onore di salutarvi con distinzione.

— 27 —

*Circolare del 28 giugno 1808 diretta dal direttore generale de' demani ai direttori suoi dipendenti con la quale si rinnova la domanda delle copie de' borderò di versamento, e le quietanze dei ricevitori delle contribuzioni dirette.*

Non ostante le premure di S. E. il ministro delle finanze partecipate ai rispettivi ricevitori con sua circolare del 21 maggio ultimo di rimettere tanto nel ministero delle finanze, che in amministrazione generale le copie de'borderò di ver-

samento, e le quietanze spedite loro da' ricevitori de'dazi diretti, molti di essi non ancora hanno adempito a tale premurosa, ed interessante domanda. V'invito, signor direttore, di ordinare ai ricevitori della vostra provincia, che subito adempiscano a quanto loro fu prescritto dal prelodato ministro, e rimettere prontamente in questa generale amministrazione le copie di tutti i versamenti fatti, e faciendi presso i ricevitori distrettuali, ed al tesoro pubblico, non solo dei prodotti demaniali, che del bollo, ma ben anche del decimo addizionale.

Ho l'onore di salutarvi con distinzione.

— 28 —

*Circolare del 6 luglio 1808 partecipata dal ministro delle finanze agl'intendenti con la quale si determina che l'arresto de' contribuenti è riguardato come l'estremo rimedio contra la morosità.*

Le mie istruzioni de'6 febbraio passato ponendo tra' mezzi di coazione contro i contribuenti morosi l'azione personale insieme colla reale, non han prescritto un nuov'ordine di cose per quest'oggetto, ma han confermato quello che per lo addietro si praticava. L'uso generalmente in vigore nell'antico sistema lasciava in libertà dell'esattore lo scegliere tra l'azione reale, e la personale quella, che credeva più atta a fargli conseguire l'intento. L'equità però si è sempre interposta tra i dritti degli esattori, e la condizione de'contribuenti morosi, e sempre che era facile esigere il debito col solo mezzo delle azioni reali, non si procedeva ad atti ulteriori. Or se a quest'uso si toglie l'arbitrio, che per esso aveano gli esattori di devenire in sulle prime all'arresto de'morosi, senz'attendere gli effetti ordinariamente vantaggiosi dell'azione reale, si avrà un regolamento più certo, che conserva con un giusto rigore i dritti del fisco, nel tempo stesso, che riserba l'azione personale com'estremo rimedio contro la morosità.

Secondo questo principio, signore, potrete prescrivere ai pubblici funzionari, a cui è affidato il governo della percezione, che sia permesso agli esattori, sempre previe le solite formalità, d'impiegare l'azione personale, quando spirato l'ultimo giorno, che le istruzioni assegnarono per eseguirsi i sequestri, saranno questi per qualunque motivo riusciti inefficaci.

— 29 —

*Circolare del 3 agosto 1808 diretta dal direttore generale de'demani ai direttori suoi dipendenti con la quale si fanno lagnanze sulla negligenza con cui gli agenti demaniali vigilano all'esecuzione della legge del bollo principalmente in ciò che riguarda i registri dei negozianti e degli albergatori.*

Non ostante le reiterate istruzioni date agli agenti dell'amministrazione, principalmente con mia circolare de'5 settembre 1807 vedo però con pena da' bilanci mensuali, e sono istruito, che ben lentamente, e con negligenza s'invigili in alcune direzioni all'esecuzione della legge del 9 maggio 1807 per quanto riguarda i registri de'negozianti, e quelli degli albergatori. Dalla corrispondenza poi rilevo, che poche volte abbiano gli agenti dell'amministrazione fatto uso della facoltà loro accordata dall'articolo 35 della detta legge per invigilarne, e rettificarne l'esecuzione.

Io mi vedo perciò nel caso di richiamarvi, signor direttore, a badare, che dette istruzioni sieno eseguite, invitandovi a prescrivere a' vostri suborbinati di procedere a'termini del già citato articolo 35 alla visita di que'depositi di scritture, dove potranno presumere, che vi siano controvenzione; a vedere pure se ne giudizii de' tribunali, dove si fa menzione di registri prodotti per far fede ci sia espresso, se fossero, o no bollati, finalmente ad assicurarsi se gli albergatori si siano uniformati al prescritto pe' loro registri, e trovandoli in contravvenzione, astringerli all'esecuzione della legge, ed al pagamento della multa.

In somma, signore, è ormai tempo, che cessi questo vizioso sistema di negligenza, ed a questo oggetto io aspetto dal vostro zelo i risultati conseguenti. Le già citate istruzioni de' 5 settembre ultimo tracciano esattamente la norma da eseguirsi. Prendete adunque per parte vostra tutte quelle misure, che crederete più proprie, per ottenere l'intento, e secondare le intenzioni dell'amministrazione.

Vi piacerà quindi riferirmi quanto avrete operato, e tenermi informato dello stato, in cui avrete trovata l'esecuzione della legge sugli anzidetti oggetti, accusandomi intanto il ricevo della presente.

Ho l'onore di salutarvi con distinzione.

— 30 —

*Circolare del 5 novembre* 1808 *partecipata dal direttore generale de' demani ai direttori suoi dipendenti con la quale si danno dilucidazioni per l' esecuzione del decreto del* 17 *ottobre ultimo, portante il dissequestro de' beni di coloro che seguirono la passata Corte in Sicilia.*

L' articolo 2 del real decreto del 17 scorso ottobre, il quale dispone, che è tolto fino a nuov' ordine il sequestro col decreto de' 13 marzo 1806 sù i beni mobili, ed immobili di quelli, che all' epoca della sua partenza seguirono la passata corte in Sicilia, e che vi fu comunicato con mia de' 26 passato, avendo dato luogo a molti dubbi, io li esposi dettagliatamente a S. E. il ministro delle finanze, perchè ne ottenesse dal Sovrano le disposizioni necessarie.

Con sua de'2 corrente mi partecipa il detto ministro, che S. M. prendendo in considerazione, che coloro i quali han seguito la passata corte in Sicilia han lasciato le loro famiglie nel regno, si era perciò degnata ordinare, che in queste disposizioni di tal decreto si devono anche comprendere i beni di coloro, che non seguirono la passata corte, ma che trovavansi assenti dal regno prima dell' epoca del 14 febbraio 1806 sia come siciliano, o come proprietario in Sicilia, o maritato in quell' isola, o altrove; ch' è pure intenzione di S. M., che sia ordinato il dissequestro sopra i beni de' militari, che all' epoca di sopra menzionata seguirono la passata corte. Che debba poi mantenersi il sequestro sopra i beni del principe di Castelcicala, ch' è tutta via in Londra come ambasciatore della passata corte, degnandosi però accordare un pensione alimentaria alla principessa sua madre. Che finalmente è intenzione del Re, che sieno tuttavia sotto sequestro i beni, che posseggono in regno i monisteri della Sicilia, e quelli di coloro, che essendo in quell' isola, o altrove, non hanno nel regno persona alcuna di loro famiglia, o procuratori, a cui si possono consegnare i beni dissequestrati. Nel comunicarvi, signor direttore, le generose disposizioni di sua Maestà, v' invito a prendere le opportune misure, affinchè sulla domanda delle parti interessate, sia tolto il sequestro a que' beni mobili, ed immobili, che loro appartengono calcolando il rattizzo, e delle rendite, e del 10 per 100 dal giorno del decreto suddetto.

Piacciavi pure, allorchè mi riscontrerete della presente indicarmi quanto avrete già operato, e farlo in seguito a misura, che se ne offrirà l' occasione.

Ho l' onore di salutarvi con distinzione.

— 31 —

*Circolare del 12 novembre 1808 diretta dal direttore generale de' demani a' suoi dipendenti con la quale si danno disposizioni perchè si proceda allo scovrimento dei beni occultati, offrendosi ricompense ai denunciatori dei medesimi.*

Avendomi Sua Maestà con suoi sacri caratteri manifestato esserle stato riferito, che sieno avvenute diverse occultazioni di effetti, e beni nelle soppressioni de'monisteri sia per parte de'monaci più di tutti interessati a farle, sia per quella di taluni agenti, poco memori del loro dovere, mi ha essa nel tempo stesso ordinato di prendere tutte quelle misure necessarie per venire per quanto sia possibile allo scovrimento dei danni arrecati a suoi interessi, con autorizzarmi a quest'oggetto, ed a promettere in suo real nome ricompense a coloro, che vorranno dare lumi, e chiarimenti sicuri per ottener l'intento.

Per tanto v'incarico, signor direttore, a disporre, che tale sovrana intenzione sia adempita, e perciò potrete trasportarvi voi stesso, in que' luoghi, dove crederete utile la vostra presenza, ed a spedire contemporaneamente altrove quelli agenti, che crederete a proposito. Le vostre ricerche, e quelle, che ordinerete si aggireranno non solo sopra gli effetti mobili, ma su gl'immobili, cioè censi, canoni, territori, legati, ed in somma qualunque altro interesse devoluti alla corona, ed in qualunque epoca.

Vi offro, signor direttore, come vedete una bella occasione di distinguervi, e dar pruova indubitata del vostro zelo del quale aspetto con anzietà un felice risultato, e vi prevengo, che non attribuirò, che a negligenza ogni ritardo, in sì importante operazione.

Accusatemi il ricevo della presente, e tenetemi periodicamente riscontrato di quanto avrete operato.

Ho l'onore di salutarvi con distinzione.

— 32 —

*Circolare del 12 novembre 1808 partecipata dal ministro delle finanze agl' intendenti con la quale si determina che i libri di cassa debbonsi tenere in corrente dagli esattori, e verificare dai sindaci.*

Essendo venuto in cognizione, che molti esattori della vostra provincia trascurano di tenere il registro di cassa, e che i sindaci non si danno la pena di verificarli, a norma

corrano le circostanze prescritte nel suddetto articolo 4 e specialmente sieno scevre di ogn' interesse o rapporto nocivo alla prescritta ripartizione.

Si servirà in seguito rimettermi un notamento de' soggetti destinati per poterne avere io cognizione, e distinguer quelli che esattamente eseguiranno le loro incombenze, onde poterli far conoscere a S. M. a tenore del disposto dell'articolo 3.

Dovendo ella poi per esecuzione dell'articolo 45, fissare agli agenti un salario, potrà far loro un giornaliero assegnamento per indennizzarli delle spese del viaggio e di cibario da pagarsi momentaneamente da quelle università ove dovranno trattenersi per lo disimpegno del loro incarico, e per quei giorni che vi dimoreranno per l' oggetto medesimo.

Terminata finalmente la divisione delle terre demaniali di ciascuna università, determinerà V. S. illustrissima il compenso dovuto a ciascuno di essi in proporzione del travaglio, e della maggiore o minor celerità con cui sarà portato a termine, in guisa che sian più lautamente trattati coloro che più speditamente l' avran terminato.

Una tale indennità verrà pagata nella maniera ordinata coll' articolo 44.

Il principale dovere degli agenti è quello di procurare la sollecita esecuzione della divisione de' demani nel modo prescritto dalla legge e decreti.

Essi terranno un registro di tutte le loro giornaliere operazioni, e ne riscontreranno continuamente, e quanto più potranno V. S. illustrissima.

La terranno informata di tutte le difficoltà e reclami che incontreranno, affin di sollecitarne le corrispondenti provvidenze, per rimuovere ogni ostacolo a questa operazione. Sarà cura degli agenti di far colla massima sollecitudine uno stato di tutte le terre demaniali che esistono nelle università di loro pertinenza e che appartengono agli ex-baroni, alle chiese, all' amministrazione generale de'regi demani, o ad altri aventi causa da essi, su de' quali i comuni hanno gli usi civici o altre servitù attive, nel modo prescritto nell' articolo 2, e rimetteranno un duplicato di questo stato a V. S. illustrissima, che dalla unione di essi ne formerà lo stato generale di tutt'i demani della sua provincia, di cui dovrà ella inviarmane un duplicato.

Faranno i suddetti agenti co'rispettivi decurionati lo stato delle terre comunali ordinato nell'articolo 21, affinchè possa ella in vista del medesimo eseguire quanto col detto articolo le vien prescritto.

V. S. illustrissima terrà la mano alla stretta esecuzione dell' articolo 3, e perciò verificherà quali e quante siano in

cotesta provincia le difese ex feudali chiuse per tutto il corso dell' anno e legittimamente costituite a tenore delle antiche leggi del regno, affinchè non siano le medesime soggettate alla prescritta ripartizione delle terre demaniali. E dove incontri dubbio per qualche dritto civico, sia di legnare, sia di attinger acqua, che in esse esercitano le rispettive popolazioni, prese tutte le opportune indagini, me ne farà un distinto rapporto, affin di ottenerne la sovrana decisione.

In ogni settimana mi rimetterà V. S. illustrissima un distinto rapporto delle operazioni che si saranno eseguite dagli agenti di ciascuna università, e dello stato nel quale trovasi la divisione de' demani.

Intanto l'assicuro della mia alta e distinta stima.

— 36 —

*Istruzioni del 4 febbraio 1809 emesse dal direttore generale della registratura e de' demani relative alle rendite de' beni sequestrati agli emigrati.*

Essendosi consultato il ministro delle finanze intorno alla ritenuta del 10 per cento sulle rendite de' beni sequestrati agli emigrati, ed alla restituzione del di più delle somme introitate, il medesimo ha replicato quanto segue.

» La grazia fatta da S. M. alle famiglie degli emigrati
» raggirasi sul disequestro de' beni, senza far menzione
» delle rendite percepite in tutto il tempo del sequestro
» dall' amministrazione, e versate nel pubblico tesoro. I beni,
» e rendite devono restituirsi nel modo, in cui trovavansi
» all' epoca della reale munificenza.

» L'amministrazione non potendo restituire le rendite per-
» cepite, nè ritenersi il 10 per cento sull' esazioni non fatte,
» conviene che le cose rimangono nello stato in cui sono ».

Restano in conseguenza invitati i direttori di conformarsi a questa decisione ministeriale, con dovere però i ricevitori rendere esatto conto di quanto si è introitato per questo ramo, non meno all' amministrazione generale che agli amministratori delle case ove ne sono, per potersi dalle famiglie dissequestrate sapere i loro interessi, ed osservare l' esazioni delle partite inesatte rimaste a loro beneficio.

— 37 —

*Circolare degli 8 febbraio 1809 partecipata dal ministro dell' interno agl' intendenti con la quale si determina che i riposi laterali de' tratturi, denominati Saccione, e Montesantangelo, e le murge di Minervino non debbano essere comprese nella divisione dei demani.*

Dopo inteso il parere della commissione per la divisione dei demani non menochè quello della giunta del tavoliere di Puglia, trovandolo regolare ed analogo alla legge relativa alla censuazione del tavoliere de' 21 maggio 1806, ed al real decreto de' 3 del passato dicembre, mi sono determinato a confirmare la disposizione data dal mio predecessore in data del 7 di novembre 1807 che esenta dalla divisione i riposi laterali de' tratturi denominati il Saccione, e Montesantangelo in provincia di Capitanata e le Murge di Minervino nella provincia di terra di Bari, onde non si tolga agli armenti ne' passaggi che fanno per detti luoghi il comodo dell' erbaggio. Resta però sempre a cura de' consigli d' intendenza delle rispettive due provincie di mantenere scrupolosamente la estensione de' cennati riposi ne' limiti fissati dalla citata legge del tavoliere di Puglia. In tale prevenzione le rinnovo i sentimenti della mia distinta stima.

— 38 —

*Istruzioni del 25 febbraio 1809 emesse dal direttore generale della registratura e de' demani relative alle spese di giustizia.*

Un decreto in data del 28 gennaio 1809 stabilisce, che tutte le spese di giustizia per gli affari criminali, o correzionali, che si giudicano ad istanza del ministero pubblico saran pagate dall' amministrazione della registratura, e dei demani.

È cosa essenziale di richiamare tutta l'attenzione degl'impiegati sulle diverse disposizioni, che si contengono in detto decreto; ed indicargli le regole, che essi devono osservare per eseguirlo esattamente; ed al tempo stesso per non compromettere la loro responsabilità.

Le spese principali a pagarsi sono quelle di esecuzione; le tasse a' testimoni; quelle agli esperti; e le indennità agli esecutori.

Siccome tutte queste spese non sono soggette alle stesse formalità, bisogna distinguerle in tre classi: nella prima ver-

ranno comprese le tasse ai testimoni, nella seconda quelle agli esperti, e nella terza tutte le altre di giustizia.

A termini dell'articolo 2 del decreto, ciascun testimone verrà pagato sull'esibizione della cedola, che gli sarà notificata, ed in piedi della quale il giudice avrà segnato l'ordine di pagamento. Quest'ordine indicherà la distanza del viaggio fatto dal testimone, i giorni di dimora, ed il montante della tassa.

Abbenchè il decreto non dica, che l'ordinanza debba esser sottoscritta dal giudice, che l'avrà rilasciata, pure i ricevitori rifletteranno, che questa è una conseguenza necessaria, e che essi si comprometterebbero se l'eseguissero senza che fossero adempite: dovranno dunque essere datate, e firmate.

Il direttore generale troverebbe utile, che i testimoni quietanzassero l'ordinanza, ch'essi rimettono al ricevitore, e quando non sapessero scrivere, se ne facesse menzione nella tassa; ma il decreto non prescrivendo queste formalità, gl'impiegati non dovranno pretenderle.

Le indennità agli esperti saranno pagate in vista di una nota motivata rimessa dalla parte, e certificata dal giudice istruttore, dal procurator regio, ed articolo per articolo tassate dal presidente: articolo 3 del citato decreto. Tutte le altre spese di giustizia saran soddisfatte nel modo istesso, che le indennità agli esperti; ma indipendentemente dalle formalità richieste per questi ultimi, i borderò saranno vistati, e deliberati dall'intendente, e sottointendente del distretto, nel di cui circondario risiederà il tribunale.

L'articolo 14 porta, che le tasse, e le ordinanze faran sempre menzione, che in quella procedura non vi sia parte civile, vale a dire l'intervento di un individuo, il quale volendo ottenere essere indennizzato de'danni ed interessi agisse egli stesso per la punizione del reo, ed assistesse al corso del giudizio; in caso che si omettesse tale menzione, i ricevitori rifiuteranno di pagare le tasse. Affinchè i ricevitori non disperdano le carte a misura, che gli vengono presentate, le situeranno ne' cartolai per ordine di data.

Per ottenere l'approvazione ai di loro conti, i ricevitori formeranno in fine di ogni mese uno stato delle tasse pagate ai testimoni, e delle altre ordinanze adempite, e diunita ai documenti lo presenteranno al presidente del Tribunale criminale della provincia. Questo magistrato lo verificherà in presenza del procurator regio dello stesso Tribunale, e del procurator regio del Tribunale di prima istanza; ed in seguito ne disporrà l'ordinanza a favore del ricevitore.

Per facilitare la redazione di questo stato, e perchè sia uniforme, il direttore generale nell'unire alla presente istru-

zione un modello, raccomanda agl' impiegati di servirsi di carta di egual grandezza al suddetto modello.

Quando lo stato sarà in regola, i ricevitori lo porteranno ne' loro giornali di spesa, e su' loro stati mensuali, ma essi baderanno di non portarlo, che nello stato del mese, durante il quale sarà stato reso esecutivo: articolo 65 degli ordini generali.

Nel passaggio dell'ispettore, li consegneranno i quattro stati fatti durante il quatrimestre di unita ai documenti in appoggio; l'ispettore esaminerà ciascun documento, e dopo averne conosciuta la regolarità li ammetterà ne' conti.

Gl' impiegati dell'amministrazione non devono considerarsi come assolutamente passivi, ed in conseguenza credere, che per essere al coverto, loro basti, che le tasse, e le ordinanze saldate siano regolari in rapporto alla forma.

Non devono con illegittime ripulse in verun conto attrassare il servizio, ma devono però esser vigilanti per gl' interessi del Re. Quest'impegno deve sempre animare tutte quelle amministrazioni, alle quali S. M. ha accordata la sua confidenza; ed è questo il solo mezzo di giustificarla.

I ricevitori ricuseranno di pagare quelle tasse, ed ordinanze evidentemente contrarie alla legge, o che il di loro montante oltrepassi quelle da essa approvate. Per esempio che una tassa fissi ad un testimonio più di tre grana per miglio, compresa la gita e'l ritorno; un' ordinanza a favore di un usciere, che contenga più dritti di trasporto in un istesso luogo; ed infine un' ordinanza a profitto di un medico, o chirurgo, che ecceda le tasse fissate colle istruzioni approvate da S. M., e pubblicate dal suo ministero dell' interno ai 14 febbraio 1809; in questi casi i ricevitori faranno delle osservazioni ai magistrati, che avranno tassato, invitandoli a riformare le ordinanze. A quest' effetto gl' impiegati affiggeranno ne' loro burò l'esemplare indicato nell' ultima linea dell' articolo 2 del decreto.

Se malgrado le osservazioni, che il direttore generale viene di ordinare, i magistrati tassatori volessero esigere il rimborso delle loro ordinanze, e tasse, gl' impiegati dovranno obbedire; ma essi subito, e riservatamente ne avvertiranno il loro direttore.

Dopo quanto si è detto, gl' ispettori ricuseranno que' conti de' ricevitori, ne' quali vi siano: 1. I documenti saldati, e non in forma; 2 quelli, che quantunque in forma, siano evidentemente contrari alla legge, e saldati senza fare la riserva prescritta.

Sarebbe utile, che i signori procuratori regi facessero stampare gli originali delle notificazioni ai testimoni; con questo

mezzo si eviderebbero gli errori, ed altronde il servizio diverrebbe molto più attivo. In conseguenza sono invitati i direttori di pregare i procuratori regi a compiacersi di farli stampare.

In virtù dell'articolo 12 del decreto i procuratori regi dovranno fra otto giorni spedire ai ricevitori gli estratti dei giudizi.

Subitocchè gli saranno pervenuti li passeranno sul sommario prescritto dall'articolo 68 n. 10 degli ordini generali dell'amministrazione, e ne procureranno il ricupero delle somme pagate.

Tutti gl'impiegati osserveranno, che le spese di giustizia esigono un avvanzo considerevole dalla parte del governo; e che è loro dovere di rimborsarle, o di accelerarne la riscossione. Questo motivo rende inescusabile ogni ritardo nelle sollecitazioni da praticarsi contro i condannati. Il direttore generale si lusinga, che non dovrà mai per quest'oggetto dimostrare il suo malcontento.

— 39 —

*Istruzioni del 25 febbraio 1809 emesse dal direttore generale della registratura e de' demani sul regime ipotecario.*

Le formalità prescritte dalle leggi sull'amministrazione ipotecaria danno luogo alle seguenti indispensabili operazioni.

1. La redazioni di borderò di credito, e dritti ipotecari acquistati anteriormente all'organizzazione degli offizi della conservazione (articolo 94 della legge del 4 gennaio 1809);

2. L'esazione di dritti d'iscrizione, e di trascrizione;

3. Il notamento de' borderò sopra un registro intitolato: registro di deposito d'atti (articolo 2000 del codice Napoleone);

4. L'iscrizione ex officio, del supplemento d'ipoteca, ed in fine di tutt'i dritti ipotecari (articolo 2108 e 2146 del codice Napoleone);

5. La dichiarazione del cambiamento di domicilio;

6. Le cancellature, e le riduzioni (capitolo 5 del codice Napoleone);

7. La consegna degli stati d'iscrizioni, e de' certificati di non esservi iscrizioni;

8. La trascrizione de' contratti traslativi de'beni immobili.

9. La copia degli atti trascritti;

10. I certificati di non esservi trascrizioni;

11. Il duplicato delle quietanze de' dritti d'iscrizione, e di trascrizione (articolo 126, e 133 della legge del 3 gennaio 1809);

Ma se queste parti vogliono assolutamente, che s'iscrivano le note, che esse presentano, la legge non ha preinteso, che venga loro ricusata questa facoltà, poichè esse parti solamente sono in ogni caso responsabili degli errori, nè mai i conservatori saranno tenuti di garantirli.

Secondo questi principii iscriveranno, ed accetteranno tutte le note, che saran loro presentate dai richiedenti. Ma allora non avranno dritto al salario fissato dall'articolo 118 numero 9 della stessa legge.

Si termina quest' articolo con osservarsi che le ipoteche ottenute posteriormente al 1 gennaio 1809 ma prima dell'apertura degli uffizi di conservazione, non potranno essere iscritte senza la presentazione del titolo, che le costituisce, e perciò benchè dica la legge ( art. 94 ) che il richiedente il quale non avrà il suo titolo dovrà dichiararlo ; quest' avvantaggio non può appartenere che alle ipoteche acquistate anteriormente al 1 gennaio 1809. Le altre sono nelle disposizioni del codice Napoleone, che nell' art. 2148 prescrive, che per l' iscrizione il richiedente dovrà rimettere due note accompagnate dal titolo del suo credito.

È dunque semplice il credere, che la legge non ha autorizzata la dichiarazione, che in favore delle ipoteche anteriori al 1 gennaio 1809 e perciò in questo senso dovranno interpretarla i conservatori.

*De' registri d' introito de' diritti d' iscrizioni, e trascrizioni.* Subito che i conservatori avran formate le note, o le riceveranno dai particolari, liquideranno i dritti, che produrranno, e li porteranno, in introito sul registro, destinato a quest'oggetto, il quale viene intitolato, registro d'introito de'dritti d'iscrizione di crediti ipotecari, e il suo preambolo porta il numero 7.

Faranno lo stesso allorchè si tratterà di atti di mutazione da trascriversi, con portarne l'introito nel registro intitolato: *registro d'introito dei dritti d' ipoteca per la trascrizione degli atti di mutazione delle proprietà immobiliarie.*

*Del registro di deposito di carte.* Dopo aver fatto l' introito, i conservatori consegneranno sul registro di deposito di carte tutti gli atti e note, che avran dato luogo ai dritti. A quest' effetto si conformeranno al prescritto nell'istruzione del 30 dicembre ultimo e riempiranno con attenzione, e con proprietà tutte le colonne del registro, presentando tutt' i dettagli, che la loro indicazione esige. Si è creduto che tra i conservatori ve ne saranno molti che non potranno scrivere in una sola linea tutte le indicazioni, che il registro deve contenere, e si è in conseguenza stabilito, che per ogni articolo se ne impiegheranno sempre due. Esse saranno deli-

neate col lapis, e la prima sarà scritta in caratteri maggiori della seconda.

Per evitare i dubbi sul senso dei titoli, o siano indicazioni delle colonne, si richiameranno quì tutte.

Nella prima si darà un numero d'ordine cominciando dal numero 1 e si continuerà la serie sino alla fine del volume.

Per bollettino della consegna delle carte s'intende la ricevuta contestante il deposito, che i conservatori dovranno rilasciare ai deponenti. Questa ricevuta porterà nella parte superiore a sinistra il numero d'ordine sotto il quale l'articolo che concerne sarà consegnato nel registro.

Nella seconda si scriverà il giorno, il mese, e l'anno in cui il deposito sarà stato fatto.

La terza dovrà indicare i nomi, e cognomi de' debitori, e quelli dei venditori. Per debitori si vuol intendere quello contro di cui l' iscrizione ipotecaria è richiesta. I nomi e cognome del venditore si rileveranno dall'atto, che si deporrà per esser trascritto.

La quarta, i nomi, e cognomi dei richiedenti. Per richiedente non bisogna intendere quello, che presenta le carte, ma quello in favore di cui si darà la formalità.

La quinta il numero, e la natura delle carte.

Si suppone che si rimetta al conservatore una spedizione di contratto d' obbligo, e le due note, che devono rigorosamente accompagnare il titolo, allora posta sulla prima linea — *Obbligazione*, e sulla seconda nota.

La sesta colonna, ( designazione della formalità da darsi, e somma espressa nell' atto, e nella memoria ). Si specificherà, se si tratta di una trascrizione, di una iscrizione, di una cancellatura, o di qualunque altra formalità; vi si noterà la somma espressa nelle note, o negli atti.

La settima colonna richiamerà il numero, e il foglio del registro dove il dritto sarà stato portato per esatto. Il conservatore scriverà sulla prima linea il numero, e su quella di sotto il foglio ( si farà la stessa operazione per l' ottava colonna ).

Modello *bullettino delle carte depositate il . . giorno mese . . ed anno . . sotto il numero.* ( Segnare lo stesso numero del registro di deposito. )

Ricevuta { per dritto { principale . . .<br>decimo . . .
per carta bollata
per salario }

Totale ( si scrive per estensum ).

*Il conservatore delle ipoteche a . . . ( segnatura. )*

Questa ricognizione, o bollettino sarà spedito su carta col bollo di grana 6 il foglio.

*Dell' iscrizione , de' cambiamenti di domicilio, delle riduzioni, e cancellature.* Tutte queste formalità saranno iscritte sul registro intitolato ( registro d' iscrizione dei dritti d' ipoteche ), dove , perchè si operi con regolarità , basterà ai conservatori di studiare il preambolo impresso, che vi è unito.

L' atto d' iscrizione non è che la copia della nota, e deve contenerne tutt' i dettagli. L' amministrazione fa stampare i registri destinati a quest' uso , i quali son divisi per caselle, e le indicazioni nelle medesime notate preverranno certamente le omissioni , che senza queste potrebbero aver luogo.

Il preambolo dinota , che nella colonna indicante gli articoli del repertorio , dovranno esservi altrettanti numeri , quanti nelle iscrizioni vi saranno individui gravati , poichè sarà aperta nel repertorio una casella per ciascun di questi.

Per rilevare con facilità i cognomi de'gravati , converrà, che quando ve ne siano molti in un' istessa iscrizione, i conservatori debbono distinguerli per 1 2 3 ec. In questo caso il primo sarà notato alla sinistra della parola *contro* , ma senz' entrare nella colonna ( *cambiamento di domicilio* ).

Il cambiamento di domicilio puol esser richiesto dal creditore , da un suo procuratore , da un suo cessionario che vi abbia interesse, in fine da un procuratore di quest'ultimo.

Nel primo caso bisognerà distinguere se il creditore sappia o no scrivere : s'egli sa scrivere , il conservatore noterà nella colonna corrispondente la dichiarazione del cambiamento di domicilio, e gliela farà sottoscrivere: essa sarà nella formola seguente.

*È comparso il signor . . . dimorante in . . . il quale nell' iscrizione qui a dritta , presa a suo favore il . . . ha scelto il suo domicilio in . . . adesso dichiara di voler profittare della facoltà , che gli accorda l' articolo 2152 del codice Napoleone , e che in conseguenza egli cambia il detto domicilio , e ne sceglie uno nuovo nella casa del signor . . . sita in . . . comune di . . . strada . . . numero . . . oggi li . . . mese . . . anno . . . firma . . .*

Nel caso che il creditore non sappia scrivere , il conservatore non farà la dichiarazione del cambiamento di domicilio, se non quando si farà rimettere copia di un' atto autentico contenente la volontà espressa dal richiedente.

Nel secondo caso il conservatore farà depositare copia della procura , che dovrà essere particolare a quest'atto. Nel terzo, e quarto caso il cessionario depositerà copia dell'atto di ces-

sione, e se ha luogo, il conservatore farà pure depositare la procura speciale.

Se i richiedenti non sapessero scrivere, essi giustificherebbero la loro intenzione nel modo ch'è stato indicato.

Le copie menzionate dovranno essere sempre autentiche, ed il conservatore le riunirà alla nota rimasta fra le sue mani.

Nel margine della stessa nota egli scriverà la scelta del nuovo domicilio.

Le riduzioni, e cancellature hanno luogo, o per effetto di consenso delle parti, che avessero tal facoltà, o in virtù di una sentenza pronunziata in ultima istanza, o passata in giudicato.

Nel primo caso si rapporteranno i direttori all'istruzione del 30 dicembre ultimo, e si osserva ai medesimi, che la condizione in essa espressa è adattabile alle donne maritate, ai minori, ed agli interdetti.

Così se ciascuno di questi vincolasse l'iscrizione presa su i beni di un individuo, il conservatore dovrebbe negare la cancellatura, qualunque gli si rimettesse la spedizione autentica dell'atto di consenso, perchè la cancellatura è una specie di alienazione, ed in virtù del codice Napoleone le donne maritate, i minori, e gl'interdetti non possono alienare i loro beni.

Se la donna fosse stata autorizzata dal suo marito, la cancellatura potrà essere accordata.

Ma se l'iscrizione gravita su i beni del marito, o del tutore, la cancellatura non potrà esser fatta, che in virtù di un giudizio reso sul sentimento del consiglio di famiglia, ed in presenza del procurator regio del tribunale competente. (articolo 2143 2144 e 2145 del codice Napoleone).

Nel secondo caso bisogna, che gl'impiegati si fissino sul senso delle parole, che abbiano forza di giudicato. S'intende per questo le sentenze, il di cui appello non è accettabile, sia perchè le parti vi avessero già formalmente aderito, o perchè non se ne fossero gravate nel termine fissato, o in fine perchè l'appello fosse stato dichiarato prescritto. Del resto i conservatori non effettuiranno le cancellature pronunziate da tali sentenze, se non quando queste saranno accompagnate dai due certificati enunciati nella circolare del 30 dicembre ultimo, e che corrisponderanno in tutto alle disposizioni degli articoli 548 549 e 550 del codice di procedura civile.

Il certificato del procuratore deve costare la data della notifica della sentenza fatta nel domicilio del condannato.

A questo riguardo si fa osservare, che il domicilio è quello

reale, e non quello che i creditori hanno eletto nell' iscrizione ( articolo 147 del codice di procedura civile ).

Dopo queste prevenzioni, se la notifica sia stata fatta al domicilio eletto, e non al domicilio reale, i conservatori ricuseranno la formalità della cancellatura.

Essi faranno sempre depositare ne'loro offici le copie autentiche degli atti giustificanti le riduzioni, e le cancellature. ( articolo 2158 del codice Napoleone ).

Essi le conserveranno nei cartoni apponendovi in testa il numero dell' iscrizione cancellata e'l numero del volume dov'è contenuta. La forma dell' atto è indicata nel preambolo del registro intitolato: modo di tenere il registro delle iscrizioni a linea numero 1 2 e 3.

*Della copia degli atti trascritti, e degli stati d' iscrizione.* De' certificati di non trascrizione, e non iscrizione.

Nella circolare del 30 ultimo dicembre, si è parlato della necessità dell' iscrizione d' officio ; perciò tutte le volte, che il conservatore trascriverà un' atto di mutazione di beni, o di dritti immobiliari, egli si assicurerà se il prezzo, che si enuncia, sia stato intieramente pagato.

In caso di negativa egli farà l' iscrizione d' officio, ed in margine dell' atto, e del registro di trascrizione scriverà queste parole. *iscrizione d' officio portata nel volume. . . numero. . . .*

Per questa iscrizione il di cui effetto sarà di conservare il privilegio del venditore, i conservatori seguiranno le forme stabilite per quelle dei dritti, e de'crediti, ma solamente non presenterà la scelta del domicilio.

I conservatori rilasceranno copia di tutti gli atti traslativi di proprietà trascritti ne' loro offici ; in dette copie non si conterranno che 25 linee per pagine, e saranno scritte su carta col bollo di grana 12. Le parti gli rimborseranno questo dazio, che sarà calcolato in proporzione dello spazio occupato da ciascun' atto.

Prima di consegnare la copia, i conservatori dovranno collazionarla, ed indi certificare, che sia in tutto conforme al registro. Questo certificato sarà concepito così.

*Io sottoscritto conservatore dell' ipoteche dell' officio di... certifico, che la sopraddetta copia è conforme all' originale trascritto sul mio registro, per cui l' ho rilasciata al signor. . . richiedente.*

*A. . . . il. . . .*) si mette per lettere in estensum il giorno il mese, e l' anno.

Quando si tratta di consegnare de' stati d'iscrizioni i conservatori dovranno distinguere, se gli è domandato, lo stato delle iscrizioni, che gravitano su i beni di un individuo, o

solamente lo stato di quelle, che gravitano su tale, o tali beni.

Nel primo caso essi comprenderanno nello stato tutte le iscizioni fatte contro il gravato, e nel secondo si limiteranno a descrivervi tutte quelle a carico de' beni indicati.

Questo stato non sarà che una copia ad literam del registro e sarà intitolato: stato delle iscrizioni prese contro il signor. . . . . . ( indicando il nome, cognome, professione, e domicilio ) ovvero se non si domanda che lo stato delle iscrizioni, che gravitano sui beni, indicando la qualità, e la situazione de' beni ipotecati.

Quale stato si è richiesto da. . . . (mettendo il nome, cognome, e professione del residente), a cui io l'ho rilasciato in conformità dell' articolo 2196 del codice Napoleone.

Quì si deve copiare parola per parola l'iscrizione, o le trascrizioni contenute nel registro.

Dopo questa copia il conservatore terminerà in questo modo: io sottoscritto conservatore delle ipoteche dell' officio di... certifico, che il sopradetto stato comprende tutte le iscrizioni richieste contro il signor... ovvero sopra (s'indichi il fondo, o i fondi gravati) situati nel circondario del detto officio.

Ricevuto per un estratto d'iscrizione... grana 25.

La data e la firma.

Possono farsi sull'istesso foglio di carta bollata diverse iscrizioni una in seguito dell'altra, ma son dovute sempre per ciascun estratto grana venticinque (legge del 3 gennaio 1809).

*Certificato di non esservi iscrizione.* Allorquando a richiesta di un particolare, il conservatore avrà esaminata la tavola alfabetica, ed il repertorio, e si sarà assicurato, che non esiste contro il postulante alcuna iscrizione, gli rilascerà un certificato nel modo seguente.

Sulla domanda del signor... (mettendo il nome, cognome, professione, e domicilio).

*Io sottoscritto conservatore a... certifico che sul mio registro non esiste alcuna iscrizione contro il richiedente... Si rilascia il presente per valere ove convenga. Ricevuto per salario grana... 25 — Fatto a... il...*

Prima di consegnare quest' attestato i conservatori faranno con ogni attenzione le ricerche indicate, si faranno ripetere più volte il nome del gravato e collazionando le iscrizioni con il doppio borderò, ch'è presso di loro, essi baderanno, che sono responsabili delle omissioni, e che per evitarle, bisogna che formino il repertorio, e la tavola alfabetica con tutta l'esattezza.

Per i certificati di non esservi trascrizione i conservatori seguiranno il metodo stabilito per quelli di non iscrizione.

Allorchè la legge non si spieghi sul salario, che in tal caso spetta al conservatore, si comprende bene, che debba esigerlo egualmente a quello fissato per i certificati di non iscrizione; in conseguenza dovrà percepirlo e darne ricevo nel modo stabilito per quello di non trascrizione.

*Duplicato di quietanza del dritto d' iscrizione, o di trascrizione.* Gli articoli 126 e 133 della legge del 3 gennaio 1809 portano, che allorquando un istesso credito dovrà essere iscritto in diversi officj, o che lo stesso atto dovrà esservi trascritto, il dritto dovrà percepirsi nel primo officio, ove il richiedente si sarà presentato.

Questo avviene quanto per sicortà un creditore abbia ricevuto degl' immobili situati nella giurisdizione di più offici d' ipoteche, poichè l'iscrizione non gravita, che sopra quelli situati nell' estensione dell' officio, dove è stata domandata. Accade lo stesso per l' acquisto di una proprietà sita in diversi circondari, perchè la trascrizione dell'atto di mutazione non libera, che quelle proprietà site nella giurisdizione dell' officio, dove è stata fatta.

In questi due casi, quel conservatore a cui sarà stato prima presentato l' atto, percepirà il totale dei dritti d'iscrizione, o di trascrizione; e perchè questi dritti non siano punto esatti negli altri offici, il conservatore rilascerà un duplicato della quietanza.

Quando si tratti di un borderò, il conservatore lo copierà letteralmente, ed in piedi di questa copia vi scriverà la quietanza apposta sull' altro borderò, che rimetterà al richiedente, e vi aggiungerà la parola (per duplicato).

Se si tratta di una trascrizione, la di cui formalità non potesse darsi subito, il conservatore copierà il bollettino, e vi aggiungerà il nome, e cognome dell' acquirente, non che il montante del prezzo espresso nell'atto, e sul quale sia stato percepito il dritto: questa copia porterà l' indicazione ( per duplicato ).

*Tenuta del repertorio, e formazione della sua tavola alfabetica.* Il repertorio diviene il bilancio ipotecario di ciascun particolare, ed essendo tenuto a foglio aperto, basta un colpo d' occhio per conoscere tutte le osservazioni, che vi sono notate.

La tavola ha per oggetto la facilitazione della ricerca degli articoli contenuti nel repertorio, e per comprendere l' utile di questi due volumi, i conservatori ne leggeranno i preamboli.

Senza l' aiuto di questi non si possono rilasciare i certificati ordinati con l' articolo 2196 del codice Napoleone, e mettendo la più grande attenzione nella formazione di detti

volumi, potranno evitare delle omissioni, che comprometterebbero la cauzione che sono obbligati a dare in forza dell' articolo 107 della legge del 3 gennaio 1809.

*Della chiusura de' registri, e della contabilità della carta bollata.* I registri che devono esser chiusi in ciascun giorno sono quelli d' introito de' dritti d' iscrizione, e de' dritti di trascrizione; quelli di deposito delle carte, della formalità dell' iscrizione, e di quella della trascrizione.

Queste chiusure saran fatte le sere, ed al momento, che l' officio sarà chiuso. Per il registro della formalità dell' iscrizione la chiusura sarà situata a sinistra della firma del conservatore, ed un poco al disopra.

Ma non potendo esser data veruna formalità ipotecaria in giorno di domenica, e doppio precetto, (articolo 120 della legge del 3 gennaio 1809) e la casella del registro delle iscrizioni non avendo sufficiente spazio per notarvi una seconda chiusura, i conservatori la scriveranno nella seguente.

I richiedenti rimborseranno in proporzione dello spazio occupato da ciascun atto la carta bollata che compone i registri (articolo 122 della legge de' 3 gennaio 1809). Viene indicato perciò un sistema di rimborso, che stabilirà l' uniformità, ed eviterà qualunque reclamo. Ciascun foglio di registro di deposito di atti contenendo 40 articoli, ed importando 20 grani, incluso il decimo, i conservatori faranno pagarsi per ogni articolo calli sei. La carta del bollettino ch' essi devono rilasciare costando grana 6 e mezzo, così riceveranno grana sette.

Compreso il decimo, il foglio del registro d' iscrizione costa egualmente grana 20 le quali dividendosi per le otto caselle in esso contenute, riviene ogni quota grana 2 e mezzo; e questo prezzo sarà doppio, quando l' iscrizione occuperà due caselle.

Per gli atti trascritti, i conservatori faran pagare la carta delle pagine riempite; quelle scritte più della metà saran pagate per intero.

I registri di ciascuna direzione saran bollati col bollo straordinario, ed il ricevitore se ne darà carico nell' esazione, ma non caccerà fuori linea il montante del dritto, esso lo liquiderà e lo noterà nel margine sinistro, ed al di là sopra del totale scriverà conservazione del... ed immediatamente dopo (*per memoria*).

Per coprirli di questa spesa a credito il conservatore gli darà un obbligo del montante del bollo de' registri, e nel momento della partenza pel giro di cassa, il ricevitore rimetterà all' ispettore una nota di quest' obbligo. Nella chiusura de' conti del conservatore, l' ispettore verificherà il nu-

mero de' fogli scritti e ne farà saldare il prezzo. Nel suo ritorno lo rimetterà al ricevitore, e lo farà portare in introito nella data corrente. In margine richiamerà il numero della registrazione per memoria. Il ricevitore notarà in margine dell'obbligo del ricevitore quello, che avrà esatto, e quando sarà soddisfatto il montante totale, il conservatore quietanzerà l' obbligo , e lo darà all' ispettore , che nel suo primo giro lo rimetterà al ricevitore.

Questa contabilità, facendosi col solo intervento dell'ispettore , diverrà estremamente semplice.

*Dell'iscrizione di dritti, e crediti anteriori all'apertura del burò.* La moltiplicità di crediti non permetterà sempre al conservatore di dare le formalità ipotecarie a misura delle richieste. In questo caso si limiterà a farne menzione giorno per giorno , ed al momento nel quale riceverà gli atti , che gli saranno presentati , nel medesimo tempo n' esigerà i dritti.

Dopo che sarà chiuso l' officio , egli chiuderà i registri d' introito , e di deposito ; in seguito riunirà per ordine di numeri, ed in un foglio di coverta tutt'i borderò, e gli atti a trascriversi , che nella stessa giornata gli saranno stati rimessi. Su ciascuna di queste coverte egli trascriverà l'atto di chiusura messo sul registro di deposito delle carte, e se vi saranno in seguito più atti di chiusura, egli li copierà, notando , che il secondo, ed i susseguenti occuperanno una casella del registro d' iscrizione. I conservatori dovranno ancora leggere tutti gli atti , che si devono trascrivere , ed assicurarsi se nel numero di essi ve ne siano stati di quelli, che danno luogo all'iscrizione d'officio. In questo caso prenderanno un mezzo foglio di carta semplice sulla quale scriveranno ( iscrizione d' officio buono per una casella ). Essi situeranno questo foglio in ordine di data coi borderò della giornata. Quest'espediente li metterà in istato di poter calcolare il numero delle caselle del registro d' iscrizione, necessario , tanto per le iscrizioni , che per gli atti di chiusura. Se n'eccettua il caso quando un solo atto abbracciasse diverse caselle. Gl' impiegati superiori faranno strettamente osservare l' ordine che si è indicato.

Tutti gl' impiegati studieranno la presente istruzione. I dettagli, ch'essa contiene gli saranno utili, e li dirigeranno nelle differenti operazioni , delle quali dovranno occuparsi. Gli amministratori sono incaricati dell' esecuzione nelle provincie dipendenti dalla loro divisione.

— 40 —

*Sovrana risoluzione del 9 marzo 1809 partecipata dal ministro della giustizia al presidente della commessione feudale, con la quale si danno spiegazioni sul decreto de' 27 febbraio 1809 contenente le istruzioni per la suprema commissione delle liti ex-feudali.*

Sua Maestà, dopo di aver prese le determinazioni contenute nel suo real decreto de' 27 febbraio, mi ha incaricato di farvi alcune spiegazioni sul medesimo, e di prevenirvi di quello, che attende dal vostro zelo, e dallo zelo degli altri magistrati che compongono la commissione.

Il Re volendo che assolutamente nel corso dell'anno 1809, sieno terminate tutte le liti fra gli ex-baroni, e i comuni, e che questo termine, estingua finalmente tutte le divisioni, di spirito e d'interesse, che l'abolita feudalità avea radicate, è necessario che voi adattiate lo stile delle vostre decisioni al tempo che vi è assegnato per terminarle tutte. Conviene mettere tutta la maturità nel pesare i dritti delle parti, ed impiegare la più grande imparzialità nel giudicare dei dritti delle proprietà, così de' comuni, come degli ex-baroni, che il Re ha egualmente a cuore. Ma questa ponderazione riguarda la sostanza del giudizio, che altronde debb' essere spogliata di ogni forma ed esente dalle dilazioni del rito.

Per riuscire in questo sistema vi fo osservare, signor presidente, che mi sembra necessario che voi facciate una separazione degli affari gravi da riservarli alle decisioni periodiche dipendenti dalla lista d'ordine, che spero abbiate già stabilita, dagli affari da decidersi sommariamente, ed all'udienza. Dipenderà assolutamente, da voi ora che ve ne sono dati tutt'i mezzi, di avvezzare le parti a questo sistema, intendendo sempre che questa regola sia comune agli ex-baroni, ed a' comuni, a' quali il Re non ha inteso di accordare il privilegio di prolungare all'infinito le liti, e di tenerle in sospeso, ed alla giusta difesa de' quali il Re ha abbastanza provveduto, mettendole sotto la cura del regio procuratore.

Mentre io ho fatto queste medesime osservazioni al regio procuratore, gli ho altresì raccomandato d'impiegare tutto il suo zelo nel promuovere le convenzioni. Questo mezzo può diminuire il peso degli affari contenziosi della commissione, ed è diretto a conciliare alla vostra giurisdizione la fiducia dei contendenti.

Mi credo poi nel dovere di fare una spiegazione all'articolo

5 del real decreto, perchè non si dia luogo ad equivoco sull' interpetrazione di esso. Ivi è disposto che scorso il termine dato alla esibizione de'documenti, il regio procuratore farà passare all' ordine del giorno le cause, nelle quali i comuni sono attori. Non è già che siesi voluto dare a'comuni un privilegio contrario all' eguaglianza del giudizio, ma l'articolo distingue giustamente le cause attive de' comuni, le quali ex officio debbono essere spinte dal procuratore regio, dalle cause passive, le quali dipendono dall'interesse e dalla diligenza de' già baroni; cosicchè se nelle cause passive gli attori spingono il giudizio, e vengono a dimandarne la spedizione, i loro processi debbono essere messi su'ruoli, come gli altri, e serbata sempre la preferenza della dote.

Desidero inoltre, signor presidente, che nel valervi delle facoltà accordatevi con l' articolo 9 del real decreto, di chiamare i supplenti dal tribunal d' appello, voi lo facciate in modo, che non avvengano altri vuoti nel servizio di quel tribunale. Avendo il tribunal d' appello due giorni della settimana liberi, è necessario che siano riservate a questi giorni le cause, alle quali i supplenti sono chiamati. E se vi resistesse l'ordine del ruolo, in questo caso solo la commissione è autorizzata a fare la posposizione di una causa all' altra, rendendone pubblico l' avviso.

Finalmente, desiderando S. M. di essere informata regolarmente del travaglio di cotesta commissione, vi compiacerete, signor presidente, di rimettere esattamente in fine di ogni settimana lo stato delle decisioni definitive da voi fatte. Quest' obbligo, a cui si sottopone la commissione, non dovete punto riguardarlo come un eccitativo al vostro zelo, ma come l' effetto della importanza che S. M. attacca a questa operazione. Il Re ripone tutta la fiducia in voi, e ne'vostri colleghi; e soddisfatto del vostro zelo e della vostra imparzialità, mi ha autorizzato a dirvi che riguarderà l'operazione che vi è delegata come uno dei più utili servizi renduti allo Stato.

Gradisca i sentimenti della mia distinta stima.

— 41 —

*Reale Rescritto del 12 aprile 1809 partecipato dal ministro di giustizia agl' intendenti col quale si determina che dal primo gennaio 1809 i comuni debbono cessare da qualsivoglia prestazione pe' corpi di bagliva, di portolania, di zecca, di pesi e misure, e di catapania, ed è solo permesso contendere presso la commessione feudale per gli estagli, ed altre rendite da' medesimi corpi derivanti dovute a tutto dicembre 1808.*

L' articolo 14 della legge de'2 agosto 1806 sull'abolizione della feudalità nell' atto che conservava provvisoriamente ai comuni del regno l' esercizio de'corpi giurisdizionali di portolania, bagliva, zecca, scannaggio e simili, dispose che per quelli posseduti dagli ex feudatari fossero anche dati ai rispettivi comuni, i quali ne dovessero pagare a titolo di annualità quella somma che i possessori in quel tempo ne percepivano.

Posteriormente con decreto de'9 novembre 1807 fu creata una commissione per l'esame de' titoli de'suddetti corpi giurisdizionali, e per la liquidazione di un compenso equivalente. L' incombenza di questa commissione è stata prorogata in vigore di real decreto a tutto il corrente anno 1809.

Intanto col disposto dell'articolo 1 della legge dei 22 maggio 1808 sulla giurisdizione di polizia, e sulla giustizia correzionale, posta già in osservanza coll' istallazione de'nuovi tribunali, tutti gli uffizi giurisdizionali di annona, bagliva, portolania, zecca e catapania sono stati aboliti, e trasfusi alla giurisdizione ordinaria dei giudici di pace. In conseguenza è venuto a cessare l' esercizio di ogni dritto derivante dai corpi o uffizi suddetti, che da' comuni si conservava per titolo ad essi direttamente spettante, o in nome degli ex-feudatari in vigore del citato articolo 14 della legge de'2 agosto 1806.

Risulta da ciò che i comuni del regno debbono essere esentati da ogni ulteriore prestazione a favore dei rispettivi ex-feudatari per ragione de' corpi anzidetti.

Su tali considerazioni, ed in conseguenza di rimostranza del regio procuratore presso la commissione feudale, ho rassegnato mio rapporto al Re, in vista del quale S. M. mi ha autorizzato a dichiarare ne'termini dell' articolo 1 e 2 del real decreto de' 27 del passato febbraio, circa la spedizione delle cause feudali, che le comuni del regno dal 1 gennaio del corrente anno debbano cessare da qualsivoglia prestazione pe' corpi di bagliva, di portolania, di zecca, di pesi e misure,

e di catapania, e che sia solo permesso di contendere presso la commissione feudale per gli estagli ed altre rendite dai medesimi corpi derivanti, dovuti a tutto dicembre 1808 dopo che sia costato del titolo presso l'altra commissione dei titoli.

Ve lo partecipo, signori, onde possiate curarne l'esecuzione nella parte che vi concerne, avendone io comunicato gli ordini alla commissione delle cause feudali, e passato l'avviso al ministro dell' interno.

Gradite, signori, i sentimenti della mia distinta stima.

— 42 —

*Reale Rescritto del 12 aprile 1809 partecipato dal ministro della giustizia al regio procuratore presso la commissione delle cause feudali portante la dichiarazione per le abolite prestazioni sotto il nome di terze baronali.*

Ho letto la vostra rimostranza degli 8 del corrente aprile, riguardante la natura delle prestazioni pecuniarie di carlini quattro a fuoco; che col nome di terze di Abruzzo si sono esatte degli ex feudatari delle ottantasei castella o casali dell' antico contado di Aquila. Ho osservato, che tali prestazioni traggono la loro origine dal rimpiazzo delle rendite della bagliva, e della giurisdizione civile e criminale, prestazioni entrambe abolite colla legge feudale de' 2 agosto 1806, la prima cioè colla promessa di un compenso da darsi dietro la legittima liquidazione, e la seconda senz'altra indennizzazione. Ho rilevato inoltre il tenore delle costanti replicate decisioni fatte da cotesta commissione a favore di taluni di quei comuni stessi per l'abolizione delle prestazioni suddette. E finalmente ho preso in considerazione tutto il dippiù, che voi fate riflettere sulla necessità di una misura generale da prendersi, onde evitarsi l' inutile dispendio di tanti giudizi della stessa natura, che occuperebbero con perdita infruttuosa di tempo le cure della commessione. In conseguenza di tutto ciò ho umiliato mio rapporto al Re, in cui ho dettagliato le giuste osservazioni da voi fatte, ed il progetto della dichiarazione sul proposto richiesto. La M. S. in vista dello stesso si è degnata autorizzarmi a dichiarare che l' esazione de' carlini quattro a fuoco fatta dagli ex-baroni sui casali o castella dell' antico contado Aquilano sia compresa nell' abolizione dei dritti, e delle prestazioni personali, e che debba solo agli ex-feudatari rimaner salvo il dritto al compenso per lo corpo della bagliva ne' termini de' reali decreti de' 9 novembre 1807 e degli 11 novembre 1808.

Ve lo rescrivo per l' intelligenza a norma di cotesta commissione, avendolo partecipato all' intendente dell'Aquila.

— 43 —

*Circolare del 15 aprile 1809 partecipata dal ministro dell' interno agl' intendenti con la quale si prescrive che le difese riservate al solo uso di pascolo degli animali addetti all'agricoltura e chiuse a tutti gli altri, non sono soggette a divisione.*

Nell' eseguire l' ultimo real decreto de'3 di decembre sulla divisione de' demani si è incontrato il seguente dubbio, cioè se sieno soggetti a divisione: 1. i vasti demani posseduti da alcuni comuni che sono addetti al solo uso di pascolo, i quali per la loro estensione son superiori al bisogno de' cittadini, e dividendosi in piccole porzioni diverrebbero di niun uso: 2. le difese comunali chiuse per tutto il corso dell'anno: 3. le così dette difese riservate al solo pascolo degli animali addetti all' agricoltura e chiuse a tutti gli altri. Ed avendo io consultata la commessione per la divisione de' demani, la medesima, per poter con accerto dar fuori il suo parere, ha chiesto su i due primi articoli, che se le dicesse la natura, e le qualità delle terre dei cennati corpi demaniali, la situazione se piana, montuosa, o alpestre, se convenga agl' interessi de' comuni a cui appartengono, lasciarsi per uso di pascolo, e se i cittadini abbiano bisogno di terra da coltivare. Quindi V. S. illustrissima si applicherà alla indagine di tal notizia, ed indi me ne farà dettagliato rapporto. Circa poi il 3 articolo su le difese riservate al solo pascolo degli animali addetti all' agricoltura e chiuse a tutti gli altri, ha la commissione de' demani proferito liberamente il suo avviso di non doversi questi soggettare alla esecuzione della legge, la quale ha per principale oggetto l'aumento dell'agricoltura, e non vuole distruggere i mezzi a sostenerla; ed uniformandomi io a questo sentimento mi sono determinato a prescrivere che tali difese sieno esenti. Partecipo tuttociò a V. S. illustrissima per lo adempimento, e l'assicuro della mia stima.

che si raccoglievano in determinati giorni dell' anno, e di cui l' antichità è la sola cagione, per la quale i baroni sono stati mantenuti nel possesso di esigerle, da' vecchi tribunali prima della legge abolitiva della feudalità, sono state considerate come una strenna per opinione de'più sensati scrittori del foro. Infatti questa è la natura di tutte le prestazioni, che i baroni esigevano in un giorno stabilito dell'anno; e l'antichità stessa della lor data mostra, ch'esse siano della natura del calendatico, una delle prime prestazioni de'feudi. Questa idea è confermata dal vedersi, che le medesime non hanno mai avuto una causa di pagamento uniforme in tutt'i feudi, ne' quali si sono esatte; dal che deriva che simili prestazioni non possono essere considerate, che personali, ed abolite. Se le suddette colte non fossero una strenna non potrebbero esser altro che una colletta, giacchè i più antichi scrittori del regno, che han preteso giustificare una tal' esazione, mentre han richiesta nella concessione la clausola *cum collectis* per rendere i baroni capaci di esigerla, han fatto una eccezione per la colta di S. Maria, fondandone la ragione sull' antichità, e sul solito. Or in questa opinione la più favorevole alla colta di S. Maria ed alle altre simili sotto altri nomi, si contiene ugualmente la dimostrazione ch'esse sono abolite dalla legge de'2 agosto 1806. In fatti per queste ragioni la commessione feudale si ha fatto uno stile di giudicare dichiarando abolite dalla suddetta legge de' 2 agosto le colte specialmente di S. Maria. E per questo, che S. M. mi ha autorizzato a fare una spiegazione della detta legge, ed a dichiarare che le prestazioni tutte sotto il nome di colte di S. Maria, di S. Pietro, e di colte sotto qualsisia altro nome sono considerate come prestazioni personali ed abolite generalmente dalla legge de'2 agosto 1806.

Per effetto di questa dichiarazione, voi signori intendenti, farete cessare ogni esazione sotto la denominazione di colta di S. Maria, di S. Pietro, e di colta qualunque che potesse mai esser in vigore in coteste provincie, e vi compiacerete accusarmi la ricevuta della presente lettera.

Gradite i sentimenti della distinta mia stima.

— 47 —

*Circolare del 14 giugno 1809 partecipata dal ministro delle finanze agl' intendenti con la quale si determina che gli esattori hanno il diritto di dirigersi a loro scelta contro i proprietari o contro i fittuari debitori de' proprietarii.*

La delegazione de' debitori pel pagamento della contribuzione fondiaria non potrebbe considerarsi come un atto regale quando fosse fatta ad istanza de' contribuenti. I percettori hanno il dritto di adoperare il mezzo che meglio conduce alla percezione di ciò che è loro dovuto, dirigendosi a scelta, o contro i proprietari o contro i fittuari in ritardo de' fondi tassati, senza che mai un' azione possa pregiudicare alla ragione dell' altra. A' titolo di persuasione potrebbero essi dalle autorità esser diretti contro i secondi piuttosto, che contro i primi, ma giammai non possono esservi astretti.

— 48 —

*Circolare del 15 luglio 1809 diretta dal direttore generale della registratura e de' demanii ai direttori suoi dipendenti con la quale si risolvono taluni dubbi relativi alla registrazione degli atti dell'amministrazione civile e comunale.*

S. E. il ministro delle finanze in data del 12 del corrente luglio ha diretto agli intendenti delle provincie la circolare qui appresso trascritta :

» Sono insorti, signor intendente, molti dubbi, intorno agli obblighi imposti dalla legge del 3 gennaio 1809 a' segretari delle amministrazioni pubbliche e municipali, non che riguardo alla registratura degli atti delle comuni, sotto-intendenze, ed intendenze : io mi affretto di parteciparvi le mie decisioni su tali punti, onde le medesime servano di norma in cotesta provincia.

1. Quistione : i cancellieri delle comuni, e de' decurionati debbono eglino considerarsi come segretari delle amministrazioni municipali ?

Soluzione : i sindaci, ed i decurionati hanno l'amministrazione degli affari comunali, o sia municipali. I loro segretari, che in questo regno sogliono chiamarsi cancellieri, sono designati nella legge 3 gennaio 1809 colla espressione generica di segretari di amministrazioni municipali. Essi debbono quindi adempire a tutte le obbligazioni imposte a questi uffiziali dalla precitata legge.

2. Quistione : quali sono gli atti de' comuni soggetti alla registratura ?

Soluzione: gli atti de'comuni soggetti alla registratura sono tutti quelli fatti a richiesta, o a vantaggio di un particolare, salvo però l'eccezioni contenute nell'art. 21 della legge del 3 gennaio.

Sono per esempio soggetti alla formalità:

1. Tutti gli affitti, che si fanno da' sindaci, o avant' i sindaci, dei beni dello stato, de' beni, dritti, o rendite comunali.

2. Tutte le subaste per costruzioni, riparazioni, forniture, vendite ec.

Sono per esempio esenti dalla registratura i budijet.

Le casse delle comuni potendo assimilarsi alle casse pubbliche, i mandati, o siano ordini di pagamento, non che le loro girate e soddisfazioni sono affrancati dalla formalità in forza dell' art. 21 numero 4 della legge del 3 gennaio.

3. Quistione: a danno di chi debbono andare i dritti degli atti delle comuni, o sia de' sindaci, o decurionati?

Soluzione: i dritti di registratura in definitiva vanno a carico delle parti a richiesta, o a vantaggio delle quali gli atti si stendono, vale a dire per gli affitti e subaste a carico degli aggiudicatari.

Ma i segretari hanno delle obbligazioni a questo riguardo, del pari che un dritto di regresso, quando abbiano sborsato il proprio danaro per la registratura.

Ecco su tali oggetti le disposizioni della legge.

Art. 41 Gli atti delle amministrazioni pubbliche, e municipali, che sono soggetti alla formalità del registro, debbono registrarsi a cura de' segretari delle dette amministrazioni, i quali debbono ancora pagare i corrispondenti diritti.

Da questa regola si eccettua il caso preveduto nell'art. 50.

Art. 44. Gli uffiziali pubblici, che secondo le disposizioni precedenti dovranno prendere le lettere esecutoriali dal giudice di pace. Ogni opposizione, che mai si farà contro queste lettere esecutoriali, ed ogni controversia, che mai sorge da questo proposito, sarà giudicata colla medesima forma di procedura, ch' è fissata dalla presente legge.

Art. 49. I cancellieri, che non avranno registrato a tempo gli atti, pe'quali è prescritta questa formalità, ed i segretari delle amministrazioni pubbliche, e municipali per gli atti, il di cui registro è a loro carico, pagheranno a titolo di ammenda per ogni controvenzione una somma eguale al dritto, oltre il diritto stesso per lo rimborso del quale avranno azione contro alle parti.

Art. 50. Sono eccettuati dalla disposizione dell' articolo precedente i decreti fatti in udienza, e soggetti al registro su gli originali, siccome anche gli atti di aggiudicazioni,

fatti dalle amministrazioni in pubblica seduta, quando le parti non abbiano consegnata a' cancellieri, ed a' segretari nel tempo opportuno il danaro necessario. In questo caso l' esazione si farà contro alle parti stesse : e le medesime pagheranno, oltre il dritto, anche per pena il dritto addizionale. A tal' effetto i cancellieri, ed i segretari daranno a'ricevitori del registro in capo di ogni quindici giorni, che seguiranno il termine spirato per la registrazione, gli estratti da loro sottoscritti degli atti, e de' decreti non registrati sotto pena di trenta carlini per ogni quindici giorni di ritardo, e di esser tenuti de proprio come al pagamento del doppio dritto.

4. Quistione : fra qual tempo debban registrarsi gli atti delle comuni ?

Soluzione: il termine è di giorni venti a decorrere dall'indimani della data dell'atto, giusta gli articoli 27 e 54 della legge del 3 gennaio 1809.

Ma quando si tratti di una subasta, dietro la quale possa presentarsi la decima, o sesta, la dilazione per adempire alla formalità non comincerà a correre, che dal giorno in cui spirano i termini degli additamenti.

Se si produca l' offerta di decima, o sesta, l' atto d'incanto, che l'ha preceduta, verrà registrato per il solo dritto fisso. Il dritto graduale si percepirà soltanto sopra il processo verbale di aggiudicazione assolutamente definitiva.

Alcuni atti non possono avere il loro pieno effetto, che dietro l' approvazione di un' autorità superiore a quella, che li stende.

In questo caso la dilazione per la registrazione non correrà che dal giorno, in cui l' approvazione sarà pervenuta al luogo, in cui l' atto si celebrò.

Quando si è detto riguardo le sopraccennate quistioni si applica agli atti delle intendenze, e sotto-intendenze.

I segretari generali d' intendenza sono considerati, come segretari di amministrazioni pubbliche. Essi si uniformeranno a ciò, che viene loro prescritto in questa qualità dalla legge del 3 gennaio.

Ogni sotto-intendente nominerà, in ricevere copia di questa circolare, uno impiegato delle officine, il quale sarà incaricato di tener sotto la di lui personale responsabilità, il repertorio di tutti gli atti della sotto-intendenza soggetti alla registratura.

La responsabilità di questo impiegato non sarà stabilita, che laddove egli avrà accettata, a piè dell'atto della nomina, l'incompensa datagli per la formazione del repertorio. I sottointendenti rimetteranno copia dell' atto di nomina, e del-

l'accettazione (il che sarà esente da ogni dritto qualunque) al direttore della registratura, e de'demani della provincia, ed al procuratore regio presso il tribunale di prima istanza, onde far conoscere a questi funzionari l'impiegato il quale presso ogni sotto-inteudente sarà sottoposto alle verifiche, ed alle multe stabilite della legge, nel caso di negligenza per parte sua.

5. Quistione: da chi debbano cifrarsi i repertori de'segretari d'intendenza, di sotto-intendenza, de' sindaci e de' decurionati?

Soluzione: l'obbligo di firmare i repertori risulta dall'art. 63 della legge del 3 gennaio.

L'art. 67 porta, che quelli de'segretari delle amministrazioni pubbliche saranno numerati e cifrati dal capo rispettivo delle medesime.

Quindi i repertori de' segretari generali d'intendenza saranno numerati, e cifrati dagl'intendenti.

Quelli de' segretari di sottointendenza, da sottointendenti.

E quelli de'segretari delle comuni e decurionali, da sindaci.

L'art. 1 n. 5 della legge del 9 maggio 1807 prescrive che i repertori si facciano con carta bollata.

È accordata una dilazione a tutto il 15 dell'entrante agosto per la formazione de' repertori de' segretari d'intendenza, sotto-intendenza, de' sindaci, e de' decurionati. Vi si comprenderanno però tutti gli atti soggetti alla registratura, fatti a decorrere dal 1 febbraio ultimo.

Se non si formeranno i repertori nel termine sopraddetto, i segretari incorreranno nelle nullità comminate negli art. 63, 65 e 66 della legge del 3 gennaro.

» Vi compiacerete, signor intendente, di trasmettere copia di questa mia circolare a' sotto-intendenti, ed a sindaci vostri subordinati, invigilando perchè si eseguano con esattezza, e puntualità le disposizioni nella medesima contenute, ed incaricandoli di parteciparle a' rispettivi segretari.

Gl'impiegati tutti si uniformeranno, per ciò che li riguarda alle decisioni enunciate in questa circolare del ministero. Essi si assicureranno che a 15 agosto venturo i segretari d'intendenza, di sotto-intendenze, de' sindaci, e de' decurionati abbiano formato il rispettivo repertorio, ed in caso contrario faranno rapporto per lo ritardo.

— 49 —

*Circolare del 29 luglio 1809 diretta dal direttore generale della registratura e de' demani ai direttori suoi dipendenti, con la quale si dettan norme come commutare in contante le prestazioni in genere.*

Nella sua istruzione degli 11 gennaio 1809 il ministro delle finanze, Pignatelli, stabilì che non convenendo ai reali interessi la riscossione delle prestazioni in natura di qualunque siasi genere, perciò rimangono i direttori de' demani incaricati sotto la loro responsabilità di far convertire in contante effettivo tutte quelle che si contribuiscono attualmente da ciascun affittatore, o reddente.

Questa commutazione sarà regolata dall' intendente della provincia, il quale fisserà il prezzo da darsi alle medesime prestazioni tenendo presente l'epoca del maturo, ed il prezzo che potrebbe ottenersene in piazza.

La suddetta commutazione, e la fissazione del prezzo delle derrate presentavano infinite difficoltà, e davano luogo ad una folla di reclamazioni fondate: in seguito il ministro con sua lettera indirizzata al direttor generale in data dell' 8 corrente mese ha deciso che non era più da eseguirsi questa misura: egli si esprime così:

» La commutazione della prestazione in numerario, ordinata dal mio predecessore, è un' ottimo mezzo per la regolarità de' conti del demanio, ogni qual volta però, che l' affittatore de' contratti esistenti voglia aderirvi di buon grado, ma in caso contrario io credo che non si possa astringere a farlo suo malgrado stragiudizialmente.

In conseguenza di questa risoluzione, i ricevitori ammetteranno senza difficoltà le prestazioni in natura possibile nei loro burò, e non le distingueranno dalle raccolte provvenienti dalli fondi non affittati.

Essendosi conosciuto contrario nel tempo istesso agl' interessi del fisco, ed ai principj di una buona amministrazione di conservare in magazzino le derrate appartenenti allo stato: queste dovranno essere vendute a misura che si riceveranno.

Quindi è che nel ricevere la presente istruzione, i direttori si faranno fornire dai ricevitori uno stato indicante la specie, qualità, e quantità delle derrate esistenti in magazzino al 1 di agosto venturo, e se ne faranno rimettere un altro di mese in mese per tutte quelle ricevute, o distratte nel mese precedente.

Con questo mezzo essi avranno sempre sotto gli occhi la

situazione esatta de' magazzini di ciascun ricevitore, e potranno usare su questa parte di servizio la più attiva vigilanza, ed ordinare senza distinzione la vendita di tutte le derrate.

Le vendite dovranno essere effettuite all' incanto, ed innanzi all' autorità amministrativa; per ragione delle formalità esse non potranno essere terminate, che un mese, o un mese e mezzo dopo la raccolta, ed è da rimarcarsi, che questo ritardo diverrà utile al tesoro pubblico poichè da questo ne risulterà un aumento nel prezzo delle derrate. Subito che la quantità delle derrate sarà assai considerevole per meritare un aggiudicazione, i ricevitori formeranno una lista de' carichi da imporsi all' acquirente, e la sottometteranno all' approvazione de' loro direttori. Nel rimettere questa lista di carico i direttori stabiliranno se l' incanto deve aprirsi innanzi l' intendente o sotto intendente della provincia, o innanzi il sindaco del capo luogo della giustizia di pace del domicilio del ricevitore.

Nel decidere, il direttore non avrà solamente riguardo alla quantità ed al valore delle derrate da vendersi; ma converrà per quanto è possibile, che si calcolino tutt' i mezzi che potranno aumentare il concorso degli oblatori e facilitare un' aggiudicazione vantaggiosa. Questa sarà indifferentemente fatta da tutti gli agenti dell' amministrazione in maniera che trovandosi impedito quel ricevitore a cui il dritto apparterrà, potrà essere rimpiazzato dal suo collega, o da un' impiegato superiore.

Subito che la lista di carico approvata dal direttore sarà pervenuta al ricevitore, questi s' indirizzerà all' autorità presso la quale la vendita dovrà aver luogo, e si concerterà con essa per farne fissare il giorno. Fissato che sia, farà stampare, o formare a mano, un manifesto indicante le derrate da esporsi in vendita, la loro qualità, il luogo dell' aggiudicazione, le sue principali condizioni, l' autorità innanzi alla quale dovrà seguirsi, l' ora ed il giorno dell' accensione della candela.

Il manifesto sarà affisso nel capoluogo della sotto intendenza, nel circondario della quale la vendita sarà indicata, nella porta del burò di pace, in quella del burò della registratura, nel capo-luogo della comune ove dovrà esser fatta, e finalmente in tutte quelle delle comuni dove sembrerà utile per ottenere maggior numero di oblatori.

I ricevitori prenderanno un certificato delle suddette pubblicazioni, e sorveglieranno acciò ch' esse siano adempite nei giorni di fiera, di mercato, o di domenica; e siccome l' interesse che presentano le vendite di questa natura esige che

si documenti essersi osservate tutte le sopra scritte formalità, così non si potrà procedere all'aggiudicazioni che dopo aver rimesso al magistrato innanzi a cui questa sarà per farsi, i certificati suddetti, che saranno tutti ad unanimità del suo visto. I ricevitori li uniranno in originale ad una copia del processo verbale dell'aggiudicazione ed invieranno il tutto al loro direttore. Gl'invieranno anche il certificato del quale si parlerà in appresso, e che farà conoscere il prezzo di mercuriali ossia voce corrente.

Ecco le condizioni della vendita:

Art. 1. Il processo verbale di aggiudicazione avrà luogo di contratto, e non vi sarà bisogno dell'intervento del notajo.

Art. 2. La minuta sarà soggetta al dritto di registro nel termine prescritto dalla legge del 3 gennaro 1809. L'aggiudicatario pagherà i dritti in contante, e senza diminuzione del prezzo principale, come ancora quelli del bollo tanto della minuta, che della spedizione da rimettersi al ricevitore de' demani: oltre le spese di affissi, pubblicazioni, ed aggiudicazioni, secondo il regolamento, che sarà fatto dell'intendente, o sindaco. Egli pagherà separatamente la copia, che gli sarà rilasciata se la dimanda.

Art. 3. La vendita sarà fatta all'ingrosso, o in dettaglio secondo stimerà l'autorità che vi presiede.

Art. 4. Questa sarà fatta a favore del maggior offerente, ed ultimo oblatore, ma non sarà definitiva, che dopo essere state accese nella stessa sessione almeno tre candele, l'ultima delle quali sarà estinta senza che persona abbia fatto aumento sul prezzo offerto durante la candela precedente.

Non sarà fatto che una sola sessione d'incanto, e non si ammetterà nè decima, nè sesta.

Art. 5. Il prezzo di aggiudicazione sarà nell'atto della medesima pagato in contanti effettivi e senza rame nelle mani dell'impiegato dell'amministrazione, che avrà fatta la vendita. Oltre le dette condizioni i ricevitori ci aggiungeranno quelle particolari che la località, e le circostanze esigeranno, ma è loro proibito di fare delle innovazioni sulla lista de' carichi dopo che sarà approvata dal direttore.

Affinchè il prodotto dell'aggiudicazione possa esser portato sui diversi registri ai quali appartiene, e che possa sempre l'amministrazione esser in grado di renderne conto separato, i ricevitori dovranno nel processo verbale di vendita classificare sotto uno stesso articolo le derrate di una medesima origine, ossia ramo, giusta la divisione stabilita nello stato mensuale.

Per esempio tutte quelle provenienti dai beni allodiali;

così per quelle del monte frumentario; beni sequestrati appartenenti agli spagnuoli ec.

Ma questa designazione, indispensabile per l'introito, essendo inutile in quanto all' esito, basterà per questo osserservare quella stessa indicazione portata nello stato mensuale sotto la rubrica versamenti di fondi generali o versamenti di fondi che hanno una destinazione speciale.

Nella sua lettera del 3 luglio corrente S. E. il ministro delle finanze ha partecipato che S. M. con due decreti successivi aveva facilitata l'esportazione delle derrate diminuendone i dritti, alli quali eran soggetti, ed ha inoltre soggiunto, che con tal vantaggio il loro prezzo necessariamente veniva ad aumentarsi.

Io conseguenza egli raccomanda la vendita di tutte le derrate, e per allontanare ogni difficoltà, che ne potesse ritardare l' esecuzione, ha ordinato, che l' apprezzo su del quale deve aver luogo l' incanto sarà determinato dalla voce corrente, ossia mercuriali del luogo, ove si effettuirà la vendita, colla diminuzione di un carlino, o anche grana quindici a tomolo di meno del prezzo portato nelle dette mercuriali.

In quanto alla diminuzione nel darsi il prezzo risultante dalle mercuriali, si osserva che questa non dovrà essere che di un carlino a tomolo, e che non potrà essere avanzata a 15 grana che quando la prima candela si sarà estinta e che si abbia avuto aumento.

Di più si è dato avviso a' direttori delle disposizioni contenute tanto ne' due precitati decreti, che nella decisione ministeriale; non resta dunque che a rinnovar loro le premure a tal riguardo, ed invitarli a fare osservare nelle subaste tutte le formalità stabilite.

Vi è luogo a credere che ognuno conoscerà l'importanza di questa occasione, per vuotare i magazzini vendendo subito tutte le derrate che vi esistono.

— 50 —

*Circolare del 13 agosto 1809 partecipata dal ministro delle finanze agl' intendenti con la quale si prescrive che i sequestri per contribuzione fondiaria non sono soggetti alle lungherie giudiziarie.*

Le espressioni dell'articolo 8 del decreto de' 3 luglio non importano che i sequestri per contribuzione fondiaria debbano esser soggetti a tutte le diverse ritualità de' sequestri giudiziarj. Altrimenti il decreto si sarebbe posto in contradizione con se stesso, perchè, come voi stesso osservate, cogli ar-

ticoli 12 e 13 si assegna in una maniera precisa i limiti di tempo nei quali gli atti saran consumati.

Il metodo giudiziario enunciato nell'art. 8, s'intende che debba applicarsi, *in quanto al modo della esecuzione* agli atti semplici e brevi mentovati dagli art. 12 e 13.

Così spiegato il senso di queste disposizioni impedirà le lungherie che voi temete.

— 51 —

*Circolare del* 6 *settembre* 1809 *partecipata dal ministro dell' interno agl' intendenti, con la quale si determina che non sono sostituiti i comuni alle riscossioni de'dritti di terraggio, e di fida esercitati dagli ex-baroni sui demanj de' comuni, e sulle terre de' particolari aboliti dalla commessione feudale.*

Dalla mia corrispondenza con alcuni intendenti ho osservato che nei casi in cui la commissione feudale ha aboliti i diritti di terraggio e di fida, che gli ex-baroni hanno esercitati su' demani de' comuni, e sulle terre dei particolari, alcuni decurionati han creduto che i propri comuni fossero sostituiti agli ex-feudatarj per la esazione a lor favore del terraggio e della fida.

Ho inteso il procurator regio della commessione, e quindi, nel raccomandare a V. S. illustrissima di non allontanarsi mai dallo stretto senso delle decisioni della commessione medesima nel disporre la esecuzione, le fo osservare che, se ne' pesanti dritti di terraggio e di fida, che si aboliscono come abusivi pe' baroni, succedessero i comuni, non si farebbe altro, che mutare il nome del prepotente, e che varrebbe meglio tollerare un'usurpazione antica rivestita dal colore del possesso, anzicchè crearne una nuova. Il bene reale che si ottiene dalle decisioni della commessione è appunto il liberare le terre da tali servitù, nulla giovando arricchire il patrimonio de' comuni, a spese e danno de' cittadini che lo compongono.

L'assicuro intanto della mia distinta stima.

— 52 —

*Circolare del* 13 *settembre* 1809 *partecipata dal ministro di giustizia agl' intendenti sull' uso delle pubbliche acque.*

Diverse doglianze di comuni, e di particolari cittadini, i quali provano tuttavia le antiche difficoltà nella costruzione da' molini, mi hanno obbligato a prender conto de' motivi che hanno finora ritardato l'esecuzione di quella parte della

legge abolitiva della feudalità, la quale ha distrutto le privative, ed ha renduto l'uso delle acque libero e comune. Ho quindi rilevato che due ragioni concorrono a mantenere gli effetti delle abolite privative. Una è l'interesse degli ex-baroni, i quali contendono con mezzi indiretti la costruzione delle nuove opere, l'altra è l'interpretazione data a' regolamenti amministrativi intorno all'uso delle acque pubbliche. Entrambe queste cagioni sono l'una all'altra legate; perciocchè gli ex-baroni, non avendo essi abbastanza dritto per opporsi a quelli che fanno nuovi molini, o altre simili macchine ad acqua, si giovano degl'impedimenti che nascono dalle istruzioni date agl'intendenti delle provincie sulle regole, colle quali possono i privati valersi delle pubbliche acque.

Avendo messo sotto gli occhi del Re lo stato di questi abusi, e la cattiva intelligenza, che si dà ad una legge, alla quale Sua Maestà veglia con tanta sollecitudine, mi ha comandato di dare per una istruzione circolare, una tale spiegazione della legge stessa, che si ottengano i due seguenti fini; 1. che si prevengano tutti gli equivoci d'interpretazione, e tutt'i pretesti, che può dettare l'interesse di coloro che vogliono conservarsi nel possesso delle antiche privative; 2. che, facendo salve le leggi amministrative le quali regolano l'uso delle acque riservate ai bisogni dello Stato e della nazione, si lascino tutte le altre acque nella loro piena libertà, e si dia luogo alle disposizioni del dritto privato per tutte le contese, che sorgano fra coloro che credono di avere il dritto di parteciparne.

1. Le sole acque riservate all'ispezione del governo, e sottoposte alle regole amministrative del dipartimento dell'interno sono conformemente al disposto dell'art. 538 del codice Napoleone, quelle de' fiumi o navigabili, o atti al trasporto di zattere o di legnami. La derivazione di queste acque per qualunque privato bisogno è permessa, in quanto non nuoccia all'uso pubblico e generale. In conseguenza la costruzione delle macchine in tai fiumi, l'irrigazione, ed ogni altro uso privato o individuale delle acque suddette deve esser preceduto dal permesso degl'intendenti delle provincie, e dalle verifiche contenute ne' regolamenti dati dal ministro dell'interno.

2. La costruzione delle macchine in tutti gli altri fiumi non navigabili o non capaci del trasporto di zattere, o di legnami, e l'uso così delle loro acque, come di tutte le acque non perenni, non abbisogna del permesso dell'autorità pubblica, e non è soggetta ad altre restrizioni, se non a quelle del dritto privato. Queste restrizioni si propongono solo il dirigerne l'uso, e la distribuzione fra coloro che

hanno il dritto di parteciparne, ed il garentire il dritto di proprietà, che sulle medesime è permesso di acquistare.

3. Tutte le contese che sorgono sull' uso delle acque sottoposte alle regole del dritto privato, appartengono esclusivamente alle nuove autorità giudiziarie. La facoltà di porre impedimenti alle nuove derivazioni di tali acque appartiene a que' soli, il cui dritto sia stato violato.

4. Quando i corsi delle acque non navigabili, o non capaci del trasporto di zattere, e di legnami tocchino l' interesse di una, o più popolazioni; o che questo interesse consista nell' uso delle acque, o che riguardi il danno pubblico che potrebbe derivarne, sono capaci di regolamenti amministrativi. Di tal natura sono i regolamenti che dirigono l' irrigazione di una, o più contrade; quelli che assicurano il corso regolare delle acque relativi alle chiuse, ed alle altezze delle suddette acque; gli altri che riguardano le disposizioni tendenti a conservare, o a promuovere la sanità e la salubrità dell' aria. È sempre libero alle autorità amministrative il dettare tali regolamenti: ma che dove così non esistono, la natura delle acque non sottopone alcuna restrizione a quelli che vogliono servirsene ne' termini del dritto comune.

5. Tutte le contravvenzioni a' regolamenti amministrativi sulle acque non riservate all' uso dello stato e della nazione, sono di competenza delle autorità giudiziarie.

6. In conseguenza di tutte le precedenti spiegazioni i giudici di pace, ed i tribunali civili delle provincie, secondo le regole delle rispettive competenze, giudicheranno nella materia delle acque di tutte le contravvenzioni alle leggi del dritto privato ed a' regolamenti. Essi pronunzieranno sull' applicazione di tutte le multe, e delle pene imposte da' suddetti regolamenti.

Gl' intendenti delle provincie nelle contese nelle quali i loro comuni sono interessati, avranno il dritto di eccitare i regi procuratori, e le altre autorità giudiziarie all' applicazione de' giudizi.

7. Le opere ad acqua de' privati, quando sono legittimamente costrutte ne' fiumi navigabili o in quelli atti al trasporto di zattere e di legnami, non potranno mai cumularsi colla cognizione del danno, che da' privati dee sperimentarsi innanzi alle autorità giudiziarie.

8. Tutte le opere ad acque, o permesse dal giudice o non contraddette dalle parti contengono la implicita obbligazione pe' proprietari di rifare ai vicini il danno, quando questo nasca o per abuso o per qualunque altro fatto che contenga loro colpa. È nel dritto de' vicini, e de' proprietari di macchine già esistenti il chiedere a' giudici che si sottopongano

i padroni delle nuove opere ad una sicurtà per lo danno che può avvenire. I giudici sottoporranno a questa condizione la costruzione delle nuove opere, quando il pericolo sia fondato a giudizio di esperti.

9. Acciocchè gli antichi possessori di privative, e di acque credute feudali non abusino della interpetrazione della parola danno, e si eviti ogni erronea intelligenza della legge de' 2 agosto 1806, rimane dichiarato che gli ex baroni sono costituiti relativamente alle loro antiche macchine nello stesso diritto di tutti gli altri privati, non avendo alcun riguardo del loro dritto antecedente. Per conseguenza è vietato agli edificatori di nuove macchine il danneggiare quelle degli ex-baroni, e l' inferire loro qualunque di quelle servitù che violerebbero il diritto di ogni altro privato. Per lo contrario non è danno la diminuzione del lucro, che gli ex-baroni soffrono dalla concorrenza di più macchine, nè la precedenza che i possessori de' fondi superiori possono prendere nell'uso delle acque; purchè queste sieno restituite a quel corso che anima le macchine sottoposte.

10. Finalmente S. M. intende di confermare le precedenti risoluzioni, colle quali ha dichiarato le contese fra gli exboroni, e gli abitanti degli ex-feudi sull' uso delle acque di competenza della commessione feudale per tutto il tempo che la suddetta commissione impiegherà a terminare il lavoro che l'è assegnato.

I signori procuratori generali, e procuratori regi, incaricandosi delle ragioni che hanno determinato il Re ad ordinarmi la comunicazione di queste istruzioni, e dell'importanza che S. M. attacca alla loro osservanza, veglieranno con tutto il loro zelo all'esecuzione di esse; i signori procuratori regi presso i tribunali di prima istanza disporranno che ne sia fatta subito la partecipazione a tutte le autorità loro subordinate; ed i signori intendenti ne faranno seguire immediatamente la pubblicazione in tutt'i comuni delle rispettive provincie.

Io attendo i riscontri, che mi assicurino dell'adempimento che ciascuno vi abbia dato nella parte che lo riguarda.

Vi rinnovo l'attestato di mia perfetta stima.

— 53 —

*Circolare del 25 settembre 1809 emessa dal gran giudice ministro della giustizia, con la quale si risolvono varie quistioni elevate sopra le rinunzie fatte dalle donne maritate sotto le vecchie leggi alle successioni degli ascendenti, che si siano venute o che si vengono ad aprire sotto le nuove leggi.*

Una delle più importanti quistioni, che nascon dal conflitto delle novelle colle vecchie leggi, è quella che già si è cominciata a ventilare tra noi, perchè qualche caso si è verificato circa il valore delle rinuncie già fatte dalle femine alla successione de' genitori in tempo delle vecchie leggi. Io ho creduto questo articolo degno dell'attenzione del ministero, e di un regolamento uniforme, prima che si cominciassero intorno ad essi a spiegare i magistrati. Lo stesso legame, che egli ha collo spirito delle nuove leggi, il dubbio, che la sua risoluzione, ove non sia consentanea a' principj della medesima, venga a debilitarne la forza, ed a contribuire a quell' incertezza di dritto, a cui specialmente si è voluto ovviare colla formazione di un nuovo codice; l' interesse di tante famiglie, che ne dipende; la risoluzione, che egli ha ricevuta negli altri paesi, dove agli statuti simili a' nostri, son succedute le stesse leggi, che ora abbiam noi, son tanti giusti motivi per sottrarlo alla varietà delle opinioni, ed alle fluttuazioni de'giudizi. La nostra passata giurisprudenza permetteva, e sosteneva le rinuncie delle femine alle successioni dei genitori, e le morti di costoro, succedute prima delle leggi nuove, hanno consumato l'effetto delle medesime. Le nuove leggi non riconoscono, nè permettono rinuncie all'eredità de' viventi. Le rinuncie quindi, che si fossero fatte, o si facessero dopo l'epoca della nuova legislazione, sono manifestamente nulle. La quistione presente dunque cade solo sopra le rinuncie fatte dalle femine maritate sotto le vecchie leggi alle successioni degli ascendenti, che si sieno venute, o si vengono ad aprire sotto le nuove.

Il dubbio risulta dalla divisione del caso fra i due tempi, e le due legislazioni. L' atto della rinuncia fatta in tempo, che si permetteva, l'esito del medesimo, e l' apertura della successione in tempo, che la legge non più riconosce rinuncie, e chiama ugualmente maschi e femine alle successioni, sono le due parti del caso, che si divide fra le due legislazioni.

La massima certa, che le leggi non guardano indietro, e non distruggono i dritti legittimamente già acquistati, fa

la maggior difficoltà contro le femine. Noi abbiamo, dicono i maschi, un dritto acquistato precedentemente alle nuove leggi, il quale non si può togliere altrimenti, che tirandole indietro, contro la regola e la loro natura.

Questo discorso è fondato tutto sopra una inesatta idea, che suppone delle rinuncie, e sopra la confusione de' due diversi articoli del nuovo codice, che si debbono assolutamente distinguere. A rilevarne tutta la fallacia, basterà dilucidare due punti. Qual'era il soggetto delle antiche rinuncie, ossia a che cosa veramente rinunziavano le donne nell'atto della dotazione? Ecco il primo.

Qual' è l' articolo della presente legislazione, che fa la nuova ragione delle femine; quello che divieta le rinuncie alla eredità de' viventi, o quello che chiama alle successioni le femine al pari de' maschi? Ecco il secondo.

Comincio da questo. Bisogna convenire, che il divieto delle rinunzie, riguarda il solo tempo posteriore alla legge. Non potrebbero le antiche rinuncie essere infermate.

Tutto quello, che si è disputato in altri paesi, dopo la pubblicazione del codice Napoleone, sulla spiegazione di questa massima, è straniero alla controversia presente, ed io non intendo trattarlo. Lascisi dunque da banda il nuovo divieto delle rinoncie; le antiche non debbono cadere sotto la sua disposizione.

Ma bisogna d' altra parte confessare, che l' altra legge, la quale invita entrambi i sessi a succedere egualmente, dev' essere seguita sopra tutte le successioni, che si sono aperte, e si aprano dopo la sua pubblicazione.

Quella stessa massima, che rigetta la retrotrazione del divieto delle rinuncie, esige la esecuzione dell' eguale successione in tutt' i casi di successione verificati dopo la pubblicazione del nuovo codice. Che cosa potrà dunque impedire questa nuova ammissione delle femine nel tempo posteriore alla nuova legge? L' atto dell' antica rinuncia. Ecco dunque la necessità di farsi una giusta idea di quest'atto, ch' è l' altro punto da esaminarsi.

Successione de' figliuoli, e loro anticipate rinoncie sono state sempre due cose incompatibili, secondo tutte le nostre leggi antiche e moderne.

Il dritto antiginstinianeo non conoscea rinuncie alle successioni future. La ragione, che vi dà il più grande dei giureconsulti antichi si è, che i patti privati non debbono limitare l' autorità delle leggi; nè alienare quelle delle successioni, le quali appartengono all' ordine pubblico. Questa ragione sta espressamente detta per un caso, dove si trattava della rinuncia di una figliuola alla eredità futura del

padre ; ma è comune , come ognuno vede , a tutte le rinuncie.

Pare, che Giustiniano recedesse nel generale dalla dignità di questa massima , poichè permette i patti sull' eredità dei viventi , dove colui , della cui eredità trattasse , vi avesse accomodato la sua volontà. Questo rilasciamento però non l' estese alla successione de' figliuoli a' genitori. Egli in fatti inserì nel suo codice, e lasciò intatta una legge di Alessandro colla quale era stabilito, che non dovesse valere il patto tra padre e figlia , con cui la figliuola contenta della dote si togliesse ogni regresso sopra i beni paterni.

Questa eccezione rientra nell' antica regola per una particolare orribil ragione, che ne allegano i giureconsulti. Ella si è, che iniquamente opera un padre contro la paterna pietà, pattuendo colla figliuola, che non debba aver parte in quella successione, a cui la chiamano le leggi e la natura.

Il dritto romano dunque non riconosceva rinunzie delle figliuole alla successione de'genitori non ostante la costituzione delle doti; non riconosceva rinunzie perchè valeva la successione. Delle leggi longobardiche, che presero fra noi il luogo delle romane non occorre far motto. Le femine , secondo quelle , dovevan esser contente di quanto il padre o il fratello, a suo arbitrio desse loro nel dì delle nozze, senza poter richiedere altro. Dunque non avevano a che rinunciare, perchè niente di positivo avevano a pretendere.

Le costituzioni , e le consuetudini, che facevano il nostro dritto veramente patrio variavano dal romano , e dal longobardico nel determinare il dritto delle femine. Le femine furono escluse dal succedere nel regno agli ascendenti, nella città anche a collaterali nel concorso de' maschi. Ma in compenso fu dato loro , e per modo di condizione , che dovessero avere una dote congrua, la quale fu chiamata paraggio.

Queste leggi non definivano la quantità del paraggio. L ostacolo nondimeno de' dottori , e l' uso del foro supplirono in certo modo al difetto della legislazione. Fu stabilita per queste vie , una certa misura delle doti, secondo i diversi casi e le circostanze delle famiglie.

In generale il giudizio paterno conteneva tutte le presunzioni della giusta misura. Ad ogni modo però la determinazione del paraggio, non dipendendo dalla lettera delle leggi, andava sempre congiunta con qualche incertezza , e questa incertezza rendeva necessaria alle famiglie, donde le femine uscivano , qualche cautela. Ecco la necessità delle rinuncie, e di tutte le cautele inventate a corroborarle.

A che cosa le donne rinunciavano fra noi , e che cosa erano certamente le loro rinuncie per la parte, che riguarda

l' eredità de' genitori ? Dalle cose dette è chiaro , che esse non rinunciavano alla successione di costoro, perchè le leggi non l' avevano escluse in concorso de' maschi. In fatti qualora non si trovavano maschi viventi alla morte de' genitori succedevano le femine non ostante la rinuncia. E la rinuncia era realmente, non tanto quella che suona il nome, quanto una specie di transazione sul più o meno di quello, che era dovuto a titolo di dote.

La distinzione delle rinuncie in reali, o sia *estintive*, e personali, o sia *traslative*, la famosa cautela, detta di *maranta*, dal nome del suo autore , non alterano la nozione formata delle rinuncie , per rispetto all' eredità de' genitori. Quanto a quest' ultima cautela , ella non importava più della semplice rinuncia, perchè diretta a confermarla non ad ampliarne l' effetto. Riguardo alle prime è noto quale concetto ne abbiamo fatto ; in quanto alle femine maritate , i più sensati scrittori del Foro , anche , quando vi si trovassero le clausole le più ampie e forti ed anche ove si dicesse , che la femina si toglieva di mezzo , e si considerava come morta , che era la vera caratteristica delle rinuncie reali ed estintive.

Ecco dunque , che per lo nostro patrio dritto, oggi abolito , le rinuncie delle femine alla successione de' loro genitori, eran piuttosto transazione della dote, che vere rinuncie alla detta successione, e correvano appunto, perchè tal successione non era per loro.

Oggi le leggi delle successioni sono cambiate. È tornata l' uguaglianza de' due sessi del dritto di Giustiniano. È quindi tornata la massima del dritto romano , che condannava le rinuncie ; ed è tornata nella sua purità primitiva, escluse le deviazioni di Giustiniano. Successioni dunque, e non rinuncie. Le successioni appartengono all' ordine pubblico , ed i patti de' privati non possono alterarle.

Queste due disposizioni unite insieme concorrono a rigettare tutte le rinuncie , che si facessero da oggi innanzi.

Ma per le antiche , se torniamo alla quistione , basta la sola nuova ammissione delle donne, per renderle inefficaci. Quando le donne rinunciarono, non avevano dritto a succedere. Il loro dritto di succedere è tutto nuovo. Dunque esse succedevano per nuova causa , non inclusa nelle rinunzie antiche ; succedevano per un beneficio , che non è in alcun modo pregiudicato da un contratto precedente , in cui non fu , nè estimato , nè preveduto. Ecco sciolta la quistione , e svanita la retrotrazione delle leggi nuove.

Prescindendo da questa ragione , che attacca essenzialmente le rinunzie alla successione de' genitori fatte in qualunque modo , si può anche dire , che oggi le femine deb-

bon succedere per effetto delle loro stesse rinuncie, perchè queste ordinariamente si trovan concepite in favore del padre. Prima le femine non erano fra gli eredi, e non succedevano. Oggi, che vi sono, debbon succedere in virtù dell' atto stesso, di cui si prende argomento a volerle escludere, e rinvengono nell' eredità de' genitori tutti gli altri dritti a cui hanno rinunciato. Esse dunque oggi succedono per lo dritto nuovo, ma secondo lo spirito del dritto antico, e delle convenzioni stesse fatte con loro. L' inconveniente, che si obbietta della disuguaglianza di condizione, tra maschi e femine nelle successioni povere, quando la femina sia stata ben dotata, è ideale, ed comune alla successione di tutte le femine anche di quelle che non hanno mai rinunciato, di tal che non manca de' compensi legali. E dove anche non vi fosse luogo a tai compensi, questi casi fan si poca parte nel generale, che non si potrebbe in grazia loro sopprimere, senza ingiustizia, la ragione d' infinite persone interessate all' opposto.

In somma le rinuncie col cambiamento delle leggi, sono uscite fuori della intenzione delle rinuncianti, le quali non hanno mai inteso, nè potuto intendere di dismettersi di una successione non dovuta prima loro. Queste successioni a cui non hanno mai rinunciato, appartengono indebitamente alle femine in concorso co'maschi, quando si aprano dopo la pubblicazione delle nuove leggi; e la formola ordinaria di tali atti di rinuncia indrizzandole al favor del padre, e degli eredi di lui, le fa cadere in beneficio delle stesse rinuncianti, le quali oggi si trovano fra gli eredi.

Potrebbesi anche aggiungere, se la cosa avesse bisogno di più ragioni, che le rinuncie hanno oggi perduto il loro fine, cioè quello di restringere i beni a' maschi dell' agnazione; e che qualora alla morte de' genitori, si trovassero co' maschi femine rinuncianti, ed altre non rinuncianti, si vedrebbero alcune femine godere delle rinuncie delle altre; cosa in tutto irragionevole, e fuori del fine delle rinuncie.

Tutte queste, ed altre considerazioni rendono evidente la massima derivante dalla nuova giurisprudenza, che nel concorso de' maschi, e delle femine i figli senza distinzione di sesso succedono a' genitori, o ad altri ascendenti, la cui successione si è aperta sotto l' impero del codice Napoleone, senza aversi alcun riguardo alle rinunzie fatte dalle figlie sotto il sistema delle antiche leggi di esclusione.

Perchè dunque l'interpretazione chiara della legge, non sia combattuta con falsi argomenti, perche l'applicazione del codice Napoleone sia nel regno di Napoli quella stessa che è altrove, perchè sia nel cominciamento radicata quella dottrina ch' è

analoga a' principî liberali, ed allo spirito del nuovo dritto; S. M. mi ha autorizzato a richiamare l' attenzione de' magistrati del regno sopra i veri principî di una importante quistione, i principî, che debbono nel giudicare da ora innanzi formare una regola invariabile. Essi per altro sono giusti, e sì evidenti, che io son certo, che non avrebbero deviato anche senza che io avessi loro ricordato altro.

— 54 —

*Ministeriale del* 2 *novembre* 1809 *partecipata dal ministro della giustizia al regio procuratore presso la commessione feudale, con la quale si danno delle spiegazioni relative alle prestazioni ex-feudali della provincia di Lecce.*

Mi è pervenuto a notizia, che si faccia sorgere un equivoco nell'interpretazione dell'art. 6 del real decreto de' 16 ottobre, relativo alle prestazioni ex-feudali della provincia di Lecce. Con questo articolo si vieta ogni esazione di censi, la quale non nasca da concessioni contenute in pubblici strumenti, o che non sia autorizzata da un giudicato di cotesta commissione. Si teme che questa disposizione possa essere applicabile a tutt' i censi, pe' quali si verrebbe così a togliere ogni forza al possesso. Sebbene io creda superflua ogni spiegazione per cotesta commissione, tuttavia, a dileguar l' equivoco d' interpretazione che si potrebbe far sorgere, dichiaro per mezzo vostro a cotesta commissione, che la cagione del decreto de' 16 ottobre per la provincia di Lecce è fondata sulla natura di quei censi, essendosi esatto sotto nome di censi i dritti personali di ogni specie, come sono gli estagli, le ragioni baronali, i dritti di affida, le prestazioni pe' possessori di animali, i dritti di aratro; e trovandosi i dritti descritti nelle platee, e in altre carte possessive, l'autorizzare i censi in generale e il rapportarsene al possesso, sarebbe lo stesso, che confermare tutte le prestazioni abolite dalla legge. S. M. ha creduto col real decreto sopraccitato di far salvi ai possessori i loro dritti legittimi, quando ha dichiarati conservati quei censi, che non solo apparissero da pubblici strumenti di concessioni, ma anche da giudicati della commissione feudale. Questa seconda riserva appunto salva tutt' i casi ne' quali il possesso sia giudicato legittimo, e se essa metta gli ex-baroni nella necessità di esibire i documenti della loro esazione, ciò è una conseguenza della presunzione ch'è loro contraria. Fuori della provincia di Lecce, e dovunque non vi sia ragione da uscire dalle presunzioni ordinarie, che ha sempre in suo favore il possesso per titolo particolare, la commissione feudale giudicherà a tenore delle

leggi, come ha fatto finora, ed i censi non contraddetti da' reddenti, quando non sieno universali, dovranno seguitarsi a riputare come legittimi. Voi comunicherete questa dichiarazione alla commissione, e la farete inserire negli atti della commissione stessa. Sono con perfetta stima.

— 55 —

*Circolare del 18 novembre 1809 emessa dal ministro delle finanze con la quale si dichiara in quali sensi permettasi di delegare crediti privati pel pagamento della contribuzione fondiaria.*

Le delegazione de' debitori diversi da' coloni de' fondi in debito di contribuzione fondiaria non autorizzata dalla legge ma permessa per facilitar la riscossione delle imposte non dà al percettore diritto di usare altre specie di coazioni, da quelle che le leggi civili permettono per riscuotere i debiti ordinari. Il percettore è posto nelle ragioni del delegante, le quali non sono esecutive senza un titolo liquido; ma fino a che un debito è controverso, e per esso non è stato dal magistrato competente sciolto il corso alle azioni del creditore, questi non può delegarlo, e deve altrimenti pagare la sua contribuzione.

— 56 —

*Circolare del 18 febbraio 1810 partecipata dal ministro delle finanze agl' intendenti, con la quale si determina che la prelazione de' percettori nelle vendite non è accordata alle loro persone, ma al governo per incassare la contribuzione.*

La prelazione, che l'art. 18 del decreto de'3 luglio 1809 accorda ai percettori nelle vendite de' beni de' morosi, non può da essi reclamarsi come un beneficio personale, che loro dia il dritto di comprare per conto proprio contro di un altro licitatore. Il privilegio è accordato unicamente al governo per l' incasso della contribuzione non pagata, e per esso al percettore, che lo rappresenta; ma ciò importa solamente che dal *prodotto delle vendite fatte* in qualunque modo debbansi prima di ogni altra cosa soddisfare le quote scadute, senza che il percettore abbia mai il dritto di turbar la vendita a danno di colui, al quale è stata legalmente aggiudicata e molto meno per farne il suo profitto.

— 57 —

*Regolamento del 25 febbraio 1810 approvato dal ministro delle finanze sull' ordine della percezione delle contribuzioni dirette.*

Tit. 1. Disposizioni preliminari.

L'incarico degli agenti immediati della percezione, e de' funzionari preposti a regolare i loro procedimenti, è diretto allo stabilimento ed alla osservanza di un ordine, che mentre, per le epoche stabilite, assicuri al tesoro reale l'introito delle contribuzioni, preservi lo stato, ed i particolari dalle frodi, e dalla malversazione.

Il presente regolamento guiderà così gli uni, come gli altri al conseguimento di questo doppio scopo.

1. Fino a che tutti i circondari del regno non saran provveduti di percettori nominati dal Re, giusta il decreto degli 8 novembre 1809, la percezione dovrà trovarsi, secondo le circostanze, affidata a due classi di agenti principali; che sono i suddetti percettori di circondario, e gli esattori, o i regi percettori comunali di antica nomina.

Il diverso grado della sicurtà de' primi e de' secondi, e della diligenza, che può portarsi nella loro scelta, stabilisce una differenza nella maniera di diriger quelli e questi nell'esercizio delle loro funzioni. Perciò saranno, nel corso del presente regolamento indicate le disposizioni, che particolarmente concernono una sola delle due classi, e quelli, che son comuni ad entrambi.

2. I doveri di un percettore di circondario han per oggetto:

Le obbliganze.

La conservazione de' ruoli.

La riscossione e l' impiego delle coazioni.

La contabilità ed i versamenti.

La reddizione de' conti.

Quelli degli esattori, o percettori provvisori son soggetti alla stessa divisione colla differenze, che a loro luogo saranno indicate.

3. I percettori di circondario nelle comuni, di cui per essi è difficile l' accesso, secondo l'art. 10 del decreto degli 8 novembre 1809 possono, previa l'approvazione del ministro delle finanze, stabilire uno, o più cassieri, che vi faccian le loro veci.

Questi non avranno alcuna relazione attiva col sotto-inten-

dente; e col ricevitor distrettuale, i quali per tutte le comuni del circondario saranno in corrispondenza col solo percettore.

4. Un percettore di circondario non può assentarsi dal distretto, senza un permesso del sotto-intendente, a cui ne farà la domanda per mezzo del ricevitore distrettuale. Un tal permesso può esser accordato senz' altra formalità, quando non sia maggiore di giorni otto.

5. Ove debba esser più lungo, il percettore proporrà al sottointendente una persona, che eserciti in sua vece, durante l'assenza. Il sottointendente sentirà il ricevitor distrettuale sulla domanda, e prima di ammetterla prenderà gli ordini dell' intendente.

6. È proibito ad un percettore, che si assenta, l'amuovere del circondario i ruoli, ed i libri della sua scrittura.

7. Mai l'assenza non può dispensare un percettore, o esattore dal fare, alle scadenze, i versamenti, a cui è obbligato.

8. I funzionarii che sopraintendono alla percezione sono:
Gli intendenti e sottointendenti, ne' rispettivi distretti, secondati dagli agenti delle contribuzioni dirette.
I ricevitori generali, e particolari, ciascuno nel suo distretto:
I sindaci, assistiti dagli eletti, da' cancellieri, e da'membri del decurionato.

9. L' incarico di questi funzionari consiste nel porre in impiego, ed istruire i percettori, ed esattori: vigilar sulla esattezza della riscossione, e sull' impiego delle coazioni: prender conto delle scritture, e della situazione degl'introiti de' percettori, ed esattori: ricevere i loro conti; astringerli in caso di ritardo, o di malversazione.

10. Gl' intendenti, ed i sottointendenti sotto la loro direzione, son incaricati di tutti gli atti concernenti il personale degli agenti della percezione, cioè le loro nomine, sostituzioni, licenze, sospensioni ec. coll' obbligo però di consultare i rispettivi ricevitori distrettuali.
Osservando questi ultimi il bisogno di disposizioni di questa fatta, le richiederanno ai sotto-intendenti, ma non potran darne alcuna direttamente.

11. I sottointendenti, ed i ricevitori distrettuali, a' quali è affidata la condotta immediata della percezione, non si limiteranno ad eseguir le disposizioni del presente regolamento, nelle quali son chiamati a prendere una parte diretta; ma saran continuamente intenti a corrispondere a tutta l'estensione di questo incarico, impiegando all'uopo gli uni la loro autorità, e gli altri la loro diligenza.

12. I controlori delle contribuzioni dirette, per obbligo della propria carica, debbono, sempre che si porteranno in

una comune, visitar l'officina del percettore, o del suo cassiere, o dell' esattore, assicurarsi della regolarità della di lui scrittura, informarsi del modo come son trattati i contribuenti; e far di tutto rapporto al sotto-intendente, il quale, occorrendo, darà gli ordini opportuni.

13. Quando le osservazioni de' controlori saranno di alta importanza, oltre al farne rapporto al sotto-intendente, secondo l'articolo precedente, essi ne daran parte al direttore. Questi richiamerà sui disordini osservati l'attenzione dell'intendente, il quale si farà render conto della maniera, come vi sarà riparato.

14. La corrispondenza relativa alle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà tenuta nel modo seguente, senz' alterazione di quello, che può trovarsi diversamente stabilito per le relazioni del tesoro reale.

I percettori, ed esattori, per tutti gli affari di conteggio, di versamenti, e di scritture, menochè per gli stati di situazione, si dirigeranno esclusivamente ai ricevitori distrettuali, i quali avendo bisogno di schiarimenti, o ordini superiori, si rivolgeranno, secondo i casi, al ricevitor generale, al sotto-intendente, o all' intendente. Per tutti gli altri affari amministrativi, come di coazioni contro a' morosi, sollecitazioni pel pagamento delle quote de' corpi morali ec. ec. ec. i percettori, ed esattori possono far capo o dal sotto intendente, o dal ricevitor distrettuale, che procurerà presso il primo gli ordini necessari. Il sotto intendente fa i suoi rapporti all'intendente, il quale può ricevere ancora le relazioni de' percettori, ed esattori, o direttamente, o pel canale dei ricevitori generali, e distrettuali.

L' intendente solo corrisponde ordinariamente col ministro delle finanze.

Il ricevitor generale per ottener disposizioni o dilucidazioni ministeriali, domanderà all' intendente, che ne faccia la proposta. Egli potrà presentare anche direttamente al ministro le sue osservazioni, quante volte vi sarà autorizzato da uno straordinario bisogno.

Gli ordini generali del ministro, o dell'intendente saranno da questo comunicati al ricevitor generale, ed ai sotto intendenti. I sotto intendenti li comunicheranno direttamente ai sindaci, e li faran pervenire ai percettori, ed esattori per mezzo de'ricevitori distrettuali. Questo sistema non impedisce, che ne' casi di urgenza, gli ordini sien diramati in un altro modo, che potrà riuscir più speditivo.

Tit. 2. Rimessa de' ruoli. Istruzione de' percettori.

15. I ruoli delle contribuzioni dirette, consegnati dal di-

rettore al ricevitore generale, saranno da questi rimessi ai ricevitori distrettuali, per esser da essi distribuiti a' percettori, ed esattori. (1)

16. Secondo che al ricevitor distrettuale perverrà un numero di ruoli della contribuzione fondiaria, egli spedirà subito una chiamata, vistata dal sotto intendente, ai rispettivi percettori ed esattori, perchè fra cinque giorni si portino alla sua residenza.

Tali chiamate saran rimesse per le vie ordinarie della corrispondenza delle sotto intendenze colle comuni.

17. Se qualcheduno de' chiamati, senza impedimento legittimo, mancasse di venire, o di mandare un suo procuratore, il sotto intendente, sull' invito del ricevitore, spedirebbe a spese del renitente un commissario, che lo accompagnasse fino al capo luogo.

18. Il ricevitore darà ai percettori, ed esattori i loro ruoli, e farà che li esaminino in ogni foglio, per assicurarsi della loro integrità in tutti i luoghi, che non saranno stati corretti, e sottoscritti dal direttore, e menzionati alla fine de' ruoli stessi, giusta la circolare dei 6 dicembre 1809 (2).

19. Il percettore, o esattore, conformemente alla stessa circolare, firmerà una dichiarazione, che rimarrà presso il ricevitore, e nella quale riconoscerà di aver ricevuto il ruolo

(1) De' ruoli, e della loro forma, del loro uso, e del loro vigore tralla l'istruzione de' 30 dicembre 1807.

(2) La circolare De' 6 dicembre 1806 stebilisce, relativamente alla conservazione della integrità de' ruoli.

1. dover i direttori cifrare i ruoli in ogni foglio :

2. non lasciarvisi correre alcuna correzione che ne deturpi la scrittura, e ne renda equivoco qualche articolo :

3. le correzioni di poco momento che potran sussistere, saranno nel luogo stesso firmate particolarmente dal direttore :

4. in fine del ruolo si estenderà una dichiarazione del numero delle sue pagine, e si menzioneranno tutte le correzioni corsevi, e sottoscritte nel modo indicato. Essa verrà munita della firma del direttore:

5. i ruoli saranno dal direttore consegnati al ricevitor generale, il quale farà la stessa verifica, e sottoscriverà al primo una dichiarazione nominativa di ognuno, riconoscendo di averli in tutta l' integrità, oltre alle correzioni rilevate in fine :

6. il ricevitor generale riscuoterà una dichiarazione simile dal ricevitori distrettuali, a cui rimetterà i ruoli rispettivi, e costoro obbligheranno ad altrettanto i percettori, ed esattori :

7. così i funzionari, per le mani dei quali un ruolo sarà passato, saran responsabili della sua integrità durante il tempo che sarà rimasto in loro potere. Essendovi una viziatura ne sarà chiesto conto, e potrà farsene sopportar la pena all' ultimo detentore, il quale avendo ricevuto il ruolo intero, è presuuto esser l' autore delle alterazioni. E per questa presunzione può esser posto in giudizio, senza mai esser ricevuto a produr alcun discarico contro quegli da cui il ruolo gli sarà stato conseguato.

senza alcuna alterazione, oltre a quelle indicate nell'articolo precedente. In forza di questa dichiarazione, egli rimarrà responsabile della conservazione del ruolo, e delle alterazioni, che in appresso sarebbero fatte agli articoli di debito, potendo in questo caso esser punito come viziatore delle pubbliche scritture, secondo l'articolo 157 della legge de' 20 maggio 1808.

20. Il ruolo sarà dal percettore, o esattore presentato al sindaco, il quale vi apporrà la sua firma colla data della presentazione, per segno della consumazione di quest' atto.

Nello stesso giorno il sindaco farà un avviso ai contribuenti, perchè sappiano, che il ruolo è giunto nella comune, e possan portarsi ad osservarlo in casa del percettore, o esattore, dal quale sarà sempre mostrato a chiunque lo voglia.

21. I ruoli, che dai percettori si danno ad esigere ai loro cassieri, saranno da questi presentati ai sindaci delle comuni rispettive, per l' adempimento della formalità prescritta dall' articolo precedente.

I percettori esigeranno privatamente da' loro cassieri per questi ruoli una dichiarazione simile a quella, che essi avran sottoscritta, secondo l' articolo 19.

22. Quando al ricevitor distrettuale perverranno i ruoli della contribuzione personale, dopo che avrà ricevuti, e consegnati quelli della fondiaria, egli li rimetterà ai percettori, in occasione del primo versamento, che andranno a fare.

Lo stesso si farà pe' ruoli supplementari per addizioni di quote.

In ambi i casi saran ripetuti gli atti prescritti in questo paragrafo.

23. Trattandosi di porre in funzioni un precettore nuovamente nominato, di surrogare un esattore provvisorio ad un percettore, o esattore sospeso, o di fare, per qualunque altra ragione, la consegna di ruoli, la di cui riscossione sarà stata incominciata da altri, il sotto intendente chiamerà in residenza il nuovo, e l' antico percettore, o esattore, con ordine al secondo di portare i ruoli, i libri ed i conti aperti della percezione per tutte le contribuzioni, e per tutti gli esercizi ancora aperti.

Ne avviserà contemporaneamente il sindaco, o i sindaci, quali, senza obbligo, han la facoltà di portarsi ad assistere alla operazione, per vegliare all'interesse delle comuni, o di mandarvi in loro vece un eletto, o un membro del decurionato.

24. Le persone indicate nell' articolo precedente si riuniranno presso il ricevitor distrettuale, se il sotto intendente

non giudicherà di dover egli stesso presedere a tutta l'operazione.

Il ricevitore, coll' intervento delle persone suddette, sommerà i pagamenti emarginati su ciascun ruolo, e vedrà se il loro totale è uniforme a quello dell' introito sul corrispondente libro di cassa. Poi confronterà gli articoli di questo coi pagamenti notati sul ruolo, e si assicurerà della loro corrispondenza.

25. Fatta la verifica, il ricevitore, il sindaco (se è presente), ed i percettori, o esattori si porteranno, colle loro carte, dal sotto intendente.

Dopo che questo funzionario sarà stato informato del risultato della verifica, colla sua approvazione si procederà agli atti di consegna.

Su di ogni libro di cassa verrà scritto quanto segue, immediatamente dopo l' ultimo articolo.

*A di . . . chiuso il presente libro di cassa della contribuzione della comune di . . . esercizio . . . tenuto fino a questo punto dal signor N. N. esattore, (o percettore) ec. ec. E si è costato, che l' introito fatto è di ducati . . . e l' esito di ducati . . . qual somma è la stessa, ch' è stata fino a questo punto versata alla ricevitoria distrettuale. Esso vien consegnato al signor . . . percettore (o esattore) nominato ec. . il quale continuerà ad iscriververi gl' introiti, e gli esiti, che farà sulla contribuzione, e nella comune suddetta.*

*Firme del ricevitor distrettuale, dell' antico e del nuovo percettore.*

*Visto per la legalizzazione delle firme controscritte, per parte del sotto intendente.*

26. Un atto di consegna relativamente simile, sarà iscritto sul frontespizio di ciascun roolo. Quindi così questi, come i libri di cassa, e le altre scritture verran consegnate al nuovo percettore.

27. Prima di effettuar la consegna de' ruoli, il ricevitore si assicurerà della loro integrità negli articoli di debito de' contribuenti, ne rilascerà all' antico percettore una ricevuta nel senso di quella, che egli stesso da lui deve aver riscossa, secondo l'art. 19, e ne riscuoterà una simile dal nuovo.

28. Il sotto intendente parteciperà officialmente al sindaco la consegna de' ruoli al nuovo percettore; ed il sindaco con un affisso ne darà parte ai contribuenti.

29. Quante volte s'incontrassero forti difficoltà per riunir nel capo luogo del distretto le persone designate in questo paragrafo, la consegna de' ruoli già cominciati a percepire potrebbe eseguirsi nel capo luogo del rispettivo circondario,

in virtù di un ordine del sotto intendente, il quale può in questo caso delegar le sue funzioni al giudice di pace, o ad un controloro delle contribuzioni dirette, o ad un commissario speciale scelto tra'membri de'decurionati del circondario, o de' consigli provinciali, e distrettuali.

Il ricevitore potrà mandar ad eseguir la sua parte un impiegato della sua officina.

30. Qui riman dichiarato, che un percettore, o esattore, il qual vien posto in funzioni, deve incaricarsi della percezione di tutti gli esercizi ancora aperti, non potendo due percettori esercitar contemporaneamente nella stessa comune.

31. Sulla liberazione de' percettori, o esattori che cessan dalle loro funzioni, e sull' ordine da tenere in caso, che le loro scritture non presentino la regolarità, che suppongono gli articoli precedenti, sarà provveduto ne' titoli 7 ed 8.

32. È dovere del ricevitor distrettuale d'istruire i percettori, ed esattori, e se occorre, i cassieri de'primi, nella pratica delle di loro funzioni. All'uopo dopo che loro avrà consegnati i ruoli farà a ciascuno una spiegazione compiuta di tutte le disposizioni del presente regolamento, e de' precedenti rimasti in vigore principalmente sulla contabilità, ponendo sotto i loro occhi l'esempio di tutte le operazioni.

33. Egli dovrà ancora provvedere i percettori, ed esattori di tutti i libri, stati, avvertimenti ec. stampati, secondo i modelli approvati, non meno che delle istruzioni, la di cui cognizione loro è necessaria.

TIT. 3. Delle obbliganze.

AVVERTENZA. *I provvedimenti del titolo terzo risguardanti le obbliganze, formano gli articoli* 34 *a* 50 *del presente regolamento, i quali si sono tralasciati perchè abrogati e suppliti dal regolamento del* 1 *febbraio* 1816.

TIT. 4. Riscossioni. Coazioni verso i contribuenti morosi.

51. Subito dopo l'arrivo del ruolo nella residenza del percettore, o esattore, questi spedirà a tutti i contribuenti descrittivi l' avvertimento a libretto, secondo l' articolo 6 del decreto de' 3 luglio 1809.

I percettori, ed esattori avranno cura particolare di spedir gli avvertimenti ai ricevitori de' reali demani, secondo l'art. 5 del decreto de' 9 ottobre 1809.

52. I cassieri, come i percettori, ed esattori, scriveranno i pagamenti sui ruoli sempre in presenza de' contribuenti, conformandosi agli articoli 5 e 6 della istruzione de' 30 dicembre 1807, e daran le ricevute su gli avvertimenti a libretto.

53. Ad ogni contribuente dovrà dal percettore, cassiere,

o esattore rilasciarsi ricevuta del pagamento che fa. Mancandovi costoro, potranno esser puniti con una multa, conformemente all' articolo 47 del decreto de' 3 luglio 1809.

54. I contribuenti debbono essere attenti a riscuoter volta per volta la ricevuta de' loro pagamenti, ed a conservare il loro avvertimento a libretto.

La principal sicurezza di chi paga la contribuzione consiste nella iscrizione del pagamento sul ruolo; ma la ricevuta non è men necessaria, poichè in caso di malversazione di un percettore, o esattore, i contribuenti, i di cui pagamenti non si troveranno scritti sul ruolo, nè saran documentati da ricevute, potranno esser obbligati a pagar nuovamente.

55. Il contribuente, che nel pagare una quota non esibirà il suo libretto, sarà giudicato d' averlo perduto, e secondo l' articolo 6 del decreto de' 3 luglio 1809 dovrà prenderne un altro, pagandone il prezzo di un grano.

Il percettore, cassiere, o esattore nel dare il nuovo avvertimento, vi noterà le ricevute non men dell' attuale, che di tutti i precedenti pagamenti scritti sul ruolo.

56. I percettori, ed esattori debbono por tutto lo studio a riscuotere esattamente le quote de' contribuenti, e per dover di carica, e per proprio interesse, mentre, secondo l'articolo 14 del decreto degli 8 novembre, debbono essi pagar puntualmente le somme, che scadono, senza la scusa di non aver potuto percepire.

57. La loro cura nel non permettere, che rimangano quote non soddisfatte, dev' esser ancor maggiore, quando sono ancora aperti i ruoli di un esercizio già passato. Essi non iscriveranno alcun pagamento di un contribuente sul ruolo dell' anno corrente, se prima col danaro, che loro si presenta dallo stesso, non avran saldato il debito, ch' egli può tenere sui precedenti.

58. Il percettore, o esattore, che avrà portata una somma a credito di un contribuente sull' ultimo ruolo, sarà giudicato di aver riscosse tutte le di lui quote ne' ruoli precedenti; e potrà esser obbligato a versarne il compimento, malgrado che egli dica e dimostri di non averlo realmente riscosso; salvi sempre però i suoi diritti verso il contribuente, per mandar ad effetto la riscossione del vero debito residuale.

59. Per evitare al possibile di aver ricorso alle coazioni di cui sempre tardo è l'effetto, i percettori, esattori e cassieri impiegheranno ne' loro discorsi coi contribuenti tutt'i mezzi della persuasione, per indurli a pagar sempre prima che spiri l' ultimo termine, insinuando loro quanto una tale esattezza sia per essi vantaggiosa, come quella, che li esenta dalle spese di coazione, e che dividendo il peso in pic-

cole parti, lo proporziona maggiormente alle facoltà di ognuno.

60. Ove osservassero un ritardo generale ne' pagamenti, inviteranno i sindaci, ed i parrochi delle rispettive comuni a fare a tutti i cittadini un'ammonizione nel senso dell'articolo precedente, i primi con un avviso, che verà affisso, ed i secondi a viva voce nelle istruzioni de' dì festivi.

61. I percettori, esattori, e cassieri daranno ai contribuenti tutto il comodo per fare i loro pagamenti, non negandosi mai a riceverli a motivo del giorno, o dell'ora.

62. I percettori di circondario si porteranno almeno una volta ogni settimana col ruolo, e col libro di cassa nelle comuni diverse dalla loro residenza, dove fanno la percezione senza il mezzo de' cassieri; e vi si tratterranno l'intiera giornata, per ricevere i pagamenti. Il giorno del loro accesso sarà precedentemente stabilito di concerto co' sindaci, annunziato con avviso ai contribuenti, e rimarrà sempre lo stesso.

63. Nella settimana, che precederà il termine legale pel libero pagamento della contribuzione, i contribuènti di dette comuni saran tenuti a soddisfare il loro debito il giorno dell'accesso del percettore. Ciò non facendo, dovranno ne' di seguenti portarsi a pagare nella di lui residenza; e se alla spirazione del termine non avran pagato nè nell'un modo, nè nell'altro, saranno senz'altra eccezione, soggetti alle coazioni.

Mancandosi da qualche percettore all'esatta osservanza di questo, e del precedente articolo, i sindaci, o il giudice di pace ne daran subito parte al sottointendente; il quale farà cessar l'abuso, e ne riferirà all'intendente.

64. Gli atti di coazione prescritti da' titoli 2 e 5 del decreto de' 3 luglio, e da quello de' 7 agosto 1809, saran cominciati a praticare, nel loro ordine, il giorno, che seguirà la spirazione del termine legale assegnato pel pagamento spontaneo.

65. I cassieri nelle comuni a loro affidate, possono dal percettore esser incaricati di formar gli stati, e le altre carte relative alle coazioni. Essi potran dar corso colla propria firma agli atti, che debbono esser sottoposti al solo *visto* del sindaco. Gli atti poi, pe' quali è necessario il *visto* del giudice di pace, dovran necessariamente esser rivestiti della firma del percettore principale.

La corrispondenza col giudice di pace per gli atti di coazione sarà tenuta direttamente dal percettore.

I cassieri riscuoteranno il prezzo delle coazioni, e ne rilasceran ricevuta sugli avvertimenti a libretto.

66. Dev'esser cura de' percettori, cassieri, ed esattori di avvertire a tempo, per mezzo di biglietti, i fittaiouli de' fondi

appartenenti a contribuenti poco esatti, perchè non paghino i loro affitti senza di loro intesa, o senza farsi esibir le ricevute delle quote scadute fino a quel giorno; rammentando loro il diritto che ha il Governo, per l'articolo 16 del decreto del 3 luglio 1809, di esiger da essi la contribuzione, malgrado che nell'atto non sien debitori verso i proprietari.

67. Quando, per qualche straordinaria circostanza, si fossero sperimentati vani i sequestri eseguiti per una, o più quote contro molti contribuenti, potrà per le quote da scadere sospendersene l'uso, e surrogarvisi l'invio dei soldati, o guardie al domicilio dei morosi (1).

68. Al bisogno, il percettore farà al sotto intendente la domanda di una competente quantità di armati, e della facoltà di servirsene. Il sotto intendente, previo il parere del ricevitore, scorgendo giusto il motivo della misura proposta, la permetterà, ed accorderà la forza, fissando il numero di giorni, in cui essa dovrà stare a disposizione del percettore.

69. Questi sottoporrà al *visto* del giudice di pace lo stato dei contribuenti, in casa dei quali disegna di stabilire i soldati.

Quest'atto dispensa dall'eseguire ulteriori sequestri.

70. Sarà spedito un soldato per ogni debito fino a ducati due.

I debitori di somme minori di ducati due saranno uniti cinque a cinque, riceveranno in comune la coazione da un soldato, e pagheranno per la di lui indennità giornaliera, ciascuno grana quattro.

71. I soldati, di cui un percettore avrà la disposizione, saranno impiegati successivamente in ogni giorno contro il numero di morosi, che potranno astringere, distribuiti come è detto nell'articolo precedente.

Il giorno, in cui un soldato sarà spedito contro un contribuente, si tratterrà nella sua casa durante le 24 ore; e non si ritirerà prima, senza una chiamata del percettore, o esattore, il quale potrà richiamarlo, solo quando il contribuente avrà pagato ciò che deve. Questi dovrà somministrar al soldato letto, lume e fuoco.

Il soldato spedito contro più contribuenti nella stessa gior-

(1) Per darsi luogo alla spedizione dei piantoni non è a rigore necessario che siano stati praticati i sequestri, potendo gl'intendenti ed i sottointendenti, sulle richieste dei percettori, ed esattori, accordare rispettivamente la forza dei piantoni, quante volte nella lor prudenza il credano necessario, o che, fatti i sequestri, siano riusciti infruttuosi; o che, sembrando inopportuni i sequestri, più efficace dagli intendenti e sottintendenti si reputi la spedizione dei piantoni al domicilio dei contribuenti morosi. Sovrana risoluzione dei 9 giugno 1830.

nata si tratterrà or nella casa dell' uno , or dell' altro , e pernotterà in quella di colui, che deve una somma maggiore.

72. Dopo le prime 14 ore, i soldati saranno spediti colla stessa economia contro gli altri contribuenti descritti nella lista. Quando avran finito di visitarli tutti, i soldati ricominceranno le loro stazioni contro i contribuenti , che astretti i primi, nell' intervallo non avran pagato.

Il giro dei soldati comincerà sempre dai più forti contribuenti.

73. I soldati spediti contro i debitori di somme maggiori di 20 ducati non faranno il giro suddetto; ma si fisseranno in casa dei morosi per tanti giorni, quanti quelli persisteranno nel loro ritardo.

74. I morosi, che pagheranno il loro debito prima di ricevere effettivamente il soldato in casa, ne saranno ulteriormente esenti, ne dovran soffrire perciò alcun dispendio quantunque si trovino descritti nello stato dei contribuenti da costringere.

A render certa la spedizione dei soldati, essi saran posti nelle case ogni giorno di buon mattino.

Le controversie, che malgrado questa precauzione potrebbero insorgere sulla spedizione dei soldati, e sul numero di giorni, per cui i contribuenti debbon soffrirne la spesa, saran decise economicamente dai sindaci , dopo presa cognizione dei fatti.

75. I percettori pagheran ciascun giorno ai soldati, l'indennità di due carlini, fissata dalla determinazione del re del dì 25 maggio 1809 , e ne riscuoteranno il rimborso dai contribuenti , insieme colle quote di contribuzione.

I contribuenti, contro i quali, prima della spedizione dei soldati , si eran praticati altri atti coattivi , pagheranno il prezzo anche di questi; purchè però gli atti sieno stati consumati.

76. Sperimentandosi insufficiente l'invio dei soldati, potrà ricorrersi nuovamente al sequestro , ed alla vendita , secondo è prescritto per gli altri casi di mora.

77. I funzionari incaricati della vigilanza sulla percezione, in occasione di qualunque verifica ordinaria , o straordinaria , si faran render conto degli atti di coazione fin allora praticati.

Essi guarderanno con particolare attenzione alla esecuzione data da' percettori , ed esattori , all' ultima disposizione dell'articolo 7 del decreto dei 3 luglio 1809 per la quale questi debbon cominciar le coazioni sempre dai contribuenti più forti.

78. Un percettore , che avesse mancato di eseguire per morosità uno dei 30 maggiormente tassati in ogni comune,

potrà esser multato conformemente all'articolo 47 del decreto dei 3 luglio 1809 riguardandosi la sua deferenza per pochi contribuenti come una prevaricazione, ed un' offesa arrecata al maggior numero.

79. I percettori terranno un registro particolare di tutte le somme, che per qualunque causa, compresa quella dei soldati, riscuoteranno in ciascuna comune a titolo di coazioni.

Ne rimetteranno ogni tre mesi lo stato al sotto intendente, insieme con quello degl'introiti, come verrà detto nel titolo 6.

AVVERTENZA. *I provvedimenti sparsi negli art.* 80 *a* 83 *risguardando i reclami collettivi non si sono inseriti perchè interamente abrogati, e suppliti dal titolo sesto del decreto dei* 10 *giugno* 1817.

Tit. 4. Contabilità de' percettori. Versamenti.

84. Il primo ordine da serbare nella contabilità delle contribuzioni è quello degli *esercizi*; parola che esprime tutti gli introiti, e gli esiti relativi alla contribuzione imposta per un dato anno, quantunque si facciano o si compiano, dopocchè questo è spirato.

Il secondo non meno importante è fondato sulla diversità delle spezie di contribuzioni. Un percettore, o esattore dunque baderà, nelle sue scritture, ed in tutte le altre operazioni, a non confonder il prodotto de'ruoli del 1809 e del 1810, nè quello della contribuzione fondiaria, e della personale.

85. Per ciascun ruolo affidato tanto ad un percettore di circondario, quanto ad un esattore, o percettore provvisorio, egli terrà un conto aperto col metodo, e sul modello prescritto dalla istruzione de' 30 dicembre 1807.

86. I percettori di circondario terranno in oltre un conto generale per obbliganze; servendosi all' uopo dello stato di queste, che loro sarà stato rilasciato dal ricevitor distrettuale.

Sulla margine rimasta in bianco, ed a lato di ogni obbliganza, il percettore di circondario noterà le somme, che volta per volta avrà pagate a saldo, o a conto delle stesse. Egli avrà saldato il suo debito, quando il totale de' pagamenti fatti pareggerà quello delle obbliganze sottoscritte.

87. Il capitolo 2 della istruzione de'30 dicembre 1807 contiene il metodo per la tenuta de' libri di cassa. I percettori continueranno a conformarvisi strettamente, menocchè per ciò, che concerne le ordinanze sul fondo di disgravio, e sulla reimposizione, per le quali disposizioni si legga il paragrafo seguente.

88. Un percettore o esattore terrà tanti libri di cassa, per

quanti sono i suoi ruoli per le due contribuzioni, e non registrerà mai sullo stesso libro il prodotto di più esercizi.

89. Subito che egli avrà ricevuti i libri di cassa del ricevitor di distretto, li farà cifrare ad ogni pagina da'sindaci delle comuni, la di cui contribuzione dovrà esservi iscritta.

Avvertenza. I *provvedimenti sparsi negli art.* 90 *a* 107 *si sono tralasciati attesa l'abolizione delle ordinanze su'fondi di disgravio e di reimposizione disposta dal decreto de'*10 *giugno* 1807. *Veggasi la istruzione del* 1 *ottobre* 1816.

108. Gli esattori comunali, ed i percettori provvisori continueranno ad esser soggetti alle leggi precedenti sul versamento del dodicesimo delle contribuzioni alle fine di ciascun mese.

109. I percettori di circondario estingueranno ad ogni scadenza la rispettiva obbliganza.

110. L'art. 1 del decreto de'19 dicembre 1808, che obbliga i percettori, ed esattori a versare in ogni quindici giorni l'intero prodotto della loro percezione, è applicabile ai percettori di circondario. Ciò importa, che quando essi avranno introitato oltre alle somme promesse nell'obbliganze, dovran versare anche questo dippiù. È però ben inteso, che una tal somma sarà posta a credito in estinzione dell'obbliganza, che maturerà alla prossima scadenza.

111. I percettori, o esattori delle comuni capi luoghi di distretto continueranno a versare in ogni cinque giorni il prodotto della loro percezione, i primi in conto delle obbliganze, che scadono alla metà, ed alla fine di ciascun mese, ed i secondi del dodicesimo mensuale.

112. I versamenti de'percettori, ed esattori, o che sieno ad estinzione di obbliganze; o di dodicesimi scaduti, comprenderanno sempre nella loro somma totale di numerario, quanto i valori ammissibili secondo il presente regolamento.

113. I percettori, ed esattori debbon dar conto, e ragguagliare i loro versamenti alla somma de'totali generali dei ruoli, non avendo da fare alcuna distinzione in principale, e grani addizionali, oltre a quella, che sarà detta nel paragrafo seguente.

114. Non si prescrive alcuna precauzione ai percettori, ed esattori per l'invio de'fondi dovendo questa esser tutta a lor cura, dopo che l'art. 15 del decreto degli 8 novembre 1809 ha posti a loro rischio e pericolo tutti gli accidenti della conservazione, e del trasporto de' fondi.

115. A cominciare dall'esercizio 1810 cessa il vigore della circolare de' 23 settembre 1809 sui furti fatti ai percettori, ed esattori delle contribuzioni.

I percettori, ed esattori potranno ottenere per le somme,

che diranno essere state loro rubate una dilazione di 10 giorni, elassi i quali dovran versarle alla ricevitoria distrettuale.

116. Le autorità civili, e militari sono però obbligate di somministrar la forza, che i percettori, ed esattori richiederanno per la scorta de' fondi.

In caso di rifiuto per parte delle autorità locali, il percettore si rivolgerà al sotto intendente, il quale, secondo occorrerà, o darà i suoi ordini, o provocherà quelli dell'intendente.

AVVERTENZA. *Le disposizioni contenute negli articoli* 117 *a* 132 *sono state interamente abrogate, e supplite dalla istruzione del* 1 *ottobre* 1816.

133. Alle ricevute a tallone, che i ricevitori distrettuali debbon rilasciare ai percettori, ed esattori, secondo il decreto dei 19 decembre 1808, non sarà aggiunto altro, se non che un articolo, sotto la designazione de' valori diversi, il quale porterà le ricevute per spese comunali, secondo quel ch' è detto nel paragrafo 4.

134. I ricevitori daranno le ricevute a tallone colla religiosità, e prontezza, che comanda il suddetto decreto, per qualunque somma, o a conto, o a saldo di un' obbligaenza, o di un dodicesimo, essendo la ricevuta indipendente da questa circostanza; di cui nel suo contenuto non deve mai farsi menzione.

AVVERTENZA. *Le disposizioni contenute negli art.* 135 *a* 140 *non sono in rigore per la risoluzione sovrana degli* 11 *luglio* 1829, *la quale avendo dichiarato dovere i regi percettori far di persona il servizio esclude ulteriormente la nomina e l' esercizio de' cassieri nella contabilità dei percettori.*

### TIT. 6. Verifiche ordinarie delle scritture. Stati di situazione.

141. Gli art. 45, 48, 49 e 50 del decreto de' 3 luglio 1809 regolano la vigilanza che i sindaci, ed i controlori delle contribuzioni dirette debbono esercitare sulla percezione.

Quì se ne raccomanda l' osservanza a questi funzionari, ed alle autorità, da cui essi dipendono.

142. I ricevitori generali, e distrettuali, almeno tre volte l' anno, verificheranno le scritture de' percettori, ed esattori de' loro distretti.

143. All' uopo li chiameranno in residenza ogni quattro mesi; combinando le chiamate coll' epoche de' versamenti, e disponendole in modo, che i percettori, ed esattori vengano ad uno ad uno, e non se ne affollino molti nel tempo stesso.

144. I percettori ed esattori porteranno i ruoli, i libri di cassa, e conti aperti di tutte le loro comuni.

I sindaci avran la facoltà di andar ad assistere a queste verifiche.

145. I ricevitori verificheranno le scritture col metodo prescritto dall' art. 24; si assicureranno della loro regolarità secondo il presente regolamento, ed osservando errori, li rettificheranno, o faran rettificare in loro presenza.

146. Le ommissioni nella scritturazione de' pagamenti, o sul ruolo, o sul libro di cassa, ponendo in pericolo la sicurezza de' contribuenti, van comprese nella minaccia fatta dall' art. 47 del decreto de' 3 luglio 1809. Osservandone il ricevitor distrettuale, o qualunque altro funzionario, che ha dritto di prender conto della percezione, ne darà parte al sottointendente, il quale adempirà all' incarico addossatogli dall' articolo suddetto.

Ove le omissioni fossero in gran numero, coll'apparenza di una concussione, il sottointendente, procederà conformemente al titolo ottavo.

147. Terminata la verifica, e rettificati gli errori, il ricevitore chiuderà i libri di cassa con una dichiarazione simile alla prima parte di quella riportata nell'art. 25, e certificherà su questi libri, e sui ruoli, che la scrittura è in perfetta regola.

148. Ogni percettore, o esattore dovrà alla fine di ciascun trimestre rimettere al sottointendente lo stato della situazione del suo introito per tutte le comuni, che gli sono affidate (1).

149. Questo stato conterrà:

Nella prima colonna la designazione della comune, o delle comuni affidate al percettore, o esattore:

Nella seconda il nome del percettore, o esattore:

Nella terza le somme totali de'ruoli; quelle cioè, che sono espresse alla fine del dettaglio di ciascun ruolo; somme, dalle quali, per qualsivoglia motivo, non potrà mai dipartirsi, senza un ordine positivo dato in seguito di una particolar disposizione ministeriale dall' intendente, per mezzo del sottointendente:

Nella quarta conterrà le somme de'ruoli supplementari per addizioni di quote, quando il percettore, o esattore ne avrà ricevuti:

Nella quinta i totali delle dette due somme:

Nella sesta le somme percepite dall'apertura dell'esercizio

(1) Questa disposizione è stata cangiata dal titolo secondo del regolamento de' 5 giugno 1811 e dall' art. 27 del regolamento del 1 febbraio 1816 i quali stabiliscono doversi in ogni mese discutere la situazione della percezione per ogni comune e mandarsene gli stati al Ministro da ciascun ricevitor distrettuale sicchè non ha più luogo l' invio dello stato di situazione alla fine di ogni trimestre.

fino all' ultimo giorno del mese, che avrà preceduto il trimestre attuale:

Nella settima le somme percepite nel corso del trimestre:

Nell'ottava i titoli delle due somme, che indicheranno tutta la percezione fatta dall' apertura dell' esercizio sino alla fine del trimestre:

Nella nona le reste da percepire, che si avranno dalla sottrazione delle somme riportate nell'ottava colonna da quelle riportate nella quinta.

La decima conterrà la somma delle spese di coazioni introitate dal percettore, o esattore, dal principio dell'esercizio fino alla data dello stato.

150. Nelle somme percepite saran compresi indistintamente tutti i valori ricevuti dal percettore, o esattore pe' rispettivi ruoli; vale a dire numerario, ricevute per dritto di percezione, per grani addizionali comunali, ordinanze sul *fondo di disgravio*, e *sulla reimposizione ec. ec.*

151. Questi stati saran vistati dal sindaco della comune ove il percettore tiene la sua officina.

152. Quando saranno contemporaneamente in riscossione i ruoli di più esercizi, per ogni esercizio, come per ogni contribuzione, sarà fatto uno stato separato.

Gli stati suddetti debbono esser presentati al sotto intendente ne' cinque giorni, che seguono la spirazione di ogni trimestre.

In mancanza, il sottointendente manderà a prenderli per espressi a spese de' percettori, o esattori.

153. Alla fine di ogni trimestre il sottointendente farà spogliare gli stati de'percettori, o esattori, e ne formerà lo stato generale della situazione del suo distretto, avvertendo di farne tanti, per quanti sono gli esercizi, e le contribuzioni.

154. Ai 15 del mese, che seguirà la spirazione del trimestre, il sottointendente rimetterà all' intendente due copie uniformi degli stati generali suddetti. L'intendente ne conserverà una presso di se, e ne rimetterà al ministero delle finanze un' altra da lui vistata, e verificata ne' calcoli; accompagnandole tutte con un reassunto per distretti, che presenti il totale della situazione di tutta la provincia.

155. Oltre allo stato di situazione prescritto negli articoli precedenti, il quale debbono rimetter indistintamente i percettori di circondario, e gli esattori, e percettori provvisorii, i primi presenteranno ancora la loro *situazione per obbligazione*. Essa conterrà: 1. la somma totale delle loro obbliganze, 2. la somma scaduta dal principio dell' esercizio sino alla fine del trimestre, 3. la somma del loro debito, o avanzo sulle obbliganze scadute.

Alla fine di ogni trimestre i sotto-intendenti, riassumendo questi stati, ne formeranno uno stato generale della situazione di tutte le percettorie con obbliganze, e gli daranno il corso indicato dall' articolo precedente, acciocchè possa contemporaneamente al primo pervenire al ministro delle finanze.

Tit. 7. Reddizione de' conti.

156. Alla fine di ogni esercizio il percettore, o esattore presenterà al ricevitor distrettuale il suo ruolo, per ciascuna contribuzione, e per tutte le comuni affidategli.

Ciascun conto esprimerà alla sommità l'importo totale dei ruoli, a cui si riferisce, e quindi in diverse colonne le date delle ricevute rilasciate dal ricevitor distrettuale, e le somme, che queste contengono.

Il totale di queste somme dovrà eguagliar quello de' ruoli riportato nella sommità.

157. Il percettore, o esattore presenterà cinque copie conformi di ciascun conto, e vi annetterà le originali ricevute menzionatevi, i conti aperti, i ruoli, ed i libri di cassa della corrispondente percezione.

158. Il ricevitor distrettuale confronterà le ricevute, e gli articoli del conto, colle somme notate in introito ne' suoi registri, e poi dichiarerà a piedi del conto, che il percettore ha intieramente saldato il debito, che egli avea pe' ruoli menzionati.

159. I conti saran vistati dal sotto-intendente, e da questi, insieme colle carte in appoggio, verran rimessi all' intendente, il quale dopo aver inteso il consiglio d'intendenza, e non incontrandovi irregolarità, li visterà, e li respingerà al primo.

Egli riterrà presso di se i ruoli, i libri di cassa, i conti aperti, ed una copia del conto, che farà legare insieme, e trasmetterà alla direzione delle contribuzioni dirette, per esser conservati nel di lei archivio.

160. Delle altre quattro copie di ogni conto, una colle originali ricevute rimarrà al ricevitor distrettuale, un' altra al sotto-intendente, la terza verrà rilasciata al percettore a sua futura cautela, e discarico, e la quarta sarà depositata nell' archivio della comune capo luogo del circondario, a cautela sua, e di tutte le altre.

161. Il percettore, o esattore, che chiude un esercizio, dovrà render conto dell' intiera percezione fatta su di esso, comecchè a lui non sia stata fin dal principio affidata.

162. In tutti i casi preveduti dall' art. 23 il percettore,

o esattore, che succede ad un altro, nell'atto della rimessa de' ruoli, e della scrittura si farà render conto della percezione del suo predecessore, e si farà consegnare le ricevute del ricevitore distrettuale, e tutti gli altri discarichi delle somme da quello introitate.

163. Coll' intervento de' funzionarii indicati nel § 2 del titolo secondo sarà formato un *conto reso* nella forma del modello annesso al regolamento de' 14 dicembre 1808; coll' avvertenza di comprender nella somma del carico l'importo dettagliato di tutti i ruoli de' diversi esercizi, e delle diverse contribuzioni, i quali si consegnano, e di esporre il discarico in conseguenza.

164. Siffatti *conti resi* verran sottoscritti da tutti i funzionari suddetti, e principalmente dal nuovo percettore, o esattore, il quale per quest' atto divien contabile dell' intiero importo de' ruoli, che riceve; e contrae l' obbligo di rendere. alla chiusura dell' esercizio, il conto finale, giusta il § 1 del presente titolo.

165. Quando il percettore, o esattore, che esce di carica, fosse malversatore di una somma legalmente riconosciuta, ne sarà fatta una menzione espressa tanto nel conto reso nel corso dell' esercizio, quanto nel conto finale, dicendosi tra gli articoli di discarico:

*La somma di duc. . . . malversata dal signor . . . . passato . . . ec. ec. . . . . è rimasta a suo carico, per esigersi dal ricevitor distrettuale coi mezzi coattivi prescritti dalla legge.*

166. De' conti resi nel corso dell' esercizio saran fatte sei originali spedizioni, per esserne una rimessa all' intendente dal sottointendente, una rimaner a quest' ultimo, una al ricevitor distrettuale, una all'antico, ed una al nuovo percettore, o esattore, e l' ultima esser depositata nell' archivio della comune capo luogo del circondario.

167. Quando il percettore, che cessa dalle sue funzioni, sarà nel caso di ritirare una cauzione in numerario, o in beni fondi, saran formati due esemplari dippiù, o de' conti resi in mezzo all' anno, o de' conti finali.

A questi due esemplari sarà aggiunta una dichiarazione del ricevitor distrettuale, e del sotto intendente, che attesti aver quell' individuo reso conto, ed esser rimasto liberato per la percezione di tutti gli esercizi precedenti. Essi saran rimessi dal sotto intendente all'intendente, il quale li visterà, e farà vistare dal ricevitor generale.

168. Per far restituire una cauzione in contanti, l' intendente rimetterà i due esemplari suddetti al ministro delle fi-

nanze, il quale darà gli ordini corrispondenti alla cassa di ammortizzazione.

169. Le cauzioni in beni fondi non posson liberarsi, se non che un anno dopo resi i conti definitivi, e dopo cessato all' intutto l' esercizio dell' impiego. Allora l' intendente, ed il percettore faran cancellar l'ipoteca costituita sui beni dati in cauzione, giusta l' art. 2158 del codice Napoleone.

TIT. 8. Procedura in caso di ritardo, o di malversazione de' percettori ed esattori.

AVVERTENZA. *I provvedimenti sparsi negli art.* 170 *a* 177 *non si sono inseriti perchè modificati, e suppliti dagli art.* 13, 17, 18, 21, 22 *e* 23 *del regolamento del* 1 *febbraio* 1816.

178. Nella sua dimora il commissario osserverà le scritture del percettore, o esattore, senza però porvi mano, nè formare alcun atto. Se vi scorgerà segni di malversazione, condurrà il percettore colle scritture stesse in presenza del ricevitor distrettuale.

179. Il ricevitore farà subito, estraordinariamente una verifica delle scritture, seguendo il metodo prescritto dall' art. 24, e costando una malversazione, formerà un processo verbale in quattro copie, dove dichiarerà la somma divertita, e noterà le discordanze, che potrà osservare tra il ruolo, ed il libro di cassa.

180. Il sotto-intendente, a cui il ricevitore presenterà le scritture, ed i processi verbali, visterà le quattro copie, una delle quali rimarrà in suo potere, un' altra sarà rilasciata al ricevitor distrettuale, e le due ultime dal sotto intendente stesso saran rimesse all' intendente. Questi ne farà passare una al ministro delle finanze, facendogli un rapporto compito sulla malversazione, gli proporrà il suo parere, ed attenderà le di lui disposizioni sul destino definitivo del concussionario.

181. Intanto il concussionario sarà dall' intendente fatto sospendere dalle sue funzioni, e se bisogna posto in sicuro.

182. Il sotto-intendente farà, che il decurionato della comune nomini subito, colla sua risponsabilità, un esattore provvisorio, che s' incaricherà della percezione.

Se il concussionario è un percettore di circondario, il ricevitor distrettuale, ed il sotto-intendente, di comune accordo, nomineranno un commissario, che ne farà provvisoriamente le veci, sulla responsabilità del ricevitor distrettuale medesimo, il quale potrà esigerne privatamente una cauzione. Il sotto-intendente sottometterà questa nomina provvisoria al-

l' approvazione dell' intendente, il quale ne informerà subito il ministro delle finanze.

183. Il ricevitor distrettuale richiederà, secondo il decreto de' 3 luglio 1809, la vendita de' mobili, e stabili del percettore, o esattore concussionario, e de' suoi plegi, fino alla concorrenza delle somme divertite.

184. Se vi è sospetto, che il concussionario abbia rilasciate ricevute ai contribuenti senza notar le somme introitate sui loro articoli del ruolo, il sindaco potrà, nel corso del mese, raccoglier tali ricevute, e di concerto col nuovo percettore, o esattore formar uno stato delle somme, che saranno state in questo altro modo divertite. Un tale stato sottoscritto dal sindaco, e dal percettore, sarà da questo rimesso al ricevitor distrettuale, il quale al margine del conto ne noterà l' importo al discarico del nuovo percettore o esattore e lo caricherà all'antico astringendolo nel tempo stesso a soddisfarlo. Quest' annotazione sottoscritta dal ricevitore distrettuale sarà sottoposta al visto del sotto intendente.

Il percettore darà credito a' contribuenti sul ruolo e sul libro di cassa delle somme che secondo le ricevute aveano pagate e non erano state discaricate.

185. Se bisognerà prender tutto o parte della cauzione in numerario che il percettore avrà depositata nella cassa di ammortizzazione, il ricevitore distrettuale ne farà la domanda al sottintendente, che la dirigerà all' intendente, perchè da questi sia presentata col proprio parere al ministro delle finanze, a cui appartiene il dar gli ordini convenienti.

— 58 —

*Regolamento de' 30 aprile 1810 emesso dal ministro dell' interno relativo al mantenimento de' projetti nelle provincie.*

Volendo meglio provvedere al mantenimento ed al ben essere dei proietti nelle provincie del regno.

Visto il real decreto de' 16 ottobre 1809.

Il ministro dell' interno determina quanto segue:

### Tit. I. Disposizioni generali.

Art. 1. La cura de' projetti sarà interamente affidata ai consigli generali di amministrazione degli ospizi nelle rispettive provincie del regno.

2. Quindi nei luoghi, dove sono stabilite le commissioni amministrative di ospizi, gl' individui impiegati nelle medesime saranno incaricati di vegliare più immediatamente, sotto

gli ordini de' consigli suddetti alla ricezione, nutrizione, ed educazione di questi fanciulli.

3. Nei comuni, dove non esistono commissioni amministrative, quest' obbligo sarà del sindaco, di tutt' i parrochi locali, e di un cittadino dabbene che verrà scelto dal decurionato. Costoro formeranno la deputazione comunale dei projetti.

I consigli generali provvederanno sul momento all'istallazione di tali deputazioni.

4. I consigli generali, le commissioni amministrative, e le deputazioni si metteranno subito in attività pel servizio dei projetti. Essi incominceranno il loro esercizio dal farsi un esatto notamento di tutt' i projetti sottoposti alla loro cura.

De' notamenti simili saranno presso le intendenze, le sottintendenze, ed i cassieri de' comuni capo luoghi dei circondari (1). Quello de' consigli generali e delle indendenze porterà il titolo di registro generale dei proietti della provincia di . . . . . quello delle sottintendenze di registro dei proietti del distretto di. . . . . quello dei cassieri di registro de' proietti del circondario di . . . . . e quello finalmente delle commissioni amministrative e delle deputazioni di registro de' proietti del comune di. . . . .

I tre primi saranno divisi per distretti, per circondari, e per comuni.

Ogni registro sarà parimente ripartito in più colonne, per descrivervi distintamente di ogni proietto il nome, l'epoca e il luogo della nascita o dell' esposizione, la nutrice, e l'epoca della consegna, ed i pagamenti mensnali di mantenimeuto. Vi saranno a destra due altre colonne le più larghe di tutte, una intitolata delle variazioni, e l' altra per le osservazioni. Gl' intendenti faranno stampare siffatti registri colle intestazioni e le colonne, per potersi facilmente riempire delle notizie occorrenti.

Tit. 2. **Della ricezione, nutrizione ed ed ucazione de' proietti.**

5. In ogni comune vi sarà una donna incaricata della ricezione de' proietti. Essa verrà nominata dal sottintendente

(1) Si rendano inutili presso i cassieri de' comuni capo-luoghi di circondario i notamenti de' projetti de' comuni tutti del circondario, dachè secondo l' attuale sistema le somme per lo mantenimento di essi sono liberate a favore di ciascuna commissione comunale, e non a favore dei cassieri circondariali.

sopra una terna proposta rispettivamente dalla commissione amministrativa, o dalla deputazione (1).

Questa donna porterà il nome di pia-ricevitrice. Sarà considerata come un impiegato dei luoghi di pubblica beneficenza, e ne godrà i medesimi vantaggi.

6. Si avrà una cura particolare nella scelta delle pie-ricevitrici. Bisogna che siano prese fra le donne più pie e discrete, e che abbiano la sensibilità e le virtù di una buona madre.

7. Parimente in ciascun comune vi sarà una ruota capace a ricevere un bambino di fresco nato. Sarà situata nel luogo che si giudicherà più opportuno e più comodo, tanto per la sua posizione, quanto per l'abitazione interna che deve avervi la pia ricevitrice. Si preferiranno gli ospizi se vi sieno, quando per forza di circostanze particolari non convenisse di fare altrimenti.

8. La ruota sarà costruita in modo, che possa liberamente girare, e sarà ben condizionata per portare agiatamente il fanciullo nell'interno dell'abitazione. Starà aperta di giorno e di notte.

9. Accanto alla ruota vi sarà un campanello, col quale si possa annunziare alla pia ricevitrice l'arrivo del bambino.

10. Gl'intendenti ed i consigli di amministrazione degli ospizi esamineranno accuratamente, se le ruote che attualmente esistono nei comuni riuniscano tutt'i vantaggi accennati. Nel caso negativo, disporranno immediatamente che siano ridotte nel miglior modo possibile alla maniera indicata.

11. La pia ricevitrice dev'essere di continua permanenza nell'abitazione accanto alla ruota, specialmente nei comuni dove l'esposizione è frequente; o almeno nelle ore in cui suole più sovente avvenire.

12. Giunto un bambino alla ruota, la pia ricevitrice, dopo di averlo caritatevolmente raccolto, e di averlo fatto sollecitamente poppare, lo porterà senza ritardo presso l'uffiziale incaricato degli atti dello stato civile colle vesti, e cogli altri effetti ritrovati presso il bambino medesimo, per adempirsi a quanto è prescritto nel codice civile, riguardo all'atto di nascita degli esposti. Lo porterà parimenti presso il parroco

(1) Lo stipendio delle ricevitrici de' proietti essendo a carico de' comuni, la nomina di esse è attribuita all'intendente in conformità del disposto nell'art. 93 della legge de' 12 dicembre 1816. Il consiglio di beneficenza potrà su di esse esercitare una ben dovuta vigilanza, ma non è nelle sue facoltà sospenderle o destituirle; nel bisogno potrà far conoscere all'intendente gl'inconvenienti che rileverà per l'adozione degli espedienti opportuni.

per fargli apprestare il battesimo, qualora non lo avesse ricevuto e prenderne il solito registro.

Frattanto la commissione amministrativa, o la deputazione, secondo i luoghi, sarà avvisata d'essersi raccolto il bambino, concorrerà alla migliore esecuzione di questi atti, e noterà quando conviene nel libro dei proietti.

Quindi ne spedirà rapporto al sottintendente, e questi farà altrettanto al consiglio generale ed all' intendente.

13. Avuto questo avviso, il consiglio generale esaminerà, se il nuovo proietto possa esser messo a carico di qualche ospizio destinato a questa operazione, e darà le disposizioni occorrenti.

14. Dopo adempite le dette solennità nel minor periodo di tempo possibile, la commissione amministrativa, o la deputazione procurerà al fanciullo una nutrice onesta, sana, e provveduta di buon latte (1):

Nel registro dei proietti si noteranno il di lei nome, cognome, e l' epoca della consegna, l' assegnamento ec.

15. Niuna donna sarà ammessa a quest'ufficio, se non avrà contestato di esser morto il suo figlio, o di averlo slattato, per prevenir le frodi che si van commettendo da talune non buone madri, le quali espongono fittiziamente i propri figli, ond' esserne incaricate della nutrizione con una mercede.

16. Nel consegnarsi il fanciullo alla nutrice gli si appiccherà al collo un segnale di piombo, simile a quello che si usa nella casa dell' Annunziata di Napoli e nel registro ne sarà notato il numero.

17. Questo segno non potrà esser tolto in conto alcuno dal collo del fanciullo, eccettocchè nel caso della tutela officiosa, o di qualche altra particolar circostanza, per la quale il consiglio generale degli ospizi avesse deciso di darne l'autorizzazione, di che si terrà menzione sul registro nella colonna delle variazioni.

La nudrice sarà sottoposta a delle pene, se per dolo, o per altra colpevole cagione farà toglierlo.

18. Il fanciullo sarà dato alla nudrice coperto per la prima volta di pannolini e ravvolto nelle fasce. Pel tratto successivo questi ed altri oggetti soliti a somministrarsi per vestire i proietti, si forniranno ad intervalli prudentemente regolati, e l' importo ne sarà incluso nel pagamento della mercede mensuale, rimanendo a carico della nudrice istessa il provvedere convenientemente di tutto il fanciullo. Riguardo a quanto

(1) Non potrà essere compreso nello stato de' proietti un bambino esposto senza il consenso del sindaco uniformemente al disposto nell'art. 6, del decreto de' 21 settembre 1826.

è disposto in questo articolo rimane avvertito di doversi continuare il solito, quando delle giuste ragioni non esigessero una riforma per diminuirne la spesa, al che provvederanno i consigli generali degli ospizi.

19. Nel caso che, fatte tutte le ricerche, mancassero le nudrici locali, e non si potesse altrimenti supplire al bisogno, il fanciullo si alimenterà pel momento con latte di capra, o di pecora, o di asina, o di vacca, allungato coll' acqua. È necessario badare che questo latte sia fresco, e fare il più ch' è possibile, che sia premuto all' istante medesimo in cui si deve apprestare.

20. In questo mentre si cercherà una nutrice ne' convicini paesi, alla quale si consegnerà il fanciullo dello stesso modo che si è indicato negli articoli antecedenti.

Si userà diligenza e custodia nel trasporto del medesimo.

21. L'invio ne sarà partecipato con lettera alla commissione amministrativa, o alla deputazione del luogo dove il fanciullo si rimetterà, perchè lo comprenda nel numero di quelli sottoposti alla sua cura.

22. Di tale invio, della consegna alla nudrice, della partecipazione, e della risposta si terrà conto nel registro dei projetti dell' uno e dell' altro comune.

23. Le nudrici latteranno i bambini per quell'intervallo che il temperamento e lo sviluppo dei medesimi esigeranno.

Dopo svezzati, continueranno a nudrirli sino agli anni sei compiti, allora quando ne prenderà cura il governo.

24. Per quei, che già si trovassero al di sopra di questa età saranno prese delle disposizioni particolari. Intanto non sarà fatta innovazione sul loro stato, nè sui pagamenti attuali del loro mantenimento, finchè non sia altrimenti ordinato in veduta di un quadro generale che dovrà rimettersi dagl' intendenti.

25. Infermandosi qualche fanciullo, sarà obbligo della nudrice di darne subito parte alla commissione amministrativa, o alla deputazione, affinchè lo faccia immediatamente curare dal medico, o dal chirurgo, a tenore del bisogno.

26. I medici e chirurghi locali, specialmente quei che son condottati dai comuni e dai luoghi di pubblica beneficenza, sono obbligati di prestar gratuitamente la loro assistenza, visitando ogni giorno e quantevolte occorre gli esposti infermi.

27. Questi stessi medici e chirurgi saran quei che, dietro semplice avviso di qualunque de' membri della deputazione, o della commissione amministrativa, dovranno osservare i bambini appena raccolti, per curarli immediatamente, se ve ne fosse bisogno.

Baderanno principalmente se avessero contratto o portato dall' utero materno, come avviene non di rado, qualche male contaggioso. In questo caso riducendosi il contaggio alla scabbia o alla lue venerea, nell' atto che si dovrà usare tutta la diligenza nel medicarli, non si trascurerà di farli poppare dalle nudrici.

Se la lue venerea avesse prodotto delle ulcerazioni nella bocca di un bambino, allora si potrà garentire il capezzolo coll' ordinario mezzo della piombarola, sia a dirittura di piombo, sia argento, come potrà aversi.

Alla pietà combinata col dovere delle pie ricevitrici, delle nudrici, dei medici, dei chirurgi, e più di ogni altro di ciascun membro delle commissioni amministrative, e delle deputazioni, è raccomandato premurosamente tutto ciò che riguarda la miglior medela di quest' infelici bambini.

28. Le commissioni amministrative, e le deputazioni baderanno a far prestare di buon' ora agli esposti l'inoculazione vaccinica, tenendone spesso proposito coi medici e chirurgi suddetti, per iscegliere il tempo opportuno, e riferendone, se occorrerà, ai rispettivi comitati distrettuali di vaccinazione.

29. Le commissioni e deputazioni medesime provvederanno anche di buon' ora all' istruzione de' proietti, col farli andare alle scuole primarie.

I maestri di tali scuole sono incaricati di usare una cura particolare per questi fanciulli, come figli dello stato.

30. Morendo qualche proietto sia in mano della nudrice, sia in mano di qualunque altra persona che lo mantenga, da esse se ne passerà immediatamente l'avviso alla commissione o deputazione, la quale concorrerà colle medesime a far seguire l' atto corrispondente presso l'ufficiale dello stato civile. Osserverà ancora se il bambino sia lo stesso, ed abbia il suo segnale di piombo, che si toglierà per conservarsi.

Il medico e chirurgo, che l' avrà curato, spiegherà in iscritto il male di cui il fanciullo sarà morto, e s' inserirà in breve il contenuto di questo scritto nel registro de'proietti alla colonna delle variazioni.

Della morte, e delle circostanze che l'hanno accompagnata si farà rapporto al sottintendente, a da questo al consiglio generale, ed all' intendente.

31. Le commissioni amministrative, e le deputazioni useranno l' attenzione di visitare spesso le nudrici ed i bambini, per osservare se sieno ben trattati, se siano puliti ed in buono stato i pannolini, ed altro, di cui sono avvolti o vestiti, e se godono buona salute essi non meno che le nudrici istesse. Scorgendo in queste della trascuranza, le avvertiranno ad essere più diligenti, usando modi placidi, e caritativi, per

richiamarle volentieri al dovere. Ove i replicati avvertimenti fossero riusciti inutili, o ne avvenisse in vece qualche disordine, faranno passare i bambini ad altre nudrici, notando l'occorrente nella suddetta colonna delle variazioni al libro dei proietti, e se ne farà rapporto come sopra.

32. I parrochi più particolarmente, e quando costoro fossero impediti, i loro economi, o gli altri sacerdoti faranno almeno una volta la settimana delle visite speciali ai proietti, e cercheranno coi sentimenti di umanità e di religione ispirare alle lore nudrici l'amore, e la diligente assistenza per ben allevare questi bambini ad essi affidati.

Le visite, di cui si è parlato negli articoli antecedenti, dovranno farsi all'improvviso, ma con quella circospezione che la prudenza richiede.

33. I medesimi ecclesiastici nei soliti loro sermoni de'giorni festivi, ed i predicatori quaresimalisti s'impegneranno ad imprimere negli animi dei fedli l'importanza di un'opera sì grata a Dio, qual è quella di favorire il mantenimento, e il ben essere dell'infanzia abbandonata, e quanto è meritoria per tutti coloro che in qualunque maniera vi contribuiscono, specialmente per quelle nudici che avranno una cura più affettuosa dei fanciulli presi ad alimentare.

34. È raccomandato agli arcivescovi, ai vescovi, ed agli altri ordinari membri dei consigli generali, o delle commissioni amministrative degli ospizi, di darsi una benefica premura a favore degli esposti esistenti nelle loro rispettive diocesi, di farseli presentare nelle loro residenze dalle stesse nudrici e negli altri luoghi all'occasione del giro per la visita.

35. Questi medesimi capi di chiesa, i parrochi, le commissioni amministrative, e le deputazioni si adopreranno a promuovere il lodevole costume introdotto presso gli abitanti del regno, di prendere dei proietti esistenti dentro e fuori dei conservatori ed orfanotrofi per allevarli presso di se e far loro apprendere qualche arte o mestiere: di che S. M. si è degnata agevolar l'esecuzione col decreto de'27 dicembre 1810.

36. In fine di ogni mese dalle commissioni e dalle deputazioni si farà al sottintendente del distretto un rapporto sullo stato de' proietti, e dei pagamenti pel loro mantenimento.

I cassieri ne faranno un altro sullo stato delle somme esatte, e di quelle erogate.

Il sottintendente farà altrettanto al consiglio generale di amministrazione degli ospizi ed all'intendente con un transunto delle relazioni delle commissioni, delle deputazioni, e de'cassieri, accompagnato dalle sue osservazioni.

37. Questi periodici rapporti generali non esentano dal farne quei particolari ad ogni nuova esposizione dei proietti, alla

loro morte, alle tutele officiose che se ne fossero intraprese, e ad altri oggetti speciali che interessano immediatamente la conoscenza de' sottintendenti, degl' intendenti e de' consigli generali.

38. I consigli medesimi faranno a questo ministero anche mensualmente un rapporto sugl oggetti indicati negli articoli 36 e 37.

Tit. 3. Delle spese pel mantenimento de' proietti.

39. Le pie ricevitrici, godendo del comodo delle abitazioni in tutto o in parte gratuito, non avran veruno dritto a stipendio. Nondimeno se delle circostanze particolari di un comune, relative sopratutto al numero della sua popolazione, e ad un' ordinaria frequenza nell' esposizione de' bambini esigessero la giustizia di uno stipendio, sarà fissato a proposta de' consigli generali degli ospiz.

40. Questo stipendio verrà pagato dal comune, come si suole ne' luoghi dove presentemente è stabilito, e sarà descritto tra gli ordinari stipendi del budget municipale.

41. Continueranno parimente a carico de' comuni le spese necessarie per la formazione e la manutenzione delle ruote, e delle abitazioni annesse, da notarsi ne' loro budget sotto le rubriche rispettive.

42. Per le spese indicate ne due articoli antecedenti si fa eccezione dei casi in cui ellen sono a carico dei luoghi di di pubblica beneficenza, i quali seguiteranno ad adempirvi.

43. Le pie ricevitrici inoltre potranno avere nel fine dell'anno sul fondo del mantenimento de proietti una gratificazione che sarà proposta dai consigli generali, in considerazione del loro buon servizio, e del numero dei proietti che avranno consegnati viventi.

44. L' assegnamento alle nutrici sarà fatto dai medesimi consigli generali. Esso non potà esser maggiore di carlini diciotto, non compreso il contgente mensuale pei pannolini, o vesti del fanciullo; nè maggore di carlini venti, compreso il contigente suddetto (1).

45. Malgrado la fissazione di questi maximum, attesa la scarsezza de' fondi addetti al mantenimento degli esposti, e dall' altra parte la grande spesa che importa l'attuale lor nu-

(1) Con real decreto dei 21 settembre 1826 fu dichiarato che il mantenimento de' proietti dovea essere a carico de'comuni a favore de'quali per coadiuvazione sui fondi provinciali comuni si accordava la somma annua di ducati 202,000 ripartibili dal ministro segretario di stato degli affari interni sul coacervo decennale del numero degli esposti in ciascun comune. Il mensile assegnamento dovuto alle nudrici sarà dall'intendente stabilito in vista della somma disposta sui detti fondi dal sullodato ministro, e delle risorse de' comuni.

mero e stato, i consigli generali degli ospizi baderanno diligentemente a risparmiare u tali assegnamenti, proccurando quanto è possibile di ridure a carlini dodici quei che sono maggiori, e non fare innovazone su quei che fossero di somma minore, senz' autorizzazion superiore.

Cureranno però di farli pgare puntualmente in ogni scadenza.

46. Una nudrice potrà bnanche aver sul fine dell' anno una gratificazione non maggiore dell' importo di una mesata di assegnamento, quando ai rapporti periodici sulla tenuta de' proietti si rilevi di aver avuta una costante cura speciale nel nudrire ed allevare il bambino affidatole.

47. Riguardo ai proietti, che sono tenuti a carico degli ospizi, si farà l' applicazione più opportuna di quelle disposizioni sin qui date, le quli vi potranno aver luogo.

I consigli generali ne avvertiranno partitamente le commissioni amministrative e le deputazioni.

Tit. 4. De' fondi addetti al mantenimento de' proietti, della contabilità corrispondente.

48. I fondi pel mantenimento dei proietti sono : (1)

1. Quello che somministra il tesoro.

2. Quello delle rendite degli stabilimenti di pubblica beneficenza destinati per istituzione in tutto o in parte a questo oggetto.

3. I grani addizionali sulla contribuzione fondiaria addetti alle spese provinciali.

Una tassa supplementaria sui comuni nell' insufficienza dei tre cespiti anzidetti. I due ultimi non sono provvisori.

49. Il fondo del governo sarà annualmente ripartito alle provincie in ragione del bisogno di ciascuna. Sarà questo bisogno calcolato sul numero rispettivo de' proietti, e sulla minor forza di risorse che possano attendersi dagli altri fondi.

50. Quindi per avere i dati di questa ripartizione, gl' intendenti, dopo aver formati i progetti : 1. de'budget annuali dei luoghi di pubblica beneficenza, i quali sono interamente o in parte addetti alla nudrizione de' proietti ; 2. de'budget annuali delle spese provinciali ; formeranno in questo ministero un quadro, che porterà 1. il total numero dei proietti della provincia rispettiva ; 2. la somma bisognevole al loro mantenimento, compresavi una sufficiente quota per ispese imprevedute, 3. a qual parte e per qual numero di esposti

(1) Le disposizioni contenute nell' art. 48 e successivi sono state modificate in gran parte dal real decreto de' 21 settembre 1826 sopra enunciato.

ne provveggano gli ospizi addetti a quest' opera ; 4. a qual' altra si può provvedere sulla suddetta sovrimposta de' grani addizionali , e 5. finalmente qual debba essere il contingente supplementario da riputarsi ai comuni.

Questo quadro sarà accompagnato da un dettagliato rapporto, che faccia conoscere l'esattezza del progetto.

51. Poichè l'intendente avrà conosciuti tutt'i fondi addetti nell'anno a questo ramo, facendo deduzione di quei che appartengono agli ospizi destinati all'opera dei proietti ( i quali si regoleranno secondo i budget rispettivi ) farà col consiglio generale la più giusta ripartizione degli altri tre fondi per distretti , circondari e comuni.

52. Questa ripartizione sarà descritta in un quadro , il quale presenterà la parte distinta di ciascuno dei tre detti fondi , la quale si sarà assegnata a ciascun distretto ed a ciascun comune.

53. I fondi diversi assegnati nella ripartizione ai circondari saranno versati presso i cassieri comunali dei loro capo-luoghi, i quali ne porteranno una contabilità distinta da quella degli introiti ed esiti municipali.

54. Saranno perciò inviati loro i budget degl' introiti e degli esiti pel mantenimento dei proietti de' circondari rispettivi. Tra gli esiti vi sarà un articolo di spese impreviste.

Questi budget corrisponderanno ai registri degli espositi che debbono essere presso i cassieri medesimi , ed allo stato di ripartizione de' fondi.

55. Per misure concertate col ministero delle finanze i ricevitori generali delle contribuzioni dirette caricheranno a ciascun percettore o esattore delle contribuzioni dirette dei comuni rispettivi dei circondari le quote delle somme che paga il tesoro, e quello dei grani addizionali provinciali, entrambe le quali si troveranno disegnate negli ordinativi degl' intendenti.

I percettori ed esattori le verseranno presso i cassieri comunali de' capo-luogo de' proprj circondari.

Le ricevute di questi cassieri serviranno di discarico ai percettori ed esattori suddetti.

56. I cassieri faranno i pagamenti alle nudrici dei proietti secondo i budget che avranno dagl'intendenti, secondo i corrispondenti mandati mensili che ne riceveranno dalle commissioni amministrative , o dalle deputazioni (1).

(1) I cassieri non potranno soddisfare alcun mandato di esito per lo mantenimento de' proietti senza il visto dei sindaci , che sono i presidenti delle commissioni comunali. Articolo 6 del decreto del 21 settembre 1826.

Tali mandati si stenderanno ad un dipresso come quei che formano i sindaci per le spese dell'amministrazione comunale, a tenore del regolamento de' 26 febbraio 1809.

Ne'detti mandati non si mancherà di certificare che i proietti, pei quali si fanno i pagamenti, sono tuttavia viventi.

57. In una simile maniera si eseguiranno i pagamenti sia per oggetti di pannolini e vesti, sia per rinfranchi da farsi ai comuni per anticipazione di cui si parla nell'articolo seguente, sia per altra spesa straordinaria.

58. Nel caso che all'esposizione di un proietto non si avessero subito in pronto i fondi dalla cassa del circondario per le prime spese di nudrizione e degli effetti bisognevoli per covrirlo, esse saranno fatte sull'articolo delle spese impreviste del comune, per quindi esserne sollecitamente rivaluto con ordine dell'intendente, dietro l'avviso che se ne sarà dato.

59. I cassieri non potranno invertire ad altro uso le somme depositate presso di loro pel mantenimento dei proietti, sotto pena di una multa da infligersi dall'intendente proporzionata alle somme invertite. Questa multa potrà crescere per la considerazione delle circostanze che accompagnino l'abuso fatto ed il pericolo che può esser pervenuto dalla mancanza del danaro ai bisogni ricorrenti dalla nudrizione de' proietti.

Il prodotto di queste multe andrà a vantaggio de'fondi addetti al mantenimento degli espositi.

60. La reddizione de'conti per questo ramo sarà fatta a consiglio d'intendenza prossimamente sulle stesse regole che sono ora in vigore riguardo a' conti comunali.

61. Le reste delle casse in ogni circondario serviranno di base ai budget delle spese pel mantenimento de'proietti dell' anno venturo.

62. Gl'intendenti sono incaricati della esecuzione del presente regolamento.

— 59 —

***Ministeriale del 13 maggio 1810 emessa dal ministro delle finanze con la quale si stabilisce la norma sul regresso che un terzo può avere contro un percettore che ha trascurata la percezione.***

Resto inteso di quanto mi partecipate col vostro rapporto in riguardo alla supplica fatta dal signor... contro del percettore (1).

(1) Il ricorrente era possessore di un titolo esecutivo contro un contribuente. Volendo mandarlo ad effetto riuscì vana la sua intrapresa

Siccome il ricorrente si duole fortemente della lesione sofferta per opera del percettore medesimo, per non aver questi in tempo utile esatta la contribuzione corrente dovuta dal contribuente, così conviene, che il consiglio d' intendenza, intese le parti, giudichi se il percettore debba esser condannato a rifazione.

Intanto resterà fermo il sequestro fatto, ed il danaro s'introiterà a beneficio della percezione arretrata per parte del detto contribuente.

— 60 —

*Circolare del 6 giugno 1810 partecipata dal ministro delle finanze ai direttori delle contribuzioni dirette portante disposizioni sul pagamento della contribuzione imposta su' beni assegnati ai creditori de' contribuenti.*

Qualunque quistione può sorgere intorno al pagamento della contribuzione imposta sui fondi delegati ai creditori de' contribuenti, si risolve coll' applicazione del principio, che la contribuzione è il primo peso inerente ed infisso alla rendita, talmente che il di lei importo formando la proprietà dello stato, non è disponibile da chicchesia. Il debitore, che delega un affitto, il giudice, che in giustizia lo assegna, investono il creditore de' dritti del primo in quanto questi ne potrebbe usare egli stesso, ma non possono ragionevolmente, ed in buona fede pretendere di averlo impossessato della intera rendita in pregiudizio della parte di essa, ch'è propria della contribuzione. Il percettore dunque su di una rendita, che per intero è delegata, o assegnata, ha dritto di esigere, senz' altra restrizione, tutta l' impostavi contribuzione.

Quando poi la delegazione ha per oggetto una parte sola della rendita, come per esempio, il prodotto di uno fra molti appartamenti in una casa, allora per equità, ma non per legge, si può dar luogo alla distinzione seguente : Se il resto della rendita è tutto egualmente esigibile alla stessa epoca, si può dalla parte delegata non prendere altro, che la somma, la quale si giudicherà corrispondere al dazio imposto su quella parte; ma per poco, che vi sia difficoltà alla facile esazione della totalità della rendita, il percettore può liberamente far uso dei suoi dritti sulla parte, che non ne presenta, malgrado qualunque delegazione ; poichè la quota, che a tutta la rendita indistintamente è caricata, deve,

perchè le rendite del contribuente si trovavano sequestrate dal percettore per un debito di moltissimi mesi di contribuzione che si era con colpa lasciato cumulare.

in preferenza di ogni altro credito, anche su di tutta riscuotersi.

Siccome questa lettera derime molte controversie, che sento elevarsi sull'assunto, così vi prego di farne pervenire una copia a ciascuno de' percettori ed esattori.

— 61 —

*Ministeriale degli* 11 *luglio* 1810 *diretta dal ministro dell' interno ai commessari incaricati della divisione dei demani con la quale si danno le interpetrazioni alle parole* pieni *e* comodi *usi, delle quali la commessione si serve nelle sue decisioni.*

È surto il dubbio, come proporzionare la pienezza degli usi civici, che spesso la commissione feudale accorda ai comuni sopra gli ex-feudi. Per evitare ogni equivoco nel corso delle operazioni per la divisione dei demani, vi prevengo, che la commissione feudale si vale delle parole *pieni e comodi usi* quando crede esservi luogo ad usi maggiori degli ordinari nominati nelle istruzioni *usi essenziali* spiegando i dritti di più che i cittadini possono aver acquistati. Quindi la espressione di *pieni comodi usi* si riferisce alla quantità dei medesimi; vale a dire, che l'esercizio di tali usi debba essere anche per commercio fra i cittadini; perciò nella valutazione deve equivalere questo modo di esprimersi a quell'altro: *usi di pascere, di legnare a secco, di acquare e di pernottare anche per causa di commercio fra' cittadini.*

— 62 —

*Circolare de'* 25 *agosto* 1810 *diretta dal ministro di giustizia a' procuratori generali ed intendenti con la quale si risolvono taluni dubbi sulla custodia e trasporto de' detenuti.*

Sull' esecuzione dell' articolo 2 del decreto de' 29 giugno 1809, e del titolo 8 del regolamento del ministro dell'interno per lo servizio e contabilità delle prigioni, son surti de'dubbi che mi determinano a far circolare i seguenti schiarimenti per dileguarli.

I regi procuratori ne' casi di trasporto de' detenuti dalle prigioni del tribunale in altro luogo ne formeranno uno stato che comprenderà la loro filiazione, le loro imputazioni, il luogo della loro partenza, quello della loro destinazione, l'indicazione delle distanze, la fissazione de'giorni di viaggio, e l' indicazione degli individui poveri, e di quelli tra questi che abbian bisogno di vetture. — Essi verificheranno per

mezzo di un medico o cerusico di loro fiducia, se vi siano tra i detenuti poveri degl' infermi che abbiano bisogno di vetture: il medico o cerusico certificherà questo bisogno sotto la sua responsabilità.

I detenuti che sanno scrivere apporranno allo stato del regio procuratore la loro firma nelle prigioni stesse.

Lo stato delle somme pei detenuti poveri sarà reso esecutivo dal presidente. Il pagamento si farà dal ricevitore del luogo donde questi partonò, ad una persona destinata dal regio procuratore.

I regi procuratori ne' casi in cui lo crederanno necessario, sceglieranno per la distribuzione delle dodici grana al giorno a ciascun povero, per la conservazione del danaro necessario per la ragione di paglia loro dovuta, e per le vetture, una persona di loro piena fiducia; questa persona potrà essere anche il comandante della scorta.

Nei casi in cui per lo numero e stato de'detenuti e per la lunghezza del viaggio si potrà temere che in istrada sopraggiunga il bisogno di vettura o altro impreveduto accidente, il regio procuratore consegnerà alla persona incaricata della spesa di viaggio un ordine ostensivo a'giudici di pace o loro aggiunti, di fare la requisizione di tali vetture, o di altro che possa occorrere, tra' particolari del comune rispettivo, onde soccorrersi così fra' detenuti quelli che lo stato indicherà come poveri.

I particolari che avranno somministrato le vetture riceveranno dal detto incaricato un *bono* che servirà loro di titolo per essere compensati dell' importo.

I giudici di pace pria di dare alcuna disposizione si assicureranno del bisogno, e si faranno esibire la copia legale dello stato sopra enunciato per verificare se a questo bisogno non siasi già provveduto, e se il detenuto per cui occorre si è descritto come povero.

Il regio procuratore del luogo dove sono destinati i detenuti, pei quali sarà occorso in viaggio la spesa delle vetture, visto lo stato de' detenuti firmato dal regio procuratore del luogo della partenza, visto il certificato firmato dalla persona incaricata del viaggio, o in mancanza dal comandante della scorta, ed inoltre dal giudice di pace e del sindaco, ne formerà uno statino che sarà reso esecutivo dal presidente, e pagato dal ricevitore del luogo alla persona che indicherà il regio procuratore.

Il regio procuratore è incaricato sotto la sua responsabilità di far pervenire tali somme colla maggior celerità a' particolari cui son dovuti, ritirandone i boni sopra indicati.

Ne' casi di trasporto de' detenuti dalle prigioni locali al

luogo di residenza del tribunale, il giudice di pace formerà egli lo stato, e adempirà le altre parti del regio procuratore e le vetture che potranno abbisognare, saranno somministrate e pagate nel modo sopra enunciato.

— 63 —

*Circolare del 5 settembre 1810 diretta dal regio procuratore generale presso la commessione feudale a' signori commissari del re per la intelligenza delle clausole messe nelle decisioni della commessione feudale relative allo stato attuale del possesso.*

Le decisioni della commissione contengono sovente alcune clausole possessoriali, nell'interpretazione delle quali essendo surto qualche dubbio, credo necessario di dichiararne la vera forza.

Sovente nel dichiararsi la qualità di difese o di demani ex-feudali si è soggiunto, secondo lo stato dell'attual possesso. Le ragioni per le quali si è aggiunta una tal clausola sono le seguenti. La commessione ha giudicato sugli antichi documenti, lo stato de'quali si è alterato in processo di tempo, sì che nulla è più ovvio de' casi in cui o per convenzione o per tolleranza i comuni e i cittadini abbiano acquistato diritti, che sarebbero rimasi esclusi per una assoluta dichiarazione di difesa.

La parola difesa ha un senso vario nel regno. Alcune volte indica una difesa chiusa per tutto l' anno ; altre indica solamente una chiusura temporanea; alcune altre indica la riserva o la parata che si fa nel ricolto delle ghiande e delle castagne; finalmente in alcuni altri casi la così detta difesa è chiusa in tutti i tempi dell' anno per lo pascolo , e non lo è per le legna necessarie al fuoco, o per gli usi agrari dei cittadini. È evidente che i dritti attuali de' quali i cittadini erano in possesso senza alcuna contraddizione, non sono caduti nel giudizio , il perchè non debbono per l' equivoco della parola essere spogliati di usi che spesso sono stati riguardati dagli stessi ex-feudatari come indispensabili alla esistenza delle popolazioni.

Un' altra clausola solita è , per quanto egli , cioè il feudatario , e non altri ne è nell' attual possesso. I motivi di questa clausola sono presso a poco simili a quelli della precedente. I corpi posseduti dagli ex feudatari nell'epoca di quei documenti, che la commissione ha preso per norma de'suoi giudizi si trovano dipoi conceduti , distratti, o in qualunque modo posseduti da'particolari il dritto de'quali non ha alcuna cosa di comune con quello delle università. L' ex-feudatario

non possedendo i corpi che la commissione ha dichiarato ex-feudali non può giovarsi della decisione fatta in contraddizione del comune per ripeterli da'particolari possessori, nè può dalla sentenza trarre contro a'medesimi possessori altro argomento oltre a quello che potrebbe trarre da uno dei documenti antichi, nei quali egli era notato come il possessore de' suddetti beni.

Stabilita l' intelligenza di queste clausole, quale sarà la pruova del possesso, che dee conservare lo stato attuale delle cose? Questo quesito è di molta importanza, perciocchè non si tratta di ammettere le parti ad un'altra pruova dopo il giudizio terminato, nè si dee aprire un adito onde distruggere le decisioni fatte.

Il possesso de'dritti che si vogliano comprendere nella disposizione conservatoria dello stato attuale di essere manifesto e non contraddetto nel tempo della lite. Quando tai requisiti si verifichino, lo stato attuale non s'intende caduto nel giudizio, per modo che la definizione generica del dritto vien limitata dal fatto e dalle circostanze particolari del soggetto alle quali è applicato.

Mi è sembrato necessario di fare questa dichiarazione, la quale è stata motivata da alcuni dubbi promossi. Sebbene possiate riguardarla come superflua, perchè abbastanza indicata dal senso ovvio delle parole, tuttavia non è mai superfluo per me l' andare incontro alla chiarezza ed all' uguaglianza dell' esecuzione.

Gradite i sentimenti della mia particolare stima e considerazione.

— 64 —

*Ministeriale del* 24 *ottobre* 1810 *diretta dal ministro dell' interno ai commessari incaricati della divisione dei demani con la quale si prescrive non doversi stipulare degl'istrumenti per consolidare le operazioni relative alla divisione dei demani.*

Vi è chi ha dubitato, se era necessario di stipularsi degli istrumenti per consolidare tutte le vostre operazioni relative alla divisione de'demani, ed il dubbio risultava dal decreto degli 8 giugno 1808, dove si prescrivono le cautele da osservarsi nelle stipule de'contratti per affari demaniali. Affinchè non siate arrestati nelle vostre operazioni da simili difficoltà, egli è necessario d'osservarvi, che il decreto degli 8 giugno 1808 stabilì la divisione sopra atti consensuali delle parti, e per via di arbitramento in una scrittura pubblica e solenne, che ne consolidasse l' atto, e ne conservasse la memoria. Il

decreto de' 23 ottobre 1809 creò i commessari con facoltà superiori ed inappellabili. Le solennità e le cautele dunque delle parti sono riposte nell' atto stesso ; quindi l' ordinanza del commessario registrata è il migliore documento che possa scegliersi. Tutte queste ordinanze mi saranno rimesse, perchè a tempo proprio possano essere pubblicate in un bullettino. Un altro sistema non servirebbe che a fare una folla straordinaria d' istrumenti, e complicarne l'esecuzione. La sola cosa che dovete , signori , avvertire, è che tutti gli atti delegati ad altri agenti inferiori, debbono essere rivestiti della vostra approvazione. Questi principi che nascono dalla natura stessa della cosa , e che sono conformi alle idee con cui S. M. v'investì delle facoltà necessarie per le operazioni che state eseguendo, hanno meritata la reale sanzione. Siatene dunque nell' intelligenza , e gradite i sensi della mia stima.

— 65 —

*Circolare del 6 febbraio 1811 diretta dal ministro dell' interno agli intendenti con la quale si vieta ai comuni di far continuare l' esazione di decime ed altre prestazioni già abolite sotto il pretesto di doversi soddisfare gli avvocati ed altre spese.*

Sono stato istruito che sovente sotto pretesto di pagarsi gli avvocati , e le spese che i comuni han sofferte, si fan continuare i particolari a contribuire le decime , che altre volte si esigevano dagli ex-baroni.

Egli è urgente , signori , di far cessare un disordine sì contrario alla giustizia ed alla legge. Io desidero perciò che ne prendiate la più rigorosa conoscenza. Dove trovate che simili abusi hanno luogo, disporrete che sia subito restituito l' indebito esatto , e farete inquirere contro coloro che in avvenire si permetteranno la esazione delle decime su i terraggi, o di altre prestazioni abolite dalla commessione feudale , per farli tradurre innanzi alla corte criminale come concussionari.

Sono con sentimenti di perfetta stima.

— 66 —

*Ministeriale del 23 marzo 1811 emessa dal ministro delle finanze con la quale si vieta la coazione delle guardie contro i ritiri di religiose.*

Son giuste le osservazioni che fa il signor ministro del culto, in seguito di un vostro rapporto sulle doglianze del

monistero delle cappuccine di . . . . . perchè l'esattore di quella comune pretende astringerle col mezzo de' piantoni al pagamento di un loro debito di contribuzione fondiaria. Potendosi sequestrar le rendite di quel pio luogo, ed assicurar con tal modo il pagamento delle somme dovute, non si deve turbar la pace di quelle religiose con un genere di coazione tanto poco conveniente al loro stato.

— 67 —

*Circolare de' 20 aprile 1811 partecipata dal ministro dell' interno ai commissari incaricati della divisione dei demani con la quale si assegna un ultimo termine per la finalizzazione delle operazioni de' commissari ripartitori.*

Essendo scorso il primo termine assegnato alle operazioni dei commessari con i decreti de' 4 dicembre 1808 e de' 23 ottobre 1809, io non posso dispensarmi di assegnarne un ultimo, dopo il quale dovrò proporre a S. M. la cessazione delle vostre facoltà. Questo termine debbe esser diverso per la divisione dei demani, e per la esecuzione delle decisioni della commessione. Per ciò che riguarda la divisione, essa debb' esser fatta per tutto l' anno 1811. Voi dovrete rimettermi in fine dell' anno lo stato generale della divisione in massa fatta a favor dei comuni di tutte le terre soggette ad usi, lo stato di tutte le terre suddivise fra i cittadini, lo stato di quelle che restano a suddividersi per ostacoli incontrati, o per eccezioni, che forse crederete di dover proporre. Quanto all' esecuzione delle decisioni della commessione, io distinguo il possesso da darsi de' corpi caduti nelle decisioni, dalla divisione da farsi per esecuzione delle decisioni istesse. Questa seconda operazione è compresa nella divisione generale, la prima debb' essere fatta subito, ed io debbo avere per la fine di giugno un rapporto, ed uno stato, che renda individualmente conto della esecuzione data alle decisioni fatte per ciascun comune. Un altro articolo sul quale credo necessario di richiamare la vostra attenzione, sono le spese della divisione. Io non posso riguardare come perfette, se non quelle operazioni de' commissari, le quali contengono il minor dispendio possibile per i comuni. Da diversi rapporti ho rilevato che in alcune provincie si è adottato un sistema dispendioso per questi ultimi, qual è quello di destinare suddelegati ed agenti divisori con indennità a carico de' comuni interessati sia nella divisione, sia nell' esecuzione delle decisioni della commissione.

Questo metodo, oltre all' essere oneroso, tende a prolungare le operazioni affidate ai commissari, le quali perchè

fossero celeri, e dirò anche momentanee, sono state da S. M. affidate ad un' autorità straordinaria. Io non so se questo inconveniente abbia avuto luogo in egual grado dappertutto, ma ad ogni modo io vi prego : 1. Di profittare del favore della stagione, e d' intraprendere la visita de' diversi distretti delle provincie, che vi sono assegnate, per ciò che riguarda la divisione de' demani, e l' esecuzione delle decisioni feudali ; attendo un rapporto della visita di ciascuno de' suddetti distretti, dettagliato in modo, che questi rapporti insieme uniti contengano il ragguaglio di tutte le operazioni. 2. Non intendo limitarvi nella facoltà di ordinare pagamenti delle indennità necessarie ; ma intendo di esserne cerziorato, e di mettermi nello stato di giudicare della quantità di queste spese. A cominciare dunque dal mese corrente, rimetterete all' intendente, ed a me una nota delle indennità pe' salari, e per le spese pagate per vostra disposizione dai comuni. Per tutto ciò che è stato pagato finora, ne ho chiesto uno stato generale agl' intendenti. 3. Vi prego di adottare per quanto è possibile il sistema lodevole tenuto da alcuni commessari, di valersi delle autorità locali, e di non commettere ad agenti demaniali quello che senza contesa, o con facile indagine può essere eseguito da' giudici di pace, da' loro aggiunti, dai sindaci e dai loro aggiunti, e da qualche cittadino possidente probo, quando non abbiano alcuna collisione d'interesse coll'operazione che dee eseguirsi. 4. Nei casi nei quali determinerete pagamento d'indennità, avvertite ad ordinarlo per una data operazione, e non per un tempo indefinito; e prendete le precauzioni, onde non si protragga oltre al bisogno, ed alle vostre intenzioni. Accusatemi il ricevo della presente, e credetemi con perfettissima stima.

— 68 —

*Circolare del 4 maggio 1811 partecipata dal ministro dell' interno agl' intendenti con la quale si stabiliscono de' principî per la chiusura de' fondi onde sottrarli dalla servitù di compascuo.*

Alcuni comuni del regno han creduto, che nel chiudere i fondi non fosse strettamente necessario di adottare uno dei modi prescritti dall' art. 47 del real decreto de' 3 dicembre 1808 ; ma che bastasse tirare intorno de' territori de' solchi, o mettervi de' segni, per dimostrare la volontà de' proprietari di volerli chiudere. Essi han fondato il loro argomento sull' art. 1 del decreto de' 16 ottobre 1809 dov' è detto che è lecito a' possessori di chiudere i fondi, tolte le restrizioni contenute negli art. 47 e 48 del decreto de' 3 dicembre.

In qualche luogo questi segni di convenzione, per indicare che i fondi eran chiusi sono stati approvati dagl' intendenti. Si è dubitato ancora quali fossero le servitù alle quali i fondi aperti restano soggetti, per effetto del compascuo. Io credo, signori, necessario di richiamare la vostra attenzione su questo oggetto, acciò non sian ricevuti per avventura de' principî erronei. Il decreto de' 3 dicembre volle liberare i fondi dei privati dalle servitù del compascuo civico, e volle ancora che questo beneficio avesse portato l' altro che essi fossero chiusi. Impose quindi ai possessori la condizione di cingerli di mura, di fossi, argini continui e siepi. Questa condizione era anche necessaria per limitare le controvvenzioni impossibili a vietarsi altrimenti. Allorchè questa legge fu pubblicata sussisteva per gli ex baroni il dritto della fida, che tutta diversa dal compascuo, si aveva come un dritto reale, e come una specie di riserva di dominio che gli ex baroni avessero fatta. Fu questa la ragione perchè la legge prescrisse, che il mezzo da sottrarsi a questa specie di servitù non era già il chiudere i fondi, ma bensì l'affrancazione.

Il decreto de' 26 ottobre dichiarò insussistente un tal dritto di fida ne' baroni, e son queste le restrizioni abolite, che si trovavano contenute nella legge precedente. Il dritto dunque di fida fu vietato col decreto de' 16 ottobre, ma non fu apportato alcun cambiamento a quello de' 3 dicembre in ordine al metodo da osservarsi nel chiudere i fondi.

Da un' altra parte i motivi di questo decreto sono saggi ed uniformi agl' interessi dall' agricoltura, e della industria. Si debbono senza dubbio promuovere, e facilitare i mezzi per chiudere le terre. La legge ha adottato tutti quelli che possono convenire alle varie circostanze de' luoghi, e delle terre, nè vi è contrada che non possa servirsi di uno di questi mezzi più convenevole alla sua posizione. Relativamente ai dritti, che nascono dal compascuo bisogna osservare che la natura delle servitù reciproche, e la consuetudine generale definiscono il dritto civico. Esso cade sulla seconda erba, mai sulla messe, non sul fieno, nè sull' erba che forma il prodotto principale del fondo. Sugli stessi prodotti secondari vi sono anche altre restrizioni, che son definite dalle consuetudini particolari de' luoghi, le quali debbonò essere esattamente conservate.

Dopo queste osservazioni, nel momento che dichiaro nulle e come non avvenute tutte l'eccezioni, che si son forse fatte al real decreto de' 3 dicembre, desidero, signori, che vi uniformiate ai principî stabiliti.

Sono coi sentimenti di vera e distinta stima.

— 69 —

*Regolamento del 5 giugno 1811 emesso dal ministro delle finanze relativo alla vigilanza da esercitarsi sulla percezione delle contribuzioni dirette.*

TIT. I. De' controlori della percezione.

ART. 1. In ogni distretto, all' infuori di quelli de' capoluoghi di provincia, di cui sarà parlato all'art. 10, un controloro delle contribuzioni dirette sarà specialmente incaricato di secondare il rispettivo sotto intendente nella direzione amministrativa della percezione di queste imposte.

2. Verrà egli scelto dal ministro delle finanze tra i controlori già nominati, e verrà munito di sua commissione.

Avrà il titolo di *controloro della percezione.*

Riceverà il soldo, e le indennità de' controlori di regia nomina, quando anche si trovasse appartenere ad una classe inferiore, e sarà particolarmente considerato nella ripartizione del prodotto delle multe da infliggere a' percettori ed esattori negligenti.

3. Continuerà questo controloro ad esercitar le funzioni proprie della sua carica; ma in una controloria, che sarà espressamente formata più ristretta, e che avrà nel suo centro la residenza del sottintendente.

4. Per questo ramo, ei darà conto delle sue operazioni al sottintendente del distretto, nè per esso sarà tenuto di corrispondere altrimenti col direttore delle contribuzioni, senonchè quando, per porre in salvo la sua responsabilità, crederà di dovergli comunicar qualche osservazione per esser da questo sottoposta all' intendente, o al ministro delle finanze, o quando gli verrà particolarmente prescritto.

5. Il controloro suddetto dovrà, sotto la sua più stretta responsabilità, esser continuamente inteso all'andamento della percezione, ed al modo, onde si eseguono le leggi, ed i regolamenti, che la concernono.

Promoverà presso il sottintendente le misure atte a correggere gli abusi, e disordini di qualunque natura, e potrà esser incaricato della loro esecuzione sopra luogo.

La sua vigilanza abbraccerà tanto il personale, quanto il materiale della percezione, e si eserciterà specialmente sugli oggetti qui appresso indicati:

6. Dovrà impegnarsi a suscitar concorrenti alle percettorie di circondari vacanti.

Solleciterà gli ordini per la nomina degli esattori comunali, dove bisognino.

Osserverà, se gli agenti della percezione stiano al loro posto; e non deleghino le loro funzioni a persone non riconosciute.

Potrà dal sottintendente venir incaricato di dirigere l'istallazione de' nuovi percettori, ed esattori, e la trasmissione de' ruoli, giusta il § 2 tit. 2 del regolamento de' 25 febbraio 1810.

Avrà cura di assicurarsi, che gli agenti della percezione sieno bene istruiti circa l'esercizio della loro carica.

7. Baderà alla distribuzione degli avvertimenti a' contribuenti:

al modo come son loro rilasciate le ricevute, e come i loro pagamenti sono iscritti sul ruolo, e sul libro di cassa. ed in generale a tutta la contabilità de' percettori, ed esattori:

all'impiego delle coazioni di qualunque specie:

alla osservanza del real decreto de' 19 dicembre 1808 relativo alle ricevute a tallone: ei raccoglierà le tracce delle infrazioni, che potrebbero farvisi.

8. Il controloro della percezione, previo invito, o permissione del sottintendente, deve portarsi sopra luogo:

quante volte vi sarà sospetto, che i percettori, o esattori trascurino qualcheduno de' loro doveri:

quando bisognerà verificar le doglianze de' contribuenti, e de' sindaci per abuso nelle coazioni:

per sollecitar la riscossione ritardata, pigliar conto degli ostacoli, che soffre, e guidar i percettori nell'uso delle coazioni, facendo, che sien dirette contro i principali morosi:

per verificar i sospetti di malversazione surti contro di un percettore, o esattore.

9. Sempre che il controloro della percezione si porterà sopra luogo, qualunque sia il motivo particolare del suo accesso, farà una verifica generale di tutto ciò, che riguarda la percezione dell'intero circondario: ne stenderà un processo verbale: rimetterà tra sei giorni al più tardi un tal processo verbale al sottintendente, il quale ne comunicherà subito al ricevitor distrettuale la parte che può interessarlo.

Potrà il controloro egli stesso corrispondere col ricevitor distrettuale, per gli affari di semplice dettaglio.

10. Nel distretto del capoluogo di ogni provincia le funzioni del controloro della percezione sono superiormente attribuite al direttore delle contribuzioni dirette. Egli tratterà coll'intendente, e col ricevitor generale gli affari relativi

alla percezione di quel distretto, e solo renderà conto di quanto altrove è affidato al controloro suddetto.

11. Il direttore avrà la facoltà di servirsi, per le verifiche sopra luogo, e per le altre operazioni descritte negli articoli precedenti, dell'opera de' controlori ordinari del distretto.

Perchè possa egli compensar quelli tra questi controlori, che lo avranno meglio secondato, sarà in ogni mese posta a sua disposizione la somma di ducati quindici, quanto importerebbe il supplemento di averi, che secondo l'art. 2 dovrebbe darsi ad un controloro della percezione, che fosse scelto tra' controlori provvisori.

Tit. 2. Discussioni periodiche dell' arretrato. Responsabilità de' ricevitori distrettuali.

12. Per assicurar l' efficacia della vigilanza amministrativa sulla percezione, saran formate periodicamente, e ad epoche da determinarsi con particolari disposizioni del ministro delle finanze, delle riunioni composte dal sottintendente, dal ricevitor distrettuale, e dal controloro della percezione; e nei capiluoghi di provincia, dall' intendente, dal ricevitor generale, e dal direttore. In queste riunioni il ricevitore presenterà la situazione per comuni della percezione, distinta per esercizi; farà conoscere i motivi di soddisfazione, o di doglianza, che avrà verso di ogni percettore, e proporrà le verifiche, o le coazioni, che giudicherà necessarie. Tutt' i mezzi di render più attiva e regolare la percezione saranvi discussi, e sarà determinata la parte, che ciascuno de' tre funzionari dovrà prendere nella esecuzione delle misure, che verranno adottate.

Si avrà cura di esaminare se l'arretrato di qualche comune derivasse da circostanze indipendenti dallo zelo, e dall'attività de' percettori. In tal caso saran prese, o proposte all'autorità competente le misure necessarie per far rendere alle comuni la giustizia, che loro potrebb' esser dovuta, e per far cessar gli ostacoli dalle leggi non preveduti.

13. Si potrà in queste sedute decidere, che il sottintendente proponga all' intendente la sospensione, ed anche la destituzione de' percettori, che si saran mostrati indegni della fiducia del governo. Ne' casi di malversazione, potrà il sottintendente pronunziare egli stesso la sospensione, e far custodire il malversatore.

14. Le discussioni, e deliberazioni di ogni seduta saranno scritte in un processo verbale, di cui si terrà registro, rimettendosene dal sottintendente due originali spedizioni all'intendente della provincia, egualmente che degli stati della percezione per comuni formati dal ricevitore del distretto. L'in-

tendente indirizzerà una delle spedizioni di entrambi al ministro delle finanze, aggiungendovi una ricapitolazione generale per distretti degli stati di percezione, che ne presenterà i risultati per tutta la provincia.

15. I ricevitori distrettuali, responsabili delle malversazioni de' percettori, ed esattori, rimangono sempre stretti dall'obbligo di verificare tre volte l'anno le di loro scritture, a norma del § 1 del tit. sesto del regolamento de' 25 febbraio 1810.

Sono ancora in dovere di fare, giusta il tit. ottavo la verifica, e stender i processi verbali delle malversazioni de' percettori, ed esattori, o che sieno state denunziate da' controlori, o che le abbiano essi stessi scoverte.

16. Sempre che un percettore, o esattore sarà colla ricevitoria distrettuale in attrasso sulle sue obbliganze di un intiero dodicesimo dell'importo de' suoi ruoli, dall'intendente, sulla proposta del ricevitor distrettuale diretta per mezzo del sotto-intendente, gli sarà dato un sopravegliante, che concorrerà con lui alla riscossione, e godrà della metà del dritto di percezione, fino a che il primo sia al corrente delle obbliganze.

17. Quando l'attrasso sarà di due dodicesimi, dovrà il percettore, o esattore esser sospeso; e sostituito provvisoriamente da un commissario, il quale darà una cauzione di stabili o pure la garentia di un proprietario ben conosciuto a soddisfazione del ricevitor del distretto, e del sottointendente. Oltre a queste sicurtà, le cauzioni proprie del percettore stesso staranno sempre avanti pe' fatti del commissario, il di cui impiego si sarà reso necessario per la di lui negligenza.

Questo commissario godrà dell'intero dritto di percezione, fino a che il servizio sia al corrente.

Il percettore titolare avrà la facoltà di assistere il commissario, e di sollecitar la percezione; affinchè l'esercizio provvisorio finisca al più presto possibile.

18. Gl' intendenti faran conoscere al ministro delle finanze tutte le occasioni, che avranno d'impiegar queste misure.

19. Avendo i ricevitori distrettuali nelle disposizioni degli art. 16 e 17 un mezzo sicuro di prevenir le malversazioni maggiori di un dodicesimo dell'importo de' ruoli, saranno da ora in avanti responsabili di qualunque somma malversata più di un tal dodicesimo.

Saranno perciò obbligati a pagarla di proprio, salvo il loro ricorso contro la cauzione in beni fondi del percettore malversatore, e contro il decurionato, se si tratta di un esattore da questo nominato, a norma delle disposizioni, che sui fatti particolari si daranno dal ministro delle finanze.

TIT. 3. Della vigilanza de' controlori ordinari sulla percezione.

20. Son richiamati ad osservanza gli articoli 12 e 13 del regolamento de' 25 febbraio 1810 relativi alla cura, che i controlori tutti delle contribuzioni dirette debbono prendere della percezione.

Profittando del loro accesso su' luoghi, e delle loro relazioni, veglieranno a quanto nelle loro controlorie riguarda così il personale, come il materiale della percezione. Essi han la facoltà di proporre al sottointendente tutte le misure, che crederanno utili al buon ordine di questo servizio.

21. Ogni controloro nel giungere in una comune; per qualunque ordinaria operazione della sua carica, è obbligato, prima di far altro, di portarsi nella officina del percettore, o esattore, far di ufficio una verifica conformemente all'art. 9; e rimetterne il processo verbale al sottointendente.

Dovrà ancora sollecitar la percezione ritardata, e prender un conto particolare degli ostacoli mentovati nell'art. 12.

22. Le disposizioni degli articoli 5, 6, e 7 possono esser comuni a tutt' i controlori delle contribuzioni dirette, colla restrizione però, ch' essi non debbano in alcun caso venir adoperati fuori de' circondari, dove si trovano, per gli affari della loro carica.

23. L' incarico de' controlori ordinari relativamente alla percezione verrà riguardato come una semplice cooperazione alle funzioni del controloro designato nel titolo primo. Questi sarà sempre principalmente obbligato alla vigilanza sull'intiero distretto, e quindi dovrà chiamar l'attenzione del sottointendente sulle operazioni de' suoi colleghi, e farle rettificare sempre che non saranno soddisfacenti.

— 70 —

*Ministeriale del 28 agosto 1811 diretta dal ministro delle finanze a quello della giustizia riguardante le misure necessarie ad assicurare le casse in caso di arresto di contabili per delitti comuni.*

Convenendo della necessità di assicurarsi della persona di un uomo, che sia gravemente prevenuto di delitto comune, mi limito solamente a pregarla di stabilire per regola, che, ove il caso si avveri, nell' atto dell'arresto sian chiamate le autorità locali, affine di suggellar le scritture, e consegnarsi il denaro, sino a che l' autorità amministrativa non avrà provveduto alla surroga dell' arresto (1).

(1) In data de' 4 settembre 1811 il ministro della giustizia ha partecipato al ministro delle finanze di aver dato gli ordini corrispondenti a tutti i procuratori generali presso le corti criminali.

— 71 —

*Circolare de' 31 agosto 1811 diretta dal ministro dell' interno a' commessari per la divisione de' demani con la quale si prescrive che le ordinanze per divisione delle terre possedute dall' amministrazione de' demani pria di pubblicarsi debbonsi rimettere al ministro dell' interno ed attendere le sue determinazioni.*

Per togliere tutte le difficoltà sorte nella divisione delle terre attualmente possedute dall' amministrazione dei demani, e per regolare questa parte della vostra commessione in un modo uniforme al rimanente delle vostre operazioni, io credo necessario di disporre, che voi da ora innanzi, dopo d' aver assicurato le ragioni dell' amministrazione de' demani, sentendo non solo gli agenti locali, ma anche gl' intendenti, facciate il progetto delle vostre ordinanze, e prima di pubblicarle le rimettiate a me, ed attendiate le ulteriori comunicazioni per renderle esecutorie.

Ricevete i sensi della mia perfetta stima.

— 72 —

*Ministeriale de' 4 settembre 1811 diretta dal ministro della giustizia ai procuratori generali criminali portante il modo come eseguirsi l'arresto di un'impiegato finanziere.*

Il ministro delle finanze mi ha fatto osservare la necessità di provvedere alla sicurezza de' pubblici danari, e delle carte relative alle finanze in occasione degli arresti degl' impiegati in questo ramo: dovrà perciò osservarsi la seguente norma.

Immediatamente dopo l'arresto di tali impiegati si suggelleranno in presenza delle autorità locali giudiziarie ed amministrative le carte appartenenti alla contabilità delle finanze, e si consegneranno a queste ultime autorità insieme col danaro che si troverà in cassa fino a che sarà provveduto al rimpiazzo dell' arrestato; a quale oggetto di tutto si darà parte all' intendente della provincia appena che saranno eseguiti simili arresti.

— 73 —

*Istruzioni del 26 settembre 1811 emesse dal ministro dell' interno portanti le norme per la contabilità comunale.*

Art. 1. La norma dell' amministrazione comunale è lo stato discusso. Il sindaco non solo deve vigilare alla riscossione de' fondi autorizzati, ma deve ancora osservare scrupolosamente la misura stabilita degli esiti. Egli non può disporre

pagamenti al di là della somma fissata in ciascun capitolo, o articolo, nè invertire la destinazione di tali somme impiegandole ad un capitolo o articolo differente.

2. Affinchè il sindaco abbia sempre una notizia esatta delle somme entrate in cassa, e di quelle che a' termini dello stato discusso sono disponibili, egli farà tenere nella cancelleria un registro, il quale non è che la copia dello stato discusso fatta a mezzo margine e colle necessarie distanze da un articolo all' altro.

3. I pagamenti si faranno con mandati firmati dal sindaco diretti al cassiere, avvertendosi di esprimere nel mandato il capitolo, e l' articolo dello stato discusso quinquennale, o di variazione, al quale il pagamento dev' essere imputato.

4. Nel ricevere dall' intendente o sottintendente lo stato discusso, o di variazione approvato, il sindaco ne spedirà al cassiere una copia da lui certificata, contrassegnata dal cancelliere, e munita del suggello del comune. Unita a questa copia gli rimetterà due libri, che riceverà dall' intendente uno per l' introito, e l' altro per l' esito, i quali contengono la norma pratica, e dettagliata, secondo la quale le riscossioni ed i pagamenti dovranno osservarsi. Così vi sarà un conto aperto ad ogni capitolo ed articolo si d' introito che di esito, nell' ordine medesimo dello stato discusso. A misura che vi saranno gl' introiti, o gli esiti, il cassiere è nell' obbligo di scritturarli immediatamente a fronte de' capitoli, ed articoli corrispondenti.

Quante volte le partite portate sullo stato discusso vengano a soffrire qualche variazione per effetto di nuovi contratti o di nuove disposizioni, il sindaco ne prenderà nota sullo stato discusso, e sul suo libro indicherà i documenti di variazione, i quali dovranno rimanere depositati presso di lui, per essere poi uniti al conto materiale.

Qui si aggiunga che nel caso che qualche gabella si dovesse esigere per transazione, il decurionato preseduto dal sindaco ne farà un ruolo nominale, giusta il prescritto della legge de' 12 dicembre 1816. Il ruolo approvato o modificato a norma dello stato discusso, dall' intendente, sarà rimesso per mezzo del sindaco al cassiere, perchè gli serva di regola invariabile nell' esazione. Il cassiere porterà sul ruolo stesso il contribuente, ma aprirà sul libro un solo conto della gabella transatta, nel totale della somma fissata sullo stato discusso, alla quale dovrà corrispondere esattamente quella ripartita sul ruolo. A fronte di questo totale il cassiere sarà nell'obbligo di scritturare l'ultimo giorno di ogni mese la somma delle partite esatte da' contribuenti nel corso del mese, secondo risulterà dal ruolo.

I cassieri debbono ancora tenere un giornale di cassa, sul quale noteranno giorno per giorno le partite d'introito e di esito, ed a cui dovranno riferirsi i conti particolari de' libri medesimi. I libri perciò debbono anche avere la colonna indicante il foglio di referta al giornale di cassa, e viceversa. Questo giornale sarà chiuso colla firma del cassiere, e del sindaco alla fine di ogni bimestre, all'ultimo dovrà farsi il bilancio, che verrà in seguito prescritto.

5. Per ogni riscossione il cassiere è nel dovere di spedire una ricevuta che dovrà essere vistata dal sindaco, il quale ne prenderà nota a fronte dell'articolo corrispondente sul registro tenuto nella cancelleria.

6. La riscossione delle rendite comunali deve effettuirsi regolarmente a cura e diligenza del cassiere sotto la vigilanza immediata del sindaco ed a norma dello stato discusso.

In caso di ritardo i debitori morosi, otto giorni dopo la scadenza, possono essere astretti al pagamento col mezzo di una coazione spedita dal cassiere, e vidimata dal sindaco.

7. Le coazioni spedite in conformità dell' articolo precedente sono esecutive 24 ore dopo la notificazione che n' è fatta al domicilio del debitore da un usciere, o da un serviente del comune a ciò autorizzato dal sindaco.

L' effetto di tali coazioni non può essere sospeso, se non in seguito di una opposizione motivata da eccezioni perentorie, e notificata al sindaco, la quale porti citazione a comparire a giorno fisso innanzi l' autorità competente, per lo giudizio delle eccezioni prodotte. In questo caso pendente il giudizio la coazione si risolve in atto di pegnoramento.

8. Uno de'principali doveri del cassiere consistendo nella regolarità della esazione deve badare di spedire a tempo le coazioni e curarne l'esecuzione. — Ove egli mancasse di diligenza nelle riscossioni, e non usasse a tal riguardo i mezzi autorizzati, può essere dichiarato responsabile dal consiglio d'intendenza, ed obbligato a portarsi per esatto a suo rischio ed interesse quelle partite, di cui abbia trascurata l' esazione.

9. Il cassiere non può fare pagamenti, senza un mandato del sindaco. Egli deve poi negarsi a mandati che gli si potrebbero dirigere in contravvenzione alla norma fissata nello stato discusso, cioè quando eccedessero la somma autorizzata nel capitolo, ed articolo corrispondente, o invertissero le somme da un capitolo od articolo all' altro. Le somme così pagate sono significate a suo conto, salve le ragioni contro il sindaco.

10. Ogni pagamento che si fa dal cassiere deve essere giustificato da ricevuta, la quale si apporrà dalla parte

prendente a piè del mandato. La firma non ha bisogno di altre formalità: se la parte prendente non sa scrivere, e non è conosciuta dal cassiere firmeranno due testimoni conosciuti dal cassiere.

11. I sindaci debbono rimettere all' intendente in ogni bimestre uno stato delle casse in doppia spedizione, affinchè questi possa conoscere lo stato delle casse per poter dare le disposizioni opportune. I sindaci pria di rimettere lo stato lo confronteranno co'libri de' cassieri. L'invio si farà per mezzo dei sottintendenti, eccetto i sindaci del capoluogo del distretto che lo rimetteranno direttamente. I sindaci faranno menzione, se mai ve ne fossero, de' ritardi nelle riscossioni, e ne' pagamenti, per potersi dall' intendente provvedere all'esazione. Le spese non comprese in questo stato non sono ammesse al contabile.

12. Uno de'più importanti oggetti di ogni ordine di contabilità è la pronta e facile reddizione del conto in fine di ciascuno esercizio.

13. Il conto dell'amministrazione, e del peculio comunale si rende in ogni anno. Esso è diviso in due parti.

1. Conto morale dovuto dal sindaco;

2. Conto materiale dovuto dal cassiere. Siffatta distinzione contiene inalterabilmente il principio che il sindaco non è contabile.

14. Il conto morale dovrà rendersi dal sindaco alla fine di ciascun' esercizio nel corso del primo mese dell'esercizio seguente, sia che egli cessi dalle sue funzioni, sia che vi continui. Questo conto consiste nell' esposizione dell' andamento dell' amministrazione durante il suo esercizio. Esso dunque è un rapporto amministrativo, che il capo dell' amministrazione fa al consiglio municipale, anzichè un conto. Il sindaco in tale rapporto deve dimostrare che avendo avuto lo stato discusso per norma egli vi si è conformato esattamente, tanto nel sopravvigilare la percezione delle rendite fissate, che nel disporre le spese autorizzate. Indicherà inoltre i mezzi tenuti per assicurare, conservare e migliorare i fondi e le rendite comunali e giustificherà nel tempo stesso che nelle intraprese e ne' contratti, le forme amministrative sono state osservate. Per tutti gli articoli di spese autorizzate sullo stato discusso il sindaco non ha bisogno di giustificare la spedizione de'mandati sulla cassa comunale; la giustificazione è nello stato discusso. Deve giustificarla però, semprecchè le somme vi sieno portate per fondo di cassa, da spendrsi con autorizzazione superiore, o che siasi fatta una spesa non autorizzata nello stato discusso, o che abbia avuto luogo una inversione di somma da un articolo all' altro. In simili casi

il sindaco unirà al suo rapporto la copia da lui certificata e dal cancelliere, delle autorizzazioni superiori, gli originali delle quali, uniti a' di lui mandati corrispondenti, debbono rimanere presso del cassiere per documenti in appoggio al conto materiale. Il sindaco praticherà lo stesso per ogni altro articolo, che non essendo giustificato esattamente nello stato discusso, dev' esserlo con documenti particolari.

Se mai dopo tutte le misure adoprate onde effettuirsi la percezione all' epoca della reddizione del conto, si trovassero delle reste da esigersi, il sindaco dovrà giustificarne la ragione; in mancanza di questa giustificazione potrà essere dichiarato responsabile delle reste, come è detto di sopra nell' art.° 8.

Il decurionato nell'esame del conto morale è autorizzato a riscontrare la contabilità del cassiere, per confrontare il conto collo stato degl' introiti, e degli esiti, e le copie de' documenti presentate dal sindaco cogli originali esistenti presso il cassiere. Il decurionato nell' emettere la sua deliberazione sul conto, dichiarerà che il detto confronto sia eseguito, ed esprimerà se tutto sia uniforme, o se vi esista qualche difformità.

Per adempire a tutto ciò il decurionato sceglie dal suo seno due, o più deputati, e sul rapporto di essi approva e disapprova l' amministrazione tenuta, ed assolve o condanna il sindaco.

15. La deliberazione presa dal decurionato sul conto del sindaco, col conto stesso e gli atti della discussione, sarà rimessa nel corso di febbraio seguente al sottintendente, il quale vi aggiunge le sue osservazioni e le spedisce all' intendente, il quale approverà o rivocherà, o modificherà la deliberazione decurionale.

16. Compete al sindaco, ed al decurionato il ricorso contro la determinazione dell' intendente sul conto morale, e questo ricorso presentar debbesi all' intendente medesimo tra due mesi, dopo la comunicazione della detta determinazione, che far si deve al sindaco in decurionato. In tal caso l' intendente dopo aver preso l' avviso del consiglio d' intendenza sul merito del ricorso, rimette le carte al ministro dell' interno, cui è riservata la risoluzione superiore in questa materia.

17. Il cassiere essendo il vero e solo contabile, il vero conto è quello materiale, che si rende da lui. In conseguenza ogni partita di questo conto si d' introito, che di esito dev' essere scrupolosamente giustificata con documenti originali. Il conto materiale si compone di due parti, la prima dell' introito, la seconda dell' esito. I documenti all' appoggio

saranno egualmente classificati in due parti, ligati in volume, e numerati con progressione numerica.

Nelle rispettive parti del conto il contabile noterà tutte le partite d'introito e di esito ordinatamente per capitolo, ed articolo, seguendo la norma dello stato discusso, secondo esse risulteranno da' suoi corrispondenti libri di contabilità. Al di sotto di ciascun articolo il contabile noterà il documento in appoggio, indicando il numero d'ordine, col quale questo trovasi collocato nel volume de' documenti. Alla fine del conto vi farà una nota delle reste da esigersi, se mai ve n'esistano. Ciascuna di esse dovrà essere accompagnata da un documento, che giustifichi essersene curata la riscossione nel modo indicato nell'articolo 8 delle presenti istruzioni. Questi documenti saranno messi alla fine del volume di quelli del conto. In mancanza di tali documenti, al contabile potranno applicarsi le disposizioni del citato articolo.

Il conto così formato e firmato dal cassiere sarà presentato al sindaco, che si trova in esercizio, al più tardi nella prima settimana di marzo, per la gestione dell'anno precedente.

Il sindaco coll'assistenza del cancelliere verificherà il conto su' registri di contabilità, e lo certificherà conforme, firmandolo di unita al cancelliere, il quale vi apporrà il suggello del comune.

Essendovi resta di cassa, il cassiere ne formerà un bono pagabile a vista, e l'unirà al conto nel caso non abbia completato il suo esercizio; in contrario verserà presso il suo successore l'ammontare della resta, facendosene rilasciare ricevo, che unirà al conto stesso.

18. Il materiale dovrà essere formato, rivestito della solennità prescritta, e rimesso all'intendenza, per la fine di marzo di ciascun anno.

19. La liquidazione e discussione de' conti de' cassieri comunali, appartiene indistintamente a' consigli d'intendenza delle rispettive provincie, colle seguenti distinzioni, cioè:

I conti de' cassieri di que' comuni, il di cui stato discusso è riservato all'approvazione sovrana, sono liquidati e discussi dai consigli d'intendenza; ma ne dovrà eseguire la revisione, e discussione diffinitiva nella gran corte de' conti, non sospesa l'esecuzione de' provvedimenti del consiglio.

A quale oggetto l'intendente, terminata la discussione in consiglio, rimetterà i detti conti al procuratore generale presso la gran corte dei conti; ogni altro conto dei cassieri comunali è discusso, ed ultimato diffinitivamente nel consiglio d'intendenza, salvo agl'interessati il ricorso devolutivo all'autorità competente.

20. Presentato dunque che sarà il conto all' intendenza e il segretario generale lo proporrà subito all' intendente, il quale destinerà il consigliere relatore. La destinazione sarà scritta sul conto, e ne sarà presa nota su di un registro, a ciò destinato espressamente, e tenuto per ordine di numeri e di data.

Il conto si passerà quindi nell'officina di contabilità, dove sotto la vigilanza immediata del consigliere relatore, se ne farà la liquidazione. Nella colonna delle osservazioni saranno dettagliati tutti i documenti prodotti, i dubbi che potranno risultarne, ed ogni altra circostanza, che il consigliere relatore stimerà opportuna, per maggiore intelligenza del consiglio, e sicurezza degl' interessi comunali.

Sorgendo dubbi nella liquidazione, il consigliere relatore ne domanderà al contabile gli schiarimenti, per mezzo del sindaco o del procuratore, quando il contabile lo avesse costituito. I documenti che in questo caso potranno essere esibiti, saranno presentati per mezzo del segretario generale al consigliere relatore, il quale ne scriverà il contenuto in seguito del dubbio, in margine della corrispondente partita, indicando che essi sono stati presentati in conseguenza del dubbio medesimo. Tali documenti non saranno uniti al volume degli atti del conto, ma alligati in fine del foglio di liquidazione. Lo stesso si praticherà per le risposte ai dubbi surti nella discussione in consiglio d' intendenza.

21. Terminata così la liquidazione, il conto sarà proposto in consiglio d'intendenza dal relatore. Il consiglio se giudicherà di non avere bisogno di ulteriori dilucidazioni, pronunzierà diffinitivamente, altrimenti stabilirà i dubbi, ed ordinerà al contabile di rispondere a voce, o in iscritto, o per mezzo del procuratore a giorno fisso, nel quale senz' altra dilazione il consiglio profferirà il suo provvedimento diffinitivo per la declaratoria, o per la significatoria.

I provvedimenti che emette il consiglio nella discussione sasanno firmati dal relatore, a fronte di ciascuna partita. La declaratoria e significatoria che ne saranno la conseguenza, saranno firmate dall' intero consiglio, e trascritte su di un registro tenuto espressamente per questo genere di provvedimenti, lasciandosene una copia, certificata dal segretario generale, alligata alla fine del conto.

22. Qualora il contabile, vale a dire, il cassiere comunale, non avesse avuto in pronto nella discussione de' suoi conti de' validi documenti a sostenere l' esito o l' introito di alcune partite che gli verranno per tale mancanza significate, ma che riuscisse di averli dopo la spedizione della significatoria, potrebbe in tal caso ottenere la rivisione del suo conto

dal consiglio d'intendenza, ancorchè la significatoria anzidetta si trovasse allora eseguita, purchè però sia presentato il reclamo in tempo utile, da computarsi dal giorno della notifica della decisione del consiglio.

23. Del pari può lo stesso consiglio riesaminare *ex officio*, o a richiesta dell'intendente un conto antecedentemente definito di un contabile, qualora si fosse scoperto qualche errore, omissione, falsità o doppio impiego, in seguito di verifica di altri conti. Quando si procede amministrativamente, come nel caso presente, è sempre giusta e regolare una tale disposizione.

— 74 —

*Circolare del 5 ottobre* **1811** *diretta dal ministro dell' interno agl' intendenti con la quale si prescrivono de' mezzi per allontanare le cause della ripugnanza de' coloni nell' acquistare le quote dei terreni demaniali da dividersi.*

La suddivisione degli antichi demani comunali, e di quelli acquistati per effetto di decisione della commissione feudale non è molto ricercata da particolari cittadini, ai quali la legge l'attribisce. Io veggo bene, che questa operazione ha bisogno di qualche tempo, ma io credo pure, che vi siano altri ostacoli. I canoni fissati a favor de' comuni, la contribuzione fondiaria, e la mancanza de' mezzi per far valere le terre, se non sono le sole, non saranno certamente le ultime cause della ripugnanza ad acquistar de' fondi. Convien dunque cercar de' mezzi efficaci per togliere simili ostacoli contrari alle idee benefiche della legge, ed ai progressi dell' agricoltura. Desidero perciò, che mi diciate :

1. Se convenga che la contribuzione fondiaria sia sopportata per qualche determinato tempo dai comuni, mediante i canoni fissati a favor dei medesimi.

2. Se qualche luogo di pubblica beneficenza, qualche monte, o altro pubblico stabilimento possa offrire de' fondi, onde incoraggiar gli agricoltori, agevolar loro le prime spese, e dar loro la semenza :

3. Se trovandosi questi mezzi in tutto, o in parte insufficienti, poco utili, o impossibili a realizzarsi, vi sieno altri espedienti da adottarsi per conseguire l'oggetto. Voi sapete, signori, tutta l'importanza di questo affare: esso merita di richiamare il vostro zelo, ed io ne attendo degli utili suggerimenti, onde operare il bene, e secondare così le intenzioni paterne del sovrano.

Sono con sentimenti di vera stima.

— 75 —

*Circolare del 5 ottobre 1811 diretta dal ministro delle finanze agl' intendenti sull' esame amministrativo che dee precedere nelle accuse criminali contro i percettori in materia di officio.*

Per l' inconveniente accaduto qualche volta, che un percettore delle contribuzioni dirette, sia stato chiamato in giudizio da una corte criminale per accuse relative al suo impiego, senza intesa dell' autorità amministrativa da cui dipende, ho fatto i miei uffizi presso il gran giudice ministro della giustizia. Il mio signor collega convenendo meco, che alcun funzionario non può esser sottoposto a giudizio per causa di ufizio, se prima la sua condotta non è stata esaminata da suoi superiori, ha diretta una circolare alle corti criminali, colla quale riconosce questo principio, ed ordina a' procuratori regi che comunichino le accuse ricevute agl' intendenti ed attendano poi il loro avviso.

Io vi prevengo di questa disposizione utilissima al mantenimento dell' ordine delle attribuzioni, e v' invito, signor intendente, a farmi rapporto di tutti i casi che vi si presenteranno nel modo indicato, dandomi il vostro parere, ed attendendo la mia decisione prima di consentir che un agente della percezione sia posto in giudizio.

— 76 —

*Circolare del 26 ottobre 1811 diretta dal ministro dell' interno agl' intendenti con la quale si determina che gli usi civici dei comuni sulle terre debbono essere compensati a' termini delle leggi e istruzioni e non altrimenti.*

Sono informato che sovente i comuni poco conoscendo i loro veri interessi, o per una naturale indolenza, o forse perchè sedotti, offrono di convertire in canone gli usi civici che rappresentano su dei fondi.

Io debbo prevenirvi, signori, che è intenzione del Re di doversi strettamente osservare la regola contraria, e che gli usi civici de' comuni sulle terre debbono esser compensati a' termini delle leggi e delle istruzioni.

Sono con sentimenti di vera e distinta stima.

— 77 —

*Circolare del* 2 *novembre* 1811 *diretta dal ministro dell' interno agl' intendenti con la quale si prescrive che nella censuazione delle statoniche debbonsi tener presenti le circostanze de'comuni per cui si metteranno di accordo gl' intendenti coll' amministrazione del tavoliere.*

Il real decreto de' 26 novembre 1808, nel permettere generalmente la censuazione delle statoniche, ha avuto per oggetto il vantaggio delle popolazioni, e dell' agricoltura. Talora però avviene, che gli usi de' cittadini sulle terre tengono necessariamente alla loro esistenza. Tali devono considerarsi quelli di tagliar le piante, gli alberi agresti, di far pascere i propri animali ed abbeverarli, di tagliar delle pietre per la costruzione degli edifici, o far calce, di raccogliere frutti necessari alla vita. Questi dritti sì preziosi non sono compensabili, perchè niente può mettersi a livello cogli oggetti necessari alla esigenza di una popolazione.

S. M., a cui ho presentato queste vedute di pubblico interesse, si è degnata di prescrivere che prima di permettersi una censuazione, gl' intendenti rispettivi debbano conoscere le circostanze de' comuni.

Allorchè la domanda di censire un fondo si troverà conciliabile co' bisogni e coll' interesse delle popolazioni, gl' intendenti stessi si metteranno di accordo coll'amministrazione del tavoliere per la nomina de' periti, dopo di aver sentito il decurionato, ad oggetto di meglio regolare gl' interessi comunali.

Date, signori, la necessaria pubblicità a questa sovrana disposizione ed invigilate strettamente alla sua esecuzione.

Sono con sensi di vera e distinta stima.

— 78 —

*Circolare del* 6 *novembre* 1811 *diretta dal ministro dell' interno ai commessari del re per la divisione dei demani con la quale si prescrive che le ordinanze che si emettono da' commissari ripartitori per esecuzione delle decisioni della commessione feudale non hanno bisogno di approvazione superiore.*

Con mia circolare de'31 agosto ultimo vi prevenni di non dar fuori in avvenire ordinanza alcuna definitiva per la divisione delle terre attualmente possedute dal real demanio, senza prima rimettermene il progetto per aspettare le mie ulteriori comunicazioni.

In questo momento credo necessario di aggiungere, che

simile misura non può essere applicata alle ordinanze che riguardano l'esecuzione di decisioni della commissione feudale. Esse debbono essere eseguite senza bisogno di altra autorizzazione, non potendo l'esecuzione del giudicato, e molto meno quello della legge, riconoscere la sua forza da qualunque altro atto meno solenne.

Gradite gli attestati della mia perfetta stima.

— 79 —

*Ministeriale degli* 11 *decembre* 1811 *diretta dal ministro dell' interno all' intendente di Calabria ultra portante la soluzione de' seguenti dubbi :*

1. *Se i fondi ecclesiastici che trovansi chiusi debbono essere soggetti a divisione, quando sono siti fuori demani. Nel caso di esclusione sono da considerarsi tali i terreni ecclesiastici soggetti solo alla servitù del compàscuo?*

2. *I fondi ex-feudali che trovansi alberati di alberi fruttiferi che soggetti attualmente all' uso di pascolo, o che non lo sono debbono essere considerati in divisione, non in proprietà, ma con un compenso proporzionato al valor del terreno, quando un ex-feudatario non ne dimostri la legittima qualità di difesa?*

Rispondo ai dubbi che avete proposto col rapporto dei 18 dell' ultimo scorso mese.

1. Proponete se i fondi ecclesiastici, che trovansi chiusi attualmente debbono essere soggetti a divisione, quando sono siti fuori demani. Su questa quistione vi osservo, che l' art. 23 delle istruzioni dei 10 marzo non è solo riferibile all'art. 20 nel quale si è parlato delle difese ex-feudali, ma a tutte le regole date nei precedenti articoli pel modo della divisione dei demani ex-feudali. L' equiparazione dunque che le istruzioni fanno delle terre ecclesiastiche alle feudali dee intendersi relativamente alla natura di queste due diverse specie di demani. Gli usi ne'demani ex-feudali son dovuti per presunzione di dritto; nelle tenute ecclesiastiche che son dovuti per fatto. La difesa ex feudale è un' eccezione della regola; quindi dee il possessore dimostrarla con quella specie di pruova, che la legge ha stabilito. I fondi sempre chiusi posseduti dalle chiese hanno in lor favore la presunzione del possesso, e se contro allo stato del possesso si pretendono usi, o altre servitù, è questa una azione da sperimentarsi innanzi al giudice ordinario.

2. Domandate se dovendosi escludere della divisione i fondi attualmente chiusi sono o no da considerarsi per tali i terreni ecclesiastici soggetti solo alla servitù del compascuo.

Per risolvere la quistione bisogna distinguere i terreni soggetti alla servitù del compascuo dagli usi, *servitù civiche attiche*. Il mezzo per fare questa distinzione è la natura del fondo. Ogni dritto di pascolo esercitato in terre demaniali non può definirsi come compascuo. Diconsi terre demaniali le montagne, i boschi, le terre piane colte, o incolte di vasta estensione. Non sono terre demaniali, ma fondi privati quelli, che esigono una coltura continuata, e che per loro natura escludono la servitù di pascolo, come sono gli oliveti, i vigneti, gli orti, i frutteti di ogni specie. Nel caso in cui questi caratteri non vi bastassero per definire la natura del fondo, potrete esigere dal possessore che sostiene la libertà, e l'allodialità del fondo l'esibizione del titolo di acquisto, chè mostri la mano dalla quale il fondo in contesa è pervenuto alla chiesa.

3. Voi chiedete finalmente se i fondi ex feudali, che trovansi alborati di alberi fruttiferi, o che sono attualmente soggetti all'uso di pascolo, o che non lo sono, debbono essere considerati in divisione, non in proprietà, ma con un compenso proporzionato al valor del terreno, quando un ex feudatario non ne dimostri la legittima qualità di difesa.

Ralativamente a quest'ultimo dubbio, io debbo farvi osservare, che sarebbe irregolare di pretendere come soggetti agli usi quei fondi, che per la natura della loro cultura ne sono incapaci. I territori piantati ad alberi fruttiferi sono stati alcuna volta imputati nella divisione, quando essi fossero stati tolti al demanio comune, e migliorati per un fatto, che contenesse pregiudizio ai dritti dei cittadini. Ma questo è un caso di eccezione, di cui dee conoscere il giudice, e dal quale in fuori non si deve distruggere nelle mani dell'ex feudatario quel merito di coltura, che si cerca di promuovere negli altri. Il dubbio dunque non è nel senso delle decisioni della commessione, nè delle leggi ed istruzioni per la divisione dei demani.

Sono con sentimenti di alta e perfetta stima.

— 80 —

*Sovrana risoluzione del 28 decembre 1811 partecipata dal ministro dell'interno ai commessari per la divisione de' demani con la quale si dà la norma per la valutazione de' dritti del Tavoliere, dei comuni e dei proprietari sulle terre di portata.*

Nel travaglio de'27 del corrente ho messo sotto gli occhi di S. M. la quistione insorta nel fissare la valutazione dei dritti del tavoliere, de' comuni, e dei proprietari sulle terre di *portata*.

Sua Maestà si è degnata risolvere sovranamente, che si debba a' comuni in compenso de' dritti, che rappresentano la dodicesima parte dell' intero fondo, senza deduzione alcuna di dritti fiscali, di modo che il dodicesimo debba esser percepito sulla totalità del fondo, e precedentemente ad ogni altro accantonamento.

Questo metodo, signor commissario, lo adotterete per punto generale in tutt' i casi della complicazione de' dritti di simil natura.

Sono con sentimenti di perfetta stima.

— 81 —

*Circolare del 29 gennaio 1812 diretta dal ministro dell' interno agl' intendenti nelle provincie con la quale si prescrive che le quote de' demani assegnate a persone miserabili non possono da queste essere cedute a' ricchi, e se le abbandonano rientrano nella massa de' demani da dividersi fra i non proprietari, giusta la legge.*

Nella suddivisione de' demani comunali è qualche volta arrivato, che le quote sono cadute in mani così miserabili, e talmente mancanti di mezzi, o di energia, che senza tirarne alcun vantaggio, han finito per abbandonarle.

In questo ministero si sono fatte delle dimande di cedersi tali fondi a beneficio de' ricchi possessori, come il mezzo più sicuro da farli valere.

Io non ho bisogno, signori, di farvi osservare, che questo espediente specioso sarebbe opposto al fine principale della legge. Essa, nelle sue vedute liberali, ha voluto elevare al rango de' proprietari la classe indigente de' cittadini, e nel momento che ha dato loro tutta la pienezza de' dritti, ha vietato che per dieci anni potessero vendere, alienare, o in altro modo distrarre le quote concedute. Se delle cause particolari, o momentanee si oppongono a queste vedute salutari, bisogna occuparsi a farle cessare, ma non debbono in verun caso esser dirette a far mancare il più importante oggetto della legge. Queste cause sono già note, in seguito di schiarimenti da voi dati per effetto della mia circolare de' 5 ottobre ultimo; ed io vado a proporre a S. M. de' mezzi, onde allontanarle per quanto sia possibile, e rendere così le proprietà più care a' nuovi possessori. Intanto conviene portare la più grande attenzione sulle quote abbandonate. Esse, come tutt' i demani indivisi, debbonsi considerare come un deposito destinato per coloro che nulla posseggono, ed ai quali lo stato offre de' mezzi da divenire proprietari, e cittadini attaccati al loro paese per la porzione di suolo che vi posseggono:

Tutte le volte dunque, signori, che si presentino dei casi simili, e che le quote concedute ai particolari cittadini restino abbandonate, conviene che le facciate rientrare nella massa de' demani comunali indivisi, ed amministrare come beni dei comuni, onde concederle in seguito a' termini della legge ai cittadini non proprietari, ed industriosi, che sappiano apprezzare il valore della proprietà, e tirarne i maggiori vantaggi.

Accusatemi la ricevuta della presente, e credetemi con sentimenti di stima.

— 82 —

*Circolare del 22 febbraio 1812 diretta dal ministro dell' interno agl' intendenti con la quale si dilucida il dubbio elevato, se convenga adottar per sistema generale di far pagare a profitto de' comuni, che hanno guadagnato le cause, i terraggi e le prestazioni che prima si percepivano dagli ex baroni.*

La commessione feudale con varie decisioni ha dichiarato universali de' demani che prima si possedevano come feudali, e su i quali gli ex baroni esigevano terraggi, ed altre prestazioni. Con altre decisioni essa ha abolito ad istanza dei comuni simili prestazioni, che gli ex-baroni esigevano sopra demani universali. Si è in seguito promosso il dubbio, se convenisse adottar per sistema generale di far pagare a profitto dei comuni che han guadagnato le cause, i terraggi e le prestazioni che prima si percepivano dagli ex-baroni.

Per togliere ogni equivoco su quest' articolo, e perchè le decisioni della commessione non ricevessero alcuna alterazione nell' applicazione, specialmente quando si tratta di fondi particolari siti fra 'l demanio dichiarato universale, ho creduto opportuno di dare le seguenti spiegazioni:

1. Gl' intendenti, procedano o no con la facoltà di commissari, non possono rivocare quello che si trova già definito:

2. Non vi è una controversia più delicata di quella di cui si tratta, perchè essa può rendere assolutamente elusorio tutto ciò che la commessione ha fatto; e può sottoporre a nuove controversie per abolizioni di titoli i possessori delle terre gravate;

3. La commessione, allorchè ha fatte dichiarazioni de' demani universali, non ha attaccata a queste espressioni l'idea del demanio delle università; ma le ha usate nel senso opposto a quello di demanio redditizio ed ex-feudale. Se un tal demanio era libero, o non coverto di proprietà particolari, la dichiarazione di demanio universale, può e deve portare

seco l'effetto della riscossione de' redditi, e di ogni altro effetto del demanio, ma se è composto di proprietà particolari, queste sono divenute libere, senza che il comune possa trarre argomento della parola universale, per sottoporle a quelle medesime servitù alle quali soggiacevano nelle mani dei baroni.

Il fine liberale della legge, secondato esattamente dalla commissione, è quello di rendere libere le terre nelle mani de' possessori, non già di trasferire ai comuni le pretensioni vietate ai baroni.

Questo caso non comprende quello in cui il comune abbia rivendicato per azione particolare il dominio su di un fondo usurpato. Allora non si tratta di dritto presunto, ma di dritto espresso. Quel che il comune possedeva era stato trasferito al barone: oggi questo stesso è ritornato al comune. Affinchè però non si confonda questo caso nell' altro, conviene che quando si presenti il caso di una simile eccezione, ne proponghiate volta per volta il dubbio al già procuratore generale della commissione cavalier Winspeare, per attenderne la soluzione in conformità del decreto de' 3 luglio 1810. Io desidero, signori, che queste spiegazioni, e le disposizioni date in questo medesimo oggetto con la circolare de' 6 febbraio dell' anno scorso, sieno esattamente osservate, e che le decisioni della commessione abbiano da questo lato tutto l'effetto nella loro giusta applicazione.

## — 83 —

*Circolare del 25 febbraio* 1812 *diretta dal ministro dell' interno agl' intendenti con la quale si fanno osservazioni a fine di togliere ogni dubbio in ordine alle colonie perpetue.*

Qualche dubbio promosso nell'applicazione del decreto dei 16 ottobre 1809 in ordine alle colonie perpetue, mi ha fatto sentire la necessità di comunicarvi le seguenti osservazioni.

Come esecutori delle decisioni della commessione feudale, voi applicando le definizioni di diritto della stessa commessione dovete determinare nelle vostre ordinanze quali sieno i coloni decennali che col giudicato sono stati conservati nel possesso delle loro terre. Così non dovete fare una seconda dichiarazione generale, la quale debba poi essere applicata da un terzo giudice, ma dopo di aver messo le parti in mora ad esibire i rispettivi documenti, dovete pronunziare nel fatto, che tali, e tali coloni debbano essere mantenuti nel possesso come compresi negli effetti della decisione.

Lo stesso dee dirsi relativamente alla libertà del pascolo,

ed alla chiusura dei fondi a favore di coloro che sono attualmente in possesso di un fondo a titolo perpetuo. Dopo di essersi verificato il requisito della perpetuità, secondo lo stato attuale del possesso, conviene applicare la legge della libertà del pascolo e della chiusura de' fondi a quei coloni, che secondo i requisiti verificati si credano perpetui.

L'unico carattere per discernere la perpetuità del titolo è, che l'ex feudatario non possa espellere il così detto colono senza fatto del colono stesso. Quante volte poi esistesse controversia sul possesso attuale, fa d'uopo rimetterla alla conoscenza ed al giudizio de' tribunali competenti. Inoltre procedendo colle facoltà che vi sono accordate come divisori de' demani per effetto del decreto de' 23 ottobre 1809 e dell'art. 17 delle istruzioni de' 10 marzo, dovete separare le colonie perpetue stabilite nelle terre demaniali ex-feudali, o ecclesiastiche, dal demanio divisibile.

Se in questa separazione sorgesse disputa sulle qualità delle colonie, dovete verificare secondo lo stato attuale se il così detto colono possa essere o no espulso dal fondo; avere come perpetui tutti quelli che non hanno contro di loro un titolo espresso di locazione, di enfiteusi, o di uso precario del fondo, far loro godere tutti gli effetti del decreto de' 16 ottobre, e rimettere la contesa contro allo stato attuale del possesso a' giudici ordinari. Da queste spiegazioni risulta, che tutte le ordinanze le quali in luogo di applicare al fatto il diritto risultante dalla legge, o dal giudicato della commessione feudale, contengono anch'essi principi generali ed astratti di diritto, escono dalla vostra competenza, essendo voi unicamente incaricati dell'applicazione sia della legge, sia dei giudicati. Ne risulta ancora che in ordine alle colonie perpetue conviene attenersi sempre allo stato attuale del possesso per l'applicazione del decreto de' 16 ottobre 1809, e riservare alle autorità giudiziarie le contese che contro a questo stato possano promuoversi. Io credo, signori, utile di ricordarvi l'osservanza di questa regola, la quale trascurata mena ad un fine tutto contrario a quello che la legge si è proposto nella istituzione de' commissari, alle facoltà dei quali voi siete succeduti.

Sono con sentimenti di vera e distinta stima.

— 84 —

*Circolare del 26 febbraio 1812 partecipata dal ministro delle finanze agl'intendenti con la quale si determina che nella ripartizione individuale della contribuzione fondiaria imposta alle comuni per le terre soggette ad uso civico debba farsi coll'intervento de' controlori delle contribuzioni dirette.*

Voi credete signore, che la ripartizione individuale della contribuzione fondiaria imposta alle comuni per le terre soggette all' uso civico debba farsi senza l' intervento dei controlori delle contribuzioni. Desumete la vostra opinione dall' art. 2 del decreto de' 14 dicembre 1810, ove in proposito di detta ripartizione non si fa parola de' controlori.

Io penso all'opposto che la indicata disposizione debba considerarsi come una conferma del disposto per questa parte della istruzione del primo ottobre 1809 alla quale nel fondo è affatto conforme.

Se l' articolo non parla dell' intervento dei controlori, ciò non dee far supporre l' intenzione di escluderla; ma piuttosto dee intendersi che essendo incontrastabilmente riconosciuto qualunque operazione relativa alla ripartizione delle imposte dover farsi coll'opera dei controlori, il decreto non ne ha fatta menzione perchè era superfluo il rammentarlo.

Quindi v' invito a far seguire, in occasione della ripartizione di cui si tratta, le istruzioni del primo ottobre 1809 che sono in vigore.

— 85 —

*Circolare degli 8 luglio 1812 partecipata dal ministro delle finanze agl' intendenti circa la elezione degli esattori in luogo de' percettori malversatori e sull' arresto di questi ultimi.*

Ho considerato signor intendente che l'art. 182 del regolamento del 25 febbraio 1810 il quale dispone di doversi in luogo de' percettori di circondario sospesi per causa di malversazione nominare un commessario che ne faccia le funzioni, non stabilisce abbastanza la sicurezza del pubblico denaro. Quindi ho determinato, e vi prego di far praticare nelle occasioni, che quante volte il percettore di circondario sarà scoverto per malversatore del prodotto delle contribuzioni, saranno immediatamente nominati gli esattori in conformità del decreto de' 19 dicembre 1811 a' quali il malversatore darà i suoi conti.

Soggiungo, che il malversatore dovrà essere sul fatto ar-

restato senza dar luogo ad alcuna eccezione, e sotto la più rigorosa responsabilità de' sottintendenti, e de' ricevitori distrettuali. I sottintendenti daranno i loro ordini per l'esecuzione del disposto in questa lettera senza aspettare la vostra approvazione, che chiederanno contemporaneamente.

Credo utile di prevenirvi che la presente non deroga punto all' art. 17 del regolamento de' 5 giugno 1811 che prescrive la nomina de' commessari surrogati in luogo di percettori in ritardo, e non malversatori. L' articolo suddetto continuerà, come finora, ad esser eseguito.

— 86 —

*Circolare del 29 luglio 1812 diretta dal ministro dell' interno agl' intendenti portante disposizioni pel dritto di pascolo esercitato da' comuni sui fondi de' privati.*

Sono informato, che da vari comuni si esercita ancora la servitù dell' erba ne' fondi de' privati sotto le denominazioni di difese, di terzi e simili. Si è dubitato, se per questo caso potessero applicarsi le disposizioni del decreto de' 16 ottobre 1809, con cui è proibita la fida che si esigeva dagli ex baroni, e del regolamento de' 21 maggio 1810 abolitivo dei così detti *Corsi* delle Calabrie.

Per regola generale, ogni servitù di pascolo non deve sussistere; così esige il bene dell' agricoltura, e la libertà de' fondi proclamata dalla novella legislazione. Ma oltre a questo principio, l' art. 48 del real decreto de' 3 dicembre 1808 avendo dichiarato affrancabile qualunque servitù di pascolo, che sia l' effetto di riserva, ne discende la conseguenza che ogni altra servitù di pascolo, che non abbia la medesima condizione, s' intenda abolita senza compenso.

Le stesse condizioni fanno sentire la necessità di vietare ai comuni ogni ulteriore esercizio di servitù dell'erba su i fondi appadronati. Essi avranno però diritto ad un compenso nel solo caso che si tratti di concessioni.

Voi invigilerete alla esatta osservanza di questa disposizione, la quale è diretta ad assicurare ai vostri amministrati gli effetti benefici di una legislazione liberale.

Una tal misura comandata dalla legge produrrà dei vuoti ne' buggetti di vari comuni. Voi sentite quindi il bisogno di supplirvi con altri mezzi.

I comuni, che finora hanno esercitato queste servitù, sono stati giustamente considerati come possessori di una rendita imponibile per lo più sotto il nome di uso civico, e per conseguenza gravati di una corrispondente contribuzione fondiaria. Venendo ora a mancare la rendita, giustizia esige che

cessi contemporaneamente l'imposta, la quale dovrà ripartirsi tra proprietari che profittano dell'erba. Voi dunque nella formazione de' ruoli per l'esercizio prossimo prenderete le misure opportune, onde i comuni non rimangano ulteriormente gravati di un peso mancante d'ogni fondamento.

Ho l'onore salutarvi con distinta stima.

— 87 —

*Circolare del 26 agosto 1812 diretta dal ministro dell'interno agl' intendenti con la quale si stabilisce il modo come sottrarre i fondi dalle servitù di compascuo.*

Si è promosso il dubbio, se possa permettersi la chiusura delle vaste tenute mediante una guardia rurale. Io credo necessario di fare alcune spiegazioni relative a quest'oggetto, onde non si possa cadere in equivoco.

Il codice civile prescrive nell' articolo 647 che ogni proprietario può chiudere il suo fondo, e nel seguente dice, che il proprietario che vuol fare una cinta al suo fondo perde il dritto di mandare a pascolare i suoi animali nell'altrui fondo dopo la raccolta delle messi, in proporzione del terreno che ha sottratto all' uso comune. Il decreto de'3 dicembre 1808 nell' articolo 17 dispone, che la chiusura deve farsi con pareti, fossate, siepi e con altri argini continui. La chiusura dunque, che s' intende fare per mezzo di una guardia rurale, non è nei termini del codice, e del decreto, ed in conseguenza sarebbe una di quelle eccezioni dichiarate nulle dalle leggi richiamate in osservanza con la mia circolare degli 11 maggio 1811. Vi sono però alcune osservazioni a farsi, onde non si abusi della parola compascuo ne'termini della consuetudine, fra quali l'esercizio della servitù, che la servitù reciproca del compascuo cade sulla seconda erba, e non mai sulla messe, non sul fieno, non sull'erba che forma il prodotto principale del fondo. Sugli stessi prodotti secondari vi sono anche altre restrizioni, che sono definite dalle consuetudini particolari de' luoghi, le quali debbono essere esattamente osservate. Nell' applicazione di questa spiega si potrebbe incorrere nell' equivoco di estenderla a que'fondi, che per consuetudine locale non sono stati mai soggetti al compascuo, o alle quote de' demani ex feudali, o ecclesiastici toccati agli ex baroni, ai luoghi pii, o agli aventi-cause da essi, o a quei demani nei quali queste servitù sono tuttavia permanenti per la divisione non ancora eseguita. In quanto ai primi fondi non vi è disposizione alcuna che distrugga le particolari consuetudini. La legge ha inteso solamente di conservare quelle che esistono, ed ha dati i mezzi onde libe-

rarne i fondi che le soffrono, tanto è lontano che abbia voluto cambiarle.

Quando ai demani ex feudali ed ecclesiastici divisi, nei quali vi erano usi civici, questi usi hanno un carattere assai diverso dalla servitù reciproca del compascuo, e non vi è luogo nè a presumere una nuova servitù, nè a far sussistere le antiche sotto il pretesto di nuovi nomi, dappoichè esse sono restate estinte, e compensate con la riseca di una parte della proprietà.

In terzo luogo sarebbe egualmente assurdo lo scambiare la servitù reciproca de' privati con l' uso civico spettante ai comuni, e servirsi di questo equivoco di nomi, per sottrarre le terre demaniali non ancora divise agli usi a cui sono essenzialmente soggette. Da tutte queste osservazioni risulta:

1. Non vi è luogo ad alcuna spiegazione relativamente ai mezzi onde liberare le terre aperte dalla servitù del compascuo. Questi mezzi sono chiaramente indicati dall' art. 648 del codice civile, dall' articolo 17 del decreto de' 3 dicembre 1808, e dalla circolare dei 4 maggio 1811. In conseguenza la guardia rurale non è un mezzo di chiusura permesso dalla legge.

2. Le disposizioni di legge sopra enunciate non sono applicabili ai fondi aperti, i quali non sono stati finora soggetti a questa scambievole servitù. Per tali fondi il dritto di custodirsi, e di non farvi entrare degli animali in qualunque tempo dell' anno, deve rimanere illeso, e quindi la guardia rurale, ed ogni altro mezzo di custodia entra fra' dritti illimitati de' proprietari.

Le stesse disposizioni di sopra citate non sono in alcun modo applicabili ai demani ex-feudali, ed ecclesiastici che hanno sofferta divisione. Ogni servitù dapprima esistente è restata estinta con la riseca. Quindi anche in questo caso non può esser limitata al proprietario, nè la guardia rurale, nè qualunque altro mezzo di custodia.

3. Quando sorga da oggi innanzi dubbio, se esista o no servitù di compascuo, e se il proprietario che ha cercato di sottrarre il proprio fondo a tale servitù abbia, o ne ecceduto il limite della legge, sono queste controversie, le quali appartengono alle autorità giudiziarie competenti, e per le quali deve cessare ogni ulteriore ingerenza de' già commessari del re, degl' intendenti, e di altra qualsivoglia autorità amministrativa. Voi potrete aver presenti queste spiegazioni, per autorizzare i comuni alla lite, per promuovere tutto ciò che appartiene alla loro giusta difesa, e per frenare le indoverose pretensioni, che dagli uffiziali municipali si facessero contro al giusto senso della legge.

4. Finalmente perchè si eviti ogni equivoco fra' termini di compascuo e di usi civici, equivoco che è stato sovente promosso per negare ai comuni l' esercizio delle servitù civiche che loro competevano, o per dritto o per fatto, non vi è mai luogo a reclamare la competenza delle autorità giudiziarie per l' esercizio di dritti civici, o della divisione delle terre che vi sono soggette, quando gl' intendenti, i consigli d' intendenza, o altre autorità amministrative abbiano spiegata la propria competenza per effetto del decreto de' 3 dicembre 1808, o di altra particolare sovrana determinazione, con la quale fossero state straordinariamente delegate ad un funzionario qualunque le facoltà date con quelle leggi ai commessari del re, agl' intendenti, o ai consigli d' intendenza.

Io desidero, signori, che la mia circolare de' 4 maggio 1811 interpetrata in questo senso, e queste spiegazioni sieno costantemente applicate in tutti gli affari di tal natura. Accusatemi il ricevo della presente, e vi rinnovo i sensi della mia perfetta e distinta stima.

— 88 —

*Ministeriale de' 21 novembre 1812 emessa dal ministro di giustizia e diretta ai regi procuratori criminali e correzionali con cui dichiarandosi il senso dell' altra de' 15 settembre 1810 è stabilito avere le corti il diritto soltanto di ordinare la diminuzione dei testimoni a discarico, non quello della individuale scelta di essi, che appartiene esclusivamente alla parte producente.*

Mi vien supposto che alcune corti criminali, male interpetrando la circolare de' 15 settembre 1810 abbiano a loro scelta dalla nota de' testimoni, presentata dagli accusati, sottratto i nomi di alcuni, e ritenuti gli altri — La circolare autorizza semplicemente le corti a limitare il numero dei testimoni a discarico: sarebbe assurdo l' indurre da ciò che possano escludere nominativamente il tale o tal altro testimonio. In tal modo potrebbe spesso avvenire che gli accusati vedessero esaminati testimoni poco interessanti, o coloro nei quali hanno meno fiducia.

Benchè sia poco verisimile che alcuna corte abbia commesso questo gravissimo abuso, pure trattandosi di un punto tanto essenziale, quanto è la difesa degli accusati, vi avverto che in forza della suddetta circolare si può solamente ordinare la diminuzione del numero eccessivo de' testimoni, ma la scelta individuale di ciascun testimonio non deve essere se non del producente, al quale dee rendersi nota la dimi-

nuzione nel numero, acciò indichi quelli dei quali preferisse la citazione e l'esame.

Vi assicuro della mia distinta stima.

— 89 —

*Ministeriale del* 12 *dicembre* 1812 *emessa dal ministro di giustizia con cui si indica alle corti criminali il metodo di eseguire il confronto prescritto dal decreto del* 23 *aprile* 1812 *delle pene contro i rei di delitti commessi sotto l'impero dell' antico codice, e giudicati dopo la pubblicazione del nuovo.*

Non tutte le corti criminali hanno seguito un sistema uniforme nell'esecuzione del decreto de' 23 aprile. Alcune di esse invece di fare il confronto tra le antiche leggi e l'attuale codice penale, si sono limitate ad esprimer vagamente nelle decisioni che una delle due legislazioni è più severa, e quindi senza alcun ragionamento, e senza citar gli articoli dai quali si rileva questa severità, sono passate ad applicar la pena in forza degli articoli dell' altra legislazione.

Altre invece di distinguere le due legislazioni le hanno accumulate in modo che sullo stesso fatto si è applicata parte dell' una, parte dell' altra legislazione, e da ciò sono sorte delle mostruose decisioni che contengono delle pene non irrogate nè dalle antiche, nè dalle nuove leggi.

Ad evitare questi e simili inconvenienti bisogna penetrarsi del decreto de' 23 aprile, il quale ha voluto che un reo giudicato oggi per un fatto criminoso commesso sotto l' impero delle antiche leggi non fosse punito, più severamente di quello che sarebbe stato punito, nè più severamente di quel che sarebbe oggi punito un reo di simil fatto commesso sotto l' impero del nuovo codice. Da ciò nasce la necessità del confronto che il suddetto decreto esige tra le pene stabilite dalle due legislazioni.

Il giudice dunque per far questo confronto in maniera che corrisponda al fine del legislatore dee prima trasportarsi nel passato, e vedere come avrebbe punito il reo se l'avesse allora giudicato, passar quindi a vedere come avrebbe punito col nuovo codice questo reo medesimo che avesse oggi commesso lo stesso fatto, e tra le due pene scegliere la più mite.

Dopo dunque che i giudici saranno convinti d'essere un uomo colpevole di un fatto criminoso, daranno a questo la definizione legale secondo le leggi antiche, e quindi passeranno all' applicazione della pena secondo le leggi medesime, come se il giudizio si facesse sotto l' impero di quelle. Fissata così la pena per questa prima parte, i giudici, rite-

nuti sempre i fatti consegnati nella decisione, passeranno a dare a questi la definizione legale secondo il nuovo codice, e quindi progrediranno all' applicazione della pena a norma del codice stesso, come se il fatto fosse avvenuto sotto l'impero di questo.

Eseguito a questo modo la redazione, si ha subito sotto gli occhi la pena più mite, che è quella alla quale i giudici debbono applicarsi. Così svanisce ancora il dubbio che potrebbe sorgere in mente d'alcuno, cioè, che essendo più angusti gli intervalli secondo le leggi antiche tra un grado e l'altro della pena, e dandosi nell' attual codice maggiore latitudine ai giudici, il confronto non possa bene eseguirsi. Il metodo suggerito di sopra previene questo dubbio, dovendo i giudici fissare determinatamente le due pene che avrebbero applicate al fatto riguardato nei due menzionati aspetti. Questo metodo che deriva dalla retta interpetrazione del real decreto de' 23 aprile è stato approvato da S. M.

Voi ne farete la comunicazione alle corti ed ai tribunali.

— 90 —

*Circolare del 6 gennaio 1813 emessa dal ministro di giustizia con cui si dichiara di competenza delle corti criminali il giudizio di tutte quelle azioni che misfatti in origine, potessero per causa delle scusanti, cambiarsi quindi in delitti.*

È sorto il dubbio se pei misfatti che il codice penale cangia in delitti, o perchè commessi involontariamente o perchè scusabili, sia competente in origine la corte criminale o il tribunale correzionale.

Ho fatto presente a S. M. esser ben vero che i misfatti di questo genere, tosto che si trasformano in delitti non sono puniti se non correzionalmente, ma che il determinare questa trasformazione nel processo scritto potrebbe dar luogo a frequenti errori, sì perchè le prime indagini raccolte senza giuramento non presentano sempre il fatto in tutto il dettaglio e la verità delle sue circostanze, come ancora perchè non ogni scusa in generale, ma il tal grado di scusa cangia di natura il misfatto, e le varie tinte e le gradazioni della volontà e della scusa non possono determinarsi se non nel dibattimento.

Da ciò nasce che nella discussione pubblica svanisce spesso la scusa, o non è verificata a quel grado che la legge richiede, ed intanto il giudice correzionale, strascinato da una precedente deliberazione di competenza potrebbe forse sacrificare la giustizia all' autorità; oppure se egli rinvia la

causa al giudice competente si verrebbe a perdere un tempo incalcolabile e si entrerebbe talvolta in un conflitto pericoloso e indecente.

Nè ho trascurato di rassegnare alla M. S. che nei misfatti la scusa o la involontarietà non si presumono giammai, ma debbon sempre provarsi per essere ammesse. Non sono dunque in ultima analisi che eccezioni, ed è principio inconcusso che il giudice di questa non può esser diverso da quello dell' azione.

Gli articoli 66 e 102 della legge correzionale de'22 maggio 1808, gli articoli 89 e 171 della legge penale de'20 dello stesso mese (articoli non aboliti perchè riguardano parte del procedimento) benchè scritti per casi particolari, fissano chiara la massima generale che ove il misfatto non diventa delitto che per attenuazione di circostanze, il giudice criminale è quello che dee valutarlo. Lo stesso accadeva nei casi nei quali o la scusa dello articolo 5 della medesima legge penale de' 20 maggio, o l' età per l' articolo 67 e 68, o il tentativo per l'art. 69 obbligarono in alcuni misfatti a discendere alle pene correzionali.

Nè è sfuggita alla penetrazione della M. S. che il codice di istruzione vigente nell' impero, cui è coordinato il codice penale da noi ultimamente adottato attribuisce alle corti d'assise, vale a dire al giudice dei misfatti scusabili articoli 349, e 346.

Ha quindi la M. S. dichiarato che i misfatti scusabili sono di competenza della giustizia criminale.

Perchè cessi ogni incertezza nelle corti e nei tribunali del regno si comunica questa sovrana determinazione di cui ne vigilerete l' osservanza.

— 91 —

*Ministeriale del 13 febbraio 1813 emessa dal ministro di giustizia con cui si prescrive: 1. che i giudici di pace debbano procedere come giudici di polizia in quelle cause che, denunziate come correzionali, risultano di semplice polizia; 2. che per le cause istesse qualora si trovino trasmessi gli atti al tribunale correzionale debbano essi, senza l'obbligo di nuovo rinvio, pronunziar la pena proporzionata alla colpa.*

È avvenuto talvolta che una causa siasi presentata come correzionale secondo il tenore della denuncia, e che in esito del dibattimento fatto nella giustizia di pace siasi poi riconosciuta per causa di semplice polizia. È avvenuto ancora che in cause di questa specie i giudici di pace abbiano, per errore, proceduto correzionalmente, ed abbiano applicate

delle pene correzionali. Istruirete i giudici di pace dei circuiti che dividono le due giurisdizioni, e li preverrete che anche nei casi in cui il dibattimento abbia fatto conoscere per causa di semplice polizia, la causa trattata da principio correzionalmente, essi debbono giudicare come giudici di polizia e non debbono emettere voto consultivo.

Avvenendo ciò non ostante che per cause di simil natura si rimettano gli atti al tribunale, questo per non dar luogo a nocivi ritardi, pronunzierà la pena proporzionata alla colpa, anzichè rinviar di nuovo la causa al giudice di pace.

— 92 —

*Ministeriale de' 20 febbraio 1813 emessa dal ministro di giustizia con cui si vieta alle autorità civili e criminali di ricevere le disposizioni degli uffiziali di gendarmeria su i fatti contenuti nei verbali da essi redatti come uffiziali della polizia giudiziaria, e si autorizzano a raccoglierle su quelli che sono alieni dagli stessi verbali.*

I capitani, ed i tenenti della gendarmeria non sono da chiamarsi a deporre su i fatti contenuti nei verbali dai medesimi redatti come ufiziali della polizia giudiziaria, poichè per essi son da credersi sino all' iscrizione del falso. Non così pei fatti non espressi nei cennati verbali.

Il generale comandante della gendarmeria, che in ciò è perfettamente di accordo, mi partecipa di aver dati gli ordini perchè gli anzidetti ufiziali non ricusino di far testimonianza su i fatti di questa seconda classe.

— 93 —

*Circolare de' 20 marzo 1813 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si danno de' provvedimenti quando avviene il caso che un giudice sia parente di una delle parti litiganti.*

Allorchè colla circolare de' 17 giugno 1809 si dichiarò aversi per sospetti i giudici nelle cause, in cui gli avvocati o patrocinatori di una delle parti sieno loro congiunti o affini in quei gradi stessi, ne' quali se son congiunti a' litiganti la legge gli ha per sospetti, non s'intese se non istabilire il dritto, che può competere a' contendenti.

Ma siccome ciascuno può rinunziare ad un beneficio, quando l' ordine pubblico, o legge espressa nol vieti, così allorchè una delle parti consente, che nella sua causa intervenga quel giudice, che è parente o affine del difensore a lei contrario, il tribunale o la corte non impedirà, che le parti si valgano delle loro facoltà.

— 94 —

*Ministeriale del* 27 *marzo* 1813 *emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si determinano le leggi che debbono esser messe al confronto sull applicazione delle pene.*

Qualche corte criminale nel giudizio de' misfatti commessi sotto l' impero delle antiche leggi del regno, dovendo eseguire il confronto prescritto col decreto de' 23 aprile 1812 ha posto a paragone non solo quella legge e l' attuale, ma ancora le leggi intermedie. Questo doppio confronto essendo l' effetto d' un erronea intelligenza del decreto de' 23 aprile anzidetto, veggo la necessità di richiamare l' attenzione dei collegi su questa parte della legislazione punitiva.

L' art. 2 di questo decreto con precisione accenna quali leggi debbonsi porre in confronto cioè la legge abolita (non già le leggi abolite) e l' attuale.

Le corti, ed i tribunali dunque non porranno a calcolo nel giudizio dei misfatti e delitti commessi prima della pubblicazione dell' attual codice penale, che due leggi, cioè quella vigente all' epoca del delitto o misfatto, e quella vigente all' epoca del giudizio.

— 95 —

*Ministeriale del* 14 *aprile* 1813 *emessa dal ministro di grazia e giustizia con cui si stabilisce non poter le corti criminali ritirare i mandati di arresto spediti contro individui, le di cui imputazioni in seguito dell' istruzione risultano di competenza de' tribunali correzionali.*

Talune corti, nei casi in cui sia stata dichiarata di competenza correzionale la causa che prima era, o si credeva criminale, sono state solite richiamare gli ordini di arresto che trovavansi di aver commessi alla forza contro l' imputato. Avvertirete che quando una corte ha spedito un mandato di arresto contro un imputato della sua competenza, ha dovuto considerare tali le pruove raccolte nel processo da farlo con fondamento supporre colpevole. In tali casi i tribunali correzionali hanno anch' essi in forza del real decreto de' 12 novembre 1812 la facoltà di spedire dei mandati d' arresto per delitti, che portano a pene di prigionia. È da credersi che dopo aver una corte spedito un mandato di arresto per una violazione della legge penale, questa benchè sia qualificata delitto, abbia ciò nondimeno il carattere da meritar la pena della prigionia. In conseguenza in tali casi non si

deve ritirare il mandato di arresto, ma deve l'arresto passarsi a disposizione del tribunale medesimo. Il ritirare il mandato di arresto dà luogo all'inconveniente, che il tribunale deve occuparsi nuovamente della spedizione, e rimetterlo alla forza: le ricerche di questa intanto restano rallentate, e forse nel punto, il prevenuto ha più mezzi da sfuggire la persecuzione della giustizia, perchè così ha più tempo, e più facilmente gli pervengono a notizie gli ordini pel di lui arresto.

In avvenire dunque vi conformerete a questo modo.

— 96 —

*Ministeriale del* 28 *aprile* 1813 *emessa dal ministro di grazia e giustizia con cui interpetrandosi l' articolo* 332 *del codice penale attualmente rigente, si stabilisce che lo stupro, non costituisce misfatto per la sola circostanza di essersi commesso su di una persona minore di* 15 *anni compiti.*

È surto dubbio, sull' interpetrazione dell'articolo 332 del codice penale, se sia misfatto lo stupro, senza la circostanza della violenza, sol perchè sia stato commesso su persona minore di anni 15 compiti. — È principio generale che lo stupro, per esser misfatto, dee venir accompagnato dalla violenza. Il dubbio dunque si risolve interamente in una quistione di fatto: il deffinirla appartiene quindi al giudice di fatto. Questi osservando lo stato della persona stuprata, la parte ch' ella ha presa nello stupro, la conoscenza che ha avuta nell' azione, il dolo e lo stato dello stupratore, e tutte le altre circostanze dell' avvenimento che la pubblica discussione mette sotto i suoi occhi, sarà nel grado di pronunziare con questo complesso di argomenti la sua dichiarazione sulla violenza, o non violenza usata. È evidente da questo calcolo che per gl' infanti o poco lungi dall' infanzia è ben difficile il supporre consenso, e non violenza, e che la probabilità della violenza va scemando a proporzione che l'età della persona stuprata si approssima al termine fissato nel suddetto articolo del codice penale.

— 97 —

*Circolare del* 29 *maggio* 1813 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' procuratori generali criminali con cui si indicano le forme da osservarsi nell' esecuzione de' giudizi in caso di opposizione.*

La legge ha circondato i giudizi penali delle forme le più

solenni onde garentire l' innocenza, e colpire con più sicurezza i dilinquenti.

Non sarà inutile che anche l' esecuzione di tali giudizi sia egualmente solenne, maggiormente nei casi di assoluzione. La corte dunque dopo aver deliberato nella camera del consiglio, quando decide doversi porre l' accusato in libertà, rientrerà nuovamente nella sala delle pubbliche discussioni, dove il cancelliere in presenza dell'accusato farà lettura della decisione della corte, ed il presidente ( purchè l' accusato non debba rimanere detenuto per altro motivo ) ordinerà che sia al momento liberato.

Quando però l' assoluzione dell'accusato nasce dai motivi previsti nell' articolo 6 del decreto degli 11 settembre 1811, l'ordine di liberazione dovrà emanare dal procuratore generale, cui è concessa in questo caso la facoltà di ricorrere per cassazione.

— 98 —

*Circolare de' 28 aprile* 1813 *diretta dal ministro dell' interno agl' intendenti, con la quale si prescrive che i reclami de' comuni al consiglio di stato avverso le ordinanze commessariali debbono essere esaminati prima ed autorizzati da' consigli d' intendenza.*

Le dimande de' comuni, per reclamare in consiglio di stato contro le ordinanze de' commessari, debbono richiamare tutta la vostra attenzione. Sovente i di loro dritti si esagerano, e si credono lesi. Le spese intanto, che questi giudizi portano seco, non sono di piccola conseguenza, e d'altronde, siccome ordinariamente la parte avversa v'inerisce, così non è raro di vedersi risultarne conseguenze dispiacevoli pe' comuni. Un saggio amministratore non deve dunque secondare senza esame delle domande di simil natura. Voi in tutt'i casi simili, prima di autorizzare il ricorso, disporrete che il consiglio d' intendenza esamini attentamente le ragioni del reclamo ai termini del decreto de' 22 aprile 1809. Ove si conosca che il comune ha sofferto un' ingiustizia manifesta, e che la sua ragione sia evidente, allora solo bisogna autorizzarlo a produrre il reclamo, onde non si esponga ad una lite dispendiosa, e qualche volta di dubbio evento.

Sono con sentimenti di vera e distinta stima.

— 99 —

*Circolare del* 13 *novembre* 1813 *emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si danno provvedimenti sulla sussistenza dell' appello o del ricorso per cassazione prodotto nei giudizi correzionali.*

Il decidere sulla sussistenza dell' appello, o del ricorso per cassazione prodotto nei giudizi correzionali appartiene nel primo caso alla corte criminale, e nel secondo alla corte di cassazione; quali corti debbono tra l' altro discutere se nel prodursi il gravame siansi osservate le condizioni prescritte dalla legge.

È vero che i condannati per dar luogo a ritardo possono abusare del beneficio di produrre il gravame, ma per evitare questo inconveniente, che è inseparabile da qualunque beneficio che la legge accorda alla classe degl'imputati, non conviene portare cangiamento sopra una parte tanto importante del sistema generale de' giudizi. È necessario però che usiate del vostro zelo per renderlo il meno dannoso possibile, sollecitando l'invio degli atti al giudice superiore, ed adottando le misure disciplinari contro i difensori che abusano.

— 100 —

*Circolare de'*20 *novembre* 1813 *diretta dal ministro dell' interno agl' intendenti con la quale si prescrive che gli affitti precedenti, ed esistenti nel tempo della divisione dei demani rimangono annullati, tranne quelli antecedenti al decreto degli* 8 *giugno* 1807 *e non ancora compiuti.*

Si è presentato il dubbio, se col dividersi un demanio, per effetto delle leggi in vigore, s' intenda sciolto l' affitto precedente stipulato dal possessore, e se in conseguenza la parte accantonata in favore di un comune possa suddividersi trai cittadini, non ostante l' affitto. Ha dato motivo al dubbio la disposizione del codice civile, che garentisce gli affitti nella mutazione di proprietà per contratto di vendita.

Sopra una tale quistione conviene osservare, che se l'articolo 1743 del codice civile sostiene gli affitti fatti dal venditore, questa disposizione parte dal principio, che il venditore, essendo la persona stessa del locatore, si trova obbligato dal proprio fatto. La legge in questa circostanza seguendo i principi della giustizia naturale, e dell' osservanza de' patti ha stabilito, che il dritto del compratore non possa distruggere quello già acquistato dal conduttore. Ma ciò non ha nulla di comune col caso in cui un terzo venga ad acqui-

stare un dritto sulla cosa locata, sia perchè inerente alla persona propria, sia perchè trasmessogli dalla legge.

In questa circostanza il dritto di costui non è nè può essere pregiudicato dal fatto passato tra il locatore, ed il conduttore.

In fatti lo stesso codice civile nell'articolo 1726 prevede questo caso, e dà al conduttore il dritto ad una diminuzione di estaglio proporzionato allo smembramento della cosa locata. Per dritto civile dunque, così la divisione de' demani, come la suddivisione delle terre accantonate in favore de' comuni, non può rimanerne sospesa per effetto degli affitti pendenti.

Potrebbe forse dubitarsi che l'articolo 10 del decreto degli 8 giugno 1807 avesse ordinato la manutenzione degli affitti per la durata convenuta. Ma ben considerato il citato articolo, sembra che abbia avuto per oggetto di distinguere i dritti perpetui da' precari; gli affitti si sono mentovati più per esempio delle varie specie di questi dritti, che per far mantenere i conduttori nel possesso de' medesimi. Malgrado ciò, volendo dall' esempio argomentare alla mente del legislatore la disposizione del menzionato articolo potrebbe valere per gli affitti anteriori a quella legge. Ma i posteriori, essendo fatti, esistendo le leggi per la divisione stessa, debbono tutti aversi come fatti in frode della legge preesistente.

Fondato a queste considerazioni, io vi autorizzo a non arrestarvi a qualunque ostacolo che possa esser opposto nella divisione, o suddivisione dei demani, per ragion di affitti precedentemente stipulati da possessori, salvo però il caso di affitti prima dell'enunciato decreto degli 8 giugno 1807 pei quali voi, signor intendente, senza nulla risolvere, m' informerete caso per caso di tutte le circostanze che concorrono all' affare, ed aspetterete le ulteriori determinazioni.

Sono con sentimenti di vera e distinta stima.

— 101 —

*Circolare de' 26 gennaio 1814 diretta dal ministro dell' interno agl' intendenti con la quale si prescrive che le ordinanze commessariali dovranno essere intimate alle parti prima del 1 marzo 1814.*

Vi comunico copia di un real decreto de'20 corrente, col quale si prescrive di doversi notificare nelle forme legali alle parti interessate innanzi l'epoca del 1 marzo prossimo le ordinanze emesse dai commessari, o dagl' intendenti rivestiti delle loro facoltà per la divisione dolle terre demaniali, laddove ciò non siesi ancora legalmente eseguito.

Disponete, signori, che le notifiche sieno assolutamente

adempite in tal modo prima che scorra l'enunciato termine, acciò si evitino gli effetti della nullità pronunciata coll'articolo 2 del suddetto decreto.

Assicuratemi di esservi giunta la presente, e vi rinnovo i sentimenti della mia distinta stima.

— 102 —

*Circolare del 9 febbraio 1814 diretta dal ministro dell' interno agl' intendenti, con la quale si detta la procedura per la notifica delle ordinanze, e sullo scioglimento del dubbio se si dovessero far tutte intimare, o solamente le non eseguite.*

Dopo la comunicazione del real decreto de' 20 gennaio ultimo, essendo nato il dubbio, se la notifica legale prescritta dal medesimo debba farsi anche delle ordinanze già eseguite, io mi affretto a prevenirvi che le disposizioni del citato decreto non potendo punto riguardare quelle che hanno avuta intera esecuzione all'epoca di esso, e sulle quali non è più permesso di ritornare, restano limitate a quelle ordinanze solamente che rimangono in progetto, e che nella maggior parte interessano il real demanio, come che sospese in virtù delle determinazioni comunicatevi a 31 agosto 1811. Tutte le ordinanze dunque non eseguite debbono essere notificate a' termini del suddetto decreto. La formalità però di questa notifica si deve adempire a vostra cura col rito prescritto dall'articolo 69 del codice di procedura; conseguentemente voi la farete eseguire nella persona del direttore dei demani per mezzo di usciere, ed indi metterete in piedi dell' atto il vostro *visto per notifica.*

Tutte le intimazioni debbono trovarsi assolutamente ultimate innanzi l' epoca del 1 marzo prossimo. Voi sentite, signor intendente, tutta l' urgenza di questo disimpegno, che deve essere fatto senza la menoma perdita di tempo, e con somma diligenza. Il tempo stringe ed è forza che voi attiviate questa operazione con tutto il vostro noto zelo, onde non si possa apportare la menoma alterazione alle ordinanze, che trovansi in progetto. Io vi autorizzo a qualunque spesa straordinaria che possa occorrere per l' adempimento di tali notifiche, richiamando su di ciò la vostra più stretta responsabilità.

Voi mi terrete un conto separato di queste spese, ed un notamento distinto delle ordinanze, che cadono nelle disposizioni del surriferito decreto. Io vi compiego per maggior facilitazione un elenco di quelle che si sono da voi inviate

nel mio ministero. Vi aggiungerete delle altre, che forse non vi sono comprese.

In fine richiamo la vostra attenzione per accelerare tutte le operazioni demaniali che rimangono a definirsi, e per le quali vi sono prorogate le facoltà competenti.

A misura che saranno ultimate, disporrete la notifica delle ordinanze che ne risultano colle medesime formalità di sopra enunciate.

Riscontratemi dell' arrivo della presente, e ricevete intanto le assicurazioni della mia stima.

— 103 —

*Circolare de' 23 aprile 1814 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si dettano provvedimenti pei giudici affini o parenti de' contendenti.*

La circolare de' 17 giugno 1909 dichiara che i giudici si debbono avere per sospetti nelle cause in cui gli avvocati, o patrocinatori di una delle parti sieno loro congiunti o affini in quegli stessi gradi in cui la legge gli ha per sospetti relativamente alle parti medesime.

Questo motivo di sospensione potrebbe ne'giudizi penali far sorgere l' inconveniente che appena commesso il reato, i prevenuti avessero nelle loro mani il potere di rendere sospetto un giudice, quando così giovasse a' di loro disegni col facilissimo mezzo di provvedersi di un difensore a colui congiunto, o affine. Ad evitar questo disordine si è determinato che ne' giudizi penali si debbano astenere sempre dal prendervi parte il patrocinatore e l' avvocato congiunti o affini ne' gradi proibiti dalla legge ad uno de' giudici, se questi all' epoca del commesso reato faceva parte del collegio che per legge deve giudicare, o se vi sia sopravvenuto anche dopo del reato, ma prima di essere affidata la difesa a quel patrocinatore o avvocato.

— 104 —

*Circolare de' 20 luglio 1814 partecipata dal ministro della giustizia ai procuratori generali del re presso le corti di appello con la quale si determina l'iscrizione nella conservazione delle ipoteche dei beni costituiti in patrimonio da ciascun notaio.*

Dalla mia corrispondenza ho avuto occasione di rilevare che taluni notai abbiano distrutti i beni su de' quali era costituito il loro patrimonio. Ciò dimostra che le camere notariali hanno trascurato di farsi dai medesimi esibire coi loro

titoli anche i certificati dell' iscrizione presa nella conservazione delle ipoteche per la stabilità del detto patrimonio. Essendo sommamente importante di ovviare a questo inconveniente ed evitare che l' esempio di pochi sia dagli altri imitato, ho creduto di fissare un termine per tutti i notai, che non abbiano adempito a quest' obbligo. Dovranno dunque i medesimi, tra lo spazio di due mesi da decorrere dal dì primo dell' entrante agosto, esibire alle camere rispettive il certificato del conservatore delle ipoteche, che dimostri l' iscrizione presa su dei beni patrimoniali, ed il documento da cui apparisce l' utilità o sia la capienza della medesima. Spirato un tal termine, saranno applicabili contro i notai, che non abbiano curato di adempirvi, le disposizioni dell'articolo 30 del regolamento sul notariato.

Piacciavi di dare di ciò comunicazione alle camere, che rilevano dalle corti rispettive, perchè lo facciano pervenire a notizia di tutti gl' interessati, onde costoro non alleghino ignoranza.

— 105 —

*Circolare de' 14 giugno 1815 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si ordina il cambiamento del nuovo tabellionato dei notai.*

In vista delle generali disposizioni dovendo agli stemmi finora usati essere sostituiti quelli del nostro augusto sovrano Ferdinando IV, disporrete per mezzo delle camere notarili, che dipendono dalle corti rispettive, che tutti i notai facciano subito il nuovo tabellionato colle armi di Sua Maestà.

— 106 —

*Reale Rescritto del 21 giugno 1815 partecipato dal ministro cancelliere a tutt' i ministri di stato, portante l'esclusione degli esteri a covrire pubblici impieghi.*

S. M. volendo che ogni carica ed impiego pubblico sia confidato a' sudditi naturali del suo regno ha ordinato, che non si tenga alcun conto delle naturalizzazioni accordate dal 1806 in poi per qualsivoglia titolo ad esteri, a sol' oggetto di conservarli in carica. È intenzione espressa di S. M. che i funzionari o impiegati, che sono in questo caso, debbano subito cessare da ogni esercizio di pubbliche funzioni.

La M. S. si riserba di accordare la naturalizzazione sopra motivi di giustizia o di pubblica utilità.

— 107 —

*Regolamento del 28 giugno* 1815 *portante l'applicazione della determinazione sovrana, che esclude gli esteri dalle cariche pubbliche nel regno.*

1. Gli esteri non potranno essere conservati nelle cariche, e negl'impieghi pubblici che hanno finora occupati; essi non potranno concorrervi se non dopo che avranno ottenuto la naturalizzazione nel regno, e la loro nomina dipenderà allora dalla libera scelta di S. M.

2. Formano eccezione a questa regola: 1. Gli esteri che prima del 1806 si avevano come naturalizzati pel di loro lungo domicilio nel regno; per esser congiunti in matrimonio con donna napoletana, o per essere da lungo tempo stabiliti nel regno al servizio dello stato. 2. Gli esteri uomini di lettere, che si trovano negli stabilimenti di pubblica istruzione, gli artisti, ed artefici addetti agli stabilimenti di belle arti, e di manifatture. Le persone comprese nelle eccezioni potranno essere conservate provvisoriamente negl' impieghi, quante volte il ministro competente lo giudichi conveniente, in attendendo il risultato delle domande di naturalizzazione che dovranno presentare.

3. Gli esteri stabiliti nel regno che vogliono essere naturalizzati potranno presentare la domanda al ministro dell' interno nel corso del mese di luglio prossimo.

4. I titoli a cui la domanda dovrà essere appoggiata, e pe' quali la naturalizzazione potrà accordarsi, quando si creda di utile allo stato, sono i seguenti. 1. Lo stabilimento nel regno per un decennio continuo compiuto prima di gennaio 1815 con acquisto di beni fondi, o coll'esercizio di un arte, professione, o industria utile. 2. Il matrimonio contratto con una suddita napolitana prima di gennaio 1815. 3. Rarità di talenti e servizi di grande utilità resi allo stato. 4. L'introduzione d' invenzione e di nuove industrie utili allo stato.

5. Il ministro dell' interno rimetterà le domande, coi titoli in appoggio ad una commissione consultiva destinata da S.M. indi le proporrà alla risoluzione della M. S. col parere della commissione.

6. Per la spedizione delle carte di naturalizzazione, e per lo giuramento di fedeltà al sovrano, che dovran prestare le persone naturalizzate, si osserveranno i regolamenti, che sono provvisoriamente in vigore.

7. Queste disposizioni sono considerate come transitorie, a solo oggetto di definire le domande che saranno presentate tra il termine prescritto.

— 108 —

*Ministeriale de' 5 luglio 1815 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si determina che i soli ordini del re debbonsi citare nelle decisioni o altre deliberazioni.*

Desidero la più esatta osservanza della circolare de' 14 novembre 1810 circa la comunicazione che elleno dovranno fare a' collegi delle lettere ministeriali.

Presso alcuni collegi si è introdotto il sistema di citare le lettere ministeriali nelle decisioni, o altre deliberazioni, ed inserirle talvolta ne' processi. — Bisogna che scomparisca questo abuso; allora solamente potrà seguirsi il suddetto sistema, quando le lettere ministeriali porteranno ordini di S. M., ed in tal caso conviene che nella citazione, si faccia special menzione di questa circostanza.

Raccomando specialmente alla loro diligenza la più esatta osservanza di queste disposizioni.

— 109 —

*Circolare de' 5 luglio 1815 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si prescrive a' notai di depositare presso l'archivio notarile l'impressione del nuovo tabellionato.*

Qualche camera notarile ha fatto il dubbio, se dovendo i notai provvedersi di un nuovo tabellionato collo stemma del nostro augusto sovrano, siano tenuti di farne l'impressione presso l'archivio notarile, e ne' registri stabiliti presso il tribunale di prima istanza della rispettiva provincia. Il caso che ora si presenta, è perfettamente analogo a quello preveduto nell' art. 90 del regolamento. Conviene quindi, che si adattino le disposizioni degli art. 91 e 92 del regolamento stesso nella parte corrispondente. I notai sono intanto abilitati a far uso del nuovo tabellionato, ma dovranno prima che spiri il venturo mese di settembre, adempire all' atto dell'impressione tanto nell'archivio, che nella cancelleria del tribunale di prima istanza. Compiacetevi di dare di ciò comunicazione alle camere che rilevano dalle corti rispettive per intelligenza loro, e de'notai che ne dipendono.

— 110 —

*Reale Rescritto degli* 8 *luglio* 1815 *emesso dal ministro di grazia e giustizia col quale si determina che alla pena accessoria del bando è sostituito l'allontanamento da un determinato luogo , sotto pena di tre anni di prigionia.*

Su di un rapporto da me presentato a S. M. per la esecuzione della pena del bando, pronunziata dai tribunali come pena accessoria, ha la M. S. ordinato che si continui il sistema ultimamente introdotto di obbligar coloro che si trovano condannati a questa pena accessoria, ad allontanarsi da un determinato luogo, sotto pena di tre anni di prigionia.

Nel Real Nome lo partecipo alla SS. LL. per lo dovuto adempimento.

Le ragioni di questo rescritto sono contenute nel seguente rapporto umiliato dal ministro di grazia e giustizia al Re.

Sire — Durante l'occupazione militare di questa parte dei vostri reali domini, se avveniva che un condannato dopo aver espiata la pena avesse dovuto sfrattare dal territorio dello stato per una condizione apposta alla condanna, questo sfratto non si eseguiva, ma in sua vece s'ingiungeva a colui, l'obbligo di tenersi in una determinata distanza dal domicilio degli offesi. Si era introdotta questa commutazione di pena, dal perchè, confinando allora questo regno coi territori del così detto regno italico e dell'impero francese, quei governi non avevano voluto tollerare ne' loro domini questa classe di uomini pericolosi.

Il sistema serbato fin'oggi per necessità, credo che debba essere continuato per utile consiglio. È vero che cambiati oggi i nostri rapporti politici cogli stati finitimi, potremmo noi richiamare l'antico sistema, e bandire dal nostro territorio coloro ai quali si trova inflitta questa pena accessoria; ma io penso che in qualunque circostanza sia sempre impolitica la pena del bando.

Allorchè noi mandiamo in paesi esteri i nostri banditi, ci obblighiamo ad ammettere nel regno i banditi degli altri Stati. In questo cambio di malfattori noi ci disponiamo a ricevere un maggior numero di quelli da cui siamo liberati. I banditi esteri che entrano nel regno privi di rapporti, e spesso ancora di mezzi di sussistenza, divengono malfattori per necessità : essi non possono essere vigilati dalla polizia con quella facilità con cui sono vigilati i regnicoli, le abitudini de' quali, gli andamenti e i rapporti sono più cono-

sciuti: essi non ritenuti da alcun freno, da alcun ligame, nè da alcuna affezione, finiscono per turbare la società nella quale nuovamente vengono ammessi.

La stessa necessità e la stessa sorte noi destiniamo ai nostri banditi negli stati altrui.

Nell' antico sistema del cambio dei banditi, non è stato infrequente l'esempio di una corrispondenza di malfattori tra individui dello stato romano, ed anche della Toscana con individui napolitani: il traffico dei banditi somministrava ad essi l' opportunità di riconoscersi fra loro, e di organizzare simili associazioni.

Il bando dunque non può essere che nocivo agli stati che si prestano a questo reciproco rapporto di tolleranza. L' oggetto principale della legge, allorchè alle pene afflittive aggiunse lo sfratto dal regno contra colui che si fa reo di offese personali, fu quello di estinguere la sorgente degli odi, di risparmiare all' offeso la presenza del reo, che sola insulta e ravviva il suo dolore, e di risparmiare al reo stesso il pericolo di una vendetta.

Or quest' oggetto è interamente conseguito, obbligando l' offensore a star lontano dal domicilio degli offesi, sotto la pena della prigionia per tre anni in caso che si rendesse trasgressore.

Allorchè la pena dello sfratto dovesse subirsi per un reato di falsità, è stato solito d' ingiungere al reo l'allontanamento dalla capitale, poichè si è fatta riflessione che ordinariamente nelle grandi città sogliono i fabbri delle falsità trovar più occasione a delinquere, più creduli da ingannare, e più persone che vanno in traccia del loro mestiere.

Sarebbe in vero utile le misura di liberare col bando la società dalle persone inclinate al reato. Gli stati che hanno degli stabilimenti oltremarini, come l' Inghilterra, sogliono ivi trasportare questa classe di uomini perniciosi, i quali ordinariamente si emendano, applicando al travaglio sotto un nuovo cielo in cui sono costretti a lasciare le loro viziose abitudini. Ma noi che manchiamo di tai lontani stabilimenti, invano cercheremmo nel bando un mezzo equivalente a questo espediente.

Sono perciò di avviso che debba seguirsi il sistema ultimamente introdotto, di obbligare il reo ad allontanarsi da un determinato luogo sotto pena di tre anni di prigionia.

Alla stessa pena sono sottoposti coloro, ai quali il governo per misure di pubblica sicurezza ingiunge l' obbligo di star lontani da qualche comune.

— 111 —

*Reale rescritto de' 22 luglio 1815 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a tutti i regi procuratori generali presso le corti criminali col quale si abolisce la pena della gogna per gli ecclesiastici e che la pena dei lavori forzati si espierà da' medesimi non più ne' bagni, ma nelle prigioni, o ne' castelli.*

Il rispetto che bisogna coltivare nel popolo verso i ministri della religione, ha determinato S. M. ad abolire la pena della gogna verso gli ecclesiastici.

Ha di più la M. S. ordinato che la pena de' lavori forzati, cui essi potranno essere condannati, debba espiarsi nelle prigioni o ne' castelli. Per adempiere questa sovrana determinazione, in ogni caso di condanna di ecclesiastici a' lavori forzati, ne sospenderete l' invio ai bagni, e mi farete rapporto, perchè io possa fissare il castello, o la prigione ove il condannato debba essere tradotto. Intanto tratterrete in prigione coloro che si trovano già condannati, e me ne darete avviso per le mie disposizioni, indicandomi la loro età, e la loro patria, e qualche altra considerazione che voi crederete poter influire sul luogo da assegnarsi per espiar la pena.

Nel Real Nome lo partecipo alle SS. LL. per lo dovuto adempimento.

Il rapporto umiliato al Re dal ministro di grazia e giustizia che ha dato motivo a questo sovrano rescritto è il seguente.

Sire — Le pene che il codice sanziona contra de' delinquenti, sono comuni agli ecclesiastici che soggiacciono ad una condanna.

La mancanza di distinzione nel modo da espiarsi le condanne da' ministri della religione, nuoce al rispetto che essi debbono esigere dal popolo. Il sacerdote deve presentare l' idea del buon costume e della perfezione; e conviene allontanare tutto ciò che tende ad alterare questa opinione.

Fra le pene contenute nel *codice*, quella de' *ferri* ha una maggiore tendenza verso questo inconveniente. Lo spettacolo dell' uomo carico di catene richiama l'attenzione su' reati che gli hanno fatto meritar la pena: così riverbera in certo modo su tutta la classe, cui il condannato appartiene, l' infamia che percuote il solo individuo.

Per queste ragioni io credo dell' interesse pubblico di fare espiare agli ecclesiastici la pena de' lavori forzati nelle prigioni o ne' castelli, ove meglio converrà a' casi particolari.

Per la gogna, che accompagna questa pena, e che produrrebbe gli stessi effetti, mi propongo di presentare altro rapporto all' approvazione di V. M. Intanto la prego di abolirla pe' sacerdoti.

— 112 —

*Circolare de' 26 luglio 1815 diretta dal ministro di grazia e giustizia a' regi procuratori generali partante lo invio delle istruzioni sulle attribuzioni de' comandanti le divisioni territoriali, e le provincie del regno.*

Rimetto alle signorie loro copia delle istruzioni approvate da S. M. per le attribuzioni, e doveri de' comandanti le divisioni territoriali, e le provincie del regno.

Raccomando l' armonia colle autorità militari ed amministrative, tanto necessaria nelle operazioni che hanno per oggetto la tranquillità pubblica ed il bene del real servizio.

Istruzioni pe' generali comandanti le divisioni territoriali e le provincie del regno.

1. Composizione delle divisioni territoriali del regno.

Il regno di Napoli continuerà ad esser diviso in cinque divisioni territoriali, indipendentemente dalla capitale, suoi casali, isole, rivo del golfo, che formano il governo di Napoli.

La 1. divisione territoriale comprende la provincia di Terra di Lavoro, ed il contado di Molise; Capua è il capo luogo residenza del quartiere generale.

La 2. divisione territoriale si compone dalle provincie di Principato Citra, ed Ultra, e dalla Basilicata; il quartier generale è stabilito in Salerno.

La 3. divisione territoriale comprende le tre provincie degli Abruzzi ed ha il suo quartier generale in Chieti.

La 4. divisione territoriale è composta delle provincie di Capitanata, Terra di Bari, e Terra d' Otranto; il quartier generale di questa divisione, invece di Foggia, sarà stabilito in Bari, come luogo più centrale a dirigere le operazioni.

La 5. divisione territoriale finalmente comprende le due Calabrie: le circostanze che aveano finora richiesto la fissazione del quartier generale in Monteleone essendo cambiate, questo rimarrà da ora in avanti stabilito in Cosenza, o Rogliano per essere quel generale comandante a portata di poter centralizzare le sue comunicazioni, e stabilire in tutt' i rami del servizio quella energia e prontezza, che i bisogni

di quelle due provincie sembrano di esigere imperiosamente(1).

Ciascuna divisione territoriale continuerà ad esser comandata da un generale, che avrà sotto i suoi ordini, pel disimpegno di tutti gli affari di servizio un capo di stato maggiore preso tra la classe degli aiutanti generali, e de' colonnelli aggiunti allo stato maggior generale dell' esercito.

Vi sarà egualmente al comando di ciascuna provincia un generale comandante, che dipenderà dagli ordini del generale comandante la divisione.

2. Attribuzioni de' generali comandanti le divisioni territoriali.

I generali comandanti delle divisioni territoriali del regno, avendo sotto i loro ordini i comandanti delle provincie comprese nelle loro divisioni rispettive, daranno per mezzo di costoro tutte le disposizioni che sono relative al servizio, di cui essi trovansi incaricati.

I generali comandanti delle divisioni potranno disporre delle truppe ivi stazionate, a seconda che il bisogno, o l' urgenza richiederà; essi prenderanno cura della loro disciplina, amministrazione in generale e de' movimenti che dovrano eseguire: dirigeranno tutte le operazioni militari, che il bene del servizio, e le circostanze renderanno necessarie.

Dirigeranno parimenti le operazioni militari della forza interna, quante volte ne siano richiesti dagl'intendenti. Semprechè il real servizio lo esiga, essi dovranno concertarsi cogl' intendenti per formare delle colonne mobili, sia colla sola forza interna, sia con questa unita alla truppa militare attiva, e dirigerne i movimenti.

Primi depositari della forza pubblica, essi presteranno mano forte agl' intendenti in caso di bisogno, e sempre che ne saranno richiesti. Essi si presteranno parimenti alle richieste de' procuratori regî per sostenere le operazioni giudiziarie, quante volte la gendarmeria reale, destinata esclusivamente a questo servizio, non sia sufficiente al disimpegno della giustizia.

Il comando militare essendo intieramente separato dalle amministrazioni civili e giudiziarie, i generali comandanti non

(1) Secondo gli ultimi stabilimenti le divisioni territoriali militari, oltre il governo di Napoli, sono oggi sei.
La prima comprende Terra di Lavoro e Molise.
La seconda comprende Principato Citeriore e Basilicata.
La terza comprende Principato Ulteriore, e Capitanata.
La quarta comprende i tre Abruzzi.
La quinta comprende le tre Calabrie.
La sesta comprende Terra di Bari e Terra di Otranto.

dovranno in verun caso prendere alcuna ingerenza negli affari, che la legge mette tra le attribuzioni sia degl' intendenti, e delle autorità loro subordinate, sia de' tribunali, sia di qualunque capo di pubblica amministrazione. Essi però quantunque estranei ad ogni funzione di polizia, debbono riservatamente informarsi dello spirito pubblico, e dello stato di tranquillità interna delle provincie, avvalendosi della corrispondenza periodica della gendarmeria raale, e de' capi de' corpi, e distaccamenti delle truppe messe sotto i di loro ordini, dovranno in conseguenza provocare all' uopo le misure opportune dalle autorità civili, o da' ministri competenti.

È tra' principali doveri de' generali comandanti di essere in buona intelligenza cogl' intendenti, e co' capi de' tribunali. Non può, se non dalla loro armonia, e da un' eguale zelo pel servizio del Re, sperarsi l' ordine, e la fermezza del governo, e per conseguenza l' opinione, e l' amore de' popoli. S. M. raccomanda particolarmente l' osservanza di questo dovere ai generali comandanti, e lo farà nel tempo stesso insinuare alle autorità civili, e giudiziarie. I generali comandanti servendo così di salutare esempio a' loro subordinati, otterranno, che questi, serbando quella disciplina, che fa la gloria di ogni buon militare, rispettino, e sostengano il governo di S. M. nelle persone de' funzionari, che ne sono rivestiti.

I generali comandanti le divisioni corrisponderanno direttamente col consiglio supremo di guerra per tutti gli affari di servizio di loro carico, e daranno al medesimo conto con de' rapporti parziali di qualunque operazione importante che meriti di esser portata alla conoscenza del governo.

Essi dovranno rimettere settimanilmente un rapporto generale sulla situazione del loro comando: questo rapporto farà conoscere per corpo, la forza delle truppe sotto i loro ordini; la ripartizione delle medesime; lo stato in cui esse si ritrovano sotto i rapporti dell'abbigliamento, dell' equipaggio, biancheria, calzatura ed armamento; le punizioni, ed i giudizî provvenienti da' consigli di guerra permanenti e speciali, con indicazione de' delitti, e delle pene pronunziate.

L' istesso rapporto dovrà indicare il numero de' militari ammalati ne' diversi ospedali militari, o civili della divisione, per genere di malattia.

Questo rapporto generale dovrà in fine far conoscere tutti gli avvenimenti interessanti accaduti nella settimana nell' intiera estensione del loro comando, l' ordine, e la tranquillità pubblica, che possa regnare, o essere turbato in qualche luogo, o distretto delle provincie, la sicurezza delle strade, la salute pubblica, i movimenti delle truppe, le

operazioni militari, lo stato in cui si ritrovano le caserme, le fornitore delle medesime, e tutti gli altri stabilimenti militari; i progressi d'istruzione della truppa, ed il modo con cui si fa il servizio delle sussistenze.

Saranno i generali comandanti le divisioni territoriali, che nomineranno i membri de' consigli di guerra permanenti a tenore delle legge, che si stabiliranno, e che li convocheranno, allorchè ne saranno richiesti da' presidenti di quei tribunali. Essi autorizzeranno la creazione de'consigli di guerra speciali per giudicare de' delitti di diserzione, ed avranno la sorveglianza sulla esecuzione esatta dell'applicazione delle leggi militari, e delle sentenze nei rispettivi casi che si presentano.

Nomineranno le commissioni militari, convocheranno le loro sedute, ed invieranno alle medesime i delinquenti per essere giudicati, quante volte vi siano autorizzati dalle leggi, o da istruzioni sovrane.

I governatori delle piazze forti sulla frontiera, allorchè ve ne saranno particolarmente nominati, resteranno esclusi dalla dipendenza de' generali comandanti le divisioni territoriali. I governatori hanno le loro attribuzioni particolari, determinate da' regolamenti, esercitano le loro funzioni, a seconda delle particolari istruzioni, che ricevono dal Re, e dipendono direttamente dal supremo consiglio di guerra.

### 3. Attribuzioni de' comandanti delle provincie.

I comandanti le provincie daranno esecuzione agli ordini che pervengono loro da' generali comandanti le divisioni territoriali; cureranno tutt' i dettagli di servizio; disporranno in casi di urgenza della forza militare, ed avranno in generale tutte le attribuzioni nella provincia sotto l'autorità dei generali delle divisioni, che questi esercitano in tutta la estensione del loro comando.

Essi presteranno mano forte, in caso di bisogno, a tutte le richieste degl' intendenti, e de' procuratori regi, ed in generale a tutte le autorità della provincia, tanto per lo mantenimento dell'ordine, della tranquillità pubblica, quanto per secondare la percezione delle contribuzioni, e proteggere il cammino dei procacci mediante le scorte necessarie, dovendo però sempre tutti questi funzionari, ed autorità fare loro conoscere l'oggetto preciso delle domande.

Questi comandanti saranno pure specialmente incaricati di proteggere il commercio interno e marittimo; della difesa delle coste contro le incursioni de' barbareschi; della conservazione della salute pubblica.

Essi trasmetteranno ai comandanti delle truppe, piazze, e forti, gli ordini che pervengono loro dal generale della divisione, e ne sorveglieranno la esecuzione.

Spingeranno l'istruzione della truppa, veglieranno al mantenimento della disciplina, ed in generale alla buona amministrazione della medesima.

Rimetteranno settimanilmente un rapporto dettagliato ai generali delle divisioni nel senso di quelli che debbono costoro inviare al supremo consiglio di guerra; un altro simile rapporto passeranno direttamente al detto ministero; e corrisponderanno col medesimo per oggetti di urgenza, e di dettagli ch' esiggono pronte provvidenze, affinchè il servizio non venga mai ritardato, nè pregiudicato in veruna delle sue diramazioni.

In fine è applicabile a questi comandanti tutto ciò che si è prescritto di sopra per i generali comandanti delle divisioni, in ordine all'armonia da mantenersi con tutte le autorità della provincia; ai riguardi che si debbono serbare per le attribuzioni di ciascuna, onde prevenire ogni specie di conflitto; alla corrispondenza co' comandanti militari inferiori, per conoscere lo stato di tranquillità interna delle provincie, e per provocare le misure opportune; ed alla severa disciplina, che si deve mantenere nelle truppe onde prevenire ogni attentato contro i funzionari giudiziari, civili, e municipali, che comprometterebbe l' autorità, e la dignità del governo.

4. Attribuzioni de' capi di stato maggiore.

I capi di stato maggiore trasmettono gli ordini, e le disposizioni del generale comandante la divisione a tutti i comandanti, e capi militari in tutta la estensione del comando; ne curano l' esecuzione, e ne rendono conto giornalmente al loro generale.

Essi rediggono il rapporto settimanile, che s' invia al supremo consiglio di guerra, vegliano a tutt' i dettagli del servizio, dell' amministrazione, delle sussistenze, e degli ospedali, e propongono al generale le misure che credono confacenti a reprimere i disordini, e gli abusi, che possono rinvenire. Allorchè il generale è in giro nella divisione, il capo dello stato maggiore dispone, e regola tutti gli affari a norma delle istruzioni ricevute dal suo generale. Esso in sostanza è il fiscale del comando militare, deve suggerire, e penetrare tutto ciò ch' esige lo stato dell'intiero comando, procurare l' unità, e la celerità delle operazioni nell' andamento di tutte le parti del real servizio pel bene del mede-

simo. — Napoli 13 luglio 1815 — Approvato da S. M. — Il tenente generale vicepresidente del supremo consiglio di guerra. — MARCHESE DI ST. CLAIR.

— 113 —

*Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del dì 11 agosto 1815 rassegnato al segretario di stato ministro delle finanze sul quale si propone che la cauzione data da un contabile può guarentire una seconda sua gestione in un altro burò, purchè l' amministrazione, da cui egli dipende, sia sicura di non esistervi voto o malversazione relativamente alla prima gestione, e salvo il supplemento o riduzione della cauzione medesima, a seconda del più o meno della materia amministrabile del secondo burò.*

Col suo pregiatissimo foglio de' 9 corrente ella mi fa l'onore di proporini due quistioni.

La prima più generale è se un ricevitore dell' amministrazione de' demani, passando da uno ad un altro burò, possa guarentire il governo colla prima cauzione da lui data, o debba darne una seconda.

La seconda è se una rendita sul gran libro immobilizzata per guarentire la gestione di un ricevitore come sopra, possa servir di cauzione allo stesso esercente, che passi ad un altro burò.

In quanto alla prima quistione ho l'onore di rassegnarle, che, la cauzione una volta data da un ricevitore basta a guarentirlo per tutto il tempo della di lui gestione, comechè questa duri molti anni. Or egli è indifferente, che costui amministri sempre un istesso burò, o passi ad un altro, poichè si nell'uno, che nell' altro caso, la responsabilità che assume è della stessa indole e natura, salvo il più o meno della materia amministrabile, che può dar luogo ad una riduzione, o ad un supplimento, ma non mai ad una nuova, e doppia cauzione.

Nè l' articolo 7 del decreto degli 11 febbraio 1813 cangia nulla a questa teoria, dappoichè ivi è detto, che le iscrizioni ipotecarie non possono essere radiate pria che i conti dell'esercente non siano stati verificati dal direttore della provincia, e giudicati dalla corte de'conti; ma non è detto già, che le iscrizioni medesime non possono servir di cauzione ad uno stesso esercente per più anni di esercizio, sia in uno stesso, sia in diversi burò, e V. E. sa molto bene, che tra il cancellare una iscrizione e il protrarla vi è grandissima differenza.

Pur nondimeno sembra buona regola di amministrazione di non permettere questa protrazione, se non quando l'amministrazione sia sicura, che i conti dell'esercente non presentino voto o malversazione, e questo è stato il sistema tenuto sinora in conseguenza delle istruzioni ministeriali de'13 marzo di detto anno 1813. Se V. E. lo esige io potrei citar molti esempi di simile pratica del ministro suo predecessore, e di questa corte dei conti.

In quando alla seconda quistione io debbo credere, che vi sia stato qualche malinteso tra l' amministrazione dei demani ed il direttore del gran libro. Subito che colui, che ha data cauzione presta il suo consenso, la rendita immobilizzata per guarantire l' esercente di un burò può benissimo essere immobilizzata per guarentire lo stesso esercente, e per la passata e e per la futura gestione, nè vi può essere alcun dubbio ragionevole su questo punto.

V. E. co' suoi lumi superiori giudicherà dell' esattezza, o inesattezza della mia opinione.

Nota — Questo avviso del procuratore generale presso la gran corte dei conti venne approvato dal ministro delle finanze.

— 114 —

*Circolare de' 26 agosto 1815 partecipata dal ministro di grazia e giustizia ai regi procuratori dei tribunali con la quale si stabiliscono le norme come eseguirsi nelle camere notariali il deposito de' nuovi tabellionati.*

Per facilitare ai notai l'adempimento delle disposizioni contenute nella mia circolare de' 5 dello scorso luglio relativamente all' impressione del segno del nuovo tabellionato, ed evitare loro il dispendio, e l'incomodo di recarsi nella capitale della rispettiva provincia, trovo opportuno, che i detti funzionari rimettano il loro segno per farsene l' impressione tanto nella camera notarile, che nella cancelleria del tribunale civile. Conviene però, che ogni notaio accompagni il detto segno con due fogli di carta volanti, nei quali imprima il segno stesso, e dichiari che di questo egli intende di far uso. Questi fogli saranno esibiti nell' atto dell' impressione alle indicate due officine per esservi conservati, onde far costare in ogni tempo l'identità del nuovo segno impresso. Compiacetevi di darne comunicazione alle camere notarili che rilevano dalle corti rispettive per intelligenza de' notai che ne dipendono, e per l' esatto adempimento.

— 115 —

*Circolare de' 20 settembre 1815 diretta dal ministro di grazia e giustizia ai regi procuratori portante disposizioni circa le testimonianze de' gendarmi.*

Sono comuni a' gendarmi le disposizioni del decreto de'4 agosto 1814 sul modo di ricevere le testimonianze de' militari (1).

Le autorità giudiziarie si uniformeranno esattamente a queste disposizioni, onde gl'individui che appartengono alla gendarmeria non vengano distolti dall'importante servizio che è affidato a quest'arma.

— 116 —

*Reale Rescritto del 20 settembre 1815 partecipato dal ministro dell'interno con cui restano incaricati il principe di Sirignano, il marchese Vivenzio, e don Giacinto Troysi di esaminare, discutere e dare il parere sopra sedici proposizioni intorno a' principî sopra i quali era fondata la giurisprudenza della già commessione feudale.*

È pervenuto a notizia di S. M., che la così detta commessione feudale, incaricata a decidere le cause dei baroni e de' comuni sotto la passata occupazione militare di questo regno, nel pronunziare le sue decisioni, adottò i seguenti principi, sulla base de' quali fondò costantemente e i suoi giudizi ed i suoi ragionamenti.

1. Tutte le rendite e dritti signoriali aboliti. Sotto questa denominazione van comprese le rendite ed i dritti così personali, che giurisdizionali, non meno che quelle, che avean per fondamento o una prerogativa o una privativa.

2. Le convenzioni ed anche i giudicati che avean consecrato tali specie di rendite, e di dritti, o il loro equivalente, trasformandole in prestazioni di danaro, o di opere, o di derrate, cessano di essere obbligatorie. Gli arretrati delle medesime non son più dovuti, ed in conseguenza non possono contrapporsi ai crediti dei comuni, ne anche in linea di compensazione. In niun caso l'indebito esatto è ripetibile.

3. Nel dubbio, si presumono signoriali quelle rendite, che non hanno per base nè la cessione della proprietà o il godimento di essa, nè *l'aliquid datum et aliquid acceptum.*

4. L'uso delle acque pubbliche è di ragion pubblica, salvo il dritto, e la sorveglianza del governo per la buona eco-

(1) Questo decreto ordina, che i militari non sieno chiamati come testimoni fuori provincia, che in alcuni casi urgenti ivi specificati.

nomia delle medesime: ciascuno può costruire nuove macchine idrauliche nel proprio suolo, purchè non distrugga o turbi colle sue operazioni le macchine esistenti. La diminuzione però della rendità, che queste soffrono per la costruzione delle nuove macchine non è una ragione per evitarle.

5. Chiunque allega feudalità universale del territorio di un comune, deve provarlo, producendo una concessione, ossia investitura chiara ed espressa del principe. Sono eccettuati da questa regola i feudi da recente abitati. In questi il lungo possesso equivale alla concessione e non si reputa concessione o investitura l'atto di vendita, che il fisco abbia fatto di un feudo.

6. Tutt' i feudi ( tranne le difese costituite secondo le leggi del regno ) son soggetti agli usi civici.

7. Una proprietà feudale per esser legittima deve aver per se o la concessione o un giudicato, o un lungo, univoco, e non contraddetto possesso.

Questo possesso dev' esser provato o con gli atti della cancelleria aragonese, o co' rilevi uniformi, o con atti fiscali, o con cabrei e capitolazioni di antica data. I frutti percepiti sopra proprietà feudali dichiarate illegittime non sono ripetibili.

8. Le alienazioni de' corpi, o delle rendite comunali cadono sotto la sanzione delle prammatiche 18 e 22 *de admi- nistr. univ.*

In quanto alla restituzione del prezzo, si seguirà il dritto comune, e precisamente la teoria nascente dalla legge *civitas*, l. 27, tit. 1, lib. 12, §. 272.

9. La stessa teoria dev' esser seguita relativamente ai crediti rappresentati dai baroni contro i comuni per mutui, o per altre legittime cause.

10. Per le proprietà allodiali i baroni son giudicati colle leggi ordinarie e comuni a tutti i privati. Ove queste proprietà non sieno possedute da essi, ma da' cittadini col peso di un censo, talchè dubbia sia l' origine di questo censo, i baroni devono produrre o il titolo del loro acquisto, o per lo meno la primitiva concessione da essi fatta del fondo soggetto al censo, salvi i casi preveduti negli articoli 1333 e 1338 del codice civile.

11. I canoni e tutte le rendite feudali perpetue dovute dai decreti de' 20 giugno 1808 e de' 17 gennaio 1810.

12. Pe' demani feudali sono coloni inamovibili tutti coloro, che han coltivato lo stesso fondo per lo corso di dieci anni.

13. I coloni inamovibili, ossian perpetui, debbon pagare al barone, in luogo della solita prestazione, il decimo del

prodotto principale della coltura di ciascuno anno. Sono immuni da ogni prestazione i legumi e le piante ortolizie.

14. I coloni han pieno dritto all' erba de' loro fondi.

15. Le leggi abolitive della feudalità debbono colpire gli attuali possessori, e non i loro autori. Questi debbono garentire solamente i vizî preesistenti coevi all' epoca dell' acquisto del feudo. Ciò nondimeno, se esiste un giudicato anteriore alle leggi eversive della feudalità, in virtù del quale l' attual possessore trovasi abilitato a reclamare l' indennità dell' oggetto perduto, questo giudicato dev' esser rispettato.

16. La buonatenenza non pagata dal barone al comune si dee dall' epoca del catasto.

Or S. M. vuol sapere:

1. Se gli esposti principî sieno conformi alle antiche leggi del regno, esistenti prima della passata occupazione militare.

2. Se sieno stati introdotti da decreti costituenti legge nel tempo della medesima occupazione militare.

3. Se in mancanza delle suddette antiche leggi del regno, o de' mentovati decreti recenti, sieno i trascritti principî consentanei al diritto ricevuto nel nostro foro, per uniformi decisioni dei tribunali, o per concordi opinioni de' nostri più accreditati giureconsulti, precedentemente alla citata occupazione militare.

4. E qualora i suddetti principii non sieno sostenuti nè da leggi del regno, nè da giurisprudenza costante, qual conto debba aversi di giudicati, di decisioni, e di ordinanze, che sieno fondate sopra i principii anzidetti.

Comanda S. M., che il presidente della gran corte di cassazione principe di Sirignano, il presidente della corte dei conti marchese D. Nicola Vivenzio, e D. Giacinto Troysi, uniti in commessione consultiva, debbano esaminare e discutere le suddette sedici proposizioni, esponendo su di esse il loro ragionato parere, in adempimento degli enunciati sovrani comandi.

— 117 —

*Circolare del 27 settembre 1815 partecipata dal ministro di grazia e giustizia ai regi procuratori generali presso le corti criminali con la quale si stabilisce non dovere aver luogo l' esecuzione della pena accessoria della gogna pei condannati prima della pubblicazione del decreto de' 15 settembre 1815.*

Non deve aver luogo l' esecuzione della pena accessoria della gogna anche per i condannati prima della pubblicazione del decreto de' 15 corrente, che non sono compresi ne' casi

ai quali lo stesso decreto limita l'applicazione di questa pena. (1)

Il rapporto sulla pena della gogna fatto al Re dal ministro di grazia e giustizia e che fece pubblicare il decreto de' 15 settembre 1815, inserito nella collezione delle leggi, è il seguente.

Il codice penale attacca l'infamia a tutte le pene criminali: in forza di questo sistema i condannati a' lavori pubblici o temporanei, ed anche i condannati alla reclusione, prima di essere inviati al luogo della pena, sono indistintamente legati alla gogna sulla piazza pubblica.

La gogna dunque, che rare volte si trova scritta nel codice come pena principale, è data come pena accessoria quasi ad ogni misfatto. È questo un errore di sistema che indebolisce, e forse annulla gli effetti della gogna anche ne' casi ne' quali se ne avrebbe maggior bisogno. A forza di volere infamar tutti si finisce per non infamarne alcuno.

La pena della infamia è poggiata sopra due supposizioni. 1. Che l'onore sia un bene, di cui ciascuno abbia una quota: 2. Che sia in potere della legge di togliere altrui questo bene.

Siccome ogni cittadino o possiede, o almeno aspira a possedere la stima di coloro, co' quali si trova in società, così il legislatore può fare la prima supposizione senza discostarsi sensibilmente dalla verità. I casi rarissimi di eccezione non sono da porsi a calcolo, poichè la legge è fatta per regolar la specie, non l'individuo.

Ma non può il legislatore progredire egualmente alla seconda supposizione. Egli nel dar la pena d'infamia deve sempre consultare l'opinione pubblica, e non pretendere di crearla colla legge. Non si comanda alla sanzione popolare: il suo andamento non può essere arrestato dalle leggi dirette; solamente il tempo, l'educazione possono deviarlo, e dargli una migliore direzione.

Il legislatore francese quando ha cercato di elevarsi al di sopra della sanzione popolare, che tinge d'infamia solamente alcuni generi di reati; quando spargendo alla rinfusa l'infamia se tutti i misfatti ha preteso di trascinare dietro a se il suffragio pubblico, è caduto nel vizio di tutti i governi

(1) Il decreto dei 15 settembre 1815 portando un cangiamento nel codice penale in allora provvisoriamente in vigore, ha limitato in pochi casi l'applicazione della pena della gogna, della quale questo codice si era con molta prodigalità servito.

E nato allora il dubbio se questo decreto avesse forza retroattiva pei condannati alla gogna, i quali non ancora vi erano stati sottoposti.

nuovi, di voler cioè troppo governare; ed ha inutilizzato egli stesso un mezzo di repressioni, che adoperato con maggior parsimonia, sarebbe stato utilissimo, alla giustizia penale.

L' altro non men grave errore in cui è incorso il legislatore francese, è di aver dato la gogna indistintamente a' due sessi. Esporre una donna legata alla gogna sulla pubblica piazza, è uno spettacolo indecentissimo. Si violano brutalmente i riguardi dovuti a questo sesso, si oltraggia il pudore, e s'indebolisce quel natural sentimento di modestia che forma la base della morale, e che un savio legislatore deve garentire, e circondar di presidii.

Consultando dunque la pubblica opinione, io trovo che la pena della gogna debba esser limitata a' soli reati, che per la loro qualità portano ignominia al reo, e gli fan perdere il diritto alla stima. In questo caso sono i condannati alla pena de'lavori forzati perpetui o temporanei per causa di furto, i condannati a queste pene per qualunque genere di falso: ed i condannati alle medesime pene, o anche alla reclusione per falsa testimonianza.

Consultando la pubblica decenza io penso che la gogna debba esser generalmente abolita per le donne.

Nella capitale dopo il ritorno di V. M. la polizia ha fatto sospendere l' esecuzione di questa pena, siccome mi ha manifestato il vostro procurator generale presso la corte criminale. Io credo saggia tal sospensione; ma poichè non è regolare il sospendersi da una autorità qualunque l'esecuzione di una legge, mi è sembrato doverne fare l'oggetto del presente rapporto a Vostra Maestà.

Il nuovo codice penale ordinato da V. M. farà certamente scomparire questi inconvenienti: ma io veggo tutta la necessità di ordinarsi che interinamente la pena della gogna sia regolata secondo le idee che ho qui sopra esposte.

Il codice penale provvisoriamente in vigore avendo adottato il sistema generale della gogna, aveva stabilito che la pena dovesse cominciare a correre dal dì che il condannato vi era stato esposto. A questa disposizione che non può aver più luogo nel sistema contenuto nel mio progetto, è giusto che si sostituisca l' equivalente, cioè che la pena cominci a correre dal dì che la decisione ha fatto passaggio in cosa giudicata.

— 118 —

*Circolare del 27 settembre* 1815 *diretta dal direttore generale dell' amministrazione della registratura e de' demani ai direttori provinciali suoi dipendenti, con la quale si prescrive il prosieguimento della vendita dei beni dello stato ed il perfezionamento di quelle che trovansi intraprese.*

S. E. il ministro delle finanze con foglio del 13 andante si è compiaciuto comunicarmi le risoluzioni prese da S. M. sulla continuazione delle vendite de' beni dello stato. Esse sono le seguenti :

» 1. Tutte le vendite non finalizzate, per le quali gli obla- » tori si trovano aver depositato il prezzo in cedole, o por- » zione del prezzo in contanti , saranno proseguite a norma » delle leggi in vigore, qualunque sia la provvenienza de'beni.

» 2. I beni , che non sono di provvenienza ecclesiastica, » continueranno a vendersi collo stesso metodo usato finora, » cioè colla guida della legge del 4 maggio 1810 e dei de- » creti del 10 gennaio 1811 e del 28 ottobre 1813.

In seguito della partecipazione di siffatto stabilimento sovrano , S. E. raccomanda , ed inculca la massima scrupolosità , ed esattezza nella liquidazione del valore de'fondi vendibili , ond' evitare al fisco i danni , che forse ha sofferto in talune vendite fatte per lo innanzi.

S. M. essendosi benignata di confermare le facilitazioni accordate a' compratori de' beni dello stato dal sistema in vigore , vedrebbe con sommo rincrescimento , che si usassero de' mezzi per aggiungersi alle facilitazioni le frodi. Gl'impiegati particolarmente destinati a sorvegliare , ed assicurare gl'interessi del fisco sarebbero altamente riprensibili degli abusi, che potrebbero lasciarsi commettere.

Ad eccitare il loro zelo , e la loro esattezza S. E. il ministro , ha circolarmente scritto ai signori intendenti su quest' oggetto , e m' incarica di promuovere per parte degl' impiegati demaniali la più scrupolosa diligenza per la parte , cui son essi chiamati nelle vendite.

Io vi prego , signor direttore , di prendere in particolare considerazione la garenzia di siffatti interessi del fisco.

La fiducia , che S. M. ripone ne' suoi impiegati , esige , ch' essi raddoppiano di vigilanza , e voi principalmente nel rilasciare alle parti i così detti *estratti del quadro* , spesso le vendite si sono trovate lesive per l' erroneità dei dati, su quali sono state basate.

In caso di perizie , io vi prego disporre, che gl'impiegati

superiori vi assistano per quanto le loro occupazioni possono permetterlo, e che abbiano presenti tutte le istruzioni già date a questo riguardo.

Le disposizioni contenute nelle mie precedenti istruzioni, per l'approvazione de' contratti di vendita in cedole de'beni di rendita annuale maggiore di ducati 100, rimangono in vigore. Sarà bene prevenirvi, signor direttore, che S. E. ha ordinato ai signori intendenti, di cifrarsi i registri delle offerte esistenti presso le intendenze, onde non possano classificarsi fra' beni vendibili quei, pei quali le offerte non esistessero al 19 luglio, epoca alla quale con circolare ministeriale le vendite de' beni dello stato furono generalmente sospese.

Questa partecipazione vi vien fatta, perchè possiate anche voi concorrere ad evitare per la parte, che vi riguarda, un inconveniente, che osterebbe i principii dalla M. S. stabiliti.

Ho l'onore di salutarvi distintamente.

## — 119 —

*Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 13 ottobre 1815 rassegnato al ministro delle finanze, col quale si stabilisce che l'abolizione dell'albinaggio è vantaggiosa non meno in generale, che a' sudditi particolarmente.*

Col suo pregiatissimo foglio de' 7 corrente, che non mi è pervenuto pria di questa mattina, ella mi comanda di esaminare, così sotto il rapporto dell' interesse generale dello stato, che de' privati, se convenga o nò adottare la proposizione fatta al nostro governo da quello di Modena intorno alla reciproca abolizione del dritto di albinaggio, di cui quel Principe ha già dato l'esempio.

Certo che lo abolire una giurisprudenza antisociale nata in un' epoca, in cui le voci di *straniero* e di *nemico* eran sinonime, onora un governo, ed è utile a' sudditi, de' quali estende i dritti, e le relazioni. Sopra questo principio generale non può cadere alcun dubbio, e V. E. sa molto bene, che tutta l'Europa colta ha da qualche secolo in qua riguardato il così detto dritto di albinaggio, come un avanzo dello stato barbarico della società, sino ad accusarlo d' insensato. A questa ragion generale se ne aggiunge una tutta nostra. In questo regno al pari che negli stati del Papa, il così detto dritto di albinaggio non ha avuto mai luogo. Il nostro foro appoggiandosi ad una costituzione di Federico II riportata nell'autentica *omnes peregrini cod. comm. de successión.* non lo ha mai riconosciuto; e frequentissimi sono

stati e sono gli esempi delle successioni nel regno deferite agli stranieri, senza che il nostro governo avesse fatta mai loro opposizione veruna. Ma vi è dippiù: non è gran tempo, che il suo collega il signor ministro della giustizia (per quanto ho saputo) con sua circolare fece sentire a tutti i tribunali del regno che un sì barbarico dritto era inesistente fra noi; quindi il sanzionare una giurisprudenza già ricevuta, non può essere dannoso nè alla nazione, nè a sudditi.

Acciocchè però questo reciproco bene rimanga assicurato, e non si tragga dietro alcun inconveniente, io credo, che non basti il dichiarare abolito l' albinaggio con una legge, o con un decreto. Un atto di tal natura è sempre rivocabile dal Principe, che lo ha emanato, e la rivoca potrebbe seguire in un momento fatale a' sudditi dell' altro stato; quindi io trovo meglio lo stipulare una tale abolizione con un trattato politico, che con un atto di legislazione. Questo mezzo, oltre all' essere più sicuro, è consentaneo all' art. 11 dell' attuale codice civile, è conforme alla nostra diplomazia. Per la reciprocità in fatti de' dritti civili noi abbiamo adottato sempre la via de' trattati, e ne abbiamo sinora su questo punto colla porta Ottomana, colla Svezia, coll' Olanda e colla Russia.

Qualunque però sarà la forma dell' atto, che S. M. si degnerà di adottare, io crederei necessario, che le alte parti contraenti debbano spiegarsi quanto basta sui dritti civili che intendono di comunicarsi a vicenda, e non arrestarsi a dire che l'albinaggio resta abolito. Vado a spiegarmi.

L' albinaggio, come V. E. sa, non includeva in origine, che la idea della esclusion degli stranieri dalla successione de' beni siti in un altro stato, ma come delle lingue avviene, oggidì *abolizione di albinaggio e comunicazione dei dritti civili* son divenute idee o sinonime, o intimamente connesse; quindi nell' abolizione generica dell' albinaggio si potrebbero supporre rivocati gli art. 2125 e 2128 del codice civile, non che l' art. 546 del codice di procedura. Or detti articoli contengono delle massime, che a mio avviso, è necessario di conservare. Con essi è detto, « che i contratti » fatti in paese estero non possono produrre ipoteca sui beni » siti negli altri stati, e che le sentenze pronunziate in paese » straniero non producono ipoteca nè sono esecutorie in un » altro stato, se non quando ne sia stata ordinata l' esecu- » zione da un tribunale nazionale ».

Ho detto ch' è necessario di conservar tali massime, sì perchè son fondate sulla nostra legislazione, come perchè il cangiarle sarebbe pieno di pericolo, e 'l non farne espressa riserva potrebbe dar luogo a dispiacevoli contestazioni.

Mi rimane in fine di osservare, che trovandosi già fra noi abolito (col fatto più, che per dritto) l'albinaggio, nel trattato, o legge da farsi non convenga adoperare la voce *abolizione*. L'impiego della medesima potrebbe dar luogo a credere, che fra di noi questo dritto esisteva, e congiungendosi a questo dato il principio, che niuna legge è *retroattiva*, potrebbe rimanere offeso l'interesse di qualche particolare, i di cui dritti di successione si trovassero aperti, e non giudicati all'epoca della pubblicazione del trattato, o della legge. Ad evitar questo inconveniente si protrebbe seguire la stessa formola, che si tenne nel trattato stipulato tra noi e la Russia, di dichiarare cioè, inesistente ne' due stati il dritto di albinaggio.

Nota — Questo parere fu da Sua Maestà approvato nel dì 21 novembre 1815.

— 120 —

*Reale rescritto de' 14 ottobre 1815 partecipato dal ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari, col quale si richiama in osservanza la disciplina tanto per gli ecclesiastici e pe' laici, quanto per i luoghi alla religione consegrati.*

Io veduta delle rimostranze avanzate da diversi vescovi del regno contro delle innovazioni seguite in tempo della passata occupazione militare, in ordine alla giurisdizione vescovile, ai pubblici scandali, alle profanazioni delle chiese, ed all'indecenza di vestire degli ecclesiastici, S. M. ha determinato:

1. Che sugli oggetti meramente spirituali, i vescovi ripiglino l'esercizio delle loro facoltà, salve le altre dichiarazioni, che la M. S. farà in appresso.

2. Che circa i disordini in materia di costume, se sieno stati commessi da soggetti ecclesiastici, possano gli ordinari correggerli colle pene canoniche, ed anche colla reclusione di più mesi in case di esercizi spirituali; se da' laici, gli stessi ordinari, dopo avere adoperati i mezzi prescritti dalla religione, e dalla chiesa, possono darne parte ai magistrati secolari, i quali sul rapporto di essi ordinari procederanno secondo le leggi.

3. Che per la venerazione, che debbono ispirare i luoghi consagrati alla religione, gl'intendenti, mettendosi di accordo cogli ordinari, prontamente aboliscano gli usi indecenti e sordidi, ai quali si trovino addette le chiese profanate: e qualora l'utile della religione richiedesse la restituzione delle medesime chiese al culto Divino, riferiscano l'occorrente, con proporre i mezzi del manteinmento delle stesse.

4. Che sia cura degli ordinari il disporre, che i preti delle rispettive diocesi vestano con decenza: e nel caso, ch'essi non ubbidiscano, ve li costringano colle pene canoniche.

In ordine al quale ultimo articolo, vuole S. M., che tutti gli ordinari del regno mandino all'arcivescovo di Napoli un notamento di tutt' i preti assenti dalle rispettive diocesi, indicando con precisione quali di essi se ne sono allontanati senza permesso, affinchè, dimorando i medesimi in questa capitale, l'arcivescovo usi su di loro la sua pastorale vigilanza, relativamente alla indecenza delle vesti, che usano, ed a' mestieri ch'esercitano, non degni del sacerdozio; e dia le convenienti provvidenze.

Con questa occasione rimetto per lo corrispondente adempimento copia del real decreto de' 7 del corrente mese, con cui S. M. ha dati i suoi provvedimenti per osservarsi esattamente l'obbligo della residenza da coloro, che sono investiti di benefici residenziali (1).

## — 121 —

*Reale Rescritto dei 25 ottobre 1815 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si fissa la vera intelligenza del decreto de' 29 ottobre 1810, circa a' testimoni impediti a comparire nella pubblica discussione.*

Alcuni collegi dando una interpetrazione restrittiva al decreto de' 29 ottobre 1810, han supposto che la facoltà di leggere nella pubblica discussione le disposizioni scritte dei testimoni impediti a presentarsi; sia limitata a quei soli testimoni, che essendo stati esaminati nella istruzione, i loro detti sono registrati nel processo scritto.

Questa limitazione, tendendo a ritardare i giudizi, e spesso a fare smarrire le pruove, se avviene di esser chiamato a deporre un testimonio impedito non inteso nel processo scritto, mi ha fatto conoscere la necessità di prendere gli ordini del

(1) Ecco il contenuto nel real decreto de' 7 ottobre 1815 — Art. 1. Son richiamate alla piena osservanza le leggi ecclesiastiche che impongono l'obbligo della residenza a' possessori di benefizi residenziali. Per effetto di che ogni titolare di così fatti benefizi, di qualunque condizione sia, è tenuto di risedere fissamente presso la sua chiesa, senza potersene allontanare; e trovandosene assente, dee fra un ristretto termine di giorni trenta, da decorrere dal dì della notificazione, ritirarvisi, sotto le pene canoniche, delle quali vogliamo la puntuale esecuzione.

2. Da questa ordinanza sono eccettuati coloro che o per alcuna delle cause designate dalle stesse leggi ecclesiastiche, e per nostra disposizione, o per espressa autorizzazione nostra, dovessero allontanarsi, o si trovassero già allontanati dalle rispettive chiese de' loro benefizi.

Re sulla vera intelligenza della sopraccennata disposizione del decreto de' 29 ottobre 1810.

S. M. con sua sovrana determinazione de' 18 corrente, ha ordinato, che le facoltà concedute nel citato decreto risguardano indistintamente tutti i testimoni, sieno a carico o a difesa, abbiano o no deposto nella istruzione scritta, i quali per legittimo impedimento non possono presentarsi alla pubblica discussione.

A questo effetto ha ordinato la M. S., che per raccogliere da' testimoni impediti quelle risposte che non sono registrate nel processo scritto, e che si credono necessarie al giudizio, possono i medesimi farsi interrogare dall'autorità giudiziaria del luogo ove il testimonio si trova; e che tali risposte, fattane lettura nella pubblica discussione, debbano porsi in calcolo colle altre pruove.

Comunicherete questa determinazione al collegio perchè vi si uniformi.

Il rapporto al Re su cui è poggiato il suddetto rescritto, è il seguente.

Sire — La istituzione de' dibattimenti ne' giudizi penali richiede che i testimoni debbano deporre oralmente avanti al magistrato, ed alla presenza dell' accusato e dell'accusatore.

Questa disposizione di legge incontrava spesse volte ostacoli nella sua esecuzione, atteso l' impedimento legittimo de' testimoni a recarsi alla presenza de' giudici.

Per togliere questo inconveniente, che tendeva non solo a ritardare i giudizi, ma ad indebolire, e talvolta anche a distruggere le pruove, il decreto de' 29 ottobra 1810 permette che nella pubblica discussione si legga la deposizione scritta del testimonio impedito: possono, in seguito di tale lettura, le parti far le loro osservazioni.

L'espressione colla quale è enunciata questa disposizione non indica con chiarezza che la medesima risguarda qualunque testimonio, anche coloro, la necessità di sentirsi i quali, è surta dopo l'atto di accusa, o perchè compresi nelle note de' testimoni a difesa, o perchè nominati nella stessa pubblica discussione.

Per non dar luogo a dubbio, io prego V. M. ad autorizzarmi a spiegare nel suo real nome, che il testimonio impedito non inteso nel processo scritto, possa essere interrogato dall' autorità locale, e quindi della sua deposizione farsene lettura nella pubblica discussione.

D' altronde questo è l' unico mezzo per provvedere alla mancanza de' testimoni impediti, ove non si voglia obbligare

l'intero collegio a trasferirsi in unione delle parti e degli altri testimoni sul luogo di residenza del testimonio impedito. Nè questo mezzo potrebbe adoperarsi pe' testimoni assenti dal regno.

— 122 —

*Reale Rescritto de' 25 ottobre* 1815 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si stabilisce che son puniti con tre anni di prigionia dalle corti speciali gli amnistiati che abbandonano il domicilio senza permesso.*

S. M. ha ordinato, che qualunque amnistiato in qualsivoglia epoca, il quale trasgredisce la condizione dell'amnistia allontanandosi, senza permesso dell'autorità, dal luogo fissato per suo domicilio, debba per questo solo fatto essere dalla corte speciale condannato a tre anni di prigionia.

Comunicherete alla corte questa sovrana determinazione, perchè vi si uniformi.

Alla soprascritta sovrana determinazione ha dato luogo il seguente rapporto.

Contra i briganti amnistiati che violano l'ordine delle autorità circa al luogo della loro dimora, ove si stabilisse la pena minore di tre anni di prigionia, nascerebbero i seguenti inconvenienti.

I rei di omicidio, che dopo avere espiata la pena principale si presentano ne' luoghi dove dimorano gli offesi, sono puniti con tre anni di prigionia.

Quei briganti amnistiati dunque che sono rei di omicidio, debbono essere anch'essi puniti con tre anni di prigionia.

Ora per conoscere quali briganti debbono essere assoggettati a questa ultima sanzione, converrebbe raccogliere delle indagini sul conto di tutti i briganti amnistiati in tante e sì diverse epoche, onde distinguere coloro che sono colpevoli di omicidio.

Queste indagini generali e necessarie porterebbero la diffidenza nel loro animo, e susciterebbero delle memorie che debbonsi fare obliare.

A queste riflessioni si aggiunge l'altra anche importante, cioè che non vi sarebbe proporzione col punire gli amnistiati trasgressori con un anno di prigionia, e gli omicidi con tre anni. Questi ultimi dopo aver espiata la pena principale, dopo aver pagato alla società il loro debito, sarebbero poi per una trasgressione più severamente puniti di coloro che sono stati esenti da ogni pena, e che perciò più beneficati dal

governo, avrebbero un obbligo maggiore di serbare la condizione apposta al beneficio.

Sono queste vedute di giustizia, e di prevenzione, che consigliano d'irrogare contro gli amnistiati la stessa pena sanzionata contra i rei di omicidio, cioè tre anni di prigionia, la quale dovrà infliggersi dalle corti speciali a similitudine di quella, che colpisce gli evasori.

— 123 —

*Reale rescritto dei 25 novembre 1815 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si danno disposizioni circa i reati commessi per trasporto di gioia nei primi momenti in cui cessò l'occupazione militare.*

Ne' primi momenti della cessazione dell'ultima occupazione militare, lo slancio della gioia pel fausto ritorno di S. M. avendo in talune persone ricevuto una dannosa direzione dalle private passioni, ha dato luogo a' fatti punibili pe' quali i tribunali stanno procedendo a norma della legge.

S. M. volendo impedire che questi mali vengano ingranditi dalle punizioni legali, e servano di fomite a'mali maggiori, ha ordinato :

1. Per i *delitti* contra le persone commessi nella occasione sopraccennata, è abolita l'azione penale.

2. Pe' *misfatti* contra le persone commessi nella stessa occasione, si procederà al giudizio, ma le corti ne sospenderanno la condanna per prendere, per mezzo di questa real segreteria, gli ordini di S. M.

3. Pe' reati di qualunque specie commessi nella occasione medesima, che hanno offeso solamente le proprietà, non vi sarà luogo che alla sola azione civile.

Vi comunico queste sovrane determinazioni perchè il collegio e voi possiate eseguirle.

Il rapporto che ha promosso queste sovrane determinazioni è il seguente.

I cambiamenti politici, togliendo il freno agli odî repressi, e ravvivando le offese non vendicate, sono quasi sempre accompagnati da quei disordini, che lasciano profonde tracce delle pubbliche calamità.

Questa verità mi ha determinato a voler conoscere con dettaglio i reati, che hanno avuto luogo in occasione di esser cessata l'ultima occupazione militare, ed ho sotto gli occhi le notizie che mi sono pervenute dalle provincie del regno.

Il cuore paterno di V. M., che partecipa del dolore dell'in-

fimo de' suoi sudditi, ne sarà certamente commosso: sappia però la M. V. che pochissimi sono stati i disordini avvenuti nel trasporto della gioia eccitata dal fausto ritorno della M. V. dopo una sì lunga, e deplorata assenza.

Questo immenso beneficio è dovuto alla clemenza del vostro real animo che volle riconoscere per suoi figli anche quei sudditi che non seppero resistere al torrente politico che aveva inondato l'Europa. Ogni privato seguì l'esempio del suo re, e le virtù protettrici della pace, dal vostro trono si sono sparse su tutta la superficie del regno.

Perchè questi piccioli mali non s'ingrandiscano colle punizioni legali, e non servano di fomite a' mali maggiori, mi sembra degno della vostra real clemenza di adottare la seguente misura.

Tutti i delitti contra le persone, o sieno que' reati che si puniscono correzionalmente, sono perdonati.

I misfatti, o sia reati criminali contra le persone, saranno giudicati. Ma la esecuzione della condanna sarà sospesa per prendersi gli ordini di V. M.

I reati di qualsivoglia specie, che hanno offeso semplicemente le proprietà, non daranno luogo che alla sola azione civile.

Se V. M. approva queste idee, io darò gli ordini corrispondenti a' tribunali.

— 124 —

*Reale Rescritto del* 19 *dicembre* 1815 *partecipato dal luogotenente generale portante disposizioni pel dissequestro dei beni de' napolitani.*

Si è rassegnata al Re la rappresentanza di V. S. dei 22 dello scorso mese di novembre, colla quale, per la esecuzione del real dispaccio de' 30 maggio passato prescrivente il dissequestro de' beni dei napoletani, ha implorate le sovrane delucidazioni, se tra i detti beni dovessero comprendersi le pensioni ecclesiastiche, che prima del sequestro godevano eglino sopra le prelature, o badie di questo regno, e se il dissequestro ordinato, dovesse procedere eziandio per i Siciliani, e per qualunque altra persona, che soffrirono il sequestro, per essersi trovati in paesi occupati dal nemico.

E la M. S. uniformemente al parere rassegnato su di ciò dal gran camerario marchese D. Vincenzo Ferreri, ha risoluto, che debbano comprendersi le dette pensioni, e che il dissequestro ordinato proceda anche per i siciliani surriferiti, o per qualunque altra persona, che soffrirono il sequestro per essersi trovati in paese occupato dal nemico con-

dover restare per conto dello erario tutte le somme maturate a tutto il 29 maggio ancorchè non esatte. Lo partecipo di real ordine a V. S. per sua intelligenza ed uso, che convenga di sua parte.

— 125 —

*Circolare del 23 decembre 1815 diretta dal direttore generale della registratura e dei demani ai direttori provinciali suoi dipendenti con la quale si ordina il ricupero delle somme dovute sullo stralcio dell' ordine delle due Sicilie.*

Per effetto del decreto de' 22 agosto ultimo la tesoreria del real ordine delle due Sicilie essendo cessata dalle sue funzioni, S. M. si è degnata decidere, che il demanio faccia l' esazione delle residuali reste, che a tutto aprile 1810 eran dovute al detto real ordine, e che del prodotto ne tenga conto a parte.

Col real decreto de' 17 giugno ultimo i beni dell' ordine Costantiniano han dovuto rendersi insieme con gli arretrati a titolari viventi, e con decreti particolari la stessa restituzione si è effettuita de' beni, e rendite arretrate appartenenti ad alcune commende gerosolimitane.

Egli è quindi chiaro, che l' esazione arretrata commessa agli agenti del demanio riguardar deve le sole commende siano costantiniane, siano gerosolimitane, che per mancanza o di titolari, o di ordine di dissequestro sian tuttavia in amministrazione del demanio.

Per l'adempimento di tali Sovrane disposizioni dovrà eseguirsi quando segue.

1. I ricevitori apriranno un nuovo articolo sul sommario certo, registro n. 3. e stato n. 4 sotto l'intestazione di *stralcio delle reste dovute a tutto aprile* 1810 *al real ordine delle due Sicilie*. Sul sommario certo noteranno nominativamente i debitori di siffatta resta designandovi col maggiore dettaglio possibile la natura del debito.

Sul registro n. 3. stato n. 4 sarà notato il totale del carico ugualmente che praticasi per gli affitti, per i censi ec. Le somme esatte, o dedotte saranno ad una ad una segnate non solo sul sommario certo, ma bensì sul registro n. 3, che offre il mezzo di farsi le addizioni nelle rispettive colonne delle somme pagate in ciascun mese, mezzo che non può aversi dal solo sommario certo, sul quale le somme pagate o dedotte debbonsi notare in margine di ciascun carico.

Sullo stato n. 4 l' esazione sarà portata in totale.

Gli arretrati provvenienti da rendite de' beni appartenenti

a commende gerosolimitane, o costantiniane già dissequestrate non faranno parte di questo carico, atteso che l'esazione di essi più non appartiene al fisco.

Una copia esatta del nuovo articolo del sommario certo sarà spedita subito da ciascun ricevitore al direttore; questa copia servirà al sommario certo della direzione.

3. Nel registro della terza parte degli introiti ordinari, sarà aperta una nuova colonna coll' intestazione: *stralcio delle reste dovute a tutto aprile* 1810 *al real ordine delle due Sicilie.* Questa colonna servirà a dinotare le somme, che si esigeranno per questo nuovo cespite.

4. Ne' bilanci mensili sarà aggiunto un nuovo articolo colla stessa intestazione dettata nell' articolo precedente, e dopo gli articoli della terza parte degl' introiti, in modo però che questo nuovo prodotto faccia parte del suo totale.

5. Laddove alcune commende dovessero dissequestrarsi, rilasciandosi ugualmente che si è praticato sinora gli arretrati in favore de' titolari, saranno fatte le corrispondenti deduzioni collo stesso metodo prescritto per le deduzioni di rendite ordinarie del demanio, dandosi in nota però al titolare i debitori in attrasso comprendendoli nello stato a questo oggetto ordinato con altra mia istruzione.

In quanto alle commende già dissequestrate, io immagino, che questo stesso sistema siasi praticato, cioè, che nello stato delle reste rilasciate a titolari siansi notati i debitori per reste a tutto aprile 1810 dovute al real ordine delle due Sicilie, ma laddove a ciò non si fosse adempito, i ricevitori ne faranno uno stato suppletorio per completarsi il travaglio ordinato coll'istruzione n. 596. Questi stati serviranno al confronto che dovrà farsi nell' amministrazione centrale, e che prima dovranno fare i direttori tra gli ultimi stati delle reste rimessi in forza della circolare n. 439, ed i titoli portati dopo lo stabilimento del nuovo carico sugli stati n. 4 da ciascun ricevitore.

La differenza dovrà essere positivamente uguale delle somme rilasciate in virtù del decreto di dissequestro; se altre ragioni esistono per giustificare le reste in più o in meno saranno fatte conoscere con rapporto particolare da ricevitori ai direttori, e da questi all' amministrazione centrale.

6. Le somme esatte dovranno versarsi al tesoro insieme coi prodotti del demanio, quindi non fa bisogno di distinzione alcuna nel giornale degli esiti.

7. Gl' introiti di siffatte rendite, facendo parte del totale degl' introiti del demanio, non saranno più soggetti ad altra ritenuta particolare.

Gl' impiegati superiori porteranno cura particolare sull' e-

satto adempimento di quanto viene prescritto colla presente, e ne faranno menzione ne'loro giornali, essi si occuperanno principalmente a fare scomparire arretrati sì annosi.

Ho l'onore di salutarvi distintamente.

— 126 —

*Parere del procuratore generale presso la gran corte dei conti del* **31** *dicembre* **1815** *rassegnato al ministro degli affari interni col quale si stabilisce che il mezzo più proprio, onde conciliare la riscossione del dazio sulla* molitura *spettante ad un comune colla libera facoltà accordata a tutti dalla legge di costruire de'mulini, e quello di stabilire una transazione col proprietario della macchina.*

Ho l'onore di restituirle l'annesso rapporto dell'intendente di Bari, che V. E. si degnò di trasmettermi col suo pregiatissimo foglio de' **23** dello spirante, perchè le manifestassi la mia opinione, *così sull'affare contenuto in detto rapporto*, *che sugli altri*, *i quali offrissero le medesime circostanze.*

Il dubbio che l'intendente propone consiste nel rinvenire il modo, onde conciliare la libera facoltà che'la legge accorda a tutti di costruir mulini colla percezione del dazio sulla *molitura*, che appartiene al comune di Bitonto, ed in generale a molti comuni delle provincie di Puglia.

Questa collision di dritti non è nuova. Dovunque i comuni esigon dazi o sulla *molitura*, o sulla *panizzazione*, o sul vino, e non han privativa di mulini, nè di forni, nè di bettole, i comuni stessi, o per essi gli appaltatori del dazio, sogliono stabilire una transazione, o per meglio dire un *abbonamento*, col proprietario della macchina o officina, in virtù di cui questi si obbliga di pagare al comune, o all'appaltatore una certa e determinata somma in luogo del dazio, la di cui esazione riman ceduta al proprietario suddetto.

Nè è difficile il fissare per mezzo di periti la somma approssimativamente giusta, che deve il proprietario pagare, perchè ogni esperto sa anticipatamente la quantità di grano, che un mulino può frangere in un tempo determinato, e può calcolare per mille vie il numero degli avventori, che esso avrà. L'esperienza dimostra, che in calcoli di tal fatta il popolo rare volte s'inganna, o di poco.

Si potrebbe solo dubitare, se il comune possa o no obbligare il proprietario a devenire ad una transazione. A me sembra, che sì, dappoichè ovunque è impossibile la coesistenza simultanea di due dritti, che si collidono per la loro

indole, o per la loro estensione indeterminata, ragion prima vuole che ciascun de'proprietari modifichi, o limiti il proprio dritto sino al punto di non distrugger l'altrui, e su questo principio è fondato tutto l'edifizio sociale.

Tutto ciò sulla quistione in generale. Del resto io mi lusingo, che nel caso particolere di Bitonto l'intendente possa fare svanire il soggetto della controversia, rinnovando i dolci mezzi de'quali egli abbonda, onde indurre N. N. a prender per se uno di quegli otto mulini inoperosi, de'quali egli parla; e me ne lusingo assai più dopo il provvedimento del consiglio d'intendenza (ben rigoroso per altro) il quale mette a carico di N. N. istesso la spesa del mantenimento d'un commesso alla porta del di lui mulino; ma quando anche le vie conciliatrici non avesser successo, può, ripeto, l'amministrazione con i mezzi ordinari obbligare N. N. ad un *abbonamento*, senza che faccia d'uopo perciò d'un decreto reale.

Nota. — Questo avviso fu dal ministro dell'interno approvato.

## — 127 —

***Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 20 gennaio 1816 rassegnato al ministro delle finanze col quale si stabilisce :***

1. *Abolita la feudalità è uguagliata la sorte dei beni feudali, e degli allodiali, e per conseguenza il fisco non può succedere ne' primi, che ne' casi degli articoli 767 e 768 del codice civile.*

2. *Non possono confiscarsi i beni posseduti in regno da uno straniero per motivo di fellonia commessa verso il proprio sovrano nelle ultime vicende politiche di Europa.*

Le annese denunzie fiscali, che V. E. si degnò di rimettere al mio esame con suo pregiatissimo foglio del dì 5 corrente presentano tre quistioni.

I. Se vi sia dritto a dichiarare la devoluzione dei feudi di Cerignola e bisaccia per la morte dell'ultimo ex-barone conte d'Egmont D. Giovanni Armando Fuentes Pignatelli senza successori in grado.

II. Se possa il fisco a se vindicarli a cagione di avere il detto D. Giovanni Armando seguito il partito de' francesi all'epoca dell'invasione delle Spagne.

III. Se finalmente l'amministrazione de' demani possa tuttavia reclamare il supplemento dei dritti di registratura, che uno dei denunzianti le asserisce dovuto sull'eredità del detto D. Giovanni Armando, per esserne stata frodata all'epoca che si aprì la di lui successione.

*Sulla prima quistione* — Comecchè niuno dei denunzianti indichi la data precisa della morte del D. Giovanni Armando, pure dai fatti narrati si rileva, che egli morisse ( l'uno dice combattendo, l' altro di morte naturale ) dopo l' invasione delle Spagne seguita nel 1808, vale a dire due anni dopo abolita tra noi la feudalità ed il dritto di devoluzione.

Ciò posto non pare che vi è luogo a dichiarar devoluti per linea finita i di lui feudi. Uguagliata la sorte dei beni feudali ed allodiali tra noi, il fisco, sia per le antiche, sia per le nuove leggi, non ha dritto a succedere, se non quando il defunto muoia senza nè parenti, nè figli naturali, nè coninge superstite, e tal non pare che sia il caso del sopraccennato D. Giovanni Armando. Le leggi Romane *L.* 1 *cod. de bon. vacant.*, la costituzione di Guglielmo I *dohanae de secretis*, ed il codice attuale negli articoli 767 e 768 sono di accordo su questo punto.

*Sulla seconda quistione* — Non sembra più sussistente della prima la seconda causa da cui i denunzianti derivano il dritto del fisco.

Abolita la feudalità cessarono i rapporti di vassallaggio, e di alta signoria, e non rimasero che quelli di suddito, e di sovrano; quindi la quistione proposta si risolve nell'altra, cioè, se si possa oggi condannar la memoria, e confiscare i beni del conte d' Egmont. Or, supposto ancor vero, che detto signore avesse tenuto una condotta colpevole, e si fosse fatto reo di perduellione ( il che per altro non è provato ) mancherebbe a noi tuttavia il dritto d' inquirere, e di procedere contro di lui all'applicazione della pena, a cagion che nato egli nella Spagna, e cresciuto in Francia, non fu mai suddito di Sua Maestà.

In oltre, supposto ancora che la feudalità non si trovasse abolita fra noi, V. E. sa molto bene, che per nostra antica giurisprudenza nei casi di fellonia si confiscavano i feudi nuovi, o ereditari, e non già i familiari, o misti: Revertera *dec.* 72 e 91, Capecelatro *lib.* 2 *cons.* 121. Or comechè io non conosca precisamente la qualità dei feudi che eran posseduti dalla casa d' Egmont, pur nondimeno devo presumerli di natura mista, attesochè tale era la natura di pressochè tutti i feudi del regno.

In terzo luogo, è da riflettersi, che il conte d' Egmont si morì in un epoca in cui questo regno era occupato da armi straniere, e sin d' allora si aprì la di lui successione, e si trasmise ai di lui eredi, secondo le leggi civili, e politiche di quel tempo.

Convengo, che ove si tratti di delitto di perduellione, a termini

della famosa legge *Quisquis C. ad leg. Jul. Mai*, anche dopo la morte del reo si può domandare la pubblicazione dei di lui beni, e strapparli dalla mano degli eredi, ma oltre a che questo rigor di dritto sembra rivocato dalla novella 134, non potrebbe essere applicato, senza abolire preliminarmente tutte le leggi intermedie, e tutti gli atti consumati, ed ove anche a questa misura si devenisse, non potrebbe mai colpire altri, che i sudditi e non gli stranieri per ciò che sopra si è detto.

Sin qui ragioni di giustizia privata, ma altre ve ne sono a mio avviso di un ordine superiore.

Ed in primo luogo ove si aprisse il campo a simili processi, si dovrebbero per un egual ragione confiscare i beni di molti signori Romani, Toscani, Lombardi, Francesi, e per più di ragione de' nostri propri concittadini; e così a viceoda avrebbero ad agire tutti i sovrani contro dei possessori esteri dopo il loro fausto ritorno nei propri stati, il che mi sembra assai lontano dalle loro generose intenzioni.

In fine quando anche il conte d'Egmont avesse tenuta una condotta colpevole, supposto pure che egli dovesse reputarsi suddito di Sua Maestà, e che vi fosse luogo a condannare la di lui memoria, avendo Sua Maestà riconosciuto in principio, che un vortice politico ineluttabile è stato il solo autore di tanti e sì strani fenomeni, la sua gloria, e la sua giustizia esige, che dei passati avvenimenti null'altro vi sia di superstite, che il suo oblio, e la sua clemenza.

*Sulla terza quistione* — Io non posso emettere alcun avviso su ciò, che riguarda *dritto di registratura non pagato*. Uno dei denunziaoti, e propriamente il signor N. N. parla di una decisione fatta sul proposito dalla corte di cassazione, e di 6000 ducati pagati a conto all'amministrazione de'demani. Dice egli stesso d'ignorare se altra somma si fosse successivamente pagata per la stessa causa; quindi sarebbe necessario di aver sotto gli occhi la decisione di cui egli parla, ed un rapporto dettagliato su questo punto. V. E. può compiacersi di provocarlo dall'amministrazione de'demani. Debbo solamente rammentarle, che ai termini della legge de' 27 gennaio 1812 art. 37 « l'azione del fisco per le domande » di supplemento di dritto sugli atti registrati, e pei dritti, » o supplementi dei dritti di passaggi per causa di morte, » è soggetta alla prescrizione di cinque anni dopo il registro » dell'atto, o dell'apertura della successione, salvo al go- » verno il dirigersi contro agli ufiziali autori del danno, se- » condo che è detto nell'art. 74 della legge de' 3 genna- » io 1809. »

Nota — Le massime contenute nel presente rapporto furono

accolte da S. E. il segretario di stato ministro delle finanze in data de' 18 marzo 1816, avendo dichiarato di restarne inteso. e quindi le denunzie non ebbero corso ulteriore.

— 128 —

*Reale Rescritto del 20 gennaio 1816 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari delle diocesi ed a' capi delle amministrazioni del regno col quale si vieta agli ecclesiastici l' esercizio d'impieghi indecenti, e si richiamano alla disciplina i possessori de' benefici residenziali.*

Sua Maestà, allorchè fece ritorno in questo suo regno, trovò che, per effetto della passata occupazione militare, molti fra il ceto degli ecclesiastici, o aveano interamente abbandonato il di loro stato, o esercitavano offici, e mestieri disdicevoli al proprio carattere. o si facevan lecito di vivere lontani dalle chiese, dove possedevano de' benefici. Si lusingò la M. S. che, cessata l' iniquità di quei tempi, tali ecclesiastici fossero volontariamente per rientrare nell'ordine. Però S. M. ha osservato, che ciò non è ancora avvenuto, sebbene già corra l' ottavo mese, dacchè il regno trovasi restituito al suo legittimo, e regolare governo. Dippiù con un decreto de' 7, e con una circolare de' 14 dello scorso mese di ottobre, diretti l' uno e l' altra agli ordinari, la M. S. ha richiamate alla piena osservanza le leggi ecclesiastiche, che impongono l' obbligo della residenza ai possessori di benefici residenziali, ed ha commesso alla cura degli stessi ordinari il disporre, che i preti delle rispettive diocesi vestano con decenza, costringendoli in caso di renitenza colle pene canoniche; ed ha inculcato ad essi ordinari di mandare un notamento di tutt' i preti assenti dalle diocesi rispettive, indicendo con precisione, quali di esse se ne siano allontanati senza permesso, onde, dimorando i medesimi in questa capitale, l'arcivescovo usi su di loro la sua pastorale vigilanza, e dia i convenienti provvedimenti, relativamente alla indecenza delle vesti, che usano, ed ai mestieri, che esercitano, non degni del sacerdozio: ma questi ordini sono rimasti del tutto inadempiti con somma ammirazione di S. M., che non ha veduto essersi da veruno degli ordinari dato alcun riscontro della esecuzione degli ordini sopraddetti. Or non potendo l' animo religioso della M. S. tollerare ulteriormente così fatto disordine nella classe di soggetti, che in vece di edificazione, come pur sarebbe loro dovere, sono ai popoli di scandalo, e di pernicioso esempio, vuole assolutamente S. M. che tutti quegli ecclesiastici, che indossano impieghi non decenti al

loro carattere, ne siano prontamente destituiti; che siano poi privati di qualunque officio, tuttochè non indecente, i possessori di benefici residenziali, che non risseggono presso delle di loro chiese; e che similmente sieno rimessi da qualsivoglia impiego gli ecclesiastici, che abbiano interamente abbandonato il di loro stato senza autorizzazione canonica. Dell'adempimento di che la M. S. chiama responsabili, fra il termine di un mese, i capi delle amministrazioni, dipendenti dai diversi ministeri, dalle quali riconoscono gl'impieghi; e chiama egualmente a risponderne gli ordinari, che fra lo stesso periodo di tempo non avranno rispettivamente mandata una nota distinta di tali ecclesiastici.

Informata poi S. M., che taluni preti facciano nel vestire uso d'insegne prelatizie, o vescovili, o forse anche maggiori, senza averne legittimo privilegio, ha comandato, che restino loro affatto vietate le insegne accennate, sotto la responsabilità dei propri ordinari, i quali se avranno bisogno della forza per farsi ubbidire, la chiederanno nelle provincie ai rispettivi intendenti, e nella capitale al prefetto di polizia.

Vi partecipo questa sovrana risoluzione per vostra intelligenza, e per lo corrispondente adempimento nella parte che vi riguarda.

— 129 —

*Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 25 gennaio* 1816 *rassegnato al ministro delle finanze col quale si stabilisce che la garantia accordata col decreto de'*24 *gennaio* 1812 *agli agenti del governo pei delitti* relativi alle loro funzioni *deve intendersi non solamente per le trasgressioni de'doveri della propria carica, ma per qualunque reato commesso in occasione dell'esercizio della medesima.*

L'articolo primo del decreto de'24 gennaio 1812 è concepito come segue:

» Gli agenti del governo non possono esser tradotti in giu-
» dizio per delitti relativi alle loro funzioni, se non dopo
» che un tal procedimento sia stato autorizzato da noi, o
» da quell'autorità ec.

Il vago, ed indeterminato aggettivo *relativi* ha dato luogo a dubitare, se ivi si parli unicamente di delitti, che consistono in trasgressioni de'doveri della propria carica, o anche di quei reati comuni che sono la conseguenza del di lei esercizio. La voce *relativi* non include, e non esclude alcuna delle due opposte opinioni. Esser *relativo, ed aver rapporto* sono certamente proposizioni sinonime: l'una e l'altra

esprime la connessità di due azioni ; ma questa connessità, o rapporto può esser di origine , di qualità , di causa , di tempo , di luogo , di mezzo , di occasione incidentale , e di fine ; quindi la lettera della legge per la sua generalità non presta nè all' una nè all'altra opinione alcuno argomento.

Ciò nondimeno l' opinione, che limita la garantia dei funzionari alle sole trasgressioni de' doveri della carica, non sembra in alcun modo fondata.

L' autore del rapporto diretto a S. E. il ministro delle finanze ha assai luminosamente dimostrato l' illegalità di tale opinione , e gli assurdi , che ne deriverebbero. Indipendentemente da tante altre ragioni, la garantia limitata alle trasgressioni de' doveri della carica sarebbe una superflua garantia , avvegnachè , ove di queste trasgressioni si tratta , la sola amministrazione è quella, che ha dritto di applicare le pene disciplinari, o di tradurre l' impiegato colpevole innanzi alle autorità ordinarie. Ciò nondimeno gioverà di aggiungere alle ragioni già dette qualche altra osservazione.

La garantia accordata con detto decreto agli agenti del governo non è una nuova creazione. Per dritto romano, che formava pure la nostra giurisprudenza, i magistrati, durante le loro funzioni, non solo godevano della garantia nel senso delle leggi attuali, ma non potevano nè anche essere accusati.

Tra di noi , sia in conseguenza di questa legge, sia per effetto de' nostri usi, qualunque volte si voleva accusare un impiegato regio, bisognava tener ricorso al Re, che o provvedeva straordinariamente, o assegnava all' accusatore il tribunale ordinario; ma v' era anche dippiù: gl'impiegati regi non potevano nè anche essere economicamente chiamati dai tribunali criminali , ossia dalle regie udienze , senza un' espressa autorizzazione sovrana.

Sopravvenne la nuova legislazione. Conservare ai pubblici funzionari la tregua indefinita, che era loro accordata dalle leggi romane, parve poco civile , e nocivo alla libertà dei giudizi. Si considerò in oltre , che conveniva stabilire una giurisprudenza uniforme , e modi certi ; coi quali fosse permesso di tradurre innanzi al potere giudiziario i pubblici funzionari, senza creare in ciascun caso un dritto singolare; quindi col decreto, che sopra ho citato, fu permesso di tradurre in ogni tempo i pubblici funzionari innanzi ai tribunali ordinari , se non che per i delitti *relativi alle loro funzioni* fu richiesta l'autorizzazione o del Re, o del ministro, o degl'intendenti, o de' sottintendenti, secondo il vario rango de' funzionari accusati.

Quali possono essere stati i fini, che le nostre antiche leg-

gi, e le nuove si proposero nell' adottare tali temperamenti? A mio avviso i seguenti.

Un funzionario pubblico nell' esercizio de' suoi doveri deve necessariamente spiegare una quantità di forza fisica, o morale. Un fatto relativo alle di lui funzioni, ch' è qualificato come delitto, non può consistere che nell' eccesso non necessario della forza fisica, o morale ch' egli ha impiegata, o nella inconvenienza dell' occasione, o del soggetto, a cui l' ha applicata. Ciò posto egli sembra giusto, che il governo il primo, da cui il di lui potere emana, decida preliminarmente se egli nell'esecuzione de' suoi doveri abbia impiegato più di forza che la sua commessione gli permetteva, e se il fatto che diè causa, o occasione all' avvenimento, entrava o no nella linea delle sue funzioni; che giudichi in somma, se il fatto contenga o no delitto, facendo le funzioni di un giurì di accusa, e di giudice sovrano della competenza, o incompetenza de' due poteri giudiziario, o amministrativo.

Nella ipotesi contraria tutta l' amministrazione, e 'l di lei moto, e le di lei regole, e la di lei disciplina andrebbe ad esser subordinata, non che al poter giudiziario ( il che pure non si vuol permettere ) ai capricci di ogni privato, cui fosse aperto il libero campo di denunziare i pubblici funzionari, dappoichè la sola denunzia, anzi il timor di essa, basta a paralizzare il loro zelo, a distorli dai loro doveri, ed a turbar l' ordine, e le regole di ogni amministrazione.

Una seconda osservazione. La considerazione e l' abitual rispetto per lo governo si attiene alla considerazione, ed al rispetto, di cui godono i suoi impiegati, dappoichè in fine sono essi che rappresentano quell'essere collettivo, che chiamiamo governo. Or il permettere, che i pubblici funzionari sieno senza alcuna garantia esposti ad esser tradotti in giudizio come colpevoli, vale lo stesso che distruggere quella magica considerazione, di cui il pubblico esige, che sieno rivestiti specialmente negli stati monarchici.

A ciò si aggiunga, che importa moltissimo il conservare un certo equilibrio tra i due poteri giudiziario, ed amministrativo: la preponderanza del primo sul secondo aprirebbe la porta al despotismo giudiziario, de' despotismi il peggiore, perchè immortale, ed ove ciò avvenisse, l' amministrazione a poco a poco, ed indirettamente ricadrebbe tutta nel seno del poter giudiziario, il che vuol dire annientarla.

Indipendentemente poi da tutte le dette ragioni a me sembra, che la presente quistione si risolva nell' altra. cioè: data l' esistenza necessaria di due poteri indipendenti fra loro, è egli utile di permettere ad ogni privato, o anche ad uno dei due poteri, di distruggere questo equilibrio con la indefinita

libertà delle accuse, prima che il governo esamini la necessità, e la giustizia di esse? Posto in questo aspetto il problema assai facile n'è la soluzione.

Or tutte queste considerazioni sono applicabili non solo ai casi, che un agente del governo trasgredisca i doveri particolari della sua carica; ma ai casi altresì che nello spiegare le sue funzioni egli incorra in qualche delitto.

Risulta da tutto ciò, che la voce *relativi*, di cui è disputa, esprime non la qualità, e natura del delitto, ma il rapporto di origine, e di occasione; di tal che la vera teoria a mio avviso è, che i funzionari pubblici goder debbano della garantia in tutt'i delitti, che potessero esser accusati di aver commessi all'occasione dell'esercizio delle proprie funzioni.

I giureconsulti di una nazione, cui tutt'altro può apporsi, che negligenza nella lingua, e confusione d'idee, in luogo della voce *relativi* si servono costantemente del qualificativo *incidenti*, ed ivi si accorda in conseguenza la garantia ai pubblici funzionari in tutt'i casi, ne' quali essi fossero accusati di delitti *incidenti*, voce che esattamente esprime il rapporto *di origine e di occasione*.

Lasciando di citare molti altri esempi, una decisione di quella corte di cassazione del dì 6 marzo 1806 in causa *Tribert* percettore delle contribuzioni dirette sanzionò la teoria di sopra stabilita in una disputa tutta simile all'attuale.

Ma senza ricorrere ad esempi stranieri, dopo il succitato decreto de' 24 gennaio 1812 la pratica costante delle nostre corti criminali è stata di domandar l'autorizzazione, di cui si tratta, in tutti i casi, che un funzionario pubblico è stato accusato di un delitto qualunque, purchè sia seguito all'occasione dell'esercizio delle di lui funzioni.

Sin qui da interpetre delle leggi che abbiamo; ma sarebbe egli necessario di definire analiticamente, o nominatamente gli agenti del governo? Ed in questo caso fora, o no, conveniente l'annoverare in tal classe anche la forza armata? Queste due quistioni sono troppo importanti per esser risolute da me solo, ed altronde esse sono estranee alla disputa attuale.

*S. M. accogliendo i motivi espressi nel presente avviso si compiacque nella legge de'* 12 *dicembre* 1816 *organica dell'amministrazione civile di accordare a' pubblici funzionari di un tal ramo la garantia per qualunque reato commesso in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni; e poichè dietro la pubblicazione di detta legge varie altre quistioni insursero, S. M. il Re a frenarle tutte e ad adottare un ben inteso sistema, emanò la legge de'* 19 *ot-*

*tobre* 1818 *sulle forme da serbarsi per lo scioglimento della garantia de' pubblici funzionari prevenuti di reati in officio che noi qui trascriviamo.*

**Legge de' 19 ottobre 1818.**

Sulla proposizione del nostro consigliere segretario di stato ministro di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare* e *sanzioniamo* la seguente legge.

ART. 1. I pubblici funzionari eletti da noi non potranno pe' reati in officio essere sottoposti ad un giudizio penale, senza la nostra autorizzazione.

ART. 2. La nostra autorizzazione sarà preceduta dall'avviso del supremo consiglio di cancelleria pe' seguenti funzionari:

1. i reggenti e consiglieri del supremo consiglio di cancelleria;

2. gli agenti del ministero pubblico, i consiglieri della suprema corte di giustizia e della gran corte de' conti, ed i giudici delle gran corti civili e criminali, e de' tribunali collegiali;

3. gl' intendenti, sottintendenti, segretari generali e consiglieri d'intendenza;

4. i funzionari di ogni ramo di pubblica amministrazione dal grado di direttore inclusivamente fino a tutti i gradi superiori.

ART. 3. Pe' reati in officio di quei funzionari che non si sono eletti da noi, basterà pel giudizio l'autorizzazione del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia (1).

ART. 4. Non debbono considerarsi funzionari pubblici i notai, i patrocinatori, gli uffiziali dello stato civile, gli uscieri; e generalmente tutti gl' impiegati nelle officine delle corti, tribunali e regie procure, delle intendenze, sottintendenze, delle amministrazioni generali, direzioni ed ispezioni, e di qualunque altra amministrazione inferiore.

ART. 5. Sotto nome di *reati in officio* sono unicamente compresi quei fatti che il funzionario commette, violando i doveri che dalle leggi sono stati particolarmente alla sua ca-

(1) « Sotto la denominazione di *funzionari pubblici* si comprendono » gl' impiegati delle segreterie e ministeri di stato, gli agenti delle » diverse amministrazioni dello stato, i sindaci, i conservatori delle » ipoteche, gli cassieri de' pubblici stabilimenti compresi anche quelli » delle curie ecclesiastiche, ed in generale ogni persona cui sieno affidate pubbliche funzioni. *Art 2 del reale decreto del* 21 *aprile* 1817.

rica annessi per la regolare amministrazione del pubblico servizio alle sue cure affidato.

ART. 6. Il divieto contenuto negli articoli precedenti, di procedersi senza autorizzazione contra i pubblici funzionari pei reati in officio, non impedisce all' autorità giudiziaria di ricevere, tanto da' privati, quanto da' pubblici funzionari, le denuncie pe' reati in officio, di raccorre le indagini e di procedere a tutti quegli atti che lo sviluppo de' fatti richiede.

Essi si asterranno soltanto dallo spedire mandato contro il funzionario indiziato, e dal chiamarlo con qualunque altro modo alla loro presenza per sottoporlo ad interrogatorio.

ART. 7. Nel caso però che si tratti di un fatto di dubbia reità, pel quale a' termini delle leggi bisogna una contraddizione preliminare alla istruzione del processo, l' autorità giudiziaria potrà udire il funzionario cui tal fatto viene attribuito, in contraddizione delle parti.

Art. 8. I funzionari pubblici dovranno somministrar tutte le notizie, esibire e rimettere tutti i registri, carte ed altri documenti, che dalle autorità giudiziarie sono richiesti per la compilazione delle indagini autorizzate dall' art. 6 della presente legge.

Art. 9. Raccolte le indagini, qualunque sia la specie del reato in officio che vi ha dato luogo, gli atti saranno sempre rimessi al procuratore generale presso la gran Corte criminale, la quale sulla requisitoria del medesimo, pronuncierà;

1. se le pruove raccolte danno luogo a spedizione di mandato di arresto contro il funzionario indiziato;

2. se il fatto di cui il funzionario è imputato, costituisce un reato di officio, a' termini dell' art. 5 della presente legge.

Nel caso che sull' una e sull' altra parte della requisitoria la gran Corte criminale deciderà affermativamente; colla stessa decisione ordinerà l' invio degli atti al nostro consigliere segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

Art. 10. L'autorizzazione di procedersi in un giudizio penale contra un pubblico funzionario sarà sempre, o promossa dal nostro ministro di grazia e giustizia, o data dallo stesso, secondo la diversità de'casi contemplati nella presente legge; e sarà sempre dal medesimo ministro comunicata. Allorchè però il reato in officio sia stato commesso in un ramo di servizio estraneo al dipartimento della giustizia, il ministro di grazia e giustizia dovrà sempre prendere l'avviso del ministro o segretario di stato del dipartimento cui tal ramo di servizio appartiene.

Art. 11. La garentia pe'funzionari pubblici è comune a'loro complici e correi.

L' autorizzazione data a procedersi contra di quelli comprende anche questi ultimi.

Art. 12. La cessazione della carica non fa decadere il funzionario pubblico dalla garentia stabilita colla presente legge, pe' reati in officio commessi durante l'esercizio della medesima.

Art. 13. Tutte le anteriori disposizioni contrarie alla presente legge rimangono abolite.

Il nostro ministro cancelliere del regno delle due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla pubblicazione ed esecuzione della presente legge.

**Rapporto del ministro di grazia e giustizia umiliato a Sua Maestà nel sottoporre alla sovrana approvazione il progetto di legge sulla garentia de' pubblici funzionari.**

Sire — Fra le lacune che di tratto in tratto incontransi nella nostra legislazione, e che V. M. con paterna sollecitudine va riempiendovi, è quella che riguarda la garentia de' pubblici funzionari.

Esiste è vero il decreto de' 24 gennaio 1812, ma le disposizioni in esso contenute sono incomplete in modo che la giurisprudenza de' tribunali su questo importante ramo di legislazione penale, è tuttavia fluttuante.

Oltre a ciò in quel decreto, la cui osservanza è ancora provvisoria, si fa menzione del consiglio di stato di quel tempo o di altre autorità, che o sono state soppresse, o han mutato denominazione. — Vostra Maestà per evitare in parte questo inconveniente fu costretta di dare temporaneamente diverse disposizioni sulla materia, col reale rescritto dei 2 marzo 1816.

Sarebbe mostruoso che mentre quasi tutte le disposizioni preesistenti vengon rifuse ed adattate al nuovo sistema governativo, quelle sulla garantia de' pubblici funzionari, che è eminentemente una parte di dritto pubblico, dovessero rimanere tuttavia provvisorie, e quel ch' è peggio mal combacianti colle altre parti dell' attuale legislazione.

Ecco la necessità di sanzionare per quest' oggetto una legge con norme stabili, complete, e di una applicazione generale.

A questo fine, e secondo queste vedute ho formato il progetto di legge che sottopongo alla vostra sovrana sanzione.

Ho procurato di enunciare ed ordinare le disposizioni in modo che con precisione possano i tribunali distinguere i tre seguenti oggetti.

1. Quali sono i funzionari godenti garentia pei reati in officio.

2. Quali trasgressioni debbono considerarsi reati in officio.

3. Quali forme debbono seguirsi per lo toglimento della garentia.

Ad oggetto di porre in maggior evidenza i motivi che hanno suggerito quest'ordine e queste regole, accompagno il progetto con una nota in cui sono sviluppati i principii generali, da' quali sorge la garentia dei pubblici funzionari, e sono poste in veduta le ragioni particolari di ciascuna delle disposizioni contenute nel progetto.

Nota ragionata de' motivi del progetto di legge sulla garantia de'funzionari pubblici.

Principii generali sulla garantia de'funzionari pubblici.

Il potere pubblico, che il sovrano distribuisce fra' suoi agenti pel mantenimento dell'ordine interno dello stato, è una vera eccezione alle leggi imperative, poichè mediante tal potere gli agenti del governo sono autorizzati a procedere a taluni atti, che sarebbero reati ove venissero commessi dall'uomo privato.

Così la legge imperativa vieta l'omicidio: con una eccezione poi permette al magistrato di ordinare in taluni casi l'uccisione dell'uomo. La legge imperativa vieta l'appropriazione della robba altrui: con una eccezione autorizza il percettore de' pubblici tributi di appropriarsi per conto del governo una parte della rendita de' cittadini.

Or sebbene l'effetto mediato degli atti della pubblica autorità sia il massimo de' beni, cioè la conservazione dell'ordine sociale, pure l'effetto immediato è per se stesso un male; quindi è che nello stabilire i pubblici poteri si han dovuto creare gli opportuni mezzi, onde:

1. proteggere il privato contro l'abuso del potere pubblico;

2. proteggere il funzionario pubblico contro la vendetta ed il risentimento del privato per gli atti legitimi del potere affidatogli.

Pel conseguimento del primo oggetto il governo nel rivestire il cittadino del pubblico potere ha tassativamente specificato i casi, ne' quali gli è lecito far uso di tal potere, ed ha segnato le norme, che necessariamente egli dee eseguire nell'esercizio di esso. — Oltre questi casi, e fuori di queste norme l'atto dell'uomo pubblico è un abuso di potere: cessa di appartenere a' casi di eccezione, e rientra nella classe generale de' fatti punibili.

Così il governo pria di concedere al magistrato il potere di morte sopra gli altri cittadini, ha bene e minutamente stabilito i casi ne' quali questo tremendo potere può esser messo in azione; e di più con regole inalterabili ha fissato il modo col quale esso debba esercitarsi. — Sono queste regole, ed è l'applicazione di questi casi, che servono di confine al potere del magistrato, che gl' impediscono di deviare dall' oggetto di utilità pubblica; e che costituiscono la garentia de' privati cittadini contro l'abuso del pubblico potere.

Per conseguire il secondo oggetto, cioè la protezione dell' uomo pubblico contro il risentimento e la vendetta de' privati, parrebbe a prima vista che bastar dovessero i mezzi ordinari che reprimono qualunque atto punibile.

Non vi ha dubbio che le leggi penali sono la garanzia di tutti gli altri cittadini; ma riguardo agli agenti del governo conviene stabilire un particolare garentia contro un particolar modo di offesa, cui soltanto essi, attesa la loro qualità pubblica, si trovano esposti.

Quando i privati spinti dal loro risentimento vorrebbono attaccare colla loro forza individuale, o la persona o la proprietà dell' uomo pubblico, le leggi penali li trattengono dall' eseguire i loro criminosi disegni; nè vi è bisogno di altre disposizioni. — Ma quando il privato per offendere l'uomo pubblico mette in azione la forza della legge, quando temerariamente e ingiustamente volge a danno di costui le disposizioni emanate per reprimere gli abusi di potere e converte un mezzo di protezione in istrumento di offesa; quando per un atto legittimo di autorità egli richiama sopra l'uomo pubblico la persecuzione della giustizia, allora è indispensabile opporre ostacoli alle sue ingiuste accuse, ed impedire che quel funzionario, il quale si è contenuto ne' confini del suo potere, nè anche per poco venga esposto alla molestia delle ricerche giudiziarie.

È tanto più urgente di stabilire una particolar garentia contra questo particolar modo di offesa, quanto che un tale stabilimento è consigliato meno della sicurezza individuale de' funzionari pubblici, che dalla conservazione dell' ordine pubblico, e della sicurezza degli stessi privati.

In fatti che cosa diverrebbe l'ordine politico di uno stato, ove gli agenti del governo ad ogni richiesta de' privati venissero esposti all' ignominia de' giudizi penali? Quale rispetto potrebbe sperarsi dalla massa de' cittadini verso i pubblici funzionari se a loro volontà potessero degradarli nella pubblica opinione? Quali risultamenti potrebbero ottenersi per la sicurezza e per la prosperità dello stato, ove i mezzi go-

vernativi operassero debolmente e le resistenze reagissero con maggior impeto e vigore? Indarno si attenderebbe dagli uomini pubblici quella volontà costante che vince tutte le difficoltà, e quella prontezza di esecuzione che produce effetti tanto meravigliosi nel meccanismo sociale. Fluttuanti e mal sicuri si asterrebbero da ogni misura energica, dalla quale spesso dipende l' allontanamento di grave sciagura da intere provincie; e le loro disposizioni segnate sempre con mano tremante, ed eseguite con uguale trepidazione, mal corrisponderebbero al loro oggetto, cioè alla buona amministrazione dello stato.

Ma vi è dippiù : mentre la particolare garentia de' pubblici funzionari contro le accuse temerarie ed ingiuste produce , come abbiamo osservato , sì utili risultamenti per la pubblica amministrazione, essa è anche di giovamento agli stessi privati quando le loro accuse sono giuste e ragionevoli. Imperciocchè non è rado che il potere di quel funzionario che ha abusato della sua autorità (maggiormente quando costui appartiene a' gradi superiori) è un ostacolo al libero corso de'reclami del privato. All'opposto quando è l'autorità suprema che toglie gli ostacoli alla persecuzione del funzionario delinguente , la sicurezza de' privati è con maggiore stabilità garentita.

Poichè dunque l' oggetto della garentia de' pubblici funzionari è di non indebolire l' azione del governo, e di agevolare al tempo stesso a' privati il mezzo di respingere gli abusi di potere , è di bisogno aversi un esame preliminare del fatto imputato al funzionario, onde conoscere se questo ha veramente abusato della sua autorità. — Ora a chi potrebbe meglio affidarsi questo esame che al governo , dal quale i poteri pubblici emanano, e sono circoscritti, e classificati ? Così la garanzia de' funzionari pubblici pe' reati in officio consiste nel frapporre tra l' accusato e l' imputato la più eminente autorità, senza la cui autorizzazione è vietato alle autorità giudiziarie di procedere al giudizio.

**Osservazioni.**

Pubblicata la legge del 19 ottobre 1818 sullo scioglimento della garantia de' pubblici funzionari , varie quistioni sono insorte sulla interpretazione dell' articolo decimo della mentovata legge, specialmente *se nei casi di domanda di scioglimento di garantia possa negarsi* al ministero del dipartimento dello imputato *di aver presenti gli atti compilati presso la gran corte criminale*; sulla quale quistione non sono mancati esimii scrittori a risolverla. Noi che tutti

abbiam presenti cosiffatti lavori, crediamo far cosa grata ed utile ai cultori delle scienze di Temi di riportar qui in seguito quanto all' uopo ne scrisse il nostro dotto cavalier Antonio TROYSE nel difendere per ordine del ministro delle finanze una identica quistione presso la consulta generale del regno. Son queste delle osservazioni che per la esattezza de' ragionamenti noi teniamo in sommo pregio.

» Intorno alla quistione (se nei casi di domanda di scioglimento di garantia possa negarsi al ministero del dipartimento dello imputato di aver presenti gli atti compilati presso la gran corte criminali) la opinione del ministro delle finanze, adottata dalla maggioranza della consulta generale, fu contrastata da tre voti discordanti. Costoro avvisarono che il ministro o segretario di stato del dipartimento a cui appartiene il ramo di servizio, nel quale è impiegato lo imputato, nello emettere lo avviso che il ministro di giustizia è obbligato di domandargli, non abbia il dritto di tener presenti gli atti inviati a questo della gran corte criminale. La risoluzione di siffatta quistione dipende intieramente dalle disposizioni della legge de' 19 ottobre 1818, ch' è tutto il nostro dritto intorno alla garantia accordata a' pubblici funzionari. Ed è evidente che la comunicazione degli atti al ministro del dipartimento è voluta dalla legge; ed è comandata dalla ragione della legge.

Ecco qual'è il procedimento pe' reati in uficio de'pubblici funzionari aventi dritto alla garantia.

» 1. L'autorità giudiziaria riceve le denuncie *e raccoglie le indagini* : o sia procede alla *istruzione delle pruove* ; ma non può nè *spedire mandato di arresto* contro lo imputato nè *sottoporre ad interrogatorio* : art. 6 7 e 8.

» 2. La gran corte criminale giudica della *sottoposizione ad accusa*, sulla requisitoria del procurator generale. Ben vero quando la sua dichiarazione è affermativa, cioè a dire quando la gran corte decide che il fatto imputato costituisce un *reato in officio*, e che di quel fatto vi sono delle pruove bastanti a giustificare la spedizione di un mandato di arresto, in tal caso la gran corte non procederà a *dichiarare la sottoposizione ad accusa*, ma invece ordinerà che gli atti siano inviati al ministro di giustizia : art. 9.

» 3. Il re o il ministro di giustizia, secondo i casi determinati nell' articolo 1 e 3, pronunzierà *l'autorizzazione di procedere in giudizio penale contro il funzionario imputato* : perlocchè il ministro di giustizia pronunzierà o promuoverà la pronunziazione del re : art. 10 in principio. Il re, quando l' imputato appartenga ad una delle categorie

deffinite nell' articolo 2, non pronunzia se non intesa pria la consulta del regno.

» 4. E ne' casi ne' quali il ministro di giustizia pronunzierà, e ne' casi nè quali promuoverà la pronunziazione del re, quando lo imputato dipende da un dipartimento che non è quello della giustizia, questo ministro *dovrà sempre prendere lo avviso del ministro del dipartimento dello imputato*: articolo 10 in fine.

» 5. L' autorizzazione pronunziata o dal re o dal ministro di giustizia, sarà comunicata da questo ministro alla gran corte criminale competente. Siffatto è il procedimento il quale costituisce la garantia che la legge accorda ai pubblici funzionari imputati di reati *in officio*.

» Indi è chiaro siccome, in primo luogo, quando l'autorità giudiziaria ha compiuta la sua *istruzione*, il procuratore generale farà la sua requisitoria sulle due seguenti quistioni espressamente proposte dalla legge:

» 1. *Se le pruove raccolte danno luogo a spedizione di mandato di arresto contro il funzionario indiziato.*

» 2. *Se il fatto di cui il funzionario è imputato costituisce un reato di officio.*

» In secondo luogo la gran corte criminale, pronunzierà su quelle stesse due quistioni. Se però la sua decisione è affermativa sopra l'una e l'altra, cioè a dire se la gran corte dichiara che vi sono *pruove bastanti* per spedire un mandato di arresto e che il fatto imputato è un *reato in officio*, in tal caso la decisione non si esegue, e gli atti sono inviati al ministro di giustizia. In terzo luogo, il ministro di giustizia al quale sono stati perciò inviati gli atti della gran corte criminale, pria di pronunziare su quelle due quistioni, o pria di promuovere su di esse la pronunziazione del re o il parere della consulta del regno, dovrà *prendere lo avviso* del ministro del dipartimento.

« E finalmente, il ministro di giustizia o pronunzierà su quelle due quistioni o promuoverà su di esse la pronunziazione del re. In somma la legge ha ordinato che delle medesime due quistioni conoscano, il procuratore generale della gran corte criminale, la gran corte criminale, il ministro del dipartimento dello imputato, indi o il re, o il ministro della giustizia; talvolta, pria del re, la consulta del regno. La legge dippiù ha curato di ordinare che tostochè il giudizio passa; da' magistrati ordinari (il procuratore generale e la gran corte criminale) i quali, per effetto delle leggi della procedura, tengono naturalmente presenti gli atti, alle autorità che ne conoscono straordinariamente (il re, il ministro del dipartimento, la consulta del regno), gli atti

siano inviati al ministro della giustizia siccome a colui che è incaricato di promuovere tutto il procedimento straordinario. La legge non potea volere che il procuratore generale, la gran corte criminale, il re, la consulta del regno, il ministro del dipartimento ed il ministro della giustizia, i quali tutti, secondo i casi, debbono conoscere della medesima quistione, non tutti medesimamente tenessero presenti gli atti che sono gli elementi della quistione.

» La legge in somma, de'giudizi di sottoposizione ad accusa de'pubblici funzionari imputati di reati in officio, ha riservata la *giurisdizione* al re ed al ministro di giustizia; e ne ha accordata la semplice *cognizione* al procuratore generale della gran corte criminale, alla consulta del regno, al ministro del dipartimento. Or, noi non possiamo supporre nella legge una distinzione che non vi è: non possiamo supporre che delle quattro autorità alle quali la legge ha attribuito lo esercizio della medesima cognizione, abbia voluto negare ad una sola il tener presenti gli atti della causa.

» La legge non lo ha detto; nè avrebbe potuto volerlo. Quella siffatta cognizione non può esercitarsi altrimente. Si tratta secondo la espressione delle nostre leggi di procedura penale, (articoli 138 e 145) di esaminare *se la pruova è ben assodata, o se la innocenza dello imputato risulti chiara dagli atti*: si tratta secondo ch'è scritto appositamente nell'art. 9 della legge ch'esaminiamo, di vedere *se le pruove raccolte danno luogo a spedizione di mandato di arresto contro il funzionario indiziato*. La prima adunque e principal quistione, la è una mera quistione *di fatto*. Quali saranno gli elementi del giudizio di chi dovrà pronunziare il suo avviso su cotesta quistione di fatto? Opinerà egli senza tener presenti le pruove raccolte, colui il quale dovrà opinare del valore di quelle pruove? Saria certo ita per noi la bella garantia accordataci dalla nostra novissima legislazione penale, saria ito *il giudizio di sottoposizione ad accusa*, se s'incominciasse a pensare che si può conoscerne senza *nemmeno* tener presente il processo scritto. De' gravi giureconsulti hanno pur pensato che lo stesso processo scritto è un mezzo insufficiente ad informare la coscienza di chi dee deliberare dell' *ammissione dell' accusa*; ed avrebbero desiderato una prima *discussione pubblica*. E presso quella nazione i di cui esempi hanno ricomposte le istruzioni criminali della intiera Europa, la deliberazione dell'ammessibilità dell'accusa è segnatamente l' oggetto dei gran giurì. Ed altronde, su quali elementi il ministro della giustizia inviterebbe il ministro del dipartimento a formare la sua opinione?.... Forse sopra un sunto degli atti della istruzione? Non vi è alcuna

ragione di pensare che il ministro del dipartimento debba attignere la scienza delle pruove raccolte meglio da un sunto degli atti che dagli atti stessi. Gli comunicherà forse la sua propria opinione intorno alla quale dimanderà quella del ministro del dipartimento? Ed allora sarà maggiormente necessaria la osservazione degli atti, per la ragione che in tal caso si tratterebbe appunto di esaminare se il parere del ministro di giustizia è conveniente oppur nò alle *pruove raccolte*.

» In ogni giudizio di *sottoposizione ad accusa* la prima quistione è una quistione *di fatto* cioè a dire: la quistione, se le pruove raccolte sieno sufficienti a determinare la convenienza di sottoporre lo imputato ad un giudizio penale. Ed in proposito dei giudizi di *sottoposizione ad accusa de'pubblici funzionari imputati di reati in ufficio* la è quella sempre la quistione fondamentale. Il Cormenin, la di cui trattazione *della sottoposizione a giudizio degli agenti del governo*, è venerata siccome magistrale da tutti gli scrittori di dritto amministrativo, fa un largo quadro e compinto della giurisprudenza del consiglio di stato risguardo alla materia della quale trattiamo. È noto siccome in Francia il consiglio di stato è il giudice della sottoposizione ed accusa de' pubblici funzionari. « Il consiglio di stato, egli scrive, accorda l'autorizzazione allorquando, non ostante i pareri favorevoli
» degl' intendenti o de' direttori generali o de' ministri, si
» conviene che dalle disposizioni de' testimoni, dal carattere
» della incolpazione, dalle circostanze aggravanti, dalla
» buona o cattiva morale dello imputato, in somma dallo
» insieme delle informazioni amministrative o giudiziarie,
» risultino delle presunzioni sufficienti di misfatto o delitto:
» mera quistione di fatto. » E medesimamente in tutti gli altri casi che novera quello scrittore diligentissimo, si vede apertamente predominar dappertutto la quistione di fatto. Egli altrove nel biasimar che fa che quella giurisdizione attribuita pria alle sezioni di legislazione e dello interno, sia stata ultimamente da una ordinanza di giugno 1814, attribuita alla sezione del contenzioso, ragiona: « quell'attribuzione esclu-
» siva non è stata, a mio avviso, ben meditata. In effetti,
» se si considera la natura delle sottoposizioni ad accusa,
» si vede che elleno dan luogo a decidere piuttosto di punti
» di fatto che di punti di dritto. Desse son dunque impro-
» priamente comprese tra le materie contenziose. »

» Ecco in brevi parole la espressione della nostra argomentazione... Le quistioni sulle quali decide la gran corte criminale sono: 1. se vi sono pruove del fatto ch' è il soggetto della imputazione; 2. se quel fatto è un reato. La

quistione sulla quale dà un parere il ministro di giustizia è se la gran corte ha ben deciso oppur nò, dichiarando che ci sono pruove del fatto, e che il fatto è un reato. La funzione quindi del ministro del dipartimento è la stessa: ed è quella. Tra la opinione del primo e la opinione del secondo vi è una sola differenza indipendente affatto dal merito della quistione. cioè a dire che quella è un *parere* e questa è un *giudicato*... ma la quistione che si presenta all' uno ed all'altro è la stessa; lo esame che dovrà fare l'uno e l' altro è lo stesso. Per qual ragione l'uno dovrà formare la sua opinione, tenendo presenti gli atti e l'altro senza vederli? Inoltre, quella quistione è principalmente una quistione di fatto. E, al di fuori degli atti delle pruove raccolte, non vi sariano altri elementi della quistione di *fatto*.

» Il nascondere gli atti della procedura al ministro del dipartimento, lo è un distruggere il fine della legge. La nostra legge del 1818, bilanciando con eminente giustizia i dritti degli amministrati e lo interesse dell'amministrazione pubblica, ha riservato al re o al solo ministro di giustizia la facoltà di privare i pubblici funzionari della garantia legale, qualunqu' essi siano: al re per gl'impiegati di nomina regia; al ministro di giustizia per gl'impiegati non nominati dal re. Quella facoltà data al solo ministro di giustizia, qualunque sia il dipartimento dal quale dipende lo imputato, è la massima garantia che poteva accordarsi agli amministrati contro la influenza dello *spirito di corpo*, contro la benevolenza che può presumersi in colui che ha conferito lo impiego allo imputato, contro l'amor proprio di quel ministro ch'è interessato a nascondere gl'inconvenienti che potrebbero accusare la negligenza o la debolezza della sua amministrazione. Ma gl' imputati appartenenti agli altri dipartimenti, la legge non doveva e non ha voluto abbandonarli indifesi allo arbitrio assoluto del ministro di giustizia. Il tutor naturale di ogni impiegato è il ministro dal quale colui dipende: quel ministro che conosce particolarmente i bisogni di ciaschedun ramo della sua amministrazione; le insidie colle quali il privato interesse tenta di deludere la vigilanza dell'amministrazione; i fatti precedenti che possono chiarire quel fatto ch' è il soggetto della imputazione; quel ministro il quale conosce le persone de' suoi impiegati; che sa quale di essi può presumersi che con rette intenzioni siasi lasciato trascinare da soverchio zelo; nel quale non può presumersi che mire sordide o burbanza irragionevole o abituale violenza di modi. La legge quindi ha ordinato che il solo ministro di giustizia pronunzi se lo impiegato debba sottoporsi a giudizio, ma prenda prima l'avviso del ministro del dipartimento:

ma senta prima le osservazioni del protettor naturale dello imputato.

» Non altra che quella è stata la ragione per la quale la legge ha chiamato il ministro del dipartimento ad intervenire *dando il suo avviso*, nel giudizio di sottoposizione ad accusa de' pubblici funzionari imputati di reati in officio. Lo leggiamo apertamente nella storia delle istituzioni giudiziarie di quel paese, il quale ci ha quasi che tutte trasmesse le nostre odierne e specialmente quella della quale trattiamo. « Risguardo alla persecuzione delle parti, soggiunge il Cor» menin, dessa avea luogo innanzi al consiglio di stato, sul » rapporto del gran giudice. Il rapporto era trasmesso, in» siem cogli atti della procedura, alla sezione di legislazio» ne, la quale, dopo aver deliberato, ne facea rapporto al » consiglio di stato in sezioni riunite. Fu dappoi avvertito » che se non potean permettersi allo imputato i soliti mezzi » di difesa usati negli affari contenziosi, non era nondimeno » conveniente di lasciarlo indifeso; e che inoltre le animo» sità dello spirito di corpo potean trascinare alcuni giudici » ad incolpare con soverchia compiacenza i funzionari del» l'ordine amministrativo. Il decreto de' 9 agosto 1806 prov» vide a cotesta omissione, colla seguente disposizione. Se la » dimanda presentata dalle parti o dalle autorità locali, ci » sia trasmessa dal nostro gran giudice, e che sia diretta » contro un agente o funzionario estraneo al suo diparti» mento, egli ne darà avviso al ministro del dipartimento » dello agente incolpato e nello stesso tempo ci rimetterà il » di lui rapporto. Allora il consiglio di stato, illuminato da » quella doppia informazione giudiziaria ed amministrativa, » pronunziava con piena conoscenza della causa ». Poichè non altra che quella è la ragione della intervenzione del ministro del dipartimento; il volere che questi dia il suo avviso nella causa, senza tener presenti gli atti della causa, è un volerlo rendere impotente ad adempiere la sua missione: è un voler privare i pubblici funzionari della garantia che la legge ha voluto accordar loro.

» Non sono poi abbastanza gravi i motivi sui quali si fonda la opinion contraria. Si dice in primo luogo che la trasmissione degli atti dal ministro di giustizia ad un altro ministero, indurrebbe il pericolo di rendersi pubblico il processo che ancora non lo è. Noi non sapremmo vedere qual'è nell'indole della composizione del ministero di giustizia, quello elemento il quale renda più sicuro il *segreto del processo* in quel ministero che negli altri. Il segreto è ugualmente un dovere di tutti i ministeri: il mancare a questo dovere è una colpa ugualmente difficile ad avvenire in tutti i ministeri.

In secondo luogo si dice che « l' esame delle pruove e
» del valore di esse non ad altri che all'autorità giudiziaria
» può esser conferito. La ragion pubblica promotrice delle
» garantie può soltanto e dee soltanto limitarsi a dire: non
» si proceda contro il tale per tale azione: nelle quali pa-
» role si traduce qualunque negazione di scioglimento di ga-
» rantia, siavi o non siavi pruova. Che se sulla valutazione
» delle pruove interrogar si dovessero i ministri, in tai casi
» di cosa estranea al loro dipartimento verrebbero ad essere
» interrogati; e di più con poco decoro altresì, nella even-
» tualità di potere pure avvenire che affatto diverse dai loro
» avvisi esser potrebbero le deliberazioni delle autorità giu-
» diziarie ».

» Abbiamo già risposto a questa obbiezione quando abbia-
mo fatto osservare che in ogni giudizio di sottoposizione ad
accusa, e segnatamente in quello della specie di cui trat-
tiamo, la prima, la principale, la fondamentale quistione è
appunto la *quistione di fatto*.

— 130 —

*Circolare del* **27** *gennaio* **1816** *emessa dal ministro del-
l' interno e diretta a tutti gl' intendenti con la quale si
stabilisce che abolita la commissione feudale le funzioni
affidate al procuratore generale presso della medesima ai
termini dell' art.* 3 *del decreto de'* 3 *luglio* 1810 *sono dele-
gate al procuratore generale presso la gran corte de' conti.*

Sua Maestà è stata da me informata che alcune divisioni
demaniali prescritte dai giudicati dell' abolita commessione
feudale rimangono sospese, per effetto di dubbi promossi,
sui quali dovrebbe provvedere il procuratore generale presso
la medesima, a termini dell'art. 3 del decreto de' 3 luglio
1810 per sovrano volere provvisoriamente in osservanza. Que-
sto magistrato non essendo più in esercizio, e la Maestà Sua
volendo rimuovere gli ostacoli che da ciò risultano al corso
delle dette operazioni; con sua sovrana risoluzione presa nel
consiglio de' 19 del corrente ha delegato al procuratore ge-
nerale presso la regia corte de' conti le funzioni stabilite
nell'art. 3 dell' enunciato decreto.

Ve lo partecipo, affinchè vi mettiate in corrispondenza
diretta col detto procuratore generale, sia per sollecitare la
soluzione dei dubbi precedentemente proposti al suo antece-
sore, sui quali non ancora ci sia pervenuto riscontro, sia
per prendere il suo avviso, e regolarvi col medesimo su tutto
ciò che possa tendere a ben condurre a termine le dette ope-
razioni sospese.

Assicuratemi che la presente vi sia pervenuta, e vi rinnovo i sensi della mia distinta stima.

— 131 —

*Istruzione del* **30** *gennaio* 1816 *emessa dal ministro dell' interno con la quale si stabilisce il metodo da osservarsi per le perizie, e l' esecuzione delle opere pubbliche comunali.*

Visto le circolari de' 30 agosto, e 5 ottobre, 7, 11 e 18 dicembre 1811, volendo che i lavori pubblici comunali abbiano un corso più celere e spedito, che sia possibile, e che nel tempo stesso si porti nella loro esecuzione la necessaria regolarità e vigilanza; il ministro dell' interno determina quanto segue:

Art. 1. Non potrà essere fatta alcun' opera comunale, che non sia descritta nello stato discusso dei rispettivi comuni, colla spesa corrispondente. Se fosse richiesta per urgenza, o per utilità un' opera per la quale non è portata nello stato discusso alcuna spesa, l' intendente ne prenderà gli ordini del ministro, a meno che non si tratti di spesa urgente, e di piccolo momento, a cui si possa supplire col fondo delle spese imprevedute.

2. Qualsivoglia opera comunale, di cui è portata la spesa nello stato discusso del comune, non potrà essere eseguita, se non ne sarà fatta precedentemente la perizia. Questa dovrà essere redatta con tutti i dettagli di arte, a norma del regolamento annesso alla circolare degli 11 dicembre 1811.

3. Pervenute, che saranno all' intendente le perizie sia dai sottintendenti, sia dai sindaci, esso le farà rivedere nel più breve tempo possibile dall' ingegnere dei ponti e strade, o da altro idoneo perito residente nel capoluogo di provincia. Le perizie così fatte e rivedute saranno approvate dall' intendente sull' avviso del consiglio d' intendenza.

4. Dopo che l'intendente avrà approvate le perizie nel modo espresso nello articolo precedente, dovrà procedersi all'appalto dell' asta dei lavori descritti nelle stesse perizie pei lavori urgenti, come di un muro inclinato, di un trave, che minaccia rompersi, e simili; e per quelli non suscettibili di appalto, l' intendente, preso il parere del consiglio d'intendenza, potrà dispensare alla formalità della subasta, approvandone l' esecuzione col metodo d'ordine.

5. Adempite le formalità prescritte negli articoli precedenti, niun lavoro comunale potrà eseguirsi, se non sia diretto da un perito (che potrà essere quello stesso, che ha redatto la perizia) e se non sia sorvegliato da due, o tre deputati scelti

dal decurionato fra i più notabili del comune. La deputazione visterà i certificati, che dal perito direttore saranno spediti a favore dell'artefice, il quale altrimenti non potrà ottenere il pagamento, se non su l'appoggio di sì fatti certificati vistati dalla deputazione.

6. Terminata un'opera comunale, sarà fatta in regola la misura generale dei lavori eseguiti che rimessa all'intendente dovrà essere esaminata, e riveduta da un'ingegnere dei ponti e strade, o da altro perito idoneo residente nel capo-luogo della provincia. In questa revisione sarà tenuta presente la perizia da prima fattane, e gli atti di appalto, se vi hanno avuto luogo. La misura generale così fatta, e riveduta sarà approvata dall'intendente in consiglio d'intendenza, il quale darà in seguito l'ordine per la ricezione, e consegna in regola dei lavori eseguiti e per lo pagamento dell'artefice a saldo.

7. Ogni altra precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente istruzione rimane rivocata.

OSSERVAZIONI. *La perizia dettagliata, che si enuncia nell'art. 2, delle suddette disposizioni dev'essere fatta come trovasi enunciata nel regolamento degli* 11 *dicembre* 1811. *Noi riportiamo qui quei numeri che vi corrispondono per la regolarità degli affari.*

ART. 94. Da ogni perizia debbono risultare tre requisiti: 1. la diversa specie, qualità, e quantità di ciascun lavoro; 2. le condizioni, e gli obblighi secondo i quali è tenuto l'appaltatore eseguire i lavori; 3. il dettaglio della spesa dell'opera.

Riguardo al primo articolo è da osservarsi, che in generale i lavori: 1. si misurano per la sola lunghezza, e larghezza rapportandoli in palmi quadrati, o in canne quadrate; 2. si misurano per la lunghezza, larghezza e grossezza o profondità, rapportandoli in palmi cubici, o in canne cubiche; 3. infine si misurano a canne e palmi correnti, rapportandone la sola lunghezza.

Al primo genere dei lavori appartengono i lastrici, o a cielo, o sopra de' suoli, le basolate, le rigiolate, gl'intonachi, la biancheggiatura con calce, i rivestimenti di stucco, le covertore a tela, gl'intessuti di legami, gl'incannucciati, le bussole, i pezzi d'opera, i tavolati, le forme di legname sopra cui si costruiscono le lamie, le dipinture a colla, ad olio, o in altra specie, e altre simili,

Appartengono al secondo genere i cavamenti, disterramenti, e tagliamenti di pietre, o di terra; le fabbriche, sia che si costruiscano, sia che si demoliscano; il brecciale di cui si cuoprono le strade, il materiale, che esce, pulendosi i pozzi, e i luoghi immondi, e simili.

Infine apparteogono al terzo genere i rifili e centrofili, la sarcitura delle lesioni, le così dette fodere, le dietro mostre delle bussole, le mostre quando non sono comprese nella misura delle bussole, i fregi, lambri, e zoccoli delle mura delle camere. Nelle perizie adunque dovrà essere dettagliata con ogni precisione ciascuna specie di lavoro distintamente dall' altra, con tutte le rispettive dimensioni per ognuna di esse.

95. Oltre a ciò dovrà essere ancora essenzialmente espressa la qualità del lavoro stesso; preciso il modo, e la forma delle costruzioni, e la diversa lavoratura, e congegnazione delle varie parti dell' opera. In consegnenza dovrà essere in oltre dinotato nella perizia, e di qual grossezza dovranno rimanere i lastrci, dopo eseguiti, e di qual cava dovrà essere il lapillo. Si dovrà dire di qual luogo dovranno essere le rigiole delle rigiolate, e di qual misura dovrà essere ciascuna rigiolata. Lo stesso dovrà definirsi per le basolate, indicando in che modo i basoli saranno lavorati, e connessi; se a crudo o a calce, ed altre circostanze analoghe. Per le bussole, pezzi d' opera, ed altri lavori di legname dovrà esprimersene la grossezza, la specie del legname, s' è pioppio, abete, castagno, quercia ec., ed il magistero con cui dovranno venire costrutti, lavorati, e congegnati. Così pure per le coverture a tela si dovrà con precisione annotare le qualità della tela, e l'indole della dipintura; cioè se a cassettoni, con ornati o figure. Per le dipinture nelle tele, nei muri, nei pezzi d' opera e simili si esprimerà il colore, se a colla, olio, acqua di raggia, vernice, e il numero delle passate del medesimo colore. Dovrà esprimersi la qualità delle pietre, o della terra da tagliarsi, o da cavarsi, cioè se la pietra sia tufo, o rocca, e se la terra sia tenace, e forte, oppure arenosa, lapillosa, o di altra pietra, o di mattoni, o di pietre e mattoni. Dovrà esprimersi da qual cava sarà preso il brecciale per la covertura delle strade. Egualmente dovrà essere espressa la distanza, da cui debbono trasportarsi nel sito dell' opera i diversi materiali da impiegarvisi; a qual distanza dovranno gittarsi le sfabricine, ed altre materie inservibili, ed altre circostanze analoghe. Per le travi da mettersi in opera dovrà essere precisato il numero, la lunghezza e grossezza di ognuna, la specie del legname, da qual sito e distanza debbano venire al luogo del travaglio. Pe' tetti si dovrà esprimere il numero delle tegole, e degli embrici; il luogo e la distanza d' onde debbono trasportarsi. Per le fontane specialmente, allorchè trattasi di far venire acque da luoghi alquanto lontani, deve assoluta-

mente esservi accompagnate la livellazione, perchè si conosca a ragion veduta la possibilità dell' opera.

96. Per la costruzione dei molini, ed altre macchine idrauliche, oltre ai dettagli di sopra enunciati dovrà altresì essere calcolato il volume, e la portata delle acque, che deve animarle. In mancanza di questo dato, niente si potrà decidere sulla riuscita, e sull'opinione delle macchine stesse.

97. Allorchè occorrerà di costruire nuovi edifici, o di farvi delle grandi riattazioni, che portano dei cangiamenti nell'ordine, e nella distribuzione delle sue parti, vi debbono essenzialmente essere accompagnati i disegni figurativi, che sono le piante del pian terreno, e dei differenti piani superiori; i tagli, il luogo, se per traverso, le elevazioni delle facciate principali. Pei lavori di ferro, di piombo, e di altri metalli, oltre sempre le dimensioni dei diversi pezzi da mettersi in opera, si deve esprimere ancora il peso di ciascuno di tali pezzi, e la maniera e il magistero onde debbono venire lavorati.

98. Pe' mobili, e gli altri oggetti, che non sono suscettibili di esatta, e regolare misura, dovrà definirsene la materia, come per esempio, se di legno, la specie del legno e le principali dimensioni; dovrà farsene una descrizione tanto accurata, e precisa, che faccia dare chiara, ed adequata idea del modo e della forma dei cennati mobili, ed altri oggetti.

99. Nelle perizie inoltre debbono ancora essere descritte le condizioni, e gli obblighi a norma delle quali è tenuto l' intrapreditore ad eseguire l' opera. Ciò riguarda principalmente: 1. il modo e il tempo in cui sarà pagata la somma convenuta; 2. una idonea cauzione per le somme, che egli riceverà anticipatamente, e per l'esecuzione del contratto, 3. la durata dell' opera.

100. Circa il modo, e tempo dei pagamenti sarà per misura generale adottato il sistema di non anticipare all'intrapreditore, che al *maximum* la quinta parte del totale importo dell' opera; che altri tre quinti, al più egli riceve pendenti i travagli in proporzione del loro avanzamento; e che l'ultimo quinto al *minimum* sia ritenuto, e non pagato all' intrapreditore, se non seguita in regola la consegna dell' opera.

101. La cauzione dev'essere proporzionata alla spesa, ed importanza dell' opera stessa.

102. Il tempo finalmente, in cui l'intrapreditore sarà tenuto a garentire la durata dell'opera in buono stato, dovrà essere definito nella perizia secondo i diversi generi di costruzione. Però trattandosi di edificazioni, spezialmente di

edifizi di nuova costruzione, o in gran riattazione, questo tempo nel codice civile art. 1792 è fissato ad anni dieci, da decorrere dal giorno della ricezione, e consegna d'opera con le conseguenze delle leggi a questo riguardo.

103. L'ultima parte integrale di una bene intesa perizia è il dettaglio della spesa. Questa però non deve essere portata tutta insieme per una stima e per un calcolo approssimante, com'è solito farsi. La regolarità esige, che per ciascuna delle diverse specie di lavori, dettagliati nella perizia (come è detto nel primo articolo) ed in proporzione delle dimenzioni, e delle quantità di essi, vengano distintamente rapportati i rispettivi prezzi convenuti di ciascuno dei lavori medesimi, a ragione di un tanto a palmo, o a canna, a rotolo, a cantaio ec., e che vengano rapportati altresì i prezzi delle diverse specie, e quantità dei materiali, e della mano di opera bisognevole all'esecuzione dei lavori progettati. Nella fine poi di questo dettaglio di spese dovrà trovarsi il sommario molto approssimante dell'intera opera.

— 132 —

*Regolamento del primo febbraio* 1816 *emesso dal ministro delle finanze relativo al versamento del prodotto della contribuzione fondiaria, ed alle obbligazioni de' ricevitori generali e distrettuali, e de' percettori ed esattori.*

Art. 1. Il prodotto della contribuzione fondiaria sarà versato dagli esattori delle comuni, o da' percettori de' circondari, nelle ricevitorie distrettuali, i giorni 10, 20, ed ultimo di ogni mese; dalle ricevitorie distrettuali alle generali, i giorni 12, 22, e 2 del mese seguente (1); e dalle ricevitorie generali il danaro riscosso sarà spedito alla tesoreria generale, o posto a di lei disposizione, i giorni 15, 25, e 5.

Gli esattori o percettori delle comuni ove risiedono i ricevitori generali o distrettuali, continueranno a versare ogni cinque giorni, come finora si è fatto (2).

Art. 2. Ciascun versamento degli esattori e de' ricevitori distrettuali e generali dovrà comprendere tutt'i fondi introitati fino al momento in cui si chiude il processo verbale d'invio, tanto in numerario quanto in valori per numerario; cosicchè nè danaro nè valori per numerario rimangouo in cassa (3). Ciò s'intende per le somme effettivamente introitate, ma quando

(1) Veggasi l'articolo primo della circolare de' 27 agosto 1817.

(2) Veggasi l'art. 111 del regolamento de' 25 febbraio 1810.

(3) Veggasi l'articolo primo del decreto de' 19 dicembre 1808 che dichiara i contabili dover esser trattati come detentori di denaro pubblico nel caso che non si cunformassero a tali disposizioni.

ancora l'introito non avesse avuto effetto dovranno i suddetti contabili versare, per effetto di obbligazione da loro contratta, alle epoche stabilite negli articoli seguenti, la quantità in essi determinate.

Art 3. Ciascuna quota di contribuzione, che scade in ogni bimestre, e che da contribuenti dovrà, secondo la legge pagarsi per intero il giorno 15 del mese della scadenza si riguarderà, per l'obbligazione degli esattori, come divisa in venti porzioni eguali, o sia di grani cinque a ducato. Di queste porzioni, o ventesimi, gli esattori e percettori saranno in obbligo di versarne alla rispettiva ricevitoria distrettuale:

il dì 20 del mese in cui scade il bimestre, porzioni. . . . . . 6, pari a gr. 30 a ducato
l'ultimo giorno dello stesso mese. . . . . . 6, pari a gr. 30 a ducato
il di 10 } del mese seguente. . . . . 2, pari a gr. 10 a ducato
il dì 20 } del mese seguente. . 2, pari a gr. 10 a ducato
l'ultimo } del mese seguente. . . . . 2, pari a gr. 10 a ducato
il dì 10 del mese susseguente . . . . . 1, pari a gr. 5 a ducato

porzioni » 19, pari a gr. 95 a ducato

Sarà tollerato, nel corso dell'anno, un non versamento per gli esattori o percettori eguali all'ultimo ventesimo, corrispondente a grani 5 per ogni ducato di ciascuna quota bimestrale, in grazia de' ritardi che potrà soffrire la percezione.

Art. 4. I ricevitori distrettuali, alle stesse epoche, posticipate di due giorni, secondo l'art. 1, verseranno alle ricevitorie generali la massa delle somme, che, giusta l'articolo precedente, dovranno introitare dagli esattori. Le somme de' loro versamenti forzosi saran ripartite nelle stesse proporzioni stabilite coll'articolo precedente.

Sarà solamente tollerato un non versamento eguale ad una trentesima parte delle somme che i ricevitori distrettuali sono in dritto di riscuotere dagli esattori e da' percettori, giusta l'art. 3.

Art. 5. I ricevitori generali similmente, all'epoche determinate nell'art. 3, colla posticipazione giusta l'art. 1, dovranno inviare alla tesoreria generale, o tenere, per di lei ordine precedente, a sua disposizione le stesse quantità, del pari distribuite, che l'articolo precedente li autorizza ad esigere dai ricevitori distrettuali.

Un non versamento di un trentesimo della somma che i ricevitori distrettuali dovran versare in ogni bimestre, sarà

ammesso, nel corso dell'anno, in favore de' ricevitori generali.

ART. 6. La somma di sei ventesime parti delle rate bimestrali non versate, secondo l'art. 3, sul debito degli esattori, sarà versata alle ricevitorie distrettuali, in sei rate eguali, da 10 in 10 giorni, dal dì 20 febbraio al dì 10 aprile dell'anno che segue ciascuno esercizio.

ART. 7. La somma di sei ventesimi dovuta in fine dell'anno dagli esattori di ogni distretto, ridotta in una con quella de' sei trentesimi non versata giusta l'art. 4 sul debito dei ricevitori distrettuali, sarà versata da questi ultimi alle ricevitorie generali in sei rate eguali, da 10 in 10 giorni, dal dì 22 febbraio al dì 12 di aprile.

ART. 8. I ricevitori generali, anche in sei rate eguali e da 10 in 10 giorni, da' 25 febbraio a' 15 di aprile, verseranno alla tesoreria generale la totalità del non versato della intiera provincia composto da quello di tutti gli esattori e percettori e di tutt' i ricevitori distrettuali, secondo gli art. 6 e 7, più dai sei trentesimi rimasti dovuti dai ricevitori generali medesimi per effetto dell'art. 5.

ART. 9. Il modello annesso al presente regolamento, offre l'esempio della distribuzione e delle scadenze delle somme che dovran forzosamente versarsi dagli esattori e percettori, dai ricevitori distrettuali e da' ricevitori generali.

ART. 10. Gli esattori e percettori per l'anno 1816 riceveranno, appena che sarà emanato il presente regolamento, dai rispettivi ricevitori distrettuali un foglio, nel quale l'importo de' ruoli sarà ripartito nelle proporzioni stabilite cogli art. 3 e 6.

Dall' anno 1817 in avanti, i ruoli, nel primo foglio, presenteranno la riparzione suddetta.

Queste notizie basteranno a render obbligati gli esattori e percettori, senza uopo di altri atti.

ART. 11. I ricevitori generali, al principio dell'anno, sottoscriveranno, in triplice originale, ed invieranno al controloro generale della tesoreria un foglio, che conterrà l'intero importo di tutt' i ruoli della loro provincia, distribuito nelle rate e secondo l'epoche determinate negli art. 5 e 8. Con questo foglio di obbligazioni, prometteranno di pagare alla general tesoreria, in ogni scadenza, la somma corrispondente.

Il controloro generale, giusta l'articolo 64 delle istruzioni de' 19 gennaio 1816, sottoporrà i fogli di obbligazioni de' ricevitori generali all'approvazione del ministro delle finanze, il quale ne respingerà un duplicato al controloro stesso, e ne rimetterà un' altro al tesoriere generale.

Simili fogli, per l'importo de' ruoli de' distretti, distribuiti secondo gli articoli 4 e 7, saranno dai ricevitori distrettuali, nello stesso tempo, sottoscritti in duplicato e rimessi al ricevitor generale, il quale ne conserverà presso di se un esemplare, e ne manderà un altro al controloro generale (1).

Art. 12. Le ricevute per contribuzione fondiaria, che il tesoriere generale rilascerà ai ricevitori generali, non che quelle che da questi contabili saran rilasciate ai ricevitori di distretto, esprimeranno il numero e le date delle obbligazze, a conto o a saldo delle quali le rispettive somme si son versate.

Art. 13. Niuna eccezione, qualunque ne sia il motivo, sarà valevole a dispensar gli esattori ed i ricevitori generali e distrettuali dal pagare, ne'giorni prefissi, le somme poste a loro carico ne' fogli di obbligazioni. La mancanza di pagamento per parte de' contabili inferiori non sarà mai ammessa come scusa in favore de' contabili superiori.

Al solo ministro delle finanze è riserbata, nell'occorrenza di gravi accidenti, la facoltà di rilasciare un ordine sospensivo. Quest' ordine enuncierà la somma che convien sospendere e la durata della sospensione. Il contabile che lo avrà ottenuto, lo esibirà originalmente al suo superiore immediato, per rimettersi alla tesoreria generale, e così differirsi il pagamento della somma indicata.

Art. 14. Ne'casi di malversazione di esattori o di percettori, i ricevitori distrettuali useranno de'dritti che loro accordano il regolamento de' 5 giugno 1811 e i decreti dei 19 dicembre 1811 de'9 aprile 1812 e de'16 dicembre 1813 provvisoriamente in osservanza; ma saranno obbligati ad anticipar di proprio le somme malversate, per non lasciare in ritardo le loro obbligazioni.

Art. 15. Avvertenza. *Questo articolo dava provvedimenti intorno le ordinanze sulla reimposizione ed i ricevi per grani comunali e per dritto di percezione i quali venivano ammessi a discarico degli esattori e de' ricevitori distrettuali in conto delle loro obbligazioni. Ma l' abolizione di questi* valori *della quale si fa parola nella istruzione del 1 ottobre* 1816 *ha reso inutili i provvedimenti mentovati i quali tralascansi ad oggetto di non confondere il lettore.*

(1) Attualmente i ricevitori sui modelli che loro trasmettonsi dal real ministero delle finanze formano i fogli delle obbligazze, e li spediscono allo stesso real ministero dal quale vengono inviati al controloro generale, al tesorier generale, ed alla gran corte de'conti.

Art. 16. Il controloro generale, nello spedire, secondo l'articolo 58 delle istruzioni de' 19 gennaio 1816 al pagator generale i mandati estinti dai ricevitori generali nelle provincie, ne passerà contemporaneamente una notizia al tesoriere generale, il quale, in attenzione delle ricevute contabili, riguarderà le somme esitate come discarico provvisorio in conto delle obbligazioni scadute de' ricevitori generali rispettivi.

Art. 17. Ogni esattore o ricevitore distrettuale che, nel giorno della scadenza di una obbligazione, non ne avrà fatto pervenire l'intero importo alla rispettiva ricevitoria distrettuale, o generale; ogni ricevitor generale che, alla scadere di una sua obbligazione, non ne avrà spedita alla tesoreria generale la somma totale, o non ne avrà fatto l'uso da quella indicatogli, sarà, per questo solo fatto, e senz' altra discussione, soggetto alle coazioni.

Art. 18. Contro l'esattore o percettore moroso, sarà dal ricevitore distrettuale inviato un commissario accompagnato da due o più piantoni, secondo che il ricevitore ed il sotto intendente ne giudicheranno il numero necessario. Il commissario situerà i piantoni nella casa dell'esattore, e curerà di non farneli amuovere. Egli poi esaminerà le scritture della percezione, farà, di concerto col sindaco, chiamare i contribuenti debitori, riconoscerà se vi sia malversazione, per darne parte al ricevitore; e prenderà tutte le misure prescritte dai regolamenti, ad oggetto di far eseguire la ritardata riscossione.

Se fra dieci giorni l'esattore non paga il suo debito, il sottointendente, a richiesta del ricevitore potrà ordinare il suo arresto, che sarà eseguito dall'uffiziale della legione provinciale comandante nella comune. In questo caso, il sindaco e i decurioni, responsabili dell'esattore da essi nominato, saranno in dovere di pagare essi stessi le obbligazioni non soddisfatte, e mancandovi saranno astretti in via amministrativa.

Trattandosi di uno percettore regio, dopo dieci giorni di coazione infruttuosa, sarà egli sospeso, previo ordine del sottointendente, il quale farà nominare in suo luogo un esattore. Per mezzo dell'intendente sarà proposto al ministro delle finanze far destituire il percettore, e di far pagare il suo debito colle di lui cauzioni.

Art. 19. Il ricevitor generale spedirà contro il ricevitore distrettuale in ritardo un commissario seguito da piantoni, il di cui numero non sarà minore di cinque e potrà esser maggiore, a giudizio dell'intendente. Egli stabilirà i piantoni nella casa del ricevitore, esaminerà i registri della ri-

cevitoria, e promuoverà le disposizioni convenienti per far astringere gli esattori morosi.

Non saldandosi il debito dal ricevitor distrettuale in 15 giorni, continuerà la coazione, e ne sarà riferito dal ricevitor generale all' intendente, non che al controloro ed al tesoriere generale, i quali proporranno al ministro delle finanze le misure di sospensione o di destituzione, che crederanno opportune. L' intendente farà in questi casi, i suoi rapporti direttamente al ministro suddetto.

Art. 20. Il tesoriere generale manderà contro il ricevitor generale, che non avrà soddisfatta in tutto o in parte qualche sua obbliganza, un commissario della tesoreria. Il commissario adempirà alle stesse parti indicate nell'articolo precedente per le coazioni verso i ricevitori distrettuali, all' infuori dell'uso de'piantoni. Egli eseguirà inoltre le istruzioni che il controloro ed il tesoriere generale gli daranno, secondo le circostanze, e che sottoporranno prima all' approvazione del ministro delle finanze.

La durata della coazione spedita contro al ricevitor generale, e le spedizioni da dare in caso di continuato inadempimento, saran regolate, volta per volta, dal controloro e dal tesoriere generale, che prenderanno all' uopo gli ordini del ministro delle finanze.

Art. 21. È espressamente proibito ai commissari di ogni sorta di ricevere dalle mani de' contabili morosi le somme pel di cui ritardo sono essi spediti. Qualunque pagamento loro fatto potrà aversi per nullo.

Art. 22. I commissari della tesoreria generale avranno una patente sottoscritta dal ministro delle finanze; quelli delle ricevitorie generali e distrettuali saran patentati dall' intendente. Tutti, nelle loro spedizioni, porteranno una commessa la quale, per gli esattori, sarà firmata dal ricevitori distrettuale, e vistata dal sotto-intendente; pei ricevitori distrettuali sarà firmata dal ricevitor generale e vistata dall' intendente; pei ricevitori generali verrà firmata dal controloro e dal tesoriere, e vistata dal ministro delle finanze. La commessa sarà inoltre vistata, secondo la sua spezie, dall' intendente, dal sotto-intendente, o dal sindaco del luogo in cui il commissario è spedito. Il visto esprimerà il giorno del di lui arrivo, perchè da esso comincino a decorrere le diete.

I commissari e i piantoni non potranno ritirarsi dalla coazione, se non ricevono una chiamata in iscritto dello stesso contabile superiore che li ha spediti. Un avviso di questo richiamo, parimente in iscritto, sarà dal contabile superiore

inviato contemporaneamente a quello ch' è stato soggetto a coazione.

Art. 23. Le diete da pagarsi ai commissari dai contabili in ritardo saranno: di carlini sei al giorno per gli esattori, di carlini quindici pei ricevitori distrettuali, e di ducati quattro pei ricevitori generali. Sarà loro pagata in oltre una indennizzazione di viaggio, per l' andata e pel ritorno, a ragione di grana quindici a miglio (1) allorchè sono speditì contro gli esattori, e di carlini due a miglio quando vanno ad astringere un ricevitore generale o distrettuale. La somma della indennizzazione ed il numero delle miglia saranno indicati nella commessa.

Ai piantoni i contabili morosi dovran dare carlini tre al giorno per ogni uomo, oltre l' alloggio.

I commissari rilasceran ricevuta di ciò che riscuoteranno per diete e per indennizzazioni.

Art. 24. I ricevitori generali e distrettuali attualmente in carica si reputeranno di aver accettate le condizioni loro imposte col presente regolamento, se fra venti giorni dopo la sua pubblicazione, non dichiareranno di voler dimettersi dal loro uffizio.

Art. 25. Le disposizioni del regolamento de' 5 giugno 1811 sulla cura amministrativa della percezione, continueranno ad esser eseguite, senza che possano pregiudicare in niente a quelle che son contenute nel presente regolamento.

Art. 26. I controlori delle ricevitorie, che, secondo l' articolo 89 delle istruzioni de' 19 gennaio ultimo fanno parte delle commissioni distrettuali, sottoscriveranno, cogli funzionari, i processi verbali e gli stati mensili della percezione.

Le commissioni distrettuali per la percezione non avran facoltà d' impedire o di ritardare l' esecuzione di quanto è disposto nell' art. 18 del presente regolamento, ch' è da esse commissioni indipendente.

Le misure ordinate negli articoli 16 e 17 di detto regolamento (2) saran messe in opera ne' casi straordinari da quelli articoli preveduti, cumulativamente però con quelle disposte dal citato articolo 18 del presente regolamento.

Art. 27. Da ora in avanti le medesime commissioni si terranno nel giorno tre di ogni mese, e nel giorno stesso sarà

(1) Grana quindici a miglio all' andata; e grana quindici a miglio al ritorno giusta la ministeriale de' 29 settembre 1835.

(2) I processi verbali, e gli stati che si enunciano furono ordinati dall' articolo 14 del regolamento de' 5 giugno 1811.

Nella redazione de' mentovati processi verbali è necessario un certo laconismo, conveniente per altro alle materie che vi si comprendono.

fatto l'invio degli stati e de' processi verbali. I due esemplari de' processi verbali, con un solo esemplare dello stato della percezione pel mese precedente, saranno inviati dai sottointendenti agl' intendenti. Questi daranno le loro disposizioni, e pel giorno 8 manderanno al ministro delle finanze soltanto un esemplare de' processi verbali munito delle loro osservazioni. I ricevitori distrettuali, e i generali pel loro distretto, nel giorno 3 del mese, spediranno direttamente al ministero delle finanze un altro esemplare degli stati della percezione. Sul plico sarà scritto *per la divisione degl' introiti e delle contribuzioni dirette.*

Art. 28. Il presente regolamento sarà inviato direttamente dal ministero delle finanze a tutt' i funzionari provinciali e distrettuali, i quali ne accuseranno ricevo, e senz'attendere altra comunicazione, vi si uniformeranno, ciascuno per la sua parte.

— 133 —

*Ministeriale del* 14 *febbraio* 1816 *emessa dal ministro delle finanze circa le decadarie chiusure delle casse generali e delle casse distrettuali, e circa le decadarie spedizioni de' documenti.*

Si è con rincrescimento osservato, che si trova trascurata da taluni ricevitori l'esatta osservanza di molti utili stabilimenti risultanti da decreti, e regolamenti non annullati dalle istruzioni della nuova tesoreria generale, in quanto concerne gli elementi contabili, che alla medesima deggiono periodicamente rimettersi per l' accerto de' reali interessi, e con precisione pel servizio degl' introiti.

Volendo quindi far cessare ogn' inconveniente su tale oggetto, e richiamare all' osservanza i trasgressori, non che ricordare con chiarezza a tutti coloro che sono interessati nel servizio della suddetta tesoreria generale, i principali doveri sull' assunto, ho creduto conveniente spedire la presente circolare ai signori intendenti, e sott' intendenti, ri-

Le disposizioni degl' intendenti sui processi verbali delle commissioni distrettuali vi saranno notate in margine.

Se da qualche distretto si mancasse di trasmettere in tempo gli stati, ed i processi verbali, l' intendente dovrà: 1. far osservare al ministro la negligenza del sotto intendente: 2. mandare a prendere il lavoro per un corriere a cavallo a spese del ricevitore distrettuale: 3. proporre contro il ricevitore distrettuale oscitante una multa a' termini del decreto dei 21 marzo 1811.

Van trattate con rapporti separati, indipendentemente dall' ordinario invio de' processi verbali: 1. le quistioni sulla esecuzione delle disposizioni regolamentarie; 2. le scoverte di malversazioni, o d' irregolarità di conti; 3. ogni altro oggetto di urgenza.

cevitori generali, e distrettuali, controlori di provincia, e di distretto, tanto per mettere in regola ciò che fosse fin ora risultato irregolare nel mentovato servizio degl' introiti, quanto per dare una norma precisa per le nuove scritture da tenersi nella tesoreria generale.

Per tanto raccomando generalmente a chiunque spetta per la sua parte di mantenere in piena, e rigorosa osservanza tuttociò che dee praticarsi pel servizio dello tesoreria generale, in forza di decreti e regolamenti non annullati, poichè occorrendo di farsi cambiamento, o modificazione ne sarà data conoscenza con mia lettera ministeriale, ed anche con real decreto, qualora sarà indispensabile, a misura del bisogno.

Credo inoltre utile di rammentare ciò che principalmente dee sperarsi per gli elementi più essenziali al servizio della succennata tesoreria generale, cioè:

I. Che niun introito di conto della tesoreria generale, o di conto de' rami particolari può farsi nelle casse de' ricevitori distrettuali, o generali, senza rilasciarne ricevute a *tallone*, ossia *a riscontro*, poichè ogni altra ricevuta in forma diversa non potrà essere in faccia alla tesoreria generale valevole per discarico di chi ha versata la somma. Ogni ricevuta dovrà essere rilasciata nell'atto del versamento, che si fa alla cassa, e vistata dal controloro della medesima a norma de' regolamenti in vigore sotto le pene stabilite (1): I controlori rimarranno strettamente responsabili dell' esecuzione, non potendo allegare alcuna eccezione in caso d' inadempimento, attesa la loro permanenza nelle ricevitorie (2).

II. Che per ogni distretto alla fine di ciascuna decade, i talloni di ricevuta insieme con l'estratto del giornale di cassa debbono essere rimessi dopo fattane la verifica dal controloro distrettuale, ferma rimanendo sempre la responsabilità dei sotto-intendenti, al controllo generale della tesoreria (3) affinchè questi dopo averne presa notizia nella sua officina possa rimetterli subito al tesoriere generale per le operazioni, che quest' ultimo deve far praticare nella sua officina, affin di riconoscere la regolare impotazione de' prodotti, e la si-

(1) Veggasi il decreto de' 12 settembre 1811.

(2) Durante la esistenza de' controlori provinciali presso le ricevitorie generali sono essi incaricati del visto e del registro delle ricevute a tallone. Un simile incarico ne' capoluoghi dei distretti è stato restituito a' sottointendenti pel decreto de' 6 settembre 1825.

(3) I sotto-intendenti sono personalmente incaricati, e responsabili di tutte le operazioni del controllo delle ricevitorie distrettuali. Veggasi il decreto de' 6 settembre 1825.

tuazione di ciascun ramo di contribuzione. Tutto ciò non esclude, che mentre l'enunciato invio de' documenti si fa dal controloro distrettuale al controloro generale, il ricevitore di distretto debba rimettere un simile estratto decadario di cassa al suo ricevitor generale, ed una semplice lettera di avviso al tesoriere generale; indicando in massa gl'introiti fatti durante la decade nella cassa distrettuale.

III. Che in ogni decade deve farsi la chiusura di cassa distrettuale, e rimettere tutt' i fondi al ricevitore generale a norma degli stabilimenti in vigore, e previo un processo verbale d'invio redatto nelle forme stabilite colla ministeriale de' 21 ottobre 1815 (1) vistato dal sotto intendente, consegnandone ancora una spedizione al conduttore de' fondi, il quale avrà cura di passarla al suo successore in caso di cambiamento della sua persona, per poterla contemporaneamente esibire in occasione della consegna alla cassa, che deve ricevere i fondi medesimi. Questo processo verbale dovrà essere indispensabilmente fatto in ogni decade quando anche il distretto fosse a piccola distanza dal capoluogo di provincia.

IV. Che in fine di ogni mese dovrà formarsi in tripla spedizione dal ricevitore di distretto, certificarsi vero dal controloro distrettuale e vistarsi dal sotto-intendente, lo stato di situazione mensuale della cassa (2): lo stesso ricevitore distrettuale ne passerà una al controloro distrettuale e ne invierà due al ricevitor generale. Quest' ultimo, dopo averle riconosciute regolari, e munite del suo visto, le farà parimente vistare dal controloro di provincia, e ne rimetterà una spedizione, così adempita al controloro generale in Napoli. Quest' ultimo avrà cura di prendere notizia dell'arrivo della spedizione di tale stato a lui fatta, e lo rimetterà subito al tesoriere generale. Saranno prese tutte le misure convenienti da' ricevitori generali e da' controlori di provincia per ottenere che immancabilmente possano riceversi in Napoli gli stati di situazione distrettuali pel dì 10 di ciascun mese al più tardi, sotto la loro responsabilità.

V. Che i ricevitori generali, ed i controlori di provincia sono nel preciso dovere di scritturare a debito delle ricevitorie generali ne' rispettivi conti tutti gl' introiti fatti nel corso di ogni decade in tutt'i distretti della provincia, giusta i rispettivi estratti decadari delle casse distrettuali, e far rilasciare ai ricevitori de' distretti prontamente le ricevute a tallone pe' ver-

(1) Veggasi il regolamento de' 27 ottobre 1817. Per esso sono state abolite tutte le precedenti disposizioni circa l' invio de' fondi.

(2) Per l'art. 7 del regolamento de' 6 settembre 1825 lo stato che si enuncia debb'esser fatto in cinque spedizioni per gli usi indicati nell' articolo stesso.

samenti fatti alla cassa generale, in forza de' processi verbali d' invio. Sarà ben inteso, che quando vi fosse rettifica da farsi per le quantità enunciate ne' processi verbali, e non corrispondenti a quelle effettivamente pervenute, dovrà farsene menzione in piè del processo verbale medesimo, previe le necessarie firme, e formalità, rilasciandosi le ricevute contabili, per ciò ch' effettivamente si è incassato.

VI. Che in ogni decade, e propriamente nella sera del dì 15 per la prima decade, del dì 25 per la seconda, e del dì 5 del mese seguente per la terza decade, dee farsi dal ricevitor generale, e dal controloro la verifica, e chiusura delle scritture in introito, ed esito, e nel giorno seguente alle tre suddette epoche fissate, spedirne la situazione decadaria, inviandola alla tesoreria generale pel primo corriere. I fondi disponibili, che risulteranno da tali situazioni, dovranno subito esser rimessi alla tesoreria previo il processo verbale d' invio vistato dall' intendente, e le formalità prescritte nel regolamento ministeriale del 28 aprile 1811. Una spedizione di questo processo verbale, al pari, che si è prescritto per gl' invii de' distretti, dovrà essere consegnata al conduttore de' fondi per presentarsi colla consegna di essi alla cassa che dovrà farne l' introito, siccome sta detto nell' articolo 3 della presente. I fondi che dovranno consegnarsi al banco in Napoli, saranno contati coll' intervento del procuratore del rispettivo ricevitore, che ne fa l' invio, riscontrandone le quantità descritte nella spedizione del processo verbale, che dee contemporaneamente presentarsi dal conduttore: questa spedizione resterà al banco per farne registrazione, ed il conduttore ritirerà dal banco medesimo in vece, una dichiarazione *di essersi ricevuti i fondi la di cui spedizione è depositata al banco.* L'osservanza del contenuto in quest'articolo è raccomandata specialmente al banco, ed all' amministrazione delle poste, onde non avvenga malinteso, o disguido in quanto per la rispettiva parte si prescrive. Rimane dichiarato espressamente, che a norma del prescritto nella mentovata circolare del 21 ottobre 1815 dovrà rimettersi alla tesoreria generale una spedizione del detto processo verbale d'invio, appena che i fondi saranno chiusi, e sigillati nelle casse, sia che questi partano al momento, o che restino ancora depositati, per attendere i mezzi di trasporto, o la scorta. La rimessa della cennata spedizione di processo verbale alla tesoreria generale, sarà fatta dal controloro di provincia, sotto la sua responsabilità dirigendola al controloro generale per prenderne notizia, e passarla subito al tesoriere generale.

Nel rimettersi dal ricevitore generale la situazione deca-

stesso re, col quale nell'anno 1664 fu la succennata carica conceduta a perpetuità allo stesso Francesco Marino (come or ora avrò l'onore di narrare) in detto diploma, dico, si leggono le seguenti parole: « merito officium magni nostri » cancellarii in dicto nostro citerioris Siciliae regno, quod ad » vitam suam, et aliam insuper, gratia nostra tenebat, et pos- » sidebat, in perpetuum, et burgensaticum ipsi illustri principi » abellinatum pro se, suisque haeredibus, et successoribus in » perpetuum, secundum tamen constitutiones, iura et capitula » eiusdem regni concedere devenimus ». Dall'altra parte però Tommaso de Santis nella sua storia de'tumulti popolari narra, che il detto Francesco Marino avesse sborsato per detta concessione non meno che ducati 140 mila.

Che sia di ciò, lo stesso re Filippo IV, come già accennai, in detto anno 1667 col succitato diploma concedette a perpetuità al Francesco Marino il detto ufficio di gran cancelliere, trasmissibile a' di lui eredi, e tutto ciò in compenso, e rimunerazione: 1. dei servigi renduligli in occasione de' tumulti popolari, e della tranquillità precisamente da lui conservata nelle provincie di Terra di Lavoro, e di Principato citra; 2. della parte onorevole, ch'egli ebbe nel combattere la flotta gallicana presso le acque di Palermo; 3. dei servigi resi in qualità di capitan generale così nel regno, che nel ducato di Milano; 4. delle spese da lui sofferte nell'anno 1653 per l'incarico, ch'ebbe di presentare la chinea al Papa: e con questo titolo i discendenti della casa di Avellino han continuato a possedere il gran cancellerato sino al cader dell'anno 1811.

In detta epoca con decreto, che porta la data de'29 novembre, data una nuova forma alla istruzione pubblica, fu stabilito, che i gradi di ciascuna facoltà non potessero esser conferiti che dalla università di Napoli, sistema confermato da Sua Maestà il Re N. S. col suo decreto del dì 27 del prossimo passato dicembre.

Tutto ciò premesso, la prima domanda, che il principe di Avellino fa di restituirsegli l'ufficio di gran cancelliere coi lucri annessivi non pare che possa aver luogo. Oltre che le leggi attuali vi si oppongono, io mi tratterei superfluamente a dimostrare ad un ministro dei suoi lumi, l'inconvenienza che vi sarebbe nel cedere ad un privato una delle più nobili prerogative del Principato, quale è quella di distribuire i gradi accademici, e di ciò che deve essere incoraggiamento delle scienze, farne il soggetto di una rendita, e di una speculazione privata. Riman dunque ad esaminar soltanto se il principe di Avellino sia fondato a domandar

compenso della carica perduta, e dei lucri che vi erano annessi.

Esaminando l'affare sotto questo rapporto, incomincio dal rammentare a V. E., che con decreto de' 23 maggio 1810 fu detto « che qualora le liquidazioni avessero per oggetto » impieghi, percezioni, o dritti qualunque concessi a prezzo » di argento dal governo, la somma conceduta in compenso » non potea giammai eccedere quella che il governo aveva » ricevuta per mezzo della cessione sotto qualunque forma » fosse stata fatta ».

Pubblicato questo decreto, la commessione incaricata di liquidare il debito pubblico escluse costantemente dalle liquidazioni tutti gl'impieghi, percezioni, o dritti, che fossero stati conceduti dal governo a titolo gratuito, e fu precisamente per questa ragione, che il principe di Avellino non potette ottenere alcun compenso del gran cancellerato abolito. La commessione, il di cui processo verbale io ho sotto gli occhi, adattò in fatto che questo ufficio fosse stato conceduto a Francesco Marino Caracciolo a titolo gratuito da Filippo IV.

Intanto però non debbo dissimulare, che questo dato non è abbastanza sicuro. Secondo che di sopra ho avuto l'onore di narrare, Francesco Marino Caracciolo prima di averne la concessione perpetua possedeva già il gran cancellerato per due vite. Filippo IV nel diploma sopraccennato incidentemente dice che il Francesco Marino le teneva, e possedeva *gratia... sua*, ma V. E. vede assai bene, che tali parole non escludono assolutamente l' idea di una compra a titolo oneroso. La testimonianza del de Santis aggiunge peso a questo dubbio.

Inoltre che che sia del primo acquisto fattone dal Francesco Marino, egli è certo che la concessione perpetua a lui fattane da Filippo IV nel 1667 non fu meramente gratuita. Le spese da lui fatte per conservare la tranquillità nelle due provincie di Terra di Lavoro e di Salerno, e per la legazione sostenuta in Roma equivalgono un danaro sborsato.

A queste riflessioni si aggiunge la particolar circostanza della casa di Avellino, che nella sovversione della feudalità, e nel cangiamento dei sistemi finanzieri, ha veduto svanire tutto il suo patrimonio mal puntellato colla donazione, che gli fu fatta sotto la passata occupazione militare di taluni beni dei così detti emigrati, che ha dovuto restituire.

In tale stato di cose, io non saprei consigliare la rivoca in generale del suddetto decreto de'23 maggio 1810. Questo passo porterebbe a gravi conseguenze. La mappa de' raccomandati, ossia de'possessori de' dritti conceduti a titolo gratuito, contiene de' crediti considerevoli. V. E. sa meglio di me, che ove si trattava di prerogative, e precisamente gl'im-

pieghi conferiti a titolo gratuito, lo stesso nostro tribunale della camera sosteneva, che non si dovesse a' possessori alcun compenso, ove il re facendo uso del suo sovrano potere desse una nuova forma alla materia di dette prerogative, e le facesse svanire. Senza ciò i Principi sarebbero costituiti nella dura alternativa, o d' interdirsi ogni miglioramento sociale, o di schiacciare i popoli con nuove imposte per ricomprare i loro inalienabili dritti; quindi, ripeto, io credo che debba starsi fermo al decreto dei 23 maggio 1810.

D' altra parte però non è sicuro, che Filippo IV avesse fatta la prima concessione del cancellerato a titolo gratuito, o oneroso alla casa Caracciolo, ed è certo d' altronde, che la seconda concessione fattane a perpetuità a Francesco Marino fu compensativa non solo de' servigi, ma delle spese da costui sofferte per la causa pubblica.

Per siffatte ragioni io son di avviso, che il caso sia degno di una transazione, le di cui basi possono essere le seguenti :

1. Che debba, dietro la coacervazione di un decennio, calcolarsi il numero medio dei laureati;

2. Che il profitto della casa di Avellino si abbia a calcolare non sulle somme, che si solevano, ma su quelle soltanto che si potevano legittimamente esigere dai laureandi, a norma della tariffa stabilita da Giovanna II nella prammatica 1 *de scholaribus doctorandis*, o di altra legal tariffa posteriore, che la casa di Avellino produrrà;

3. Che rinvenuto, secondo detti dati, l' annuo lecito profitto perduto dalla detta casa, gli si dia capitale alla ragion del 5 per 100;

4. Che questo capitale sia ridotto, ossia al 20 per 100, il che vuol dire a valori di cedole.

Fatti detti calcoli, potrà S. M. risolvere nella sua giustizia e saviezza, se convenga meglio pagare al principe di Avellino il capitale de' suoi averi; o farlo iscrivere sul gran libro del debito pubblico.

Nota — S. M. in data de' 23 giugno 1818, anche in seguito di parere del supremo consiglio di cancelleria, dichiarò di non spettare compenso veruno al principe di Avellino, per non aver comprato l' uffizio a prezzo d' argento, ed a titolo di grazia si compiacque accordargli annui ducati 4000 durante la di lui vita, e quella di suo figlio.

— 135 —

*Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 29 febbraio 1816 rassegnato al ministro delle finanze, col quale si stabilisce che i contabili dello stato non sono prosciolti da' regolamenti di pubblica amministrazione, se non quando rimangono discaricati dalle conseguenze delle loro gestioni, in virtù di conti resi e giudicati.*

Ho l'onore di riscontrare il suo pregiatissimo foglio di jeri, relativo alla quistione insorta tra l'amministrazione de' dritti riservati, ed il signor N N. già ricevitore de' sali.

Benchè le nostre leggi non si sieno pronunziate sul caso in quistione, pur nondimeno dal senso, e dal fine delle medesime risulta, che un contabile non sorte dalla giurisdizione degli amministratori superiori, e dalla coercizione de' regolamenti amministrativi, se non quando ha cessato di essere un contabile, vale a dire quando ha dato i suoi conti, ed è stato discaricato dalle conseguenze della sua *gestione*.

Tale è il sistema adottato e senzionato con decreto in quel paese là, donde ci venne il nostro attual sistema finanziere. Mi manca il tempo per riscontrar la data di detto decreto; ma quello che ho l'onore di rassegnarle è sicuro.

Nè questo sistema è ingiusto. V. E. sa, che una decisione amministrativa non può aver luogo, secondo la nostra legge de'24 febbraio 1809, se non in due soli casi cioè: 1. quando l'impiegato destituito ricusi di rimettere la sua commessione, o i registri, o di dare i suoi conti; 2. quando un ricevitore abbia attrassato di rimettere il prodotto della sua percezione, o abbia fatto un vuoto nella sua cassa.

Or in ambidue questi casi si tratta di fatti visibili, e di trasgressioni non giustificabili. È ciò tanto vero, che in casi simili, anche il codice civile, e quello di procedura permettono l'arresto personale, articolo 2060 n. 4 del codice civile, ed articolo 534,535 del codice di procedura; quindi non si può temere nè presumere, che le ragioni de' ricevitori restino conculcate dalla celerità del procedimento; e ciò tanto meno, in quantochè è sempre ad essi lecito di gravarsi di tal procedimento innanzi alla corte dei conti.

Risulta da tuttociò, che può darsi libero il corso all'atto di coazione spedito contro del suddetto N. N. dal direttore dipartimentale sotto il dì 5 aprile 1813, salvo il giudizio superiore di V. E.; ma qualunque sia la risoluzione che ella stimerà di prendere a riguardo di costui, sia per equità, sia per la tenuità della somma, io penso che debba per regola generale starsi

fermo alla teoria sopra enunciata, e sanzionarla, se occorra; senza di che i contabili dopo aver fatto de' voti potrebbero essi stessi domandare la loro dimissione, onde sottrarsi dalla coercizione dei regolamenti amministrativi.

Nota — Il presente avviso fu approvato col real decreto dei 26 marzo 1816 concepito nei seguenti termini:

Considerato che i diversi contabili dello stato non possono dirsi prosciolti dai regolamenti di pubblica amministrazione, se non quando saranno essi interamente discaricati dalle conseguenze delle loro gestioni in virtù di conti resi e giudicati;

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro delle finanze;

Abbiam risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le spedizioni contenute nell'art. 257 della legge de' 24 di febbraio 1809, e nell'art. 20 del decreto de' 15 dicembre 1813, sono applicabili a tutt'i contabili delle amministrazioni pubbliche, fino a che essi non sieno discaricati dalla loro responsabilità in virtù di giudizi definitivi resi sopra i loro conti.

Art. 2. L'appello dalle decisioni amministrative, delle quali è menzione nel suddetto articolo 257, ed il ricorso avverso le liquidazioni che saranno spedite in virtù del suddetto articolo 20, sarà devolutivo, e non sospensivo, e verrà esaminato dalla nostra gran corte dei conti.

— 136 —

*Reale Rescritto dei 2 marzo 1816 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a'regi procuratori presso le gran corti criminali, col quale si risolvono diversi dubbi nati sulla interpetrazione dell' art. 6 del real decreto de' 17 luglio 1815, circa la garanzia de' pubblici funzionari.*

Il decreto de' 17 luglio 1815 nell'art. 6 dispone, che i pubblici funzionari nominati da S. M. non devono mettersi nello stato di accusa per mancanze relative all'esercizio delle loro cariche, senza il permesso sovrano da darsi nel consiglio de' ministri di stato sul rapporto de'rispettivi ministri di stato, dai quali i funzionari dipendono.

Questo articolo ha fatto sorgere i seguenti dubbi.

1. Per i funzionari pubblici non eletti dal re è stata abolita la garanzia accordata loro col decreto dei 24 gennaio 1812 provvisoriamente in vigore?

Il dubbio si risolve per la negativa; giacchè il decreto dei 17 luglio 1815, il cui scopo è stato solamente di fissare i modi come disbrigare gli affari, che si doveano trattare dall'abolito consiglio di stato, non ha portato alcuna limi-

tazione alla classe dei funzionari coverti di garentia, ma ha solo trasfuso nel consiglio dei ministri il parere consultivo, che si prendeva dal consiglio di stato prima di dare l'autorizzazione a procedere contra i funzionari.

Oltre a ciò la ragione che dà luogo alla garanzia pe'funzionari di nomina regia, milita perfettamente anche per alcuni di que' che non lo sono, potendo questi funzionari, come i primi, esser perseguitati con imputazioni indiscrete relative all'adempimento degli ordini, che hanno ricevuto o direttamente dal governo, o per mezzo dei suoi agenti superiori.

2. La garantia è generalmente accordata a tutti i funzionari di nomina regia?

Prevale l'avviso negativo, poichè il legislatore non ha inteso di portare alcuna innovazione sul beneficio della garantia. Tra' funzionari di nomina regia vi sono di quei, che non avendo alcuna corrispondenza col governo, non sono soggetti ad una temeraria persecuzione per l'andamento dei suoi ordini: a buon conto non si verifica in essi la ragione, per la quale è stabilita la garantia; tali sono gli uscieri, i patrocinatori, i notari ec.

3. L'autorizzazione a procedere contro i funzionari coverti di garantia si deve dare sempre necessariamente nel consiglio de' ministri?

In questo consiglio si deve trattare dell'autorizzazione a procedere contra que' funzionari solamente, pe' quali a' termini del decreto de' 24 gennaio 1812 si trattava nel dismesso consiglio di stato, la cui abolizione forma l'unico scopo del decreto de' 17 luglio 1815.

4. L'autorizzazione a procedere deve darsi necessariamente sul rapporto del ministro di stato, dal quale il funzionario dipende?

Come il procedimento in un giudizio penale contro l'imputato coverto di garantia è materia del ramo giudiziario affidato esclusivamente al ministro della giustizia, così sul di lui rapporto solamente deve accordarsi l'autorizzazione. Ma perchè il ministro dal quale dipende il funzionario imputato possa far le parti che convengono al suo ministero, e somministrare le particolari notizie che ha o in discolpa dell'imputato, o contra lo stesso, conviene che il ministro della giustizia, prima di fare il suo rapporto, prevenga l'altro ministro, il quale vi prenderà la parte che stimerà opportuna.

S. M. approvando le mie idee mi ha autorizzato a comunicarvele per la retta intelligenza dell'anzidetto decreto dei 17 luglio 1815.

Il rapporto che diede causa al suddetto rescritto è il seguente.

Sire — Il decreto de' 17 luglio ultimo che dichiarò abolito il consiglio di stato contiene alcune disposizioni sulle funzioni che eran proprie di questo corpo. Fra tali funzioni si annovera quella relativa alla garantia dovuta ad alcuni agenti del governo, in forma della quale non potevano esser tradotti in giudizio pe' reati relativi all' esercizio della loro carica, senza l' autorizzazione sovrana che si dava, inteso l' abolito consiglio di stato.

La disposizione dell' anzidetto decreto sulla garantia fa sorgere de' dubbi che presento a V. M. onde sieno risoluti, trattandosi di materia che ha uno stretto rapporto coll' amministrazione della giustizia, e che deve essere stabilita con regole chiare e precise.

Questa materia è contenuta nel decreto de' 24 gennaio 1812, ove si distinguono tre classi di funzionari, contra i quali non si può procedere pe' loro reati in uffizio, senza la precedente autorizzazione.

La prima classe comprende quei funzionari, pe' quali l' autorizzazione deve darsi dal re inteso il *consiglio di stato.*

La seconda classa comprende quei funzionari pei quali l'autorizzazione si dà dal re, ma senza bisogno dell' avviso del consiglio di stato.

La terza classe comprende i funzionari, pe' quali dà l' autorizzazione il ministro al cui dipartimento sono attaccati.

Vi è una eccezione, e risguarda i percettori. Questi possono esser tradotti al giudizio dal solo intendente, previo il parere del sotto intendente.

Il decreto de' 17 luglio ultimo dispone coll'art. 6 quanto siegue:

« Trattandosi di querele contra quelli tra' pubblici funzionari, che sono eletti con nostro real decreto, per mancanze relative all' esercizio delle loro cariche, essi non potranno esser messi in istato di accusa senza il nostro permesso, che daremo secondo le occorrenze nel consiglio de' nostri ministri di stato, da' quali i detti funzionari dipendono. »

Questo articolo fa sorgere i seguenti dubbi.

1. È abolita la garantia per que' funzionari che non sono eletti con real decreto?

*Soluzione.* Lo scopo del decreto de' 17 luglio è stato solamente di dichiarare abolito il consiglio di stato e di fissare i modi come disbrigar gli affari che dovevano trattarsi da questo corpo.

Interpetrando dunque l' art. 6 del decreto de' 17 luglio

secondo il suo spirito, sembra evidente di non aver voluto il legislatore far altro che trasfondere nel consiglio de' ministri il parere consultivo che si dava dal consiglio di stato, prima di accordarsi l'autorizzazione a procedere contro del funzionario.

Or molti funzionari, benchè non muniti di real decreto di nomina, erano coverti dalla garantia in forza del decreto de' 24 gennaio 1812. Tali ad esempio sono alcuni tra' sindaci, ed altre autorità amministrative, o finanziere. La ragione di questa disposizione consiste nell'interesse che deve prendere il governo pe' funzionari, i quali essendo in corrispondenza collo stesso, possono essere perseguitati con imputazioni indiscrete relative all'adempimento degli ordini che hanno ricevuto o direttamente, o per mezzo degli agenti superiori.

2. È conceduta la garantia a tutti i funzionari eletti con real decreto?

*Soluzione.* Il citato articolo del decreto de' 17 luglio nel suo senso letterale par che risolva la quistione per l'affermativa. Ma riflettendo allo scopo di questo decreto, nel quale non si è voluto fare alcuna innovazione sul benefizio della garantia, ma solamente sul modo come autorizzare il procedimento, è chiaro che i soli funzionari menzionati nel decreto de' 24 gennaio 1812 godano della garantia, non indistintamente tutti i funzionari nominati con real decreto.

Se prevalesse la contraria opinione, ne verrebbe che i cancellieri, gli uscieri, i notari, i patrocinatori, i quali vengono nominati con decreto fossero coverti dalla garantia per le mancanze di ufficio: il che ripugna al sistema fin oggi praticato all'oggetto della garantia. Tai funzionari, non avendo alcuna corrispondenza col governo, non vi è alcuna ragione di dare ad essi la garantia, il fine della quale è di salvare da una temeraria persecuzione colui, che per eseguire gli ordini del governo, ha apparentemente mancato nelle sue fonzioni.

3. Per tutti i funzionari, cui è dovuta la garantia deve darsi sempre, e necessariamente l'autorizzazione nel consiglio de' ministri: ovvero in questo consiglio si tratterà della sola autorizzazione contro quei funzionari, pe' quali a' termini del decreto de' 24 gennaio 1812 si trattava, inteso il consiglio di stato?

*Soluzione.* Come l'anzidetto decreto de' 17 luglio ultimo ha avuto unicamente per oggetto l'abolizione di questo corpo, e la distribuzione delle funzioni che gli eran proprie; così deve trattarsi l'autorizzazione nel consiglio de' ministri

per que' soli casi, pe' quali prima si trattava nel consiglio di stato.

4. L' autorizzazione sovrana dovrà darsi necessariamente sul rapporto del ministro di stato, dal quale il funzionario dipende?

*Soluzione*. L' autorizzazione a procedersi in un giudizio penale contra l' imputato coverto di garantia, è una materia propria del ramo giudiziario, ramo affidato esclusivamente alle cure del ministro della giustizia. Non potrebbero incaricarsi di questa materia altri ministri senza invertire l'ordine della distribuzione de' poteri fatta tra'diversi ministri pel bene dell' amministrazione.

Quel ministro che fa il rapporto per isciogliere la garantia, deve dare in vista degli atti il suo avviso sulla sussistenza, o insussistenza delle imputazioni. Questo avviso che esige la notizia delle diverse disposizioni sovrane sulla giustizia penale, è meglio che sia dato dal ministro della giustizia, per l' organo del quale son date tali disposizioni, e ch' è più a portata d' interpetrarle.

L' autorizzazione a procedere in tali casi si chiede dai tribunali, i quali corrispondono unicamente col ministro della giustizia: solo questi dunque è nel caso di presentare al re tale richiesta. Affinchè però il ministro, dal quale il funzionario imputato dipende, potesse fare quelle parti che convengono al suo ministero, e somministrare le particolari notizie ch' egli possiede o in discolpa dell' imputato, o contra il medesimo; conviene che il ministro della giustizia, prima di fare il suo rapporto, prevenga l' altro ministro, il quale allora vi prenderà quella parte che stimerà opportuna. Questo è il sistema fin oggi serbato. Il decreto de' 17 luglio 1815 non ha potuto portarvi innovazione, perchè ivi il legislatore non ha inteso di occuparsi che del modo come supplire all' andamento delle diverse funzioni del soppresso consiglio di stato.

Quante volte la M. V. approvi queste idee ne farò l'oggetto di una circolare nel vostro real nome.

## — 137 —

*Real Rescritto de' 23 marzo 1816 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' regi procuratori generali criminali portante ordini circa a' rapporti che i giudici di circondario sono obbligati a fare sugli avvenimenti criminosi.*

Ad oggetto di non aggravare i giudici di circondario del dovere d' un doppio rapporto sugli avvenimenti criminosi,

ch' essi debbono inviara, uno a' procuratori regi, e l' altro alle autorità di polizia; S. M. ha ordinato che come agenti di polizia, i giudici di circondario debbono soltanto far rapporto de' fatti che turbano la tranquillità pubblica, e di quelli che, alterando la quiete d' un comune, o di più famiglie, possono trarre conseguenze d' interesse generale: ha ordinato inoltre che il rapporto per questi fatti debba essere uno, e debba dirigersi all' intendente o a quell' autorità cui è attribuita la polizia della provincia. Nel caso che questi funzionari credano utile che ne' distretti, ove riseggono i sottintendenti, debba dirigersi a' costoro, o ad altra autorità il rapporto, i giudici di circondario si uniformeranno a questa disposizione, astenendosi però di fare agl' intendenti simile rapporto, il quale dev' essere sempre uno, giusta le norme sopraindicate.

Comunicheranno elleno ai giudici di circondario questa sovrana disposizione, la quale non deroga alle antecedenti disposizioni sui rapporti ch' essi debbono dirigere al pubblico ministero presso le gran corti criminali.

— 138 —

*Circolare del 6 aprile 1816 partecipata dal direttore generale della registratura e de' demanii ai direttori portante disposizioni sulla procedura nelle contestazioni per censi bollari o capitali, ovvero affitti, riguardanti aliene provincie.*

Sovente per la esazione contestata delle annualità provvenienti da censi bollari, o da capitali, gli atti di procedura dovendo dirigersi da un agente demaniale diverso da quello, che ha il carico di esazione, sol perchè il domicilio del debitore, o i beni specialmente ipotecati si trovino in circondario diverso; circostanza, che può avverarsi talvolta negli affitti, avvenendo, che i fittuari principali sieno domiciliati fuori del circondario della situazione de' beni affittati, è necessario fissare colla presente istruzione le regole della corrispondenza.

Laddove le procedure si limitino a sola spedizione di coazioni, e procedimento di sequestro di frutti pendenti, mobili, o altro, i direttori, o ricevitori troveranno nella circolare in istampa la norma delle loro operazioni. Ma nel caso l' esazione venisse per qualunque siasi lato contestata giudiziariamente, allora dovrassi eseguire quanto segue.

1. Il direttore della provincia, cui l' esazione appartiene, farà un rapporto dettagliato, e distinto della contestazione al suo collega nella provincia in cui la contestazione dovrà

esser giudicata. Questo rapporto dovrà essere accompagnato da tutt'i documenti, e da tutte le notizie, che servono alla buona difesa della causa. Egli ne darà contemporaneamente avviso all'amministrazione centrale, e non ometterà di notare l'istanza sul sommario corrispondente, e farne rilevare l'andamento, desumendolo dalla corrispondenza, che a tal riguardo dovrà egli avere col suo collega. Nello stato, che rimetterà in amministrazione, dopo aver dettagliato la natura dell'istanza, noterà in osservazione, che si tratta in provincia di . . . . .

Il direttore della provincia presso il cui tribunale la contestazione dee esser proseguita, avrà ugualmente la cura di prenderne nota nel suo sommario, facendone rilevare la pervenienza; e baderà di notarvi distintamente tutt'i passi della procedura. Egli comprenderà, del pari che il suo collega, nello stato delle istanze la causa affidata alla sua vigilanza per ragione della competenza dal tribunale. Questa duplicazione servirà a che non isfugga alle officine dell'amministrazione centrale la necessaria sorveglianza pel proseguimento della procedura.

L'amministrazione centrale corrisponderà direttamente col direttore incaricato della difesa della istanza, il quale domanderà all'uopo gli opportuni schiarimenti al suo collega, da cui la difesa gli è stata affidata, e non mancherà di tenerlo al corrente dello stato in cui l'istanza si trova.

Le spese saranno fatte con ordine dello stesso direttore, ed il ricupero delle medesime sarà ugualmente da esso sorvegliato.

In tale occasione sarà ben qui ricordare.

1. Che la tenuta del sommario delle istanze è esclusivamente a cura de' direttori ugualmente che la corrispondenza diretta co' patrocinatori, e procuratori regi. I ricevitori dei capoluoghi, ed ispettori, che dalle istruzioni vi erano chiamati, ne sono esentati.

2. Che le cause, che si trattano in appello presso la corte di Napoli, sono a cura dell'amministrazione centrale, meno che per la provincia di Napoli, cioè a dire per le cause, che si portano in appello dal tribunale di prima istanza di Napoli. Queste cause vengono dirette dal signor amministratore incaricato della direzione.

3. Che tutte le cause presso la corte suprema di cassazione, e corte de' conti per qualunque siasi provincia si trattano dall'amministrazione centrale.

4. Finalmente che la partecipazione delle sentenze e decisioni non dovrà essere differita più di quattro giorni dall'intima legale.

Taluni direttori avendo fatto rimarcare poca esattezza per sì fatti articoli, hanno reso indispensabile questo richiamo.

Ho l'onore di salutarvi distintamente.

— 139 —

*Reale Rescritto dei* 16 *aprile* 1816 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai regi procuratori generali presso le corti criminali, col quale si ordina ai tribunali nel caso di condanna per infrazione a' regolamenti dei boschi, di pronunziare il rifacimento dei danni, anche quando gli agenti dell' amministrazione forestale non sieno costituiti perte civile.*

Sua Maestà ha ordinato, che ne' giudizi per contravvenzione a' regolamenti de' boschi, si ordini, in caso di condanna, anche il rifacimento de' danni, quantunque gli agenti dell' amministrazione forestale non siensi costituiti parte civile.

Ve lo partecipo per l'esatta osservanza.

A questo rescritto ha dato causa il seguente rapporto umiliato al Re.

Sire. — A' termini di una circolare di questo ministero de' 27 maggio 1809, le autorità giudiziarie nel pronunciare la condanna pe' reati, debbono ordinare la indennizzazione, ed il pagamento delle spese di giustizia. Quantevolte però dopo ordinata la indennizzazione, anche nella quantità, nascesse controversia sulla esecuzione de' beni, allora ne spetta l'esame al tribunale civile della provincia dove questi beni son siti.

Il vostro segretario di stato ministro delle finanze mi ha fatto osservare che alcuni tribunali del regno, in materia di contravvenzione a' regolamenti de' boschi, non pronunciano la indennizzazione, che nel solo caso in cui l'amministrazione generale delle acque e foreste si costituisca parte civile in giudizio. Lo stesso ministro mi ha chiesto perciò che io dia ordini ai tribunali di pronunciare, in caso di condanna, anche il risarcimento de' danni.

Trovando io giusta tal domanda, penso di dare ai tribunali gli ordini suddetti con una circolare.

— 140 —

*Circolare de' 24 aprile* 1816 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni sulle contravvenzioni al divieto di approdare in alcuni luoghi.*

In forza di un regolamento de' 5 marzo ultimo, approvato da S. M. gli agenti de' dazi indiretti, incaricati a redigere subito i processi verbali sulle contravvenzioni al divieto di approdare co' bastimenti carichi di mercanzie provenienti dall'estero ne' luoghi di non permessa importazione, debbono mandare questi verbali tra le ventiquattr'ore ai giudici di pace, cui appartiene la pronta spedizione dei giudizi.

Il segretario di stato ministro delle finanze mi ha fatto osservare che alcuni de' giudici di pace procedono con ritardo agli stessi giudizi.

Elleno ordineranno dunque a coloro tra questi funzionari che hanno de'circondari marittimi, di occuparsi in preferenza al celere disbrigo di tali cause, e vigileranno perchè vi adempiano esattamente.

— 141 —

*Parere del procuratore generale presso la gran corte dei conti del* 17 *aprile* 1816 *rassegnato al ministro delle finanze, col quale si stabilisce che l'esercizio delle azioni civili competenti contro de'contabili dello stesso per effetto delle loro gestioni non è espresso per l' introduzione dei giudizi criminali relativamente a' fatti medesimi, donde sorgono i loro debiti.*

È mal fondato il timor del successo sul quale l' avvocato Martinez ha sospeso di agire in linea di responsabilità civile contro del signor de Gattis e dei di lui garanti. Egli ha creduto, che pendente il giudizio criminale, debba rimaner sospesa l' azion civile, e cita sul proposito l' autorità del procuratore del tribunal civile di Monteleone, il quale cita dalla sua parte esempi, e decisioni della cassazione. L' uno, e l' altro però sono stati tratti in errore, per quanto io credo, dalla falsa applicazione del decreto de'23 ottobre 1809. Nell' articolo 4 di questo decreto è detto che ove si promuovano separatamente l' azione civile, e la pubblica, deve l'esercizio della prima rimaner sospeso, finchè sia pronunziato definitivamente sulla seconda; ma dagli articoli 1 e 3, dello stesso decreto, evidentemente si rileva, che l'autor della legge ivi

parla di quell' azion civile che nasce, e dipende dal reato, quale è l' azione de' danni. Ove di questi si tratti, è giusto e regolare, che prima si ricerchi il reo, e si ascolti, e poi sia condannato al ristoro de' danni : in questo caso l' azion civile de' danni non nasce, che dal reato, e non può esercitarsi, che contro l' autor del medesimo ; quindi se pria il reato non sia liquidato l'azione civile non è esercibile, e questo è quello che vari tribunali, e la cassazione han sanzionato con più decisioni.

Questa teoria però è di ninna applicazione a'casi ne'quali l' azion civile è indipendente dall'azion penale, poichè nasce non dal reato, ma dalla obbligazion civile, e molto meno a' casi nei quali l' azion civile è la principale, e la persecuzion criminale non è che accessoria, quale è appunto quella che l' amministrazione ha contro del signor de Gattis, e dei di lui garanti. Se l'articolo 4 del succitato decreto si estendesse a tutt' i casi, ne rimarrebbe rovesciato l' articolo 250 del codice di procedura civile, e quel ch' è più, ne sorgerebbe la conseguenza che le sanzioni penali, anzi che render più sicure le obbligazioni principali, ne impedirebbero l'esercizio, il che è assurda cosa il dire.

A tutto ciò si aggiunga che spedito dall' amministrazione il certificato di liquidazione, i tribunali devono averlo, e rispettarlo come titolo legittimo di credito non passibile di alcuna eccezione nè di ordine, nè di discussione ; non rimanendo ad essi, che la conoscenza delle mere quistioni che possono cadere sulla legittimità della coazione, e del pignoramento : teoria conosciuta dallo stesso avvocato Martinez, e dal procuratore regio di Monteleone, perchè fondata sulle prescrizioni del decreto de' 16 dicembre 1813.

Ciò posto può V. E. degnarsi di rispondere al direttore dei dazi indiretti di Calabria ultra, che faccia presenti questi schiarimenti così al procuratore regio che all'avvocato Martinez.

NOTA.—Questo avviso fu approvato dal ministro segretario di stato delle finanze.

— 142 —

*Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 10 maggio 1816 rassegnato al ministro delle finanze, col quale si propongono le misure a prendere contro varie classi di debitori della tesoreria generale per lo pagamento de' loro debiti.*

In conseguenza del suo pregiatissimo foglio del primo corrente ho esaminato gli annessi stati indicanti le somme dovute tuttavia da' debitori del tesoro, e poichè V. E. mi fa l'onore

di volere il mio avviso, ecco quello che io crederei utile a fare, onde facilitarne la riscossione.

I crediti descritti in detti stati sono di tre differenti nature.

1. Reste dovute da'contabili del danaro pubblico, in virtù di liquidazioni amministrative, e di significatorie pronunziate dalla corte de' conti. Tali sono i crediti descritti negli stati numero 1 e 4.

2. Reste di prezzo dovute dagli acquirenti de' beni dello stato. Tali sono i crediti descritti negli stati num. 5 e 6.

3. Crediti nascenti da cause e titoli civili. Di tal natura sono quelli descritti negli stati numero 2 e 3.

### Reste dovute dai contabili.

In quanto alle reste dovute da' contabili, V. E. sa molto bene, che e le antiche e le nuove leggi accordano al tesoro la coazione personale contro di essi. Ogni altro mezzo fu e sarà insufficiente, e per lo meno trae seco inevitabili spese ed indugi. D' altronde se vi è caso, in cui la coazion personale è giusta, e dirò anche utile onde stabilire la morale pubblica, è appunto quando viene impiegata contro gli amministratori del denaro pubblico.

Ove dunque V. E. lo creda, le operazioni a premettere sarebbero le seguenti:

L' agente del contenzioso rassegnerà a V. E. lo stato nominativo di tutti i contabili debitori come sopra, indicando le somme rispettivamente da essi dovute, le scadenze, non che le dilazioni loro accordate; segnalerà inoltre quei debitori, l' impotenza de' quali è stata provata col carcere sofferto, o per altri argomenti è resa notoria. Su questo stato V. E. segnalerà quei contabili, contro de'quali si può agire, senza altro indugiare.

Ciò fatto, lo stesso agente del contenzioso farà stabilire dagli altri uffizi del tesoro i titoli, che non fossero ancora stabiliti, e li riunirà a quelli che lo fossero già. Questi titoli consistenti in significatorie definitive emesse dalla corte dei conti, (eccetto sempre quelle, che sono state dalla medesima per mettere in mora i contabili) ed in certificati di liquidazione, potranno essere trasmesse da V. E. agl' intendenti delle rispettive provincie, con l'incarico di far seguire l'arresto personale de'debitori: e poichè alla buona riuscita dell' affare è necessario il concorso della gendarmeria, ben sarebbe, a mio avviso, che l' ispettor generale della medesima mettesse a carico de' comandanti rispettivi questa parte di servizio. In fine crederei pur necessario di abilitar gl'in-

tendenti a far le piccole spese che occorrono per tali esecuzioni.

Tutto questo però, ove il contabile sia vivo, presente, e non abbia sorpassata l'età di 70 anni. Nelle ipotesi contrarie, o nell'altra che il tesoro stimi più utile a' suoi interessi di di agire contro cauzionanti, non v'è altro mezzo che quello del pignoramento, e della spropriazione. Questo mezzo per verità ha avuto sinora poco felici successi per lo tesoro, ma senza turbare l'attuale codice di procedura io non veggo che si possa far altro, se non incoraggiare i patrocinatori, mettere tali giudizi sotto la speciale sorveglianza de'procuratori regi civili, autorizzare gl' intendenti a far le piccole spese che occorrono, e permettere che gli atti ad istanza del tesoro sieno registrati a credito.

### Reste di prezzo dovute dagli acquirenti de'beni dello stato.

Per costoro la legge e la giustizia autorizzano il tesoro a rientrare in possesso de'fondi venduti. Il decreto de'25 luglio 1807, l'articolo 9 del decreto de' 14 agosto 1809, e più espressamente il decreto de' 9 luglio 1812 furono scritti a questo oggetto. Ciò nondimeno, io credo necessario un nuovo atto legislativo, che ne regoli l' applicazione e l' esecuzione amministrativamente.

Che tutt' i debitori di tali reste (di già scadute) paghino fra un termine definito, che non pagando, i consigli d'intendenza autorizzino i direttori de'demani a riprendere il possesso dei fondi, per rivenderli in danno, che le quietanze producibili dalle parti possano sospendere una tal misura. Ecco presso a poco le basi, che questo nuovo atto legislativo potrebbe contenere, ed io sono moralmente certo, che la sola pubblicazione di esso farà rientrare nel tesoro la totalità de' crediti di questa natura.

Ciò nondimeno, acciò questa misura colla sua generalità non offenda i dritti di alcuno, è pur necessario che l'agente del contenzioso trasmetta a V. E. uno stato nominativo di tutt' i debitori di dette reste, indicando le somme, le scadenze, ed osservando tutto quello ch'è degno di osservazione. Sopra questo V. E. potrà con più di accerto segnalare quei debitori, contro de' quali vi è dritto attuale ad agire, e quelli pei quali questo dritto deve rimaner sospeso, o per dilazioni accordate, o per altre particolari ragioni.

Crediti nascenti da cause e titoli civili.

Lo stato numero 1 contiene qualche credito inesistente, qual'è quello di ducati 6595 : 50, che si dicon dovuti da N. N., e ne contiene altri di natura, ed origini diverse, come a dire estagli di fondi affittati; *boni* nascenti da contribuzioni, soldi esatti per eccesso, dritti doganali non pagati; quindi non si può per essi tenere una stessa regola. In generale posso dire, che per quei che nascono da estagli non pagati, non v'è altro mezzo, che quello di proseguire con più alacrità i giudizi introdotti, e per quei che nascono da contribuzioni esatte e non versate, agire co'certificati di liquidazione.

Lo stato numero 3 contiene de' crediti nascenti da obbligazioni, cui impropriamente si è dato il nome di cambiali, quindi non si potrebbe in virtù di tali carte procedere all'arresto personale de' debitori. Ho osservato però che tutte, o presso che tutte han per causa, e derivano da reste dovute da' contabili del tesoro. Si può quindi legalmente far uso del titolo primitivo, stabilire cioè, contro de'debitori de'certificati di liquidazione; in virtù de'quali si può procedere all'arresto delle persone. Ove V. E. sia dello stesso avviso, può ordinare allo stesso agente del contenzioso, che faccia stabilire dagli altri uffizi della tesoreria tali certificati, e li aggiunga allo stato de' debitori contabili, apponendo sul detto stato le sue osservazioni sulla impotenza notoria de'debitori ed indicando egualmente le scadenze e le dilazioni loro accordate.

V. E. desidererebbe altresì, che io le rassegnassi qualche misura generale a prendere per le reste che o per l'elasso del tempo, o per l'impotenza de' debitori, non fanno sperare alcun risultato favorevole. Per ora non posso altro suggerire, se non che delle reste dovranno essere classificate tra i non valori, ma mi riserbo di rassegnarle qualche idea più positiva, dopo che l'agente del contenzioso le avrà trasmesso gli stati nominativi, de' quali ho avuto l'onore di parlare, una colle osservazioni analoghe.

Non mi resta, che sottometterle due osservazioni: l'una è che negli stati da V. E. trasmessimi non ho trovato i nomi di parecchi contabili malversatori, quali sono stati per esempio i signori N. N. N. N., ed altri tali; l'altra è, che di tutti i crediti nascenti da significatorie, moltissimi ne cadon giù, perchè gran parte di esse sono state spedite per mettere in mora i contabili; quindi è, che istituendosi un paragone tra le somme realmente esigibili, e le esatte, scema di molto lo spettro degl' ingenti residui.

Nota. — Questo avviso fu approvato dal ministro segretario di stato delle finanze.

— 143 —

*Reale Rescritto degli 11 maggio 1816 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si prescrive doversi decidere dalle autorità giudiziarie tutte le quistioni su i salvo-condotti.*

S. M. con risoluzione de'7 corrente ha stabilito per principio generale, che appartiene all'autorità giudiziaria di pronunziare nelle quistioni che possono sorgere sul valore e natura delle amnistie, o salvo-condotti, accordati dalle autorità amministrative in virtù delle sovrane disposizioni.

Nel real nome lo partecipo alle SS. LL. per la dovuta esecuzione.

— 144 —

*Parere del procurator generale della gran corte dei conti del 6 giugno 1816, rassegnato al ministro delle reali finanze col quale si determina che fermo restando l' obbligo degl' intendenti, e de' regi procuratori di promuovere di uffizio l' incompetenza dei rispettivi poteri, giudiziario ed amministrativo, gli atti corrispondenti nell' interesse delle pubbliche amministrazioni debbono essere spinti a cura e diligenza degli agenti di esse.*

Col suo foglio di ieri nel rimettermi l' annesso rapporto del direttore generale de' demani, V. E. mi comanda di esaminarlo, e di rassegnarle il mio avviso sulle misure che egli propone, onde far sì che gl' intendenti, ed i procuratori regi de'tribunali civili, prendano una parte diretta nelle quistioni di competenza, che sovente han luogo tra i tribunali stessi ed i consigli d' intendenza.

Che gl' intendenti richiesti dagli agenti del demanio debbano provocare dai tribunali il rinvio delle cause attribuite dalla legge ai consigli d' intendenza, ed ove non l' ottengono elevare il conflitto e senza indugio, è giusto e necessario. Egualmente giusto che i procuratori regi in casi di tal natura debban promuovere e requirere di uffizio le dichiarazioni d' incompetenza, come è dovere de' tribunali di pronunziarle. E finalmente ben dice il direttor generale, che l'amministrazione può allegare e difendersi per mezzo di semplici memorie, senza l'obbligo di farsi rappresentare da un patrocinatore. Tutto questo è conforme alle leggi attualmente in vigore, e V. E. può degnarsi (secondo che il

direttore propone ) di scrivere in tali sensi agl' intendenti delle provincie, e per mezzo del signor ministro della giustizia ai procuratori regi.

E' necessario nel tempo stesso però di far sentire agli agenti dell' amministrazione, che l' intervento degl' intendenti, e de' procuratori regi non li dispensa dal sollecitare il corso e l'andamento degli atti, come taluni di essi hanno erroneamente creduto all' appoggio del decreto de' 10 settembre 1810, cagion più frequente del ritardo di tali giudizii.

Su di ciò io penso, che la circolare a dirigersi a tutti i soprammentovati funzionari debba far sentire i seguenti principî :

1. Che gl' intendenti destinati dalla legge ad esser gli organi di tutte le autorità amministrative, ne' casi che i tribunali ordinari s' impadroniscano di cause appartenenti al contenzioso amministrativo, non possono rifiutarsi alle richieste degli agenti delle rispettive amministrazioni.

2. Che i procuratori regi anche non chiesti son tenuti di provocar di uffizio da' tribunali rispettivi le dichiarazioni d' incompetenza.

3. Che ferma rimanendo la prerogativa delle amministrazioni di allegare, e di difendersi per mezzo di semplici memorie, e senza l' intervento de' patrocinatori, gli atti debbano essere spinti a cura e diligenza degli agenti di esse.

— 143 —

*Reale Rescritto del* 12 *giugno* 1816 *partecipato dal luogotenente generale di Sicilia a quella tesoreria generale portante disposizioni a regolare il servizio delle sussistenze militare.*

Sua Maestà il re volendo fissare in un modo uniforme, e stabile i luoghi, in cui le somministrazioni delle sussistenze militari debbonsi eseguire direttamente da fornitori, e quelli nei quali dovranno farsi per le cure dei comuni, non che di stabilire in quali siti, ed in quali casi debbonvi essere i magazzini di approvisionamenti quindicinali, ha deciso per via del consiglio supremo di guerra sotto li 22 maggio scorso, ed ordinato quanto segue.

1. Le somministrazioni dei viveri e foraggi tanto alle truppe permanenti, che a quelle di transito su tutta la linea di truppe militari di piazze militari, di guarnigioni fisse, di piazze forti, ed isole dovranno farsi dai fornitori direttamente, e per conto loro, sia che contrattano personalmente, sia in qualche altra maniera.

2. Le forniture a farsi nelle strade di traversa nell'interno saranno eseguite dalle comuni, a meno che non accadesse il passaggio, o la permanenza sulla di loro superficie di un vistoso numero di truppa, di cui dev' essere avvertito l'appaltatore, a fine di poter prendere le sue disposizioni all' uopo.

3. I magazzini di approvisionamenti quindicinali verranno stabiliti. Primieramente nelle piazze militari ove staziona un numero di truppa da un battaglione in sopra, e che vi tieu guarnigione per uno spazio di tempo maggiore di un mese.

4. Questi magazzini conterranno delle riserve, che in foraggi ( per questi ultimi, qualora i luoghi dove verranno stabiliti sono suscettibili di tenere la cavalleria ) nelle proposizioni calcolate sul bisogno creduto necessario per alimentare i presidî dei medesimi per la metà di un mese.

5. Finalmente i signori generali comandanti ed ordinatori delle divisioni territoriali, le autorità tutte, che hanno il dritto di prescrivere i movimenti delle truppe, non che i signori commissari di guerra, o coloro, che li rappresentano, sono nell'obbligo di tenere avvisati i fornitori tanto, che sarà possibile, di ogni ordine di marcia, onde possano questi fare le di loro disposizioni, affine di assicurare i diversi corpi, o distaccamenti in transito, ed in permanenza le vettovaglie, che loro son dovute.

Nel real nome lo partecipo a V. E. per sua intelligenza, ed uso corrispondente, nella prevenzione. che questo sistema avrà il suo principio dal momento, che saranno mandati ad effetto i nuovi contratti delle sussistenze militari da farsi nel corrente anno.

## — 146 —

*Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 15 giugno 1816 rassegnato al ministro degli affari interni col quale si determina essere ben diverse tra loro la industria manifatturiera e la commerciale; e quindi le norme stabilite per l'esercizio della prima non sono applicabili anche alla seconda.*

In conseguenza del suo pregiatissimo foglio de'5 corrente ho esaminato il provvedimento emesso dal consiglio d'intendenza di Napoli ad istanza de' consoli dell'*arte de' stagnari* trascritto nell' annesso rapporto dell' intendente, e poichè V. E. mi fa l'onore di volere su di esso il mio avviso, le dirò liberalmente che non trovo in alcun modo fondata la pretensione de'consoli suddetti in quanto al volere impedire ai *bancherottari* lo spaccio degli oggetti di stagno, ed inop-

portuna l'altra di vietare al così detto *forestiere* lo smercio degli articoli manifatturati dello stesso metallo, ed ecco le mie ragioni.

I *bancherottari*, come lo stesso lor nome suona, non han bottega aperta, ma sono venditori ambulanti. Le capitolazioni all'incontro, e precisamente l'articolo 10 che i consoli invocano non vieta ad alcuno la vendita degli oggetti di stagno, ma si limita a proibire l'apertura *delle botteghe dell'arte* « a coloro che non avesser prima subito un esame, « ed ottenuta la licenza de' consoli col pagamento di un « dritto. » Or è ben diverso il costruire vasi, ed oggetti di stagno dal venderli: l'una la è industria manifatturiera, l'altra commerciale; quindi han torto i consoli dell'arte manifatturiera ad invidiare la picciola industria de' *bancherottari*, che nulla han di comune colla loro corporazione e col loro mestiere.

Non meno inopportuna, io dissi, è la lor pretensione contro del *forestiere*. Questo *forestiere* è un inglese, che non costruisce ma smercia articoli manifatturati di origine inglese; quindi per la stessa sopraddetta ragione non sono applicabili a lui le capitolazioni degli *stagnari*.

Ciò in quanto al fondo della cosa. Rispetto alla regolarità del provvedimento del consiglio d'intendenza sarebbe stato considerabile, che il medesimo rilevando a colpo d'occhio, e dalle capitolazioni stesse prodotte da'consoli l'insussistenza assoluta delle loro pretensioni, le avesse sulla prima soglia rigettate, senza dar loro alcun corso; ma poichè questo non è avvenuto, io penso che rispetto ai *bancherottari* V. E. possa rifiutare la sua approvazione alla misura proposta dal consiglio di citarli cioè per editto; ed in quanto al *forestiere* si degni di avvertirlo, che trattandosi di un'industria non manifatturiera, ma commerciale, la quistione vuol essere esaminata secondo le relazioni politiche, ed i trattati esistenti fra le due nazioni, e non colle capitolazioni dell'arte degli *stagnari*, ed in conseguenza il consiglio d'intendenza non è competente in materia.

Nota. — Questo avviso fu approvato dal ministro segretario di stato degli affari interni.

— 147 —

*Istruzione del 28 giugno 1816 emessa dal direttore generale della registratura e de' demani portante la nomina degl' ispettori generali e le loro attribuzioni.*

S. M. con sua determinazione del 23 gennaio 1816 sulle considerazioni dell' urgenza di regolarizzarsi i diversi rami di amministrazione soverchiamente finora trascurati nelle provincie, e dell' impossibilità di ciò ottenersi, senza spedirsi sopra luogo impiegati, che unendo alle cognizioni amministrative zelo, e probità, potessero meritare tutta la fiducia del governo, ha ordinato, che le siano proposti due ispettori generali.

Questa proposta avendo avuto il suo effetto, la stessa M. S. con decreto del 7 giugno 1816 ha nominati ispettori generali dell' amministrazione della registratura e de' demani i signori direttori D. Camillo Santorelli, e D. Pasquale Colarossi. Sono quindi prevenuti tutti gl' impiegati dell' obbligo di riconoscere i due sopraindicati funzionari nella loro qualità. A questo effetto viene data la seguente istruzione, che ne determina le attribuzioni in seguito della ministeriale approvazione.

Gl'ispettori generali debbono riguardarsi come sostituti del direttor generale nelle provincie. Essi sono destinati a sorvegliare da vicino il travaglio di tutti gl' impiegati, di rilevarne le irregolarità, e di apportarvi rimedio. Sono quindi essi autorizzati a dar tutti gli ordini, che crederanno necessari pel bene del servizio, salvo a renderne informato il capo dell'amministrazione centrale. Questa facoltà loro data, onde gli errori sieno sollecitamente distrutti, corrisponde all'oggetto della loro istituzione. Essi comprometterebbero la fiducia di cui sono investiti, se dassero argomenti al direttor generale di riprovare spesso le misure da essi adottate.

Laddove le disposizioni credute necessarie al maggior bene del servizio fossero in opposizione, o modificassero i regolamenti generali, le istruzioni, circolari, o lettere del direttor generale, prima di adottarle dovranno chiederne l'autorizzazione.

Gl' ispettori generali prima di dare alcuna disposizione relativamente alla ispezione della direzione di Napoli, o degli offizi dei ricevitori di questa provincia, dovranno mettersi di accordo col signor amministratore, alle cui cure il servizio della medesima trovasi affidato.

I giornali di travagli degl'ispettori generali sono soppressi.

Essi daranno conto delle loro operazioni con rapporti, che saranno diretti alle sezioni dell'amministrazione centrale, cui la materia che vi si tratta è attribuita.

Questi rapporti dovranno tutti indistintamente esser messi sotto gli occhi del direttore generale subito dopo il loro arrivo. Questo espediente è necessario, onde il capo dell'amministrazione possa esser tenuto al corrente degli oggetti, che richiamar possono la particolare sua attenzione, e delle disposizioni che si danno da coloro, che immediatamente lo rappresentano nelle provincie, e che sono destinati a somministrargli tutte le conoscenze acquistate dall'esperienza, e dalle locali ispezioni, onde portar con giustizia i suoi giudizi sugli affari, fissar con sicurezza le regole di amministrazione, e determinare il grado di fiducia che ciascun impiegato in provincia potrà meritare, non meno per la sua probità, che pel suo zelo e per la sua intelligenza.

Gli ispettori generali non in commissione sono attaccati all'amministrazione centrale all'immediazione del direttor generale. Essi daranno a'rispettivi capi di officio, sempreccbè questi credessero averne bisogno, tutti gli schiarimenti, che avranno potuto sopra luogo acquistare sugli affari di qualche importanza, o alquanto complicati. Potranno ugualmente richiamar dai capi di officio quegli affari, su quali crederanno poter suggerire lumi acquistati nel loro giro, e proporli direttamente al direttor generale. Essi trovandosi in Napoli senza commissione assisteranno al consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Il direttor generale si augura, che mediante il ristabilimento degli ispettori generali, e la fiducia loro accordata, ampliando le loro attribuzioni, possano vedersi una volta distrutti gl'inconvenienti, che hanno avuto luogo finora con enorme pregiudizio degl'interessi del governo.

— 148 —

*Circolare del* 20 *luglio* 1816 *emessa dal ministro dell'interno e diretta agl'intendenti delle provincie portante le norme a seguirsi sulla redazione delle ordinanze commessariali delle quali i progetti debbono spedirsi dagl'intendenti al procuratore generale presso la gran corte dei conti, e tostochè vengono approvati formarne le ordinanze.*

L'impedimento frapposto con circolare di questo ministero in data de' 31 agosto 1811 alla esecuzione delle ordinanze sulla divisione dei domini, in cui il regio demanio trovasi interessato, è stato tolto con determinazione presa di concerto tra il ministro delle finanze e me. Noi abbiamo trovato con-

venevole di abbandonare le discussioni di tal natura a' magistrati a cui la legge le delega, conciliando nel tempo stesso la giustizia con la diligenza, con cui l' interesse del regio demanio debb'essere trattato. Si è quindi risoluto, che i progetti dell'enunciate ordinanze sieno rimessi al procuratore generale presso la regia corte dei conti, con l'incarico al medesimo di esaminarli, di verificare che siano conformi ai regolamenti in vigore, di emendare ogni eccesso che mai vi trovasse a danno del regio demanio, e di respingerli indi ai rispettivi intendenti, perchè essi colle facoltà di commessari, intese o legalmente avvertite le parti, li riducano ad ordinanze nelle forme legali, ed esecutive, e le facciano immediatamente eseguire, salvo agl'interessati il ricorso a norma delle leggi. Voi dunque avrete cura di mettervi in corrispondenza a tal riguardo col detto magistrato, di spedirgli nel più breve termine possibile i progetti di ordinanze per definire gli enunciati affari, che si trovano sospesi nella vostra provincia, e di uniformarmi in seguito a ciò ch'egli vi comunicherà. In vista di questo avviso sarà vostra cura, non solo di emettere, e di fare eseguire legalmente le vostre ordinanze, ma ancora di procedere alla suddivisione tra cittadini a norma dei regolamenti delle terre che verranno nella divisione accontonate a favore dei comuni.

È importante che questa operazione si faccia completamente, e senza ritardo, affinchè le terre nel corso di questo anno possano essere messe a coltura a vantaggio dei nuovi proprietari e dello stato.

Voi troverete in margine di questi un notamento dei comuni che sono interessati nei detti affari sospesi. Sia vostra cura di verificarlo, o rettificarlo nelle occorrenze, onde non lasciare alcuno affare indefinito. Verificate ancora se vi siano altri affari della stessa natura, anche sospesi tra comuni e particolari; e procedete similmente ad ultimarli tutti, prendendo precedentemente il parere del detto procurator generale, siccome vi si è prescritto per gli affari che interessano il regio demanio, ed a norma delle disposizioni contenute nella mia circolare dei 27 gennaio ultimo.

Commetto al vostro zelo l'esatto disimpegno di questa determinazione, ne attendo riscontro, e vi rinnovo i sensi della mia alta e distinta stima.

— 149 —

*Circolare dei 27 luglio 1816 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni circa talune violazioni di rito più frequenti nei giudizi penali.*

La corte suprema si trova spesso nella necessità di cassare i giudizi penali, perchè nei processi verbali del dibattimento si omette di far menzione dell'atto di giuramento di qualche testimonio.

Un altro frequente mezzo di cassazione consiste nella omissione di discutersi in dibattimento qualche documento, dal quale i giudici han tratto elementi di convinzione.

Per far cessare simili inconvenienti, che mentre nuocciono altamente alla giustizia, recano dei gravi danni al regio erario, pongo sulla responsabilità delle corti, e particolarmente su quella dei commissari delle cause e dei cancellieri, le omissioni, delle quali ho fatto cenno di sopra: contro di essi soprattutto saran dirette le misura di rigore, che sono determinato di adottare in caso che vedrò riprodotte per l'avvenire tali omissioni.

— 150 —

*Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 12 agosto 1816 rassegnato al ministro delle finanze col quale si prescrive che dopo il decreto del 16 ottobre 1809 è abusiva qualunque prestazione a titolo di casalinaggio, e quindi conviene vietarne la riscossione; e che i tribunali nel giudicare della legittimità de' censi reclamati dai baroni deggion distinguere se essi dipendono da dritti signorili aboliti, ovvero sieno il compenso del prezzo degl' immobili venduti, o una condizione di essi, e ciò per farli cessare nel primo caso o conservarli.*

In conseguenza del suo pregiatissimo foglio dei 10 corrente ho letto l' annesso rapporto dell' intendente di . . .

Dice egli che in qualche luogo della provincia gli agenti dei detti feudatari, e segnatamente quello del marchese N. N. abbia dato dei passi per riscuotere dai poveri abitanti le antiche abolite prestazioni a titolo di *casalinaggio* e cerchi d' imporre dei nuovi canoni sovra di coloro, che vogliono costruire nuove case.

Su di questo punto le leggi che abbiamo e segnatamente il decreto del 16 ottobre 1809, mi sembrano più che sufficienti a prevenire simili abusi. V. E. dunque può degnarsi di autorizzarlo a pubblicare una circolare nel senso letterale di

detto decreto, e ciò basta. Sarà del di lui zelo il sorvegliarne l' esecuzione.

Dice in secondo luogo, che i tribunali sogliono spesso discostarsi dai principî di giustizia allorchè si tratta di esaminare la legittimità dei censi reclamati dagli detti ex-feudatari. Crede egli che ove quistioni di tal natura si elevino, debba riputarsi illegittima ogni esazione di censi, che non nasca da concessioni contenute in pubblici strumenti, o che non sia autorizzata da giudicato della commessione feudale, e si fonda in questo dire sull' articolo 6 del decreto da' 16 ottobre 1809, e sugli articoli 2. e 5. del decreto dei 7 gennaio 1810.

Questa quistione è più di fatto, che di dritto. Purnondimeno, ove il legislatore volesse risolverla con una disposizione generale, meriterebbe di essere profondamente esaminata e non da un solo.

La mia opinione ( poichè ciascuno ne ha una ) è che la teoria dell' intendente non possa aver luogo, ove si tratta di censi allogati sopra fondi, che fan parte di una consistenza sicuramente feudale. In questo caso a me sembra che l' ex-barone abbia in suo favore ciò, che noi chiamavamo l' intenzion fondata, ossia la presunta legittimità dell'origine del censo, vale a dire il dominio del suolo. Non così però ove il censo sia allogato sovra terre di proprietà altrui, dappoichè in questo caso sembra evidente, che il censo ripeta la sua origine da mero dritto signoriale, ed in conseguenza debba cessare.

Posto ciò son di avviso, che in ordine a questa seconda quistione V. E. possa limitarsi per ora a provocare dal ministro della giustizia una circolare diretta ai tribunali, colla quale s' inculchi loro in termini generali di esaminar seriamente, ove tale quistioni si elevino, se i censi reclamati dagli ex-baroni ripetano la loro origine da dritti signoriali aboliti, ovvero siano il compenso del prezzo degl' immobili venduti, o una condizione della cessione di essi, facendoli cessare nel primo caso, e conservandoli nel secondo.

Nota — Le massime statuite in questo avviso furono approvate, e dal ministro di grazia e giustizia ne fu emessa la circolare corrispondente.

— 151 —

*Sovrana determinazione del 24 agosto 1816 partecipata dal ministro degli affari interni al direttore generale dei ponti e strade, con la quale si danno le norme come regolare i pagamenti di saldo de' lavori de'ponti e strade.*

Vi compiego una copia di sovrana autorizzazione per far sostituire ne' pagamenti di saldo dei lavori dei ponti e strade alle misure finali il processo verbale del consiglio, acciò possiate darvi la piena esecuzione nel dover rimettere in questo ministero i documenti giustificativi delle spese eseguite. Gradite le assicurazioni della mia più distinta stima.

**Ecco il rapporto umiliato a S. M. il Re, e dalla M. S. approvato.**

Sire — Nell'art. 35 delle istruzioni organiche della tesoreria è detto che agli ordinativi di saldo pe' pagamenti dei lavori de' ponti e strade conveniva unire il contratto, ove vi fosse, colla perizia dell' ingegnere locale, e se i lavori fossero fatti in economia il processo verbale della spesa fatta, e la copia della disposizione dell' intendente, che l' aveva autorizzata.

La perizia non è che il progetto della spesa, e quindi avrà voluto intendersi la misura finale, giacchè la perizia non prova l' esecuzione de' lavori, come per l'opposto resta giustificato colla misura finale.

L' intendente di Terra di Lavoro propose il dubbio se dovesse essere osservato pienamente questo articolo delle istruzioni, ovvero fosse meglio unire all'ordinativo di saldo l'atto di ricesione o consegna dell' opera eseguita, ed il processo verbale del consiglio de' ponti e strade contenente la discussione, e l'esame della misura finale, ed il deconto coll' appaltatore. Interrogato il direttore di ponti e strade, questi ha suggerito, ch' era utile di adottare il secondo metodo, che presentava de' risultati certi ed ha fatto osservare, che le misure finali sono d'indole tale che dagli architetti solamente, e non già da contabili possono essere esaminate, ed al contrario il processo verbale del consiglio deve tenersi, come lo è in effetti, l' opinione di un consesso d' architetti di cui è formato il consiglio de' ponti e strade, ed in conseguenza un documento valido ad assicurare, che la misura finale sia stata in regola.

Avendo dato conoscenza di questa opinione al signor ministro delle finanze non ha incontrato altro ostacolo per portare questa modificazione alle istruzioni, se non la mancanza

della corrispondente autorizzazione di V. M. che io imploro col presente rapporto — L'approvo — firmato FERDINANDO.

— 152 —

*Circolare degli* 11 *settembre* 1816 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori generali presso le gran corti criminali con la quale si prescrive che degli arresti de' militari nelle prigioni pagane dee darsene avviso a' capi de' corpi militari.*

Per evitare che i militari, i quali entrano nelle prigioni a disposizione delle autorità giudiziarie non sieno creduti disertori dai comandanti de' loro corpi, è necessario che ogni mese si rimetta al comandante della provincia uno stato dei militari che sono immessi in questo intervallo nel carcere a disposizione della Corte. Questo stato conterrà il nome, cognome, patria, grado del militare, e la sua imputazione. Come l' oggetto di tale invio è la sola notizia dell'esistenza del militare nel carcere, così i militari portati già una volta in uno stato, non dovranno riportarsi negli stati successivi.

— 153 —

*Parere del procuratore generale presso la gran corte dei conti del* 14 *settembre* 1816 *rassegnato al ministro delle finanze col quale si stabilisce che le ordinanze de' commissari regi, comunque irregolarmente rendute, non posson esser altramente rivocate, che per mezzo de' giudici competenti, non ostante il danno che da esse si assume derivare a qualche pubblica amministrazione.*

Ho l' onore di riscontrare il suo pregiatissimo foglio del dì 11 corrente. Irregolari o nulle che sieno le ordinanze emesse dal commessario N. N. in favore del comune di Pico in Terra di Lavoro a danno de' reali demani, V. E. sa meglio di ogni altro, che non altro che il giudice competente può dichiararne la nullità, o irregolarità, e l' amministrazione de' demani, così savia ed istruita in tutto il resto, non fa molto un civil ragionamento nel crearsi giudice in causa propria, ed annullare col fatto un' operazione già seguita. Sarebbe questo un eccesso di potere, che certamente non è conforme ai principi di giustizia del governo, ed un eccesso dal quale probabilmente o poca, o niuna utilità se ne ritrarrebbe.

A tutto ciò si aggiunga, che ove le terre accantonate in favor del comune o si trovassero suddivise fra' cittadini, o avessero avuto una qualche particolar destinazione ( il che io ignoro ), il demanio potrebbe esser responsabile alla giustizia

delle conseguenze di un atto arbitrario, e ritrarne danno, anzi che vantaggio.

Io penso adunque, che V. E, possa degnarsi di scriversi all' intendente della provincia, che le rimetta così le ordinanze in quistione, che tutti gli altri atti, e le rassegni un distinto rapporto sull' oggetto, provvedendo intanto, che i più benestanti del comune si obblighino di restituire al demanio la rendita risultante dalla quota accantonata a pro del comune stesso, nel caso che le ordinanze sien rivocate; ed acciò non vi sia un giorno contesa sulla liquidazione di questa rendita, potrebbe sin da ora esser determinata, inteso così il comune, che il ricevitore de' demani, o sulla rendita percepita nei passati anni, o sulla base dell' offerta fatta ultimamente all'amministrazione, senza che si faccia per ora alcun' altra novità. In vista poi delle ordinanze, degli atti, e del rapporto degl' intendenti, potrà V. E. prendere quelle misure, che son degne della sua giustizia.

Se ella crederà adottabile questo spediente, potrà compiacersi di scrivere negli stessi sensi all' amministrazione, richiamandola alle usate idee di giustizia, e di regola in una specie di affari, che toccano tanto da vicino l' interesse dei comuni, de' poveri, e l' onor del governo.

Nota — Questo avviso venne sovranamente approvato.

— 154 —

*Parere del procuratore generale presso la gran corte dei conti del* 17 *settembre* 1816 *umiliato al ministro delle finanze, col quale si stabilisce che la vietata ritenzione del quinto de' canoni per le censuazioni delle terre del tavoliere non è applicabile a' contratti stabiliti anteriormente alla legge de'* 21 *maggio* 1806, *e che moltoppiù ha luogo, laddove trattasi di censuazioni non di terre, ma di un lago, o di altro, di cui non si occupò l' indicata legge.*

Riscontrando il pregiatissimo foglio del dì 11 corrente ho l' onore di dirle che ove sussista per fatto che l'annua prestazione dovuta dalla casa di S. Marco Cavaniglia alla cassa del tavoliere abbia causa ed origine dalla censuazione fattagli del lago *Versentino*, e che detta casa paghi essa direttamente (come è da credere) la contribuzione fondiaria allogata sul detto lago, ha senza dubbio la medesima dritto di ritenere il quinto annualmente sul canone, e di contrapporre in conseguenza al suo debito in linea di compenso l' indebito finora pagato. Nè osta ad essa la legge de' 21 maggio 1806. Questa legge non fu una proclamazione a tutti

coloro che volessero censire le terre del tavoliere a certe date condizioni. Tra queste condizioni vi fu quella che i censuari dovessero pagare le imposizioni indeminute senza alcuna ritenzione: nè con ciò si faceva torto alle giustizia, dappoichè in ogni contratto è lecito alle parti di addossarsi vicendevolmente quelle condizioni, che vogliono. Risulta da ciò che i censuari del tavoliere creati tali dalla legge de' 21 maggio 1806 non han dritto a ritenere il quinto, e ciò per effetto della convenzione; ma non ne risulta già che siano egualmente esclusi dal beneficio di detta ritenzione i censuari creati tali con concessioni anteriori, ed interamente diversi per la loro natura, e ne' loro rapporti da quelli che ebbero origine dalla legge de' 21 maggio.

A tutto ciò si aggiunge che la legge de' 21 maggio esclude letteralmente dalla ritenzione i censuari delle *terre* del tavoliere, ed a far ciò fu mossa dalla considerazione che il solo atto della censuazione raddoppiava sul momento il valore delle terre. Or tutta questa teoria è inapplicabile alla censuazione di un lago, nè di lago parlò la legge.

Salvo dunque ciò che superiormente V. E. potrà giudicare io penso che la domanda avanzata dalla eredità del marchese di s. Marco Cavaniglia sia fondata in giustizia, e che gli stessi principî siano applicabili agli altri censuari (quando compariranno) i quali si trovino nello stesso di lei caso.

NOTA — Questo avviso fu approvato dal ministro segretario di stato della finanze.

— 155 —

*Regolamento del* 20 *settembre* 1816 *approvato da S. M. portante disposizioni sull' amministrazione de' fondi destinati alle opere pubbliche da eseguirsi dal primo gennaio* 1817 *in poi.*

ART. 1. Dal 1 del 1817 in poi le opere pubbliche, regie o provinciali costituiranno due rami separati:

1. Formazione, ed esecuzione di piani, e lavori d'arte.

2. Amministrazione de' fondi, e sopravvigilanza per l'esecuzione de' lavori.

Il primo ramo comporrà le attribuzioni del real corpo di ponti e strade: il secondo sarà confidato ad una deputazione per le opere pubbliche in ciascuna provincia (1).

2. Il real corpo di ponti, e strade avrà in conseguenza

(1) Con real rescritto del 20 agosto 1839 le deputazioni delle opere pubbliche non più esercitar debbono vigilanza e prender parte ne' lavori che si eseguono per le strade regie.

l'incarico di formare tutt'i piani di arte delle opere pubbliche, regie o provinciali; di dirigere, e far eseguire i lavori a regola di arte, ed a seconda de' piani adottati; di misurare e verificare i lavori eseguiti, di assistere alla consegna e riconsegna delle opere agli appaltatori, di fare il progetto delle condizioni che dovranno servire di base ai contratti di appalto, sia di costruzione o ristaurazione, sia di manutenzione, in fine di far tutto ciò che conviene, perchè le opere pubbliche sieno costrutte e mantenute a regola d'arte.
Il detto corpo ha gli stess'incarichi per le opere pubbliche comunali sempre che ne sia richiesto dagl' intendenti.

3. Il detto corpo, e gl' individui che lo compongono, mediante il trattamento che percepiscono dalla tesoreria generale, debbono adempire a tutti gl' incarichi enunciati nell' articolo precedente, abolito ogni compenso particolare per le opere provinciali, o comunali. Essi avranno dritto per queste opere a quella stessa indennità di spese che loro è assegnata per le opere regie, la quale verrà pagata sui fondi delle provincie e de' comuni rispettivi.

4. Gl'ingegneri dipartimentali saranno sotto gli ordini immediati degl' intendenti delle rispettive provincie, salva però la dipendenza e la subordinazione stabilita nel corpo cui appartengono

5. Nel mese di novembre di ciascun anno la direzione generale de' ponti, e delle strade proporrà al ministro dell'in-l' interno uno stato ragionato de' bisogni di manutenzione, ristaurazione, o costruzione necessaria delle opere regie in ciascuna provincia. Il ministro dell' interno farà conoscere in seguito alla direzione generale la qualità dei fondi assegnati sullo stato discusso del ministero per le dette opere, ne farà la ripartizione tra le provincie sul parere della direzione istessa, e le darà avviso delle liberanze a misura che avran luogo.

6. L'amministrazione de'fondi addetti alle opere pubbliche regie è confidata interamente alle deputazioni, del pari che quella delle opere pubbliche provinciali, abolita ogni ingerenza del corpo de' ponti, e delle strade.
La deputazione nell' amministrazione de' fondi addetti alle opere pubbliche, regie e provinciali, serberanno inalterabilmente la separazione che si trova stabilita tra essi.

7. Le deputazioni sono particolarmente incaricate di formare gli appalti pei lavori, tenendo presenti le basi discusse dalla direzione generale dei ponti e delle strade; d' invigilare alla esecuzione de' lavori secondo i piani adottati; di verificare, e certificare i lavori effettivamente eseguiti; di spedire accompagnati coi loro certificati i mandati pei pagamenti, sia sui fondi della generale tesoreria, che verranno messi a loro

disposizione per le opere regie, sia sui fondi delle provincie per le opere provinciali; e di proporre al ministro dell' interno tutto ciò che giudicheranno conducente al vantaggio delle opere.

8. Ciascuna deputazione per le opere pubbliche sarà composta in ogni provincia dall' intendente, il quale potrà delegare le sue veci al segretario generale, o ad un consigliere d' intendenza, e da tre deputati scelti dal consiglio provinciale nel suo seno, o fuori tra soggetti i più intelligenti, e zelanti pel bene della provincia, ed approvati dal ministro dell' interno. In ogni caso di delegazione, l' intendente non s' intenderà esonerato dalla sopravvigilanza che gli è attribuita su tutte le opere pubbliche.

La qualità di deputato non è incompatibile con quella di consigliere, si asterrà soltanto dall'intervenire alla discussione del conto della deputazione.

9. La deputazione si riunirà nell' intendenza, almeno una volta in ogni mese.

Il capo dell' intendenza incaricato del ramo de' lavori pubblici farà da segretario della deputazione. La corrispondenza di questa sarà tenuta nell' istesso ufficio.

10. La deputazione è completa per deliberare sempre che coll' intendente, o col suo delegato, vi siano uniti due deputati. In caso di parità nelle deliberazioni, il voto dell'intendente è preponderante.

11. I deputati provinciali avranno diritto ad una indennità per le spese di viaggio, qualora ne dimandino, la quale verrà autorizzata dal ministro dell'interno, e pagata sui fondi delle opere rispettive sul parere dell' intendente.

12. La deputazione distribuirà tra i suoi componenti le opere pubbliche, o i tratti delle medesime, a cui dovrà individualmente invigilare ciascuno di essi, senza pregiudizio però della vigilanza generale attribuita all' intera deputazione sulla totalità delle opere.

13. Ad oggetto di rendere più attiva, ed efficace la vigilanza della deputazione provinciale essa potrà, sempre che lo creda opportuno stabilire una deputazione locale in quei comuni, il di cui territorio è attraversato dalle pubbliche strade, o dove si costruiscono le opere dipendenti dalla deputazione stessa.

Le deputazioni locali saranno proposte dal decurionato, ed approvate dalla deputazione provinciale. Esse potranno essere impiegate alla ispezione immediata delle opere, ed a dare in conseguenza le notizie necessarie sullo stato delle opere, sull' andamento de'lavori, e su tutto ciò che interessa il vantaggio del servizio.

14. Le deputazioni provinciali daranno in ogni anno il conto materiale della loro gestione al consiglio provinciale. Il conto materiale per la parte che riguarda i fondi delle provincie, sarà liquidato e discusso definitivamente dal consiglio d'Intendenza, e per la parte che concerne i fondi della tesoreria generale, sarà liquidato dal consiglio medesimo, e discusso dalla regia corte de' conti; il tutto a norma de'regolamenti generali.

— 156 —

*Ministeriale del 25 settembre 1816 emessa dal ministro delle finanze circa gli averi de' ricevitori provvisori.*

Allorchè, per qualunque motivo, una ricevitoria generale o distrettuale rimarrà vacante, le persone che eserciteranno interinamente le funzioni di ricevitore avran dritto ai seguenti averi. (1)

1. Per le ricevitorie generali di prima classe il soldo di ducati 150 mensuali. Per quelle di seconda classe ducati 120. Per le ricevitorie distrettuali di prima classe ducati 100. Per quelle di seconda classe ducati 80 (2).

2. Si eccettua il caso in cui il ricevitore interino sia un impiegato che goda di un altro soldo; mentre allora il suo premio provvisorio potrà esser minore, secondo quel che stabilirà il ministro delle finanze.

3. Le spese di trasporto de' fondi saran pagate ai ricevitori provvisori nel modo stesso che ai proprietari.

4. Agl'impiegati delle ricevitorie si continueranno a pagare i soldi che si trovavano ad essi assegnati.

5. Per spese materiali di ufficio si daranno ducati 25 mensuali agl' interini ricevitori generali, e ducati 12 ai distrettuali.

6. La rifazione de'registri annuali sarà a carico de'sospesi ricevitori proprietari, o dalla Tesoreria, secondo i casi.

7. Il dì 15 di ogni mese, il ricevitore interino formerà uno stato che conterrà il suo soldo ed assegnamento pel mese corrente, non che i soldi di tutti gl' impiegati della ricevitoria. Sarà questo stato formato in tre originali, sottoscritti a margine da tutti gl' impiegati, ed in piedi dal ricevitore interino, e dal controloro distrettuale o provinciale. Questo stato dal ricevitore interino sarà rimesso al tesorier generale, il quale lo esaminerà, lo sottoscriverà e farà sottoscrivere

(1) Veggasi l' articolo 16 del real decreto de' 12 dicembre 1816 il quale conferma le disposizioni di questa circolare.

(2) Veggasi l' articolo 8 del decreto de' 12 dicembre 1816 il quale stabilisce le classi de' ricevitori.

dal controloro generale, e quindi lo rimetterà al ministero delle finanze, per la seconda divisione, acciocchè munito dell' approvazione del ministro possa servire alla spedizione delle liberanze.

8. Siffatti pagamenti si calcoleranno sul numero de'giorni che dura l' esercizio interino, mentre pe' giorni che precedono o seguono, l' officina è a carico del ricevitore proprietario.

9. Gli averi considerati nella presente lettera non son soggetti a ritenzione alcuna (1).

— 157 —

*Parere del procurator generale presso la gran corte dei conti del* 30 *settembre* 1816 *rassegnato al ministro delle finanze col quale si determina che le miniere deggionsi annoverare tra le regalie de' principi, i quali possono concederle a' privati in proprietà, ovvero accordarne loro soltanto l'esplotazione, e che la riunione di esse allo stato nel caso che trovinsi alienate è vantaggiosa ugualmente, che lo è quella di tutte le proprietà pubbliche che sieno state distratte.*

In esecuzione del sovrano comando, che ella si degnò di comunicarmi col suo pregiatissimo foglio del dì 7 corrente ho esaminato l' annessa memoria, rassegnata a S. M. dal supremo consiglio di guerra, in ordine alla miniera di piombaggine di Olivadi in Calabria citra, la di cui proprietà il marchese di Squillace reclama.

Van le miniere senza dubbio tra le regalie de' principi. Tal è l' antico dogma di tutte le nazioni di Europa. Tempo anzi vi fu, che delle miniere di Germania, e d'Italia furon creduti signori i soli imperadori di occidente. La dieta di Roncaglia così la pensava, e Federico I ne fece un articolo della notissima sua costituzione *quae sint regaliae*. I principi di Alemagna in fine non cominciarono ne'loro stati a possederle altramente che per concessione dell' imperadore Carlo IV. e la bolla d'oro ce ne fa fede.

Tra le regalie ugualmente sono state annoverate sempre dalle nostre leggi, e da' nostri usi. Carlo II nel suo capitolo *quia non decet* lo stabilì, e dichiarò espressamente; e gli scrittori del nostro foro, tra quali Afflitto nella decisione

(1) Le ritenzioni ch' erano in vigore all' epoca di questa ministeriale furono generalmente abolite. Ora le ritenute sugli averi degl' impiegati e funzionari pubblici sono regolate dal decreto degli 11 gennaio 1841 e da rescritti ed istruzioni diverse all' oggetto emessi.

521, e 'l nostro pubblicista Orazio Montano ce lo garantiscono, come una giurisprudenza costantemente osservata.

Da tutto questo però non risulta già che i principi non potessero concedere ad altri la proprietà, e l'esplotazione delle miniere. Attualmente le famose miniere di piombo di Rampgil, e Clual-Cleugh nelle contee di Cuberland, e di Nortunberland appartengono in proprietà all'ospedale degl'invalidi di Londra per concessione fattagliene dal re nell'anno 1716. Tutte le miniere dell'alto Hartz in Germania si trovano concedute a delle compagnie sociali sotto varie e diverse condizioni: nè per quanto io sappia, alcun principe possiede nel fatto, e governa le miniere per proprio conto, ma ciascuno si contenta di ricevere da'concessionari una quota parte del minerale, od un censo pecuniario, avvegnachè, per dirla con le stesse parole de' giureconsulti tedeschi, le miniere non debbono riguardarsi, che come feudi rilevanti da'principi, ed in conseguenza alienabili da essi.

Ciò premesso riman solo ad esaminare: 1. se il marchese di Squillace abbia per se una concessione del principe; 2. se avendola, possa S. M. a se rivocare la proprietà della miniera in questione, previo compenso; 3. quale, e quanto, nel caso affermativo, debba essere questo compenso.

In quanto al primo articolo, da'titoli di acquisto dell'attual marchese di Squillace ho rilevato che nell' anno 1750 D. Leopoldo di Gregorio di lui antenato offerì per la compra dello stato di Squillace la somma di ducati 110.261,85, e S. M. Carlo III accettò la di lui offerta. Nondimeno per parte del regio fisco, essendosi osservato, che nell'apprezzo di detto stato si era omesso di valutare il corpo della *terra lega*, ossia la miniera di piombaggine, fu dal tribunale della camera dato incarico all' ingegnere de Lellis di valutarla. Costui trovò, che il prodotto di detta miniera potea coacervatamente fissarsi per annui ducati 81 circa; quindi alla ragione del due e mezzo per cento si elevò il prezzo capitale a ducati 20,700.

D. Leopoldo di Gregorio non volle perciò aumentar di nulla la prima offerta di ducati 110,261,85, e S. M. il re Carlo III si contentò di rilasciargli il prezzo di detta *terra lega*, che nominalmente gli concedette, come pure un soprappiù di valore, che col secondo apprezzo si era rinvenuto in taluni altri fondi vendutigli.

Ciò posto non può cadere alcun dubbio sulla legittimità della concessione, e dei dritti del marchese di Squillace.

Rispetto al secondo articolo, senza entrare nell'antica quistione se le regalie sieno, o nò revocabili, e nell' altra, se per causa di utilità pubblica, mediante una giusta, e pre-

ventiva indennità, possa il governo, a termini dell' art. 545 del codice civile, costringere il marchese di Squillace a cedergli la sua proprietà, posso assicurare V. E. ch' egli è contento, dappoichè una miniera per essere fruttuosa ha bisogno di molte spese anticipate, di molti travagli e di una non comune intelligenza.

Rispetto finalmente al terzo articolo osservo, che sebbene, per quanto io sappia, il marchese di Squillace prima del 1806 non ritraeva da detta miniera di Olivandi, che poca, ed incerta utilità; ciò nondimeno sarebbe difficile di verificare esattamente il prodotto netto di quell'epoca, ed altronde egli ha per se la liquidazione nel prodotto fattane in tempo dell'acquisto per annui ducati 517 circa. In tale stato di cose io crederei di poter adottare detta liquidazione per base, salvo il trattar con lui all'amichevole un qualche rilascio. Va poi ben supposto, che debba dargli si un compenso poco più, poco meno eguale a' suddetti ducati 517, e non già al capitale di ducati 20,700, che piacque all' ingegnere de Lellis di dare a detto reddito.

Sin qui della giustizia della cosa. In quanto poi all'utilità, che il governo ritrarrebbe dal riacquisto di detta miniera, io non posso che applaudire alle osservazioni contenute nell' annessa memoria del già supremo consiglio di guerra, ed aggiungo per dippiù, che il riunire allo stato, per le vie di giustizia, tutte le proprietà pubbliche alienate fu e sarà sempre lodevol cosa.

Nota — Sua Maestà in data dei 4 dicembre 1816 si compiacque di approvare il rapportato avviso, ed ordinò, che lo stesso regio procurator generale avesse trattato col marchese di Squillace la cessione della miniera.

## — 158 —

*Parere del procuratore generale presso la gran corte dei conti del 30 settembre 1816 rassegnato al ministro degli affari interni col quale si stabilisce che le rendite che per impossibilità fisica, o morale non possono più essere impiegate all' adempimento di un' opera di pubblica utilità disposta da taluno, o gli avanzi di rendita adempiuta la stessa, possono benissimo essere invertiti al soccorso di un'altra opera pubblica ordinata ugualmente dal disponente, e di quella in preferenza, che ne ha più bisogno, e che è di una utilità più evidente, ed in fine che una tale inversione dev' essere ordinata dalla suprema potestà.*

In conseguenza del suo pregiatissimo foglio dei 7 corrente

ho esaminato il rapporto de' signori governatori del conservatorio di S. Gennaro a Mater Dei, e vengo a rassegnarle distintamente il mio avviso su di ciascuna delle dimande in esso contenute.

Domandarono in primo luogo i governatori, che i PP. dell' oratorio di S. Filippo Neri, eredi fiduciari del fu canonico D. Francesco Rummo, paghino al conservatorio tutto l'avanzo della quinta parte delle rendite derivate da detta eredità dall' anno 1800 in qua, onde essi possano provvedere alla sussistenza dello stabilimento, e rimpiazzare in parte i capitali perduti per la incamerazione degli arrendamenti.

Questa prima domanda mi par degna di essere accolta. È vero che il canonico Rummo legò precisamente della quinta parte delle sue rendite a beneficio del conservatorio reclamante perchè fosse impiegata in maritaggi delle alunne del luogo, ma essendovi un avanzo considerevole a causa della infrequenza dei matrimoni, la quistione si riduce a sapere se valga meglio di tenere inutile, ed ozioso questo avanzo nel banco, e presso i PP. dell' oratorio, ovvero farlo servire alla sussistenza del luogo, il quale trovasi in una dolorosa miseria; quistione assai facile a risolvere.

Nè una siffatta misura è nuova, o inusitata. Dall' annessa rimostranza dei governatori del luogo io rilevo, che in altri tempi Sua Maestà dietro consultazione della camera reale ordinò, che gli avanzi accumulati sino all'anno 1801, fossero impiegati a beneficio del luogo, come seguì, e vari simili esempi si veggono dati in diverse epoche o in virtù di giudicati, o in conseguenza di convenzioni.

Ciò nondimeno io credo giusto, e conforme alla volontà del testatore, che una parte dell'avanzo suddetto si tenga in serbo per impiegarla in maritaggi di quelle alunne, che potrebbero presto trovar ventura. Una dote pronta è un gran requisito per le fanciulle. Io crederei perciò una somma di ducati 600, più o meno dovrebbe rimaner sempre in banco onde servire a quest' uso, e 'l resto impiegarsi alla sussistenza giornaliera del luogo, o in rimpiazzo di capitali perduti, secondo che i governatori giudicheranno più urgente e più utile.

Domandano in secondo luogo i governatori che la « rendita » successiva annualmente maturanda, quando non accada che » abbiasi a maritar qualche donzella orfana, si dia, e ceda » al conservatorio stesso in suo soccorso, onde possa sussi» stere, ed alimentar le donzelle.

Questa seconda domanda può essere accolta al pari della prima, ma colla stessa modificazione. Egli è necessario, e giusto, come dissi che esista sempre un fondo, onde non ri-

tardare la distribuzione dei maritaggi, primario oggetto del testatore, e che mira ad una più sicura utilità pubblica; non è necessario però, anzi erroneo consiglio sarebbe il far rimanere oziose delle somme, che sorpassino l'adempimento di questo fine; quindi io penso che debbasi tenere pagamento in serbo per l'opera dei maritaggi la somma di ducati 600 circa, e l'avanzo addirsi ai bisogni giornalieri del conservatorio.

In quanto al metodo, col quale questa somma deve esser sempre ripianata, e conservata nella sua integrità io non posso segnalarne alcuno, poichè, come V. E. ben vede, fa uopo prima sapere a qual somma ascenda l'annua quinta parte della rendita legata in favore dello stabilimento, e 'l numero ordinario delle alunne, che vi sono educate, dati che non posso conoscere senza sentire i governatori, ed i PP. dell'oratorio.

Domandano in terzo luogo i governatori, che essendosi « caducata l'opera della redenzione degli schiavi, ed inter» messa da diversi anni quella dei sudatori di Pozzuoli, la » rendita addetta alla prima si dia in perpetuo al conserva» torio, e quella destinata alla seconda se gli assegni tem» poraneamente sino a che i sudatori non siano riaperti.

In quanto allo addire al conservatorio la quota di rendita legata per la redenzione degli schiavi, io penso, che essendo stata per l'onore della specie umana abolita di già la schiavitù, possa esser secondata la domanda dei governatori. Non sarebbe questo un commutare, ma un andare incontro alla volontà del testatore; dappoichè avendo egli contemplato col suo testamento così l'una che l'altra opera, è da presumersi in lui una egual predilezione per entrambe; quindi cessando l'una di esistere è giusto che la quota alla medesima destinata acceda, e si accresca all'altra.

È vero che un'altra quinta parte delle sue rendite fu dal testatore destinata a distribuzione di elemosine segrete, per cui dir si potrebbe che anche questa opera abbia dritto a partecipare dell'accrescimento, ma senza far torto alla religione de'PP., l'ordine della carità esige che a poveri ignoti sia preferito uno stabilimento, che contiene poveri, e veramente poveri conosciuti.

Nulla posso dire di preciso sulla domanda di addirsi al conservatorio anche la quota destinata per l'opera de'sudatori di Pozzuoli. Io non conosco lo stato di quest'opera, nè le cagioni, che l'han fatta intermettere, nè gli avanzi, che vi sono; quindi sarebbe necessario di sentir prima su questo punto i PP., ed i governatori, ed i curatori dell'opera, se ve ne sono.

V. E. mi comanda nel suo pregiatissimo foglio di esaminare: 1. quali mezzi se amministrativi, o economici debbano adoperarsi per far riscuotere al conservatorio ciò che gli è dovuto; 2. qual sistema di amministrazione debba fissarsi per l'eredità suddetta, giusta i recenti reali decreti.

In quanto al primo articolo io penso che il giudicare se debbano o no liberarsi al conservatorio gli avanzi della quota legata per i maritaggi, ed addirsi al medesimo le altre quote, che sopra, non entri affatto nella compentenza dei tribunali ordinari, dappoichè non si tratta di decidere della proprietà, o dei dritti di alcuno, ma di dare ad un'opera pubblica una miglior destinazione, il che certamente appartiene al potere sovrano, e noi abbiamo il decreto del dì 1 ottobre 1811, che nulla lascia a desiderare su questo punto. Ove poi necessità vi fosse, il che io non credo, di astringere i PP. dell'oratorio a pagamento di somme, egli è chiaro che non si può adottare altra procedura, che la giudiziaria; ma non potranno i giudici allontanarsi dalla risoluzione, che Sua Maestà si degnerà di rendere sull'articolo principale.

In quando al secondo articolo mi sembra evidente che può, e deve il governo prender conto delle rendite provvenienti dall'eredità del canonico Rummo, e senza torne ai PP. l'amministrazione sorvegliarne, e dirigerne la destinazione. Il succennato decreto del dì primo ottobre 1811 provvedendo appunto a simili casi, stabilì il principio, che ove si trattasse di opere pubbliche « gli antichi dritti di padronato o di amministrazione continuassero ad esser esercitati sotto la dipendenza però, e vigilanza delle commessioni amministrative, » e dei consigli degli ospizi ». E procedendo più oltre autorizzò i consigli d'intendenza a proporre « le modificazioni, » che l'esecuzione delle volontà dei testatori, e l'adempimento » delle opere pubbliche facessero giudicar necessarie, salva » la sovrana approvazione.

Risulta dal fin qui detto:

1. Esser degno della giustizia, e della clemenza di Sua Maestà di ordinare sovranamente che tutti gli attuali avanzi risultanti dalla quinta parte della rendita legata dal fu canonico Rummo al conservatorio di S. Gennaro a Mater Dei per l'opera dei maritaggi sien liberati allo stesso per i bisogni giornalieri onde è oppresso, e per rimpiazzare in parte i capitali perduti, a giudizio dei signori governatori, sotto la direzione, e vigilanza di V. E., con che però debba rimanere in serbo per l'opera dei maritaggi la somma di ducati 600 circa.

2. Che a norma delle prescrizioni contenute nel decreto

del 1 ottobre 1811 il consiglio d'intendenza di Napoli, dopo di aver preso conto dello stato delle opere ingiunte dal testatore canonico Rummo, delle rendite provvenienti dalla di lui eredità, e degli avanzi che vi sono, debba: 1. fissare la somma degli avanzi esistenti, che ( dedotti sempre i ducati 600, da tenersi in serbo ) dovrà liberarsi al conservatorio per le urgenze del medesimo; 2. debba proporre un piano di modificazioni, che il cangiamento delle circostanze, la presunta volontà del testatore, e l'utilità reciproca delle opere da lui ingiunte han rendute necessarie, senza discostarsi però dai seguenti principî.

3. Deve rimaner sempre in serbo una certa somma disponibile per la distribuzione dei maritaggi, primario oggetto del testatore, senza però che si faccia un accumulamento inutile di rendite. Il numero delle alunne, che il conservatorio suol contenere può far prevedere per approssimazione il numero dei matrimoni possibili, ed in conseguenza la somma da tenersi in riserva per i maritaggi.

4. La rendita che non può esser più impiegata all'adempimento di un' opera per impossibilità fisica, o morale può e dev'essere impiegata in soccorso dell'altra, e di quella in preferenza che ne ha più bisogno, e che è di una utilità più evidente.

5. Qualunque fosse stata la fiducia che il testatore ebbe nella religione dei PP. dell' oratorio, poichè l' adempimento delle opere da lui ingiunte è di pubblico interesse, è necessario e giusto che l' amministrazione delle rendite continui ad appartenere ai PP. suddetti, ma sotto la direzione, e vigilanza delle autorità che son succedute alle commessioni amministrative, ovvero, per maggior facilità, dell' intendente della provincia, ed in conseguenza si abbiano in ogni anno a vedere i conti dal consiglio d'intendenza a norma dell'articolo primo del decreto reso da Sua Maestà sotto il dì primo febbraio corrente anno 1816.

Io non ho potuto che rassegnare a V. E. de' principî, e delle regole generali, avvegnachè le carte non somministrano tutti gli elementi di fatto per discendere all' applicazione di essi, e d'altronde la riserva impostami non mi permettea di procurarmeli. A ciò si aggiunga che pria di sottomettere a Sua Maestà un progetto completo sul proposito, è necessario di sentire ambe le parti, operazione che può ben fare il consiglio d' intendenza, il quale pel dippiù vi è chiamato dalla legge.

Nota — Questo avviso fu approvato con ministeriale dei 12 ottobre 1816, con la quale fu lo stesso procurator generale

incaricato di trattare un amichevole accomodamento fra le parti interessate.

— 159 —

*Parere del procuratore generale presso la gran corte dei conti del* 1 *ottobre* 1816 *rassegnato al ministro delle finanze col quale si determina non potersi pretendere la restituzione de' dazi pagati su' generi immessi per lo consumo di un luogo, e non già per deposito o passaggio, ancorchè gli stessi ne sieno stati in seguito estratti.*

Riscontrando il suo pregiatissimo foglio de' 18 settembre p. p. ho l' onore di rassegnarle, che mi par fondata sulla più rigorosa giustizia la restituzione che il sig. Cordiglia reclama di ducati 66, 66 pagati due volte per dazi sopra 101 cantaia di grano, che faceven parte del carico proveniente da Manfredonia per di lui conto. Questo doppio pagamento derivò da che nell' atto del discarico di detti grani ne' magazzini al Ponte della Maddalena, se ne staccarono cantaia 101, che il Cordiglia vendette ad un tal Filippo Coppola. Avvenne da ciò, che il Cordiglia pagò i dazi per lo intiero carico, ed il Coppola lo pagò anch' esso sulle dette cantaia 101, che come sopra facevan parte del carico; quindi è chiaro che vi fu doppio pagamento. I registri doganali lo provano, ed il direttore de' dazi di consumo me lo ha confermato.

In quanto al certificato, che i negozianti Olivieri e Jovane reclamano, bisogna sapere che essi appunto comprarono dal signor Cordiglia il succennato carico di grano, e ne fecero indi delle rivendite a picciole partite ad altri negozianti della Torre, i quali lo estrassero da' granili. Pare dunque, che i signori Olivieri e Jovane reclamano ora detto certificato per dimostrare, che i grani non furono immessi in Napoli, ma estratti per la Torre, onde poi domandare la restituzione del dazio pagato.

La loro pretensione è assai mal fondata. È legge fondamentale dell' amministrazione, che i dazi pagati per i generi immessi per lo consumo di Napoli non si restituiscono mai, ancorchè il genere si estragga. Il signor Cordiglia immise i suoi grani ne' granili per consumo, e non per deposito, tanto vero che ne pagò il dazio, li volle liberi a sua disposizione, e non lasciò già le chiavi de' magazzini in potere degli uffiziali dell' amministrazione, come suole, e deve farsi, nei casi di vero deposito; quindi, ripeto, non vi può esser luogo a restituzione de' dritti pagati.

A tutto ciò si aggiunge, che il certificato, il quale è tra le carte sottoscritto dal signor Luigi Apa, impiegato del burò

del Ponte addetto a' granili, nulla pruova di ciò che i negozianti Jovane ed Olivieri vorrebbero provare.

Sono perciò di avviso che senza aver l'aria di rifiutare l'estratto di un registro pubblico, possa impunemente rilasciarsi loro la detta carta, se non che per soprappiù di cautela, può il signor marchese de Turris vidimarla, e nel vidimarla dichiarare, che essa non può, nè deve pregiudicare la sopraccennata legge fondamentale regolatrice de' dazi di consumo: tantoppiù, che dal certificato non si rileva se i grani furono effettivamente consumati in Napoli, od altrove, ed il dazio non fu direttamente pagato da essi Jovane ed Olivieri, ma da Cordiglia.

Nota — Questo avviso venne dal ministro segretario di stato delle finanze approvato.

— 160 —

*Istruzioni del primo ottobre* 1816 *emesse dal ministro delle finanze sulla bonifica dei grani comunali e del dritto di percezione.*

Gli art. 6 ed 8 del real decreto de' 14 settembre 1816 sono così concepiti:

Art. 6. « Sarà imposto sul totale dei ruoli il quattro per cento per dritto di percezione. Gli esattori comunali la cui esazione non oltrepassa i ducati 600 godranno di questo intero dritto. Il 3 e 50 per cento sarà bonificato agli esattori comunali e percettori, la cui riscossione sia oltre dei 600 ducati, ed al di sotto di 30,000 annui; ed il tre per cento agli esattori e percettori che riscuotono oltre di questa somma. I percettori de' quartieri della nostra città di Napoli avranno la bonifica per dritto di esazione del solo tre per cento.

« Delle somme differenziali, dal tre e dal 3 e 50 al 4 per 100 sarà tenuto un conto separato nelle scritture della nostra tesoreria generale, come di un fondo straordinario, che sarà a disposizione del ministro delle finanze per servire alle spese straordinarie relative all'amministrazione, e rettifica delle contribuzioni dirette, ed al mantenimento de' preposti al controllo de' percettori (1).

« La bonifica per dritto di esazione agli esattori comunali ed a' percettori sarà esente dalla prestazione di guerra, e da ogni altra ritenzione (2).

(1) L'uffizio di *preposto al controllo* presso i percettori è abolito. Nondimeno in talune percettorie nella capitale continuano provvisoriamente a prestar servizio gl'individui che trovavansi di tale uffizio rivestiti.

(2) La prestazione, e le ritenzioni ch'erano in vigore all'epoca di questo decreto furono generalmente abolite. Ora le ritenute sugli averi

Art. 8. « Dall' anno 1817 in avanti i grani addizionali per spese comunali, e la parte di quelli per dritto di percezione, che, secondo l'art. 6, deve bonificarsi agli esattori, e percettori, non entreranno ne' conti dei ricevitori generali e distrettuali, nè in quelli della nostra Tesoreria, rimanendo aboliti i valori che li rappresentano.

» Ne' ruoli saranno i grani suddetti indicati con una rubrica a parte, giusta le istruzioni, che all'uopo saranno date dal nostro Ministro delle finanze, le quali mentre avran per oggetto il non far versare i suddetti valori nella Tesoreria, tenderanno ad assicurare la loro destinazione al pagamento del dritto di esazione ai percettori ed esattori, e pe' grani comunali ai comuni cui si appartengono.

Per l'esecuzione di quanto in detti articoli si è disposto, il segretario di stato ministro delle finanze dà la seguente istruzione.

1. Nel primo foglio di ogni ruolo della contribuzione fondiaria saranno da'direttori distinti gli elementi che compongono la somma totale in due capitoli intitolati uno: *Conto della Real tesoreria, e per essa a credito della ricevitoria distrettuale*, un altro: *Conto del comune, e del percettore o esattore*.

Saran riportati nel primo distintamente: il contigente in principale: i grani dieci pel debito pubblico: i grani sette per le spese fisse della provincia: i grani per le spese variabili della stessa: la reimposizione particolare: la reimposizione generale.

Il dritto d' esazione, pe' comuni, il di cui debito in principale, e grani addizionali è al di sotto de' ducati 600, sarà notato zero: e per quelli in cui è maggiore di ducati 600 sarà riportato in questo capitolo l' importo del mezzo, o dell'uno per 100 sul totale del ruolo, che forma il fondo straordinario creato dall' art. 6 del real decreto.

Nel secondo capitolo avran luogo.

I grani per spese comunali, secondo lo stato che ne rimetterà l'intendente al direttore delle contribuzioni dirette:

I grani quattro, o tre e mezzo, o tre (secondo i tre casi preveduti dal citato art. 6) che spettano per intero al percettore o esattore (1).

degl' impiegati, e funzionari pubblici son regolate dal real decreto degli 11 gennaio 1831 e da rescritti ed istruzioni diverse all' oggetto emesse.

(1) Per una circolare del ministro delle finanze de' 9 novembre 1816 trovasi dichiarato che il dritto del quattro, del tre e mezzo, e del tre per cento, secondo i tre indicati casi, debba calcolarsi isolatamente pel ruolo di ogni comune; senza tenersi conto della riunione de' carichi che ha luogo pe' regi percettori di circondario. La quale, cumu-

Il totale de' due capitoli indicherà la somma totale da riportare sulla materia imponibile de' comuni.

2. I direttori delle contribuzioni dirette saran responsabili della esattezza delle somme che riporteranno ne'ruoli, e commettendo errori a danno de'comuui, o degli esattori dovranno indennizzarli di proprio danaro.

3. I carichi de' comuni, e de' distretti, e delle provincie saran composti unicamente dalla somma risultante dal primo capitolo de' ruoli rispettivi; non dovendo il secoudo capitolo figurare in alcuno de' registri o stati di contabilità de' ricevitori generali, e distrettuali, e della real tesoreria; ond' è che ai ricevitori generali e distrettuali non è dovuto alcun diritto di percezione per lo importo del secondo capitolo.

4. La somma de' grani comunali sarà divisa in sette rate eguali pagabili, le prime sei alla fine del mese in cui scade ciascun bimestre della esazione, e l' ultima alla fine di febbraio dell' anno seguente.

Allorchè questa somma sarà minore del ventesimo delle rendite comunali dovuto annualmente al governo, l' esattore, all' epoche sopra indicate ne versarà le rate al ricevitore distrettuale, il quale ne farà introito in conto, non già del carico di contribuzione, ma di quello del ventesimo, e ne darà una ricevuta separata all'esattore, da cui ne sarà data altra ricevuta al sindaco del comune.

Se poi i graui comunali superano il ventesimo, l'esattore verserà alla ricevitoria la parte di ogni rata necessaria a saldar quella del ventesimo, e pagherà il dippiù al cassiere comunale, riscuotendone ricevuta.

5. Anche in sette rate eguali sarà diviso il diritto di percezione iscritto nel secondo capitolo; e gli esattori sono autorizzati a ritenere una rata ad ognuna dell' epoche indicate nell' articolo precedente.

6. Nel secondo foglio di ogni ruolo dopo il carico per conto della tesoreria, ripartito secondo le scadenze fissate nel regolamento del 1 febbraio 1816. il direttore delle contribuzioni dirette riporterà le somme de' grani comunali, e del dritto di percezione diviso in sette rate, secondo gli articoli 4 e 5.

7. I percettori ed esattori, ogni volta che verseranno (giusta l' art. 4) ai ricevitori, o ai cassieri de' comuni, una rata, o parte di rata di grani comuuali; e sempre che ritireranno dalla cassa per uso proprio una rata di dritto di

lando in un solo individuo la esazione di più comuni, verrebbe a diminuire la ragione del dritto, qualora questo venisse complessivamente

percezione, secondo l' art. 6, dovranno farne menzione sul foglio del ruolo a ciò destinato, e far nel giorno stesso apporre a lato delle partite il visto del sindaco del comune.

8. In qualunque verifica si farà della cassa degli esattori, ogni somma che si dicesse esitata per grani comunali o per diritto di percezione, oltre alla concorrenza delle rate già scadute, o che non si trovasse iscritta sul ruolo o non vistata dal sindaco, sarà riguardata come malversata, e darà luogo alle misure repressive prescritte pei casi di malversazione.

9. Gl' intendenti sono specialmente incaricati di vegliare al buon uso, ed all'esatto versamento de'grani comunali. Essi, per mezzo de' sotto-intendenti, si faran fare, in ogni bimestre, un rapporto su quest' oggetto dai sindaci di tutt' i comuni, e riassumendone il risultato lo presenteranno al ministro delle finanze, tanto per assicurarlo che le disposizioni contenute nella presente istruzione sono esattamente eseguite, quanto per richiamar la di lui attenzione su di qualunque abuso, o negligenza venissero a scovrire.

— 161 —

*Parere del procuratore generale presso la gran corte dei conti del 5 ottobre* 1816 *rassegnato al ministro degli affari interni col quale si determina che il giudizio nella idoneità degli aspiranti all'esercizio delle matricole spetta al corpo municipale inappellabilmente e che le controversie poi circa l' appartenenza di esse son di competenza de' consigli d' intendenza, ed indi della gran corte dei conti in grado di reclamo, ed il corpo municipale può solamente conoscerne in linea di conciliazione.*

In conseguenza del suo pregiatissimo foglio del dì 11 settembre p. p. ho esaminato le annesse carte relative alla quistione di sapere, se l'intestazione delle matricole, che il corpo municipale di Napoli ha dritto di distribuire ai venditori, ed agli esercenti delle arti e mestieri, debba esser soggetta, o no, ad appello presso il consiglio d' intendenza.

A me sembra che dell'attitudine degli aspiranti possa e debba, irrevocabilmente conoscere il corpo municipale, senza che si ammetta alcun gravame avverso il suo giudizio.

Ma dall' altra parte io penso che ove sorga quistione, o sulla contravvenzione degli statuti, o sulla spettanza delle matricole tra persone già riconosciute idonee dal corpo municipale, i provvedimenti, che esso emetterà, debbano continuare ad esser soggetti all'appello nel consiglio d'intendenza.

Ed in altri termini la conoscenza e l' esame preliminare dell' attitudine degli aspiranti dee appartenere al solo corpo

municipale senza alcuno appello : 1. perchè il sindaco e gli eletti, responsabili della pubblica annona, possono meglio che ogn' altro giudicare delle qualità personali degli esercenti; 2. perchè il giudizio su queste qualità non può esser sottoposto a pruove scritte, ed a processi senza gravi inconvenienti.

Dall' altra parte però le quistioni relative alla osservanza degli statuti, non che alla spettanza delle matricole, riguardando sempre i dritti acquistati da'privati, e non l'interesse generale, possono e debbono esser portate in appello al consiglio d' intendenza.

Nota. — In seguito di tal rapporto fu dal segretario di stato ministro dell' interno partecipato al procurator generale presso la gran corte de'conti il real rescritto del 14 dicembre **1816** in seguito riportato.

— 162 —

*Reale Rescritto del* 14 *dicembre* 1816 *partecipato dal ministro dell' intero al procuratore generale presso la gran corte de' conti portante disposizioni a regolare i reclami che si producono avverso la spedizione delle matricole delle arti annonarie.*

In seguito di quanto ella opinò con suo rapporto de'5 ottobre passato relativamente alla quistione, se debbano o no discutersi dal consiglio d' intendenza i reclami, che si producono avverso la spedizione delle matricole delle arti annonarie, che si concedono dal corpo municipale, io ne umiliai rapporto a Sua Maestà, la quale si è degnata ordinare per punto generale :

1. Che nel caso di morte o rinunzia di matricola di arti e mestieri annonari, il corpo municipale debba essere privativamente e senza appello il giudice dell'idoneità delle persone aspiranti all' esercizio di esse matricole :

2. Che lo stesso corpo municipale in via di pura conciliazione riconosca il dritto delle persone aspiranti alle matricole di dette arti e mestieri, a norma del prescritto nelle rispettive capitolazioni di ciascun' arte e mestiere munite di regio assenso. Qualora poi nasca contesa su tale dritto s'appartenga al consiglio d' intendenza di prenderne conoscenza, e pronunziare sulla spettanza di esse matricole, tenendo presenti le dette rispettive capitolazioni munite di regio assenso, con ammettersi il reclamo, qualora vi sia, nella regia corte de' conti.

Io le partecipo ciò per sua intelligenza e regolamento, prevenendola di averne passato gli ordini per la esecuzione all' intendente, ed al sindaco di Napoli.

— 163 —

*Reale Rescritto de'*21 *dicembre* 1816 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia al procuratore generale del Re presso la suprema corte di giustizia, col quale si ordina che i complici ne' reati speciali sono sottoposti al giudizio delle gran corti speciali come i principali.*

Dalla decisione de' 4 luglio scorso pronunciata da cotesta Corte, contra le conclusioni del pubblico ministero, sul ricorso di Michele Pappalettere di Trani, viene a risultar la massima che i complici de' misfatti speciali, non debbono essere sottoposti al giudizio delle corti speciali.

Avendo su di ciò preso gli ordini del re, la M. S. mi comanda di far sentire alla corte suprema, ch' ella riprova questa massima, e vuole che i complici de' misfatti speciali sieno tradotti allo stesso giudizio de' rei principali.

Questo rescritto è stato promosso dal seguente rapporto.

Sire. — Ne'fatti criminosi, alla cui esecuzione concorrono più persone, l' assoluto autore del reato essendo il numero collettivo di tutti gl' individui le cui azioni riunite han prodotto l' avvenimento; è bisognato distinguere col nome di di *complici* tutti que' *coagenti*, i quali han renduto efficace la causa immediata del reato, e sono concorsi coll' *agente principale* a consumarlo. La denominazione dunque di complice indica la comunione della imputabilità in un atto punibile. A questo modo la voce *complice* in giurisprudenza è stata adottata per comodo del linguaggio, onde esprimere con una sola parola un' idea complessa e di relazione.

Poichè i complici sono anch' essi i rei del fatto prodotto dalle loro azioni riunite; e poichè non può attribuirsi simultaneamente a diversi giudici la conoscenza dello stesso fatto, così niuna legislazione ha mai scisso il giudizio dei compagni del medesimo reato, ed il giudice di uno di essi è il giudice di tutti gli altri. In fatti l' esistenza della trasgressione, essendo il primo oggetto delle ricerche del magistrato; e la ricerca del trasgressore essendo subordinata e connessa alla medesima, l' attribuire a' diversi giudici questa seconda, è lo stesso che discutere in vari giudizi la esistenza di un fatto unico: mostruosità che porterebbe spesso contraddizione de' giudizi, e produrrebbe così la più pericolosa diffidenza nell' amministrazione della giustizia.

Non ostante la evidenza di questo principio stabilito in tutte le legislazioni, e rispettato nelle innumerevoli varia-

zioni alle quali esse sono state soggette; debbo io oggi parlare a V. M. di una decisione della corte suprema di giustizia, la quale ha rimandato a due giudizi diversi la cognizione d'uno stesso fatto.

Un tale Francesco Sforza alla testa d'una banda di uomini perduti, per più anni fu il terrore della provincia di Bari: devastò le proprietà, ed offese le persone di que' pacifici sudditi di V. M. Questa gente perversa, che si era renduta celebre per le sue rapine, arricchita delle spoglie di una intiera provincia, e provveduta di mezzi per isfuggire la persecuzione della forza pubblica, non senza fatica cadde in poter della giustizia a diverse riprese.

Allorchè i primi masnadieri furono arrestati, la corte speciale, cui è attribuita la cognizione de' fatti che più direttamente sovvertono l'ordine pubblico, si è occupata del loro destino. Essi per allontanar la pena dovuta a' loro misfatti, opposero la incompetenza del giudice; ma la corte suprema rigettò i ricorsi, ed il poter della legge colpì le loro teste.

Tra gli ultimi arrestati vi è un tal Pappalettere imputato di complicità con questa masnada: vi è lo stesso capo di comitiva Francesco Sforza, e diversi altri suoi complici. Tutti essi per differire il giudizio hanno anche opposto l'incompetenza della corte speciale presso la corte suprema: e questa corte, ha inviato il Pappalettere alla corte ordinaria. Un tal principio, oltre di sottrarre all'azione della giustizia uno di quei malfattori, senza l'aiuto de'quali non potrebbero reggere le comitive de'ladroni in opposizione alla forza pubblica, produrrebbe un danno generale, facendo cessare i salutari risultati che si ritraggono dalla istituzione delle corti speciali. Ove questo principio avesse luogo, i rei de' misfatti che minacciano l'ordine sociale, avrebbero il campo di aggirarsi in tutti i tortuosi giri di una procedura stabilita pei fatti, la cui verità ha bisogno di esser meglio rischiarata, e dove la sicurezza individuale richiede maggiori presidi.

— 164 —

*Reale rescritto de' 24 dicembre 1816 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a quello della polizia generale circa la estradizione.*

Nel consiglio del dì 4 dicembre corrente, ha ordinato S. M. che per gli schiarimenti, ed altre disposizioni necessarie nel sollecitarsi le estradizioni de' napolitani detenuti ne' domini esteri, e degli esteri detenuti nel regno, dovranno da ora innanzi corrispondere esclusivamente il ministro degli affari esteri, e'l ministro di grazia e giustizia.

Comunico questa sovrana determinazione a cotesto ministero per la parte che lo riguarda.

— 165 —

*Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 7 gennaio 1817 col quale si determina che l' arretrato dell' imposta di un fondo è a carico dell' acquirente.*

Il signor Gaspare Capone comprò a Sua Maestà l'imperatore d'Austria una casa sita in Napoli. Obbligato a pagare la fondiaria degli anni scorsi e del corrente, con una scritta diretta a S. E. il segretario di stato ministro delle finanze sostenne: 1. che l' arretrato come commesso dal governo austriaco dovea dal medesimo pagarsi: 2. che non era nell' obbligo di pagare la imposizione corrente, poichè la casa era disabitata per le riparazioni che vi si eseguivano: 3. che competeagli, malgrado il tempo utile decorso, il reclamo per l'intero anno, imperciochè il percettore gli avea rimesso l' avvertimento dopo il termine dalla legge stabilito.

Il consiglio delle contribuzioni dirette, atteso;

Che il pagamento del tributo fondiario è annesso agl'immobili, nè può esserne separato qualunque ne sia il passaggio da un proprietario ad un altro;

Che ogni acquirente debbe prender conto dal venditore dell' immobile se vi sia o no arretrato dell'imposta che sul medesimo gravita; perchè i contraenti sono solidalmente obbligati al pagamento del tributo infisso alle proprietà alienate: articolo 8 del decreto de' 9 di ottobre 1809.

Che l' avvertimento è un atto che accorda a' percettori il dritto di sperimentare le coazioni contro i contribuenti morosi, nè può essere riguardato necessario a stabilire il loro debito, e tale che mancando, sieno i medesimi dispensati dal pagare e dal reclamare per giovarsi de'loro dritti;

Che stipulato lo strumento di acquisto a'13 di luglio 1816, il signor Capone avea due mesi per produrre il reclamo di non locazione; il che avendo egli omesso fino al dì 15 di settembre, a norma delle disposizioni particolari per la città di Napoli, è decaduto dal dritto di moderazione o rilascio;

È di avviso. — Che il signor Gaspare Capone paghi l'arretrato di fondiaria della casa comperata, e gli si neghi la moderazione o la remissione dell'imposta scaduta da dì dell' acquisto fino a tutto dicembre dello scorso anno 1816, a lui serbando il diritto di reclamare per ottenere la debita moderazione, ove la casa continuasse ad esser disabitata.

Nota. — Fatto in Napoli il dì 7 ed approvato dal ministro delle finanze in data de'14 gennaio 1817.

— 166 —

*Parere del procuratore generale presso la gran corte dei conti del 14 gennaio 1817 rassegnato al ministro delle finanze col quale si stabilisce che colla vendita dei fondi della regia Sila non si è trasferita agli acquirenti la privativa della fabbricazione della pece, e che per tale fabbricazione non conviene al fisco conchiudere un appalto generale o parziale.*

In conseguenza del suo pregiatissimo foglio dei 4 corrente ho letto tutte le annesse carte, e segnatamente l' avviso della commissione finanziera, e 'l rapporto del direttor generale delle acque e foreste, e vengo a rassegnarle la mia opinione sulle due quistioni, cioè: 1. se coll' alienazione dei fondi della regia Sila debba intendersi trasferita agli acquirenti anche la privativa della fabbricazione della pece; 2. se nel caso negativo convenga al fisco promuovere un appalto generale, o parziale per detta fabbricazione.

*Sulla prima quistione.* — Egli è indubitato che il *ius picis* sia un antica privativa del fisco nella Sila. Il direttor generale delle acque e foreste ne ha tessuta accuratamente la storia nel suo rapporto dei 19 luglio 1815; quindi sarebbe superfluo il ripeter le cose da lui dette.

Egli è indubitato del pari che niuna legge, niun decreto, durante l' occupazione militare, abbia abolita questa privativa.

E finalmente egli è pur certo che nei contratti di alienazione dei fondi della Sila, dei quali V. E. mi ha trasmesso le copie, non si trova fatta menzione alcuna del trasferimento di questa privativa agli acquirenti. A ciò si aggiunga che nella valutazione della rendita di detti fondi, fatta in occasione dei contratti, non si vede compreso affatto il prodotto della fabbricazione della pece.

Risulta da tutto ciò, che il fisco non abbia nè perduto, nè ceduto agli acquirenti dei fondi detta sua privativa.

*Sulla seconda quistione.* — Ove si desse in appalto la fabbrica della pece, l' appaltatore senza dubbio si studierebbe di ritrarre dalla sua intrapresa tutto il profitto possibile; quindi multiplicazione di forni, distruzione di alberi e pericoli d' incendi.

A ciò si aggiunga che ordinare intempestivamente la demolizione dei forni attuali, e la interdizione di questa industria, oltre che fora poco onorevole espediente, danno, e non utile arrecherebbe; dappoichè il bene è nel produrre, ed il male nell' impedire la produzione.

Ben altro in fatti era il sistema, che si teneva pria dell' anno 1806. Per la fabbricazione della pece in tempi più remoti era il tribunal della camera, che ne accordava le licenze ai particolari. Dopo del 1752 questa facoltà passò alla soprantendenza generale dell' azienda, la quale l' esercitava per mezzo dell' amministrator generale doganale di Calabria citra. Il prezzo di ogni licenza era di ducati sei a forno, a carlini cinque per ogni cantaio di pece bianca per lo così detto dritto d' incisione. Era poi cura dell' amministrazione doganale di Cosenza di regolare la distribuzione delle licenze in modo che i forni non si moltplicassero oltre al dovere, e fossero stabiliti nei luoghi ove il pericolo d' incendio non si avesse a temere; quindi non si pensò mai ad appalto generale.

Ciò posto io penso che non possa affatto adottarsi il metodo dell'appalto generale; ma che in vece l'amministrazione delle acque e foreste, la quale dee conoscere perfettamente il numero attuale dei forni, le località della Sila, e lo stato degli alberi ivi esistenti, debba proporre a V. E. un regolamento, il quale concilii la conservazione di questa manifattura, il dritto del fisco, ed allontani i pericoli dell' incendio, e della devastazione dei boschi. Ciò fatto potranno essere interpellati gli attuali possessori dei forni, acciò fra un discreto termine o si uniformino a' regolamenti, o sospendano le loro operazioni.

Nota. — Questo avviso fu approvato dal ministro segretario di stato delle finanze.

— 167 —

*Circolare dei 17 gennaio 1817 emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata ai regii procuratori generali presso le gran corti criminali circa le formalità nei giudizii penali.*

La mia circolare dei 27 luglio 1816, promossa dal frequente annullamento dei giudizii penali per le omissioni di quelle formalità che la legge richiede nella pubblica discussione, pone simili omissioni sulla responsabilità delle corti, e particolarmente su quella dei giudici commissari e de' cancellieri.

La gravezza dei danni che la giustizia, e 'l pubblico erario vengono a soffrire per tali mancanze, e d' altronde la indifferenza per l' adempimento dei propri doveri che bisogna supporre in quel funzionario, che trascura atti di sì gravi, conseguenze, e di sì facile esecuzione, mi costringe di richiamare nuovamente l' attenzione degl' impiegati sulle

sopraccennate disposizioni, e di più prevenire le signorie loro che adotterò la misura della destituzione *senza ammettere scuse* contra i cancellieri, o chi li rimpiazza, che cadono in simili falli, indipendentemente dalle altre misure di maggior rigore in caso di dolo.

Quanto ai giudici commissari, essi decaderanno dalla mia opinione, ove non ostante queste mie vive sollecitudini, promosse dal bene della giustizia, vedessi riprodurre il disordine, che essi sono nell' obbligo di prevenire impiegando tutta la loro diligenza nella cause che sono ad essi delegate.

— 168 —

*Ministeriale del 25 gennaio 1817 emessa dal ministro delle finanze con la quale si stabilisce che presso ciascun ricevitore generale e distrettuale debba tenersi registro del numero dei soldati che si spediscono per coazioni, e del dritto loro dovuto.*

Il comando supremo dell' armata intento ad assicurare in favore delle compagnie provinciali il prodotto delle coazioni, nell' uso delle quali sono adoperati gli individui delle compagnie medesime, reclama lo stabilimento di un registro presso ciascuna dell' autorità che dispongono delle coazioni.

Volendo io aderire a tai giuste dimande, le quali tendono ad evitare che l' introito delle coazioni sia soggetto in danno delle compagnie a malversazione per parte degli individui militari che ne tengono l' amministrazione, ho determinato che presso ciascun ricevitor generale, e distrettuale sia tenuto un registro il quale faccia conoscere col più grande dettaglio il numero dei soldati che s' impiegano per le coazioni; i giorni nei quali sono in coazione nei comuni; il dritto che gli è dovuto.

I commissari, dei rispettivi distaccamenti, sempre che lo vorranno, ritireranno dai ricevitori un estratto del registro medesimo.

In tali operazioni concorreranno gl' intendenti, ed i sottointendenti, mettendo il loro visto al registro ed agli stati suddetti.

— 169 —

*Istruzioni del 10 febbraio 1817 emesse dal ministro delle finanze in esecuzione del decreto dello stesso giorno, circa le pleggerie delle polizze e fedi di credito disperse.*

1. Disperdendosi una fede di credito per la quale il banco conosce il solo intestatario del danaio, dietro la domanda del medesimo in carta bollata, e la fede che si farà dal banco

della esistenza della somma, mediante il pagamento di un dritto di grana 20 per le somme di ducati 10, di grana 60 da ducati 10:01 in sopra, potrà la somma in essa contenuta essere liberata al detto intestatario, coll' obbligo solidale, o di un qualche impiegato con soldo in una pubblica amministrazione, o di un qualche probo e conosciuto benestante, obbligandosi però costui innanzi alla reggenza, di cavare il banco indenne ed illeso nel caso che venisse ad esibirsi la fede originale, e soggettandosi anche all' arresto personale. Nel caso poi che la fede di credito fosse stata girata ad altri, e colui al quale è stata girata l' avesse dispersa, e ne domandi la liberazione, si esiggerà ancora il consenso dell' intestatario.

2. Se si disperderà una polizza notata fede, per la quale il banco ha notizia dell' intestatario non solo, ma benanche della persona, a cui va diretto il pagamento, osservandosi tutte le stesse formalità di sopra indicate per le pleggerie, sarà sempre necessario di avere i consensi di ambedue le parti prima della liberazione della somma rappresentata dalla polizza dispersa. E la pleggeria in tal modo avrà luogo per le somme che non oltrepassano i ducati mille, mentre per le pleggerie da riceversi per le polizze disperse, che oltrepassano tal somma, si ricaverà l' obbligo di un benestante con una iscrizione ipotecaria, da dover sussistere per lo spazio di 10 anni, elassi i quali, s' intenderà sciolta, e cassata di fatto.

3. Per assicurarsi se venga a presentarsi al banco la polizza o fede di credito asserita dispersa, la cui somma sarà stata sequestrata, non saranno liberate, se non dopo lo spazio di quindici giorni, le somme al di sotto di ducati cinquanta, e dopo un mese le somme maggiori.

— 170 —

*Ministeriale del 15 febbraio 1817 emessa dal ministro delle finanze con la quale si proibisce ai percettori di esigere dritto di sequestro sulle intimazioni che si spediscono agli affittatori dei fondi.*

Sono stato informato che parecchi percettori dando abusivamente la qualificazione di sequestro all' avvertimento che secondo l'articolo 66 del regolamento dei 25 febbraio 1810 si può spedire agli affittatori dei fondi, perchè non paghino ai padroni le rate del loro estaglio senza prima assicurarsi di aver costoro adempito al pagamento della contribuzione fondiaria, esigano per questo atto il dritto che è stabilito pei sequestri.

Desidero, signore, che diate gli ordini più precisi perchè questa abusiva esazione non abbia più luogo nel caso che alcun percettore e esattore di cotesta provincia siesi fino ad ora permesso di esercitarla (1).

— 171 —

*Reale Rescritto del* 6 *marzo* 1817 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni per l'amministrazione de'beni delle mense vescovili di quei reali domini.*

Avendo io umiliato al Re tanto la dimanda de' nuovi vescovi di dedursi le spese di amministrazione dagl'introiti del vescovato, prima di tassarsi il terzo pensionabile, e de'due vescovi di Cefalù, e Mazzara di non attendersi per la detta tassa il frutto dei beni della mensa dell'indizione precedente al rispettivo loro possesso, quanto la notabile incorrispondenza degl' introiti della cassa degli spogli e sedi vacanti co' pesi della detta cassa, per determinarsi dalla M. S. se il terzo pensionabile debba destinarsi a dotare la detta cassa di spogli e sedi vacanti nella somma bisognevole, e finalmente di risolvere l'uso, che debba farsi delle pensioni, che ricadono; la M. S. ha ordinato :

1. Che niuna novità debbe farsi ai sistemi sinora praticati, e che sono tuttavia in vigore circa il modo di determinare, e liquidare il terzo pensionabile, e che perciò la liquidazione debba stabilirsi secondo lo stato delle rendite della indizione precedente al possesso spirituale dei vescovi, e degli altri titolari, e non già secondo lo stato delle rendite nella epoca della di loro nomina, senza mettersi a calcolo le spese di amministrazione. In conseguenza di che, tanto le dimande di monsignor Sergio vescovo di Cefalù, che del vescovo di Mazzara, quanto quelle degli altri prelati non debbono essere accolte per trovarsi in opposizione al sistema stabilito.

2. Che l'eventuale annuo sbilancio della cassa di spogli, e sedi vacanti, essendo ripianato colla partita portata nello stato discusso in once novemila e undici, il terzo pensionabile, anzichè servire a dotare la indicata cassa, debba rimaner libero alla disposizione di S. M. e che debba da' vescovi, e titolari, secondo la liquidazione di sopra decisa, seguitarsi a pagare, e depositarsi provvisoriamente nella tesoreria generale, nella quale dovrà continuarsi a tenere un conto a parte,

(1) Veggasi la ministeriale del 7 maggio 1817 per la quale è stabilita per questi avvertimenti una indennità di grana cinque a favore degl' intimatori.

come per lo passato. A qual effetto nella tesoreria vi sarà un fondo del terzo pensionabile di tutti i vescovati, badie, benefici esterni, e per la parte passiva di tutte le pensioni ecclesiastiche, attualmente esistenti, e che saranno in prosieguo accordate dalla M. S.

3. Riserbandosi S. M. di provvedere intorno alla ricadenza delle pensioni, cioè se debbano avverarsi in favore del terzo pensionabile, ovvero de' titolari, vuole che alla morte de' pensionisti, le somme le quali trovansi assegnate sul terzo pensionabile debbano provvisoriamente versarsi nel detto conto a parte sino a che in esito del concordato, che è in trattativa colla Santa Sede, non sarà diversamente ordinato.

4. Che i vescovi, ed altri titolari di benefici alla fine di di ciascuna indizione debbano trasmettere alla conservatoria uno stato da essi sottoscritto degl'introiti, e dei pesi acciocchè nelle vacanze possa prendersi un esatto conto degli uni, e degli altri, ed evitarsi le frodi, che in occasione delle dette vacanze potrebbero esser fatte a danno dello erario, così per lo ramo degli spogli e sedi vacanti, come pure per quello della nuova liquidazione del terzo pensionabile.

5. Che il conservatore in caso di inadempimento debba far conoscere al più tardi, tre mesi dopo spirata la indizione quei titolari, che non avessero adempito alla trasmissione del detto stato per prendersi dalla M. S. quelle disposizioni, che saranno nella sua saviezza.

Nel real nome partecipo a V. E. questa sovrana decisione pel dovuto adempimento di sua parte.

— 172 —

*Circolare del 7 marzo 1817 emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata ai regi procuratori presso i tribunali civili con la quale si danno disposizioni sulla nuova forma dei reali stemmi rispetto ai segni del tabellionato.*

Avendo sottoposto alla considerazione di S. M. gli ostacoli che talune camere notarili hanno riferito d' incontrarsi nell' esecuzione del decreto de' 21 dicembre 1816 sulla nuova forma de' reali stemmi rispetto ai segni del tabellionato, la M. S. ha ordinato, che per evitare le confusioni che potrebbero nascere dalla uniformità, sia esso tabellionato formato dal suggello reale nel modo indicato nel citato real decreto, e che al disotto degli ordini cavallereschi in luogo della cifra ad arbitrio permessa dall' art. 14 delle istruzioni sul notariato provvisoriamente in vigore, vi sia una striscetta indicante il nome, cognome, uffizio e residenza del notaio, il tutto per esteso: autorizzando la M. S. i notai a farsi for-

mare il nuovo segno dall'incisore che loro piaccia, giacchè la M. S. dichiara che la privativa accordata sull'oggetto deve aver luogo per quelli soli suggelli, che si fanno a spese dell' erario reale.

Comunico loro questa sovrana determinazione, perchè ne dispongano l'adempimento di loro parte.

— 173 —

*Circolare de' 19 marzo 1817 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regi procuratori generali presso le gran corti criminali con la quale si stabilisce che i delitti forestali sono perseguibili sempre coll' azione pubblica.*

La legge de' 13 febbraio ultimo che per alcuni reati porta una restrizione all' esercizio della pubblica azione, non comprende i delitti forestali, quantunque commessi nei boschi dei particolari.

La conservazione dei boschi è talmente di pubblico interesse, che la persecuzione dei violatori delle leggi che la garentiscono è affidata, indistintamente per tutti i boschi, agli agenti del governo presso l'amministrazione delle acque e foreste; nè da tale persecuzione sono esclusi gli stessi padroni dei boschi quantevolte essi vi recidano alberi, o vi facciano altre operazioni che la legge ha vietato.

L' oggetto delle leggi sulla conservazione dei boschi non si conseguirebbe, ove la persecuzione dei delitti forestali non fosse di pubblica ragione.

— 174 —

*Parere del procuratore generale presso la gran corte dei conti del 20 marzo 1817 rassegnato al ministro delle finanze col quale si determina che per lo sperimento delle azioni civili nascenti da delitti compresi nell'indulto dei 20 novembre 1816 non fa d' uopo instituirsi un novello giudizio, ma possono gli stessi giudici correzionali giudicar di esse nello stato in cui troransi i processi, astenendosi soltanto di pronunciar sulle pene.*

In conseguenza de' suoi ordini ho esaminato le annesse carte relative al dubbio promosso dal procuratore regio del tribunale di prima istanza di S. Maria di Capua, se cioè, attesa la sopravvenienza dell' indulto de' 20 novembre abolitivo delle pene correzionali, debbano e possano i tribunali di prima istanza procedere alla discussione degli appelli prodotti da' prevenuti di contrabbando avverso le sentenze pronunziate dalle giustizie di pace prima del detto indulto, ov-

vero rinviar le cause alle stesse giustizie di pace, perchè instaurino nuovamente i giudizi in linea civile.

L'abolizione delle pene correzionali non include certamente l'abolizione dei fatti, che han dato luogo al procedimento. Ciò posto io credo che non sarebbe nè saggio nè regolar consiglio quello di ricominciar da capo i giudizi, annullando così indirettamente gli atti compilati, e le pruove raccolte. Credo anzi che i tribunali civili debbano secondo le solite regole procedere alla discussione degli appelli su'processi loro inviati dalle giustizie di pace, se non che si asterranno, come è chiaro, dal pronunziare pene correzionali.

Nota. — Questo avviso fu approvato dal ministro segretario di stato delle finanze.

— 175 —

*Regolamento del* 21 *marzo* 1817 *emesso dal ministro dell' interno per la esecuzione della legge degli* 11 *marzo* 1817 *intorno alla costruzione ed alla polizia dei camposanti.*

Art. 1. Il seppellimento de'cadaveri umani ne'camposanti, prescritto da S. M. con la legge dell'11 marzo 1817 dovrà esser fatto per *inumazione*, ossia *interramento*, non già per tumulazione, ossia dentro sepulture. Quindi un camposanto di nuova costruzione, altro non sarà, che « una estensione « di terra nuda, ben dissodata, interamente spogliata di « alberi, arbusti, e piante perenni di qualunque specie, « circondata di mura all'altezza di palmi undici fuori della « terra, non compreso in questa misura uno spigone da « cui il muro sarà terminato, per rendere il camposanto « inaccessibile agli animali voraci, e lasciarvi la necessaria « ventilazione. »

Art. 2. La figura del camposanto sarà un quadrato, o un parallelogrammo, o almeno la più approssimante a tali figure. Avrà una sola porta d'ingresso chiusa da un forte rastello di ferro, o di legno, così stretto, che gli animali non possano penetrare a traverso di esso.

La maggiore semplicità possibile sarà usata nella costruzione del camposanto. Vi sarà costruita una cappella per esercitarvi gli uffizi religiosi. Accanto alla porta del camposanto potrà costruirsi ancora una casetta pel seppellitore, qualora le circostanze locali ne facciano sentire la necessità.

Art. 3. La posizione del camposanto sarà scelta in un sito circa un quarto di miglio lontano dall'abitato, o anche di più, quando le circostanze locali lo esigano, nella direzione de' venti settentrionali, in modo tale che le sue esalazioni

non possano essere spinte verso l' abitato da' detti venti, o da altra corrente d'aria abituale determinata dalla vicinanza de' monti, dalla loro posizione, o da altre locali circostanze. Similmente non sarà posto il camposanto a fianco del pubblico camino; si avrà cura per l'opposto che sia quanto più si potrà lontano da ogni via battuta, e soprattutto dalle più frequentate.

Art. 4. Qualora in un comune si trovi fuori l' abitato in sito opportuno una chiesa, o cappella, il camposanto sarà costruito in preferenza in un sito adiacente, onde risparmiare le costruzioni indicate nell' articolo 2. Quantevolte esistano opportunamente giardini murati adiacenti ai locali di monisteri soppressi, sia che si trovino conceduti ai comuni, sia che restino ancora in demanio, vi sarà stabilito in preferenza il camposanto, per la stessa ragione.

Art. 5. La estensione di terra da destinarsi al camposanto sarà proporzionata alla popolazione del comune. I calcoli statistici dimostrando, che di ogni 31 abitanti ne muore uno in un anno, e che in conseguenza di ogni mille ne muoiono ordinariamente in un anno 32, 3, bisogna per una popolazione di mille abitanti assegnare uno spazio al camposanto capace di contenere per dieci anni tutt' i cadaveri umani che possono esservi in questo periodo di tempo; giacchè non si dee toccare che dopo dieci anni il solco dove un cadavere è stato inumato. Questo termine è di rigore; ma quando un solco, in cui l' inumazione ha avuto luogo, possa lasciarsi intatto per un tempo maggiore di dieci anni, sarà ancora meglio.

Art. 6. Alla inumazione de' cadaveri si dee procedere nel modo che segue:

Da uno de' lati del camposanto si comincia ad aprire un solco in linea retta, sette palmi profondo, e due palmi largo. Quando è situato in esso il cadavere, si ricopre della stessa terra che se ne era cavata, senza comprimerla, ed avvertendo ad appianarne la superficie, onde le acque piovane, non possano fermarvisi. Affinchè questa terra non si smotti dal lato del fosso, si farà sostenere da una tavola larga palmi due, e lunga palmi sette, che si terrà puntellata nell' interno del fosso. I cadaveri si situeranno così lungo il fosso, in modo che la testa dell' uno sia a conto ai piedi dell' altro. Quando il primo solco sarà in tal modo riempito, se ne aprirà un secondo ad esso paralello. Fra gli orli estremi de' due fossi intercederà la distanza di un mezzo palmo circa. Allo stesso modo, dopo il secondo, si farà il terzo solco, e poi il 4 e 5, e così di seguito.

Art. 7. Siegue da' dati premessi nell' articolo precedente,

che un moggio napoletano di 900 passi quadrati, ciascun passo di palmi sette ed un terzo, è una estensione più che sufficiente al camposanto di una popolazione di ottomila abitanti, sebbene rigorosamente potrebbe bastare anche per novemila. Sarà quindi proporzionata a ciascuna popolazione la estensione corrispondente, potendosi accrescere alcun poco ne' luoghi ove le terre non sono scarse.

Art. 8. Nella scelta del luogo del camposanto, oltre le condizioni indicate negli articoli precedenti, conviene altresì por mente alla qualità del terreno. Sono da evitarsi assolutamente le terre argillose, e troppo tenaci, del pari che le terre ghiaiose, e troppo leggiere; come pure bisogna evitare le terre troppo umide, e che abbiano dell'acqua a picciola profondità. Ogni altro terreno, che non presenti gl' indicati inconvenienti, è buono, perchè atto a favorire l'insensibile decomposizione de' cadaveri.

Art. 9. Sarà vietata severamente qualunque coltivazione nel recinto del camposanto, come pure il farvi pascolare alcun animale. Sarà però permesso di piantare all' ingresso, e soltanto lungo le mura de' cipressi, e qualche fiore, affine di rendere il luogo men disgustoso, e conciliargli quella religiosa tristezza, che tocca il cuore, e richiama alla memoria utili considerazioni morali.

Art. 10. Sarà proibito di covrire il fosso, ove è inumato un cadavere, di pietre sepolcrali, monumenti, ec. che intercettando l' aria libera esteriore, ritarderebbero la decomposizione de' cadaveri. Sarà solo permesso d' infigere nelle mura interne del camposanto inscrizioni, bassi rilievi, ec. quante volte ne sia accordata l' autorizzazione dal sindaco, sull' avviso del decurionato.

Sarà permesso pure di dividere il muro, che forma il recinto interno del camposanto, in un determinato numero di sezioni, e di ordinarle con archi coverti a forma di portico. Potrà ciascuna sezione essere acquistata, per un prezzo da determinarsi a favore del comune, da una famiglia, che avrà il diritto di ornarla con mezzi busti, bassirilievi, ed altri monumenti, che potranno esservi ancora trasportati dalle cappelle gentilizie, per conservar le memorie onorifiche dei trapassati. Mentre però sarà permesso a ciascuna famiglia di serbare simili monumenti della sezione che avrà acquistata, il cadavere non sarà esente dalla legge generale della inumazione, e potrà solo serbarsi memoria del sito ov'è stato deposto, per raccoglierne le ossa dopo il decennio, mediante una picciola croce, a piè di cui sarà scritto il nome del defunto.

Art. 11. Per ogni camposanto vi sarà un custode, scelto

nel modo prescritto per gli altri serventi comunali, e pagato sullo stato discusso del comune. Ne' piccioli comuni il servente comunale potrà essere anche incaricato di questo servizio. Il custode è particolarmente incaricato d'invigilare alla esecuzione delle regole prescritte sul modo della inumazione.

Vi saranno inoltre uno, o più seppellitori, secondo il bisogno; scelti nel modo sopra indicato, i quali verranno ugualmente pagati dal comune. Il salario di questi, come del custode, sarà fissato, sull'avviso del decurionato, nel modo stabilito per gli altri salariati comunali.

È proibito a seppellitori di ricevere alcuna mercede dai parenti de' defunti, o da qualunque altro, pel tristo uffizio, che riempiono verso di essi. È loro proibito del pari l'appropriarsi di alcuna spoglia, o vestimento, che si trovasse su i cadaveri.

Art. 12. I custodi terranno un registro di date, numeri, e nomi secondo il modello annesso al presente regolamento. I numeri del registro corrisponderanno ad altrettanti numeri, che sopra mattoni, o tavolette inverniciate saran fissati in ciascun solco, e sopra ogni cadavere. Ciò servirà per indicare il nome, ed il numero de' cadaveri contenuti in ogni solco, e l'epoca in cui vi sono stati deposti, per la norma da seguire nel riaprirsi i solchi dopo il decennio, e per ogni altra notizia, che possa occorrere.

Art. 13. In ogni comune sarà fissato un luogo chiuso in una chiesa, o cappella, dove i cadaveri dovranno essere depositati dopo che avranno ricevuto gli ultimi uffizi religiosi. Da questo deposito saranno estratti da' seppellitori nella notte successiva, e trasportati senza veruno accompagnamento, in una bara coverta, o in una carretta, al camposanto, dove l'inumazione si farà allo spuntar del giorno. L'amministrazione comunale provvederà a questi mezzi, del pari che a tutti gl'istrumenti necessari alla inumazione.

Art. 14. Le deputazioni sanitarie di ogni comune, gli eletti di polizia sono particolarmente incaricati d'invigilare, sotto la loro più stretta responsabilità alla esatta esecuzione dei regolamenti sulla inumazione, e sulla polizia de' camposanti. Le une, e gli altri visiteranno almeno una volta al mese i rispettivi camposanti, e reprimeranno ogni abuso che si trovasse introdotto.

Art. 15. Un solo camposanto è sufficiente per ogni comune del regno, eccetto la capitale, ed i comuni riuniti. Per la prima, l'intendente, inteso il corpo di città, proporrà il numero, ed il sito de' camposanti necessari. Per i secondi, si procederà di stabilire il camposanto in un sito centrale,

ed a comoda portata di ciascuno. Ma laddove tra esso, ed i paesi riuniti interceda una distanza eccessiva, ed assai incomoda al trasporto de' cadaveri, in tal caso si potranno costruire più camposanti in siti opportuni, a seconda del positivo bisogno, e si indicheranno i paesi, o le parrocchie a cui ciascun camposanto appartenga. Gl' intendenti determineranno questo bisogno in consiglio d'intendenza; ed avranno cura di non moltiplicare il numero de' camposanti senza una necessità assoluta.

Art. 16. Gl' intendenti formeranno in ogni comune, sull' avviso del decurionato, una deputazione di soggetti intelligenti, e zelanti per la costruzione de' camposanti. Essi ne faranno fare il piano, e la perizia da persone di arte, lo discuteranno in consiglio d' intendenza, inteso l' avviso dell' ingegnere de' ponti, e strade, ed indi proporranno al ministro degli affari interni per l' approvazione, lo stato della spesa, con i mezzi onde supplirvi.

Gl'intendenti, per non moltiplicare la loro corrispondenza a tal riguardo, non manderanno al ministero meno di dieci di questi stati per volta.

Art. 17. Essendo espressa volontà di Sua Maestà che i camposanti siano aperti al più presto possibile, onde assicurare da questo lato la salute pubblica, gl' intendenti useranno la massima diligenza in promuovere, ed accelrrare la costruzione di questi stabilimenti. Alla fine di ogni semestre, essi daran conto al ministro degli affari interni dello stato di questo lavoro nella loro provincia, e de' camposanti che si saranno aperti nel corso del semestre, affinchè il ministro possa rassegnarlo, come deve, alla Maestà Sua.

— 176 —

*Reale Rescritto del 22 marzo 1817 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si ordina vendersi le armi, e gli oggetti confiscati per contravvenzioni alla caccia, e dividersi il prodotto tra i capienti ed il fisco.*

Sua Maestà ha ordinato, che le armi, e gli oggetti confiscati per contravvenzione ai regolamenti, ed alle leggi sulla caccia, si vendano all'incanto, ed il prezzo si divida in uguali porzioni tra i capienti ed il fisco.

Baderanno elleno all' osservanza di questi reali ordini; e perchè le armi non cadano in mano di persone pericolose e facili ad abusarne, conviene che si vendano a coloro cui n'è permessa l' asportazione, o la detenzione in casa.

— 177 —

*Sovrana risoluzione del 1 aprile* 1817 *con la quale si determinano le proporzioni alle quali regolar deggionsi le cauzioni de' regi percettori delle contribuzioni dirette.*

SIRE — Il decreto reale del 12 dicembre 1816 relativo ai ricevitori ha stabilita al quindicesimo ed al ventesimo dell'importo della contribuzione di un anno la somma delle cauzioni che questi agenti prestar deggiono in beni fondi ed in numerario.

Quantunque questo decreto non faccia menzione de' percettori, nulla dimeno nel presentare alla sanzione di V. M. i progetti di decreto per la nomina di parecchi percettori di questa capitale, io ho supplicato la M. V. di riguardar questi come i ricevitori in quanto alle cauzioni. L'oggetto che mi ha determinato a provocar per essi questo beneficio è ch' essendosi diminuiti i loro averi dopo che piacque alla M. V. di abolire le tasse personali e delle patenti, si era reso troppo gravoso per essi il peso delle cauzioni sulle proporzioni determinate da precedenti stabilimenti. D'altronde essendo essi sottoposti alla vigilanza de' preposti al controllo, ed alla immediata ispezione della tesoreria generale; ed obbligati per gli stabilimenti in vigore a versare ogni cinque giorni al banco i fondi che riscuotono, ho creduto che la diminuzione delle cauzioni non potesse compromettere gl' interessi del governo.

Lo stabilimento delle cauzioni dei percettori delle provincie forma l' oggetto di questa mia umile rappresentanza. Questi agenti, allorchè furon nominati, vennero obbligati a dare una cauzione in contanti corrispondente al dodicesimo della contribuzione di un anno, ed una cauzione in beni fondi per la quarta parte dell' importo delle tasse annuali.

Io sono convinto che il peso di cauzioni sì forti non corrisponde al lucro de' percettori, specialmente dopo l' abolizione delle tasse personali e delle patenti; e dopo che i diritti di questi agenti sono stati diminuiti.

Da altra parte non sono determinato a proporre anche per essi l' adozione delle proporzioni stabilite dal real decreto del 12 dicembre 1816 essendocchè non potendosi usare sopra i percettori delle provincie la stessa vigilanza alla quale son sottomessi quelli della capitale, il ridurre le cauzioni a somme tenui comprometterebbe gl' interessi de' ricevitori, i quali in caso di malversazione rispondono al governo delle somme che eccedono il dodicesimo dell' importo de' ruoli.

Dopo queste osservazioni io son di parere che la cauzione

in numerario de' percettori delle provincie continui a rimaner fissata pel dodicesimo della contribuzione di un anno, salvo solamente a livellarsi alle somme de' carichi che si danno loro ad esigere per le contribuzioni attuali.

Quanto alla cauzione in benì fondi io penso che si debba ridurre egualmente al dodicesimo di un'annata di contribuzioni. — L'approvo — Firmato FERDINANDO.

— 178 —

*Reale Rescritto del 5 aprile 1817 partecipato dal ministro degli affari interni a tutti gl' intendenti col quale si stabilisce in quali casi si possono spedire piantoni per oggetto di amministrazione e delle pene contro gli amministratori che abusano di tale facoltà.*

Si è promosso il dubbio se si potessero praticare le coazioni militari, ossia se si potessero spedire i piantoni per assicurare l'esecuzione di qualunque atto dell'amministrazione civile.

S. M. cui ho rassegnato questo affare nel suo consiglio dei 2 del corrente ha risoluto, che sia permesso l'uso dei piantoni per l'esazione dei dazi comunali legalmente costituiti, e ripartiti così contro i contribuenti, come contro gli appaltatori; che si possa praticare lo stesso modo per la esazione dei censi, e dei canoni, dei quali si sia in possesso di esigere. Vuole pure la M. S. che quell' amministratore che si permetterà di spedire i piantoni fuori dei casi espressi, dovrà essere condannato non solo al rifacimento dei danni, ed interessi a favore di colui, che ha sofferto i piantoni, ma benanche ad una multa da impiegarsi a beneficio dei poveri.

Le partecipo nel real nome questa sovrana determinazione pel dovuto adempimento.

— 179 —

*Circolare dei 9 aprile 1817 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori presso i tribunali civili portante disposizioni per lo deposito del nuovo tabellionato dei notai.*

All' epoca del fausto ritorno di Sua Maestà nei suoi reali domini al di quà del faro avendo dovuto tutt' i notai rinnovare il segno del loro tabellionato e farne l'impressione nei libri a ciò destinati tanto nell' archivio notarile, che nella cancelleria del tribunale civile della rispettiva provincia, a norma del prescritto negli articoli 23 e 91 del re-

golamento sul notariato provvisoriamente in vigore, ad oggetto di evitare a molti di essi l' incomodo e il dispendio di recarsi nella residenza delle suddette autorità, furono con mia circolare del 25 agosto 1815 abilitati a rimettere colà il segno del loro tabellionato per farne seguire l'impressione, accompagnandolo però con due fogli di carta volanti, nei quali ogni notaio doveva imprimere il suo segno, e dichiarare, che di questo egli intendeva di far uso. Tali fogli dovevano nell' atto della impressione del segno nei libri, essere esibiti uno all' archivio notarile, l' altro alla cancelleria del tribunale per esser conservati, onde far costare in ogni tempo l'identità del segno impresso. Per effetto poi del real decreto dei 21 decembre 1816 avendo dovuto i notai cambiare il segno del loro tabellionato, e prendere lo stemma reale per evitare le confusioni, che potevano sorgere dalla uniformità, venne loro con circolare sovrano rescritto del 7 dello scorso marzo inculcato di aggiungere nello stemma al di sotto degl' ordini cavallereschi, in luogo della cifra, che prima usavano, una striscetta indicante il nome, cognome, ufficio, residenza del notaio, il tutto per esteso. Or dovendosi anche di questo nuovo segno far l' impressione nei libri dell' archivio notarile, e della cancelleria del tribunale civile nei termini della legge, ed avendo molti notai implorato di essere autorizzati a farla col mezzo di fogli volanti, onde non essere obbligati a recarsi personalmente nella capitale della rispettiva provincia, ho stimato di accordar loro l' abilitazione contenuta nell' indicata circolare dei 26 agosto 1815 Ella darà di ciò comunicazione a cotesto tribunale e camera notariale per intelligenza loro, e dei funzionari che ne dipendono, e disporrà che si faccia imprimere il nuovo segno accosto all' antico di ciascun notaio, e vi si scriva sotto la data della seguita impressione.

— 180 —

*Regolamento del* 12 *aprile* 1817 *portante disposizioni per la sfondacazione del sale a pro de' censuari, locati e fittuari del tavoliere di Puglia in conformità della legge del* 13 *gennaio* 1817.

Art. 1. I fondaci da' quali potrà sfondacarsi il sale, sono i seguenti: Pescara, Vasto, Aquila, Avezzano, Solmona, Castel di Sangro, Giulianova, Barletta e Foggia.

La sfondacazione sarà eseguita ne' mesi di gennaio, febbraio, e marzo per la Puglia, e ne' mesi di giugno, luglio, ed agosto di ciascun anno per gli Abruzzi.

2. Il prezzo del sale sarà della metà di quello corrente in

tutt' i fondaci suddetti, eccettuati quelli di Foggia, e Barletta, ne' quali il prezzo sarà di due terzi.

3. In ciascun mese di maggio, dopo che da' censuari, locati, e fittuari delle terre del tavoliere sarà eseguito quanto è prescritto dagli articoli 71 e 72 della citata legge, il funzionario che verrà da S. M. destinato per presedere al tavoliere, rilascerà uno, o più biglietti in favore di coloro che hanno dritto alla dispensazione del sale per sfondacarlo in quello de' fondaci da esso rispettivamente prescelti fra quelli di sopra indicati.

4. Nel rilasciarsi i biglietti per la sfondacazione del sale, in conformità dell' articolo precedente, sarà formato un registro, in cui verranno notati coloro, ai quali gli ordini son rilasciati, le quantità di sale a ciascuno spettaute, ed i fondaci ne' quali gli viene assegnato. Una copia del suddetto registro alla fine del mese di maggio sarà inviata dal funzionario del tavoliere al direttore generale dell' amministrazione de' dazi indiretti, il quale fra otto giorni dalla ricezione del medesimo ne farà formare gli estratti per ciascun fondaco, e gli rimetterà ai rispettivi ricevitori per eseguire la consegna alla presentazione de' biglietti rilasciati dal tavoliere.

5. Dopo che i ricevitori de' dazi indiretti avranno ricevuto gli ordini corrispondenti della loro amministrazione, non potrà essere più ritardata sotto alcun pretesto la sfondacazione del sale in favor di coloro, che ne hanno ottenuto il biglietto, i quali nel riceverne le corrispondenti quantità, dovranno farne quietanza in piedi de' biglietti medesimi, che non potranno essere adempiti, se non che in favore de' censuari, locati, o fittuari, o da loro procuratori legalmente costituiti.

6. I possessori de' biglietti nel ricevere la quantità di sale in essi espressa, dovranno dichiarare il luogo dove intendono trasportarlo, e conservarlo sino alla sua consumazione, se lo portano, e conservano cioè nella propria abitazione, o presso le di loro masserie armentizie.

7. I possessori di biglietti per la sfondacazione del sale, dovranno pagarne l' importo secondo è determinato dall' articolo 69 della legge, e dal secondo del presente regolamento nell' atto della sfondacazione.

8. Adempitosi all'esibizione, e quietanza del biglietto, alla dichiarazione verbale prevista dall' art. 6, ed al pagamento del prezzo, verrà rilasciato dal ricevitore dei dazi indiretti a colui che ha dritto alla sfondacazione insieme colla quantità corrispondente del sale, una bolletta, che servirà di cautela per il trasporto, o conservazione del sale medesimo al censuario, locato, o affittatore che l' avrà ottenuto. Nella bol-

letta medesima sarà fatto menzione del luogo, ove il sale sarà conservato, sino al suo consumo, secondo la dichiarazione, che ne sarà stata fatta ai termini dell'articolo primo.

9. I ricevitori dei fondaci destinati alla sfondacazione del sale per il Tavoliere terranno un registro a matrice separato da quello della vendita del comune dal quale saranno staccate le bollette di accompagnamento del sale sfondacato, come sopra. La detta bolletta sarà formata secondo un modello che verrà designato dal direttore generale dei dazi indiretti.

10. Nella fine di ciascun mese i ricevitori suddetti dovranno mandare insieme col conto generale, uno stato a parte, con i documenti dell'appoggio della distribuzione, o sia vendita al direttore della provincia, per essere da questo trasmesso alla direzione generale colle dovute osservazioni.

11. Il funzionario del Tavoliere, e'l direttore generale dei dazi indiretti, rimetteranno ciascuno rispettivamente al ministro delle finanze gli stati della dispensazione del sale ordinata dal primo, e della distribuzione fattane da ricevitori dipendenti dal secondo.

12. Per l'anno corrente, qualora da S. M. non si trovi destinato il funzionario, che dovrà presedere al Tavoliere, tutte le operazioni al medesimo attribuite dal presente regolamento per la distribuzione del sale, saranno eseguite dai due regi incaricati da S. M. inviati in Foggia per l'esecuzione della legge del Tavoliere.

— 181 —

*Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 23 aprile 1817 col quale si stabilisce che lo stipendio stabilito ai* piantoni, *e le tasse delle spese di sequestro contro i contribuenti morosi, non debbonsi aumentare, e che i fittaiuoli pagheranno grana cinque agl' intimati per ogni atto conservatorio, ed avranno il dritto di compensazione sul fitto dovuto ai proprietari.*

L'intendente della provincia di Napoli con suo rapporto diretto a S. E. il segretario di stato ministro delle finanze, nel disegno di creare un fondo, onde pagare agl' intimatori della capitale lo stipendio di ducati nove al mese, propose: 1. che a misura della somma da riscuotersi da' contribuenti, venisse accresciuto il giornaliero salario fissato a' *piantoni*, e che il ritratto da tale aumento venisse versato nelle casse de' percettori : 2. che fosse accresciuto il valor delle spese degli atti di sequestro de' mobili de' contribuenti morosi: 3.

finalmente, che si fissasse un dritto sulle intimazioni ai fittaiuoli, o inquilini.

Il consiglio delle contribuzioni dirette;

Considerando: 1. che per l'articolo 2 del decreto dei 3 luglio 1809, l'opera degl'intimatori era indispensabile e continua per tutto il corso dell'anno, allorchè non potea ricorrersi allo sperimento delle coazioni contro i contribuenti morosi, se i medesimi non fosseru stati in ogni mese avvertiti di soddisfare l'imposta;

2. Che dopo essersi generalmente disposto, che la pubblicazione de'ruoli sia in luogo dell'intimazione, affinchè i contribuenti paghino alle scadenze dei bimestri le rispettive quote; se non è cessato, è senza dubbio diminuito il bisogno dell'opera degl'intimatori;

Che il progetto dell'intendente renderebbe più grave la massa delle coazioni a profitto dei percettori, o degli agenti della percezione, l'opera dei quali è stata proscritta, perchè molestissima ai contribuenti;

4. Che quantunque ad assicurar la riscossione del tributo, faccia sovente di mestiere d'intimare a'fittaiuoli di non pagar il fitto ai proprietari prima che non abbiano soddisfatta l'imposta, pure non v'ha ragione da conchiudere che una tale intimazione debba precedere lo esperimento delle coazioni contro i contribuenti in ritardo;

5. Che i percettori saran sempre a tempo di rivolgersi ai fittaiuoli; dapoichè eseguendosi il pagamento del fitto a mese, a quadrimestre, o ad anno, dopo lo sperimento delle coazioni, rimarrà sempre tanto in potere di costoro che basti a soddisfar l'imposta dovuta ai proprietari, non potendosi presumere che eccedere possa il quinto del reddito del fondo;

6. Che col permettersi gli atti conservatori nascenti dalle intimazioni ai fittaiuoli soltanto dopo lo sperimento delle coazioni, si allontana qualunque illecito profitto, che volesse trarsi coll'esazione dei dritti stabiliti per gli atti suddetti;

7. Che non potendo seguir l'intimazione ai fittaiuoli senza un agente all'uopo destinato, è giusto che questo sia pagato;

È di avviso: — 1. Che non debba farsi alcun aumento al giornaliero stipendio de'*piantoni*, ed alla somma delle spese di sequestro contro i contribuenti morosi;

2. Che dopo lo sperimento delle coazioni, sia permesso d'intimare i fittaiuoli, i quali saran nel dovere di pagar grana cinque agl'intimatori per ogni atto conservatorio, ed avranno il dritto di farne la riserba a loro profitto su quel che debbono ai proprietari.

Nota — Fatto in Napoli ai 23 di aprile, ed approvato dal ministro delle finanze in data dal 7 maggio 1817.

— 182 —

*Parere del procuratore generale presso la gran corte dei conti del 26 aprile 1817 rassegnato al ministro degli affari interni col quale si stabilisce che le dimande per lo pagamento de' crediti contro de' comuni non liquidati nei termini stabiliti dai decreti de' 16 ottobre 1809 e 2 ottobre 1811, debbon esser rimesse all' intendente, ed al consiglio d' intendenza della provincia, per esaminare, intese le parti, e senza forma di giudizio, il titolo primitivo e quelli di possesso del credito reclamato. ed indi decidersi da S. M. se debba accordarsi, o no, l'ammessione dello stesso.*

In conseguenza del suo pregiatissimo foglio de'19 del corrente ho esaminato l'annesso rapporto dell'intendente di Terra di lavoro. Crede egli che non ostante lo scorrimento del termine di decadenza segnato dal decreto de' 2 ottobre 1811, possa l' arciprete di Frasso essere ammesso a presentare i titoli, che la sua mensa ha per ottenere la liquidazione, e'l pagamento delle annualità dovutele da detto comune di Frasso su di un capitale di ducati 220, e par che fondi il suo avviso: 1. sull' assentimento del decurionato; 2. sulla circostanza asserita dal decurionato stesso di non aver potuto il detto arciprete far liquidare in tempo utile il credito per l'incendio ( non ne indica l' epoca ) dell' archivio della mensa; 3. sulla considerazione di esser provato il possesso dell'esazione sino all' epoca della legge de'16 ottobre 1809, essendo il credito ammesso negli antichi stati discussi.

Riaprire, o no, il campo ai creditori de' comuni per la liquidazione de' loro titoli, non ostante lo scorrimento dei termini segnati primamente dal decreto de' 16 ottobre 1809, ed indi da quello de' 2 ottobre 1811, l' è un articolo di gravissima importanza, e che vuol esser deciso e regolato, a mio parere, con una disposizione generale, avvegnachè in taluni casi permetterlo, ed in altri vietarlo potrebbe risentirsi dell' arbitrario. Nè rileva il dire che possano taluni sì, tali altri no, provare de' legittimi impedimenti a produrre i loro titoli ne' termini, che sopra, dappoichè questi termini furon lunghissimi, e niuno mancherà di cagioni di scuse. In prova di ciò V. E. mi ha fatto già l' onore di rimettermi quattro dimande di simil natura con due sue ministeriali pervenutemi nel corso della cadente settimana, e son sicuro che molte altre simili ne perverranno in codesto suo ministero.

Se non pertanto V. E. crede, che simili dimande debbano essere esaminate individualmente, io son d' avviso, che per

conciliare ciocchè la giustizia privata esige con quello, che la pubblica consiglia, possa degnarsi di rescrivere all'intendente di Terra di Lavoro, che esamini insiem col consiglio d' intendenza così il titolo primitivo, che i titoli di possesso del credito reclamato, intese le parti, ma senza forma di giudizio, e ciò fatto trasmetta a cotesto ministero tutte le carte coll' avviso consultivo dello stesso consiglio, in vista del quale V. E. dopo aver esaminato la natura del credito, i titoli che lo comprovano, e il fondo generale della cosa, potrà previa sovrana autorizzazione, accordare o rifiutare la liquidazione ed ammessione legale del medesimo.

Nota — Questo avviso fu approvato con ministeriale delle finanze del dì 3 maggio 1818.

— 183 —

*Circolare del 7 maggio* 1817 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina il salario degl' intimatori nelle spedizioni degli avvertimenti ai fittaiuoli ed inquilini.*

Il consiglio delle contribuzioni dirette ha esaminato per mia disposizione le proposizioni fatte dall' intendente di Napoli intorno al compenso degli intimatori che si adoperano nelle spedizioni degli avvertimenti a' fittainoli ed inquilini perchè non paghino a' proprietari de' fondi le rate de' loro estagli senza assicurarsi prima che abbiano essi adempito al pagamento della contribuzione fondiaria.

In conformità del parere del consiglio io approvo che si accordi agl' intimatori la indennità di grana cinque per ciascuno di questi atti conservatori da pagarsi loro a' proprietari de' fondi (1).

Relativamente poi alla proposizione che ha fatta il consiglio perchè tali atti conservatori si pratichino dopo sperimentate le coazioni verso i contribuenti principali, ho risoluto che si esegua quanto finora è stato in uso (2).

Le partecipo questa risoluzione per sua intelligenza e per lo adempimento.

(1) La ministeriale de'15 febbraio 1817 proibì la irregolare esazione del dritto di grana 30 che gl' intimatori faceano dando a questi atti la qualificazione di sequestro.

(2) La circolare de' 14 giugno 1818 provvede chiaramente su quest' oggetto.

— 184 —

*Ministeriale del di 8 maggio 1817 emessa dal ministro degli affari interni e partecipata agl' intendenti con la quale si detta il metodo per la ripartizione degli alloggi militari che producono pagamenti d' indennità a carico del ramo della guerra.*

La disposizione dell' articolo 4 del real decreto dei 24 novembre 1816 ha fatto nascere qualche contestazione sul dritto di distribuire gli alloggi militari fra le autorità amministrative, ed i commessari di guerra, i quali, e poichè debbono essi rilasciare i certificati pel pagamento delle indennità, e perchè la polizia de' padiglioni militari si trova loro affidata con disposizione emanata pel ramo della guerra a 13 aprile 1816, credono di dover prendere una ingerenza attiva nella distribuzione degli alloggi. Il comando supremo per far cessare queste differenze con circolare de 9 del corrente diretta a' commissari di guerra ha dichiarato, che la ripartizione di quegli alloggi militari, che producono un pagamento d' indennità a carico del ramo della guerra ai termini dell'articolo 5 del decreto dei 24 novembre 1816 debba esser fatta dalle autorità civili di accordo coi commissari di guerra, intanto che questi siano nel caso di rilasciare con piena scienza gli attestati in virtù de'quali debbano esser pagate le indennità. Questa dichiarazione sarà sufficiente a troncare ogni contestazione, ed i signori intendenti disporranno, che le autorità sotto i loro ordini si conformino alla medesima (1).

— 185 —

*Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del di 12 maggio 1817 col quale si stabilisce che sono della malversazione degli esattori responsabili i sindaci e decurioni nell'amministrazione de' quali la siasi commessa e che abbiano nondimeno essi la facoltà di eleggere altro esattore, ove il nominato non offra una corrispondente ipoteca o malleveria.*

Il consiglio d' intendenza della provincia di Abruzzo ultra secondo, nel ripensare che un decurione uscito di carica per

(1) Con real rescritto del 21 settembre 1839 S. M. si è degnata dichiarare che i militari dovendo essere alloggiati nelle case degli abitanti, come prescrive la reale ordinanza di piazza al numero 1010, è di esclusiva attribuzione delle autorità comunali l'assegnare loro alloggio presso tale, o tale altro individuo, secondo che giudicheranno conveniente.

disposizione delle leggi e dei regolamenti dell'amministrazione civile, non ha più dritto di vegliare sulla condotta dell'esattore e di verificarne la cassa e la scrittura, consultò il segretario di stato ministro delle finanze, giudicando delle malversazioni non dovere rispondere che i soli decurioni del tempo in cui le han luogo, senza por mente a coloro sulla cui proposta l'esattore malversatore fu scelto.

Il consiglio delle contribuzioni dirette: considerando:

1. Che non potendo scegliersi gli esattori che tra gli abitanti del comune compresi nelle liste delle persone eligibili alle pubbliche cariche, termina negli elettori ogni responsabilità di scelta; perchè la legge ha per idoneo qualunque individuo trovasi notato;

2. Che questa responsabilità cessa vieppiù, perchè spesse volte interviene che idoneo un individuo al tempo della sua nomina ad una carica, tempo dipoi se ne renda incapace;

3. Che nei comuni, ove non esista un percettore a vita, rimessa ai sindaci ed ai decurioni la cura della percezione delle contribuzioni dirette, debbono essi esattamente vegliare sulla condotta degli esattori, potendo per la regolarità della medesima suggettare ad iscrizione ipotecaria i di lui immobili, o indurlo a dar sicura malleveria;

4. Che obbligati gli esattori a riscuotere in ogni trimestre il sesto dei ruoli, ed a riporlo nella cassa del ricevitore del distretto, i sindaci ed i decurioni sono nel dovere di verificar se ciò siasi effettuato, perchè qualunque omissione fa loro responsabili di ogni qualità di disordine;

5. Che per la facilità di conoscere l'epoca certa della seguita malversazione, non debbono risponderne che coloro per negligenza dei quali sia avvenuta, e che quindi una tale responsabilità può estendersi ai nuovi o ai vecchi sindaci e decurioni, o ai vecchi ed ai nuovi secondo i casi;

È di avviso — 1. Doversi determinare per principio generale, che delle malversazioni degli esattori sieno responsabili quei sindaci e quei decurioni sotto l'amministrazione de'quali sieno state commesse, o non avvertite a tempo per mancanza di vigilanza.

2. Che in ampliazione dell'articolo 5 del decreto dei 19 di dicembre del 1811 si accordi ai sindaci, ed ai decurioni il diritto di procedere all'elezione di un altro esattore, qualora il già nominato non potesse, e non volesse dare ipoteca, o idonea malleveria.

Nota. — Fatto in Napoli il dì 12 maggio, ed approvato dal segretario di stato ministro delle finanze ai 9 luglio 1817.

— 186 —

*Parere del procuratore generale della gran corte dei conti del* 16 *maggio* 1817 *rassegnato al ministro degli affari interni col quale si determina che le istituzioni dirette a vietare il libero esercizio di un' arte sono riprovabili, perchè tendenti a costituire un monopolio legale in favor di pochi col danno di molti.*

In conseguenza del suo pregiatissimo foglio del dì 8 del corrente ho letto l' annesso rapporto rassegnatole dall' intendente di Napoli.

Propone egli ( sull' avviso dell' eletto della sezione S. Ferdinando ) la rinnovazione di un certo bando de' 16 giugno 1800, col quale fu interdetto agl' indoratori non matricolati, di aprir bottega, e vennero inculcate, o adottate parecchie altre misure regolamentarie relative a detta arte, come per esempio quella di dovere ciascun apprendista pagare ducati venti per dritto di esame, grana cinquanta l' anno ciascun maestro e consegnare i così detti *libretti vacui*, e così del resto.

Incomincio dall'osservare, che dal rapporto dell' eletto non si rileva, nè chi fosse stato l' autor del bando, nè con quale autorizzazione fosse stato pubblicato; ma che che sia di questo bando, io penso, che tutte le leggi, e tutte le istituzioni tendenti a vietare o a limitare il libero esercizio di un industria, e di un' arte non son produttive di altro effetto, che di un monopolio legale costituito in favore di pochi, ed a danno di molti; che simili proibizioni ingiuriose per tutti, impediscono necessariamente il progresso delle arti, ed elevano il prezzo delle produzioni; che il solo merito di un' invenzione può farle tollerare temporaneamente in grazia dell' inventore; che in conseguenza le sole società nascenti possono applicarle alle arti comuni; che sotto questo rapporto le corporazioni, e le maestranze han fatto sì, che in molti paesi le arti fossero state stazionarie, e l' industria generale nulla. E che in fine i soli regolamenti, che convengono alle arti ( e non tutte ne han bisogno ) son quelli, che tendono a garentire il pubblico delle frodi degli artefici, ed a creare fra loro un fondo di vicendevoli soccorsi.

Tutto ciò in generale. Nel caso presente vi è dippiù. La rinnovazione improvvisa di un bando caduto in desuetudine getterebbe nella miseria le famiglie di quei tali indoratori, che non si trovano matricolati, e non han mezzi per matricolarsi; a ciò si aggiunga, che, secondo lo stesso signor

eletto ne assicura, gli statuti esibitigli da' consoli di detta arte mancano di autenticità.

In seguito di ciò son di avviso, potersi V. E. degnare di rescrivere all' intendente di Napoli, che inteso chi convenga, le presenti un progetto di regolamento fondato su' seguenti principi: 1. libertà dell' industria; 2. prevenzion delle frodi; 3. associazion volontaria degli attuali esercenti per la creazione di un fondo vicendevole di soccorso.

NOTA. — Questo avviso fu approvato con ministeriale del dì 31 dello stesso mese.

— 187 —

*Circolare del 22 maggio 1817 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori generali criminali con la quale si dilucida l' art. 15 delle istruzioni sui poteri di polizia.*

Le istruzioni sui poteri di polizia, approvate da S. M. ai 22 gennaio corrente anno, non avendo portato verun cambiamento alle anteriori disposizioni, i funzionari cui tali poteri sono attribuiti, debbono avvertire che rimangono in vigore le disposizioni contenute nella mia circolare de' 23 marzo 1816 riguardo alla corrispondenza dei giudici di circondario per quelli oggetti di polizia ordinaria che appartengono all' alta polizia. Per gli altri oggetti di polizia ordinaria e di polizia amministrativa, essi sono ancora obbligati di farne rapporto agl' intendenti o ai sottintendenti nei casi particolari pei quali ne saranno richiesti.

Questo è il senso dell' art. 15 delle citate istruzioni che da taluni giudici di circondario era stato diversamente interpetrato.

Lo partecipo alle signorie loro per la esatta osservanza.

— 188 —

*Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 23 maggio 1817 col quale si stabilisce che i sinduci e decurioni sono solidalmente obbligati non solo a soddisfar le somme malversate dagli esattori comunali, ma altresì i vuoti nascenti da partite non riscosse, o che non si potessero riscuotere per colpa degli esattori medesimi.*

Il ricevitore del distretto di Altamura si richiamò contro quel sindaco e que' decurioni, pretendendo che fossero solidalmente obbligati a pagar le rate de' bimestri scaduti, le quali non erano soddisfatte dall' esattore comunale. Il sottintendente del distretto opinò che l'arretrato non dovea riguar-

darsi secondo i principî della malversazione, e quindi dedusse che la quistione non poteva risolversi col decreto de' 19 di dicembre 1811. Disputata dall'intendente della provincia, questi ascoltar volle il parere del consiglio d'intendenza. Credette il consiglio che fosse in libertà del ricevitor distrettuale di dirigersi contro que' decurioni, che più erano in grado di soddisfare l'arretrato, con ripartirsi in seguito tra tutti indistintamente per lo rimborso. L'intendente nondimeno, uniformandosi all'opinione del sottintendente, dispose che l'arretrato delle contribuzioni di Altamura ripartito si fosse tra tutti i decurioni, e che ognuno de' medesimi venisse obbligato a pagar la sua rata.

Trattandosi non pertanto di una norma generale da serbarsi in tutti i rincontri d'ugual natura, l'intendente sollecitò le risoluzioni del segretario di stato ministro delle finanze.

Il consiglio delle contribuzioni dirette; considerando: 1. che la responsabilità dei sindaci e dei decurioni per le somme malversate dagli esattori, o che non si potessero riscuotere, o non riscosse a tempo proprio, nasce dalla vigilanza che i medesimi aver deggiono, affinchè regolare ed esatta sia la riscossione, e i versamenti si facciano all'epoche prescritte dai decreti e regolamenti;

2. Che la responsabilità dei sindaci e dei decurioni relativamente alle quote non riscosse, o che non possono riscuotersi, prescritta dall'art. 18 del regolamento dei 16 di febbraio 1816, non può essere confusa con quella, di cui si fa menzione nell'articolo 14 del regolamento medesimo, nel quale rammentandosi il precetto del decreto dei 19 dicembre 1811, i sindaci e i decurioni sono dichiarati solidalmente responsabili delle malversazioni degli esattori, o de' percettori;

3. Che essendo l'oggetto dell'indicato decreto dei 19 dicembre 1811 di facilitare l'introito delle somme dovute alla general tesoreria, ne segue che per riscuotere gli arretrati si debbono adoprar gli stessi mezzi, ed osservare le medesime norme stabilite relativamente alla riscossione delle somme malversate;

4. Che i decurioni, i quali pagano pei loro colleghi in forza dell'obbligo solidale, han dritto per ottenere il rimborso di quel che abbian per gli altri pagato, di valersi contro di essi delle stesse coazioni delle quali la general tesoreria fa uso.

È di avviso. — Che il ricevitore del distretto di Altamura abbia la facoltà di obbligare colle coazioni il sindaco o i decurioni che crederà più idonei alla soddisfazione dell'arretrato di quell'esattore; servato ai medesimi il dritto di va-

lersi degli stessi mezzi per riscuotere le rate che pagheranno pei di loro colleghi.

Nota. — Fatto in Napoli a 23 maggio ed approvato dal ministro delle finanze ai 17 giugno 1817.

— 189 —

*Reale Rescritto del* 24 *maggio* 1817 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori generali del re presso le corti di appello col quale si determina improtocollarsi gli atti dei notai anteriori al* 1804.

S. M. essendo stata informata che vi siene dei notai, i quali conservano tuttavia in fascicoli degli atti ricevuti prima della prammatica del 1804; è venuta a permettere, che possano i notai avvalersi dell' opera degli amanuensi nell' improtocollare gli atti anteriori a tal' epoca, onde rendere più spedita la operazione. Ha non però ordinato nel tempo stesso che i protocolli degli atti di sopra enunciati sieno presentati alla visita nel termine improrogabile di mesi tre a contare dal presente giorno sotto la pena della multa e sospensione contro de' morosi prescritta nell' articolo 164 del regolamento sul notariato provvisoriamente in vigore.

Nel real nome lo partecipo alle signorie loro per la dovuta intelligenza ed esecuzione.

— 190 —

*Reale Rescritto del* 24 *maggio* 1817 *partecipato dal ministro degli affari interni agl' intendenti col quale si stabilisce che i cancellieri ed i cassieri comunali possono essere eletti fra i decurioni.*

L' articolo 111 della legge del 12 decembre 1816 sull'amministrazione civile prescrive, che i decurioni non possono nominare nel proprio seno i sindaci, gli eletti e gli aggiunti. Era da ciò nato il dubbio, se questo articolo fosse applicabile anche alla scelta dei cancellieri e cassieri comunali.

S. M. a cui nel consiglio de' 15 del corrente ho rassegnato questo dubbio, avendo preso in considerazione, che nelle disposizioni dell' enunciato articolo, e nel contesto dell' intero titolo quarto dell' enunciata legge, non son compresi nè i cancellieri, nè i cassieri, ha risoluto che questi possano essere eletti fra i decurioni.

Vuole però la M. S. che quante volte un decurione sia nominato cassiere o cancelliere, debba cessar di far parte del

decurionato, acciò la di lui influenza non possa recar danno agl' interessi comunali.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per di lei intelligenza e per l'uso che ne risulta.

— 191 —

*Reale Rescritto del 26 maggio 1817 partecipato dal ministro delle finanze a tutte le amministrazioni finanziere, col quale si stabilisce che la privativa accordata per la formazione dei reali suggelli deve aver luogo solamente per quelli che si fanno a spese del regio erario.*

Da S. E. il segretario di stato ministro cancelliere mi si partecipa la sovrana dichiarazione, che la privativa accordata con real decreto de' 15 marzo 1817 per la formazione de' reali suggelli, dee aver luogo per quelli soli suggelli, che si fanno a spese dell' erario reale.

Nel real nome quindi le partecipo tale sovrana determinazione, perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 192 —

*Ministeriale del 28 maggio 1817 emessa dal ministro delle finanze colla quale si determina che i contribuenti morosi contro i quali permettesi di continuare ad esercitare la misura dell'arresto son quelli che a forza di raggiri, o con mano armata impediscono i sequestri.*

Ho letto la sua relazione riguardo agli ordini dati da lei per lo arresto de' contribuenti di tassa fondiaria, i quali divenuti morosi hanno, a forza di raggiri, o a mano armata impedito i sequestri prescritti dalla legge, e la vendita corrispondente.

L'ordine che io diedi per la sospensione degli arresti dei contribuenti nacque da che si ebbe una notizia generica di essersi disposto l' arresto dei contribuenti morosi. Or trattandosi, come ella avverte, di morosi che a forza di raggiri o con mano armata impediscono i sequestri, ella potrà continuare a dare le disposizioni per questi.

— 193 —

*Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 5 giugno 1817 col quale si stabilisce che l'articolo 18 del regolamento del primo febbraio 1816 non è adattabile agli esattori, che non abbiano eseguiti i versamenti delle somme da essi riscosse, perchè le siano state loro involate.*

Mentre l'esattore del comune di Archi recavasi nel capoluogo del distretto, lungo il cammino fu assalito da una comitiva di malfattori, da' quali fu ferito, e gli venne involata la somma di ducati 834,33, ch'egli avea raccolta da'contribuenti per versarla nella cassa del ricevitore distrettuale. Obbligati il sindaco e i decurioni al pagamento della somma indicata, pretesero essi che per esserne rimborsati facea d'uopo ricorrere all' arresto personale dell' esattore, tantoppiù che le coazioni de'*piantoni* praticate contro del medesimo, erano state del tutto inefficaci. Il sottintendente non accolse una tal dimanda, ed ordinò che il sindaco e i decurioni di Archi avessero procurato di sottoporre i beni dell' esattore a sequestro per essere soddisfatti. Il consiglio d'intendenza confermò queste stesse disposizioni, e quindi le querele del sindaco e de' decurioni presso il segretario di stato ministro delle finanze.

Il consiglio delle contribuzioni dirette; atteso che col decreto de' 19 dicembre 1811 i sindaci e i decurioni son dichiarati responsabili delle operazioni degli esattori, salvo ai primi il regresso non sulle persone di questi ultimi, ma bensì su'loro beni, o su quelli che abbiano essi dati in cauzione;

Atteso che questa stessa disposizione trovasi sanzionata dagli articoli 12 e 20 del real decreto de'15 dicembre 1816;

Atteso che comunque nell'articolo 18 del regolamento del dì 1 di febbraio 1816, si legga, che se tra i sei giorni dopo la coazione del commessario l'esattore non paghi il debito, potrà esservi costretto coll' arresto personale; pure nel proposto caso non sembra che dovesse ricorrersi ad una tal misura, imperciocchè l'arresto personale non può eseguirsi che nella circostanza, in cui l'arretrato della percezione sia avvenuto per colpa o negligenza dell'esattore, e sarebbe ingiusto di estenderlo contro del medesimo, ove l'arretrato sia dipeso per non avere egli potuto riscuotere le quote scadute;

Atteso che il fatto in esame non offre alcun carattere di negligenza o colpa nell' esattore, il quale d'altronde è un

proprietario, onde che il sindaco e i decurioni possono essere sicuramente soddisfatti dirigendosi su' di lui immobili ;

Atteso che nell' involamento delle casse dei percettori o esattori, non è accordato alla general tesoreria di ricorrere al di loro personale arresto, ma di agire semplicemente per lo rimborso delle somme , che abbia perdute ;

Atteso che i sindaci ed i decurioni , che in egual circostanza abbiano pagato l' arretrato degli esattori, non possono rappresentare altre ragioni , che quelle che avrebbe la general tesoreria contro degli esattori medesimi :

È di avviso. — Che non sia adattabile all'esattore d'Archi il prescritto dell' art. 18 del regolamento del dì 1 febbraio 1816, e che perciò il sindaco e decurioni, che han pagato l' arretrato della sua percezione , debbano adire il giudice competente per ottenere che sia venduta quella parte de' di lui immobili , che corrisponde alla somma da essi pagata , ed al rimborso delle spese fatte e da farsi.

Nota. — Fatto in Napoli a 5 di giugno 1817 , ed approvato dal segretario di stato ministro delle finanze.

— 194 —

*Ministeriale del* **11** *giugno* 1817 *emessa dal ministro degli affari interni e diretta agl' intendenti con la quale si determina in quali casi ed in qual modo possonsi usare i piantoni contro gli eredi dei cassieri, ed appaltatori dei dazi comunali.*

Con rapporto dei 30 aprile ultimo ella propone il dubbio, se il mezzo coattivo per la coazione de' dazi comunali possa usarsi per via di piantoni anche contra gli eredi dei cassieri ed appaltatori dei dazii stessi , che sono restati in debito verso i comuni. Io credo che nei soli casi espressi nella circolare de' 5 aprile ultimo , cioè per la esazione dei dazii legalmente costituiti e ripartiti , de' censi e de' canoni dei quali si sia in possesso di esigere , si può impiegare il detto genere di coazione , anche contra gli eredi degl' indicati debitori : **1.** perchè la risoluzione Sovrana non ne fa eccezione ; **2.** perchè restringendosi le coazioni a' soli piantoni , e non già all' arresto personale, gli eredi de' debitori non soffrono che gli effetti della sola responsabilità, nascente dalla esazione , cui per dritto sono soggetti ; **3.** finalmente perchè tali debitori han tutto il tempo di produrre delle eccezioni in giudizio, giusta quel che si prescrive nell' articolo 243 della legge dei 12 dicembre 1816. Queste coazioni però possono aver luogo contra gli eredi dei debitori morosi colle seguenti limitazioni : **1.** Spirato il termine accordato dalla

legge per deliberare sull' accettazione , o rinunzia dell' eredità , giacchè la legge stessa vieta , durante il termine suddetto, di procedersi contra l' erede : 2. Scorsi gli otto giorni prescritti dall' articolo 877 del codice civile provvisoriamente in vigore per costituirsi in mora , essendo la coazione una pena assegnata alla morosità del debitore ; 3. Per la sola porzione virile secondo il disposto dell' articolo 873. trattandosi di un debito o peso ereditario.

In conformità dunque di questi principii ella potrà dare le disposizioni convenienti.

— 195 —

*Reale Rescritto del* 14 *giugno* 1817 *partecipato dal ministro degli affari interni agl' intendenti col quale si determina la preferenza accordata ai legni con bandiera napoletana pel trasporto degli effetti appartenenti a qualunque ramo di amministrazione civile o militare.*

S. M. desiderando di dare un incoraggiamento alla sua marina mercantile dei suoi reali dominii al di quà , ed al di là del faro , e volendo la M. S. limitare questo incoraggiamento alla preferenza dei noleggi di suo regio conto, con risoluzione presa nel consiglio dei 2 del corrente , ha ordinato che i generi , e gli effetti di qualunque natura di pertinenza di tutte le amministrazioni finansiere, civili e militari non possono essere trasportati nell' estensione degli anzidetti reali dominii , se non per bastimenti coverti dalla sua real bandiera.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l' adempimento di risulta.

— 196 —

*Circolare del* 14 *giugno* 1817 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si stabilisce che le intimazioni agli inquilini e fittaiuoli non debbono eccedere il numero di quelli , l' estaglio dei quali è sufficiente a pagare la contribuzione maturata.*

Il consiglio delle contribuzioni dirette avendo esaminate le osservazioni fatte dal ricevitore generale di Napoli circa la spedizione delle intimazioni ai fittaiuoli, ed inquilini tendenti ad assicurare la riscossione della tassa fondiaria dovuta dai proprietarii dei fondi , ha proposto :

1. Che si permetta ai percettori di spedire le inimazioni ai fittaiuoli ed inquilini , acciò non paghino l' estaglio ai pro-

prietarii dei fondi dopochè i proprietarii saranno stati costituiti in mora ;

2. Che le intimazioni non eccedano il numero dei fittaiuoli o inquilini, l'estaglio dei quali sia sufficiente a saldare le rate maturate della contribuzione imposta ai proprietarii.

Io ho approvata la proposizione del consiglio, e la partecipo a lei per lo adempimento.

— 197 —

*Reale Rescritto del 14 giugno 1817 partecipato dal ministro delle finanze col quale si danno disposizioni perchè siano i negoziaati inglesi agevolati pei depositi fatti nella dogana di Palermo.*

L'inviato straordinario di S. M. Brittanica il cavalier A. Court tanto direttamente, che per mezzo del ministero degli affari esteri ha presentato un suo officio accompagnando un ricorso dei negozianti inglesi stabiliti in Palermo, i quali esponendo la di loro imperizia delle usanze commerciali in Sicilia, e la di loro ignoranza nelle leggi doganali in cotesti domini, hanno implorato dalla real clemenza di non essere molestati per i vizii, e per le omissioni nelle quali si crede di essere i medesimi caduti nei così detti travasi delle merci depositate in cotesta dogana in luogo di bastimento, dovendosi ascrivere qualche fallo piuttosto ad ignoranza, anzicchè ad una determinata volontà di commettere frode in danno del regio erario.

Sua Maestà a cui si è un tal ricorso umiliato essendosi degnata di prendere l'affare in maturo esame, ha considerato che i motivi opposti dai ricorrenti possono meritare di esser guardati con qualche indulgenza, pel tempo in cui essendo nel suo ardore la guerra, le relazioni commerciali erano in una fluttuazione, ed in una specie d'incertezza, e considerando ancora che ai tempi appunto, nei quali questi mancamenti si vogliono avvenuti, le armi brittaniche hanno cotanto potentemente contribuito a spegnere i governi degli usurpatori; ed avuto anche riguardo ai legami di amicizia, e di alleanza, ha risoluto ed ordinato:

1. Che le misure, le quali cotesto ministero residente presso S. A. R. il duca di Calabria avrà creduto di adottare e nella sua saviezza, abbiano il corso regolare per tutte le frodi, mancamenti, e controversie, che da settembre dell'anno 1815 fin oggi si siano commessi nei così detti travasi delle merci depositate in cotesta dogana di Palermo in luogo di bastimento.

2. Che sia tirato un velo di perdono, e che quindi non

si debba nè procedere, nè inquirere sulle mercanzie che per causa degli anzidetti travasi avessero potuto aver luogo nella epoca anteriore al sudetto mese di settembre 1815.

Io nel real nome comunico a V. E. questa sovrana risoluzione, perchè si serva di farne l' uso conveniente.

— 198 —

*Circolare de' 14 giugno 1817 emessa dal ministro di grazia e giustizia, circa la spediziane de' mandati delle spese di giustizia.*

Era surto il dubbio, se i mandati delle spese di giustizia criminali e correzionali urgenti, o non urgenti per gli atti eseguiti a tutto il dì 30 aprile, dovessero pagarsi sulla norma, e colle formalità prescritte da' decreti de' 28 gennaio e 24 aprile 1809 ovvero secondo il nuovo sistema fissato col decreto de' 13 gennaio ultimo. Su questa difficoltà, il signor ministro delle finanze, di accordo con me, ha disposto, che tali spese si pagassero in conformità dell' antico sistema, purchè i mandati si spediscano fino al 30 giugno, qual termine elasso siccome rimane chiuso il conto della gestione a tutto aprile riguardo alle spese di giustizia così i mandati dovranno tassarsi, e spedirsi secondo il nuovo metodo, ancorchè riguardassero atti precedenti al primo maggio.

Partecipo ciò alle signorie loro affinchè procurino di disbrigare tutt' i mandati non ancora spediti.

— 199 —

*Circolare del 18 giugno 1817 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che i dubbi sulla legge del contenzioso amministrativo deggiono proporsi al procuratore generale presso la gran corte de' conti.*

Le leggi sul contenzioso amministrativo dan luogo qualche volta a dei dubbi, che meritano di essere rischiarati, per la regolarità del procedimento. Il procuratore generale presso la gran corte de' conti è il magistrato, a cui converrà, ch' ella si dirigga in ogni occorrenza, onde riceverne gli opportuni schiarimenti; questi non potranno, che essere conformi ai principî adottati dalla gran corte stessa, alla quale è attribuito in ultimo analisi il contenzioso amministrativo. Il detto magistrato provocherà le risoluzioni superiori, qualora ne senta bisogno.

— 200 —

*Reale Rescritto dei 18 giugno 1817 partecipato dal ministro di grazia e giustizia alle gran corti criminali, col quale si ordina, che le armi prese ai legionari, ed alle guardie di sicurezza, per contravvenzioni alla caccia, se appartengono ai contravventori, si eseguono le disposizioni del sovrano rescritto dei 22 marzo 1817 se appartengono al corpo, debbano i contravventori pagarne il prezzo.*

La mia circolare dei 22 marzo ultimo dispone che le armi e gli oggetti confiscati per contravvenzione alla legge ed ai regolamenti sulla caccia, si vendano all'incanto, ed il prezzo si divida in porzioni uguali tra i capienti, ed il fisco.

Si è dubitato se questa disposizione comprenda le armi prese ai legionari, ed alle guardie di sicurezza interna per contravvenzione agli anzidetti regolamenti e leggi.

S. M., cui è stato proposto il dubbio, ha ordinato che qualora le armi appartengano ai contravventori, debbano confiscarsi e vendersi a norma della indicata disposizione.

Ove però appartengano ai rispettivi corpi, ha ordinato che i contravventori debbano obbligarsi a pagare presso al giudice del circondario il prezzo impiegato dal corpo per l'acquisto delle armi confiscate.

Nel real nome lo comunico alle signorie loro per l'adempimento.

— 201 —

*Parere del supremo consiglio di cancelleria del dì 19 giugno 1817 col quale si determina di non esservi luogo a sovrana risoluzione per collisione di potere, quando non esista elevazione di conflitto nelle forme legali.*

I signori Andrea Lauro Grotto ed Ignazio Panza essendo stati amministratori del comune di Salerno, ed avendo dato il conto morale dell'amministrazione da essi tenuta per l'anno 1813 fu loro dal consiglio d'intendenza significata una partita di ducati 91.56, per cambio di somme in rame ridotte in argento, e furono condannati a rimborsarla al comune, riserbando ad essi le ragioni pel ricupero di detta somma contra D. Matteo Guida, ch'era stato il cassiere.

Essi convennero perciò il Guida avanti il giudice di pace. Guida avendo opposta l'incompetenza, fu questa eccezione rigettata anche in grado di appellazione dal tribunale di prima istanza di Principato citra con sentenza dei 29 febbraio 1816.

In seguito avendo il giudice di pace deciso in merito, condannò Guida al pagamento di ducati 91,58, ma avendone questi appellato, il tribunale di prima istanza con sentenza dei 12 giugno 1816, lo assolvè dalla dimanda.

Allora i signori Lauro, Grotto e Panza ricorsero al consiglio d'intendenza, il quale con deliberazione dei 20 luglio 1816 richiese l' intendente, perchè elevasse il conflitto. Ma l' intendente, non stimando forse di doverlo elevare, e interrogato dal procuratore regio, se conflitto si fosse elevato, rispose negativamente.

Questo affare rimesso dal segretario di stato ministro di grazia e giustizia alla consulta del procuratore generale della corte di appello di Napoli, si sono dalla medesima discusse varie quistioni nella supposizione di essersi elevato dall'autorità competente un conflitto; anche quella se sia nullo un giudicato profferito da giudice incompetente per ragion di materia, nell' atto che sembra inclinare di doversi il conflitto decidere a pro del potere giudiziario.

Il supremo consiglio nella camera della giustizia, e degli affari ecclesiastici riunita a quella delle finanze e dell'interno a cui ha S. M. questo affare rimesso, ha veduto che per la contesta di competenza fra il tribunale di prima istanza di Principato citeriore, ed il consiglio d' intendenza nella causa fra i signori D. Andrea Lauro Grotto, D. Ignazio Panza e D. Matteo Guida di Salerno non esiste la dichiarazione motivata dell' intendente di esservi conflitto a' termini dello articolo 7 del decreto de' 16 settembre 1810, benchè quel consiglio d' intendenza con deliberazione de' 20 luglio 1816 gliene abbia fatta la richiesta.

Or siccome è vietato coll' art. 10 di detto decreto a tutte le autorità amministrative della provincia, ad eccezione dello intendente, di elevar conflitto; così è di avviso, che non essendosi ai termini della legge elevato il conflitto, su la presente causa non vi è luogo a deliberare, non dovendo S. M. occuparsi di contese accademiche.

Nota. — Estratto dal processo verbale del supremo consiglio di cancelleria del dì 19 giugno 1817.

— 202 —

*Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 28 giugno 1817 col quale si determina che il decurionato e l' esattore il quale abbia prodotto eccezioni contro la sua nomina, non possono essere obbligati a soddisfare i vuoti fatti nella percezione dai commessarii, ove i medesimi sieno scelti sulla proposta del ricevitore distrettuale.*

L' intendente della provincia di Principato ulteriore, sulla proposizione del decurionato di Montefredine, nominò il signor Francesco barone esattore di quel comune. Questi produsse diverse eccezioni, onde essere esonerato dalla carica, di cui non volle assumere l' esercizio. Intanto l' intendente nominò un commessario, che gli fu proposto dal ricevitore del distretto. Il commessario, fece un vuoto di ducati 49 e l' intendente ordinò che l' esattore nominato, fosse obbligato soddisfar la somma malversata. L' esattore si è querelato presso S. E. il segretario di stato ministro delle finanze di questo provvedimento.

Il consiglio delle contribuzioni dirette;

Considerando; che per le eccezioni allegate dall' esattore nominato, la percezione delle imposte rimase sospesa ed ai termini degli articoli 16 e 17 del regolamento dei 5 giugno 1815 faceva mestieri cioè di procedersi alla nomina provvisoria di un commessario, che ne facesse le veci;

Che per l' articolo 10 del decreto dei 19 di dicembre del 1811, la nomina del commessario dovea farsi dal decurionato e perciò l' intendente dovea dirigersi al sindaco;

Che se l' intendente, pendente l' esame delle eccezioni dedotte dall' esattore proposto, lo avesse obbligato ad assumerne provvisoriamente l' esercizio, giovandosi dell' articolo 3 del suddetto decreto dei 10 dicembre 1811, poteva, qualora non vi avesse assentito, renderlo responsabile delle operazioni del commessario;

Che il commessario malversatore, essendo stato nominato dal ricevitor del distretto, dee questi rispondere della di lui amministrazione, a norma dell' articolo 2 del decreto de' 27 di luglio del 1812;

Che ad escludere la malversazione operata dal commessario sia inefficace il dire, che i ducati 49 siansi spesi per lo di lui mantenimento; imperocchè coll' articolo 3 del decreto sopra citato sono vietate indennità somiglianti;

È di avviso. — Che rivocate le disposizioni dell' intendente, siasi condannato a soddisfare la somma malversata il rice-

vitore del distretto, ed abbia il regresso contro del commessario malversatore.

Nota. — Questo parere fu dal ministro delle finanze approvato in data del 16 agosto 1817.

— 203 —

*Circolare de' 2 luglio 1817 emessa dal ministro di grazia e giustizia circa le spese di nudrimento e trasporto dovute ai detenuti.*

Mi affretto a prevenirle, che il signor ministro delle finanze ha dato le disposizioni perchè l'amministrazione del registro e del bollo paghi colle formalità prescritte nell'articolo 50 del real decreto de' 13 gennaio 1817 le spese di nudrimento, e di trasporto dei detenuti, che dalle prigioni dei circondari passano in quelle dei capoluoghi di provincia per essere giudicati.

— 204 —

*Istruzioni del 5 luglio 1817 emesse dal ministro degli affari interni per la relazione degli stati discussi comunali per lo primo quinquennio dal 1818 al 1822.*

Nel corso di quest'anno debbono formarsi gli stati discussi comunali per quinquennio, a norma della legge dei 12 dicembre 1816. Per questa prima volta una si importante operazione è commessa alle cure immediate degl'intendenti; i quali nel seguire il dettame dell'articolo 257 della legge dovranno impegnarsi a riempirne l'oggetto, in modo che il prescritto lavoro sia portato a quel grado di perfezione ed esattezza, che possa farlo servire di norma certa ne' quinquennii successivi. Essi baderanno, che le autorità incaricate d'intervenire nei decurionati in adempimento dell'enunciato articolo 257 si penetrino dei principi della legge, e ne facciano la più utile applicazione a ciascun comune. A tal effetto essi porran mente ancora alle presenti istruzioni, senza perdere di veduta quelle che si trovano date precedentemente sullo stesso oggetto.

1. Le autorità incaricate di presedere a questo disimpegno prenderanno sopra luogo le più minute indagini per verificare ogni articolo di rendita comunale, e la faran comprendere sullo stato discusso con la dovuta esattezza e precisione, seguendo l'ordine stabilito al titolo settimo della legge. Perchè quest'ordine sia uniforme in tutti gli stati discussi, e possa ugualmente riportarsi nei rispettivi registri di contabilità, gl'intendenti faranno seguire così nella redazione

degli stati, come nell' apertura dei registri suddetti, l'ordine tracciato nell'annesso notamento, per gli articoli di rendita, del pari che per quelli di spesa.

2. Verificate e fissate tutte le rendite sullo stato discusso, gl' incaricati si occuperanno a disporre, o a proporre, secondo i diversi casi, i mezzi di miglioramento per ciascuna di esse. Quanto alle rendite patrimoniali, essi useranno una particolare attenzione ad assicurare l' esecuzione degli articoli 180 a 184 della legge, allontanando gli ostacoli, che potessero incontrare, e proponendo gli espedienti opportuni. Essi promuoveranno sopratutto l' applicazione dell' art. 182 per la divisione dei demani. Questa saggia istituzione, diretta non solo ad accrescere le sorgenti della ricchezza nazionale nell'incoraggiamento dell'agricoltura, ma a dare ancora buoni sudditi allo stato nei novelli proprietari, che essa crea, è uno dei più grandi benefizi, che S. M. ha voluto consolidare a vantaggio dei suoi amatissimi popoli. Egli è quindi principal dovere degl' intendenti, e delle autorità civili tutte di secondare in ciò le benefiche e paterne intenzioni della M. S.

3. Nella classificazione delle rendite gl' intendenti baderanno a non comprendere tra le ordinarie i prodotti de' dazi, o di altre imposte, che si trovano addetti alle opere pubbliche, o a pesi straordinari; le imposte di tal natura dovendo cessare, come finisce il bisogno, le medesime, non possono essere annoverate, che tra le rendite straordinarie.

4. Ugnale diligenza dovranno impiegare gl' incaricati nell' esame, e nella determinazione delle spese da ammettersi su gli stati discussi. Essi non dovranno prender norma, che dalla legge, da' titoli legalmente riconosciuti, che dovranno essere indicati a fronte de' corrispondenti articoli, e da ordini superiori. Ogni spesa sfornita di un appoggio legale dovrà essese eliminata dagli stati discussi.

5. Le spese ordinarie non potendo essere variate per cinque anni, conviene che sieno fissate con ogni esattezza.

In questa classe di spese si comprenderanno sugli stati discussi del quinquennio quelle stesse, che hanno avuto luogo in quest' anno, con l' aggiunzione del soldo dei giudici dei circondari, che l' articolo 185 della legge dei 29 maggio ultimo ha messo a carico dei rispettivi comuni.

Gl' intendenti verificando il soldo dovuto al giudice di ciascun circondario ai termini degli articoli 19 e 186 della legge suddetta, fisseranno in consiglio d' intendenza la quota spettante ad ogni comune compreso nel circondario, e disporranno, che i rispettivi decurionati la notino sullo stato discusso del prossimo quinquennio; essi me ne rimetteranno

simultaneamente uno stato generale per l' approvazione prescritta dalla legge.

Gl' intendenti nella ripartizione del soldo del giudice tra quei comuni, che compongono il circondario, prenderanno per base la rendita patrimoniale, e la popolazione, e lo faranno con quella prudenza ed equità economica che è propria della di loro carica. Un comune che abbia sufficiente rendita patrimoniale, e si trovi esente da' dazii, comunque avesse una popolazione minore può esser gravato più di un altro comune, che abbia una popolazione maggiore, ma che manchi di rendita patrimoniale, e sia soggetto a dazi.

Nella ripartizione gl' intendenti dovranno proporsi l' oggetto di rendere questo nuovo peso men grave alle popolazioni, che alle casse comunali.

Approvata la ripartizione, e comprese le quote sugli stati discussi, gl' intendenti ne ordineranno il pagamento a rate mensuali ai rispettivi cassieri, da gennaio prossimo in poi sul certificato di esistenza e di servizio, firmato dal giudice, e vistato dal sindaco della di costui residenza.

6. Gl' intendenti faranno similmente formare tra le spese straordinarie de' rispettivi comuni un fondo per la costruzione de' camposanti, a norma della legge degli 11 marzo ultimo; e del regolamento analogo de' 21. Ai termini di questo, i piani e la perizia dovranno trovarsi ultimati nel corso di quest' anno; ed i lavori di costruzione, dove non sono cominciati ancora, dovranno immancabilmente aver principio nell' anno prossimo. Gl' intendenti dunque sono nel più positivo dovere di assicurarne i mezzi.

7. Gl' intendenti dovranno ancora in quest' anno prendere le più opportune misure per far cessare gli annosi e continui reclami per lo pagamento dei pigioni pe' corpi di guardia. Essi disporranno, che i corpi di guardia sieno stabiliti in locali pubblici, dovunque ve ne sieno disponibili. In mancanza di questi, dovendosi prendere a pigione locali di particolari gl' intendenti baderanno a farne gravitare la spesa su i rispettivi dipartimenti, che debbono sopportarla. Se si tratti di corpo di guardia di guarnigioni, gl' intendenti provocheranno gli ordini opportuni dal ramo della guerra; se di forza provinciale, o di servizio provinciale, essi ne proporranno i pagamenti su i fondi di casermaggio assegnati a ciascuna provincia, a norma dell' articolo 160 n. 1 della legge dei 12 dicembre, se in fine di guardia di sicurezza interna, o di servizio comunale, essi ne faranno comprendere la spesa su gli stati discussi de' comuni rispettivi, senza che con ciò s' intende alterato quel che si trova disposto per la guardia di sicurezza interna di Napoli.

Egli è questo l'unico mezzo di assicurare regolarmente il servizio, e di non farne gravitare il peso sulla proprietà di pochi particolari, le di cui case sono state occupate per uso de' corpi di guardia.

8. L'economia, e la scrupolosa diligenza con cui gl' intendenti regoleranno gli stati discussi del prossimo quinquennio non permetterà certamente, che le popolazioni sieno sovraccaricate di nuovi dazi, ad onta delle nuove spese, di cui l'amministrazione comunale si trova gravata. Qualora però circostanze imperiose di qualche comune esigessero un nuovo dazio, o l' aumento di un dazio esistente, gl' intendenti baderanno a seguire esattamente nella scelta del dazio la norma prescritta all' articolo 201 della legge de'12 dicembre, e me ne rimetteranno la proposta, col parere motivato del consiglio d' intendenza, perchè io possa sottometterlo alla sovrana approvazione. Il supremo consiglio di cancelleria dovendo esaminare l' espedienza dei nuovi dazi, gl' intendenti qualora si tratti di comuni, che hanno lo stato discusso maggiore, ne rimetteranno la proposta sul progetto dello stato medesimo, per essere esaminata ad un tempo con questo; qualora poi si tratti de' comuni minori, la proposta dovrà essermi trasmessa prima dello stato discusso, nel mese di ottobre prossimo al più tardi affinchè possa esaminarsi a tempo, e parteciparsene l' autorizzazione al comune interessato per lo principio dell'anno, in cui il dazio dovrà mettersi in riscossione.

9. I progetti degli stati discussi maggiori dovranno essermi rimessi in doppia spedizione, prima della metà di ottobre prossimo. Gl' intendenti prenderanno le opportune misure, perchè l' invio non me ne sia punto ritardato.

Gli stati discussi minori io gli attendo all' epoca determinata dalla legge.

Gl' intendenti mi rimetteranno similmente le mappe analitiche, donde io debbo ritrarre il prospetto generale della situazione dell' amministrazione de' comuni, che sono nel dovere di rassegnare a S. M. Nella redazione di queste mappe essi baderanno a far notare i comuni con l' ordine serbato nella legge del primo maggio 1816. Essi avran cura ugualmente di far portare attenzione al calcolo delle mappe, ed a non far confondere le somme di un distretto con quelle dell' altro.

10. Gl' incaricati suddetti consulteranno le tavole statistiche, e quelle dello stato civile di ciascun comune, e prenderanno sopra luogo ogni altro lume opportuno, per indicare a punto fisso sullo stato discusso la popolazione attuale. Gli intendenti baderanno a farvi portare la dovuta diligenza.

Gl' intendenti riceveranno per mezzo del procaccio le mappe

necessarie agl' indicati lavori. Essi daranno in questo importante disimpegno, io non so dubitarne, novelle pruove di zelo per lo real servizio, e dell'interessamento, che devono al bene de' loro amministrati.

— 205 —

*Reale Rescritto del* 9 *luglio* 1817 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si determina che la responsabilità nelle malversazioni degli esattori si limiti ai sindaci e decurioni del tempo in cui le malversazioni si commettono.*

Con real rescritto del 21 di giugno ultimo (1) fu manifestata la risoluzione presa da S. M. nel consiglio del 17 dello stesso mese che nelle malversazioni degli esattori delle contribuzioni dirette s'intendessero cumulativamente tenuti al rimborso tanto i sindaci ed i decurioni del tempo in cui gli esattori furono nominati, quanto i sindaci, ed i decurioni sotto l'amministrazione de' quali le malversazioni si commettono; rimanendo salva a'decurionati la facoltà di eliggere nuovi esattori sempre che quei che si trovano in servizio non sieno di loro soddisfazione, e non possano dare convenienti guarentigie.

Posteriormente avendo io rassegnato a S. M. le osservazioni degl' intendenti di varie provincie sulla disposizione che obbliga alle malversazioni degli esattori i sindaci, e i decurioni dell' epoca della nomina di quelli, la M. S. nel consiglio del 4 del corrente mese ha ordinato che sia ritrattata la sua precedente risoluzione, e che la responsabilità sulle malversazioni degli esattori si limiti a'soli sindaci e decurioni nell' esercizio de'quali accadono le malversazioni, lasciandosi ad essi la facoltà di elegere nuovi esattori sempre che quelli, che si trovano in servizio non sieno di loro soddisfazione, o non possano dare le convenienti guarentie.

— 206 —

*Bando degli* 11 *luglio* 1817 *sulle reali riserve.*

Volendo S. M. che le reali riserve di caccia, e di pesca di suo particolar divertimento siano rispettate, a tenore dei sovrani reali stabilimenti, affinchè questi palesati con nuovo manifesto siano meglio noti a chicchessia, e non possa da qualunque contravvrotore allegarsi causa d' ignoranza, ha ordinato, che per tale effetto se ne rinnovasse la pubblicazione contenuta ne' seguenti articoli, e per le leggi da os-

(1) Come interamente abrogata non è stata in questa collezione inserita la risoluzione che si enuncia.

servarsi, e per le pene da infliggersi a coloro, che ne saranno i trasgressori.

1. Chi attenterà su la persona dei guardacaccia, i quali sono addetti alla custodia delle riserve, sarà immediatamente arrestato, e tradotto nelle carceri, per esser quindi giudicato e punito dal tribunale competente. Se al contrario alcuno avrà motivo di lagnanza contra i medesimi, ne avanzerà il ricorso al cacciatore maggiore di S. M., che gli punirà economicamente, quanto non avranno commesso delitto, per cui meritassero carcerazione, e giudizio di tribunale.

2. Trovandosi dai guardacaccia de' bestiami a pascere nei reali boschi, o riserve, saranno i padroni de' medesimi condannati a pagare carlini dieci, per ogni animale grosso, sia bove, cavallo, o altri simili, ed un carlino per ogni animale piccolo, come pecore, capre ed altri, ed il terzo di detta pena sarà appropriato ai guardacaccia, che han fatto la cattura, e gli altri due terzi saranno disponibili dalla reale amministrazione del sito.

3. Chiunque sarà trovato a legnare dentro i boschi delle reali riserve, sarà arrestato dai guardacaccia; perderà gli strumenti, che ai medesimi saranno appropriati; lascerà le legna, di cui si è provveduto, e portando vetture, allora pagherà la pena di ducati uno per ogni vettura.

4. Chi dippiù ardisse recidere alberi fruttiferi, o altre piante esistenti nelle reali riserve, verrà portato in arresto dai guardacaccia, e rimesso al tribunale competente, per subire la pena fissata dalle leggi vigenti su tal particolare, oltre di quella, che ha meritato, per la contravvenzione di caccia.

5. Tutt' i permessi, o altre licenze concedute da qualunque autorità, per l' asportazione delle armi da fuoco, non avranno effetto alcuno ne' luoghi di reali riserve di caccia. In conseguenza qualunque persona di qualsivoglia grado e condizione, anche dell'ordine militare, non potrà introdursi armato di schioppo nelle dette reali riserve.

6. Ne sono eccettuate le sole partite di gendarmeria, e gli uffiziali di polizia, qualora però marcino essi col capoposto, e nel numero non minore di tre, ed in disimpegno di attual servizio, nel qual caso gli si permetterà libero il passaggio, ed agiranno di concerto con i reali guardacaccia, laddove la circostanza lo richiede.

7. Qualunque individuo di gendarmeria, o polizia, che sarà trovato solo colle armi da fuoco nel recinto delle reali riserve, verrà sempre riguardato come un contravventore.

8. Coloro, i quali vorranno transitare collo schioppo per qualche sito di riserva, dovranno portare detto schioppo scarico colla piastrina smontata, altrimenti saranno arrestati,

e soggiaceranno alla perdita di detto schioppo, da appropriarsi ai reali guardacaccia, dopo però di essersi tenuto in deposito per lo spazio di un mese, onde vedere, se in tale frattempo si affaccino delle ragionevoli giustificazioni, o discolpe, per cui possa meritarsene la restituzione.

9. Ogni proprietario, o guardiano rurale, il quale vorrà detenere lo schioppo per custodia de' terreni, o per difesa della propria vita nel tenimento delle reali riserve, dietro il permesso di armi del ministero di polizia, dovrà ottenere anche quello del cacciatore maggiore, il quale in dorso nominerà la riserva, per cui è accordata una tale licenza, ed esprimerà, che detto schioppo sia carico a palla, senza poter affatto sparare a sort'alcuna di caccia. Trovandosigli poi carico a pallini, soggiacerà alla pena della perdita di esso, e della munizione a tenore dell'articolo precedente.

10. Chi sarà colto nella flagranza di avere sparato a' lepri, pernici, fagiani, caprii, o cignali ne' siti vietati, sarà arrestato dai reali guardacaccia, e tradotto nelle carceri, ed oltre la perdita dello schioppo, e munizione da caccia in beneficio de' medesimi, sarà punito colla pena afflittiva, non maggiore di un mese di carcere, o con multa di ducati cinquanta, proporzionandosi sempre le dette pene alla circostanza della contravvenzione; e quante volte non riuscisse ai guardacaccia di effettuare l'arresto de' contravventori, e riconoscerli, in questo caso se ne passerà l'avviso al giudice del circondario, perchè assuma egli l'incarico dell'informazione, facendone in seguito il rapporto al cacciatore maggiore.

11. Sarà ancora espressamente proibito parar reti o lacciuoli ne' siti di riserva, senza special permesso del cacciatore maggiore, onde i contravventori soggiaceranno alla pena di giorni cinque di carcere, e perderanno gli ordegni.

12 Così pure perderanno gli ordegni, e soggiaceranno a cinque giorni di carcere tutti quelli, che ardiranno portarsi a pescare con qualsivoglia ordegno, che sia capace a prendere, o discacciare i pesci nella riserva del Granatello, di Portici, o Posilipo.

13. Tutte le pene de' contravventori saranno duplicate, o triplicate, nel caso di seconda, o terza mancanza. A questo effetto i guardiamaggiori delle rispettive reali riserve terranno un esatto registro del nome, cognome, e patria de' delinquenti, per tenersi presente nei rincontri.

14. I denuncianti, quando ve ne siano in qualche caso, e facciano essi appurare la contravvenzione ignota ai guardacaccia saranno ammessi al godimento del terzo delle pene, che si esigeranno.

15 In tempo delle cove di pernici, starne, e fagiani, i

padroni delle masserie, site nel tenimento della riserva, devono tenere i cani legati; cioè dal mese di marzo a tutto giugno, mentre nel rimanente dell' anno li potranno tenere sciolti, basta che portino un legno orizzontale appeso al collo, lungo non meno di palmi due; acciocchè non possano dar seguito a veruna sorta di caccia; altrimenti saranno ammazzati dai guardacaccia.

16. Ogni riserva avrà un determinato circuito esteriore, proporzionato alla situazione, ove non potrà spararsi senza il permesso del cacciatore maggiore, onde non si avvicinino i cacciatori ai confini immediati delle riserve suddette. Per questo riguardo quante volte i cignali commettessero de' danni in detto tenimento a' seminati, che vi sono, ha disposto S. M. che sieno questi soddisfatti di suo real conto, dopo esserne fatto l' apprezzo. Dovranno però in questo caso i proprietari rispettivi diriggersi all' amministratore, e guardiamaggiore, domandando l' indennità; e l' apprezzo suddetto, il quale dovrà essere eseguito da persone prescelte a tal' uopo, e colle solite ritualità fissate al proposito, di talchè se alcun proprietario esibirà qualche apprezzo fatto dai periti non prescelti dall'amministratore, e guardiamaggiore, e senza la di loro intesa sarà riputato come illegale, e non se ne avrà conto alcuno.

17. Perchè infine conosca ognuno i luoghi, che sono stati dalla M. S. destinati per uso di reali riserve, sono qui sotto nominativamente descritti.

Nella provincia di Napoli — Astroni, Capodimonte, Fusaro, Licola, Portici, Mortelle della Torre, la Valle, Pesca del Granatello e Posilipo.

Nella provincia di Terra di Lavoro — Caserta, Carditello, Carbone, Calabria Citra, Demanio di Calvi, Mondragone, Sommacco; e bosco di S. Vito, Selvanova, Tavernanova, Venafro, Boscarello, e Fontane di Alife.

Nella provincia di Principato Citeriore — Persano.

— 207 —

*Circolare del* 12 *luglio* 1817 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina che gli esattori in caso di arretrato sul carico del ventesimo comunale sono sottoposti alle coazioni stesse che si adoprano per la percezione delle contribuzioni dirette.*

Il ritardo che si sperimenta nella riscossione del ventesimo comunale mi ha determinato a richiamare in osservanza gli ordini precedenti dati, che in caso di arretrato sul carico del ventesimo comunale siano gli esattori sottoposti alle

stesse coazioni, che si adoprano per la percezione delle contribuzioni dirette, avendo essi lo stesso dritto a riguardo dei cassieri comunali.

Mi affretto a dargliene conoscenza, invitandola a far rimanere esattamente osservato il prescritto.

— 208 —

*Ministeriale del 19 luglio 1817 emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata al procuratore generale presso la gran corte civile di Napoli, circa l' esame delle cause rinviate dalla suprema corte alla gran corte civile di Napoli.*

Le cause rinviate a cotesta gran corte dalla corte suprema di giustizia, debbono essere esaminate da una sola camera della gran corte, giusta l' art. 119 della legge organica de' 29 maggio ultimo. È questo il riscontro al di lei rapporto de' 18 detto mese.

— 209 —

*Reale Rescritto de' 19 luglio 1817 partecipato dal ministro di grazia e giustizia con cui si dichiara di competenza del potere giudiziario la controversia tra i cassieri de' beni di Ofena e Castel del monte e il signor Bernardino Giuliani pel prezzo di erbe fissato in conciliazione, e non per effetto di contratto regolare colle amministrazioni comunali.*

Il comune di Ofena nella seconda provincia di Abruzzo ulteriore avendo una montagna denominata Campo imperatore promiscua co' comuni di villa S. Lucia, e Castel del monte, ed essendole in aprile 1815 presentata offerta di ducati 1500, ad istanza del signor Niccola Madonna pel fitto degli erbaggi estivi; ricevutasi e postillata dall' intendente, furono emessi i manifesti per le subaste da farsi nell' intendenza agli 8 e 13 maggio di quell' anno. Ma per l' ingresso delle vittoriose armi austriache le subaste rimasero sospese.

In questo stato il sindaco ed i naturali di Castel del monte immisero i loro animali nel pascolo della montagna. L' oblatore Madonna ne reclamò all' intendente, il quale stimò più prudente, anzichè accordar rappresaglia degli animali, di chiamare que' naturali per mezzo del loro sindaco, signor Bernardino Giuliani ad un accomodamento.

Questi si convenne tanto pe' suoi animali ammessi al pascolo, che per i suoi cittadini. La convenzione fu verbale con cui il Madonna cedè il suo dritto: se non che il consi-

glio d' intendenza fa menzione di lettere scritte dal sindaco Giuliani all' intendente colle quali egli riconobbe l' obbligo; ed i naturali di Castel del monte pagarono al Madonna ducati 340 promessigli dal Giuliani in compenso di spese, ed in grazia della cessione, come da ricevo che nell' intendenza fu mostrato.

Restava il pagamento degli estagli a' tre comuni. Il sindaco di Ofena spedì la coazione per mezzo di piantoni al signor Giuliani. Questi reclamò al tribunale di prima istanza residente in Aquila, chiamando in garanzia anche il signor Madonna.

All' incontro il consiglio d' intendenza a' 31 marzo 1816 diede fuori una deliberazione prescrivendo, che i cassieri di Ofena, e Castel del monte si servissero del loro dritto in esigere le rispettive rate di estaglio dal signor Bernardino Giuliani, salvo al medesimo il dritto di rivalersi per le vie regolari su degli altri naturali di Castel del monte che consumarono gli erbaggi; e che gli fosse anche salvo di sperimentare nel tribunale civile l' azione che ivi avea istituita contro il signor Madonna per la restituzione de' ducati 340 ricevutisi per la cessione.

Il tribunale di prima istanza avanti di cui il Giuliani avea ricorso contro la coazione speditagli dal sindaco di Ofena con sentenza de' 26 giugno 1816, si dichiarò competente.

In vista di ciò l' intendente con deliberazione de' 16 luglio dichiarò esservi conflitto di giurisdizione specialmente sulla considerazione di essersi il signor Giuliani presentato nel consiglio d' intendenza.

Il consiglio di cancelleria nella camera della giustizia e degli affari ecclesiastici riunita a quella delle finanze e dell' interno, ha osservato che i cassieri di Ofena, e Castel del monte non si sono diretti contro il signor Niccola Madonna per cagione dell' offerta di affitto dall' intendente accettata onde potesse cadere quistione della legittimità, della validità, o della interpretazione di cotesto atto dell' amministrazione pubblica; ma sibbene contra il signor Bernardino Giuliani, con cui niun atto dell' amministrazione pubblica è interceduto; non potendosi aver per tale una convenzione verbale fatta avanti l' intendente in qualità di conciliatore, mercè la quale il Madonna cedè al Giuliani i suoi dritti con una indennità, ed un premio; essendo questo un atto di due privati, non avendo l' intendente con verun atto amministrativo desonerato il Madonna, e costituito in suo luogo il Giuliani, onde i due comuni altra azione non possono contro al medesimo rappresentare, che o quella della rifazione di danni per lo pascolo dell' erba senza verun titolo, o l' azione competente al

loro debitore Madonna per effetto del di costui contratto verbale a' termini dell' art. 1166 del codice civile provvisoriamente in vigore: in ambi i quali casi si ricade dalla regola generale di esame, e di giudizio di un' azione civile, in cui non occorre veruna delle eccezioni contenute nel n. 3 dell' articolo quinto della legge de' 21 marzo 1817, nulla ostando, che il Giuliani, dopo promosso il giudizio nel tribunale civile dolendosi della coazione, sia intervenuto nel consiglio d' intendenza senza opporre l' incompetenza; poichè, trattandosi d' incompetenza per ragion di materia, non può nè col silenzio, nè anche coll' espresso consenso prorogarsi una giurisdizione, di cui il giudice non è dalla legge rivestito.

È perciò di avviso che nella causa fra i cassieri di Ofena, e Castel del monte, ed il signor Bernardino Giuliani, ai termini come il giudizio è contestato, debba procedere il tribunale civile della seconda provincia di Abruzzo ulteriore.

Nota — Estratto dal processo verbale del supremo consiglio di cancelleria del 19 giugno 1817 ed approvato con real rescritto del 19 luglio 1817.

— 210 —

*Reale Rescritto del 19 luglio 1817 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si dichiara di competenza del potere amministrativo la causa nel possessorio tra la duchessa di Carinari, ed il comune di Valloscura circa l' esistenza de' dritti ed usi civici sull' ex-feudo di Chiarano, senza pregiudizio delle ragioni delle parti nel petitorio avanti il potere giudiziario.*

La duchessa di Carinari donna Laura Mormile vicaria del duca D. Michele Mormile suo figlio, per impedire che l' intendente della seconda provincia di Abruzzo ulteriore non procedesse alla divisione dell' ex feudo di Chiarano col comune di Valloscura, con un giudizio di jattanza citò a' 4 febbraio 1817 il sindaco di detto comune avanti di quel tribunale di prima istanza a sentir dichiarare, che l' intero territorio di Chiarano fosse di libera pertinenza del duca suo figlio, e che il comune non vi rappresentava verun diritto, nè verun uso civico.

Il sindaco citato oppose l' incompetenza del tribunale e l' intendente domandò rimettersi l' affare al consiglio d' intendenza.

Il tribunale con sentenza degli 11 marzo 1817 si dichiarò competente, sulla considerazione che trattavasi della cognizione, se il territorio controvertito fosse di libera proprietà

del duca, o diritti il comune vi avesse, le quali controversie che prima decideansi dalla commissione feudale, sono state, dopo l'abolizione della medesima, coll'art. 2 del decreto de' 20 agosto 1810 rimesse alla cognizione de' tribunali ordinari.

L'intendente con deliberazione motivata de' 7 aprile 1817 ha dichiarato il conflitto.

Il consiglio di cancelleria nella camera di giustizia, e degli affari ecclesiastici, riunita a quella delle finanze ed interno ha avvertito essere bene appoggiate le ragioni sulle quali l'intendente della seconda provincia di Abruzzo ulteriore ha elevato il conflitto, non negando al potere giudiziario la facoltà di decidere in petitorio della proprietà, o della libertà de' fondi controvertiti, ma affermando solo essere nelle attribuzioni dell'intendenza di procedere alla divisione secondo lo stato possessorio, e di dovere esso conoscere delle quistioni circa il possessorio, quistione che generalmente in tutte le cause dei privati neppure si appartenevano, nè si appartengono ai tribunali civili, ma a' giudici inferiori, oggi di circondario, secondo il titolo 4 del primo libro del codice di procedura civile, provvisoriamente in vigore, e l'art. 22 n. 3 e 4 della legge de' 29 maggio 1817.

Ora, prescindendo che per espressa disposizione degli articoli 25 e 26 del detto codice non potendosi cumulare il petitorio non è più ammesso ad agire in possessorio; per cui il duca di Carinari non sarebbe più nel caso di promuovere giudizio possessorio avanti le autorità competenti; nulladimeno le controversie che possano sorgere fra ex-baroni ed i comuni nella divisione de' demani circa il rispettivo possesso non debbono portarsi avanti il giudice del circondario, dovendo lo stato del possessore amministrativamente non già giudiziariamente verificarsi, secondo la qual verifica dee la divisione seguire senza pregiudizio del petitorio, giusta l'art. 5 del decreto de' 3 dicembre 1808, le quali leggi sono state conservate dalla clausola derogatoria contenuta nell'art. 315 della legge de' 12 dicembre 1816, perchè versano su' di materie espressamente nella nuova legge non contemplate.

È perciò d'avviso poter il tribunale civile della seconda provincia di Abruzzo ulteriore proceder solo nel giudizio del petitorio, senza impedirsi al potere amministrativo la divisione de' beni, secondo lo stato possessorio, che potrà verificare ai termini delle mentovate leggi, senza pregiudizio delle ragioni delle parti nel petitorio.

Nota — Estratto dal processo verbale del supremo consiglio di cancelleria del dì 21 giugno ed approvato con real rescritto del 19 luglio 1817.

— 211 —

*Reale Rescritto del 23 luglio 1817 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale delle poste, col quale si determina non doversi alterare la regola stabilita di non ammettersi alcuna bonifica ai contabili su i furti di cassa.*

Con rapporto del 16 del corrente mi ha ella proposto di assolversi il direttore della posta del ponte di Bovino D. Giovanni Lombardi, dal pagamento di ducati 66 e grana 31, allo stesso derubati, e di accordargli un' indennità per le spese fatte affin di guarirsi dalle ferite riportate dai ladri.

Avendo rassegnato al re un tal rapporto, la M. S. nel consiglio del 21 andante ha risoluto di non doversi alterare la regola stabilita di non ammettersi alcuna bonifica ai contabili pe' furti di cassa che potessero avvenire, per cui malgrado la massima probabilità della verità del fatto, che concorre nel caso presente; ad oggetto di conservarsi intatta la disciplina ed i regolamenti, non si è degnata di aderire alla di lei proposizione di assolversi il direttore suddetto dal pagamento della somma, che dicesi derubata. S. M. però avendo considerato nella solita sua clemenza di soccorrere i suoi impiegati, in occasione di loro dispendiosa malattia, per essersi da lei contestato, che il nominato direttore fu nell'anno scorso obbligato di recarsi in Ischia per curarsi coll' aiuto de' bagni di quelle acque, si è benignata risolvere di accordarsi graziosamente un soccorso di ducati centoquaranta.

Nel real nome, le partecipo, signor direttore generale, questa sovrana risoluzione, perchè si serva di dare le convenienti disposizioni per lo adempimento.

— 212 —

*Parere del procuratore generale presso la gran corte dei conti del 28 luglio 1817 rassegnato al ministro degli affari interni, col quale si presenta un regolamento per la proposizione degl' individui e la composizione delle terne per le cariche municipali.*

Ho l'onore di restituirle il rapporto dell' intendente di Napoli, ch' ella si è compiaciuta di rimettermi in data de' 31 maggio ultimo, contenente vari dubbi sul modo onde debba aver luogo la proposizione degl' individui, e la composizione delle terne per le cariche municipali.

L' indugio della risposta è derivato dalla necessità d' in-

tendermela col detto rispettabile funzionario. Entrambi siamo convenuti nei seguenti principi, che tutti risolvono i dubbi promossi.

1. Il dritto di proporre alle cariche comunali è di ciascuno dei decurioni e del sindaco.

Appartiene ai decurioni la proposta de' sindaci, degli eletti, degli aggiunti, del cancelliere archivista e del cassiere.

Appartiene al sindaco la proposta di tutte le altre cariche comunali minori.

2. Per ciascuno impiegato sarà formata una terna, nella quale non potranno essere compresi che i soli individui notati nella lista degli eligibili, salva l'eccezione contenuta nell' art. 115 della legge de' 12 dicembre 1816, relativamente alla nomina del cancelliere archivario e del cassiere.

3. Allorchè la proposizione sarà fatta dal decurionato, ciascuno de' decurioni potrà, se vuole, proporre un soggetto, e si passerà quindi allo scrutinio di tutti.

4. Se tre o più de' proposti avranno ottenuto una maggioranza assoluta di suffragi, saranno compresi nella terna quei tre fra essi, che avranno avute in favor loro un maggior numero di voti.

5. Se nessuno avrà ottenuto moggioranza assoluta, ciascuno de' decurioni potrà proporre un altro soggetto per eseguirsi un secondo scrutinio.

6. Se de' soggetti proposti uno o due soltanto, avranno ottenuto la maggioranza assoluta, ferma restando per essi l' inclusiva, il secondo ed il terzo saranno proposti da decurioni, secondo le regole fissate nell' articolo precedente.

7. Se in seguito del secondo scrutinio non si ottenesse per ciascheduno degl' individui proposti la maggioranza assoluta, si passerà ad un terzo scrutinio, nel quale saranno unicamente compresi quelli, che ne' due primi avevano ottenuta una maggioranza relativa; in seguito di che senza procedersi a nuovi sperimenti, la terna sarà formata o completata con gl' individui, che in quest' ultimo scrutinio avranno ottenuto un maggior numero di voti.

8. Allorchè la proposizione dovrà esser fatta dal sindaco, egli formerà la terna per ciascuno impiegato, e la proporrà al decurionato.

9. Se i tre proposti otterranno la maggioranza assoluta dei voti, la terna resterà ferma per essi, nè vi sarà bisogno di altra proposizione.

10. Se niuno de' proposti avrà ottenuto maggioranza assoluta, il dritto di proporre si devolverà a' decurioni, ciascuno de' quali potrà proporre un soggetto se vuole.

11. Se uno, o due de' proposti otterranno la maggioranza

assoluta, rimarrà ferma la proposta per essi. e 'l dritto di proporre il secondo e 'l terzo si devolverà egualmente a ciascuno de' decurioni.

12. Tutte le volte, che il dritto di proporre sarà devoluto a' decurioni, si procederà allo scrutinio de' nuovi proposti, il quale sarà eseguito, secondo le regole fissate negli articoli precedenti.

13. Allorchè in seguito di questo secondo scrutinio non si ottenesse per ciascheduno de' proposti la maggioranza assoluta, si passerà ad un terzo scrutinio, nel quale saranno compresi quelli soltanto, che ne' due precedenti avevano ottenuto la maggioranza relativa; e la terna sarà formata, o completata con quegl' individui, che in questo ultimo scrutinio avranno ottenuto un numero maggiore di voti.

14. Ad evitare ogni equivoco resta dichiarato, che la maggioranza assoluta è costituita da un numero di voti maggiore della metà numerica de' decurioni votanti, e la maggioranza relativa s' intende ottenuta da colui, o da coloro, che in paragone degli altri sottoposti allo scrutinio hanno ottenuto un maggior numero di voti, benchè non abbiano ottenuta una maggioranza assoluta.

15. Nel verbale dell' elezione, che sarà rimesso all' intendente verrà indicato il numero de' voti, che avrà ottenuto ciascuno de' soggetti messi in terna.

Nota. — Questo parere, in seguito dell' esame fattone dal supremo consiglio di cancelleria con avviso uniforme, venne sovranamente approvato con real rescritto del 28 ottobre 1817.

— 213 —

*Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 31 luglio 1817 col quale si stabilisce che le azioni contro de' comuni in linea di responsabilità civile nate prima del decreto de' 31 luglio 1814 non rimasero annullate colle disposizioni del medesimo e che esse non possono esser giudicate che dai tribunali ordinari solamente e che converrebbe impedire il proseguimento di quelle non ancora decise, col risarcire gl' interessati dei danni sofferti con altri mezzi.*

Sul dubbio se i negozianti Michele e Casimiro Gaeta, Marzio Marino, ed altri di Pellezzano abbiano diritto ad essere risarciti dal comune di Salvia in linea *di responsabilita civile* de' danni loro cagionati dal furto sofferto nel bosco del Marmo nel dì 28 marzo 1814. ad onta che l' intendente, e 'l consiglio d' intendenza di Principato citra abbiano dato il loro avviso per l' esclusione di tale azione:

*La commessione*. Considerando che un decreto dei 21 giugno 1810 dichiara tenuti i comuni alla rifazione de' danni cagionati col mezzo di furti, o di altri delitti commessi con violenza nel proprio territorio.

Che sebbene un tal decreto fosse stato rivocato con un altro posteriore della data dei 13 luglio 1814, tuttavolta questo non venne ad annullare le azioni nate in virtù del primo;

Che quindi pei negozianti di Pellezzano non può dirsi abolita l' azione nascente dal furto sofferto nel bosco del Marmo, poichè lo stesso avvenne nel dì 28 marzo 1814, vale a dire più mesi primã della pubblicazione del secondo decreto;

Che lo sperimento però di tale azione a termini degli articoli 12 e seguenti del decreto del 1810 dava luogo innanzi ai tribunali ordinari in seguito del processo verbale del danno, formato dal giudice di pace, e dai funzionari di polizia di ciascun comune, ed approvato dal sotto-intendente del distetto per ciò che riguarda solamente la liquidazione del danno;

Che attese tali disposizioni di legge, così l'avviso del consiglio d' intendenza, non adito da alcuna delle parti, come anche quello dell'intendente della provincia, sono a repularsi atti illegittimi dai quali non possono rimanere in conto alcuno pregiudicati i diritti dei danneggiati; e che ai soli tribunali ordinari spetti il dichiarare se l'avvenimento in disputa fosse accompagnato dalle circostanze richieste dal decreto del 1810, e se per conseguenza il comune di Salvia debba, o pur nò, soggiacere alla rifazione del danno, che contro di essi vien reclamata;

Considerando che ciò non ostante non sia superfluo il rammentare, che il decreto di giugno 1810, e gli altri due, che lo precedettero, l'uno dei 17 agosto 1807, e l'altro dei 20 marzo 1809, incontrarono la resistenza di tutte le opinioni, e presso che di tutti i funzionari pubblici; che ognuno credeva, e ripeteva, che una legge siffatta non era tollerabile nell' esistenza di un governo, di una rendita, e di una forza pubblica; che ingiustissima cosa era il punire un comune, ossia un essere collettivo, dei delitti degl'individui, co'quali spesso non aveva alcun rapporto; e che se il governo con tutt'i i suoi mezzi non giungeva a dissipar le orde de' malfattori, moltomeno era giusto di accusare di questa impotenza i comuni, che non avevano alcun mezzo; che tali ragionamenti produssero che o pochissimi, o niun esempio vi fu di applicazione dell' enunciato decreto fatta dai giudici ordinari, poichè non sono a mettersi in linea di esempi le violenze fatte da qualche capo militare contro de' comuni senza regola, e senza forma; e che il grido universale giunse finalmente al segno

che io data de' 13 luglio 1814 fu pubblicato il sopraddetto decreto rivocatorio, il quale infelicemente però, come si è già cennato, non venne ad annullare le azioni nate precedentemente;

Che posto tutto ciò sarebbe opportuno d'impedire; che negli attuali tempi di tranquillità siano risvegliate le idee dispiacevoli sopra rammentate, e che i tribunali debbano di bel nuovo pronunciare in una materia reputata odiosissima anche ne' momenti difficili;

Che ad ottenere questo lodevole fine, senza offendere i diritti de' negozianti di Pellezzano, non vi sia mezzo migliore di quello di far verificare amministrativamente a punto fisso il danno sofferto, ed indi risarcirlo con qualche fondo o mezzo di pubblica ragione che il governo potrà designare;

*È di avviso* — Che malgrado il parere negativo dell'intendente, e del consiglio d'intendenza di Principato citra, non possa impedirsi a' suddetti negozianti di Pellizzano di sperimentare l'azione loro competente innanzi al tribunal civile della provincia medesima; ma che sia più degno della giustizia del governo far verificare amministrativamente il danno da essi sofferto, per indi risarcirlo con qualche fondo o mezzo di pubblica ragione.

Nota — S. M. nel consiglio del dì 10 agosto 1817 si compiacque per organo del ministro degli affari interni di approvare ciò che trovasi proposto nella prima parte del rapportato avviso, ed in conseguenza i danneggiati furon rimessi al tribunal civile di Salerno per esperimentare le loro ragioni.

— 214 —

*Reale Rescritto dei* 2 *agosto* 1817 *col quale si dichiara di competenza del potere amministrativo la causa tra la direzione dei demani di Principato ultra e'l signor Vincenzo Costantini sulla legittimità e validità di un contratto di affitto; e del potere giudiziario sulla lesione di cui era attaccato il contratto medesimo.*

La direzione dei demani della provincia di Principato ultra per mezzo del ricevitore di Paduli in febbraio 1810 dopo di aver fatto conoscere gli avvisi ed affissi, procedè all'accensione delle candele per l'affitto dei beni appartenenti ai soppressi Domenicani di S. Marco dei Cavoti nel comune di S. Giorgio la Molara, in presenza del giudice di Pace, del sindaco, e di un decurione non che del ricevitore di Paduli, e del cancelliere comunale: quindi ne fu disteso il contratto di locazione per quattro anni al signor Vincenzo Costantini, e l'estaglio fu convenuto in ducati 350 pagabili in due rate

uguali. Un tal Vincenzo di Conno di S. Marco nel dì 21 ottobre dello stesso anno produsse nuova offerta per l'affitto di detti beni; aumentando il detto estaglio di 20 ducati; e la direzione accettando tale offerta ordinò al ricevitore di Paduli di esaminare i nuovi affissi per procedersi alle subaste. Il signor Costantini, prima che tutto ciò avesse luogo, credè espediente ai suoi interessi citare quell'intendente d'innanzi al tribunale di prima istanza della provincia, perchè il contratto con lui solennizzato rimanesse fermo, nè fosse turbato dal quasi possesso de' fondi, e che si fosse dichiarato nullo tutto ciò che per causa dell'offerta di Conno si era dal demanio eseguito, citando l' intendente all' udienza del tribunale.

Il direttore dei demani riferì all' intendente, esser nullo l'affitto fattosi col Costantini e ciò pei seguenti motivi.

1. Per essersi conchiuso in S. Giorgio la Molara contro le istruzioni dell' amministrazione, mentre i beni eran siti in S. Marco dei Cavoti.

2. Perchè in questo luogo, ove i beni eran siti, non furono affissi e pubblicati i manifesti.

3. Perchè la garantia offerta dall'affittatore in persona di D. Domenico Costantini era falsa, per essersi la di costui firma falsificata, conchiudendo, che gl' interessi dell'amministrazione erano stati pregiudicati sì nell'affitto, che nella lesione perche fattesi le nuove subaste, era l' affitto cresciuto sino all' annuo estaglio di ducati 500.

Avendo l' intendente ciò comunicato al procuratore regio, perchè il tribunale si dichiarasse incompetente; il tribunale con sentenza de'7 giugno 1816 si dichiarò competente, perchè trattavasi di manutenzione di affitto, allegando vari avvisi dell' abolito consiglio di stato.

L' intendente con deliberazione motivata dei 24 settembre 1816, ha elevato il conflitto, poggiandolo sul decreto de'13 dicembre 1808 che disse accordar senza limiti ai consigli d' intendenza la cognizione del contenzioso relativamente agli affitti, ed alle rendite dei demani; non ostante gli avvisi del consiglio di stato dal tribunale allegati, ammessi per fatti veramente parziali, che non potevano distruggere il detto decreto.

Il consiglio di cancelleria nella camera della giustizia e degli affari ecclesiastici riunita a quella delle finanze e dell' interno ha avvertito, che sebbene la contesa di competenza fra il tribunale civile, ed il consiglio d' intendenza del Principato ulteriore nella causa fra il signor Vincenzo Costantini, e l' intendente circa l' affitto fatto del demanio al Costantini dei beni appartenenti ai soppressi do-

menicani di S. Marco dei Cavoti nel comune di S. Giorgio la Molara siasi promossa ai termini del decreto dei 13 dicembre 1808: e della intelligenza datavi con gli avvisi dell' abolito consiglio di stato ; nulla di meno essendo quelle attribuzioni provvisoriamente in vigore cessate colla pubblicazione della legge dei 21 marzo 1817, la quale fissa i limiti delle giurisdizioni fra il potere amministrativo, ed il potere giudiziario, deve secondo il numero 3 dell'articolo 5 di detta legge la presente controversia definirsi, col quale tutte le azioni delle pubbliche amministrazioni di qualunque natura sono attribuite al potere giudiziario, eccetto ove cada quistione della legittimità, della validità, o della interpetrazione di un atto dell' amministrazione pubblica.

Che nella specie presente trattasi di esser l' affitto fatto dal demanio attaccato di nullità, per causa della legittimità dell'atto, per non esservi quivi affissi e pubblicati i manifesti oltre alla inesistenza della garantia richiesta per condizione dell'affitto. per essersi rinvenuta falsa la firma del garante. Ma oltre a ciò viene il contratto impugnato per causa di lesione. Che riguardo alla nullità per causa d'illegittimità dell'atto, è evidente secondo la mentovata legge spettarne la cognizione al consiglio d'intendenza: non così per l'azione dipendente dalla lesione. La legge ha distinta legittimità e validità dell' atto, intendendo per la prima il modo, come il contratto deve celebrarsi, e per la seconda le condizioni essenziali per la validità delle convenzioni, che trovansi espresse nell'art. 1108 del codice civile provvisoriamente in vigore , senza le quali l'atto diviene nullo. Ma la lesione non rende invalidi i contratti , e non ne produce la nullità , ma la rescissione specialmente, per parte dei minori colla restituzione in intero, giusta le disposizioni contenute negli articoli 1305, 1306 e 1314 del detto codice ; e l' effetto della lesione è la scelta del convenuto, o di rinunziare all' atto , o al contratto, ovvero di supplire il giusto valore della cosa , a tenore degli articoli 891 e 1681 dell'istesso codice; il che vieppiù esclude la nullità del contratto, poichè quel che da principio è nullo, non ha bisogno di rescissione , nè una delle parti senza il consenso dell' altra potrebbe farlo sussistere.

Quindi è di avviso, che ai termini del mentovato numero 3 dell' art. 5 della legge dei 21 marzo 1817 il consiglio d' intendenza debba procedere sulla quistione della illegittimità dell' affitto. Rapporto poi allo sperimento del giudizio di lesione , debba adirsi il tribunale civile.

**Nota** — Estratto dal processo verbale del supremo consiglio di cancelleria del dì 19 giugno 1817 ed approvato con

reale rescritto dei 2 agosto 1817 partecipato dal ministro di grazia e giustizia.

—215—

*Reale Rescritto del 2 agosto 1817 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti col quale si determinano le norme da seguirsi nelle liquidazioni delle pensioni di giustizia di quei militari che per le passate vicende non hanno un servizio continuato di venti anni.*

S. M. cui ho rassegnato il di lei rapporto dei 28 giugno ultimo sul dubbio insorto nel dipartimento della guerra e della marina intorno la norma da seguirsi nel calcolar gli anni di servizio dei militari che contassero un'interruzione per le passate vicende, ha la M. S. nel consiglio dei 28 luglio prossimo passato sovranamente deciso che il proposto dubbio è letteralmente risoluto dalla legge dei 3 maggio 1816 articolo 3. §. 2. in cui è detto che per aver diritto a pensione o soldo di ritiro bisogna aver prestato un servizio di venti anni *continuato, e non interrotto per dimissione e riammissione.* Che debbano quindi intendersi colpiti dalla legge:

1. Quegl'impiegati militari o civili che nell'anno 1799 furono dimessi da S. M.

2. Quegli che diedero la loro dimissione, e rinunciarono al servizio di S. M.

3. Quegli che per effetto di condanna cessarono di servire; e generalmente tutti coloro che dopo le vicende del 1799 non furono da S. M. riammessi al suo real servizio.

Che all' opposto non ne debbano essere colpiti:

1. Coloro che senz' aver data, o ricevuta intera dimissione, e senz'averne subita alcuna condanna, dopo il fausto ritorno di S. M. furono ammessi al servizio con gradi inferiori a quelli che aveano, quando nella riammissione sia stato spiegato, senza interruzione di servizio, o furono ammessi al godimento del sussidio.

2. Coloro finalmente che dopo una dimissione, o una condanna fossero stati pienamente riabilitati da S. M. con dichiarazione espressa di dover essere reintegrati nei loro antichi dritti ed onori.

Nel real nome le partecipo queste sovrane risoluzioni per sua intelligenza e governo.

— 216 —

*Circolare del 6 agosto 1817 emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata ai procuratori generali delle gran corti criminali con la quale si danno le disposizioni per l' abitazione dei giudici istruttori e dei loro cancellieri.*

Il ministro degli affari interni, pregato da me per lo stabilimento dei locali da assegnarsi alle officine dei giudici istruttori nel capo-luogo dei distretti, mi ha fatto osservare esser cosa utile di darsi nei locali medesimi l' abitazione ai giudici istruttori, ed ai loro cancellieri, qualora questi funzionari lo vogliono, a condizione però ch' essi paghino la rata della pigione convenuta in proporzione del locale che ciascuno di loro occuperà.

Siccome questo metodo può far l' utile del servizio, ed il comodo anche degli enunciati funzionari, così i procuratori generali criminali si porranno di accordo cogl' intendenti per istabilire l' occorrente, secondo i casi particolari; nella intelligenza, che rimane sempre in piena libertà degli istruttori, e de' cancellieri di abitare o no nei locali loro assegnati.

Lo prevengo alle signorie loro per la piena intelligenza.

— 217 —

*Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 7 agosto 1817 col quale si determina essere di competenza dei tribunali ordinari le controversie tra gl' impressari dei teatri, e gli appaltati, relative alla risoluzione del contratto passato tra loro.*

Essendo insorta quistione fra l' impressario del teatro di Salerno e gli appaltati, dimandando costoro la risoluzione del contratto per lo seguito cambiamento di talune attrici;

Ed avendo il consiglio d' intendenza della provincia dato il suo avviso per la competenza dell' intendente a giudicare di siffatta controversia;

È nato il dubbio se all' intendente, ovvero ai tribunali ordinari, si appartenga l' esame di quistioni di tal natura.

*La commissione* — Considerando, che col decreto dei 7 novembre 1811 la commessione dei teatri nella capitale, e gl' intendenti nelle provincie sono rivestiti unicamente, sotto la direzione del ministro degli affari interni, de' poteri necessari a regolare la polizia interna de' teatri, il progresso dell' arte, e 'l buon successo delle rappresentazioni;

Che per effetto di ciò coll' articolo 22 del cennato decreto sono essi autorizzati a decidere tutte le controversie fra gli impressari e gli attori, ma lo stesso non può aver luogo per quelle, che insorgono fra gl' impressari e gli appaltati circa la risoluzione del contratto passato tra loro, dappoichè non essendo le medesime riferibili ad alcuno degli oggetti messi dalla legge sotto la cura di dette autorità, rimangono nella sfera degli affari ordinari, e debbono per conseguenza essere giudicate dai tribunali competenti;

È di avviso. — Esser di competenza de' tribunali ordinari la quistione in esame.

NOTA. — Questo avviso fu approvato da S. M. con reale rescritto del 26 agosto 1817 per l' organo del ministro di stato degli affari interni.

— 218 —

*Reale Rescritto de' 9 agosto 1817 col quale si determina la competenza del contenzioso amministrativo nella causa tra la direzione de' demani di terra d' Otranto e Don Gio. Lorenzo Forleo.*

Nel 1792. D. Giovanni Lorenzo Forleo di Francavilla affrancò dal Fisco allodiale le decime feudali de' suoi fondi pel capitale di ducati 3922, 20 pagabili a ducati 100, oltre lo interesse scalare.

Abolite dalla commessione feudale in parte le decime di Francavilla, ottenne dal commessario ripartitore una riduzione di duc. 627, 05.

Convenuto di poi dal ricevitore de' demani avanti il tribunale della provincia di Lecce per arretrati, oppose:

1. dover pagare non già gli annui ducati 100, giusta il convenuto; ma una somma ridotta in proporzione di ducati 627, 00 diminuiti dal capitale.

2. dover ricevere un' altra riduzione del capitale per compenso della franchigia promessagli dai pubblici pesi per cagione della fondiaria sopravvenuta.

Il tribunale fece dritto alle domande di Forleo.

Il ricevitore de' demani appellò, chiedendo rimettere l'affare già divenuto contenzioso alla cognizione del potere amministrativo.

La corte di appello residente in Altamura, contro le conclusioni del ministero pubblico, con decisione de' 25 febbraio 1817 si dichiarò competente sul motivo, che trattandosi del doversi parte di prezzo di un capitale, la quistione era attribuita ai tribunali dalla legge degli 8 agosto 1806 titolo 2. pagina 2, articolo 11, non ostando, che colla leg-

ge degli 8 novembre dell' istesso anno l' indennità pei beni venduti con esenzione da' pesi era stata accordata sul debito pubblico, mentre ciò s'intendea dopo acclarato il dritto dai tribunali competenti.

L' intendente della provincia di terra d' Otranto con deliberazione motivata de' 19 marzo 1817 ha elevato il conflitto, dicendo tra l' altro, che la prima quistione per la proporzionata diminuzione di ducati 100 involve un articolo d' interpetrazione della mente de' contraenti di conoscenza della autorità amministrativa, presso la quale il contratto erasi stipulato, e la seconda quistione tendente a scemare la quantità del debito per la pretesa indennità della contribuzione, appartenersi anche al potere amministrativo, perchè per siffatte indennità a fine di liquidarne l' importo da pagarsi in cedole, con decreto de' 27 giugno 1806 fu eretta una commessione, a cui con decreto de' 23 maggio 1810 fu un'altra sostituita, alla quale dovea il Forleo ricorrere, non potendosi confondere il credito in cedole col debito in contanti; e che il dritto del Forleo era perento per non aver adita la suddetta commessione del debito pubblico in tempo abile, giusta il decreto dei 16 gennaio 1812.

Il supremo consiglio di cancelleria nella camera di giustizia ed affari ecclesiastici riunita a quelle delle finanze ed interno ha osservato, che la prima quistione per la riduzione del pagamento dei ducati 100 versa precisamente nella interpretazione della volontà de' contraenti espressa nella convenzione se il di loro soggetto sia stato di doversi pagare per affranco del capitale, e riceversi non meno di annui duc. 100, qualunque fosse la somma, ovvero siasi voluto proporzionare il tempo alla qualità della somma totale; la quale quistione si per la natura della cosa, che per l' articolo 8. n 3. della legge de' 21 marzo 1817, appartiene a' giudici del contenzioso amministrativo.

Sulla seconda quistione poi del rimborso della fondiaria a tenore del patto, con cui fu il capitale del canone alienato con franchigia da pubblici pesi, ha rilevato non esservi contesa a fare sul deberi, mentre il debito era certo, nascente da espressa disposizione dell' articolo 2 della legge degli 8 novembre 1806, onde il Forleo non avrebbe dovuto che adire la commessione del debito pubblico solo a fine di liquidarne la quantità. Ma egli ha trascurato ciò per tutto il dì 15 marzo 1812, ultimo termine dopo tante proroghe prefisso dal decreto de' 16 gennaio del detto anno, onde non può dire di esservi un oggetto di disputa da agitarsi avanti ai tribunali, se sia o no l' azione estinta: avendolo la legge generalmente definito con avere a tale oggetto anche la commissione di-

sciolto: e sarebbe contro l'ordine pubblico, ed il voto della legge di potersi suscitare immense liti nei tribunali per parte di coloro, che sono stati negligenti a farsi liquidare i loro averi sul debito pubblico, non potendo verun giudice metter mano o decider ciò, a cui la legge ha voluto, che s' imponesse silenzio.

Nè osta punto che il Forleo sia tuttavia debitore di parte del prezzo, perchè l' articolo 3 della legge degli 8 novembre 1806, non ha ammessa veruna distinzione fra compratori di beni dello stato che avessero già pagato l' intero prezzo, e quegli che rimanessero ancora a pagarlo, avendo generalmente ordinato il rimborso delle franchigie in cedole; il quale stabilimento è fondato nell' ordine pubblico, che non ammette compensazioni fra diverse amministrazioni dello stato, le quali paralizzerebbero con pubblico danno le diverse percezioni a vari usi pubblici destinate; dovendosi le varie amministrazioni considerare come diverse persone morali. Quindi è che il Forleo non poteva compensare un debito dovuto all'amministrazione del demanio con un credito sull' altra amministrazione del debito pubblico.

Perciò è di avviso, che per la sola prima quistione, se il capitale abbia a pagarsi a ducati 100 l' anno o meno, abbia a procedere il consiglio d'intendenza, e per l'altra non vi sia luogo a verun procedimento, tanto di autorità amministrativa, che giudiziaria.

Nota — Estratto dal processo verbale del supremo consiglio di cancelleria nella seduta del primo luglio ed approvato con reale rescritto de' 9 agosto 1817.

— 219 —

*Reale Rescritto de' 9 agosto 1817 con cui si dichiara di competenza del contenzioso giudiziario la causa di escomputo tra i signori Mariconda ed altri col circondario di Gragnano pel dazio sulla molitura.*

Il tribunale di prima istanza della provincia di Napoli con sentenza degli 8 marzo 1817, si è dichiarato competente nella causa di escomputo fra i signori Errico, Ferdinando e Giuseppe Mariconda, i signori Giuseppe Grimaldi, e Gennaro Fontana, ed i signori Francesco Cuomo e Sebastiano Fortunato per causa dell'affitto delle grana due a tomolo sulla molitura dei cereali di Gragnano contro quel comune.

L' intendente della provincia di Napoli con deliberazione motivata dei 17 maggio 1817 ha elevato il conflitto, poggiandolo sulla intelligenza delle leggi antecedenti, in quella dei 21 marzo 1817, e supponendo secondo essa la causa di

di escomputo di competenza del consiglio d' intendenza, le quali crede che coll' ultima legge non sian cessate, ma che sian garentite dall' articolo 3 e 4 della medesima, ove spiegasi quali siano gli oggetti di amministrazione pubblica, senza incaricarsi dell' articolo 5 che costituisce pei suddetti oggetti limiti del potere amministrativo.

Il supremo consiglio nella camera della giustizia, ed affari ecclesiastici unita a quella dell'interno e finanze ha osservato, che dal consiglio d' intendenza di Napoli inutilmente si allegano le antecedenti leggi, le quali sono state provvisoriamente in vigore sul contenzioso amministrativo e sono cessate colla nuova legge de' 21 marzo 1817 sulla stessa materia.

Che in detta legge nell'articolo 5 è stabilito di non poter giammai appartenere alle autorità incaricate del contenzioso amministrativo l' esame, ed il giudizio delle azioni civili di qualunque natura, nella quale non cada in quistione la legittimità, la validità, e la interpetrazione di un atto della amministrazione pubblica, ed all' incontro nell' articolo 6 e detto che apparterrà a'giudici del contenzioso amministrativo il conoscere.

1. della validità di tutti i contratti fatti dall' amministrazione pubblica;

2. della legalità delle solennità adoperate negli stessi contratti;

3. della interpetrazione e spiegazione de' medesimi; i quali due articoli fissano in una maniera evidente le attribuzioni del potere amministrativo sull' oggetto di non lasciar luogo a discettazione, nè materia a conflitto.

Trattandosi dunque di un escomputo, che il fittuario pretende per mancanza accidentale dei frutti della cosa locata, nè cadendo in quistione la validità del contratto, la legalità delle solennità nel medesimo adoperate, e la interpetrazione, e spiegazione dello stesso, è di avviso essere il tribunale civile della provincia di Napoli competente.

Nota — Estratto del processo verbale del supremo consiglio di cancelleria del dì 3 luglio 1817 ed approvato con reale rescritto de' 9 agosto 1817.

— 220 —

*Reale Rescritto de' 9 agosto 1817 portante la dichiarazione di competenza del contenzioso amministrativo nella causa tra il signor Giambattista Telesio di Cosenza e taluni comuni e particolari per una strada sul feudo del primo.*

Avendo il signor Giambattista Telesio di Cosenza chiusa

una strada che transitava per un suo fondo, l'intendente di Calabria Citeriore, ad istanza dei comuni di Castelfranco, Marano principato, e Marano marchesato, e di D. Giovanni Lionetti, Gaetano Spiriti, e Francesco di Roberto che adirono il consiglio d' intendenza, ordinogli di riaprirla.

Il Telesio ne tenne ricorso a quel tribunale di prima istanza il quale con sentenza de' 3 maggio 1817 si dichiarò competente, sulle considerazioni, che il padre di Telesio fin dal 1782 avea ottenuto dalla regia udienza bando personale, proibendosi il passaggio per detta strada, intimato per editto in vari comuni, e che niun comune o particolare essendo comparso erasi definitivamente ordinato di restar fermo, che l'affare versava sull' esame di una servitù; e che il potere amministrativo poteva prenderne cognizione solo quando non si controvertisse della qualità della strada.

L' intendente con deliberazione motivata degli 8 maggio 1817 ha elevato il conflitto, sostenendo appartenere al consiglio di intendenza per regola la cognizione di qualunque controversia sulle strade, ad eccezione di sentieri o sia strade vicinali giusta l' articolo 6 della legge de' 21 marzo 1817; e rileva che la situazione della strada, ed il passaggio avutovi dai cittadini di vari comuni ricorsi escludono l'eccezione del detto articolo 6.

Il supremo consiglio nella camera di giustizia, ed affari ecclesiastici riunita a quella di finanze ed interno ai termini dell' art. 21 della legge dei 22 dicembre 1816 ha preso in considerazione essere le espressioni dell'articolo 6 della legge dei 21 marzo 1817 generali; attribuendo al potere amministrativo tutte le controversie che insorgeranno sulle strade, vale a dire, che niuna controversia è esclusa, poichè fra tutte le controversie vi ha quella, se il privato neghi di esser pubblica la strada, che egli ha occupata, o in qualunque maniera contenda il dritto del pubblico; il che è maggiormente espresso nella legge, spiegando ancora se le controversie riguardino *l'occupazione di tutta o di parte dell'area delle strade.*

Che l'eccezione alla regola essendo solo se si tratta di sentieri, o sia strade vicinali, ciò non avviene nella specie presente, non trattandosi di due o più vicini contendenti di una servitù ma di più popolazioni interessate, che pretendono aver dritto ad una pubblica strada.

Che oltre all' incominciare della strada di traversa da luogo pubblico, e finire in luogo pubblico, siccome dal consiglio d' intendenza si è considerato, dalla stessa posizione per parte del signor Telesio si ha, che suo padre D. Francesco Telesio fin dal 1783, abbia fatto far bando penale contra tutti co-

loro che transitavano per quella, facendolo affiggere in vari comuni; dal che segue, che egli stesso riconobbe non esser controversia con uno o due vicini i quali avrebbe singolarmente notificati, ma esser interesse dei cittadini di molti comuni che per detta strada transitavano, ai quali fece far divieto penale per via di editto; onde non può la presente contesa portarsi alla eccezione contenuta nel detto articolo 6 della legge di trattarsi di sentieri o sia strade vicinali, ma non dubitandosi che i cittadini di più comuni faccian uso di detta strada, e che oltre ai vari particolari sien ricorsi al consiglio d' intendenza i sindaci de' comuni di Castel-franco, di Marano principato e di Marano marchesato; perciò la controversia sta, se i cittadini di queste popolazioni abbiano occupato il Fondo del Telesio, e convertito in strada pubblica, ed abbia questi il dritto di rivendicare la sua proprietà; ovvero se il Telesio abbia occupata la pubblica strada, le quali controversie per espressa disposizione della legge appartengono alla cognizione dei consigli di intendenza.

È perciò di avviso, nella causa introdotta nel consiglio d' intendenza fra i signori Giovanni Lionetti, Gaetano Spiriti, e Francesco di Roberto, ed i comuni di Castel franco, Marano principato, e Marano marchesato, contro il signor Giovanni Battista Telesio essere il detto consiglio d'intendenza competente.

Nota — Estratto dal processo verbale del supremo consiglio di cancelleria del dì 28 giugno 1817 ed approvato con reale sescritto de' 9 agosto 1817.

— 221 —

*Reale Rescritto de' 9 agosto 1817 con cui le quistioni della causa tra il sig. Giov. Bat. Marini ed il comune di Potenza per l' appalto del dazio sul vino si dichiarano in parte di competenza del contenzioso amministrativo, e nell' altra del contenzioso giudiziario.*

Il sindaco del comune di Potenza istituì in quel tribunale civile un procedimento di espropriazione di alcuni fondi contra il signor Giambattista Marini per un credito di duc. 6339:06. Il titolo di tal credito nasceva da atto notariale per causa di affitto della gabella del vino preso dal Marini alla subasta per gli anni 1813 e 1814.

Il Marini si oppose al procedimento, allegando:

1. Che l' istrumento, che costituiva il titolo del credito, non era autentico, nè esecutorio, perchè mancante di alcune formalità prescritte dalla legge sul notariato;

2. Che il credito non era liquido;

3. Che la obbligazione contratta dal preuditore del dazio in affitto poggiò su di errore, essendosi mal calcolato il prodotto del dazio su di erronee basi fissate dall' intendente ;

4. Che dal preteso credito doveano farsi varie deduzioni per somme pagate, e per escomputo, e per esazioni pendenti. che il comune dovea ripigliarsi , per essergli mancata la forza per le coazioni , atteso le circostanze de' tempi , e per la mancanza de' tre mesi di affitto e per grandini cadute nelle vigne di Potenza in luglio 1814 e per minorazione fatta del dazio.

Avendo il comune conchiuso pel rigetto di tali opposizioni, il tribunale , supponendo per fatto essersi elevata quistione di competenza , con sentenza de'5 giugno 1816 si dichiarò competente , su de' motivi che l' eccezioni del Marini in parte eran dirette a distruggere il contratto , ed in parte a distruggerne le conseguenze ; e che l' autorità amministrativa non potea conoscere che della intelligenza de' patti , e non già de' loro effetti legali , riportandosi ad alcuni avvisi dell' abolito consiglio di stato.

All'incontro l' intendente con deliberazione motivata de'20 luglio 1816 ha elevato il conflitto, dicendo che in tutti gli affari contenziosi , prima di giurisdizione dell'abolita camera della sommaria , eran succeduti i consigli d'intendenza, fra i quali affari doveano noverarsi tutte le controversie pel pagamento di estagli, per escomputi, e per dubbi che sorgano nella spiegazione degli atti amministrativi.

Il supremo consiglio nella camera di giustizia , ed affari ecclesiastici , unita a quella dell' interno e finanze ha osservato, che essendo colla nuova legge de' 21 marzo 1817 cessate le antecedenti leggi provvisoriamente in vigore , ed essendo l' eccezioni del Marini in parte dirette ad annullare il contratto per cagioni di errori ne' calcoli del prodotto del dazio fatti dall' intendente ; ed in parte a diminuire il di lui debito per altre cagioni di deduzioni , per l' art. 5 n. 3 e per l'articolo 8 di detta legge la cognizione delle eccezioni dirette ad annullare il contratto per cagion di errore, e per falsi calcoli appartiene al consiglio d'intendenza, riguardando la validità o invalidità del contratto a' termini degli articoli 1109 e 1110 del codice civile provvisoriamente in vigore : e tutte le altre cognizioni appartengono per regola al tribunale civile.

Onde è di avviso, che il tribunale civile debba continuare a procedere nel giudizio di espropria, e conoscere delle eccezioni del debitore della seconda specie, inclusa l'autenticità del titolo giusta la legge sul notariato : che il Marini , volendo attaccare la validità del contratto per cagion di errore

debba adire il consiglio d' intendenza ; salvo al tribunale di decidere, se tal cognizione, da rimettersi al consiglio d'intendenza, possa arrestare il corso del giudizio di espropria per esecuzione di obbligo contenuto in atto notarile.

Nota — Estratto dal processo verbale del supremo consiglio di cancelleria degli 8 luglio ed approvato con real rescritto de' 9 agosto 1817.

— 222 —

*Reale Rescritto de' 9 agosto 1817 con cui si dichiara di competenza del contenzioso giudiziario la causa tra D. Tommaso Nocerino e l' amministrazione de' demani per l' importo di un canone dovuto dal primo alla seconda.*

Avendo il ricevitore de' demani spedita a' 15 maggio 1816 coazione a D. Tommaso Nocerino di Resina pel pagamento di 15 ducati che disse costui dovere per una annata di canone maturata in dicembre 1816, su di un territorio sito in san Sebastiano appartenente al soppresso monistero di san Domenico maggiore di Napoli, e per altri ducati 2,76 di attrasso, il Nocerino ne produsse opposizioni citando l' amministrazione de' demani avanti al tribunale di prima istanza di Napoli, asserendo che il suo censo non era che di annui ducati 8,26. i quali avea puntualmente pagati.

Opposta dall'amministrazione l'incompetenza del tribunale, questo con sentenza de'3 luglio 1815 si dichiarò competente.

L' intendente della provincia di Napoli con deliberazione motivata de' 10 settembre ha elevato il conflitto.

Ciascuna delle due autorità ricorre alle leggi in vigore all' epoca delle rispettive deliberazioni.

Il supremo consiglio nella camera di giustizia e degli affari ecclesiastici unita a quella dell' interno e finanze riflettendo, che le leggi dall' autorità giudiziaria e del potere amministrativo allegate, provvisoriamente in vigore all' epoca delle loro deliberazioni, han cessato di aver vigore colla legge de' 21 marzo 1817, la quale ha fissate definitivamente le attribuzioni de' due poteri.

E che coll' articolo 5 n. 3 è data per regola al potere giudiziario la cognizione delle azioni civili di qualunque natura nelle quali non cada in quistione la legittimità, la validità, o interpetrazione di un atto dell'amministrazione pubblica :

È d' avviso essere il tribunale civile della provincia di Napoli competente.

Nota — Estratto dal processo verbale del supremo consi-

glio di cancelleria del 5 luglio ed approvato con real rescritto dei 9 agosto 1817.

— 223 —

*Circolare del* 9 *agosto* 1817 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regii procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni sull' anticipazione delle spese di giustizia.*

L' articolo del real decreto del 6 gennaio ultimo ha dato luogo a dubitare in qual caso la parte offesa debba anticipare le spese di giustizia in que' giudizi penali in cui non può procedersi senza la di lei istanza.

La soluzione di questo dubbio è facile, quando si ponga mente allo spirito dello stesso decreto, e molto più alla legge posteriore del 12 febbraio. Conviene distinguere querelante da parte civile. Chi semplicemente denunzia l' offesa ricevuta, e fa istanza che ne sia punito l' autore, prende la caratteristica di querelante, nè deve in veruno caso anticipare le spese del giudizio. La sua denunzia, secondo la citata legge del 12 febbraio, è il mezzo onde promuovere l' azione pubblica per la persecuzione, e punizione in giudizio del colpevole: azione che si esercita essenzialmente, ed esclusivamente dagli uffiziali del pubblico ministero.

Non così avviene quando l' offeso, oltre la querela onde abbia luogo l' azione penale, vuole agire anch' egli nel medesimo giudizio, ad oggetto di essere risarcito del danno cagionatogli: in questo caso, siccome il giudizio riguarda anche l' interesse privato, ed il querelante assume la veste di parte civile, così la legge vuole che egli anticipi le spese giudiziarie. Su gli esposti principi ha convenuto il signor ministro delle finanze (1).

— 224 —

*Reale rescritto del* 16 *agosto* 1817 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' regi procuratori criminali e civili col quale si danno le disposizioni per provvedere agl' impedimenti o mancanza de' giudici di circondario.*

L' amministrazione della giustizia spesse volte soffre notabili danni ne' giudicati de' circondari, perchè i funzionari dei medesimi, unici nella rispettiva classe, non possono

(1) Il decreto del 21 settembre 1818, ordina che debba ammettersi per pruova della povertà del querelante il non essere portato nei pubblici registri come contribuente al di sopra di ducati 6.

esser suppliti da altri nel caso che manchi, o sia impedito taluno di essi.

Avendo rassegnato a S. M. questo grave disordine, la M. S. per ovviarvi, si è degnata autorizzarmi a disporre: 1. Che i presidenti, ed i regi procuratori criminali e civili di ciascuna provincia, di accordo tra loro, nei casi di legittimo impedimento, o di mancanza di un giudice di circondario, o di un supplente, destinino un soggetto abile e probo tra gli abitanti del capoluogo del circondario, che ne assuma interinamente le funzioni. 2. Che simile destinazione interina si faccia da soli regi procuratori tra le persone che saran credute più opportune, quando trattasi di supplire i cancellieri, i vice-cancellieri, e gli uscieri dei circondari.

Per effetto di tal sovrana determinazione, io autorizzo le signorie loro a destinare i funzionari interini nelle giudicature dei circondari secondo la norma di sopra enunciata, appena se ne mostra il bisogno, onde il servizio della giustizia rimanga sempre assicurato, ed incarico il procurator generale a manifestare al ministero a posta corrente, ogni volta che han luogo siffatte destinazioni interine, le disposizioni date, e le qualità o circostanze dei soggetti scelti.

Nel real nome comunico loro tal sovrana determinazione per esatta osservanza.

— 225 —

*Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti del* 16 *agosto* 1817 *col quale si determina che i creditori dei comuni non possono in virtù de' loro titoli di credito procedere al sequestro presso terzi delle rendite de' loro debitori, che nel modo prescritto negli art.* 28 *e seguenti della legge de'* 21 *marzo* 1817.

Promosso dall' intendente di Bari il dubbio se dopo la legge de' 21 marzo 1817 possano i creditori dei comuni sequestrarne le rendite presso terzi in virtù de' loro titoli di credito, senza altra formalità, che quelle prescritte dal codice di procedura provvisoriamente in vigore.

*La commessione.* — Veduti gli articoli 28 e seguenti della legge del 21 marzo 1817;

Considerando che nei cennati articoli è disposto, che in virtù delle decisioni profferite dai giudici del contenzioso amministrativo, e giudiziario contro dello stato, dei comuni, delle amministrazioni, e dei pubblici stabilimenti, non può procedersi alla vendita degli stabili, e dei mobili medesimi, ad eccezione dei soli casi espressi nell' art. 29, se non du-

po scorsi tre mesi dall' intimazione del giudicato fatta allo intendente della provincia, il quale fra questo spazio di tempo è nel dovere d' istruirne il capo dell' amministrazione corrispondente, e il ministero, da cui essa dipende, sollecitandoli a prendere le misure opportune pel pagamento;

Che tale disposizione si raccolga fuor di ogni dubbio, che fu mente del legislatore d' impedire, che potesse chiunque con atti di esecuzione su' beni dei divisati corpi morali arrestare in qualche parte, con grave danno dei medesimi, le operazioni della amministrazione, se prima le autorità, dalle quali dipendono, non risolvano circa i mezzi onde soddisfare il debito col minore incomodo possibile;

Che quindi nel divieto della legge debbonsi intendersi compresi anche i sequestri delle rendite presso terzo in virtù di qualsivoglia titolo esecutivo, sebbene di essi non si fosse espressamente fatta parola, dappoichè diretti ad arrestare l' esazione delle somme dovute al debitore, possono produrre gli stessi inconvenienti ai quali volle darsi riparo;

*È di avviso.* — Che i sequestri presso terzo in danno dei comuni in virtù di qualsivoglia titolo esecutivo non possano aver luogo, che nel modo prescritto negli articoli 28 e seguenti della legge del 21 marzo 1817.

Nota — Questo avviso fu approvato con ministeriale del dì 30 agosto 1817 emessa per l' organo del ministero di stato degli affari interni.

— 226 —

*Circolare del 16 agosto 1817 emessa dal ministro delle finanze portante la dilucidazione dei dubbi sulla verifica dei reclami.*

Vari dubbi sono stati promossi relativamente alla intelligenza, ed esecuzione del real decreto de' 10 giugno del corrente anno. Dopo aver inteso su di essi il parere del consiglio delle contribuzioni dirette, e tenendo presente quanto vien disposto nel citato real decreto, ad oggetto di serbarsi la uniformità, ho stimato di manifestare su i dubbi stessi gli schiarimenti analoghi colla presente circolare.

1. Si è creduto che l' articolo 30 sia in opposizione collo articolo 2 e con l' articolo 90.

Niuna opposizione risulta dalle disposizioni contenute nei citati articoli. L' articolo 2 fissa la norma generale; l' articolo 30 parla dei casi, nei quali compete il discarico, o soppressione di quota, per la inesistenza, o duplicazione del fondo, e di quelli ne' quali può competere una riduzione, o diminuzione stabile di quota per l' eccesso della imposizione

del dazio. L' articolo 90 finalmente tratta dei reclami che si producono a motivo della valutazione della rendita.

2. Si è osservata una contradizione tra l' articolo 156, e l' articolo 159; poichè nei ruoli suppletorii disposti col primo si escludono i grani per le spese comunali, e nel secondo si dice di doversi comprendere. Questo errore fu emendato colla circolare del 28 giugno, colla quale fu detto che l' articolo 156 dovea leggersi; *non esclusi i grani per spese comunali.*

3. Se il beneficio accordato coll' art. 9 debba aver luogo pei nuovi edifizii o miglioramenti incominciati dopo la pubblicazione del decreto.

Vi era bisogno di una espressa letterale disposizione nel decreto, perchè potessero comprendersi gli edifizii e miglioramenti incominciati prima della pubblicazione del medesimo, la quale disposizione mancando, non può applicarsi il beneficio se non ai miglioramenti, ed edifizii incominciati dopo la pubblicazione dello stesso.

4. Si è creduto esservi contradizione tra l' articolo 9, e l' articolo 147, perchè nel primo si stabilisce che i nuovi edifizii debbano godere della esenzione di anni 15 a contare dall' anno in cui sono stati messi in istato di abitazione, o locazione, e nel secondo poi nell' obbligarsi i nuovi costruttori a farne la rivela, si dice, che di questa debba prendersi registro nel catasto, notarvi l' anno fino al quale debba godersi la esenzione, dal che si vuol desumere, che la esenzione debba correre dall' incominciamento dell' edificio.

La supposta contradizione non vi è, se si avverte che lo articolo 9 è quello che stabilisce la regola di doversi godere della esenzione dell' anno in cui l' edificio è messo in istato di abitazione o locazione. L' articolo 147 tratta dalla esecuzione. Quindi, dopo ricevuta la rivela, e notata nel catasto, dovranno seguire le verifiche per conoscersi se lo edifizio sia messo nello stato suddetto, ed indi notarsi l' epoca sino alla quale dovrà correre l' esenzione.

5. Si è chiesto sapere se potesse accrescersi il numero degli agrimensori.

Le particolari circostanze potranno determinare la prudenza degl' intendenti, di accordo coi direttori delle contribuzioni, ad aumentare gli agrimensori.

6. Si è dimandato qoali espedienti dovessero prendersi allorchè gli agrimensori ricusassero di accettare l' incarico.

I controlori potranno adire gl' intendenti per la nomina di altri, o per quegli espedienti, che più si crederanno opportuni.

7. Sulla esecuzione dello articolo 76 si è incontrata dif-

ficoltà, perchè si dice, che l' esattore dovendo portare i ruoli al sotto intendente, deve abbandonare la percezione.

L' articolo 76 non dice di dover portare, ma bensì di dover esporre gli aggravi, e rimettere il ruolo. Non vi è quindi necessità che l' esattore vada di persona.

8. Si è domandato se col decreto del 10 giugno sono aboliti i decreti e regolamenti precedenti riguardanti la percezione.

Il decreto del 10 giugno è relativo soltanto a stabilire la contribuzione, e nulla ha che fare riguardo alla percezione, per la quale si eseguiranno i decreti, e regolamenti in vigore.

9. Se esauriti i grani tre di reimposizione pei rilasci, e moderazioni, e pei reclami collettivi, si possa procedere all' esame degli altri reclami che rimangono a discutersi.

Compiuta la verifica di tutt' i reclami, e conosciutasi la massa, si vedrà del modo come farsi la reimposizione, la quale giusta l' articolo 104 non può eccedere il 3 per cento del principale.

10. Si è supposto che nelle controversie di mutazioni di quota i consigli d' intendenza prendano ingerenza nelle quistioni di proprietà, che si appartengono al potere giudiziario.

I consigli d' intendenza procederanno provvisoriamente, ed amministrativamente, perchè non resti paralizzata la percezione, rimanendo in arbitrio delle parti di adire il potere giudiziario.

11. Come si deve regolare la verifica dei reclami per gli usi civici?

Con quei medesimi mezzi, dei quali si è fatto uso per fissare la valutazione descritta nei catasti (1).

12. Se i documenti richiesti cogli articoli 31, 32, 38, e 40 debbono essere sottoposti alle formalità del registro e del bollo.

L' art. 43 è chiaro abbastanza, e scioglie ogni dubbio.

13. Se i reclami che si producono dal demanio debbano essere in carta di bollo, vistati dal sindaco, ed autenticati da notaio.

Non v' ha dubbio, che debbano essere scritti in carta di bollo. Il visto del sindaco, e l' autentica del notaio non sembra necessario, producendosi dai ricevitori, i quali sono funzionari pubblici.

14. Se per istruire i reclami del demanio vi sia bisogno degli estratti dei catasti, e del ruolo.

(1) Questi mezzi sono dettati dalla istruzione del primo ottobre 1809 negli art. 37 e 50. Al medesimo oggetto della valutazione dell' uso civico si riferiscono le due circolari del ministro delle finanze l' una del 20 aprile e l' altra del 26 febbraio 1812.

Siccome ciascun ricevitore demaniale deve tenere, giusta il regolamento del 18 gennaio 1815 uno stato, che presenta i medesimi articoli dei catasti, e la contribuzione dell'anno, così per quei ricevitori che hanno tale stato potranno essere sufficienti gli estratti da questo.

15. Se nei reclami presentati prima della pubblicazione del decreto vi abbisogni l'autentica del notaio; e se all'estratto del catasto può supplirsi coll'avvertimento spedito al contribuente (1).

Trovandosi presentati, e ricevuti i reclami prima della pubblicazione del decreto, non occorre restituirsi per la mancanza dell'autentica del notaio, ma potrà procedersi su di essi. Gli avvertimenti spediti al contribuente equivalgono all'estratto del catasto (2).

16. Cosa dovrà farsi allorchè i reclamanti si neghino alle spese necessarie per la misura dei fondi?

Sarà ripulsato il reclamo; salvo a produrre un nuovo reclamo nel seguente anno.

17. Se debba riceversi la rinuncia dei reclami prodotti.

Ciascuno può rinunciare al suo dritto. Potrà soltanto il direttore, dove abbia dei sospetti, far procedere d'officio a tempo opportuno alla verifica delle proprietà del reclamante, che rinuncia.

18. Se nei casi previsti negli articoli 145, e 146 debba cumulativamente caricarsi la multa eguale alla metà del dazio, e le tre annate precedenti di contribuzione.

L'articolo 145 tratta della occultazione dell'intero fondo, l'articolo 146 di una parte. L'uno non ha che fare coll'altro, e perciò ciascuno ha la sua multa diversa dall'altra, che non possono cumularsi.

19. Se la multa comminata coi suddetti articoli debba infliggersi a quei contribuenti, ai quali all'epoca della pubblicazione del decreto non si erano spediti i ruoli suppletori; o pure debbano godere della dilazione dei tre mesi.

Non trovandosi spediti i ruoli devono godere del beneficio dei tre mesi.

20. Nei casi di scoprimento di picciolissima estensione occultata, e di tenuissima rendita, se si debbano spedire i ruoli suppletori.

Dove ecceda il ventesimo dovrà spedirsi. Qualora non ecceda non dovrà spedirsi.

21. In occasione dei reclami d'inesistenza, o di duplica-

(1) Vedete la circolare del 20 agosto 1817.

(2) Qui per errore si disse *estratto del catasto* in vece di dirsi estratto del ruolo. Questo errore fu corretto nella circolare del 20 agosto 1817.

zione dei fondi debbonsi rimisurare, o no, tutte le altre proprietà del reclamante ?

Non si debbono rimisurare ? (1).

22. Nel caso di mutazione di coltura per causa di qualche disastro, o *casma*, se debbasi adattare il tributo alla nuova coltura.

Dovrà sicuramente adattarsi il tributo allo stato novello del fondo.

23. Se formeranno oggetto di di discarico, o moderazione ( in provincia di Aquila ) le sommersioni avvenute o che potranno avvenire per gli sbocchi del lago Fucino.

Non solamente quelle del lago Fucino , ma di qualunque altro lago, o fiume, trattandosi di occupazioni perenni , saranno oggetti di discarico, o di moderazione dopochè saranno verificate regolarmente.

24. Se debbasi pagar tributo pei fondi occupati dalle nuove strade, che si costruiscono.

La porzione occupata sarà esattamente discaricata nel catasto.

25. Se per gli errori materiali commessi nella redazione dei catasti, sia per applicazione di tariffa, sia per riduzione di lire in ducati, sia per qualunque altro errore di calcolo, vi bisogni la misura di tutt' i fondi del reclamante.

Errori di simile natura si possono correggere colle verifiche ordinarie, cioè col parere del direttore e colla decisione del consiglio d' intendenza (2).

26. Se per gli errori materiali occorsi nei ruoli debbansi osservare le formalità prescritte pei reclami di riduzione, e discarico.

Essendo questo un oggetto di reclamo collettivo, converrà uniformarsi al disposto cogli articoli 76 e 77.

27. Se per le dimande di mutazioni in virtù di passaggi di proprietà per contratti anteriori ai 30 aprile ultimo , e presentate in direzione dopo tale epoca, si richieda il certificato, o il visto del conservatore delle ipoteche per la seguita trascrizione.

Vi è sempre bisogno della trascrizione per farsi la mutazione di quota, qualunque sia l' epoca del contratto.

28. Regge il dubbio sull'art. 33, dovendosi leggere *maggiore*, in luogo di *minore*, come per errore di stampa si è scritto.

(1) Per la circolare dei 20 agosto 1827 questa risoluzione è stata corretta così. *Non si debbono rimisurare tutti; ma soltanto quei siti nella sezione , o sezioni ove si espone la inesistenza , o la duplicazione del fondo.*

(2) Con ministeriale dei 16 giugno 1819 fu dichiarato al direttore del secondo Abruzzo ulteriore che gli errori materiali si possono in ogni tempo correggere.

29. Se il demanio per le mutazioni di quote è sottoposto alle formalità prescritte coll' art. 126 :

30. Se nei reclami per discarico, a motivo d' inesistenza, o duplicazione di fondi tassati al demanio vi debbano essere annessi i certificati di sei contribuenti giusta gli articoli 31 e 32 :

31. Se il demanio nelle verifiche dei reclami per riduzione sia dispensato dal prescritto negli articoli 34. 35. 36. 37. e 38.

32. Se nelle verifiche dei reclami di qualunque natura possa essere dispensato il demanio dalla geometrica misura di tutt' i fondi che possiede nel comune.

I soprascritti quattro dubbi vengono chiaramente risoluti col disposto nell' art. 15 , ove sta espressamente detto, che i ricevitori dei beni dello Stato sotto la vigilanza dei loro superiori debbano uniformarsi a quanto è prescritto nel decreto pei semplici particolari.

33. Se presentandosi un reclamo per parte del demanio debbansi verificare tutte le proprietà site in un comune, qualunque ne sia la pervenienza . o pure quelle soltanto . che derivano dalla particolare confidenza, da cui proviene il fondo per lo quale si reclama.

Dovranno essere verificate tutte; poichè è riguardato il demanio unico possessore, e non già le particolari confidenze, dalle quali sono pervenuti i fondi.

34. Se pei reclami di moderazione , o rilascio per causa di danni impreveduti sulle proprietà locate, il documento dell'escomputo debbasi produrre unitamente al reclamo, o dopo.

Saranno verificati all'epoche stabilite nel decreto. Il direttore sottoporrà al giudizio del consiglio d' intendenza questi reclami nell' anno, in cui sarà accordato il rilascio al fittaiuolo , ed in vista del documento richiesto dall' art. 56 del decreto medesimo.

35. Se convenga accordare dei privilegi al demanio per la presentazione dei gravami nella gran corte dei conti.

Siccome colla legge dei 25 marzo del corrente anno viene accordato il termine di mesi sei a tutte le amministrazioni pubbliche per produrre i reclami avverso le decisioni de'consigli d'intendenza, così non vi è bisogno di privilegio, mentre per qualunque affare provveda il consiglio d'intendenza, le pubbliche amministrazioni godono del termine di mesi sei a poter reclamare nella gran corte dei conti.

— 227 —

*Reale Rescritto del 16 agosto 1817 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti, col quale si dettano norme a stabilire la liquidazione delle pensioni di giustizia per quegli individui che soffrirono la perdita dell'impiego nell'occupazione militare e che presentemente trovansi in carica.*

Ho sottoposto al Re il di lei rapporto dei 26 dello scorso mese di luglio concernente i dubbi proposti da cotesta gran corte dei conti, relativamente alla interpretazione dell'art. 4 §. 2. del decreto dei 3 maggio 1816 che dice: « coloro che » prima erano impiegati, e che nel tempo della occupazione » militare, o non vollero prestar servizio o furono senza pro» pria colpa congedati, e che dopo il nostro ritorno abbiamo » rimessi in attività di servizio sono considerati come non mai » rimossi legalmente dalle proprie cariche » ; e la M. S. nel consiglio dei 12 del corrente si è degnata di approvare quanto da cotesta gran corte si è proposto, cioè che il citato §. 2. dell'art. 4 sia applicabile anche a coloro, i quali rimessi fuori d'impiego senza loro colpa in tempo dell'occupazione militare, furono prima del suo fausto ritorno reintegrati nelle cariche che occupavano.

Nel real nome le partecipo questa sovrana benefica disposizione, perchè ne disponga l'adempimento nello esame delle liquidazioni delle pensioni del monte delle vedove e dei ritirati.

— 228 —

*Reale Rescritto del 23 agosto 1817 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte de' conti, col quale si fissa la somma da darsi in gratificazione ai componenti la gran corte medesima per l'intervento nel tiraggio dell'estrazione.*

Ho rassegnato al Re il di lei rapporto de' 18 andante circa le gratificazioni ai membri ed altri individui componenti la gran corte de' conti per l'intervento nella estrazione de' numeri del lotto, unitamente agli altri rapporti collo stato delle gratificazioni da lei trasmesso al direttore generale della lotteria, che mi aveva costui precedentemente inviato su l'istesso oggetto.

S. M. avendo preso il tutto in considerazione nel consiglio de' 18 andante si è degnata di approvare le gratificazioni contenute nell'enunciato stato per l'intervento de' conponenti della gran corte de' conti nell'estrazione de' numeri del lotto, colla

limitazione, che la gratificazione del segretario generale sia di ducati nove, e quella de' dieci uscieri di ducati sedici. Ha inoltre S. M. dichiarato.

1. Che la ritenuta per l'offerta volontaria di guerra sia cessata dal momento, in cui fu istallata la gran corte dei conti;

2. Che la mentovate gratificazioni siano annesse all'intervento e personale assistenza nell'estrazione, riserbandosi di dispensare nelle circostanze di somma urgenza;

3. Che le gratificazione del procuratore generale dovendosi principalmente riguardare come compensativa del doppio accesso che si fa nell'officina del lotto per la rottura del bollo, e suggellazione dell'archivio prima dell'estrazione, e per la dissuggellazione dopo la medesima, sia sempre dovuta, a motivo che l'enunciate operazioni hanno sempre luogo o per di lui mezzo, o di quello dell'avvocato generale.

Nel real nome le partecipo, signor procuratore generale, queste sovrane risoluzioni per intelligenza, prevenendola di averle già comunicate per l'adempimento al direttore generale della lotteria.

— 229 —

*Reale Rescritto del 23 agosto 1817 partecipato dal ministro delle finanze col quale si determina che gli atti per lo incasso delle contribuzioni nelle somme minori di ducati dieci possono farsi collettiramente.*

Da taluno dei suoi colleghi si è domandato, se potessero gli agenti di percezione evitare la spesa della carta di bollo negli atti per incasso di conciliazioni.

Avendo fatto presente al Re questo affare, dopo inteso il parere del direttore generale del registro e bollo, e del consiglio delle contribuzioni, S. M. si è servita ordinare, che sia fatta eccezione alla legge, permettendo soltanto che per economia di spesa si facciano collettivamente gli atti per picciole somme di ducati dieci in sotto, e rimanendo fermo il dovere di farsi in carta di bollo isolatamente gli atti per somme, che siano maggiori di ducati dieci.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione pel corrispondente adempimento.

— 230 —

*Reale Rescritto del 23 agosto 1817 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti col quale si dettano norme a stabilire gli anni di servizio pei vecchi magistrati.*

Da S. E. il segretario di stato ministro di grazia e giustizia in data de' 24 maggio ultimo mi fu scritto quanto segue :

» L' articolo 3 del real decreto de' 3 maggio 1816 per la liquidazione delle pensioni del monte delle vedove , e de' ritirati fissa per base , che gl' impiegati che ricevono soldi di regio conto tanto dalla generale tesoreria quanto dalle altre amministrazioni avranno dritto alla pensione di ritiro sul detto monte , e sopra tal principio son basati tutti gli articoli susseguenti poi , che riguardano le pensioni delle vedove e degli orfani.

» Or mi si presenta una difficoltà nelle liquidazioni del ramo giudiziario. La maggior parte degli attuali impiegati nel medesimo ha cominciato la loro carriera da regi governatori , taluni de' quali venivano pagati dalla tesoreria , ed altri erano a carico de' comuni , mentre tutti però erano di nomina regia. I servizi dunque di quei regi governatori, che non avevano un soldo dalla tesoreria , non possono mettersi a calcolo nella durata degli anni di servizio richiesti dalla legge. Quindi nel solo ordine giudiziario avverrà , che un impiegato che ha principiato a servire da regio governatore, resta privo del beneficio della pensione o per se , o per la sua famiglia a malgrado , che egli abbia impiegato tutto il tempo della sua vita in servire il Re , e lo stato, e contribuito al fondo di ritenzione del due e mezzo per cento fin dalla sua istituzione. Io son sicuro che V. E. si penetrerà del male , che risentirebbe l' ordine giudiziario se si adattasse strettamente all' uopo nelle liquidazioni di pensioni la base sopraenunciata , e converrà meco di proporsi a S. M. una dispensa alla legge , onde possano valere nelle liquidazioni gli anni di servizio di quei governatori regi che riscuotevano i loro soldi da' comuni. »

Proposto da me questo dubbio al Re, la M. S. nel consiglio dei 18 del corrente si è degnata di risolvere quanto segue :

Mancando ai regi governatori secondo i sistemi precedenti all' occupazione militare la condizione del soldo a peso dello stato , non si posson loro adottare le regole del monte delle vedove , e de' ritirati , secondo la legge de'3 maggio 1816. Questo non esclude che S. M. non tenga conto secondo le

circostanze de' servizi de' regi governatori, avuto riguardo alla loro età ed alle altre particolari considerazioni di cui la sua sovrana clemenza gli crederà meritevoli.

Avendo io partecipato questa sovrana decisione alla prelodata E. S. per sua regola, la partecipo anche a lei signor procuratore generale, nel real nome, perchè ne rimanga intesa per la parte che può riguardarle.

— 231 —

*Reale Rescritto dei 23 agosto 1817 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' regi procuratori generali presso le gran corti criminali, col quale si dispone che i voti consultivi emessi prima della pubblicazione della legge organica de' 29 maggio 1817, nelle cause correzionali, da'giudici di circondario hanno l'effetto di sentenze.*

Secondo le leggi ultimamente abolite i giudici di pace davano nelle cause correzionali il voto consultivo, sopra il quale spettava al tribunale di prima istanza di emanar la sentenza.

La legge organica de' 29 maggio ultimo ha portato un cangiamento a questa parte. Essa autorizza i giudici di circondario a profferire nelle cause correzionali le sentenze, contra le quali si può appellare alle gran corti criminali.

In alcune delle cause correzionali, trovandosi al momento della pubblicazione della indicata legge organica emesso il solo voto consultivo, non ancora pronunciata la sentenza, è surto il dubbio quale sia il procedimento, con cui debbano esse proseguirsi.

S. M. ha ordinato, che in queste cause, i voti consultivi abbiano l' effetto di sentenze. Se ne dovrà dunque far la intimazione agl' interessati, che potranno ne'casi permessi dalla legge produrre appello alla gran corte criminale.

Nel real nome comunico alle signorie loro tal sovrana risoluzione per l' adempimento.

I motivi di questa disposizione sono contenuti nel seguente rapporto.

Sire. Le cause correzionali, secondo le leggi ultimamente abolite, si trattavano innanzi a'giudici di pace, i quali dopo il dibattimento davano il voto consultivo. Questo voto passava ai tribunali di prima istanza, che con una sentenza lo confermavano o modificavano.

La legge de' 29 maggio ultimo sull' organizzazione giudiziaria ha portato un cangiamento in questa parte. Dessa stabilisce che i giudici di circondario emettano nelle cause cor-

rezionali la loro sentenza : e che da questa vi è appello alle gran corti criminali.

Or è avvenuto che in molte cause correzionali, nelle quali si è proceduto coll' antico rito , i giudici di pace si trovano di aver fatto in esse i dibattimenti, e dato il loro voto consultivo. Un vostro procuratore generale mi fa ora il dubbio; come si procederà in tali cause ?

Non possono essere rinviate ai giudici di circondario per emettere una sentenza; poichè, avendo essi già dato un voto consultivo , la legge vieta che conoscano una seconda volta dell' affare medesimo.

Non devono essere rinviate le cause ad altri giudici di circondario , poichè si dovrebbe ripetere il dibattimento ; e con ciò si avrebbe molto differimento , ed enormi spese di giustizia.

Non possono passare alla decisione delle gran corti criminali ; poichè non esistendo le sentenze , non vi può essere appello.

Per mettere in regola questo affare io penso che si potrebbe da V. M. dare ai voti consultivi de' giudici di pace l'effetto di sentenze ; se ad esse le parti si acquietano , la causa è finita ; in contrario hanno il rimedio dell' appello alle gran corti criminali.

A questo modo sembra che mentre da un lato si sfuggano tutti gli inconvenienti di sopra proposti , non s' incorra dall' altro lato in alcuna irregolarità poichè i voti consultivi pronunziati da' giudici di pace dopo i dibattimenti , non sono in ultima analisi che sentenze redatte con diversa formola nella parte dispositiva , ove in vece di conchiudersi « *condanniamo il tale . . .* , si dice *siamo di voto condannarsi il tale . . .*

Se V. M. approva queste idee , io ne farò il soggetto di una circolare.

— 232 —

*Reale Rescritto del 27 agosto 1817 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale delle poste col quale si stabilisce considerarsi una la massa degl' impiegati tanto dell' amministrazione generale delle poste in Napoli che quelli delle officine delle diverse provincie del regno.*

Nel consiglio de' 25 del corrente avendo proposto al Re il di lei rapporto del 19 che versa sulla provvista delle due piazze di commessi vacate nella direzione postale di Avellino, S. M. di conformità della di lei proposizione ha risoluto, che quella di prima classe venga conferita al signor Giuseppe Vol-

pe, commesso di seconda in Salerno, e l'altra di seconda classe al signor Giuseppe Sguadriti figlio del defunto Salvatore. Con tale promozione essendosi resa vuota la piazza di secondo commesso in Salerno, la M. S. ha prescelto pel detto impiego il signor Gennaro de Cristofaro soprannumero nelle officine di cotesta amministrazione, finalmente S. M. uniformandosi al parere, che ella ha esternato coll'ultimo articolo del cennato rapporto ha risoluto che debba considerarsi una la massa degl' impiegati tanto dell' amministrazione in Napoli che quelli delle officine delle diverse provincie del Regno, onde i secondi abbiano l' istesso dritto che i primi di esser promossi a delle piazze, che potrebbero rendersi vacanti in Napoli, ove in essi concorra il merito sufficiente.

Nel real nome le partecipo, signor direttore generale, siffatta sovrana risoluzione, perchè si serva di disporne l'adempimento.

— 233 —

*Circolare del 27 agosto 1817 emessa dal ministro delle finanze circa la decadaria chiusura delle casse dei ricevitori.*

Perchè si adotti in tutte le ricevitorie distrettuali del regno un sistema uniforme di chiusura di casse;

Perchè questo sistema offra la necessaria sicurezza pei reali interessi, e presenti d'altronde maggiori facilitazioni, ed una assicurazione più estesa agli agenti dei diversi rami di contribuzione, onde nel versare i prodotti nelle casse distrettuali ricevano senza ritardo o interruzione i documenti de'loro versamenti colle formalità prescritte dagli stabilimenti in vigore; considerando che per la istallazione dei controlli presso le ricevitorie generali e distrettuali è stato attribuito a'controlori l' incarico di vistare le quietanze dei ricevitori, alla quale formalità adempivano prima gl' intendenti e sotto intendenti; considerando che i controlori presso le casse generali, e distrettuali disimpegnano il loro uffizio nelle officine de'ricevitori, e nelle medesime ore in cui le ricevitorie sono aperte, così che possono adempiere al *visto* delle quietanze nel momento stesso che i versamenti si fanno senza obbligare le parti versanti ad attendere il giro di ore 24 come praticavasi per effetto dell' articolo 2 del decreto del 19 dicembre 1808 nel tempo che le quietanze si sottomettevano al *visto* degli intendenti e dei sottointendenti;

Ho determinato che da oggi in avanti si esegua il seguente regolamento.

1. I ricevitori distrettuali chiuderanno le casse nelle sere dei giorni 10, 20, ed ultimo di ogni mese, rimettendo senza

il menomo ritardo alle casse generali i fondi risultanti da processi verbali di chiusura (1). Essi spediranno le carte contabili relative a ciascuna decade ne' giorni 2, 11, e 22 del mese.

2. È rivocato il sistema stabilito coll'art. 2 del decreto del dì 19 dicembre 1808. Da oggi in avanti le quietanze de'ricevitori saranno consegnate alle parti versanti al momento stesso in cui i versamenti si fanno, e ciò sotto la stretta responsabilità dei controlori (2).

3. Tutte le volte che per un accidente qualunque l'invio dei fondi di una decade non si effettuirà nel giorno stesso della chiusura decadaria si dovrà formare nel giorno della loro spedizione una verifica sommaria di cassa, affin di rilevarsi la esistenza delle somme introitate dopo il giorno della chiusura di cassa fino al giorno della spedizione del denaro. Di tali operazioni sarà redatto un processo verbale nel quale interverranno se occorra i direttori delle poste per dichiarare in quali giorni sieno i fondi partiti col procaccio. Gli esemplari del processo verbale saranno trasmessi al tesorier generale da' ricevitori, ed al controloro generale da' controlori.

— 234 —

*Reale Rescritto del 27 agosto 1817 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Palermo col quale si stabiliscono le norme a seguirsi nella ripartizione del prodotto de' controbandi.*

Ho rilevato dal di lei rapporto de' 7 andante i sistemi, che si osservano in cotesti dominii, allorchè vengono sorpresi i contrabandi, sia dagli agenti doganali, sia da altri agenti della forza pubblica, ed i metodi, che si tengano nel ripartirne i prodotti.

Io avendo il tutto rassegnato al Re nel consiglio de'25 andante, e la M. S. dopo un maturo esame ha considerato, che in quest'oggetto convenga adottarsi uniformemente in tutta la estensione di cotesti domini i regolamenti medesimi, e che i prodotti dei controbandi siano ripartiti in modo da incorag-

(1) Veggasi l'articolo 1 del regolamento del 1 febbraio 1816.

(2) Il decreto de'6 settembre 1825 ha restituito a' sottointendenti l'incarico e la responsabilità pel *visto* o registro *delle ricevute a tallone* nel modo stesso che praticavasi prima della istallazione dei controlori. Sicchè dee intorno a ciò rigorosamente eseguirsi quel che trovasi prescritto dall'art. 2 del decreto de' 19 dicembre 1808 modificato dal decreto de' 12 settembre 1811. Nè si saprebbe raccomandare abbastanza alle parti versanti l'esecuzione delle disposizioni che leggonsi ne' mentovati decreti circa l'obbligo che hanno di ritirare nel termine, e colle forme stabilite le ricevute de' loro versamenti.

giare gl' impiegati a zelare il pubblico servizio, e da premiar coloro, che sorprendono le frodi.

In seguito di queste considerazioni ha risoluto doversi in tutte le dogane di Sicilia osservare, come provvedimento provvisorio ciò che segue.

1. I prodotti delle confische, le pene pecuniarie, e le somme provvenienti dalle transazioni pronunziate nel modo stabilito dalle leggi, saranno divisi in otto porzioni detratti sempre prima i regi dazi e le spese.

2. Delle enunciate otto porzioni una sola andrà in beneficio dello erario.

3. Quattro altre porzioni cederanno in beneficio dei capienti. S' intendono per capienti coloro, che avranno scoperta, ed insiememente sorpresa la frode, sia, che fossero gli impiegati della dogana, o altri agenti della polizia, non esclusi i militari. I nomi dei capienti saranno descritti nel processo verbale ossia nella redazione dell' atto della sorpresa.

4. Due altre parti anderanno in beneficio degl' impiegati di quelle dogane, ove siasi il controbando sorpreso.

5. L'ultimo ottavo resterà riserbato al ministero residente in Palermo per gratificare gl'impiegati dell' amministrazione doganale, che avran meritato una considerazione, per qualche distinto servizio da essi reso.

6. Se un controbando sarà stato denunziato, una terza parte del prodotto dedotti i dazi, e le spese anderà in beneficio del denunciante se nel processo verbale, di cui è parola nell' articolo 3 non si faccia menzione, che vi sia il denunciante, e se costui non si faccia conoscere dal capo dell' amministrazione doganale.

S. M. vuole che qualora cotesto ministero possa incontrare ostacolo nella esecuzione delle suddette disposizioni lo rappresenti.

Io nel real nome partecipo a V. E. questa sovrana risoluzione perchè si serva di farne l' uso conveniente.

— 235 —

*Parere del procuratore generale presso la gran corte dei conti del 4 settembre 1817 rassegnato al ministro degli affari interni col quale si determina che lo scolo delle acque del Fucino è non solo di somma utilità, ma bensì di assoluta necessità per la provincia di Aquila.*

Con reale rescritto del dì 5 luglio ultimo Sua Maestà per l' organo di V. E. si degnò di ordinarmi, che io le rassegnassi il mio parere sul progetto di scolo del lago Fucino nel fiume Liri, mercè la proposta restaurazione dell' antico

emissario di Claudio, da eseguirsi da una scciet à di particolari interessi.

In conseguenza del sovrano comando ho esaminato colla maggior attenzione possibile tutte le carte, e segnatamente il progetto dell'ingegnere de Fazio, la discussione fattane dal consiglio de' ponti e strade, il parere del signor direttore generale Piscicelli, e la commissione del signor Correale: quindi sui dati, che le dette carte presentano, non meno che sulla conoscenza, che io ho di quella regione, e del lago, vengo a rassegnarle le mie idee: 1. sulla possibilità ed utilità dell'opera; 2. sul metodo e sui mezzi di esecuzione.

In quanto alla possibilità; senza ripetere ciò, che con molta precisione è stato detto, e dall'ingegnere de Fazio, e dalla direzione de' ponti e strade, a me pare che niun dubbio ragionevole possa elevarsi. L'emissario esiste: lo spazio di terra che esso attraversa non ha subito alcun cangiamento visibile: tutto al più dunque si può temere il suo ingombramento interiore, ma il rimuovere questo ostacolo non è nè impossibile, nè malagevole opera. Rispetto all'utilità, ella è evidentissima. L'agricoltura vi acquisterebbe le migliori terre, che la provincia di Aquila si abbia, e tutto questo senza alcuna spesa, anzi con utilità del governo, giacchè sono dei privati intraprenditori quelli, che si offeriscono di eseguir l'opera con i loro capitali, e null'altro domandano, fuorchè l'intervenzione dell'autorità pubblica, onde metter d'accordo gl'interessi di tutti.

Alle vedute di certa utilità si aggiunge la necessità, anzi l'urgenza. Il Fucino incoia ogni giorno nuove terre, e minaccia di voler sommergere tutti i comuni circostanti, il che grave torto e danno per noi sarebbe. Fra le belle e magnifiche opere in fine eseguite sotto il regno di Sua Maestà, niuna sorpasserebbe in celebrità lo scolo del Fucino, che tante antiche memorie racchiude.

Tutto ciò premesso V. E. vede bene che non può cader esame, che sulla preferenza del metodo, e sulla scelta dei mezzi di esecuzione; esame per altro importantissimo, avvegnacchè da buoni, o erronei metodi, e mezzi, dipende il felice, o infelice successo delle opere di questa natura.

In quanto al metodo, io penso che prima di ogni altro intraprendere, esaminar si debba lo stato fisico, e 'l corso del fiume Liri. Le acque del Fucino sboccando dall'emissario di Claudio debbono necessariamente entrare in questo fiume, che dopo di aver attraversata tutta la valle di Roveto, entra nell'agro Sorano, ed unito ad altri rami influenti forma il Garigliano. Or a me sembra, che non si sia calcolato con precisione, e sopra dati verificati la capacità dell'alveo di

esso, e l'altezza delle sponde, onde vedere qual aumento di acque possa ricevere, senza tema d'inondazione delle terre adiacenti. Essendo questa un' indagine puramente di arte, è possibile che si sia fatta, e che si sia creduto superfluo di esprimerla ne' rapporti; ma se mai si fosse creduta superflua, in quanto a me son d'avviso che la sia necessaria, e che la prudenza esiga di farla precedere ad ogni operazione. Quando anche questo esame non giovasse ad altro, che a prevenire, ed a calmare i timori degli abitanti delle sponde del Liri, già questo solo motivo sarebbe sufficiente per consigliarla.

Se V. E. non pensa adunque diversamente, io credo che incominciar si debba dall' inviare sul luogo ( onde facciano questo esame ) i signori ingegneri dipartimentali D. Giuliano de Fazio autor del progetto, D. Luigi Malesci e D. Bartolomeo Grasso, o altri professori, che il direttor generale crederà egualmente idonei. Sarà loro cura di calcolare in tale occasione non solo la capacità del Liri, ma l'acqua ch'entra ogni giorno nel Fucino, l'evaporazione che il lago subisce, e 'l volume che potrebbe impunemente spurgarne per via dell'emissario. Tutto questo sarà l'affare di pochi giorni tra l'andare, il vedere, ed il venire, ed in conseguenza di pochissima spesa.

Fatto questo primo esame, e supponendone favorevole il risultato, i mezzi di esecuzione dovrebbero essere a mio avviso i seguenti.

1. L'opera dovrà esser fatta da una società in partecipazione, che potrà ricevere dei soci commanditari, e non già da una società anonima, come nell' offerta del signor Correale si propone.

2. La società avrà in compenso la proprietà delle terre, che saranno scoperte, salvo a restituire gratuitamente agli antichi proprietari la quarta, o terza parte, più o meno, delle terre sommerse dall'anno 1808 in poi, e propriamente dall'epoca delle operazioni fondiarie in quà:

L'immunità da ogni contribuzione sulle terre, ch'essa acquisterà per lo spazio di 30 anni;

L'uso delle acque influenti nel Fucino dal momento del loro arrivo in un punto qualunque del perimetro attuale del lago.

Dall' altra parte la società assumerà l' obbligo d'indennizzare i signori Bovadillla e Colonna, proprietari della pesca, della perdita di questo prodotto, ove avvenisse; ben inteso, che al pagamento di tale supposta indennità debba anche concorrere il governo nella seguente proporzione, cioè:

Fino a che le terre della società saranno immuni dalla

contribuzione fondiaria, il governo concorrerà al pagamento della detta indennità per la somma corrispondente alla contribuzione, che esigerà sulle terre gratuitamente restituite agli antichi proprietari.

All' epoca poi che le terre della società saranno assoggettate alla contribuzione fondiaria, il governo vi concorrerà sino ad una somma eguale a due terze parti della contribuzione, che in totale esigerà dalle terre scoperte.

3. Debbono essere invitati in preferenza a far parte della società i proprietari delle terre sommerse, accordandosi loro il termine di due mesi a deliberare se vogliono o no profittarne. Le loro offerte potranno esser ricevute dal sottintendente di Avezzano, il quale spirati i due mesi dalla pubblicazione del manifesto, rimetterà direttamente al ministro degli affari interni quelle che avrà riunite.

4. Nel tempo stesso però saranno ricevute in Napoli le offerte anche degli estranei, designandosi a riceverle la persona del signor D. Rocco Beneventani.

5. Così per parte del signor Beneventani, che del sottintendente di Avezzano, saranno pubblicati dei manifesti di uno stesso tenore, nei quali sarà fatta menzione delle basi del progetto.

Scors' i due mesi, i soci o personalmente, o per mezzo dei loro procuratori, si uniranno in sessione innanzi allo stesso signor Beneventani: saranno stabilite d'accordo fra loro le convenzioni sociali: sarà fissata definitivamente la porzione a darsi ai proprietari delle terre sommerse dall' anno 1808 in poi; e finalmente sarà da essi nominata una commessione locale incaricata di risolvere tutte le difficoltà, e quistioni che potranno nascere sul luogo fra di loro, e con estranei, relativamente a passaggio, servitù, tolleranza, e sotto la dipendenza però di una giunta superiore da crearsi in Napoli a' termini dell' articolo seguente.

6. Una giunta superiore sarà creata in Napoli da Sua Maestà, ed incaricata di decidere inappellabilmente qualsivoglia quistione, che riguardi l' opera dello scolo del Fucino. Questa giunta dovrebbe esser composta di tre funzionari pubblici, uno dei quali dovrebbe essere necessariamente il signor Beneventani, e ciò per due ragioni, primamente perchè vi sarebbe così facilità di comunicazione col ministro, secondamente perchè in affari di tal natura vi è bisogno di uomini dotati di agilità, di percezione, di fecondità di espedienti, e di ardore per lo bene pubblico, qualità tutte che si riuniscono nel signor Beneventani.

Sono queste in breve le mie idee sul progetto in generale. Non ho parlato nè dell' amministrazione de' fondi sociali, nè

dell' ordine de' travagli , nè della scelta dell' ingegnere direttore dell'opera, perchè questi ed altri dettagli possono e devono essere fissati in concorso coi soci.

Nota. — S. M. in data dei 16 novembre 1847 , approvando il presente avviso si compiacque disporre, che dal direttore dei ponti e strade si fossero destinati tre ingegneri , per vedere se si avverasse nel fatto ciò , che aveva proposto il procurator generale circa le sponde del Liri : e che le carte si fossero passate al ministro delle finanze , per intendere se incontrava difficoltà all' esecuzione del progetto nello interesse del suo ripartimento.

— 236 —

*Reale rescritto del dieci settembre* 1817 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai regii procuratori generali criminali col quale gli art.* 35 *e* 39 *della legge organica vengono dilucidati.*

In seguito di alcune osservazioni presentate da me alla sovrana conoscenza sulle disposizioni contenute negli articoli 35 39 della legge organica del 29 maggio scorso, Sua Maestà ha ordinato :

1. Che avverso le sentenze dei giudici di circondario tanto in materia di polizia semplice , quando in materia di polizia correzionale , possa aver luogo l' appello allorchè importino condanna a detenzione, qualunque sia la durata di essa.

2. Che possa egualmente l' appello aver luogo avverso le sentenze degli stessi giudici allorchè la multa e la rifazione dei danni ed interessi in esse pronunziate , prese insieme o isolatamente , oltrepassino la somma di ducati 20.

Nota. — Tale disposizione rimase sanzionata nelle leggi di procedura penale che ebbero vigore in settembre 1819 all' articolo 380.

— 237 —

*Reale rescritto del* 13 *settembre* 1817 *dichiarante a favore del potere giudiziario la competenza nella causa tra il cardinale Pignatelli, D. Oronzio Rinaldi, D. Tommaso Valiante e la cassa di ammortizzazione per canoni arretrati.*

In esecuzione di sovrano comando partecipato dal ministro dell' interno con ministeriale del 18 giugno 1817.

Il cardinale D. Francesco Pignatelli con istrumento del dì 23 gennaio 1793 concedè in enfiteusi a D. Tommaso Valiante i beni e rendite della badia sita nel vallo di Novi in Principato citra.

Lo stesso Valiante procedè all' affrancazione del canone che corrispondea per detta badia, a lui conceduta in enfiteusi.

Al cardinal Pignatelli succedè l' abate D. Oronzio Rinaldi residente in Roma. Costui convenne nel tribunal civile di Napoli l' enfiteuta Valiante al pagamento di alcuni arretrati a causa del canone di detta badia, non conteggiati colla cassa di ammortizzazione in tempo dello affranco.

Valiante oppose di avere affrancato il canone colla cassa di ammortizzazione, e che essendovi debito, dovea questa soddisfarlo.

La cassa di ammortizzazione chiamata in causa, oppose all' attore, che quando anche avesse dritto agli arretrati, dovea sperimentare le sue ragioni presso il potere amministrativo, giusta il decreto dei 6 ottobre 1814.

Il tribunale civile con sentenza del dì 25 gennaio corrente anno sulla considerazione, che non trattavasi il decidere della validità o nullità dell' affrancazione del canone, nè di controversia relativa all' interpetrazione del contratto, le quali a tenore dei termini della legge del 3 maggio 1810 appartenevano al potere amministrativo; ma trattavasi d' astringere l' enfiteuta, o la cassa di ammortizzazione a pagare una rata di canone arretrato, e sulla considerazione ancora, che il decreto del 6 ottobre 1814 imponeva alla cassa di tenere un conto separato dei prodotti degli affranchi, ma non toglieva al potere giudiziario la facoltà di conoscere della pertinenza degli arretrati, si dichiarò competente.

Per contrario il signor intendente di Napoli, dietro l' avviso del consiglio d' intendenza il quale sostiene, che anche trattandosi del pagamento di una rata del canone controvertito, dovea procedere il potere amministrativo, giusta la legge del 12 dicembre 1816, e l' art. 11 del decreto del 6 ottobre 1814 elevò il conflitto di cui diè comunicazione al regio procuratore del tribunale civile.

Il supremo consiglio nelle camere riunite di giustizia, interno e finanze ha avvertito, che avendo il tribunale civile della provincia di Napoli colla sua sentenza del 25 gennaio corrente anno chiaramente limitata la sua giurisdizione sulla domanda di astringersi o l' enfiteuta Valiante, o la cassa di ammortizzazione al pagamento di una rata dei canoni arretrati, dichiarando di non trattarsi dell' esame della validità o invalidità del contratto; riconoscendo così non essere questo esame di sua competenza.

Visto perciò l' articolo 5 numero 3 della legge del 21 marzo 1817 con cui è al potere giudiziario attribuita la cognizione delle azioni di qualunque natura, ove non sorga

quistione della validità, o invalidità di un atto dell'amministrazione pubblica: è di avviso essere il tribunale civile competente ai termini della sua dichiarazione.

NOTA. — Estratto del processo verbale del supremo consiglio di cancelleria del 20 agosto ed approvato con reale rescritto del 13 settembre 1817.

— 238 —

*Reale rescritto del 15 settembre 1817 partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori generali presso le gran corti criminali col quale si ordina di non impiegarsi al servizio degli ospedali, quartieri, o castelli, i forzali i quali devono espiare una pena maggiore di anni cinque.*

S. M. ha ordinato che ai lavori che si eseguono negli ospedali, quartieri, castelli, e generalmente a qualunque incumbenza che richieda l'occupazione di uno, due, o pochi forzati, non sieno addetti se non coloro soltanto fra essi, ai quali rimane a subire una pena minore di anni cinque.

Bisogna dunque per esecuzione di questa sovrana determinazione disporre, che l'amministrazione di marina formi uno stato di tutti coloro che si trovano addetti a tali servizi; e che essendosi tra essi forzati, i quali devono espiare una pena maggiore di anni cinque, siano subito richiamati nei bagni; e che si diano oltre a ciò le più severe disposizioni, onde per l'avvenire non siano impiegati per servigi medesimi, forzati che sono nel caso contemplato nel reale rescritto: e tutto ciò sotto la più stretta responsabilità di detta amministrazione di marina.

Questo rescritto è stato promosso dal seguente rapporto.

SIRE. Dopo le penose cure degli agenti della giustizia per raccogliere le pruove dei reati; dopo le difficili operazioni della forza pubblica per arrestare i rei; e dopo i gravi dispendii del vostro real tesoro per dare l'esempio della punizione dei delinquenti, divengono per una sconsigliata consuetudine illusorie tante cure, e tanti sacrifizii.

I forzati fra gli altri lavori eseguono quelli degli ospedali, quartieri, e castelli, e sono destinati ad altri servizi della stessa natura che danno luogo alle loro continue evasioni. È troppo grave il danno che riceve l'ordine pubblico dal ritorno nella società di questi uomini perversi, che sanno qual destino è loro preparato se cadono in potere della giustizia.

Io propongo di non permettere di eseguire tali lavori, e generalmente qualunque incumbenza che richiede l' occupazione di uno, due, o pochi forzati, se non a quelli fra essi, ai quali rimane a subire una pena minore di anni cinque.

— 239 —

*Circolare del* 17 *settembre* 1817 *emessa dal ministro delle finanze portante disposizioni sulle formalità del registro e bollo nelle carte per reclami di contribuzioni dirette.*

Sui dubbi proposti dai diversi direttori delle contribuzioni dirette circa il registro e bollo di alcuni atti, tenendo presenti le disposizioni delle nuove leggi sul registro e bollo, e del real decreto del 10 giugno del corrente anno, vengo a comunicarle le mie determinazioni sui dubbi stessi.

Se i processi verbali di verifica sopra i reclami dei contribuenti pel corrente esercizio, le relazioni e le piante geometriche degli architetti e degli agrimensori ed i piani del direttore e del controloro debbano essere formati in carta bollata e registrati.

Questo dubbio vien risoluto dall' art. 43 del decreto de' 10 giugno di questo anno con cui si è accordata l' esenzione dall' una e dall' altra formalità agl' indicati atti, ed a tutte le carte relatative alla verifica dei reclami.

Se i provvedimenti dei consigli d' intendenza dopo le verifiche dei controlori sui reclami prodotti debbano esser bollati e registrati.

Giusta l' articolo 116 dell' enunciato real decreto le sole copie di detti provvedimenti che si rilasciano ai particolari debbono assoggettarsi al bollo ed al registro a cura del direttore ed a spesa delle parti a norma della legge dei 25 dicembre 1816 del decreto del 21 aprile scorso.

— 240 —

*Reale Rescritto del* 17 *settembre* 1817 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia a tutti i regii procuratori generali col quale si autorizza la scelta dei supplenti tra proprietari degli altri comuni del circondario medesimo, e quella di giudice interino tra gl' individui di altro circondario, qualora nel circondario o nel capoluogo non vi siano idonei soggetti.*

Ho rassegnato al Re la difficoltà che s' incontra in vari capi luoghi di circondario di rinvenirsi soggetti probi ed abili per sostenere le importanti funzioni di supplente ai termini dell' articolo 16 della legge organica: la M. S. volendo prov-

vedere al miglior servizio della giustizia sotto questo rapporto, si è degnata approvare che qualora nel capo luogo non vi sieno persone adatte per le indicate funzioni, la scelta di supplenti si faccia tra' proprietari domiciliati negli altri comuni del circondario medesimo. Per la medesima ragione ha inoltre approvato che qualora tra gli abitanti del capo luogo non vi siano soggetti che possano essere destinati alle funzioni interine di giudice, a norma delle disposizioni sovrane comunicate colla circolare dei 16 agosto ultimo, la scelta si faccia tra individui di altri circondari.

Nel real nome partecipo a lei tal sovrana risoluzione per lo dovuto adempimento.

— 241 —

*Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 20 settembre 1817 col quale si dispone che sono esenti dal bollo i mandati tratti dai sindaci sulle casse comunali secondo l'ordine della contabilità.*

Essendo nato il dubbio, se i mandati tratti da'sindaci sulle casse comunali secondo l'ordine della contabilità debbano esser bollati;

*La commessione osservando* — **1.** Che coll'articolo primo del real decreto dei 14 agosto 1815, essndosi assimilata la contabilità dei comuni a quella dello stato furono dichiarati esenti dal dazio del bollo tutt' i registri, e le carte riguardanti la medesima;

**2.** Che un tal principio venne confermato con l'art. 262 della legge dei 12 dicembre 1816, e che non apparisca sinora distrutta con qualche disposizione posteriore;

**3.** Che quando anche voglia ricorrersi all'ultima legge sul bollo dei 30 gennaio del corrente anno, si rinviene disposto nell' art. **18 n. 16**, che sono esenti dal bollo i registri di contabilità comunale, come pure i conti renduti dagli esattori dei comuni; e sarebbe bene irregolare, che mentre tali carte vanno esenti dal bollo, debbano soggiacervi i mandati dei sindaci, che servono allo stesso oggetto dell'amministrastrazione delle rendite dei i comuni e che formano le basi dei conti da rendersi dai cassieri: è di avviso, che i mandati in quistione debbano essere esenti dal dazio del bollo.

Nota — Questo avvisc fu approvato da Sua Maestà nel di 24 dicembre 1817, per l'organo del ministero di stato degli affari interni.

— 242 —

*Parere della commessione consultiva dei presidenti della gran corte dei conti dei 20 settembre 1817 rassegnato al ministro degli affari interni col quale si stabilisce che in mancanza di regolamenti particolari, le contravvenzioni in materia di pesca debbono essere instruite e giudicate colle norme stabilite nella legge organica del potere giudiziario del dì 20 maggio 1808, e nelle leggi penali vigenti.*

Formato dagli agenti forestali della provincia di Molise trasmesso al regio giudice del circondario pel corso di giustizia, un processo verbale contro quattro individui del comune di Fornelli, per aver fatto uso nella pesca dell' erba *tolomaglio*, cagionando danni non lievi;

È nato il dubbio, se un procedimento siffatto debba reputarsi regolare, e se lo stesso metodo debba seguirsi in casi simili.

*La commessione osservando* — 1. Che sebbene nell' articolo 149 della legge dei 20 gennaio 1811, vedesi promesso un regolamento sulla pesca, tuttavolta lo stesso non è stato pubblicato sinora.

2. Che quindi in mancanza di norme particolari per le contravvenzioni in tale materia, rimangono le stesse comprese nelle disposizioni generali del dritto, e però debbono essere istruite colle regole fissate nella legge organica del potere giudiziario dell'anno 1808 ed indi punite a norma delle leggi penali vigenti nel regno.

3. Che in conseguenza di ciò regolarmente abbian proceduto gli agenti forestali di Molise, rimettendo il verbale in quistione al regio giudice del circondario.

4. Che lo stesso sistema debba necessariamente serbarsi in casi simili, finchè un particolare regolamento non vengano a stabilirsi altre norme per tali giudizi.

È di avviso esser regolare il corso dato al verbale della contravvenzione in esame e doversi procedere nella stessa guisa nei casi simili, finchè con un particolare regolamento non venga altrimenti provveduto.

Nota — Questo avviso venne approvato con ministeriale del dì 18 ottobre 1817.

— 243 —

*Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 20 settembre 1817 col quale si stabilisce che gli scavi di antichità seguiti a caso e non a bello studio, non possono reputarsi fatti in contravvenzione della legge, perchè avvenuti senza il precedente permesso: gli oggetti quindi rinvenuti non van soggetti a confiscazione, e volendo acquistarli il governo è obbligato di dare al proprietario il corrispondente compenso.*

Essendo stati scavati dal colono Stefano Ruggiero vari sarcofaghi in un fondo di suo dominio utile, e di dominio diretto della mensa vescovile di Pozzuoli;

Ed avendo disposto S. M. che uno di tali monumenti antichi, perchè di rara bellezza, fosse trasportato nel reale museo;

È nato il dubbio se il colono abbia dritto ad un compenso, ad onta di aver eseguito lo scavamento senza il corrispondente permesso, e nel caso affermativo, quale debba essere questo compenso.

*La commessione* — Considerando, che con decreto del 15 febbraio 1806 trovasi disposto: 1. che ognuno possa imprendere ne' suoi fondi degli scavi di antichità, purchè ne ottenga la licenza dal ministro degli affari interni; 2 che laddove gli oggetti rinvenuti sieno reputati conceduti alla istruzione, ed al decoro nazionale, possa il governo farne l'acquisto pei reali musei; 3. che tutti coloro che eseguono scavi senza licenza debbano soggiacere alla confiscazione degli oggetti trovati;

Che applicando allo scavo in disputa simili disposizioni di legge; ed osservando che il colono Ruggiero per un accidente, e non già a bello studio, s' imbattè negli enunciati monumenti di antichità, che giacevan sepolti nel suo fondo, è chiaro che non debba egli soffrirne la confiscazione minacciata solamente a coloro, che con animo determinato intraprendono simili ricerche, e che laddove il governo voglia per se tutto, o parte degli oggetti rinvenuti, debba pagarne il prezzo corrispondente;

Che ciò non ostante debba prendersi in considerazione esser Ruggiero il padrone utile soltanto nel fondo, mentre alla mensa di Pozzuoli se ne appartiene il dominio diretto . . . che sia disputa altre volte agitata, se al padrone diretto debba attribuirsi qualche parte del tesoro rinvenuto nel fondo dato ad enfiteosi, e che sebbene l'opinione di molti scrittori nel dritto sia favorevole all' enfiteuta, pure non trovasi

confermata dall' unanime consenso delle cose giudicate . . . che posto ciò avendo la mensa rinunziata al governo ogni sua pretensione ; sarebbe regolare che il colono per l' addotto motivo facesse il sacrificio di una parte di ciò che a rigore potrebbe spettargli pel sarcofago in quistione , e quindi invece di ottenere il valor dello stesso , potrebbe dichiararsi contento , laddove gli si paghino a giudizio di periti tutte le spese fatte per lo scavamento, l' importare dei danni cagionati al fondo, e se gli accordi dippiù una gratificazione.

*È di avviso* — Doversi al colono Ruggiero un compenso, e che questo per le particolari circostanze , che concorrono nell' affare , debba ridursi alla rifazione non solo delle spese occorse per lo scavamento del sarcofago in disputa, ma benanche dei danni sofferti nel fondo , aggiungendovi dippiù una gratificazione proporzionata al valore del monumento.

Nota — S. M. nel consiglio del 12 maggio del 1818 si compiacque per mezzo del ministero degli affari interni di approvare non solo il presente avviso, ma bensì l' altro dato in seguito dalla commessione per fissare a ducati 300 il compenso da darsi a Ruggiero , giusta il parere del presidente della società borbonica.

— 244 —

*Circolare del 20 settembre 1817 emessa dal ministro degli affari interni circa la ritenuta del due e mezzo per cento che i comuni devono su i soldi dei regi giudici.*

Si è proposto il dubbio , se da' soldi dei giudici regii di circondario , che saran pagati dalle casse comunali, dal primo gennaio prossimo si debba , o no ritenere il due e mezzo per cento per le pensioni. D' accordo col mio collega il segretario di stato ministro delle finanze si è risoluto affermativamente , che la ritenzione del due e mezzo per cento praticandosi sui soldi dei giudici regi di circondario da pagarsi dai comuni , dal primo gennaio 1818, come per tutti gli altri regii impiegati, l' importo della ritenzione suddetta debba essere versato nelle casse dei ricevitori generali per conto della tesoreria generale.

Ne la prevengo , signor intendente , onde per l' adempimento di questa disposizione dia le istruzioni corrispondenti ai cassieri comunali.

— 245 —

*Circolare de' 20 settembre 1817 emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata a'regi procuratori generali presso le gran corti criminali con la quale si danno le norme per la destinazione degl'impiegati nelle officine delle gran corti criminali.*

Pria di farsi la nomina degl' impiegati nelle officine delle gran corti criminali a norma degli articoli 170 e 171 della legge organica giudiziaria de' 29 maggio, conviene determinare il numero, e la classe degl' impiegati che occorrono al servizio delle officine medesime, ed il soldo da assegnarsi a ciascun di essi.

Ad oggetto di stabilire ciò con dati certi, fa d'uopo, che cotesto collegio, inteso il cancelliere, mi dica con precisione il numero, e le diverse classi degl'impiegati, che nell'attuale sistema crede indispensabilmente necessari pel servizio della cancelleria, ed il soldo da assegnarsi a ciascuno senza occuparsi per ora delle persone che debbono destinarsi, e tenendo presenti le regole qui appresso notate.

1. La pianta organica delle cancellerie, deve comprendere: i vice cancellieri, e sostituti cancellieri: un numero corrispondente d' impiegati di diverse classi, i portieri, il custode.

2. Nelle gran corti di una sola camera non vi debbono essere vice cancellieri, ma soltanto sostituti: nelle gran corti che hanno più camere il numero dei vice cancellieri deve essere quello che viene particolarmente determinato dalla legge organica. Oltre questi vi saranno i sostituti.

3. Il numero de' portieri deve corrispondere a quello delle camere, aggiungendosene un altro di più, per supplire, occorrendo, la mancanza di alcuno di essi.

4. Nel determinare il numero degl'impiegati, la corte deve contenersi ne' limiti del puro bisognevole secondo l'attual sistema, avendo in considerazione che le cancellerie debbono somministrare gl' impiegati per l'uffizio del giudice istruttore capoluogo, ove risiede la gran corte.

5. I soldi de' sostituti, e degli altri impiegati si debbono fissare con gradazione, e con giusta economia, avendo presente che questi soldi non vanno soggetti ad alcuna deduzione, se non che a quella del 2 per 100, in favore del monte delle vedove e dei ritirati.

6. Oltre agl' impiegati ordinari con soldo sui fondi della tesoreria, possono le gran corti proporre de'soprannumerari, assegnando loro una gratificazione sugl' introiti dei dritti di archivio, e sugli avanzi delle minute spese.

La pianta della cancelleria formata su questa base dalla gran corte mi si rimetterà insieme con uno stato indicante i nomi, il carico, ed il soldo degli attuali impiegati.

Per quel che riguarda poi le officine de'procuratori generali, la pianta organica deve comprendere un segretario; un numero corrispondente d' impiegati di diverse classi, ed un portiere.

Nella formazione della pianta si comprenderà l' impiegato destinato alla tenuta del registro delle spese di giustizia, il cui soldo si paga dall'amministrazione del registro e del bollo.

Il procuratore generale mi farà pervenire questa nuova pianta unitamente a quella della cancelleria, e vi unirà benanche lo stato degl' impiegati che attualmente servono nella sua officina colla indicazione dei soldi corrispondenti.

I regi procuratori civili debbono formare anch'essi e farmi pervenire contemporaneamente le piante delle loro officine alle quali debbono addirsi un segretario, un corrispondente numero d' impiegati di diverse classi, ed un portiere.

Su questo i procuratori generali debbono concertarsi anticipatamente co' regi procuratori, per vedere quale diminuzione possa farsi al numero attuale degl'impiegati negli uffizi de' regi procuratori medesimi, e quali fondi conseguentemente possano risecarsi per aggiungersi alla officina de' procuratori generali, i quali sono ora gravati degli affari correzionali di cui prima erano incaricati i regi procuratori.

A tal' uopo i procuratori generali comunicheranno ai procuratori regi civili la parte della presente circolare, che riguarda questi magistrati.

— 246 —

*Decisione della gran corte de' conti del 23 settembre 1817 con la quale si stabilisce che la radice della liquirizia che nasce nei fondi colonici dei demani ex feudali appartiene all' ex-barone, e non a' coloni.*

Possedeva il signor Nilo Chefalo il fondo denominato *sanso* dell' estensione di moggia 310 nel territorio di Terranova in provincia di Calabria citeriore per compera, che egli ne avea fatto dalla principessa di Tarsia. Riconosciuta la qualità di demanio ex-feudale nel fondo medesimo, dopo essersene prelevate le colonie perpetue, fu con ordinanza del commessario ripartitore diviso il rimanente in due parti uguali tra il comune e il proprietario.

Prima di aprile dell' anno 1816 i coloni non contrastarono al signor Chefalo il dritto di raccogliere la radice della liquirizia sulle terre coloniche. Cangiarono poscia di avviso,

e quindi pretesero che non essendo essi ad altro obbligati che al pagamento di un canone, la radice della liquirizia andar dovesse in di loro beneficio. L'intendente della provincia, uniformemente al parere del consiglio di intendenza, accolse una tal dimanda, e con suo provvedimento prescrisse che non al signor Chefalo, ma a' coloni la proprietà della radice della liquirizia appartenesse.

Si dolse Chefalo di questo provvedimento nell' abolita real corte de' conti, la quale a' 17 di marzo del caduto anno 1817 ne propose l' annullamento.

Non era stato peranco questo avviso sottoposto alla sovrana approvazione, quando i coloni se ne dolsero con memoria umiliata a Sua Maestà. L'intendente anche egli con un rapporto al segretario di stato ministro degli affari interni procurò di giustificare il suo provvedimento. Fu quindi ordinato un novello esame alla gran corte de'conti, cui all'uopo vennero rimesse le memorie e le rimostranze mercè le quali l'avviso dell' abolita real corte dei conti era stato impugnato.

Sostenevano i coloni che divenuti essi in forza dalla legge proprietari assoluti de' fondi all' antico possesso dei quali non era riserbato che il canone, e questo redimibile in ogni tempo, la radice della liquirizia loro apparteneva. Soggiungevano che l' avviso del quale si dolevano era in aperta contraddizione con un giudicato dell'abolita commessione feudale. Finalmente dicevano il reclamo del signor Chefalo esser inammessibile come quello che attaccava una disposizione amministrativa dell' intendente, che non avea nel rincontro assunto la qualità di commessario ripartitore, e che quando pure fosse stato ammissibile, dovea prima di tutto definirsi l' azione di falso, che lo stesso Chefalo avea dedotto intorno al processo verbale di verifica delle colonie.

La gran corte de'conti sul rapporto del vice presidente cavalier Negri commessario della causa; intese le parti, ed ascoltato il regio procurator generale cavalier de Thomasis; considerando —

1. Che tra le domande fatte dal comune di Terranova nell'abolita commessione feudale contro quell' ex barone principe di Tarsia, vi fu quella che si fosse costui astenuto di menare i suoi armenti al pascolo ne' fondi de' privati così chiusi che aperti, e di vietarglisi il ricolto della radice della liquirizia in tutta l' estensione del feudo, accordandosene a'cittadini il dritto, e non più per recarla dopo raccolta agl'incaricati dell' ex barone istesso, ma per valersene come di cosa di loro proprietà.

2. Che la commessione feudale decise su questa dimanda nei termini che appresso « si astenga l'ex-barone d'introdurre

» i suoi animali a pascolo, e di raccogliere la radice della
» liquirizia nelle terre de' particolari così chiuse che aperte,
» e ne'demani comunali. *Si serva del suo dritto nei fondi*
» *di sua piena proprietà ; e nei demani ex feudali , de-*
» *dotto l' uso dei cittadini anche per ragion di commercio*
» *fra loro.* »

3. Che nell' epoca in cui ebbe luogo un tal giudicato, non essendosi proceduto alla divisione de' demani, ed alla prelevazione delle colonie stabilite ne' medesimi, il divieto di raccogliere la radice della liquirizia fatto all' ex feudatario non poteva riguardare certamente i fondi colonici , ma sibbene i fondi chiusi , o aperti di proprietà de' privati , e che dai medesimi allora possedevansi ;

4. Che ciò posto , non evvi quella contraddizione, che si è dedotta tra il giudicato della commessione feudale, e l'avviso impugnato , dappoichè il primo non può riferirsi a ciò che non era in contesa ;

5. Che tra gli usi esercitati da' cittadini di Terranova sui demani ex feudali e prima e dopo la decisione della commessione feudale , non vi fu mai quello di raccogliere la radice della liquirizia , e quando anche vi fosse stato, venne estinto in forza della legge su quella porzione de'demani medesimi occupata da' coloni perpetui , porzione che forma l'unico oggetto del presente piato ;

6. Che in tutte le leggi , in tutt' i decreti , e nelle istruzioni de' 10 marzo 1810 , il prodotto degli alberi fruttiferi esistenti ne' fondi colonici che facevan parte de' demani exfeudali , è stato sempre riputato di proprietà degli ex feudatari, e che non essendovi nè giudicato nè alcuna disposizione legislativa in forza di cui la radice della liquirizia fosse stata attribuita a' coloni de' fondi appartenenti un tempo a'demani ex feudali , non vi è ragione da toglierla a' possessori , che a spese loro e con la di loro industria ve l'hanno introdotta o l' han fatta prosperare ;

7. Che indipendentemente dalla falsità allegata dal signor Chefalo in quanto alla facoltà, di cui si diceva rivestito colui, che per parte sua intervenne nella verifica delle colonie, queste si trovano ben verificate; di modo che per convincersene non vi è bisogno che proceda il giudizio sulla sussistenza, o insussistenza, dell'accusa suddetta ; giudizio che converrebbe solo a Chefalo di spingere, e la cui definizione non potrebbe sollecitarsi da' coloni senza che i medesimi si rivestissero d'un dritto che ad altri appartiene , e senza andar contro i loro propri interessi ;

8. Che qualunque sia la forma del provvedimento emanato dall' intendente, ei non è che dopo la sua esecuzione che il

signor Chefalo ne reclamò nell' abolita real corte de' conti ;

9. Che quando anche la forma del provvedimento fosse viziosa , di maniera che convenisse ridurlo ad ordinanza per darsi luogo all' esame del reclamo, ciò non produrrebbe che una perdita di tempo, ed un dispendio maggiore delle parti;

10. Che non si sa intendere come i coloni possano dolersi della irregolare forma dell' impugnato provvedimento, mentre essi soli ne han tratto e ne traggono profitto, di modo ch'è facile di ravvisar la contraddizione , in cui si sono involti nel sostenere da una parte che il provvedimento manchi di tutti i solenni , e nel voler dall' altra che non se ne alteri l' esecuzione ;

11. Che dandosi al signor Chefalo il dritto di raccogliere la radice della liquirizia ne'fondi de'coloni del *sanso*, fa d'uopo d'un regolamento diretto a conciliare l'esercizio di questo dritto con quello degli altri dritti de'coloni su' fondi medesimi ;

Uniformemente alle conclusioni del pubblico ministero , è di avviso :

Che non si apporti modificazione alcuna al parere dato dall'abolita real corte de'conti sul presente piato, e perciò :

1. Che senza darsi ascolto al reclamo del signor Chefalo in quanto alle colonie trovate esistenti nel *sanso* nell' anno 1812 , rimanga ferma la verifica fatta delle medesime, e la di loro prelevazione dal rimanente del demanio diviso ;

2. Che la radice della liquirizia , che nasce ne'fondi colonici appartenga al signor Chefalo, o a coloro che abbiano causa dal medesimo.

3. Che si provochi da S. E. il segretario di stato ministro degli affari interni un regolamento diretto a conciliare in avvenire l' esercizio de' dritti de' coloni, e di quelli del signor Chefalo da servir di norma in tutt'i rincontri di egual natura.

Fatto in Napoli a'23 settembre, ed approvato da Sua Maestà con real rescritto de' 22 novembre 1817.

## — 247 —

*Decisione della gran corte dei conti del 24 settembre* 1817 *con la quale si stabilisce che non sono ammissibili i reclami , che non sieno prodotti nella segreteria generale della gran corte de' conti ne' tre mesi dalla intimazione delle decisioni.*

Il consiglio d' intendenza di Basilicata a'15 gennaio 1817 ributtò la dimanda del signor Prospero di Leo , prodotta ad ottenere riduzione di prezzo, per essergli mancati taluni fondi compresi nel contratto di fitto degli anni precedenti tra lui, e l' abolito demanio.

Di Leo anzichè produrre reclamo ne' tre mesi dal dì che la decisione suddetta gli fu intimata, con atto di usciere dei 18 marzo dello stesso anno 1817, chiamò il segretario generale di quell' intendenza, e 'l direttor de' demani a comparire davanti l' abolita corte de' conti. Dopo un silenzio di più mesi, a' 10 luglio il signor de Leo produsse finalmente il reclamo nelle forme alla gran corte de' conti. Gliene fu opposta l' inammissibilità, perchè prodotto oltre il tempo stabilito all' uopo. Egli rispondeva una tale opposizione non meritare ascolto, sì perchè prima dell'organizzazione della gran corte de' conti non eravi metodo certo nel produrre i reclami, sì perchè ne era potente la citazione fatta a'18 marzo nelle persone del preallegato segretario generale, e del direttor del demanio. Invocava ultimamente a favor suo l'articolo 52 del decreto de' 24 ottobre 1809, relativo al procedimento negli affari contenziosi di conoscenza dell'abolito consiglio di stato.

La gran corte de' conti; sul rapporto del consigliere relatore cavalier Ferri; intese le parti; inteso l'avvocato generale cavalier de Rosa: considerando:

1. Che il tempo prescritto dalla legge a poter reclamare, oltrepassare non debbe il periodo di tre mesi dalla intimazione della decisione contro della quale vuolsi prodarre il reclamo, e pertanto il reclamo del signor de Leo è stato prodotto dopo il sesto mese che gli fu intimata la decisione, di cui si duole;

2. Che il procedimento stabilito pe' giudici ordinari è diverso da quello, che osservasi da' giudici del contenzioso amministrativo; donde muove esserne dissimiglianti le norme;

3 Che posto ciò l' atto di citazione de' 13 marzo sarebbe valevole ne' tribunali ordinari, ma è del tutto invalido nè può intitolarsi reclamo presso la gran corte de' conti. Imperocchè o si ponga mente all' articolo 5 del decreto de' 24 ottobre 1809 o all' articolo 229 della legge de' 26 marzo 1817, il reclamo non si può presentare che nella segreteria dell' autorità a cui si richiama, e d' ordine della medesima comunicarsi;

4. Che se infra i tre mesi dalla intimazione la gran corte dei conti non era istallata, esisteva l' antica, la quale riteneva del consiglio di stato le medesime attribuzioni. Quindi dovea il signor de Leo presentare il reclamo davanti la medesima;

5. Che lo stesso articolo 52 del decreto de' 24 ottobre 1809 invocato dal signor de Leo, lungi di favorirlo, prescrive contro non potersi reclamare con semplici atti di citazione, ma le *istanze delle parti doversi presentare al segretario generale del consiglio di stato.*

Veduto l'articolo 12 del decreto de' 24 di ottobre 1809 qui prima citato
Veduto l'articolo 219 della legge di 26 marzo 1807 ;
Uniformemente alle conclusioni del pubblico ministero ; è di avviso.
Dichiararsi inammissibile il reclamo prodotto dal signor de Leo contro la decisione del consiglio d'intendenza di Basilicata de' 16 gennaio 1817.
Fatto in Napoli a'24 settembre ed approvato da Sua Maestà con reale rescritto de' 6 dicembre 1817.

— 248 —

*Reale Rescritto de'* 24 *settembre* 1817 *partecipato dal ministro di grazia , e giustizia al procuratore generale presso la suprema corte di giustizia , ed ai procuratori generali criminali col quale si determina che nell' esame de' ricorsi contro le decisioni delle corti speciali , ne' casi preveduti dall' articolo* 92 *della legge organica, la suprema corte si limiterà a vedere se vi sia stata violazione di legge penale , o di rito speciale.*

L'articolo 92 della legge organica de' 29 maggio ultimo dispone , che nelle cause speciali ove nella pubblica discussione svanisca la circostanza che ha dato luogo al procedimento speciale, la corte speciale assumerà il carattere di corte criminale, ed applicherà la corrispondente pena.

Or poichè avverso tali decisioni diffinitive compete il ricorso presso la suprema corte di giustizia, egualmente che per le altre decisioni delle gran corti criminali , così S. M. ha dichiarato che in questo caso la corte suprema nell' esame dei ricorsi vedrà se vi sia violazione di legge penale o di rito speciale nel quale si è dovuto procedere.

Nel real nome lo partecipo alle signorie loro per la esatta osservanza.

— 249 —

*Reale Rescritto de'* 24 *settembre* 1817 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' procuratori gererali criminali, col quale si stabilisce che le dichiarazioni di competenza speciale si debbono dare con sei voti.*

L' articolo 88 della legge organica de' 29 maggio ultimo ordina che al procedimento straordinario debba precedere la dichiarazione di competenza speciale da farsi con sei voti.

S. M. alla quale ho presentato i dubbi nati sull'intelligenza di questa disposizione , ha dichiarato doversi ne' giudizi speciali osservare la seguente norma.

Che nelle sole decisioni in tempo della pubblica discussione debbano necessariamente intervenire otto giudici votanti, ai termini dell'art. 87 della stessa legge: che prima di questo tempo tutte le altre decisioni, inclusa la dichiarazione di competenza speciale enunciata nel suddetto art. 88, debbono essere pronunziate dalla gran corte criminale con sei giudici votanti secondo il consueto: in caso di parità, sarà questa risoluta a favore dell'imputato.

Nel real nome comunico alle signorie loro tal sovrana dichiarazione per la piena osservanza.

— 250 —

*Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 25 settembre 1817 col quale si stabilisce che i contratti di affrancazione di censi son già perfetti ove siasene pagato il prezzo, ed il governo li abbia approvati.*

Promosso il dubbio se debba reputarsi perfezionato il contratto di affrancazione dell'annua rendita costituita di ducati 452. 43 dovuta dal principe di Belvedere al pio monte di s. Giuseppe de' nudi per lo capitale di ducati 9048. 74, e nel caso affermativo se possa dimandarsene la risoluzione.

*La commessione.*— Atteso che tutti gli ostacoli presentati dal monte all' affrancazione suddetta furon rimossi con una risoluzione ministeriale del dì 6 aprile 1814, per la quale fu il principe di Belvedere ammesso al preteso riscatto, purchè però per la fine dello stesso mese avesse depositate nella cassa di ammortizzazione le cedole corrispondenti al prezzo, ed avesse soddisfatte al monte in contanti le arretrate annualità;

Che il deposito delle cedole non seguì che agli 11 di giugno dell' anno medesimo, vale a dire oltre il termine stabilito, e le annualità non furono affatto pagate, ma che ciò non ostante sottoposta dalla cassa di ammortizzazione una tale ricompra all'approvazione superiore fu essa impartita nel dì 22 dicembre dello stesso anno;

Che da tal punto uopo è reputar perfezionato il contratto ad onta che non siasi in seguito stipulato il corrispondente strumento, dappoichè non essendo questo richiesto di rigore dalla legge che permise le affrancazioni, e stabilì il modo onde effettuarle, è diretto unicamente ad una maggior pruova dell' atto, e ad una più sicura cautela delle parti, e per conseguenza può in ogni tempo stipularsi;

Che evvi però azione ad ottener la risoluzione del contratto medesimo in tal guisa conchiuso, a motivo che i principali

obblighi risultanti a Belvedere essendo la soddisfazione delle annualità arretrate (le quali avrebbero dovuto pagarsi anche prima dell' accennata approvazione) ha egli dato occasione allo scioglimento dello stesso per non avere ciò adempiuto finora:

*È di avviso* — Dover reputar perfezionata l' affrancazione in esame, e potersene dimandare la risoluzione innanzi le autorità competenti.

Nota — Questo avviso fu approvato con ministeriale delle finanze del dì 13 dicembre 1818.

— 251 —

*Circolare del primo ottobre* 1817 *emessa dal ministro delle finanze che serve di soluzione di dubbi sul registro e sul bollo de' certificati per contribuzioni dirette.*

In data de' 14 settembre ho indirizzata al direttor generale del registro e del bollo la quì appresso trascritta ministeriale.

« Su i seguenti dubbi elevati dal direttore delle contribuzioni dirette di Aquila, cioè: 1. Se in piedi di un estratto di catasto si possa certificare la contribuzione dell' anno, ed anche di diversi esercizi corrispondenti alla rendita dell'estratto medesimo: 2. Se in un solo foglio di carta bollata possa certificarsi la contribuzione dell' anno, che un proprietario paga in diversi comuni della provincia: 3. Se anche in un solo foglio di carta bollata si possano certificare le somme pagate da un contribuente dall' anno 1808 al 1817: 4. Finalmente se per un proprietario di fondi siti in comuni diversi della provincia si possano fare gli estratti di diversi catasti in un solo foglio di carta bollata.

« Ella mi ha manifestato il suo parere che nei proposti casi non essendovi diversità di atti si possono liberamente iscrivere su di un solo foglio di carta bollata senza incorrere nell' ammenda di ducati 12 comminata dall'art. 38 della legge del 30 gennaio ultimo, la quale proibisce il comprendersi in un solo foglio di carta bollata due atti, quante volte questi siano di natura diversa.

« Io trovo regolare un tal parere, e quindi vado a passarne il corrispondente avviso ai direttori delle contribuzioni dirette.

— 252 —

*Circolare del 1 ottobre 1817 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regi procuratori generali presso le gran corti criminali circa il tempo in cui si possono ammettere a presentazione gl' imputati.*

L' individuo contro di cui il giudice raccoglie indagini per fatti de' quali egli possa essere imputabile, non vi è ragione perchè intervenga nell' istruzione fino a che le pruove raccolte non abbiano dato luogo a spedizione di mandato per comparire, o per essere tradotto avanti al giudice. Fino a questo punto egli è estraneo alle operazioni della giustizia penale, non potendo essere considerato nello stato d' imputabilità prima di compiersi le condizioni che la legge richiede perchè sia lecito al magistrato di perseguitare i cittadini che danno indizi di reità.

Quindi le gran corti criminali si asterranno dal ricevere la presentazione di quegl' individui contra i quali non si trova spedito mandato di arresto, di deposito, o di accompagnamento.

Lo prevengo alle signorie loro per la esatta osservanza.

— 253 —

*Ministeriale del 4 ottobre 1817 emessa dal ministro delle finanze con cui, in occasione di reclami per fondi occupati da novelle strade, si stabilisce doversi dalla misura della rimanente parte del fondo riconoscere la parte, la quale, perchè occupata dalla strada, deve discaricarsi dal catasto.*

Riscontro il suo rapporto col quale ha ella proposto il dubbio, se per un fondo occupato dalla nuova strada consolare debbasi operare la misura sulla striscia della strada, o pure sul rimanente del fondo, e dopo di aver consultato sull' oggetto il consiglio delle contribuzioni dirette, la prevengo, signor direttore, per sua norma e regolamento, che devesi misurare ciascun fondo su del quale passa la strada, essendo questo il mezzo più efficace, onde conoscere la perdita ed accordare il discarico, ed anche per vedere se la parte del fondo occupata dalla strada sia o no compensata da occultazione di estensione (1).

(1) Questa disposizione fa seguito all' articolo 24 della circolare del 16 agosto 1817.

— 254 —

*Circolare degli* 8 *ottobre* 1817 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata a' regi procuratori generali e regi procuratori civili colla quale si danno le norme per la destinazione degl' impiegati presso le cancellerie delle gran corti civili e dei tribunali civili.*

A norma degli articoli 170 e 171 della legge organica de' 29 maggio, il cancelliere di ciascuna corte, o tribunale deve presentare al collegio le piante, e la nomina degl' impiegati che occorrono nella cancelleria, per indi sottoporsi all' approvazione del ministro di grazia e giustizia. (1)

Per procedere in ciò con regolarità, trovo necessario, che pria di occuparsi della nomina, le corti ed i tribunali, intesi i cancellieri rispettivi, formino la pianta del numero, e delle diverse classi degl' impiegati di cui ha bisogno la cancelleria, sulle seguenti norme.

La pianta organica della cancelleria deve comprendere, i vice-cancellieri, i sostituti cancellieri, un numero d'impiegati di varie classi corrispondente al bisogno, i portieri, il custode.

Ne' tribunali, e nelle gran corti di una camera non vi debbono essere vice-cancellieri, ma soltanto sostituti. Ne' collegi poi di più camere, il numero de' vice-cancellieri deve essere quello che la legge determina particolarmente; oltre questi, vi saranno anche de' sostituti cancellieri.

I soldi de' vice-cancellieri, de' sostituti e degl' impiegati debbono tutti essere pagati degl' introiti della cancelleria.

Nel determinare il numero dag' impiegati il collegio deve avere presente la quantità dagl' introiti della cancelleria, e deve regolare la cosa in modo che, mentre non manca il servizio, ciascuno de' detti impiegati abbia mezzi sufficienti per vivere, e vi sia onde supplire a tutte le spese di ufficio della cancelleria.

I soldi de' portieri e del custode saranno pagati dalla tesoreria colla deduzione soltanto del due e mezzo per 100 in favore del monte delle penzioni.

(1) Quanto alle cancellerie de' giudici di circondario, trovasi stabilito con ministeriale fin dal 5 giugno 1811, che ciascun cancelliere di giustizia di circondario presentar debbe all' approvazione del giudice cui è addetto, una persona che in caso di bisogno possa supplirlo nelle sue funzioni. Questo sostituto, dovrà prestar giuramento nelle mani del giudice, di bene e fedelmente servire e sarà a carico del cancelliere qualora costui lo chiami a divider seco il travaglio; qualora poi rimpiazzi il cancelliere impedito, esigerà interamente a suo profitto i dritti di cancelleria, a meno che questo impedimento non derivi da infermità, nel quale caso il sostituto avrà dritto alla sola metà de' povventi.

— 255 —

*Reale Rescritto degli* 8 *ottobre* 1817 *partecipato dal ministro delle finanze al reggente del banco delle due Sicilie, col quale si determina che le case del banco possono censirsi ma con l' obbligo dell' affrancazione del canone a tempo determinato.*

Ho fatto presente al Re il di lei rapporto de' 27 dello scorso mese di settembre intorno alle richieste, che ella ha ricevute da diversi particolari di voler censire delle case di cotesto banco con promessa di affrancarsene poi con iscrizioni sul gran libro, e la M. S. nel consiglio de' 6 del corrente si è degnata di approvare, che se ne permetta la censuazione con patto espresso di dovere i censuari affrancare i canoni fra un determinato tempo, che ella colla sua prudenza fisserà.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione, perchè ne disponga l' adempimento.

— 256 —

*Circolare dei* 15 *ottobre* 1817 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori generali presso le gran corti criminali circa le spese di trasporto degli oggetti di convizioni.*

La prevengo che il signor ministro delle finanze ha disposto, che le spese di trasporto degli oggetti di convizione (delle quali non si fa parola nel decreto dei 13 gennaio 1817 sulle spese di giustizia) si paghino provvisoriamente dall'amministrazione del registro e bollo, come spese non urgenti, in vista di mandato del pubblico ministero criminale, e del controloro, vidimato dal direttore del registro e bollo. La tassa poi di di tali spese deve farsi dallo stesso ministero pubblico, e dal controloro, sulla norma della tariffa dell' amministrazione delle poste, e dei procacci, qualora il trasporto si esegua par mezzo dei convogli dell'amministrazione suddetta, e secondo gli usi locali, qualora si trasportino da vetture private (1).

(1) Sullo stesso oggetto ha avuto luogo l' altra circolare de' 5 novembre 1817.

— 257 —

*Reale Rescritto dei* 18 *ottobre* 1817 *partecipato dal ministro dell' interno col quale si danno disposizioni per lo scioglimento dei contratti per costruzioni di opere pubbliche.*

Sui di lei rapporti del 16 agosto, e 20 settembre ultimi in ordine al progetto di risolversi i contratti per la costruzione della strada delle Calabrie, tra perchè i lavori se ne sono sospesi da più anni, e perchè son essi vantaggiosi agli appaltatori, ho sentito così il procurator generale, come la commessione presso la gran corte dei conti, e dai rapporti che me ne sono pervenuti risulta:

1. Che lo scioglimento degli enunciati contratti deve chiedersi innanzi agl' intendenti delle provincie rispettive ai termini del decreto del 15 aprile 1812, laddove costi che l'interruzione dei lavori sia dipesa da colpa degli appaltatori.

2. Che oltre a ciò, può tale scioglimento aver luogo per la facoltà che ha ogni padrone di opera, in virtù dell'articolo 1794 del codice, di sciogliere a suo arbitrio i contratti di appalto, ancorchè siensi cominciati ad eseguire i lavori; ma che in tal caso prescrivendosi dalla legge a favore degli appaltatori la rifazione di tutte le spese fatte, e di tutto ciò che avrebbero potuto guadagnare, deve sciegliersi questo mezzo nella sola circostanza che tali rifazioni non superano il valore dei guadagni, che potrebbero farsi co' nuovi appalti, che si proseguono per la sudetta strada.

Nel consiglio dei 16 corrente, avendo rassegnato al Re così i citati di lei rapporti, come l' esposte osservazioni del procurator generale, e della commessione, la M. S. si è degnata di prescrivere che se ne dasse a lei comunicazione.

Nel real nome vi adempio per l' uso di risulta.

— 258 —

*Circolare de'* 22 *ottobre* 1817 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regi procuratori generali presso le gran corti criminali circa gli arresti per ordine delle autorità militari.*

Il supremo comando militare secondando le mie premure ad oggetto di rendere sicura la persona dei sudditi di S. M. contro gli arresti arbitrari che potrebbero emanare dalle autorità militari, ha diretto una istruzione circolare ai generali comandanti le divisioni militari, nella quale vien loro ordinato d' inculcare agli uffiziali di loro pertinenza di uniformarsi strettamente alle leggi in vigore, che vietano l'arresto

fuori il caso della flagranza, o quasi, e fuori dell' esistenza d'un mandato dell'autorità competente; e che vietano del pari la escarcerazione di coloro, che già si trovano in arresto senza una precedente decisione del magistrato.

FINE DEL PRIMO VOLUME.